



3 1761 05976876 2



PUBBLICAZIONI
DEL R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO
IN FIRENZE
SEZIONE DI FILOSOFIA E FILOGIA

MAGNATI E POPOLANI IN FIRENZE

DAL 1280 AL 1295

LAVORO DELL'ALUNNO

GAETANO SALVEMINI

Premiato dalla R. Accademia dei Lincei nel Concorso Ministeriale del 1899



FIRENZE
TIPOGRAFIA G. CARNESECCHI E FIGLI
PIAZZA D'ARNO
—
1899

344583
20.4.35.

A

CARLO PLACCI

IN SEGNO DI AMICIZIA

Gli Statuti comunali o artigiani, che si troveranno citati in questo studio senza indicazione di città, appartengono a Firenze e si trovano manoscritti nell'Archivio di Stato Fiorentino; allo stesso Archivio appartengono le serie manoscritte dei Capitoli, delle Provvisioni, del Diplomatico e delle Strozziene, che il lettore incontrerà spessissimo nel corso del lavoro.

Gli Statuti sono per lo più citati col numero del libro e della rubrica; di rado col numero del volume e della pagina quando essi sieno stampati; e in questo caso abbiamo indicato sempre nella citazione il cambiamento di metodo.

Nell'atto di separarci da questo libro, composto dietro gl'insegnamenti e l'esempio dei Professori dell'Istituto di Studi Superiori di Firenze, ci è grato manifestare pubblicamente la nostra profonda riconoscenza verso i Maestri dai quali abbiamo appreso il metodo della ricerca scientifica e l'amore al lavoro. Gratitudine speciale dobbiamo ai Professori Villari, Paoli, Del Vecchio, che nel corso di questo studio ci sono stati sempre larghi di consigli, di incoraggiamenti, di aiuti.

Di utili suggerimenti andiamo debitori anche al Prof. Isidoro Del Lungo, al quale facciamo ora i più caldi ringraziamenti.

GAETANO SALVEMINI.

INDICE

CAPITOLO I. — Guelfi, Ghibellini e Popolo fino al 1280:

- I. La pace del Cardinal Latino — II. Guelfi, Ghibellini e Popolo nei Comuni italiani. — III. Popolo e Guelfi nel Comune di Firenze. — IV. Il passaggio del Comune di Firenze a parte guelfa. — V. Politica di Carlo d'Angiò. — VI. Relazioni fra Papi e Carlo d'Angiò ed effetti sulla politica fiorentina Pag. 1

CAPITOLO II. — I Magnati e i Popolani:

- I. Soggetto di questo capitolo. — II. I Magnati. — III. I contadini e la plebe cittadina. — IV. Le Arti maggiori. — V. L'aumento della popolazione e la questione annonaria. — VI. Le pigioni e le imposte. — VII. Psicologia dei partiti. — VIII. Forze dei partiti. — IX. Le Arti minori. — X. I giudici e notai e i banchieri 22

CAPITOLO III. — Il governo dei Quattordici:

- I. Riforme del Cardinal Latino. — II. La costituzione fiorentina dal 1280 al 1282. — III. Prime leggi contro i Grandi. — IV. Le leggi del luglio 1281. — V. Primi tentativi delle Arti minori. 76

CAPITOLO IV. — La istituzione del Priorato:

- I. I Vespri Siciliani. — II. Antecedenti del Priorato. — III. Nascita del Priorato. — IV. I Giudici e le prime cinque Arti minori. — V. Il Difensore dell'Arti e degli artefici. — VI. La nuova costituzione. — VII. I Priori. 94

CAPITOLO V. — La legislazione popolare fino al giugno 1287:

- I. La legislazione annonaria. — II. La riforma degli estimi. — III. Leggi sulle possessioni e la pubblica fama. — IV. La legge del sodare, la distruzione delle case e la responsabilità familiare. — V. L'elenco dei Magnati. 119

CAPITOLO VI. — I partiti dal giugno '87 al gennaio '93:

- I. Nuove conquiste delle Arti minori. — II. Reazione magnatizia dopo Campaldino; la legge sui servi. — III. La riforma amministrativa, il Gonfaloniere di Giustizia, nuovi progressi delle Arti minori. — IV. I partiti dal 1290 al 1293 146

CAPITOLO VII. — Gli Ordinamenti di Giustizia del 18 gennaio 1293:

- I. Il testo degli Ordinamenti del '93. — II. Il diritto costituzionale degli Ordinamenti. — III. Il diritto penale. — IV. Leggi sulle possessioni e altre leggi penali. — V. La legge del sodare. — VI. Leggi varie 168

CAPITOLO VIII. — I partiti dal gennaio '93 al marzo '95:

- I. Prevalenza del Popolo minuto. — II. Il Priorato di Giano della Bella. — III. Nuove leggi contro i Grandi. — IV. Altri provvedimenti contro i Grandi. — V. Odio fra i partiti. — VI. Giano della Bella. — VII. Liti e tumulti. — VIII. Caduta di Giano 195

CAPITOLO IX. — Gli Ordinamenti di Giustizia del 6 luglio 1295:

- I. La sconfitta del Popolo minuto e la insurrezione del 5 luglio 1295. — II. Le riforme costituzionali del 6 luglio 1295. — III. Riforme nel diritto penale. — IV. I partiti dopo il 6 luglio 1295 227

EXCURSUS I. — Il passaggio del Comune di Firenze a parte guelfa:

- I. Le fonti. — II. I partiti dopo la battaglia di Benevento. — III. Politica di Clemente IV. — IV. La venuta dei Frati Gandenti. — V. Prime domande del Pontefice. — VI. La organizzazione politica e militare delle Arti. — VII. I Priori delle Arti. — VIII. Nuove domande del Papa e creazione dei Trentasci. — IX. Battaglia dell' 11 novembre. — X. Il Popolo dopo l' 11 novembre. — XI. Trattative di pace. — XII. Il Popolo si ribella al Papa. — XIII. I banchieri. — XIV. L'intervento di Carlo d'Angiò. — XV. Il Comune guelfo 239

EXCURSUS II. — Delle relazioni fra gli Ordinamenti di Giustizia fiorentini e gli Ordinamenti Sacrali e Sacralissimi del Popolo di Bologna:

- I. Teoria del Gaudenzi. — II. La costituzione popolare bolognese e la fiorentina. — III. Somiglianze fra le leggi popolari dei due comuni. — IV. Imitazione e parallelismo. — V. La notizia del Rinuccini 287

APPENDICE:

- I. — Legge contro l'esportazione delle vettovaglie 305
 II. — Del Governo della città di Firenze dall'anno MCCLXXX al MCCXCH di Carlo di Tommaso Strozzi 308
 III. — La pace del Cardinal Latino 320
 IV. — Le leggi del luglio 1281 334
 V. — Adunanza del Consiglio dell'Arte di Por Santa Maria del 14 giugno 1283 349
 VI. — Ordinamenti sulla libra del 20 maggio-25 giugno 1286 351
 VII. — Statuto sulle possessioni del maggio 1281-gennaio 1285 356
 VIII. — Provvisione sui sodamenti dei Magnati del 28 agosto 1286 358
 IX. — Le leggi dell'ottobre 1286 360
 X. — Il Consiglio di Dino Mugellano sulle soddisfazioni dei Magnati . . . 378
 XI. — Il tumulto del 23 gennaio 1295 382
 XII. — Gli Ordinamenti di Giustizia del 6 luglio 1295 384

CAPITOLO PRIMO

Guelfi, Ghibellini, e Popolo fino al 1280.

SOMMARIO: I. La pace del Cardinal Latino. — II. Guelfi, Ghibellini e Popolo nei Comuni italiani. — III. Popolo e Guelfi nel Comune di Firenze. — IV. Il passaggio del Comune di Firenze a parte guelfa. — V. Politica di Carlo d'Angiò. — VI. Relazioni fra Papi e Carlo d'Angiò ed effetti sulla politica fiorentina.

I.

Nel 1279 Niccolò III mandò in Firenze, per invito dei Fiorentini stessi, a procurar pace generale fra tutti i cittadini il Cardinal Latino, vescovo di Ostia e Velletri.

Il Cardinale, venuto a Firenze sui primi d'ottobre del 1279,¹ vi trovò i Guelfi padroni del Comune e persecutori dei Ghibellini fuorusciti; i Guelfi stessi divisi da discordie intestine; parecchie famiglie scisse in frazioni nemiche; le lotte politiche complicate e inacerbite dai dissensi privati. Il Cardinale lavorò assiduamente fino all'aprile dell'anno dopo, pacificando i partiti politici, appiando le questioni d'interesse fra privati, obbligando i nemici a baciarsi e far parentadi, benedicendo gli ubbidienti e scomunicando i protervi, riformando la costituzione del Comune, distribuendo equamente gli uffici tra i vari partiti, in cui la città ora divisa. Nell'aprile del 1280 egli parti da Firenze lasciandola in apparenza tranquilla. Ma l'edificio, da lui con tanta fatica innalzato, si tenne in piedi ben poco: non eran trascorsi due anni e nuove lotte vennero a sconvolgere la cittadinanza e nuove tempeste vennero a disfare per sempre l'opera del prelato.

¹ ANON. FIORENTINO, *St. dal principio del sec. XIII al 1311*, in BALZANO, *Miscellanea*, ed. Mansi, Lucca, 1761-64, IV, 103.

Parrebbe dunque, che anche questa sia stata una di quelle tante commedie religiose così consuete dei nostri Comuni, nelle quali, come dice Giuseppe Ferrari, alla presenza di predicatori miracolosi, flagellanti impazzati, fanatici in camicia e senza camicia, tutti si maceravano, si abbracciavano, s'intenerivano all'occasione, s'intrecciavano matrimonii; e l'indomani, spirata la tregua del miracolo, la battaglia cominciava più furente di prima.¹

Eppure chi lo stesso giudizio recasse della pace del Cardinal Latino, si allontanerebbe molto dalla verità. Questo è uno degli avvenimenti più importanti della storia di Firenze; e con esso si può sicuramente affermare che si apre nella vita del Comune fiorentino un nuovo periodo storico.

II.

La più parte degli storici dei Comuni italiani suol dare ai termini « guelfo » o « ghibellino » una importanza e un significato, che essi sono ben lungi dal meritare. Nell'opinione universalmente accettata il ghibellinismo è il partito della Nobiltà, il guelfismo quello del Popolo; i Ghibellini sono sostenitori dell'unità d'Italia sotto lo scettro imperiale, i Guelfi lottano per la indipendenza nazionale dall'Impero e per la libertà del Papato.

Questa teoria è sbagliata da cima a fondo. Guelfi e Ghibellini sono partiti locali, che combattono per ragioni locali indipendenti dalla lotta fra Papato e Impero. Alla libertà, alla indipendenza, alla unità italiana, ai diritti del Papa o dell'Imperatore, essi non ci pensano nemmeno. Il solo scopo, che li preoccupa, è il dominio del Comune, da cui cercano di escludersi a vicenda. Si dicono guelfi o ghibellini, secondo che sperano di esser aiutati nella loro politica dal Papa o dall'Imperatore; e quindi invocano il loro intervento nelle questioni interne e approfittano fin che possono del loro appoggio. Ma, quando Papa o Imperatore, che per ragioni del tutto indipendenti dalle lotte locali sono in guerra fra loro e aiutano i partiti comunali solo coll'intento di farsene degli alleati nella lotta generale e di acquistare dominio nel Comune, quando Papa o Imperatore mettono a troppo caro prezzo il loro aiuto, e tentano di imporre effettivamente ai Comuni la propria sovranità, e cercano di spingere i partiti fuori della strada dei loro interessi immediati, allora i loro alleati non esitano a resistere, a ribellarsi, si alleano magari con il partito avversario, obbligano Papa e Imperatore a

¹ *Storia delle rivoluzioni d'Italia*, parte V, cap. 4; Milano, 1871-73; II, 179.

smettere le loro pretese. Così spesso vediamo nei nostri Comuni i Ghibellini resistere agl'Imperatori,¹ e i Guelfi mettersi in urto col Papa, pur di custodire i propri interessi.²

È questo ci spiega perchè gl'Imperatori o i Papi non poterono mai acquistare stabile autorità neanche sui Comuni e poi sui Signori, che si dicevano ad essi fedeli.³

Bartolo da Sassoferrato nel trattato « De Guelphis et Gebellinis »⁴ ci descrive perfettamente questo stato di cose. Dopo aver spiegato l'origine e il significato dei nomi, egli aggiunge: « Hodie vero nomina predicta durant propter alias affectiones. In provinciis et civitatibus, in quibus sunt divisiones et partialitates, necesse est ut dicte partes aliquo nomine vocentur; ideo dicta nomina imponuntur tamquam magis communia; et in hoc non habetur communiter respectum ad ecclesiam vel imperium, sed solum ad illas partialitates, que in civitate vel provincia sunt ». Da questo nasce, che « secundum dicta nomina hodie accipiuntur, quis in uno loco potest esse Guelphus et in alio Gebellinus.⁵ Pone quod in una civitate est unus Tyrannus, qui cum sua secta dicitur Guelphus; cui affectioni aliquis bonus homo est adversus; quia adversatur iste homo Tyranno, in illa terra dicitur Gebellinus. Et in alia civitate non dependente ab illa ponatur unus Tyrannus Gebellinus; certe

¹ Si veda p. es. la resistenza dei Ghibellini senesi alla troppa ingerenza negli affari interni di Federico II, in ZDEKAUER, *La vita pubblica senese nel 200*, Siena, Lazzari, 1897, p. 17; e *Costituto del Comune di Siena del 1262*, Milano, Hoepli, 1897, p. LXVII e XXXIV, n. 3; XLVIII, n. 3.

² È nota la resistenza, che la guelfa Firenze oppose alla volontà di Bonifazio VIII. E a questo proposito è interessante il fatto che i Guelfi fiorentini, i quali vivono Federico II erano stati avversari tenaci del potere imperiale, morto Federico e succedutogli in Italia Manfredi, diventarono subito tenori dei diritti imperiali ed entrarono in trattative col tutore di Corradino per indurlo a venire in Italia contro l'usurpatore Manfredi (G. VILLANI, VI, 81; Cfr. *Regesta Imperii*, BOEHMER-WINKELMANN, V, 886). Ma quando, morto Manfredi, i Guelfi aiutati da Carlo d'Angiò divennero padroni di Firenze, o Corradino venne in Italia per scacciare da Napoli l'Angioino, i Guelfi stessi dimenticarono le antiche relazioni e aiutarono l'Angioino a combattere Corradino. Questo per dimostrare che ai Guelfi fiorentini non importava nulla nè del Papa nè dell'Imperatore.

³ Cfr. HEGEL, *St. cost. mun. it.*, Milano-Torino, 1861, p. 531; ZDEKAUER, *Const. Com. Siena 1262 cit.*, p. LXXXIV.

⁴ *Consilia, quaestiones et tractatus*, Lugduni, 1550, c. 151.

⁵ Cfr. Mainardo da Suisana « che muta parte dalla stato al vorno », DANTE, *Inf.*, XXVII, 49-51; « ghibollino era di sua natura o in suo opere, ma co' Fiorentini era guelfo o nimico di tutti i loro nimici, o guelfi o ghibellini che fossero » VILLANI, VII, 119. Ved. a proposito di costui DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua cronica*, Firenze, Lemonnier, 1879-87, I, 195 e seg.

illo bonus homo adversabitur illi Tyranno, et ibidem est Guelphus ».¹

Nò meno errata è l'opinione, che sostiene essere il guelfismo il partito delle libertà popolari.

Prendendo i fatti, che primi ci capitano sotto mano, troviamo per esempio che in Orvieto sui primi del secolo XIV il Popolo era ghibellino e i Nobili eran guelfi;² in Pistoia invece nella seconda metà del secolo XIII il Popolo è guelfo ma è nettamente distinto dalla Parte guelfa, in cui prevalgono i Nobili;³ a Piacenza i Popolani son ghibellini e i Nobili guelfi;⁴ a Siena il Popolo fino al 1270 è ghibellino,⁵ ma dopo la battaglia di Colle diventa guelfo;⁶ in Parma, dopo avere nel 1273 fatte leggi contro i Nobili ghibellini, le applica nel 1282 anche contro i Nobili guelfi;⁷ in Vercelli il

¹ Il MURATORI, *Ant. It. M. Aevi*, diss. 64, con la sua meravigliosa scienza delle cose medioevali, ha spiegato benissimo il nessun contenuto concreto dei due termini: « Ceterum minime statuendum Romanis Pontificibus semper Guelphos adhaesisse, coque minus Pontifices ipsos factionem illam fuisse professos. *Prout suadebat utilitas et temporum ac discordiarum fortuna*, in id foedus ac sustentiarum concordiam conveniebant. Sed ubi politicae rationes, hoc est emolumenti maior spes, aut discriminis alicuius metus instabat, Guelphi ipsi a Papis et Papae ab ipsis discedebant ». Qualche anno fa il LAJOLO, *Indagini storico-politiche sulla vita e sulle opere di Dante Alighieri*, Torino, Roux e C., 1893, ha sostenuto recisamente che i termini guelfo e ghibellino non hanno nei nostri Comuni alcun valore determinato; ma non sempre si è servito di argomenti adatti a dimostrare questa verità, e inoltre ha avuto torto sostenendo che anche per Dante i due termini non avesser valore. L'errore di Dante e degli altri idealisti come lui stava appunto in questo: nel dare importanza a parole e a idee, che nella realtà non ne avevano nessuna; precisamente il contrario di ciò che faceva la mente punto idealista e molto positiva di Bartolo da Sassoferrato. Per queste ragioni il Lajolo presenta il fianco debole alle critiche del BARBI (*Bollettino della Società Dantesca*, Nuova Serie, vol. I, p. 2 e seg.), il quale per altro ci sembra che a torto neghi ogni base alla teoria del Lajolo.

² PARDI, *Serie dei supremi magistrati e reggitori d'Orvieto*, *Bullet. Soc. Umbra di storia patria*, anno I, p. 332-3.

³ ZDEKAUER, *Breve et ordinamenta Populi Pistorii a. M.CCLXXXII*, Milano, Hoepli, 1891, p. xxx e xxxiv. Lo Z. trova « singolare » che il Popolo sia nominato oltre la Parte guelfa; la singolarità scompare, quando si abbandoni l'errore che fa del Popolo e dei Guelfi lo stesso partito.

⁴ LEVI, *Il cardinale Ottaviano degli Ubaldini*, in *Arch. della società romana di st. patria*, 1891, p. 241.

⁵ ZDEKAUER, *Costituto di Siena 1262*, p. LXV.

⁶ PAOLI, *I Monti nella repubblica di Siena*, estr. dalla *Nuova Antologia*, 1° agosto 1891, pag. 8 e seg.

⁷ *Statuti di Parma dal 1266 al 1304*, in *Monumenta hist. ad prov. Parmen. et Placent. pertinentia*, p. 259.

Popolo non è nè guelfo nè ghibellino; ¹ in Arezzo « perseguita », dice il Villani, Guelfi e Ghibellini insieme; tanto che questi, strettisi in alleanza nel 1287, gli strappano dalle mani il potere e accecano il Priore del Popolo; ² in Roma il Popolo era guelfo o ghibellino, secondo che si trovava in lotta coll' Imperatore o col Papa; ³ e gli esempi si potrebbero moltiplicare all' infinito; e tutti dimostrerebbero completamente erronea la teoria, che guelfismo e partito popolare sieno equivalenti. ⁴

III.

Venendo a Firenze, chiunque studia sulle fonti originali la storia di questo Comune, deve, a nostro parere, riconoscere che mal si sono apposti quegli storici moderni, a cominciare specialmente dall' Ammirato, ⁵ i quali han fatto dei Guelfi e del Popolo nel sec. XIII un solo partito. Solo nel secolo XIV, dopo le lotte fra Bianchi e Neri, i due termini Guelfi e Popolo divennero per ragioni, che non tocca ora a noi spiegare, equivalenti. Nel secolo XIII, se il Popolo riesce a farsi innanzi nella vita politica e a conquistare il Comune, questo lo fa per conto proprio e non sotto la bandiera del guelfismo. Il Villani, quando racconta l'origine dei partiti guelfo e ghibellino, dice chiaramente che quella « era parte tra' nobili cittadini »; ⁶ ma il Popolo « si manteneva in unità bene e a onore e stato della repubblica ». ⁷ Solo quando Federico II s' ingerì negli affari interni del Comune, « la città si cominciò a scomunare, e partirsi i Nobili e tutto il Popolo ». ⁸ E con tali parole il cronista non vuol dire che allora sieno sorti due partiti: il ghibellino nobile o il guelfo

¹ *Statuti di Vercelli del 1211*, in *Mon. hist. patriae ed. iussu R. Caroli Alberti*, II, p. 11, col. 1226 e seg.

² G. VILLANI, *Cronica*, VII, 115; Cfr. DINO COMPAGNI, I, 6.

³ GREGOROVIVS, *Storia della città di Roma*, Venezia, 1874, V, 192, 216, 221, 236, 321 e pass.

⁴ Buone osservazioni ha a questo proposito HILLEBRAND, *Dino Compagni*, Paris, 1862, p. 30 e seg.

⁵ *Storie fiorentine*, ed. 1846-49, I, 235.

⁶ *Cronica*, VI, 39. Anche le lotte fra Guelfi e Ghibellini pisani son dette da un documento del 1238 « sectas Nobilium pisanorum »; DEL BORGO, *Dissert. sopra l'istoria pisana*, Pisa, 1761, I, 181.

⁷ *Cronica*, VI, 33. Lo stesso THOMAS, *Les révolutions politiques de Florence*, Paris, Hachette, 1887, nonostante che riproduca tutti gli errori comunemente accettati su Guelfi e Popolo, a p. 23 della sua opera riconosce che in principio il Popolo assistè, se non indifferente, inattivo alla lotta fra le due frazioni della Nobiltà.

⁸ G. VILLANI, VI, 33.

popolano. Questo non può esser provato, come si crede comunemente, dal fatto che nel 1218 e nel 1260 insieme coi Guelfi abbiano esulato da Firenze molti Popolani;¹ anche nel 1258 si trovano dei Popolani scacciati dalla città coi Ghibellini, perchè anche con questi furono « molti Popolani d'orrevoli genti e bene imparentati », come dice lo Stefani;² fra le migliaia di Ghibellini proscritti da Firenze o messi a confine dopo la vittoria guelfa del 1267, non tutti sono nobili ma buona parte appartengono al ceto popolare.³ Più che i rappresentanti di un partito, questi Popolani, che seguono le sorti dei Guelfi o dei Ghibellini, sono degl'individui, che per obblighi personali o per parentadi o per altre ragioni si trovano mescolati nelle lotte della Nobiltà.⁴ Di fronte alla quale, scissa in due parti, c'è un terzo partito, il Popolo, che quando nell'ottobre 1250 insorge e conquista il Comune, non lotta in nome dei Guelfi; questi erano fuori della città fin dal 1218 e non presero parte al movimento; il Popolo invece combatte per conto proprio contro i Nobili, che tiranneggiavano i Popolani con gravezze tributarie e ingiurie personali.⁵ I cronisti, a leggerli senza preconcezioni, per tutti i dieci anni dal 1250 al 1260, di quello, che essi chiamano il *primo Popolo* o *Popolo vecchio* in confronto del *secondo Popolo* degli Ordinamenti di Giustizia,⁶ e che erroneamente si suol dire dai moderni governo guelfo, i cronisti parlano pochissimo di Guelfi e quasi sempre del Popolo. Su 176 nomi di Anziani, che ressero il Comune fra il 1250 e il 1260, appena due potrebbero considerarsi come nomi di Magnati;⁷ e di questi uno, Ranieri Frescobaldi, sarebbe guelfo; l'altro,

¹ G. VILLANI, VI, 33, 80.

² *Cronica*, rub. 63. (*Delizie degli eruditi toscani*, VIII, 74); G. VILLANI, VI, 65.

³ V. le liste in *Delizie degli eruditi toscani*, VIII, 226 e seg.

⁴ Cfr. un doc. piacentino del 1222 in LEVI, *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, Roma, Istit. Stor. It., 1890, p. 53, n. 1: « Milites Placentie et illi de Populo, qui prius ad Milites attendunt; et Populus Placentie et illi Milites, qui ad Populum attendunt ».

⁵ G. VILLANI, VI, 39. Questo fatto è stato veduto bene dal quattrocentista BONINCONTI, *Ist. sicula*, in *Deliciae eruditorum* del LAMI, V, 23, che al 1250 dice: « eo tempore Florentini, qui prius per Nobilitatem magnatum administrabantur, summus urbis honores plebeiis hominibus demandaverunt ».

⁶ DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua cronica*, I, 32. Si noti il fatto che i cronisti, quando parlano di Ghibellini opposti al Popolo, dicono sempre « Nobili ghibellini ».

⁷ Ved. la lista in *Delizie degli Eruditi toscani*, VII, 101, 182, e cfr. con gli elenchi dei Grandi in Appendice, IX, f. Diciamo « potrebbero », perchè i Frescobaldi entrarono nella Nobiltà guelfa completamente dopo il 1267; nella prima metà del secolo XIII erano ancora « di piccolo cominciamento »; G. VILLANI, V, 39.

Aimerio Cusi, sarebbe ghibellino:¹ tutti gli altri 174 nomi sono di Popolani. E fra questi appena 21 appaiono di Guelfi e 18 di Ghibellini; i restanti 135 nomi appartengono a persone, delle quali non vi ha notizia che fossero astrette ad altro partito che al popolare. E su 661 nomi, quanti sono quelli dei Consiglieri fiorentini degli anni 1254, 1255 e 1256,² noi troviamo appena 14 Grandi, dei quali 3 ghibellini³ e 11 guelfi;⁴ sui 647 nomi di Popolani, 60 sono ghibellini, 37 sono guelfi.

Nulla meglio di queste cifre dimostra in Firenze a mezzo il secolo XIII la esistenza di un partito popolare, che nella sua massa non è nè guelfo nè ghibellino ed è nettamente distinto così dai Nobili ghibellini come dai Nobili guelfi.

E gli atti di questo partito, prevalente nel Comune dal 1250 al 1260, indicano chiaramente non esservi alcun nesso fra il partito popolare e il partito guelfo.

Il Popolo, dopo la vittoria dell'ottobre 1250, fa abbattere le fortezze dei Nobili senza distinzione di partito,⁵ e fa ritornare i Guelfi in città sui primi del 1251;⁶ scaccia nel luglio dello stesso anno dalla città i caporali dei Ghibellini, scontenti di esso, che « favoreggiava i Guelfi più che non arebbono voluto »;⁷ ma li riammette l'anno dopo in città, volendo mantenersi il più possibile neutrale fra i due partiti, il che i Guelfi certo non avrebbero fatto;⁸ il Popolo nel 1258 bandisce un'altra volta gli Uberti e i loro se-

¹ Il metodo, che abbiám tenuto, per determinare se un nome è guelfo o ghibellino, è il seguente: abbiám preso ciascun nome, e se abbiám ritrovato il nome stesso o quello di qualche stretto parente nella lista dei Guelfi danneggiati dai Ghibellini compilata nel 1268 (in *Delizie erudite toscane*, vol. VII) oppure nelle liste dei Mallevadori guelfi nella pace del Cardinal Latino (ibidem, IX), abbiám considerato il nome come guelfo; invece, se il nome o quello di qualche stretto parente riappare nella lista dei Consiglieri del Comune del 22 nov. 1260, dopo la vittoria ghibellina di Montaperti (ibidem, IX, 20, e seg.) oppure negli elenchi dei Ghibellini condannati nel 1267 e 69 (ibidem, VIII), oppure fra i Mallevadori ghibellini della pace del Cardinal Latino (ibidem, IX), abbiám considerato il nome come ghibellino.

² *Delizie Erudite Toscane*, VII, 186, 193, 197.

³ Cappiardi, Boscoli, Abati.

⁴ Cavaleanti, Buondelmonti, Guidalotti, Malespini, Corbià, 1 Manieri, 2 Frescobaldi.

⁵ G. VILLANI, VI, 32; STEFANI, rub. 90 (*Delizie*, VII, 101).

⁶ STEFANI, rub. 92 (*Delizie*, VII, 105): « Il Popolo aveva molte volte ragionato di concordia co' Nobili ghibellini di volere pacificare i Guelfi e rimetterli. Pure ancora la concordia non era conchiusa, nondimeno di parole in parole la cosa volea il Popolo, ed i nobili non poteano più che il Popolo volesse ». Cfr. VILLANI, VI, 42.

⁷ G. VILLANI, VI, 43; STEFANI, rub. 94 (*Delizie*, VII, 106).

⁸ G. VILLANI, VI, 51; STEFANI, rub. 101 (*Delizie*, VII, 110).

guaci, perchè ha scoperto il loro trattato con Manfredi fatto allo scopo di « rompere il Popolo di Firenze, che pareva loro (ai Ghibellini) che pendesse in parte guelfa ». ¹ Nel 1255, quando cinquecento cavalieri fiorentini mandati in servizio degli aretini, invece di eseguire senz'altro il mandato di aiutare Arezzo contro Viterbo, si ingerscono nelle lotte interne e aiutano i Guelfi a scacciar di città i Ghibellini, il Popolo adirato va ad oste ad Arezzo e rimette in patria i Ghibellini. ² Il Popolo nel 1260, contro il parere dei « Nobili delle gran case guelfe », chiede e ottiene che si faccia presto oste contro Siena. ³

In Firenze, dunque, nel secolo XIII non è vero che vi sieno due partiti soli, guelfo popolare e ghibellino nobile; tanto i Guelfi quanto i Ghibellini son nobili, e all'infuori di esso vi è un terzo partito, il popolare, distinto egualmente e dagli uni e dagli altri. ⁴

Certo dalle fonti, che finora siamo andati citando, il Popolo appare a mezzo il secolo XIII più favorevole ai Guelfi che ai Ghibellini; ⁵ e gli Uberti non avevano tutti i torti quando si lamentavano che il Popolo pendesse in parte guelfa. La sconfitta di Montaperti, poi, nella quale il Popolo ebbe il danno e l'onta maggiore, rese per sempre il Popolo nemico inconciliabile dei Ghibel-

¹ G. VILLANI, VI, 56; STEFANI, rub. 113 (*Delizie*, VII, 117).

² G. VILLANI, VI, 62. Questi cavalieri eran Nobili, perchè la milizia a cavallo era quasi tutta in questo tempo ancora di Nobili (v. il mio lavoro *La Dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, Firenze, Ricci, 1896, p. 22) ed erano guelfi come il loro capitano Guido Guerra, perchè, essendo Arezzo in guerra con Viterbo ghibellina, il Comune di Firenze non poteva mandare in aiuto della prima dei Ghibellini. Questo ci spiega l'opera di Guido Guerra nelle discordie aretine. Nel 1256 il Popolo fiorentino faceva lega con Guelfi e Ghibellini d'Arezzo e nello stesso tempo era alleato con Cortona, che era ghibellina. V. MANCINI, *Cortona nel M. E.*, Firenze, Carnesecci, 1897, p. 55 e segg.

³ G. VILLANI, VI, 72.

⁴ GIACOPO DELLA LANA, *Commento alla Div. Com.*, ed. Scarabelli, Bologna 1866, I, 213, ha chiarissima la idea della distinzione fra Guelfi e Popolo. Ecco come egli racconta a modo suo le lotte fiorentine: « alcuni casati Guelfi si unirono col Popolo e cacciarono i Ghibellini fuora. Questi Guelfi oltraggiarono lo Popolo ed essi si unirono colli Ghibellini e cacciarono fuori li Guelfi; poi per simile modo furono cacciati li Ghibellini ». Il Della Lana è pochissimo diligente ed esatto nelle notizie storiche fiorentine (Cfr. ROCCA, *Di alcuni commenti della Divina Commedia etc.*, Firenze, Sansoni 1891; p. 190 e seg.); ma si vede che aveva davanti a sè una fonte, nella quale la indipendenza del Popolo dai Guelfi era spiegata molto bene.

⁵ STEFANI, rub. 63 (*Delizie*, VII, 74): « a voler dire la verità, tutti generalmente (i Popolani) salvo alcuni erano guelfi ed amatori della Chiesa sempre; e ogni volta il Popolo tenea co' Guelfi e colla Chiesa, e i Ghibellini seguirono malvolentieri, se non a forza; i quali quando li rressero li gravavano, perchè tenevano co' Guelfi ».

lini.¹ E sotto questo rispetto si può dire senza errore, specialmente dopo il 1260, che i Popolani fiorentini sono guelfi. Ma da questo non è lecito dedurre che tutti i Guelfi son popolani e che tutti i Nobili sono ghibellini: contro ai Popolani vi sono, oltre i Nobili ghibellini, anche i Nobili guelfi; e il Comune, al cui dominio mirano i Guelfi, non vuol certo essere meno aristocratico del Comune ghibellino. Se nel mezzo del secolo XIII, quando l'aiuto di Federigo II e di Manfredi rendeva formidabili e prepotenti i Ghibellini, il Popolo fu portato ad accostarsi ai Guelfi, sulla fine del secolo XII e sui primi del secolo XIII, invece, esso era stato amico del partito imperiale contro la potente oligarchia aristocratica che dominava nel Comune;² e negli ultimi decenni del secolo XIII, quando si senti forte abbastanza per tener testa agli uni e agli altri insieme, fu nemico non meno dei Guelfi che dei Ghibellini.³ Ora come sarebbe assurdo dal favore prestato dal Popolo agli imperialisti in tempi più antichi inferire che alloga Popolo e Nobili ghibellini formassero un unico partito; come sarebbe assurdo credere che solo negli ultimi decenni del secolo XIII il Popolo si sia costituito come partito autonomo, perchè solo allora lo troviamo in lotta con Guelfi e Ghibellini insieme; così è completamente errata l'opinione che fa del guelfismo e del partito popolare due termini equivalenti, sol perchè Popolani e Nobili guelfi nel mezzo del secolo XIII si trovano d'accordo nel combattere i Ghibellini.

IV.

L'errore che confonde Guelfi e Popolo nella storia fiorentina, ha avuto effetti dannosissimi alla retta comprensione di questa storia specialmente per il periodo, che va dal 1266 al 1280. È opinione comune, che la vittoria dei Guelfi sui Ghibellini nel Comune di Firenze dopo la morte di Manfredi, o l'intervento di Carlo d'Angiò negli affari fiorentini, indichino una vittoria popolare; il moto popolare del 1250, la vittoria guelfa del 1267, la istituzione del Priorato nel 1282, la codificazione degli Ordinamenti di Giu-

¹ VILLANI, VII, 13: « il Popolo di Firenze, ch'erano più guelfi che ghibellini d'animo, per lo danno ricevuto a Monteperti, chi di padre, chi di figliuolo o chi di fratello ».

² DAVIDSON, *Geschichte von Florenz*, Berlin, Mittler und Sohn, 1896, p. 600-1.

³ È stato già osservato, che Dino Compagni, vissuto nel folto delle lotte civili fiorentine, non qualifica mai i Guelfi per amici del Popolo né i Ghibellini per nemici; al contrario presso di lui i Guelfi appaiono nemici mortali del Popolo non meno dei Ghibellini; HILLEBRAND, *Dino Compagni cit.*, p. 31, n. 2.

stizia nel 1293, sarebbero come le pietre miliari della strada che il Popolo percorse per arrivare alla definitiva conquista del Comune; il movimento ascensionale del Popolo nella seconda metà del secolo XIII non ha se non una sola e breve interruzione, dalla battaglia di Montaperti alla battaglia di Benevento; dopo la morte di Manfredi la marcia interrotta dalla sconfitta, « che fece l'Arbia colorata in rosso », fu ripresa con maggior lena di prima e continuò fino al completo trionfo.

Anche questa teoria non regge al cimento dei documenti originali. Altrove noi crediamo di aver dimostrato, che in Firenze dopo la morte di Manfredi le cose non andarono così semplicemente come tutti gli storici credono.¹ Fra il febbraio del '66 e il maggio del '67, Firenze fu campo di una lotta complicatissima fra Guelfi, Ghibellini e Popolo; e se in questa lotta i Guelfi finirono col rimanere vincitori, ciò avvenne contro la volontà e a danno del Popolo.

Morto Manfredi — esponiamo per sommi capi i risultati del nostro studio — in Firenze ci fu un primo periodo, che va dal febbraio del 1266 al novembre dello stesso anno, e che si può dire periodo di tregua. I Guelfi, sicuri dell'appoggio di Carlo d'Angiò, si preparano alla rivincita; i Ghibellini, fuora padroni del Comune, si sentono sfuggire di mano la forza; il Popolo tende a riconquistare ciò che perdè a Montaperti. I Ghibellini sentono il bisogno di accordarsi col Popolo per averlo favorevole contro i Guelfi, e sotto la pressione della volontà popolare fanno atto di sottomissione a Clemente IV, accettano la Potesteria dei due Frati Gaudenti, istituiscono il Consiglio dei Trentasei, riconoscono la organizzazione militare delle sette Arti maggiori, lasciano che queste Arti si diano dei Priori e che i Priori acquistino grande autorità nel Comune. Se non che, continuando sempre il Popolo nel domandare nuovi diritti, mostrandosi Clemente IV ogni giorno più avverso ai Ghibellini e pretendendo da essi una dedizione completa, i Ghibellini tentano un colpo disperato e l'11 novembre si sollevano per abolire tutte le concessioni fatte al Popolo dal febbraio in poi. Nella battaglia i Ghibellini sono sconfitti e lasciano Firenze. Comincia così un secondo periodo. Il Popolo, rimasto padrone del Comune, essendo i principali Guelfi fuorusciti fino dal 1260 e i Ghibellini essendo stati scacciati l'11 novembre, cerca di conservare la conquista fatta; e, dopo un breve periodo d'incertezza, si ribella al Papa che pretende di disporre di Firenze secondo gl'interessi

¹ V. in fine di quest'opera l'Excursus I, *Il passaggio del Comune di Firenze o parte guelfa (1266-67)*.

dei Guelfi e di Carlo d'Angiò, e si dà un Capitano del Popolo e dodici Anziani, come era stato fra il 1250 e il 1260. Inoltre, col l'intento di tener a freno i Guelfi per mezzo dei Ghibellini e viceversa, il Popolo nel gennaio '67 restituisce in città gli uni e gli altri. Ma i nemici, ritrovatisi dopo tanti anni stretti insieme nella stessa città, cominciano ad azzuffarsi violentemente; il Popolo, scomunicato anche dal Papa per la sua disubbidienza, non è capace di padroneggiare gli avvenimenti; in aiuto dei Guelfi vengono le forze militari di Carlo d'Angiò; i Ghibellini abbandonano Firenze la sera del 16 aprile; i Guelfi rinnasti padroni del Comune proclamano signore Carlo d'Angiò.

A convincersi che la riforma angioina non è per il Popolo una vittoria, ma una sconfitta, basta osservare i seguenti fatti. Prevalente nel Comune diviene da ora in poi la Parte guelfa, l'associazione più rigidamente aristocratica del Comune, e continuatrice ed erede, come altrove abbiamo cercato di dimostrare, dell'antica *Societas militum*.¹ Gli Anziani istituiti dal Popolo nel gennaio precedente sono aboliti, e ad essi sottraggono dodici Buoni Uomini, nei quali nulla assolutamente ci dimostra alcun carattere popolare.² Il Capitano del Popolo scompare e gli succede un Capitano della Massa di Parte guelfa; al posto degli antichi due Consigli del Capitano abbiamo i due Consigli della Massa di Parte guelfa; non c'è più uno statuto del Popolo ma uno statuto della Massa; insomma il Popolo scompare dagli atti ufficiali, e in suo luogo c'è la Parte guelfa. Di elementi popolari nella nuova Costituzione fiorentina vi sono appena le Capititudini delle sette Arti maggiori, che intervengono nei soli Consigli del Comune; ma questo diritto popolare apparirà ben poca cosa, quando si consideri che prima della vittoria guelfa, nella seconda metà del '66 e sui primi del '67, i Priori dell'Arti avevano parte importantissima nel Comune, e che al tempo del primo Popolo (1250-1260) le Capititudini delle Arti avevano grande autorità nel governo con i Rettori e Gonfalonieri delle società popolari.³

A convincersi quanto poco sia stato popolare il reggimento del Comune fiorentino durante la signoria angioina, basta confrontare le istituzioni fiorentine di questo periodo con le contemporanee istituzioni del Comune pistoiese, che era davvero popolare.⁴ In Pistoia

¹ *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, p. 71; v. anche *Excursus I*, cap. II.

² V. *Excursus I*, cap. XII e XV.

³ V. per la costituzione guelfa l'*Excursus I*, cap. XV.

⁴ ZDZKAUER, *Breve et Ordin. Pop. Pistoriensis* cit. Il primo libro di questo Breve contiene leggi in massima parte fatte fra il 1267 e il 1271; il se-

abbiamo dopo il 1267 appunto ciò che manca a Firenze: c'è il Capitano del Popolo,¹ vi sono i dodici Anziani,² i Consigli del Popolo,³ le Arti e le Società popolari son rappresentate in tutti i Consigli; ⁴ il Consiglio generale del Popolo ha autorità sovrana, ⁵ anzi nel 1273 si abolisce come inutile il Consiglio del Comune; ⁶ il Capitano e gli Anziani vigilano l'opera del Podestà e lo obbligano a seguire gli Statuti e gl'impediscono di commettere ingiustizie; ⁷ contro le sentenze del Podestà è permesso l'appello al Capitano; ⁸ se nasco discordia fra Podestà e Capitano, il Consiglio minore del Popolo giudica inappellabilmente; nel 1277 discutendosi nei Consigli sul modo di por fine alle discordie che agitano i Nobili della Parte guelfa, si fa sulle deliberazioni da prendersi la riserva « quod honor et iurisdictione Populi, qui et que hactenus fuit et est nunc, in aliquo non ledatur et minuatur sed semper moretur illesus et illesa »; ⁹ e finalmente, per non citare altri fatti meno importanti, si trovano delle leggi che escludono i Nobili dall'ufficio di Anziano¹⁰ e da quello di Emendatore dello Statuto del Popolo.¹¹ Nulla di tutto questo si trova in Firenze durante il periodo angioino; nè è il caso di dire che la mancanza potrebbe dipendere dalla scomparsa dei documenti contemporanei, perchè parecchie istituzioni analoghe alle pistoiesi, come vedremo nel presente studio, furono conquistate dal Popolo fiorentino appunto dal 1280 in poi, dopo finita la signoria angioina.

V.

Proclamato signore di Firenze dalla Nobiltà guelfa, Carlo d'Angiò è tutt'altro che amico del Popolo e rivendicatore dei diritti popolari. Egli ha nella sua politica un solo intento: consolidare la

condo contiene leggi, che vanno dal 1271 al 1281. Ved. le nostre osservazioni in Arch. Stor. Ital., Serie V, A. XI, p. 412-3.

¹ *Breve*, I, 10.

² *Breve*, I, 4.

³ *Breve*, I, 5, 10.

⁴ *Breve*, I, 2, 4, 10, 78.

⁵ *Breve*, I, 5.

⁶ *Breve*, II, 63.

⁷ *Breve*, I, 56.

⁸ *Breve*, I, 57.

⁹ *Breve*, p. XXXIV, cfr. p. XXX e p. 94 per la differenza fra Parte guelfa o Popolo.

¹⁰ *Breve*, I, 69.

¹¹ *Breve*, II, 108.

propria autorità in Firenze in modo da rendere effettiva la sua signoria sul Comune. A questo scopo si serve di due mezzi: impedisce qualsiasi conciliazione fra Guelfi e Ghibellini e perseguita i secondi per rendersi necessario ai primi; tenta in tutti i modi di rinforzare la Nobiltà guelfa, per avere in Firenze ai suoi comandi un forte partito solidale con lui.

Non solo i Ghibellini fiorentini, ma tutti i toscani Carlo d'Angiò perseguita, perchè consiste appunto nella lotta contro i Ghibellini la base della sua potenza in Toscana; e in questa guerra egli si mostra di una violenza davvero straordinaria. Comincia col darle prova fin dai primi giorni del suo regno,¹ e sono numerosissime le sue lettere ai Comuni toscani contro gli odiati nemici. Nel gennaio del 1270 scrive ai Fiorentini per eccitarli ad una energica azione contro i Ghibellini;² nel marzo seguente ritorna a scrivere querelandosi che il Comune si opponga alla distruzione delle case dei ribelli;³ e nello stesso mese scrive a Lucca comandando che venga rimosso dall'ufficio il Capitano Filippo de Castro, che ha ardito di obbligare il Vicario del Re a giurar leggi favorevoli ai Ghibellini, mettendo a rumore la città;⁴ e nello stesso anno si affanna a perseguire i Ghibellini senesi rifugiati nelle città della Toscana,⁵ i Ghibellini toscani rifugiati nel suo regno;⁶ o l'anno dopo prende analoghi provvedimenti contro altri Ghibellini.⁷ Nel 1272 scrive a Siena comandando, sotto pena di 10 mila marche d'argento, che si distruggano dalle fondamenta tutte le case dei Ghibellini, i quali rifiutano di sottomettersi al Re, e che le loro famiglie sieno sbandite.⁸ Nel febbraio del 1273 scrive al Comune di Cortona perchè i Ghibellini senesi sieno presi e incarcerati con le loro famiglie;⁹ nel maggio altra lettera a Siena perchè entro quindici giorni si distruggano tutti i beni dei Ghibellini in città e distretto, lavorando giorno e notte;¹⁰ nel giugno altra lettera con-

¹ DEL GIUDICE, *Codice diplomatico del Regno di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, Napoli 1863, I, 117.

² MINIERI RICCIO, *Alcuni fatti riguardanti Carlo d'Angiò dal 1252 al 1270*, Napoli, 1871, p. 90.

³ *Ibidem*, p. 107.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*, p. 141.

⁶ *Ibidem*, p. 101 e 102.

⁷ MINIERI RICCIO, *Il regno di Carlo I d'Angiò negli anni 1271 e 1272*, Napoli 1875, p. 12 e 15.

⁸ ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Riformazioni. Consiglio generale*, t. XV, c. 74; 1272, 18 agosto.

⁹ MINIERI RICCIO, *Il regno di Carlo I d'Angiò dal 2 gen. 1273 al 31 dic. 1283*, in Arch. St. It. Serie III, t. XXII, p. 6.

¹⁰ *Ibid.* p. 36.

tro i Ghibellini di Massa. In questo mese Carlo era in Firenze e qui, per mezzo del suo Maniscaleo e d'accordo coi Nobili guelfi, mandò a vuoto la pace procurata da Gregorio X fra Guelfi e Ghibellini, facendo minacciare questi che se non fossero usciti di città li avrebbe fatti tagliare a pezzi.² La guerra contro i Ghibellini è, insomma, un motivo che ritorna sempre con insistenza in tutti gli atti dell'Angioino.³

L'opera di Carlo d'Angiò per rinforzare la Nobiltà guelfa è stata già notata dagli storici, che ci han preceduto;⁴ e mezzo per raggiungere siffatto scopo fu il conferimento della dignità cavalleresca a molte famiglie, che innanzi ne eran prive.⁵ In questo modo il Re di Sicilia veniva a volgere in proprio vantaggio la trasformazione sociale, che s'era andata compiendo nella popolazione fiorentina durante il secolo XIII, e per la quale parecchie famiglie arricchitesi nella mercatura e negli affari bancari si erano andate a poco a poco staccando dal resto del Popolo e avvicinandosi alla Nobiltà, senza essere ancora giunte a fondersi completamente con essa. Dando per mezzo della dignità cavalleresca la sanzione giuridica alla trasformazione sociale compiutasi,⁶ l'Angioino cercò di legare alla propria causa l'alta borghesia fiorentina, la cui autorità era diventata oramai fortissima nel Comune.

Se non che questa stessa politica, che l'Angioino era obbligato a seguire per conservare e consolidare il suo dominio in Firenze, andava lentamente determinando nella società fiorentina delle nuove condizioni, che al dominio angioino dovevano riuscire dannose; si può dire che nelle stesse cause che avevano prodotta la signoria angioina in Firenze — guerra contro i Ghibellini, sopravvento della Nobiltà guelfa — fossero implicate le cause della rovina della signoria stessa.

¹ Ibid. p. 235.

² G. VILLANI, VII, 42.

³ Cfr. DE BLANCHI, *La dimora di Giovanni Boccaccio a Napoli* Arch. Stor. per le prov. napoletane, 1892, p. 78.

⁴ PERRENS, *Hist. de Florence*, II, 108 e seg.; VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, Sansoni, 1893-94, I, 263; HARTWIG, *Ein Menschenalter Florentinischer Geschichte*, estr. dalla *Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*, a. 1889-91, p. 65.

⁵ *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, p. 25.

⁶ Ci sembra che l'HARTWIG, l. c., esageri quando afferma che Carlo d'Angiò coll'elevamento alla cavalleria di molti borghesi arricchiti produsse una grande trasformazione delle classi sociali di Firenze. La trasformazione sociale era avvenuta prima ancora che Carlo d'Angiò fosse signore di Firenze; nè egli avrebbe potuto determinarla, perchè i fatti sociali non sono opera della volontà individuale; egli non fece se non riconoscerla giuridicamente.

Anzitutto, favorendo la Nobiltà guelfa, Carlo d'Angiò scontentava il Popolo. Questo, dopo aver combattuto da solo contro i Ghibellini l'11 novembre del '66, dopo avere per un momento stretto nelle mani lo scettro del comando, si vedeva ora sbalzato di seggio, respinto indietro, privato di quasi tutte le conquiste fatte nel '66; doveva avere ogni giorno la prova che della rovina ghibellina tutti i frutti erano andati ai Guelfi e non a lui. Il Popolo doveva necessariamente pensare alla riscossa. Ma finchè i Ghibellini restavano annidati nei castelli della Toscana, infestando le strade, impedendo il commercio, danneggiando le possessioni dei cittadini nel contado, molestando i contadini, finchè il Comune fosse stato in guerra con essi, l'opera della Nobiltà guelfa, istruita nelle armi e combattente a cavallo, era necessaria, e la riscossa era impossibile. Il Popolo, quindi, doveva esser portato a domandare la conciliazione fra Ghibellini e Guelfi: i Ghibellini, rimessi in città, sottomessi alle leggi del Comune, sarebbero stati più facilmente sorvegliati e frenati, avrebbero servito di freno alla Nobiltà guelfa, avrebbero fatto acquistare al Popolo fra i due litiganti la sua libertà d'azione. E infatti la pace del Cardinal Latino fu voluta specialmente dal Popolo.¹ Ma la conciliazione fra Guelfi e Ghibellini era contraria agli interessi di Carlo d'Angiò; e così la politica popolare e la angioina venivano a trovarsi in contrasto; e il Popolo doveva essere portato ad approfittare di tutti i momenti di debolezza dell'Angioino e ad associarsi con tutti gli avversari di lui per far prevalere o prima o poi la propria politica.

L'opera di Carlo d'Angiò, mentre scontentava il Popolo, seminava le scissioni anche nella Nobiltà guelfa. La guerra contro i Ghibellini non ebbe mai per Carlo dei risultati definitivi. I Ghibellini si sostenevano benissimo in Lombardia² o in Romagna,³ e, nella Toscana, Pisa e altre terre minori si tennero per molti anni a parte ghibellina,⁴ e solo nel 1284 i Guelfi presero in Pisa il sopravvento. La guerra, protratta per tanti anni, era quindi causa di spese continue, le quali a lungo andare stancavano gli stessi Guelfi.⁵

¹ Veramente il COMPAGNI (I, 3) e il VILLANI (VII, 55) non dicono chiaramente da chi sia stata provocata la pace. Ma lo SERRANI (rub. 152, *Doizic*, VIII, 18), che a questo proposito ci dà notizie molto chiare e precise, la fa dipendere specialmente dalla volontà del Popolo. Anche LEONARDO ARETINO (*Storia fiorentina*, lib. III, ad an., Firenze, 1861, p. 137) narra il fatto allo stesso modo che lo Stefani.

² G. VILLANI, VII, 52.

³ G. VILLANI, VIII, 48, 81.

⁴ G. VILLANI, VII, 77, 98.

⁵ Ved. per le imposte dell'Angioino sulle città toscane MINIERI RICCI, *Il regno di Carlo d'Angiò dal 1252 al 1270*, pag. 26, 61; *Il regno di C. d'Angiò*

Inoltre l'Angioino, mirando sempre ad assoggettare strettamente alla propria autorità il Comune,¹ suscitava le diffidenze dei Guelfi stessi, gelosi della propria autonomia. Queste diffidenze dovevano esser diventate forti nel gennaio 1270, se Carlo sentiva il bisogno di scrivere al Comune, dichiarandosi desideroso sempre di rispettare l'onore e la potenza fiorentina, « *quandiu placeat vobis nostris voluntatibus obedire* ». ² E nel marzo seguente egli ritornava a scrivere mostrandosi scontento che il Comune avesse fatto statuti contro la libertà ecclesiastica e a favore dei Ghibellini, e augurandosi che ciò fosse avvenuto « *potius ex simplicitate quam ex malitia* », e dichiarando che egli non avrebbe mai permesso che venissero disconosciuti i diritti ecclesiastici e favoriti i Ghibellini, e finalmente comandando che gli statuti in questione fossero aboliti. ³

La lunghezza della guerra contro i Ghibellini senza seri risultati, le pretese dell'Angioino, dannose agl'interessi del Comune, produssero naturalmente nella Nobiltà guelfa una scissione: parte si conservò intransigente e favorevole, d'accordo col Re, alla guerra a oltranza coi Ghibellini; parte seguiva più miti consigli ed era proclive alla conciliazione.

Questa parte moderata e conciliativa era più forte di quanto a prima impressione si potrebbe credere. Essa nel gennaio del 1267 accettò dal Popolo la proposta di ritornare in Firenze insieme coi Ghibellini, contro la volontà del Papa Clemente IV, il quale avrebbe

nel 1271 e '72. p. 15, 62; *Il regno di C. d'Angiò*, Arch. St. It. S. III. t. XXII, p. 41; *Delizie degli Eruditi Toscani*, VIII, 218 e seg.; Cfr. PERRENS, *Hist. de Florence*, II, 121. Anche le città piemontesi erano aggravatissime dalle imposte dell'Angioino; ved. SURRA, *Vicende della lotta tra il Comune Asligiano e la casa d'Angiò*, Torino, Bona, 1893, p. 12-25.

¹ Carlo d'Angiò, quando scrive a Firenze, non usa mai quelle frasi imperative, che adopera di buon grado con Siena e con Comuni meno potenti. Ma da tutti i suoi atti appare che egli si considera vero sovrano della Toscana, compresa Firenze. Per es. nel 1268 comanda alle città toscane, che permettano agli abitanti di Massa di comprare ed esportare dalle loro terre le vettovaglie (MINIERI RICCIO, *C. d'Angiò dal 1252 al 1270*, p. 68); nel 1269 comanda al Comune di Firenze di esentare da ogni imposta o altro peso fiscale Guido de' Bardì assunto ai servigi del figlio del re (ibid. p. 72); nel 1270 fa condannare a morte alcuni Ghibellini fiorentini, non come nemici del Comune, ma come « *traditori della corona* » (G. VILLANI, VII, 35). Ognuno intende come questi atti e tutta la politica, di cui questi atti sono esempio, dovessero scontentare gli stessi alleati dell'Angioino.

² MINIERI RICCIO, *Carlo I d'Angiò dal 1252 al 1279*, p. 90.

³ Questa lettera, compendiata imperfettamente dal MINIERI RICCIO, *Carlo d'Angiò 1252-70*, p. 107, si trova nell'ARCH. DI STATO DI NAPOLI, *Registro angioino 5* — Carolus I, 1269, C. fol. CCXL. Ved. *Inventario cronologico sistematico dei Registri Angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, Rinaldi e Sellito, 1894.

preferito che i Guelfi rientrassero in città colle armi in pugno e sotto le bandiere angioine;¹ e, ritornati in patria, i moderati accettarono di imparentarsi coi Ghibellini, suscitando per tal modo i sospetti e le recriminazioni degli altri Guelfi;² dopo che i Ghibellini lasciarono Firenze nell'aprile del '67 all'appressarsi delle milizie angioine, non ci fu subito una violenta reazione contro di essi; la vera persecuzione cominciò solo dopo la morte di Corradino, quando Carlo d'Angiò si sentì forte abbastanza per imporre la sua politica di violenze ai Comuni toscani. Nell'agosto del 1268, quando Corradino era nell'Italia centrale e s'incamminava verso Tagliacozzo,³ in Firenze c'erano delle novità e il Papa scriveva al Vicario regio in Firenze, in tono risentito, rimproverandogli che avesse permesso dei trattati per mutare il regime del Comune « in prejudicium et dispendium » del Re di Sicilia, e comandando che si evitasse di far qualunque riforma nella città prima che vi arrivasse un suo messo.⁴ Evidentemente la politica angioina non aveva messo ancora buone radici in Firenze. Dopo la battaglia di Tagliacozzo le cose mutarono e cominciarono le persecuzioni. Le famose liste di proscrizione contro i Ghibellini, conservateci dal Libro del Chiodo,⁵ sono del dicembre 1268 e del 1269; ed è interessante notare come un certo Lapo, spadaio, del quale nell'aprile del 1267 si accoglieva la rinunzia al partito ghibellino e il giuramento di fedeltà al Re Carlo, nella lista di proscrizione del 1269 sia sbandito come ribelle;⁶ il che dimostra che i metodi di lotta erano mutati e che la parte guelfa intransigente aveva preso il sopravvento sulla moderata. Ma le citate lettere dell'Angioino del 1270 dimostrano che questo sopravvento non era completo, e che il partito della moderazione si opponeva sempre alle misure eccessivamente rigorose contro i Ghibellini, e solo nel 1271 troviamo notizia che s'incomincino a demolire in Firenze le case dei fuorusciti.⁷ Tutti questi fatti spiegano chiaramente le cause delle scissioni avvenute nei Guelfi dopo che ebbero conquistato il Comune; queste scissioni non nascono dalla

¹ Ved. Excursus I, cap. XII.

² G. VILLANI, VII, 15; cfr. DINO COMPAGNI, I, 3; e BONAINI, *Della Parte guelfa*, in *Giornale Storico Archivi Toscani*, II, 281, n. 2.

³ La battaglia di Tagliacozzo è del 23 agosto 1268.

⁴ Ved. la lettera di Clemente IV in MARTÈNE ET DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, Parigi 1717, II, 618, 620.

⁵ DEL LUNGO, *Una vendetta in Firenze il giorno di S. Giovanni del 1295*, in *Archivio Storico Italiano*, IV Serie, XVIII, 339; e *Dall'esilio di Dante*, Firenze, 1881, p. 73 e seg.

⁶ DEL LUNGO, *Una vendetta in Firenze*, p. 396; e *Delizie degli Eruditi Toscani*, VIII, 268.

⁷ MINIERI RICCIO, *C. d'Angiò nel 1271 e '72*, p. 112.

superbia e invidia, in cui i Guelfi erano venuti dopo essersi ingrasati delle vittorie, come ingenuamente dice il Villani (VII, 55); ma sono il prodotto della diversa politica che le due frazioni del partito guelfo vogliono seguire di fronte ai Ghibellini; tanto è vero che a capo di esso si trovano da una parte i Donati, che han sempre rappresentato in Firenze il guelfismo intransigente, dall'altra gli Adimari, due dei quali nel 1267 sposarono donne ghibelline, e che sugli ultimi del secolo, nelle lotte fra Bianchi e Neri, stettero con i Guelfi moderati, cioè coi Bianchi.¹

VI.

La politica di conciliazione, desiderata dal Popolo e dai Guelfi moderati, non avrebbe potuto essere impedita dai Guelfi intransigenti, se questi non avessero avuto l'appoggio di Carlo d'Angiò. La potenza angioina in Toscana era la sola causa che perpetuasse la guerra fra Guelfi e Ghibellini. E appena questa potenza decadde, la politica della moderazione prese necessariamente il sopravvento sull'altra.

Il predominio angioino in Toscana fu distrutto da quella stessa forza, che l'aveva creato: dalla politica pontificia. I Pontefici avevano combattuta a morte la casa Sveva perchè si sentivano circondati a nord e a sud dai suoi domini — regno d'Italia, regno di Sicilia — e avevano bisogno di rompere il cerchio che minacciava di soffocarli. L'Angioino, governando direttamente il Napoletano e spadroneggiando sulla Toscana più che non avessero fatto Federico II e Manfredi, riesciva non meno degli Svevi pericoloso ai Papi; e così si spiega come dopo il primo periodo di stretta alleanza imposta dalla necessità di distruggere in Italia ogni avanzo della potenza sveva, a poco a poco i due alleati si sieno divisi e i Papi abbiano cercato di diminuire la troppa autorità del loro amico. Inoltre i Papi, chiamando l'Angioino nel regno di Sicilia a distruggere la casa Sveva, intendevano che la conquista non dovesse essere fine a sè stessa, ma primo avviamento a una spedizione

¹ G. VILLANI, VII, 55; STEFANI, rub. 152 (*Delizie* VIII, 18). Cfr. G. VILLANI, VII, 15 e VIII, 39 e DINO COMPAGNI, I, 3 e 22. A dimostrar meglio che le discordie fra i Guelfi fiorentini non avevano radice in piccoli pettegolezzi privati, come i cronisti sono portati a dire di tutte le lotte civili, ma erano dei veri e propri dissidi politici, valga il fatto che non solo a Firenze ma anche altrove la Nobiltà guelfa fra il 1267 e il 1280 si divise in frazioni nemiche. Per Pistoia vedi il doc. citato innanzi a p. 5 n. 2. Per Massa, vedi MINIERI RICCI, *Il regno di Carlo I d'Angiò*, Arch. St. It., III serie, t. XXII, p. 242 e 245.

in Oriente per il riacquisto dei luoghi santi. La crociata, che gli Svevi non avevano saputo o voluto fare, doveva farla l'Angioino, dopo essersi messo al posto degli Svevi; questa era l'idea dei Papi. Carlo d'Angiò invece — uomo pratico e poco propenso alle fantasticherie — aveva promesso di far la crociata, quando si trattava di conquistare il regno; ma, dopo la conquista, si guardava bene dal mantener la promessa; e già nel 1267 Clemente, che pur fu così ligio alla politica e agli interessi angioini, moveva di questa mancanza di fede grave lamento.¹

Il primo Papa antiangioino, se non nelle intenzioni, certo negli effetti pratici della sua politica, fu Gregorio X, che, tutto preoccupato della crociata, vedendo che questa era impedita per l'Italia dalle lotte fra Guelfi e Ghibellini, cercò di conciliare questi partiti e per tal modo venne a contrasto col re di Sicilia.² Ma il dissidio rimase sempre latente e l'Angioino seppe mandare a vuoto i piani del Papa più coll'astuzia che colla opposizione aperta; la morte, poi, lo liberò presto dall'avversario.

Niccolò III,³ succeduto dopo tre altri Papi a Gregorio X, prese a combattere direttamente e apertamente l'Angioino, privandolo della carica di Senatore romano, procurando in tutta l'Italia centrale pace fra i Guelfi e i Ghibellini.⁴

Conseguenza delle nuove condizioni politiche fu per Firenze la pace del Cardinal Latino, della quale noi possiamo ora comprendere tutta la importanza.

Niccolò III e il Cardinale Latino, nel procurare questa e le altre paci contemporanee, ebbero due intenti: sopprimere le condizioni che rendevano necessario il dominio angioino su Firenze e sulla Toscana, riportare la quiete in questa regione per preparare la crociata. Il primo scopo fu raggiunto, e infatti da questo tempo in

¹ Ved. una lettera del maggio 1267 al Cardinale di Santa Cecilia: « ad Terram vero sanctam in verbis generalibus maximum zelum habet; sed cum venitur ad spem, nihil certum habere possumus ab eodem, nec de galeis quidem mittendis vult facere, quod spondit ». MARTÈNE ET DURAND, *Thesaurus*, II, 209. Cfr. JORDAN, *Notes sur le formulaire de Richard de Pofi*, in *Études d'histoire du moyen-âge dédiées à Gabriel Monod*, Paris, Alcan, 1899, p. 332.

² Ved. le osservazioni acute del DENINA, *Rivoluzioni d'Italia*, Firenze, 1845-46, II, 293 e seg., o WALTER, *Die Politik der Curie unter Gregor X*, Berlin, 1891, Cap. II.

³ GREGORIOVIUS, *Storia della città di Roma*, V, 512 e seg.

⁴ Paci analoghe alla fiorentina, alle quali direttamente o indirettamente cooperò il Cardinal Latino, si fecero a Bologna, a Faenza, a Reggio, a Pistoia, a Siena, a Massa, a Volterra. Ved. FERRARI, *Le riv. d'Italia*, II, 297 e seg.; CECINA, *Memorie storiche di Volterra*, Pisa, 1758, pag. 66 e 67; PERRENS, *Hist. de Florence*, II, 180. Tutto questo paci meriterebbero ampio studio.

poi Carlo d'Angiò vide sfumare la propria potenza nell'Italia centrale.¹ Ma per ciò che riguarda il secondo intento, restringendoci a Firenze, il Papa e il suo collaboratore produssero colla loro opera risultati, che essi erano ben lungi dall'aspettarsi. Eliminata l'azione perturbatrice di Carlo d'Angiò, abbandonati i Guelfi a sè stessi, ritornati i Ghibellini in Firenze, e così finita la guerra esterna che durava quasi senza interruzione dal 1267 in poi, il Popolo si trovò libero da ogni freno di fronte alla Nobiltà e padrone di riprendere il lavoro per riconquistare il Comune perduto una prima volta per la sconfitta di Montaperti e una seconda volta per la prevalenza del partito angioino. Da ora innanzi nella storia del Comune fiorentino finisce di campeggiare la lotta fra Guelfi e Ghibellini e domina una lotta nuova con caratteri e fini del tutto nuovi: la lotta fra Nobiltà — poco importa se guelfa o ghibellina — e Popolo. « L'una parte è guelfa traditori e l'altra sono ghibellini paterini », esclama l'anonimo scrittore della cronaca pubblicata dal Villari;² e in queste parole rivela tutto lo spirito del partito popolare, indifferente alle antiche guerre combattute per interessi che non sono i suoi, occupato in una lotta ben diversa, in cui Guelfi e Ghibellini, imperiali e pontifici, tutti formano un solo partito, tutti sono egualmente suoi nemici, tutti sono *magnati*.

La storia delle lotte fra i Magnati e il Popolo, nei tre lustri consecutivi alla pace del Cardinal Latino, sarà il soggetto del presente studio.

Questi quindici anni hanno nella storia fiorentina una importanza fondamentale. In essi la lotta fra i Grandi e le Arti maggiori arriva all'apice; il Popolo grasso conquista il Comune e afferma stabilmente la propria supremazia sui Magnati; dietro al Popolo grasso si avvanza il Popolo minuto ed entra per la prima volta nel governo; la costituzione comunale si rinnova e assume la sua forma definitiva e nascono il Priorato, gli Ordinamenti di giustizia, il Gonfalonierato della giustizia, istituzioni intorno alle quali si raccoglie la vita del Comune e che diventano come il simbolo di esso. In ispecial modo lo studio della formazione degli Ordinamenti di

¹ Questo fatto è stato molto bene notato da LEONARDO ARETINO, *Hist. fior.* l. III, ad. a., il quale scrive: « parte per questa unione dei cittadini, parte ancora per la perdita del Vicariato di Toscana, il Re Carlo venne a perdere la signoria della città di Firenze, che gli era come un dominio ».

² *I primi due secoli*, II, 236. Cfr. G. VILLANI, V, 38 e DINO COMPAGNI I, 2: « le maledette parti guelfa e ghibellina »; e FR. FRANCESCO PIPINI, *Chronicon*, R. l. S., IX, 719: « Guelfi dolis et perfidia, Ghibellini vero temeritate et truculentia et ira ».

Giustizia è tema di grande interesse per lo storico non solo di Firenze, ma di tutta Italia; e se noi riusciremo a ricostruire la storia di questa formazione, il nostro lavoro lungo e paziente non apparirà, speriamo, del tutto vano e verrà considerato come un non inutile contributo a quella storia scientifica dei Comuni italiani, che è ancora da edificare fin dalle fondamenta.

CAPITOLO SECONDO

I Magnati e i Popolani.

SOMMARIO: I. Soggetto di questo capitolo. — II. I Magnati. — III. I contadini e la plebe cittadina. — IV. Le Arti maggiori. — V. L'aumento della popolazione e la questione annonaria. — VI. Le pigioni e le imposte. — VII. Psicologia dei partiti. — VIII. Forze dei partiti. — IX. Le Arti minori. — X. I giudici e notai e i banchieri.

I.

Se noi cerchiamo di concretare le nostre nozioni sulle lotte fra i partiti nei Comuni italiani, dobbiamo confessare che quasi sempre parliamo di Magnati e di Popolani come parleremmo di due quantità algebriche astratte; magnati e popolani sono *parole*, sotto le quali non vive nessuna idea determinata, concreta. Nei cronisti vi sono queste due parole, che si combattono; i moderni per lo più studiano come va la battaglia e riescono a farsene un'idea chiara; rispetto ai combattenti, si limitano a ripeterne solo il nome.

Che cosa vogliono dire queste parole: magnati e popolani? Quando si ripete che i Magnati eran detti anche grandi o potenti o nobili, e che i Popolani erano gli artigiani e gl'impotenti, non si fa se non sostituire ad una parola avente significato indeterminato un'altra parola indeterminata press' a poco allo stesso modo. Il Giannotti definisce il Popolo: « quella parte ch' è opposta a' grandi; sì come noi diciamo questi termini: grande piccolo, ricco povero, nobile ignobile, essere opposti; e pare che l'uno non possa stare senza la intelligenza dell'altro; e di questa sorte pare che siano questi due termini: grandi e popolo, perchè, datone uno, conviene per viva forza concedere l'altro ». ¹ Ma questa evidentemente non è una de-

¹ *Della repubblica fiorentina*, ed. Lemonnier, 1850, I, 80.

finizione; è un circolo vizioso, perchè tutto il ragionamento del Giannotti si riduce a dire: il Popolo è il partito nemico dei Grandi e i Grandi sono il partito nemico del Popolo.

Allo stesso modo, se ci domandassimo perchè mai Grandi e Popolani si combattevano, saremmo certo imbarazzati a trovar la risposta; salvo che non volessimo contentarci delle spiegazioni dei cronisti; i quali o attribuiscono le lotte civili alle maligne suggestioni del demonio, oppure se la cavano comodamente affermando che i due partiti si combattevano perchè si odiavano;¹ la cosa è abbastanza chiara; ma perchè si odiavano?

Inoltre noi sappiamo che dalla battaglia fra Magnati e Popolo, il Popolo riesci vincitore. Quali sono le cause della vittoria? la qual domanda si riduce all'altra: quali sono le forze dei due partiti avversari e da che cosa dipende la superiorità del Popolo sui Grandi?

Fra i moderni storici dei Comuni italiani, per quanto noi ne sappiamo, il Villari e il Del Lungo sono stati i primi, e anche i soli, a proporsi alcune di queste domande; e han dato ad esse delle risposte, che sono oramai definitivamente acquisite alla scienza. Ma su questo campo resta sempre molta messe da raccogliere; speriamo quindi che non riescirà sgradito al lettore, se noi, senza aver la pretesa di esaurire l'argomento, cercheremo in questo capitolo di continuare gli studi iniziati dal Villari e dal Del Lungo, portando nella misura delle nostre forze un modesto contributo alla loro opera.

II.

E cominciamo con esaminare il partito, che comunemente è detto dei Nobili, dei Magnati o dei Grandi.

¹ Queste spiegazioni dei cronisti non hanno neanche il pregio della originalità. Il « sussidio diabolico », il « sussidio dell'inimico dell'umana generazione » (G. VILLANI, VIII, 37, 38), sono presi a prestito dalla cultura ecclesiastica; e il Villani quando scrive (VII, 55): « riposati dalle guerre di fuori con vittorie e onori e ingrassati, per superbia o invidia cominciarono a riottare insieme tra loro »; oppure (VIII, 1): « essendo la città di Firenze in grande e possente e felice stato in tutto le cose o' cittadini di quella in grande ricchezza, ma non bene in accordo, però che la grassezza e soperchio del tranquillo naturalmente genera superbia e novità, si erano i cittadini tra loro invidiosi e insuperbiti »; oppure (VII, 38): « il peccato della ingratitudine dalla detta grassezza fece partorire superbia o corruzione »; non fa se non parafrasare liberamente Sallustio (*Conjur. Catil.*, cap. VI): « sed postquam res eorum civibus, moribus, agris ancta, satis prospera satisque pollens videbatur, sicuti plebique mortalium habentur, invidia ex opulentia orta est ».

Di questi tre termini il meno adatto a indicare il partito è quello di Nobiltà.¹ Nel periodo feudale e nei primi tempi del Comune la parola *nobile* ha un significato nettamente determinato e una grande importanza politica: sono nobili tutte le persone, che appartengono al ceto feudale e hanno in mano il potere politico e si distinguono dalla restante popolazione inferiore per mezzo della dignità cavalleresca. Fra nobili e ignobili vi sono dei confini chiari e precisi, che l'ignobile non può oltrepassare se non in forza di un privilegio concessogli dal sovrano.

Ma il processo di dissoluzione, che aveva investita la società feudale prima ancora che sorgessero i Comuni, diventò precipitoso dopo che i Comuni furono sorti. Allora si ebbero nelle classi superiori feudali e nelle classi inferiori due movimenti opposti: da una parte molti Nobili incominciarono a impoverirsi, a indebitarsi, a vendere i loro castelli, a scendere insomma verso le classi inferiori e non di rado andarono addirittura a raggiungere gl' infimi nella miseria;² dall'altra gl' ignobili, arricchendosi, diventando creditori

¹ Per tutta questa materia v. il nostro studio su *La dignità cavalleresca*, p. 14-28; e le acute considerazioni del BORGHINI, riprodotte da BARRI in *Holl. soc. dantesca*, N. S., II, 5.

² Sulla decadenza degli antichi Nobili fiorentini sono noti i lamenti di DANTE, *Parad.* XVI. La famiglia stessa di Dante apparteneva appunto al novero delle antiche casate nobili decadute. Anche il VILLANI (IV, 10), parlando dei nobili del sec. XII, dice di parecchi: « oggi popolani e quasi venuti a fine »; e (XII, 23) parla dei Nobili di contado, che si disfanno « annullati e venuti lavoratori di terra ». Cfr. *Stat. Potestà 1322-25*, II, 76: « de modo et forma requirendi et procedendi contra Nobiles debitores comitatus ». Anche nel teatro volgare penetrò il tipo del discendente da antica famiglia ridotta in villa per troppa grandigia e per guerre; D'ANCONA, *Origini del Teatro italiano*, II, 46. Cfr. DEL LUNGO, *Dante nei tempi di Dante*, Bologna, Zanichelli, 1888, p. 30. Il fenomeno non era naturalmente localizzato alla sola Firenze. I feudatari del contado senese erano indebitati coi borghesi (*Constit. Com. Siena 1262*, I, 237, p. 96); e gli antichi Conti di Tintinnano, dopo aver venduto il loro castello ai Salimbeni, antichi mercanti di sale, verso la fine del sec. XIII, vivevano d'elemosina (ZDEKAUER, *La « carta libertatis » e gli statuti della Rocca di Tintinnano*, Bull. Senese St. Patria, anno III, fasc. IV, p. 33 e 37); cfr. RONDONI, *Senae Velus*, Riv. stor. italiana, IX, 27. Sulla decadenza della Nobiltà romagnola ha grandi lamenti lo stesso DANTE, in *Purg.* XIV. E la *Chronica Parva Ferrariensis*, Rerum It. Scr., VIII, 480 (cfr. ibidem p. 92), facendo la enumerazione delle antiche famiglie nobili ferraresi, dice: « quedam vero adeo opibus, potentia et probitate exinanite sunt ut iam non polleant more maiorum, sed plebeis hominibus affinitate miscentur »; e accanto ai nomi delle famiglie aggiunge: « totaliter defecerunt, exinaniti sunt non extincti, olim prepotentes exinaniti sunt, sunt in plebis numero computati ». In Piemonte nel 1311 il Principe d'Acaia dava in pegno una caldaia di rame, e la vedova del duca d'Acaia, per aver carne dal beccaio, gli dava in pegno un bicchiere d'argento; CIBRARIO, *Della schiavitù e del serraggio*, III, 488-9.

degli stessi Nobili, comprando le loro possessioni, vennero acquistando sempre maggiore autorità e raggiunsero e magari superarono la potenza dei Nobili.¹ Per tal modo venne a trovarsi di fronte alla « nobilitas persone » la « nobilitas divitiarum »;² accanto ai cavalieri « di natura », i cavalieri « di fortuna », che sono pervenuti alla loro elevata condizione « per amicitiam vel probitatem, vel multas divitias »;³ le famiglie, che si vantano di aver ricevuta la nobiltà da Carlo Magno o dal Marchese Ugo o dall'Imperatore Corrado,¹ sono sopraffatte dalla « gente nova », che dei « mercanteschi sudati fiorini » si è fatta scala per salire in alto.⁵ Gli *Annales Mediolanenses*⁶ raccontano che nel 1251 Innocenzo IV, dimorando in Milano, « quadam vice congregatis cunctis Nobilibus ad convivium, circa finem prandii quesivit a Mediolanensibus, que esset nobiliorum parentela in civitate Mediolani. Qui post tres dies responderunt quod illi de Sorexina erant nobiliores, de quibus fuerunt duo Imperatores et Beatus Simplicianus, sed illi de Crivellis erant ceteris parentelis potentiores in personis et divitiis ». Questo aneddoto mostra nettamente il contrasto fra la nuova pseudo-nobiltà borghese e l'antica autentica nobiltà feudale; e il disprezzo di M. Corso Donati « il Barone » verso M. Vieri dei Cerchi « l'asino di Porta »,⁷ non è se non una delle tante manifestazioni della ostilità che i Nobili antichi sentivano contro i nuovi concorrenti.⁸ Ma la ostilità non serviva a nulla; i nuovi venuti erano più forti e fu giocoforza riconoscerli come propri eguali: gl'ignobili si imparentavano coi Nobili

¹ VILLANI, IV, 39; nel 1215 « Rossi non di antica progenia d'antichità; Freseobaldi, Bardi, Mozzi di piccolo cominciamento; Cavalcanti di poco tempo erano stratti di mercatanti; Cerchi cominciavano a salire in istato, tutto fossero mercatanti »; e a Pistoia (VIII, 33) i Cancellieri « non di grande antichità, i quali, per la loro ricchezza, tutti furono cavalieri e uomini di valore e d'abene ». I Cerchi comprarono nel 1280 le case dei Conti Guidi, cioè quasi tutto il Sesto di Por San Piero, le quali erano venute ai Conti Guidi per retaggio della « buona Guadrada », figlia di Bellincion Bertì. VILLANI, III, 2; V, 37; IV, 10; DEL LUNGO, *Dino Compagni* I, 165; II, 120; *Dante nei tempi di Dante*, p. 11 e seg.

² *Constit. Comune Siena 1262*, IV, 50.

³ *La dignità cavalleresca*, p. 27.

⁴ VILLANI, IV, 2, 8; *Cronaca Matespiniana*, rub. 58, 62.

⁵ Ved. sulla « gente nova » il bel lavoro del DEL LUNGO in *Dante nei tempi di Dante*.

⁶ R. I. S., XVI, 655.

⁷ DINO COMPAGNI, I, 20.

⁸ Viceversa i nuovi venuti proclamavano che « qui meruit sua natura nobilitatem habere, magis dicitur miles quam ille, qui descendit ex nobili genere quia ex genere non est aliquis nobilis nisi presumptive » (CISO DA PISTOIA); ved. *Dignità cavalleresca*, p. 27.

indorando col loro denaro gli scrostati blasoni,¹ ottenevano la dignità cavalleresca per privilegio speciale di qualche principe;² e così entravano nell'*ordo militaris*. Ma tutto questo distruggeva naturalmente l'antico concetto di nobiltà; e nei nostri Comuni, venuto meno alla parola il primitivo sostrato politico, si cominciò a discutere in che cosa la nobiltà consistesse, se nell'« antica ricchezza e be' costumi », oppure solo nell'« antica ricchezza », oppure solo nei « be' costumi ».³ Ma le discussioni erano perfettamente oziose: scomparsa ogni differenza giuridica fra la così detta Nobiltà e la così detta Plebe,⁴ i vocaboli *nobile*, *nobiltà* perdettero ogni valore e importanza determinata. *Nobilis vir* diventa negli atti notarili formula vaga e spesso arbitraria; invece di *nobiltà* gli scrittori cominciano a dire talvolta *gentilezza* o *gentilizia*;⁵ spesso chiamano *nobili* anche dei popolani;⁶ e viceversa, quando debbono indicare il partito nemico del Popolo, se adoprano il termine *nobili*, specialmente nella seconda metà del secolo XIII, sentono sempre il bisogno di aggiungere alla prima qualche altra indicazione, che è per lo più « grandi » oppure « potenti »;⁷ il che, come dice benissimo il Del Lungo, dimostra che non si tratta di questione di sangue, ma di potenza. Solamente nel contado la potenza continuò più a lungo a combaciare con la nobiltà di sangue; perchè le correnti economiche e sociali avverse alla Nobiltà, le quali turbinavano nelle grandi agglomerazioni cittadine, finivano gradatamente con smorzarsi nel

¹ ODOFREDO, (cit. in TAMASSIA, *Odofredo*, Bologna, Fava e Garagnani, 1897, p. 171, n. 3): « tota die contigit illud: est homo ignobilis et dives multum, et vult ducere uxorem aliquam nobilem et pauperem ». Ved. esempi di nobili che sposano delle popolane ricche e di popolani ricchi che cercano d'imparentarsi con famiglie nobili nella *Cronaca* di FRA SALIMBENE DA PARMA, p. 10, 191, 295.

² Molto delle promozioni alla cavalleria del tempo di Carlo d'Angiò hanno appunto questo scopo.

³ DANTE, *Convito IV*: cfr. la *Dignità cavalleresca*, p. 16.

⁴ Il DEL LUNGO, nel pregevolissimo studio su *La gente nova in Firenze ai tempi Dante* (in *Dante nei tempi di Dante*, p. 46), ci sembra che esageri affermando in generale che « il Comune non ha giuridicamente nè nobiltà nè plebe ». Questo è vero solo pel secolo XIII e specialmente per la seconda metà: ma prima la nobiltà esisteva ed era appunto considerata come qualcosa di distinto dal resto della popolazione. Cfr. le nostre osservazioni sulla *Geschichte von Florenz* del DAVIDSON, in *Revue historique*, LXVIII, 395.

⁵ DEL LUNGO, *ibidem*, p. 20.

⁶ « Uno nobile cittadino popolano ch'avea nome Giano della Bella », *Cronaca pseudotaliniana*, in VILLARI, *I primi due secoli*, II, 256; « grandi e nobili popolani », *ibid.* II, 259; « valente uomo, antico e nobile popolano e ricco e possente », VILLANI, VIII, 1.

⁷ G. VILLANI, VI, 10: « i nobili legnaggi e case, che a' detti tempi erano in Firenze grandi e di podere »; VIII, 1; « nobili detti grandi e possenti contro i popolani e impotenti ».

contado; e perciò ancora nella seconda metà del secolo XIII si può, a rigor di termini, continuare a parlare di Nobiltà in contado; ma verso gli ultimi anni del secolo e nella prima metà del secolo seguente anche la Nobiltà contadina fu investita da quel processo di degenerazione, che aveva già prostrata la Nobiltà cittadina; e al tempo del Villani molti di essi erano già « annullati e venuti lavoratori di terra ».¹

Anche i termini « grandi » e « possenti » non indicano con precisione il partito avverso al Popolo, perchè spesso è detto grande e potente anche un popolano.² Invece la parola, con cui il Popolo battezza esclusivamente i suoi nemici, è « magnati ». Della quale la interpretazione generica è relativamente facile, ma non è altrettanto facile dall'idea di potenza, che da essa interpretazione risulta, ricavare alcuna nozione definita sulla composizione e sul carattere preciso del partito, in modo che sia possibile, quando un nome di persona o di famiglia ci venga presentato, metterlo senza incertezza fra i Magnati o fra i Popolani. Fortunatamente la indecisione della parola fu sentita dagli stessi Fiorentini del secolo XIII, che definirono con una legge speciale chi fosse precisamente magnate, e, meglio ancora, fecero un catalogo delle famiglie magnatizie, che è giunto fino a noi.

Ecco che cosa dice la definizione: « ut de Potentibus, Nobilibus vel Magnatibus de cetero dubietas non oriatur, illi intelligantur potentes, nobiles vel magnates et pro potentibus, nobilibus vel magnatibus habeantur, in quorum domibus vel casato miles est vel fuit a XX anni citra, vel quos opinio vulgo appellat et tenet vulgariter potentes, nobiles vel magnates ».³ Due sono dunque i criteri, coi quali si determina il carattere magnatizio delle persone: la dignità cavalleresca nella famiglia e la opinione pubblica.

Sulla opinione pubblica abbiain poco da dire: s' intende *a priori* che essa non può nascere se non si trovano già in ciascuna persona più o meno chiari i caratteri necessari perchè essa venga ritenuta grande; la opinione pubblica anzichè la causa della grandezza di una famiglia, nè è piuttosto l'effetto. Questo criterio, quindi, dev'essere stato molto secondario, o maggiore importanza deve aver certamente avuto nella cernita dei magnati la dignità cavalleresca. A proposito della quale bisogna notare che in parecchi altri Comuni coloro, che in Firenze son detti Magnati, sono invece chiamati « milites vel filii militum », e, quando la lotta contro i Grandi era

¹ *Cronica*, XII, 23; Cfr. DEL LA SCA, *Dante nei tempi di Dante*, p. 28.

² *Cronaca pseudolatina* (VILLARI, *I primi due secoli*, II, 256, 259): « grandi e possenti popolani, grandi e nobili popolani, grandi popolani ».

³ Vedi Cap. quinto § V.

più inoltrata, anche « patres et nepotes et pronepotes »;¹ e anche in Firenze qualche volta si trovano opposti ai « populares » anzi che i « magnates » i « milites ».² Ora se noi consideriamo che la dignità cavalleresca non era oramai più nella seconda metà del secolo XIII un privilegio dell'antica Nobiltà feudale, ma si era estesa anche ai ricchi mercanti e banchieri venuti su dal Popolo e penetrati nelle classi più alte della società, vediamo che coi termini « milites » o « magnates » le fonti vogliono indicare un ceto di persone molto simile a quello che ai giorni nostri è composto della vecchia aristocrazia e della nuova plutocrazia.

Questa opinione è confermata perfettamente dallo studio delle liste dei Magnati fiorentini.³ Le famiglie dichiarate grandi dal Popolo negli anni, la cui storia noi ci accingiamo a narrare, sono circa 140, delle quali metà in città e metà in contado. Guelfi e Ghibellini si ritrovano, in questi clenchi, fraternamente uniti: il Popolo non fa nessuna differenza fra Uberti e Buondelmonti, fra Fifanti e Tosinghi. Mescolati coi conti Guidi, coi Lamberti, coi Pigli, coi conti di Gangalandi, esemplari autentici del puro sangue feudale, vi sono i Rossi, i Froscovaldi, i Bardi, i Mozzi, i Tornabuochi, i Cavalcanti, i Cerchi, famiglie recenti di mercatanti e di

¹ Vedi p. es. *Statuti di Bologna dal 1215 al 1267* in Mon. stor. pert. alle provincie della Romagna, vol. I, p. 9; III, 326, 393, 607; e GAUDENZI, *Ordinamenti sacri e sacratissimi del Popolo di Bologna*, Bologna, Merlani, 1888, p. 21 e sg. A Bologna si adoperavano promiscuamente i termini « magnates, milites vel eorum filii vel fratres, vel nobiles, vel potentes vel de nobili progenie nati ». V. anche *Statuti del Comune di Padova dal sec. XII al 1285*, ed. Gloria, Padova, 1873, n. 442, 628, 635 e passim, dove sono adoperati promiscuamente i termini « miles » e « magnas ». La parola « magnas » l'abbiamo ritrovata a indicare i nemici del Popolo per la prima volta nelle fonti padovane fin dai primi del XIII secolo; in Bologna si trova un po' dopo; in Firenze diventa di uso comune nella seconda metà del secolo. In Pistoia fin verso il 1290 si trovano i « milites vel filii militum vel patres, nepotes et pronepotes ex patrimonio »; *Breve et Ord.*, I, 22, 69, 87, 108 e passim verso la fine del secolo penetrò anche in Pistoia il termine « magnas »; *Breve et Ord.*, p. XIX. Nello *Statuto di Lucca del 1308*, II, 170, in Mem. e doc. per servire alla storia di Lucca, sono definiti « potentes et casatici omnes et singuli milites et eorum filii et nepotes carnales de patrimonio et singuli proceres et cattani undecumque fuerint ». Anche negli *Statuta Civitatis Mutinae 1327*, Mon. st. pat. prov. modenese, p. 405, e 506 e passim, « miles » « potens » e « magnas » sono sinonimi.

² *Le Consulte della Repubblica fiorentina del sec. XIII edite da ALESSANDRO GHERARDI*, Firenze, Sansoni, 1897, I, 93 « milites et populares »; RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, Firenze, 1882, p. 45 « miles-popularis; miles-pedes »; *Statuto del Potestà di Firenze 1322-25*, III, 91; « nullus miles vel filius militis vel aliquis de domo magnatum ». Cfr. *La dignità cavalleresca*, p. 22 e 28.

³ *Appendice IX*, f.

banchieri sollevate dai « subiti guadagni » all'apice della scala sociale; parecchie, anzi, fra le antiche illustri famiglie, come Galli, Galigai, Pulci, Pazzi, Scali, son riuscite a tenersi in auge solo a patto di adattarsi al nuovo ambiente sociale, dedicandosi, cioè, alla mercatura e agli affari bancari.

Esaminando più particolarmente i nomi raccolti nelle nostre liste, noi troviamo da fare su di essi le seguenti osservazioni:

1.^o Sono Magnati i più ricchi proprietari di beni rurali. Infatti circa 30 delle famiglie grandi cittadine si trovano nel capitolo della cronaca Malespiniana, in cui sono enumerate le case, che nel sec. XIII avevano possessioni, castelli e feudi nel contado; e più pronunziato ancora che nei Magnati cittadini doveva essere il carattere di aristocrazia fondiaria nei Nobili, Conti, Cattani e Lombardi del contado. Ciò posto, se si considerano la ristrettezza del territorio fiorentino e la estensione dei possedimenti di questo centinaio di famiglie, si viene alla conclusione, che la massima parte della proprietà fondiaria contenuta nella giurisdizione del Comune si trova raccolta nelle mani dei Magnati.¹

2.^o Fra le famiglie cittadine, le quali sono per noi molto più interessanti di quelle del contado lontane dalla vita politica, una buona metà sono proprietarie di case e torri.² Alcune fra esse anzi sono padrone di una buona parte di Firenze: i Cerchi nel 1280 comprarono le case dei Conti Guidi, cioè quasi tutto il Sesto di Por San Piero;³ i Cavalcanti possedevano quasi tutte le case e botteghe del centro di Firenze;⁴ ed essi insieme coi Lambertini, i Bostichi, i Chiarimontesi e altri Grandi erano proprietari della più parte delle botteghe, in cui lavoravano i mercanti di Calimala;⁵ nell'estimo dei danni dati durante il predominio ghibellino (1260-66) ai Guelfi del sesto di Por San Piero, gli Adimari sono importati per 8857 libbre in case e palazzi e botteghe distrutte, cioè una buona quarta parte delle 30,000 libbre, a cui ammonta il danno arrecato a

¹ *Appendice IX*, f. II DAVIDSON, *Geschichte von Florenz*, p. 301 ha contato nel territorio fiorentino-fiesolano ben 205 castelli ricordati dai documenti; e il numero dovè essere certamente maggiore. Questi castelli, a ognuno dei quali era annessa una maggiore o minore distesa di terreno boschivo o coltivato, dovevano esser posseduti appunto dai Magnati.

² *Appendice IX*, f.

³ DEL LUNGO, *Dante nei tempi di Dante*, p. 41 e seg.

⁴ D. COMPAGNI, III, 40. Il DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 566 cita una provvisione del 6 febbraio 1302, in cui si revoca una condanna di disfacimento contro i Cavalcanti, avuto riguardo al danno che ne verrebbe ai mercatori e cambiatori fiorentini, che nelle case dei Cavalcanti esercitano l'arte.

⁵ *Stat. Arte di Calimala 1302*, ed. Filippi, II, 32.

tutto il Sesto;¹ i soli Strinati, che fra i Grandi non erano certo i più ragguardevoli, possedevano sulla fine del secolo XIII case in Mercato per il valore di 5500 libbre;² e numerosissime erano nel Sesto di Porta del Duomo le case di proprietà dei Visdomini.³

3.º Finalmente fra i Magnati circa un terzo sono mercanti di Calimala o banchieri; e fra questi vi sono le ditte fiorentine più importanti: Rossi, Frescobaldi, Bardi, Mozzi, Pulci, Scali, Spini, Cerchi, ecc. Alcuni esercitano anche l'Arte del Cambio.⁴

III.

Passiamo ora al partito popolare.

La parola *popolo* ha nei nostri Comuni parecchi significati,⁵ fra i quali a noi ora importa esaminarne due. Il primo è generalissimo e comprende tutti gli abitanti nella giurisdizione comunale, cittadini o contadini, i quali sono fuori del ceto dei Magnati; in generale tutte le leggi penali, che contemplano malefizi o violenze dei Magnati contro i Popolani, usano la parola *popolare* in questo senso sociale vastissimo. Ma, oltre al significato sociale, ce n'è un altro politico più ristretto, che per lo studioso delle lotte fra i partiti ha certamente maggiore importanza del primo. Considerato sotto il rispetto politico, il Popolo è composto solo delle persone appartenenti a certe determinate associazioni, le quali insieme costituiscono una organizzazione politica contrapposta ai Magnati e lottante con essi. Ora queste associazioni, di tutte le persone escluse dal ceto dei Magnati non contengono se non una parte relativamente piccola; all'infuori dei Magnati e del Popolo, godenti dei diritti politici e lottanti per l'assoluto dominio del Comune, c'è una gran quantità di popolazione, che da ogni diritto politico è esclusa completamente e di fronte al Comune — sia esso magnatizio, sia popolare — non ha che doveri. Tutta questa massa tagliata fuori del

¹ *Delizie Eruditi Toscani*, VII, 254 e seg.

² *Cronichetta di NERI STRINATI* pubbl. in seguito alla falsa *Storia della guerra di Semifonte* di M. PACE DA CERTALDO, Firenze, 1753, p. 105.

³ DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, p. 312 e *Forschungen zur älteren Geschichte*, p. 78; cfr. per le case e torri dei Giandonati, Abbati, Fifanti, Guidi, Caponsacchi, Uberti, *Geschichte*, p. 558 seg.; v. anche. SANTINI, *Le società delle torri* in Arch. St. It., Serie IV, t. XX, p. 31 e seg.

⁴ *Appendice IX*, f.

⁵ V. il *Dizionario del linguaggio storico amministrativo italiano* del REZASCO a *Popolo*.

corpo politico del Comune, si può dividere in due grandi sezioni: plebe cittadina e popolazione contadina.

Nel contado,¹ oltre ai Nobili, obbedienti al Comune più per forza che per amore² e obbligati quasi tutti dal Comune ad acquistare la cittadinanza,³ vivono altre tre classi di popolazione. Al di sotto di tutti vi sono i servi, divisi in servi della gleba (*coloni, villani*) e servi personali (*ministeriales, masnaderii*); questi sono sottratti dalla giurisdizione del Comune e dipendono solamente dai loro proprietari.⁴ Al di sopra dei servi vi sono i *fideles*, dei quali parte son soggetti ai signori in relazione agli antichi diritti di dominio e giurisdizione; parte sono legati al proprietario con speciale contratto per avere ottenuto in feudo o in livello terre da coltivare; questi rappresentano una transizione fra servi e liberi. Finalmente abbiamo i coltivatori indipendenti, costituiti in *universitates* o comuni rurali e sottomessi direttamente alla città.

Originariamente quasi tutti i contadini erano servi dei signori feudali. Ma il crescere della popolazione specialmente cittadina a cominciare dal secolo XI determinò un grande aumento nel prezzo dei generi agricoli e la utilità, anzi il bisogno, di mettere a cultura nuove terre; nacque quindi una accanita concorrenza fra i proprietari rurali per l'acquisto della mano d'opera; per modo che i servi malcontenti del padrone, fuggendo, potevano facilmente trovare altrove un terreno libero e migliori condizioni di vita; nè era facile ricuperare i servi fuggitivi, non essendovi una organizzazione giudiziaria comune e leggi comuni che proibissero di raccogliere i servi fuggiaschi; così ogni padrone si trovò obbligato a secondare il movimento generale di liberazione, se non voleva che i servi se ne fuggissero

¹ V. a questo proposito il bel lavoro del SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII*, Arch. St. It., S. IV, t. XVII, p. 183. Cfr. *Const. Com. Siena 1262*, p. LXVIII e LXIX, e BANCHI, *Breve ufficiali Com. Siena*, in Arch. St. It., Ser. III, t. III, p. 40-41.

² COMPAGNI, I, 1.

³ SANTINI, *ibid.*; *Costituito Comune di Siena 1262*, IV, 50; sono questi i « cives silvestres » o « selvatici », definiti dal VARCHI, *St. Fior.*, ed. Lemonnier, 1857, III, 22: « pagano la gravezza di Firenze, e per conseguente secondo il modo d'oggi son cittadini fiorentini; ma perchè non istanno a Firenze, ma abitano per lo contado, si chiamano cittadini salvaticchi ». Cfr. per i cittadini silvestri in Lombardia: LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, Hoepli, 1899, p. 170 e 363.

⁴ Questo appare in modo evidente dalla rub. II, 76 dello *Statuto del Podesta di Firenze del 1322-25*, la quale stabilisce che se un cittadino ha crediti contro i *coloni* o *fedeli* di Nobili o Magnati dell'episcopato fiorentino o fiesolano non soggetti al comune, il Comune fa richiederlo prima il Magnate di pagare per il colono o fedele; o se non paga, concede al creditore rappresaglia contro il Magnate e i suoi sudditi.

e lo rovinassero lasciandolo con la sua terra priva di lavoratori. A queste cause economiche generali i Comuni vennero ad aggiungere delle cause politiche, le quali influirono sulla abolizione della servitù non meno delle cause economiche. Anche i Comuni avevano bisogno di braccia, che alimentassero le manifatture nascenti; ma più ancora avevano bisogno, per svilupparsi liberamente, di distruggere il potere dei feudatari; e nessun mezzo più adatto vi era per raggiungere questo intento, che l'inaridire le fonti stesse della potenza feudale, privando i Nobili dei loro servi, innalzando borghi franchi, in cui i fuggiaschi trovassero ricetto sotto la protezione del Comune, o accogliendoli senz'altro in città e difendendoli come cittadini. Inoltre i Comuni sentirono ben presto il bisogno di sottomettere alla propria giurisdizione gli abitanti del contado, per servirsene nelle guerre e per estendere il campo delle imposizioni tributarie.¹ Così i progressi della grandezza o della potenza dei Comuni andarono strettamente connessi con la progressiva emancipazione dei servi rurali. E quando il Popolo entrò in guerra coi Magnati, esso cercò con ogni cura di assicurarsi l'appoggio dei contadini e di muoverli contro i Nobili rurali;² e negli anni, di cui noi ci accingiamo a tessere la storia, vedremo più di una volta il Comune intervenire in difesa dei sudditi contro i signori.³

¹ Ved. per quanto abbiamo brevemente accennato nel testo, prima di tutti il grande MURATORI, *Ant. It. M. Ae.*, diss. XIV, ed. Milano, 1738, I, 796 e seg.; poi AMIRATO, *Ist. Fior.*, ed. Firenze, 1846-49, I, 92, che ha spiegato bene la politica del Comune di fronte alle popolazioni rurali: « i Fiorentini deliberarono di recare a loro signoria qualunque castello fosse nel contado. Ma non stimando di dover tentar prima la via dell'arme, che quella della prudenza, facevano intender a' contadini, che per liberarli dalla tirannide d' insolenti tiranni, i quali aspramente gli taglieggiavano, avevano preso per partito di riceverli alla loro protezione, e a chi veniva volentieri usavano molti segni d'umanità ». Ved. fra i moderni POHLMANN, *Die Wirtschaftspolitik der Florentiner Renaissance*, Leipzig, 1878, p. 3; D'AVENEL, *La fortune privée à travers sept siècles*, Paris, Colin, 1895, p. 294 seg.; SÉE, *Études sur les classes serviles en Champagne*, Revue historique, genn. febr. 1895, p. 10 e seg.; PICCAROLO, *Abolizione della servitù della gleba nel Vercellese*, Vercelli, Gallardi, 1896, passim e spec. 17 e seg.; KOWALEWSKI, *L'avènement du régime économique moderne au sein des campagnes*, in Revue internationale de sociologie, IV, p. 338 e 350 e seg.; ottimo lavoro, quest'ultimo, in cui la sparizione della servitù è studiata specialmente in Toscana.

² Il Popolo fiorentino nel 1250 estese al contado la organizzazione militare contro i Grandi, G. VILLANI, VI, 39; v. per le relazioni fra il Popolo senese e la popolazione del contado ZDEKAUER, *La vita pub. dei senesi nel 200*, p. 90, e il Iuramentum sequimenti degli uomini di S. Quirico al Popolo di Siena (1255) in *Constit. Com. Siena 1262*, p. LXXX e CXIII.

³ Ved. in seguito Cap. VI, § II; e Cap. VIII, § IV.

Ma i cittadini non hanno mai inteso con la emancipazione di rendere il contadino del tutto libero e indipendente. Il contadino, uscito fuori della servitù dei signori, non fece se non passare sotto la servitù impersonale di tutto il Comune. La città regolò con leggi il lavoro del contadino, stabilì i salari, ordinò i contratti agrari in modo da obbligare i contadini al lavoro, vietò loro la emigrazione, ricostituì a proprio vantaggio quella servitù della gleba, che prima aveva abolita a danno dei signori feudali.¹ Le « universitates » o comuni contadineschi sono organizzazioni amministrative prive di qualunque autonomia; la giurisdizione civile e criminale è esercitata dalla città; un numero stragrande di leggi determinano minutamente i doveri delle singole comunità e di diritti non si trova mai cenno; le attribuzioni degli ufficiali preposti all'amministrazione — spesso nominati anche dal governo centrale — sono rigidamente definite e si riducono al servizio di polizia rurale e alla regolare riscossione dei tributi.² Qualunque forma di vita politica è completamente interdetta al contado, il quale di fronte alla città non è che un umilissimo suddito. Quando dunque parliamo di « Popolo » dobbiamo sempre escludere da esso tutta la popolazione rurale.

E dobbiamo anche escludere tutto quel numeroso ceto di persone, che abbiám chiamata plebe cittadina.

Da molti scrittori anche autorevoli di storia, di sociologia e di economia politica è spesso ripetuta un'affermazione davvero stupefacente per chi abbia consuetudine diretta con documenti medievali, cioè che nel medio evo tutta la popolazione artigiana si divideva in maestri, soci e discepoli, i quali erano tutti associati e affratellati nelle corporazioni professionali; e all'infuori di queste, non c'era altro! Basta aprire un qualunque statuto medievale italiano, per assicurarsi in modo indubitabile, che in questa opinione non c'è neanche l'ombra della verità. Fuori delle associazioni, in cui si raccoglieva il Popolo, brulicava nei nostri Comuni un vero forniciaio di esseri viventi, i quali come erano esclusi dalle corporazioni, così erano privi di ogni diritto politico ed avevano anche limitata la personalità civile.³

¹ Ved. PÖHLMANN, *Wirtschaftspolitik*, p. 57 e seg.

Ved. il nostro lavoro su *Un comune rurale toscano del sec. XIII* di prossima pubblicazione in un volume di *Studi storici*.

³ VARCHI, *Storia fiorentina*, III, 22: « gli abitatori di Firenze sono di due maniere: alcuni sono a gravezza in Firenze, cioè pagano le decime dei loro beni e sono descritti ne' libri del Comune di Firenze; alcuni altri non sono a gravezza, i quali per ciò che vivono per lo più delle braccia e esercitano arti meccaniche e mestieri vilissimi, chiameremo plebei; i quali sebbene in Firenze

Sono quelli, che gli Statuti delle Arti, chiamano « laboratores, laborantes, pactoales, subpositi, operarii », ¹ e che vanno nettamente distinti dai discepoli, i quali sono garzoni in attesa di diventare maestri, ² laddove i primi sono dei veri e propri salariati, che non differiscono dai proletari moderni, se non in quanto la loro condizione giuridica è incomparabilmente inferiore a quella dei moderni. Sono sottomessi alla giurisdizione dell'Arte, per conto dei cui soci lavorano; non possono associarsi neanche a scopo religioso e quindi non hanno modo di lottare per il rialzo dei salari; i salari sono stabiliti dai magistrati dell'Arte, che sono Maestri e che da altri Maestri sono eletti; fissati anche dall'Arte sono fin nei minimi particolari i modi della lavorazione; spesso debbono dare all'Arte cauzione di lavorar bene e onestamente; debbono rifondere tutti i danni che lavorando possono produrre alla merce del Maestro; non possono lavorare per altri che per i Maestri associati all'Arte; non possono congedarsi dal Maestro senza sua licenza, o se prima non han finita l'opera, per cui s'erano impegnati, o se non han pagato col loro lavoro il debito che per avventura abbiano col Maestro; e se si rifiutano di lavorare, oltre a esser multati, non possono esser più impiegati da nessun altro Maestro, se nasce contestazione fra lavorante e Maestro, giudicano i magistrati dell'Arte e gli Statuti delle Arti sta-

abbiano signoreggiato più volte, non però debbono ordinariamente, non che aspirare, pensare alle cose pubbliche nei governi bene ordinati ». — GIANNOTTI, *Intorno alla forma della rep. di Firenze, Opere*, Firenze, 1850, I, 17: tutti gli abitatori della città di Firenze sono di due sorte: perchè alcuni sono a gravezza; altri vivono delle loro fatiche e nella città non hanno grado « nè sono chiamati cittadini »; cfr. p. 4. — STROZZI, *Del governo della città di Firenze dal 1279 al 1292*, § II. in *Appendice* n. II: « restarono le famiglie della città di Firenze distinte in grandi, popolari e plebee.... Le prime due avevano parte nel governo, l'ultime no ». Cfr. HEGEL, *St. della costit. dei Municipi italiani*, p. 412 e 469.

¹ Ved. per es. GAUDENZI, *Stat. del Pop. di Bologna*, Roma, Istituto Storico Italiano, 1889-96, II, 131, 137, 201, 222, 382 e passim; BONAINI, *Stat. inediti di Pisa*, III, 668, 872, 917, 1067 etc.; *Statuto dei Sarti di Lodi* in *Misc. St. It.*, I serie, t. III, p. 18, rub. 6 e 7; *Statuti dei Mercanti di Monza 1331*, Monza, 1891, p. 47, 104; MONTICOLI, *L'Arte dei folieri di Venezia*, in *Nuovo Archivio Veneto*, 1891, p. 158 e seg.; *Stat. Arte della Seta di Firenze del 1335* (in *Arch. di St. Fior.*), rub. 110, 111, 127; *St. dei Carrozzi e Spadari 1321* (ibid.), rub. 11. RODOLICO, *Il popolo minuto, note di storia fiorentina*, Bologna Zanichelli, 1899, p. 4, 14 e passim.

² L'ORLANDO, *Delle fratellanze artigiane in Italia*, Firenze, 1884, p. 101 e seg. e il POZZA, *Le corporazioni d'arti e mestieri a Firenze*, in *Nuovo Arch. Veneto*, X, p. 300 e seg. parlano dei lavoranti, ma li confondono coi discepoli. Il DOREN, *Entwicklung und Organisation der Florentiner Zünfte im 13 n. 14 Jahrh.*, Leipzig. Duncker et Humblot 1897 p. 77, 78, 81 seg. ha compreso invece benissimo il carattere dei laboratores.

biliscono esplicitamente che ha forza di prova il giuramento del Maestro;¹ insomma la loro condizione può definirsi esattamente con la parola « servitù »; solamente non sono servi di alcun privato, ma dell'Arte per cui lavorano.² Da questo infimo strato sociale scoppieranno poi le insurrezioni dei Ciompi o del Popolo santo a Firenze, dei Senza brache a Bologna,³ degli Straccioni a Lucca,⁴ e

¹ Nel testo abbiamo riprodotto quasi per filo e per segno la rub. 66 del *Breve dell'Arte della Lana di Pisa del 1305* (BOXAINI, *Stat. inedi Pisa*, III, 712) riguardante i tessitori e le tessitrici; ma di leggi analoghe sono pieni tutti gli Statuti delle Arti medievali, e pare impossibile che tanti storici non se ne siano avvisti! Per Pisa vedi inoltre BOXAINI, *Stat. inedi*, I, 89, 293, III, 17, 18, 46, 50, 128, 136, 678-81, 686, 707-19, 735, 1070-78, 1085 e passim in tutto il terzo volume; per Bologna GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop. Bol.*, II, 125-9, 201, 222, 310-11; per Siena *Stat. Volg. Senesi sec. XIII*, ed. Romagnoli, I, 185, 229, 253, 258, 276-282, 291, 297, 350 e passim; e così per altre città MONTICOLO, *L'Arte dei fiolieri di Venezia*, p. 158-61; CECCHETTI, *Le industrie in Venezia nel sec. XIII*, Arch. Veneto, t. IV, p. 2.^a, p. 226 e seg., *Stat. Mercanti Monza 1331*, rub. 47, 105, 110, 144; *Stat. Mercatorum Placentie 1321*, p. 182; per Firenze vedi *Stat. Potestà 1322-25*, V, 28 « quod qui operantur de Arte lane subsint Consulibus dicte Artis »; *Stat. Calimata 1302*, ed. Filippi, V, 1-11, III, 50; *Stat. Lana 1317*, tutto il l. III; *Corazzai e Spadai 1321*, rub. 11; *Seta 1335*, rub. 56, 57, 99, 110, 111, 127. Cfr. CANTINI, *Legislazione toscana*, I, 91 seg.; PÖHLMANN, *Wirtschaftspolitik*, p. 63 e seg.; DOREN, *Entwicklung und Organisation*, p. 70 e seg., 81 e seg. RODOLICO, *Il Popolo minuto*, p. 14, 19 e seg. — Anche i servi o scudieri non potevano lasciare il padrone se prima non spirava il contratto di locazione d'opera e potevano esser tenuti a catona o fustigati per la città: v. *Stat. Cap. Firenze 1322-25*, IV, 14; *Stat. Padova dal sec. XII al 1275*, n. 863; *Stat. Mantova 1303*, l. 3, in D'ARCO, *Storie di Mantova*, II, 83.

² In qualche Statuto (p. es. *Stat. di Viterbo 1251*, in CIOMPI, *Cronache e Stat. di Viterbo*, Firenze, 1872, p. 560) è data al Maestro facoltà di bastonare l'operaio « dummodo hoc fiat moderate etiam si sanguis inde exiverit; quod autem dicitur moderate, hoc est quod non occidat, vel ei os non frangat et membrum aliquod non abscondat ». Il poter battere i servi era appunto un contrassegno della potestà dominica; TAMASSIA, *La cronaca di Salimbeno*, Riv. di Storia e di Filosofia del Diritto, II, 63. — I lavoratori fiorentini spesso fuggivano a Pisa, ma i trattati fra i due paesi stabilivano che i maestri pisani non dovevano dar lavoro al fuggitivo, BOXAINI, *Stat. inediti*, III, 127, 726. Fra questi lavoratori e fra i contadini avevano facile presa nel medio evo le eresie mistiche, le quali assumevano quasi sempre un contenuto economico comunistico. Sulle tristi condizioni dei lavoratori fiorentini nel sec. XIV ha interessanti notizie il RODOLICO nel lavoro sopra citato sul *Popolo minuto*, nel quale si lascia per altro desiderare una distinzione più netta ed esatta fra i sottoposti propriamente detti, che oggi noi chiameremmo proletari, e il Popolo minuto o le Arti minori, le quali corrisponderebbero a quel ceto, che oggi diremmo piccola borghesia artigiana od esercente.

³ VIZANI, *Ist. della sua patria*, Bologna, 1602-8, I, 152.

⁴ TOMMASI, *Sommario di Storia Lucchese*, Arch. St. It., S. I, t. X, p. 87.

così, mutati i nomi, in molti altri Comuni italiani. Le prime notizie sicure di agitazioni dei lavoranti fiorentini contro i loro padroni risalgono al tempo del Duca d'Atene; ¹ ma gli Statuti delle Arti fiorentine che sono anteriori alla signoria del Duca contengono leggi contro le « conventicole, leghe, posture, dogane » degli operai, ² o con questo dimostrano che anche prima del 1313 i lavoranti fecero tentativi seri per acquistarsi una posizione economica e giuridica migliore. Nello Statuto dell'Arte della Lana del 1317 si vede che gli stamaioli, conciatori, vagellari e tintori, i quali in altri paesi e nella stessa Firenze nell'Arte di Calimala non hanno nessun diritto, mandano invece nei Consigli dell'Arte della Lana un numero limitato di rappresentanti, mentre la maggioranza è sempre dei Maestri lanaioli; ³ la concessione è piccolissima, ma è difficile che sia avvenuta per gentile concessione dei lanaioli. In ogni modo noi non abbiamo nessun documento del periodo compreso fra il 1290 e il 1295, il quale ci permetta di supporre un qualsiasi intervento dei lavoranti nelle lotte politiche. Essi sono, al pari dei contadini, completamente esclusi dalla vita pubblica e non hanno nulla da vedere col partito popolare.

IV.

Ciò che della popolazione avanza dopo le sottrazioni, che abbiamo fatte, costituisce il così detto Popolo. I cui componenti sulle origini del Comune non erano molto dissimili fra loro, nè differivano gran che da quegli stessi, che in seguito furono detti lavoranti. Ma col proceder del tempo una parte dei *cives* diventò più ricca e più potente dell'altra, e prima si organizzò in Arti, ¹ ed entrò in lotta coi Nobili e fu ammessa all'esercizio del potere politico; l'altra parte meno ricca e meno potente, arrivò solo più tardi a tanta forza da essere in grado di seguire l'esempio della prima.

¹ RODOLICO, *Il Popolo minuto*, p. 30 e seg.

² RODOLICO, *Il Popolo minuto*, p. 17 e seg.

³ L. I, rub. 2; DOREN, *Entwicklung*, p. 77 e seg.; Cfr. *Stat. Arte della Lana di Siena*, in *Stat. Volg. Sen.* I, 143, 154.

⁴ Dopo le osservazioni del GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop. Bologna*, II, VIII e seg., *Le società delle Arti in Bologna*, in *Boll. Istit. Stor. Italiano*, n. 21, p. 7 e seg. e il bel lavoro del SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, Modena, Soc. tip., 1898, p. 49 e seg. (cfr. TAMASSIA, *Le oss. in It. nel periodo precomunale*, Archivio Giuridico. Nuova Serie, II, 130), crediamo che non sia più il caso neanche di pensare a una filiazione dalle corporazioni artigiane comunali dalle antiche corporazioni romane.

Così il Popolo si divide in due sezioni, Popolo grasso e Popolo minuto. Noi esamineremo in seguito la conformazione e i caratteri del Popolo minuto; per ora ci limitiamo ad esaminare il Popolo grasso, che forma come il centro intorno a cui si muove nel nostro periodo la storia di Firenze, e che i cronisti chiamano qualche volta « Popolo » senz'altro,¹ quasi che esso solo, indipendentemente dal Popolo minuto, costituisca il vero partito popolare.

Il Popolo grasso fiorentino è organizzato in sette corporazioni artigiane, che si chiamano Arti maggiori, e sono, come tutti sanno:

1. Giudici e Notai,
2. Mercanti di Calimala,
3. Cambiatori,
4. Lana,
5. Mercanti di Por Santa Maria,
6. Medici e Speziali,
7. Pellicciai.

Sull'Arte dei Giudici e Notai avremo occasione di tornare in seguito; per ora ci basti osservare, che, quantunque rappresenti una professione liberale e per questo si distingue dalle industrie e dai commerci indicati dalle altre sei Arti, ha comune con esse la particolarità che non a tutti è facile diventare suoi soci. Queste sette Arti maggiori si distinguono dalle altre minori, perchè richiedono in chi le esercita un capitale originario piuttosto ragguardevole; come per impiantare un fondaco di Calimala ci vuole un buon capitale, che non a tutti è dato possedere, così per andare a Bologna a studiare diritto bisogna appartenere a una famiglia, che disponga di mezzi pecuniari abbastanza vistosi i quali non sono punto necessari a chi vuol incamminare il figlio per il mestiero di fabbro o di legnaiuolo.²

¹ G. VILLANI, XII, 20: « noi crediamo che il guernimento che facevano i Grandi era più per paura di loro che per assalire il *Popolo*; con tutto ci fosse la loro mala voglia, non ci era il podere, se già il *Popolo minuto* non gli avesse seguiti ».

² Il DOREN, *Entwicklung und Organisation*, p. 59 e seg., fa una distinzione fra le Arti di Por Santa Maria, Calimala e Lana, da tutte le altre: perchè le prime fanno il commercio internazionale, e le ultime si limitano al commercio locale; inoltre perchè le prime tre hanno bisogno di grandi capitali e quindi sono composte di capitalisti, che speculano, e di operai senza capitale che lavorano per conto dei primi; mentre le altre Arti richiedono capitali limitati e gli artigiani sono tutti eguali fra loro e hanno solo sotto di sè soci e discepoli, che a loro tempo diventeranno anch'essi maestri. La distinzione è giusta; ma in forza di essa con le tre Arti enumerate dal Doren debbono andare le altre maggiori, non esclusa, pel rispetto del capitale originario necessario, quella dei giudici e notai.

I soci dell'Arte di Calimala si occupano principalmente di due specie di affari: importano lano forestiere, le rielaborano e le vendono sul luogo, oppure le riesportano;¹ e inoltre le ditte più ragguardevoli, insieme a questa specie di commercio e di manifattura, esercitano anche il grande commercio bancario internazionale.² È questa senza dubbio negli ultimi decenni del secolo XIII la corporazione più florida o più potente di Firenze, e solo nel sec. XIV fu sorpassata dalle Arti della Lana e di Por Santa Maria. Di essa fanno parte molti Magnati,³ e sono numerosissimi i suoi lavoratori. I suoi banchieri racchiudono nel cerchio dei loro affari il regno di Sicilia,⁴ la Francia, l'Inghilterra,⁵ la Germania, Svezia, Danimarca, Polonia, Irlanda;⁶ il denaro della corte pontificia, che per buona parte del secolo XIII era stato maneggiato quasi tutto dai Buonsignori di Siena, i proprietari de « la gran tavola »,⁷ negli ultimi decenni del secolo cominciò a passare nelle mani dei fiorentini; e, dopo il disastroso fallimento dei Buonsignori del 1298,⁸ finì con l'essere quasi completamente monopolizzato dai nostri mercatanti.⁹

¹ Questo lavoro è spiegato molto bene dal PIGNINI, *Della decima e di altre gravanze*, II, 98. Cfr. VILLARI, *I primi due secoli*, II, 276.

² I grandi banchieri non appartengono all'Arte dei cambiatori, come ha detto erroneamente il PIGNINI, op. cit., II, 118, e come hanno poi ripetuto tutti gli altri storici. La banca si svolge naturalmente dal fondaco; perchè il mercante importatore ed esportatore dovè sentir presto il bisogno di fare operazioni di scambio fra località differenti; e, invece di ricorrere all'opera intermedia di qualche banchiere estraneo, pensò ad aprire una banca per conto proprio, e messi su questa strada, cominciò ad accettare affari anche per conto altrui. — Sull'azione bancaria e commerciale dei mercanti italiani, avuto specialmente riguardo ai senesi, v. la lucida esposizione del PAOLI, *Sieno alle fiere di Schiampagna*, Siena, Lazzeri, 1898.

³ FILIPPI, *L'Arte di Calimala e il suo più antico statuto*, p. 51, 164, 181.

⁴ DE BLASIS, *La dimora di G. Boccaccio a Napoli*, Arch. Stor. prov. nap., XVII, 73, 74, 83, 92, 95; DAVIDSON, *Geschichte*, p. 789. e seg.

⁵ Per la Francia e l'Inghilterra v. PERUZZI, *Storia del commercio fiorentino*, Firenze, 1868, p. 144, 149, 152, 159, 161, 171, 174, etc.; PITON, *Les Lombards en France et à Paris*, Paris, Champion, 1892, p. 58, 91, 92, 176 e passim; DAVIDSON, l. c.

⁶ GOTTLÖB, *Die päpstlichen Kreuzzugssteuer der 13 Jahrhunderts*, Heilstadt, 1892, p. 216-248.

⁷ JORDAN, *Le Saint-siège et les banquiers italiens*, nel *Compte rendu du troisième congrès scientifique intern. des catholiques*; Bruxelles, 1895, V^e section. Sciences historiques, p. 292 e seg.

⁸ MENGIOZZI, *Il Monte dei Paschi di Siena*, Siena, Lazzeri, 1891, vol. I, cap. 1^o.

⁹ Ved. i nomi dei banchieri fiorentini nei *Régistres de Boniface VIII*. in *Bibl. de l'éc. franç. d'Athènes et de Rome*, n. 1263, 1430, 1495, 1799, 1800, 1907, 1940, e passim; cfr. DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, 74. — Sulle grandi ricchezze accumulate dai banchieri fiorentini ved. TOXILO, *L'economia di credito e le origini del capitalismo nella rep. fior.*, in *Rivista intern. di sc. sociali e discipline ausiliarie*, agosto 1895, p. 560 e seg.

Di quest'Arte si può dire che essa è come il ponte di passaggio dal Popolo ai Grandi; e in seguito studieremo di proposito la sua azione nelle lotte interne fiorentine. Per ora ci basti notare, che i Mercanti di Calimala, se per i loro affari bancari sono quasi del tutto indipendenti dalle vicissitudini delle lotte interne, per la loro attività manifatturiera, avente per base i fondacchi cittadini, sono legati strettamente agli altri mercatanti delle restanti Arti maggiori.

L'Arte del Cambio in molti Comuni è fusa con l'Arte dei Mercatori (corrispondente alla fiorentina di Calimala),¹ e anche in Firenze nel secolo XII le due Arti ne formavano una sola;² ma verso il 1202 il Cambio si staccò dall'Arte di Calimala e formò una organizzazione indipendente³ e tale rimase per tutto il tempo successivo. I cambiatori si occupano specialmente del cambio manuale delle monete,⁴ del commercio dei metalli e delle pietre preziose, e fanno anche operazioni di depositi e crediti, le quali però non escono dalla cerchia del commercio locale.⁵ Per questo l'Arte è certamente meno ricca di quelle di Calimala, e sono pochi i Magnati iscritti in essa;⁶ ma è sempre una delle più floride e ricche corporazioni e la matricola dell'Arte del 1299-300 contiene 300 persone fra maestri e soci, all'infuori dei quali bisogna contare i discepoli.

L'Arte della Lana durante tutto il secolo XIII non ha fatto che crescere in ricchezza e in importanza; sui primi del sec. XIV essa

¹ Ved. p. es. GATTI, *Statuti dei Mercanti di Roma*, Roma, Guggiani, 1885, p. XLII; *Const. Com. Siena 1262*, p. XXXIII, n. 3 e p. 215 consul Mercatorum senensium et camporum; *Stat. di Parma dal 1266 al 1304*, p. 198; *Stat. Lucca del 1308*, IV, 49; a Bologna le due Arti erano distinte (*Stat. di Bologna dal 1245 al 1267*, ed. Frati, vol. III, p. 377 e seg.); ma erano in intima relazione fra loro e i mercanti si iscrivevano nel cambio o viceversa senza alcuna spesa; GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop.*, II, 115, 155, 159; cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1881, p. 10.

² DAVIDSOHN, *Geschichte*, p. 797; anche per DANTE, « tal fatto è fiorentino e cambia e merca » il cambio e la mercanzia erano due esercizi connessi.

³ DAVIDSOHN, *Geschichte*, p. 670.

⁴ Cfr. VILLARI, *I primi due secoli*, II, 286.

⁵ Infatti nello *Stat. del Cambio del 1299* (Arch. di Stato Fior.) non si parla di quei *factores*, che andavano per conto delle ditte di Calimala in giro per il mondo a procurare gl'interessi delle compagnie, e di cui lo Statuto di Calimala parla spessissimo. Nello *Statuto dei Cambiatori di Bologna del 1245* (GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop.*, II, 58) così i cambiatori sono definiti « negotiatores auri, argenti, monetarum, lapidum pretiosorum et per consequens multarum et aliarum rerum, qui campsores et mercatores vulgari alloquio nuncupantur ».

⁶ *Matricola dell'Arte del 1299* (Arch. di St. Fior.). Sono cambiatori parecchi delle famiglie Pazzi e Abati; di altri Grandi e' è qualche Mannelli, Agli. Alfieri, Agolanti, Scali, Cavaleanti, Visdomini, Galigai.

comprendeva non meno di 300 maestri,¹ e nel 1339, secondo il Villani, vivevano di questa lavorazione circa 30.000 operai.² Essa si occupava esclusivamente della manifatturazione delle lane indigene, restando il lavoro di vendita affidato all'Arte di Por Santa Maria;³ e si può dire che sia essa economicamente e numericamente il vero nucleo fondamentale del partito popolare.

L'Arte di Por Santa Maria, come ha recentemente dimostrato il Doren,⁴ sulla fine del secolo XIII non si era ancora trasformata nell'Arte della seta; la seta era un membro secondario dell'Arte, come gli orefici; e invece l'attività predominante dell'Arte era il commercio e la vendita di tutti i panni forestieri o indigeni, eccetto i panni oltramontani o franceschi, il cui commercio era di spettanza dell'Arte di Calimala; solo in seguito il ramo della seta prese tanto sviluppo da aduggiare nell'Arte gli altri rami. Quando si consideri che, secondo il Villani, sugli ultimi del sec. XIII i soli panni prodotti annualmente dall'Arte della Lana erano più di 100.000, e se a questi si aggiungono tutti i panni forestieri e tutti gli altri numerosissimi articoli, che cadevano sotto la giurisdizione dell'Arte,⁵ si vede il colossale movimento economico, che l'Arte rappresentava, e si capisce che Por Santa Maria doveva essere, per numero di soci e per ricchezza, non inferiore all'Arte della Lana. Nel 1308 i maestri iscritti nell'Arte erano 351.⁶

¹ Il VILLANI (XI, 91) dice che le botteghe dell'Arte verso il 1300 erano 300.

² DOREN, *Entwicklung*, p. 75. *Lo Stat. del Pol. 1322-25*, V, 57 dice che sotto l'Arte della Lana « *diversitas gentium diverse conditionis et status diversimode operantur* ».

³ DOREN, p. 76.

⁴ *Entwicklung*, p. 62 e seg.

⁵ Secondo *Lo Statuto dell'Arte del 1335*, l. I, rub. 7, ecco le persone, che fan parte della corporazione: quei che vendono, cambiano, comprano, barattano panni milanesi, bresciani, in generale lombardi, romagnoli, bigelli, pignolati, bombigini, fiorentini, inglesi, viennesi, berovaldi, filetti, et *conclusiore* tutti i panni indigeni e forestieri, eccetto i mercanti di franceschi (Calimala) ed eccetto i lanaioli manfatturieri (Arte della Lana); tutti quelli che commerciano in farsetti, copertoj, coltri, materassi, e in ogni altra suppellettile fatta con panni nuovi; in pannolini tinti, bambagia soda e battuta, cappucci, calze, cappelline nuove, feltri, zendadi, sciamiti, mezzanelle, quartanelle, drappi in oro, porpore, diaspri, armi a maglie, tappeti, sargie, sedie e panche forestiere, paliotti, bacini, stamini oltramontani, sargie d'Irlanda, tovaglie, tovagliaioli, guardanappe oltramontane, seta cruda e tinta, grana, oro, argento filato, ogni drappo di seta, ghirlande, perle, nastri, cappelli, berretti oltramontani, tende, forzieri di cuoio e di leguo, mazze di ferro munite di seta, specchi, pettini, carnieri, trecchiere per signore, avorio, filo di ferro per far maglie; orefici, intagliatori, setaioli, pennaioi, materassai, copertai, armaioli, farsettai, cesellatori, sarti e sarte in panni sopradetti.

⁶ SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, p. 643.

L'Arte dei Medici, Speciali e Merciai¹ ha anch'essa una importanza tutt'altro che piccola, perchè nella matricola del 1297 sono enumerati ben 505 maestri; e si occupa del ricco e fruttifero commercio delle droghe orientali e di tanti altri articoli di uso comune e di lusso, che vanno dagli stacci alle quadrelle, dai bicchieri alla stoppa, dalle bullette ai guanti.² La importanza di questa corporazione si comprende meglio, quando si pensa che in altri Comuni gli speciali facevano parte dell'Arte dei Mercatori,³ mentre in Firenze sono arrivati a tale potenza da esser in grado di costituire una corporazione autonoma.

Viene finalmente settima l'Arte dei Viviai e Pellicciai, la quale faceva il commercio del pellame dai generi più comuni a quelli più fini e costosi, come vaio, ermellino, ecc., importandoli da paesi lontanissimi.⁴

Da tutto l'esame, che precede, appare che le Arti maggiori, — esclusi i Giudici e Notai, i quali anche politicamente operano in modo diverso dal resto del Popolo, come meglio vedremo in seguito — comprendono tutta la classe manifatturiera e commerciale, importatrice ed esportatrice, del Comune. Sono quelli che i docu-

¹ DOREN, *Entwicklung*, p. 51 e seg. Il Doren ci sembra che non dia la importanza che si merita a quest'Arte, la quale non si limita, come dice lui, al commercio locale; ma fa il vero e proprio commercio internazionale.

² Ecco come lo *Statuto dell'Arte del 1313*, l. II, rub. 2, definisce le persone che appartengono all'Arte: Medici sono tutti quelli che medicano in fisica e chirurgia e riattano ossa e cavano denti e fanno medicamenti di qualunque genere. Speciali quelli che vendono, all'ingrosso o al minuto, pepe, croco o zafferano, miele, cera, zucchero, zenzero, cennamo, allume, candele, torchi di cera, triaca, indaco, uva passa, robbia, sonape, poco, stagno, piombo ecc. ecc. Merciai i venditori di stamigna, cappelli, borse di cuoio o di panno, guanti, feltri, cappelline, cappucci, spade, coltelli, coltellini, bumbagia filata e soda, sonagli, campanelli, scarpe, specchi, pettini, aghi, dadi, funi, bullette, stoppa, quadrelle, dardi, mozzi di ferro, ferri di lancia, infule, bicchieri, melarance (?), bottoni d'argento e dorati, fibbie, puntali, armi di maglia, gorgiere, stacci, tela da stacci, oro o argento battuto, ecc. I merciai di quest'Arte si dovevano in contrarre spesso con i mercanti di Por Santa Maria nello stesso commercio.

³ Per Pisa v. il Breve dei Mercatori di terra nel vol. III degli *Statuti invad. di Pisa* del BONAINI; per Piacenza e Siena v. SCHAUWE, *Ein italienischer Coursbericht von der Messe von Troyes aus dem 13. Jahrhundert*, estr. dalla *Zeitschrift für Social-Wirtschaftsgeschichte*, 1896.

⁴ Non abbian quasi alcun documento dell'Arte dei Pellicciai fiorentini nel nostro periodo; ma notizie sulla sua attività e sulla sua costituzione si possono desumere dall'analogia con l'Arte dei Pellicciai di Pisa, il cui Statuto ved. in BONAINI, vol. III. Sul grande uso di pelliccio nel m. e., ved. PAGNINI, *La decima*, II, 141, o GAUDENZ, *Società delle Arti di Bologna*, Bul. Ist. St. It., n. 21, p. 37-38.

menti chiamano anche *mercatores* in generale,¹ contrapponendoli agli *artifices*, che formano le Arti minori o manuali; e la Mercanzia o Mercatura, la quale, come dice un documento ufficiale del sec. xv, « si può dire lo stomaco di questa città »,² comprende appunto tutto il Popolo grasso.

V.

Se ora confrontiamo il Popolo grasso coi Magnati, vediamo subito che la lotta non ha la sua radice nella ambizione e nella invidia, con cui i cronisti spiegano comodamente tutte le discordie fiorentine, ma in un contrasto inconciliabile d'interessi, il quale fa sì che la vittoria degli uni debba significare necessariamente la rovina completa o irreparabile degli altri.

E anzitutto i Grandi e il Popolo dovevano o prima o poi esser spinti violentemente gli uni contro gli altri dalla questione annuaria.

Domenico Lenzi, biadaiole, in una sua cronaca importantissima per la storia economica del secolo xiv,³ ci dice che nel 1329 il contado fiorentino forniva sussistenze alla città appena per cinque mesi dell'anno.⁴ Questo sensibilissimo dislivello fra la produzione e il consumo è effetto dell'enorme aumento di popolazione, che s'ebbe in Firenze specialmente dopo l' xi secolo. Il Villani parla spesso (IV, 8, 25, etc.) dell'aumento della popolazione fiorentina nei primi secoli, e Dante (*Parad.* xiv, 46-8) fa dire a Cacciagnuda riguardo

¹ *Consulte*, II, 202: milites, iudices, mercatores et popullares, et artifices; ibid. II, 226, 263: mercatores et artifices; cfr. MARCO POLO, *l'aggi*, I, 77: « niuno mercatante, nè niuno artefice, nè villano ». Significato da non confondersi con quello più speciale, che si dava alla parola, quando si volevano indicare gl'importatori di lane francesi. Cfr. DAVANZATI, *Del Cambio*, cit. in REZASCO, *Dizionario a Mercanti*: « coloro che le cose cavano ond'elle abbondano e le conducono ov' elle mancano, son mercatanti ».

² Citato in PÖHLMANN, *Wirtschaftspolitik*, p. 11, n. 5.

³ FINESCHI, *Istoria compendiate di alcune antiche carestie e dorizie di grano occorse in Firenze etc.*, Firenze, 1767, p. 18.

⁴ Anche la *Florentie Urbis descriptio* (circ. 1340, in FREY, *Die Loggia dei Lanzi*, Berlin, 1885, p. 121-22), nonostante il suo carattere panegirico, dichiara « vina sunt hodie in territorio eis optima et abundant; et illud bladum quod colligitur, optimum; tamen tante multitudini non sufficiens, sed a vicinis partibus quod deficit sic adimpletur, quod rarissime patitur carestiam ». L'olio è ottimo « et in maxima quantitate, ut non solum sibi sufficiat, sed de illo vicinis in magna quantitate ministrat ». Le carni, invece, e i pesci non bastano, quantunque ne sieno importati dagli altri paesi.

alla popolazione fiorentina della prima metà del sec. XII confrontata con quella dei tempi di Dante:

Tutti color, ch' a quel tempo eran ivi
Da portar arme, tra Marte e il Batista,
Erano il quinto di quei che son vivi.

Siccome verso il 1300 la popolazione cittadina era secondo il Villani (VIII, 39) di 30.000 persone, così troviamo che nella prima metà del secolo XII gli abitanti di Firenze salivano al numero di 6000. Un documento del 1198¹ ci dà 519 cittadini maschi appartenenti al sesto di San Pancrazio; il documento contiene il giuramento della lega toscana, che doveva esser prestato da tutto il « populus, maiores et minores », dai 18 ai 60 anni.² Moltiplicando per i sei sestì, abbiamo 3124 uomini dai 18 ai 60 anni; moltiplicando per 3.50,³ abbiamo una popolazione totale di circa 10.000 persone sugli ultimi del secolo XII. Dal 1300 al 1338 la popolazione si triplicò. Infatti il Villani (XI, 93) dice che in quest'ultimo anno « istimavasi avere in Firenze da 90.000 bocche »; e la cifra dev'essere esatta, perchè nel 1351, tre anni dopo la peste nera, che distrusse il terzo della popolazione, v'erano in Firenze, secondo i calcoli del Pagnini,⁴ circa 60.000 persone. È bensì vero che queste cifre discordano da un altro dato statistico fornitoci da una descrizione anonima dello *Stato di Firenze nel 1339*,⁵ secondo la quale nel 1280 Firenze consumava 500 moggia di grano la settimana e nel 1339 150 moggia al giorno, cioè circa 1000 la settimana; il che farebbe credere che dal 1280 al 1339 la popolazione si sia appena raddoppiata. Ma la *Florentie Urbis descriptio*,⁶ anch'essa riferentesi al 1339, afferma che la città consumava non 150, ma 230 moggia al giorno, cioè circa 1600 moggia la settimana, e questa cifra dev'esser la vera.

Abbiamo dunque le seguenti cifre, naturalmente molto approssimative:

prima metà del sec. XII	6000
anno 1200	10000
anno 1300	30000
anno 1339	90000

¹ SANTINI, *Nuovi documenti sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, Arch. Stor. It., V^a serie, t. XIX, n. 4.

² SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione fiorentina*, p. 35.

³ Naturalmente queste cifre sono molto approssimative. L'esponente 3.50 l'ho determinato dalle cifre, che il Villani ci dà pel 1338, in cui 90.000 abitanti davano 25.000 uomini atti alle armi.

⁴ *Della decima*, I, 35.

⁵ *Delizie Erudite Toscane*, XII, 353.

⁶ FREY, *Loggia dei Lanzi*, p. 122.

Progressione veramente meravigliosa, la quale ci spiega perchè le mura dovettero estendersi una prima volta nel terzultimo decennio del secolo XII,¹ e nel penultimo decennio del sec. XII si dovè per mano a un nuovo cerchio di mura, le quali, secondo i calcoli del Repetti, sono dieci volte più estese delle primitive e quattro volte più di quelle del sec. XII.² I contemporanei notano con compiacenza che il clima fiorentino è « sanissimus et generativus ad mirum » e che le donne sono « pulchre et plurimum geniture »;³ e quel capo amico di Fra Salimbene da Parma, volendo dimostrare che i fiorentini del suo tempo erano « magni truffatores », racconta che una volta il celebre predicatore miracoloso Fra Giovanni da Vicenza mostrò intenzione di andare a Firenze; ma i Fiorentini, avutane notizia, esclamarono: per carità, che non venga! egli risuscita i morti, e noi siamo in tanti che la città non basta ai vivi.⁴

Questo fatto, che si determinò contemporaneamente in quasi tutte le principali città italiane,⁵ ebbe degli effetti economici, sociali, e per contraccolpo politici, di grande importanza nella storia del medio evo italiano. Ai bisogni annuari cresciuti in proporzione

¹ DAVIDSOHN, *Forschungen*, p. 113 e seg.

² REPETTI, *Dizionario geogr. fisico st. della Toscana*, II, 262.

³ *Florentie Urbis descriptio*, p. 122; cfr. DINO COMPAGNI, I, 1: « Firenze povera di terreno, ricca di proibiti guadagni, generativa per la buona aria ».

⁴ *Chronica*, Parma, 1857, p. 41: « pro Deo non veniat huc! audivimus enim quod mortuos suscitavit, et tot sumus, quod civitas nostra capere nos non potest ». Va notato, però, che l'aumento non era del tutto endogeno, ma in buona parte dipendeva dall'immigrazione dei servi fuggiaschi, divenuta vivissima verso la fine del sec. XII; ved. DAVIDSOHN, *Geschichte*, p. 608; cfr. p. 137.

⁵ Le mura di Milano nel secolo IX avevano un circuito di appena due miglia e due terzi, secondo i calcoli del Verri, ed erano numerosi i campi coltivati dentro la città; nel sec. XIV, invece, la città contava più di 150,000 abitanti, e la Milano del secolo passato, poco più grande della Milano del '300, era sei volte maggiore della Milano del sec. IX. VERRI, *St. di Milano*, ed. Lemonnier, I, 47, 352. FRA BUONVISIN DE RIVA, *De Magnalibus Urbis Mediolani*, ed. Novati, in Bull. Ist. St. It. n. 20, p. 67 e 78 dice appunto mirabilia della fecondità della popolazione milanese. — A Padova, secondo il GLORIA (*Cod. dipl. Pad. del sec. VI a tutto l'XI*, p. LXIX; e *Cod. dipl. pad. dal 1101 alla pace di Costanza*, I, LIX) la popolazione nel sec. XI non poteva ammontare a più di qualche migliaio; nel sec. XII erano fra i 10 e 15 mila. E infatti nel 1174 si bruciarono i $\frac{1}{4}$ di Padova e furono 2611 case (*Chronicon Patavinum*, in MURATORI, *Ant. It. M. Ae.*, ed. Milano 1741, IV, 1121); avremmo quindi circa 3500 case, che ci danno una popolazione di almeno 16.000 anime. — Ved. per Siena ZDEKAUER, *Vita pubblica*, p. 30 e 33; per Brescia le cronache del MALVEZZI in R. I. S., XVI, 892, 902, 907, 918; per Teramo SAVINI, *Il comune teramano*, Roma, Forzani, 1895, passim. — Il MURATORI, *Ant. It. M. Ae.*, dis. XXIII, ha osservato come dal sec. XI in poi oltre a Milano e Firenze, anche Napoli, Verona, Cremona, Bologna, Ferrara abbiano dovuto ampliare le mura. Cfr. DENIX, *Rivoluzioni d'Italia*, II, 248, 371.

dell'aumento demografico, si cercò dapprincipio di soddisfare disossidando i boschi, spezzando i latifondi e mettendoli a cultura intensiva,¹ e, come innanzi abbiamo fuggevolmente accennato, l'abolizione della servitù della gleba fu conseguenza necessaria della trasformazione determinatasi nei metodi produttivi. Inoltre i Comuni cercarono con una accuratissima legislazione di promuovere in tutti i modi la cultura intensiva, obbligando i contadini a piantare ogni anno un numero determinato di alberi fruttiferi e a disodare le terre ancora incolte;² regolarono legislativamente in che modo la coltivazione dovesse esser condotta;³ sottomisero a una quantità stragrande di restrizioni il commercio delle vettovaglie, allo scopo specialmente di eliminare gli intermediari fra produttori e consumatori; ⁴ cercarono di ridurre al minimo possibile il costo

¹ DAVIDSON, *Geschichte*, p. 136; *Forschungen*, p. 36.

² Tutti gli Statuti dei nostri Comuni contengono leggi aventi per iscopo la estensione della cultura. Per es. a Como il contadino non può tagliare un albero fruttifero se non ne ha dato prima per tre giorni l'avviso a tutta la vicinanza; *Statuta Consulum Cumanorum Iustitie et Mercatorum*, in Mon. hist. pat., II, I, 65 (1231) — A Vercelli ogni contadino, che ha più di 10 bibulconio di terra, deve piantare almeno una bibulconia a viti e 12 alberi fruttiferi, di cui almeno 4 mandorli; *Stat. Vercelli 1241*, in Mon. hist. pat., II, I, 1212; cfr. MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, II, 138. — *Stat. Padova dal sec. XII al 1275*, n. 126, 616-662; *Stat. Parma 1255*, p. 342, 409, 417; *Brere Officiali Siena 1250*, Arch. St. It., Serie III, t. III, p. 40; *Constit. Com. Siena 1262*, I, 211, III, 28, 297; *Statuto di Tintinnano 1297*, p. 14; *Stat. Modena 1327*, III, 41; *Stat. Bergamo sec. XIII*, Mon. hist., pat. II, II, 1905; *Stat. Ravenna 1308*, p. 190. Cfr. BERTAGNOLLA, *Delle vicende dell'agricoltura in Italia*, Barbèra, 1881, p. 173, e per Firenze PÖHLMANN, *Wirtschaftspolitik*, p. 10 e seg.

³ Ved. p. es. per la cultura dello viti e per la data della vendemmia e sul modo di vendemmiare e di fare il mosto: *Stat. di Viterbo 1251 (Cronache e Statuti)*, p. 529; *Statuti di Bologna*, vol. I, p. 307, vol. II, p. 271; *Stat. di Padova* n. 668-70; *Statuto di Tintinnano 1297*, p. 12; *Stat. di Mantova 1303* in D'ARCO, *Economia politica del Municipio di Mantova nel m. e.*, p. 259. Per i zappatori, niclettori, vendemmiatori, battitori di biado ved. *Stat. Modena 1327*, p. 240; e così in generale in tutti gli Statuti. La legislazione si occupava anche di piccolezze a volte ridicole; per es. non c'è quasi Statuto, che non abbia la sua brava legge contro le capre « cum sint bestio pessim » dico lo *Stat. Pol. Pistorii 1296*, T. I. d. d. rub. 99; cfr. *Stat. Potestà Firenze 1322-25*, III, 57; *Stat. Bologna*, II, 243; *Stat. Parma 1255*, p. 342; *Stat. Modena*, 327, p. 430; *Statuti del territorio bresciano nel m. e.*, in Arch. Stor. It., S. III, t. XXII, p. 436.

⁴ Ved. le leggi fiorentine pubblicate in CARABELLESE, *La peste del 1348 e le condizioni della sanità pubblica in Toscana*, Rocca S. Casciano, 1897, p. 93 e seg.; cfr. *Statuti di Bologna*, II, 255 e III, 490 e seg.; *Statuti inediti di Pisa*, I, 340, 408. Curiosa è la legge di Bologna del 1267 (*Statuti*, II, 112) la quale stabilisce che siccome è voce pubblica, che Grisoppus ad inducendam carestiam de gauberis et aliis piscibus, fa sotta e cospirazione et etiam tenet

di produzione, fissando per legge i salari dei lavoratori annonari, sottoponendoli a una quantità incredibile di regolamenti, di cui erano vittime specialmente i molinai e i fornai; fissarono col calmiere i prezzi delle vettovaglie;¹ difesero diligentemente e spesso anche inumanamente² il diritto di proprietà per daro il massimo sviluppo alla produzione.³ Ma tutto questo non bastò. Sia che lo sviluppo produttivo trovasse ostacolo nella tecnica arretrata,⁴ sia che la popolazione crescesse con progressione troppo superiore a quella delle sussistenze, si sentì col passar del tempo il bisogno di ricorrere a un estremo espediente: vietare la esportazione di tutte le vettovaglio fuori del distretto comunale, e incoraggiare in tutti i modi la importazione dai distretti vicini.⁵

Ma, quando la questione annonaria arrivò a questo punto, doveva scoppiare necessariamente il conflitto fra proprietari di terre,

gamberos in aqua et in foveis, gli si vieta di vendero più gamberi. E questa legge passò nientemeno negli Statuti!

¹ Ved. p. es. BERLAN, *Stat. Pistoiesi sec. XII*, p. 10, 11; *Stat. Padova*, n. 160; *Stat. Bologna*, I, 101, 207, 314; II, 38, 55; *Stat. Vicenza 1261*, p. 41; *Stat. inediti di Pisa*, I, 417; II, 336; *Stat. Novara 1277*, p. 69; *Stat. Modena 1327*, p. 219, 222, 225-8, 240.

² Ved. p. es. le leggi dello *Stat. di Vercelli 1241*, Mon. hist. pat., II, 1, 1114 e seg.; *Stat. Padova*, n. 671-89; *Stat. Bologna*, I, 134-5, 281 e seg., 299, 303.

³ BERTAGNOLI, *Vicende dell'agricoltura*, p. 227.

⁴ In un bassorilievo del Campanile di Giotto l'aratro appare tirato da due buoi solamente. Il RIDOLFI, *Di alcune prime forme della mezzeria toscana*, Firenze, Ricci, 1893, p. 10 e seg., dichiara appunto arretrate le condizioni dell'agricoltura medievale; il REVILLE, *Les paysans au moyen âge*, in *Revue internationale de sociologie*, III, p. 776, dice che in Francia (e in Italia le cose non dovevano andare diversamente) nei sec. XIII e XIV il frumento negli anni mediocri rendeva il 5 per 1, la segale 7 per 1, l'avena 4 per 1; mentre oggi nelle buone raccolte si ha il doppio e anche il triplo. Per altro dal trattato *De omnibus agriculturæ partibus* di PIETRO DE CRESCENTIS (Basilea, 1548) appare che nel secolo XIII i metodi di cultura non erano poi molto inferiori a quelli che generalmente si usano anche oggi; e le prescrizioni di Pietro p. es. sui concimi vegetali e animali (l. II, cap. 12 e 13) — i chimici erano naturalmente sconosciuti — non differiscono molto da quelle date dai trattati scientifici moderni p. es. CANTONI, *Tratt. compl. teor. prat. di Agricoltura*, Milano, Valardi, 1886, I, 671 e seg.

⁵ E infatti tutti gli Statuti dei nostri Comuni, eccetto quelli in cui dominano i Magnati, contengono una siffatta legislazione annonaria. Ved. p. es. *Stat. Bologna*, I, 98, 242; II, 203-1 e seg. (è vietata anche la esportazione dell'inchiostro!); III, 490 e seg.; *Stat. Parma 1255*, p. 45, 46, 324, 326, 329, 354, 497; *Stat. Padova*, n. 711, 800-11; *Stat. inediti Pisa*, I, 282, 286, 336, 414; II, 333; *Stat. Novara 1277*, p. 88 e 416; *Stat. Mantova 1303*, in D'Arco, *St. di Mantova*, II, 93, 108, 117, 277; *Stat. Lucca 1308*, p. 33, 94, 215; *Statuti delle Gabelle di Roma*, pubb. da S. MALATESTA, Roma, Acc. Storico giurid., 1886, p. 34; ecc. ecc.

che non volevano rinunciare a tutti gli enormi vantaggi della situazione, e i consumatori, che naturalmente volevano assicurarsi le sussistenze ad ogni costo. Questa lotta fra produttori e consumatori, che del resto è un fatto universale della storia umana, era nella Firenze del secolo XIII lotta fra Magnati, costituenti la grande proprietà fondiaria, e Popolo grasso, rappresentante di tutto il resto della popolazione cittadina. Il Pagnini in quella sua opera sulla Decima, che è un vero monumento di dottrina e di buon senso, ha capito perfettamente che il divieto di esportazione dei viveri era fatto « acciocchè, essendo questi a vil pregio, fossero anche a buon mercato i lavori, e i Mercanti vi facessero maggior guadagno »;¹ ma se il « vil pregio » faceva comodo al Popolo grasso, non doveva certo suscitare l'entusiasmo dei Magnati, che avrebbero dovuto adattarsi a veder decimati i propri redditi. La lotta, quindi, fra Magnati e Popolani era una conseguenza necessaria, saremmo per dire matematica, dello sviluppo demografico ed economico della città di Firenze.

La legge fiorentina vietante con pene severissime la esportazione del frumento, biade, legumi, olio, carni, parla in modo speciale dei Magnati, che cercano di contravvenire al divieto servendosi dell'opera dei loro servi, fattori, gastaldi, vetturali;² e la legislazione annonaria fiorentina cominciò a formarsi, come vedremo in seguito,³ appunto dopo che il Popolo ebbe acquistata solida autorità nel Comune; nè crediamo si debba attribuire al semplice caso il fatto che gli anni 1282 e 1286, nei quali avvennero in Firenze delle notizie politiche molto importanti, furono appunto anni di grande carestia.⁴ Anche a Orvieto le leggi sul biado parlano specialmente dei *baroni*,⁵ e allo stesso modo gli Statuti di Mantova del 1303 ricordano specialmente i « Potentes vel Magnates ». ⁶ A Reggio la istituzione del Capitano del Popolo nel 1278 coincide appunto con una gran carestia,⁷ e anni di carestia furono anche per Bologna il 1256 e il 1271, in cui il Popolo dopo fiere battaglie fece importantissime conquiste contro i Grandi, e nominò anzi nel 1256 Trentaquattro ufficiali, fra le cui incombenze c'era quella di assicurare le vettovglie.⁸ A Perugia una fra le funzioni dei Priori dell'Arti

¹ *Della decima*, II, 155.

² Ved. il documento in *Appendice*, n. 1.

³ Ved. Cap. V, § 1.

⁴ G. VILLANI, VII, 88, 111.

⁵ PARDI, *Gli statuti della Colletta d'Orvieto*, in Bull. soc. Umbra di St. Pat., vol. II, p. 44, n. 7.

⁶ D'ARCO, *St. di Mantova*, II, 117.

⁷ *Memoriale Potestatum Regiensium*, A. I. S., VIII, 1114.

⁸ SAVIOLA, *Annali Bolognesi*, III, 1, 294, 297, 441.

era di sorvegliare « super bladi et aliarum victualium abundantia habenda et facienda in civitate Perusie et bladi emendi et pro minori pretio revendendi », ¹ ed analoghe mansioni avevano gli Anziani del Popolo a Parma, ² gli Anziani di Pistoia, ³ il Capitano della Società popolare di S. Giorgio a Chieri. ⁴ A Piacenza nel luglio 1250 il Popolo, sollevandosi a causa della carestia, domandava che fosse proibita la esportazione delle biade nel parmigiano; ⁵ a Milano nel 1225 nella pace fra Nobili e Popolo si stabilì, fra gli altri patti, che il Comune dovesse spendere ogni anno 6000 lire di terzoli a comprar grano fuori del distretto, da rivendersi in città dopo le calende di marzo; ⁶ e nel 1258 in una nuova pace si riconfermò il patto del 1225 e si aggiunsero nuove disposizioni annuali favorevoli al Popolo. ⁷

I fatti, che siamo andati enumerando, ci dispenserebbero dal riportare altre prove a sostegno della nostra teoria; ma speriamo che al lettore non riesciranno sgradite altre prove, trattandosi di argomento molto importante e affatto nuovo. Nel Comune di Vercelli prima del 1243 prevaleva la Nobiltà; ⁸ orbene nello Statuto del 1241 è messo un dazio protettore di 6 denari per stajo sul vino forestiero importato, ⁹ è ammessa l'esportazione del vino dalle calende d'agosto alle calende d'ottobre, e della biada dai primi di maggio a mezzo giugno; la segala può essere esportata fino a quando non abbia raggiunto il prezzo di 6 soldi lo stajo; ¹⁰ le biade e tutte le altre vettovalie possono esportarsi, ma ci vuole il permesso del Potestà e del Consiglio della Credenza, ¹¹ il quale certo non si doveva lasciar molto desiderare. Nel 1243 il Popolo conquistò completamente il Comune, ed ecco che nel codice del 1241 in margine alle rubriche, che permettono la esportazione, è scritto « cassatum ». In Nizza sugli ultimi del secolo XII e sui primi del XIII prevaleva la Nobiltà; tanto è vero che l'ignobile uccisore del nobile è condannato a morte, laddove il nobile uccisore dell'ignobile

¹ ALFIERI, *L'amministrazione economica del Comune di Perugia*. Boll. soc. umbra st. pat., II, 394, n. 1.

² *Stat. Parma 1255*, p. 429.

³ *Breve et Ordinamenta*, I, 110.

⁴ CIBRARIO, *Storie di Chieri*, II, 288.

⁵ BOSELLI, *Storie piacentine*, Piacenza 1793, I, 162.

⁶ GIULINI, *Memorie spettanti alla storia e al gov. di Milano*, IV, 291.

⁷ GRON, *La credenza di S. Ambrogio*, in Arch. St. Lombardo. anno IV, fasc. I, p. 481.

⁸ PICCAROLO, *Abolizione della servitù della gleba nel Vercellese*, p. 33 e seg.

⁹ In Mon. hist. pat., II, II, col. 1256.

¹⁰ *Ibid.*, col. 1203.

¹¹ *Ibid.*, col. 1202, 1204.

è condannato solo in 100 libre e nel bando;¹ ora negli Statuti di Nizza di questo periodo è stabilito un dazio d'ingresso sul vino e sul biado.² Invece sugli ultimi del sec. XIII la importazione del biado dai contadi di Provenza e di Forcalquier è comunemente promossa.³ Negli Statuti di Ravenna scritti verso la metà del secolo XIII è evidente la potenza della Nobiltà specialmente nelle leggi fatte per conservare la servitù della gleba;⁴ e il grano forestiero paga un dazio d'entrata di 12 denari, e l'esportazione è permessa quando il grano non costi in città più di 10 soldi lo staio;⁵ invece nello Statuto dei primi del secolo XIV, che è popolare, appaiono le leggi solite contro l'esportazione e a favore dell'importazione.⁶ A Siena, prima che il Popolo nel 1240 istituisse i Ventiquattro, non c'era alcuna legge che vietasse l'esportazione delle vettovaglie;⁷ ma dopo il 1240 la legislazione annonaria comincia a formarsi;⁸ e nello Statuto del 1262 si cerca di facilitare l'importazione delle vettovaglie del distretto nella città,⁹ e i cittadini, che riscuotono gli affitti in vettovaglie, hanno il dovere di portarle tutte in città;¹⁰ ma una legislazione completa e sistematica non si è ancora formata; perchè il divieto di esportazione non è stabile, ma vien fissato secondo se ne sente il bisogno dai Consigli, e il divieto non ha il carattere di statuto ma di ordinamento provvisorio.¹¹ Questo fatto si spiega, quando si osserva che nel periodo dei Ventiquattro (1240-1270) Siena non è un Comune nettamente popolare, ma la Nobiltà vi conserva ancora buona parte delle sue antiche posizioni,¹² e quindi si oppone a una soluzione del problema annonario in senso completamente popolare; ma, dopo che il Popolo ebbe scacciato del

¹ *Stat. di Nizza*, in *Mon. hist.*, pat., I, col. 102 e seg.

² *Ibid.*, col. 17 e 72.

³ *Ibid.*, col. 128 e 164; però per il vino continua il divieto, col. 170; siamo sempre in un Comune non del tutto popolare.

⁴ *Stat. Ravenna* in FANTUZZI, *Mon. ravennati*, IV, 32 e seg., spec. 37, 39; cfr. p. 107 rub. 274 « quod barberii debeant ire ad domos Militum ».

⁵ *Ibid.*, p. 126, rub. 315 e 316.

⁶ *Stat. Ravenna 1308*, *Mon. pert. alle prov. di Romagna*, p. 5 e seg.

⁷ Tant'è vero che poco dopo il 1222, in conseguenza della guerra con Firenze, si fece uno Statuto per proibire l'esportazione verso Firenze, del quale divieto non ci sarebbe stato bisogno se ci fosse stata una legge generale. BANCHI, *Memoriale delle offese fatte al Comune di Siena*, Arch. St. It., S. III, t. XXVI, p. 27.

⁸ *Const. Com. Siena 1262*, p. LXXI, n. I.

⁹ *Costituito 1262*, I, 253, IV, 41-45.

¹⁰ *Ibid.* I, 251.

¹¹ *Ibid.* p. 75 e 101.

¹² Ved. la nostra recensione del *Costituito* in Arch. St. It., S. V, t. XXI, p. 375 e 378.

tutto dal governo i Magnati, anche Siena adottò la solita legislazione; anzi nel sec. XIV arrivò fino alla distribuzione gratuita del grano.¹

Questo confronto, che noi abbiain fatto fra la legislazione anonaria dello stesso Comune in due momenti politici diversi, ci permette, secondo il metodo induttivo delle differenze, di affermare con tutta sicurezza che le lotte fra Magnati e Popolo sono indissolubilmente legate con le variazioni delle leggi annonarie, e che una almeno fra le cause della lotta è la opposta politica anonaria, che i due partiti, spinti da interessi opposti, cercano di far prevalere.

VI.

L'aumento della popolazione, oltre a far rincarare i prezzi delle vettovaglie, determinò anche un rialzo corrispondente nei prezzi delle pigioni, al quale naturalmente gli artigiani cercavano di opporsi. Lo Statuto di Calimala del 1302 contiene a questo proposito una rubrica (II, 32), la quale ci fa sapere che gli artigiani « cotidie a potentioribus et aliis ipsorum ex crescente malitia ubique locorum de ipsorum facultatibus novis et insolitis exactionibus opprimuntur et inexcogitatis collationibus mordacibus agravantur »; per la qual cosa è necessario che i soci dell'Arte « pro defensione et tuitione ipsorum se ipsos premuniant debitis providentiis et cautelis ». Si stabilisce quindi che i Consoli di Calimala ogni anno il due gennaio debbono richiedere i Cavalcanti, i Chiarmontesi, i Bostichi e tutti i proprietari di fondaci e di tavole tenute a pigione dagli uomini dell'Arte, e domandar loro se sono contenti di accettare anche per l'anno seguente la pigione fin allora usata: se i proprietari son contenti, « bene quidem », se non sono contenti, i Consoli debbono cercare altre botteghe e tutti gli uomini dell'Arte debbono abbandonare le botteghe dei proprietari, che vogliono aumentare le pigioni, e non rientrarvi più.² Queste leggi per impedire l'aumento delle pigioni ritornano negli Statuti di tutte le Arti non

¹ FALLETTI, *Costumi senesi*, Siena 1882, p. 45 e seg.

² Questo si diceva con termine bellissimo « mettere in divieto, divietare » o meno bene « mettere in bando, bandire »; i quali potrebbero oggi essere correttamente adoperati invece del neologismo « boicottare ».

solo fiorentine,¹ ma anche di altri paesi;² altre leggi poi vietavano che un mercante offerisse per la bottega tenuta da un altro una pigione maggiore ed entrasse nella bottega senza il consenso del pigionale precedente.³

Si formò per tal modo il così detto diritto d'entrata,⁴ pel quale l'inquilino venne ad acquistare una specie di comproprietà sulla bottega, anzi sotto un certo rispetto diventò più proprietario del proprietario stesso, perchè egli poteva a suo piacimento liberarsi della bottega, mentre la bottega non poteva liberarsi di lui. Ora questo diritto d'entrata doveva apparire una vera soperchieria ai proprietari di case, i quali a Firenze erano, come i Cavalcanti, i Lamberti, i Bostichi, in gran parte Magnati. L'aumento delle pigioni non era prodotto dalla « crescente malizia » dei potenti, come dice lo Statuto di Calimala, ma dalla crescente richiesta di abitazioni correlativa con l'aumento demografico, ed era naturale quindi che i Magnati approfittassero dei nuovi vantaggi e difendessero energicamente le posizioni, alle quali dovevano sinceramente sentire di aver diritto.⁵

¹ *Stat. Rigattieri 1295*, rub. 48 « de removendo Arte de contratis in quibus hospites sunt nimis molesti in pensionibus »; *Stat. Cambio 1299*, rub. 53: se il proprietario licenzia il conduttore prima della scadenza del contratto, nessuno può andar nella stessa bottega prima di cinque anni; se il proprietario vuol rincarare la pigione, tutti i cambiatori debbono uscire dalle sue botteghe, e il proprietario, i suoi figli e nipoti sono posti in divieto; *Stat. Por Santa Maria 1335*, rub. 65: i soci debbono abbandonar le botteghe del padrone, che voglia innalzar le pigioni o non voglia abbassarlo qualora sieno troppo alte; rub. 62: se il proprietario ha lite col pigionale e muove causa non davanti alla curia dell'Arte, ma davanti a quella del Potestà, le sue botteghe son poste in divieto.

² Ved. p. es. *Stat. incditi di Pisa*, III, 81, 679, 946, 955, 986 etc.; LATTES, *Il diritto commerciale* cit., p. 237.

³ *Stat. Potestà 1322-25*, V, 92: « quod Mercatores Kallemale et Mercatores Porte Sancte Marie inter se adinvicem non accipiant apothecas vel fundacos »; *Stat. Cambio 1299*, rub. 53 « de non auferenda tabula vel loco »; rub. 79 « de extraneo auferente apothecam alicuius de hac Arte »; *Legnoli 1301*, rub. 16 « de puniendo qui acceperit apothecam vel [locum] quem vel quam aliquis huius Artis haberet »; *Medici e Speciali 1313*, II, 9 « de puniendo qui abstulerit alicui aliquam apothecam »; *Lana 1317*, II, 13: « de non conducendo apothecam vel tiratorium conductum per alium »; *Linaioli 1318*, rub. 31; *Corazzai e Spatai 1321*, rub. 14; *Seta 1335*, rub. 62 e 63; *Vinattieri 1339*, rub. 28. Cfr. GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop. Bologna*, II, 96, 123, 182, 211, 222, 270, 305, 342, 474; *Stat. Mercat. Placentie*, in *Stat. Var. Civt. Plac.*, p. 23.

⁴ CANTINI, *Legislazione toscana*, I, 177.

⁵ Nel *Const. Siena 1262*, nel quale, come abbiamo notato, si sente ancora l'influenza dei Magnati, la sub. II, 164 stabilisce che il proprietario può appigionare la bottega a un nuovo inquilino, qualora il primo richiesto per mano di notaio dichiarò di rifiutarla; e chiunque può sottentrare all'antico inquilino

Un altro terreno, sul quale Magnati e Popolo erano portati necessariamente a urtarsi, era la questione tributaria. I cronisti fiorentini raccontano che nel 1250, nel 1266 e dopo Campaldino il Popolo fu spinto contro i Grandi specialmente perchè era esasperato dalla ingiustizia delle imposte;¹ e anche a Milano,² ad Orvieto,³ ad Anagni,⁴ a Perugia,⁵ a Siena,⁶ a Pisa,⁷ a Lucca,⁸ nelle liti fra Grandi e Popolo hanno parte grandissima le imposte.⁹

Nel periodo feudale¹⁰ e per tutto il tempo, pel quale prevalsero

e si comanda alle Arti di cancellare i loro statuti contrari a questa legge: la rub. I, 486 abolisce la convenzione fatta fra i barlettari sul modo di prendere a pigione le botteghe e si comanda loro « quod aliquam postam de apotechis non tenebunt, quin liceat cuilibet conducere et locare eas ad suum arbitrium ». Invece nello *Statuto dei Lanaiooli del 1292, Stat. Volg. Senesi sec. XIII*, I, 325 si ritrovano le solite leggi contro il rialzo delle pigioni; ci sono in mezzo le vittorie popolari del 1270 e degli anni seguenti, PAOLI, *I monti della Rep. di Siena*, p. 8 e seg.

¹ G. VILLANI, VI, 39; VII, 13; STEFANI, rub. 182 (*Delizie*, VIII, 49).

² Ved. *Annales Mediolanenses* in R. I. S., XVI, 657, 659, 660; GALVANEI FLAMMA fa dire a un Popolano del sec. XIII: « multa gravamina nobis imponunt et Nobiles in suis castris residentes Communitati Mediolani non respondent, et sic Populus portat totum pondus in expensis ». GIULINI, *Mem. st. cit.*, IV, 403; GRIGN, *La credenza di S. Ambrogio*, p. 71 o seg.

³ GUALTIERO, *Cronaca di Orvieto del Montematre*, Torino, 1846, II, 211 seg. Cfr. PARDI, *Gli Statuti della Colletta del Comune d'Orvieto*, p. 38.

⁴ THEINER, *Codex diplomaticus Sanctae Sardiniae*, I, 95.

⁵ BONAZZI, *Storie di Perugia*, Perugia, 1875, I, 266, 276, 279, 286.

⁶ BANCHI, *Gli Ordinamenti economici dei Comuni Toscani nel m. e. c. segnatamente nel Comune di Siena*, Atti della R. Acc. dei Fisiocritici di Siena, Serie III, vol. II, p. 20. Anche lo ZDEKAUER, *Const. Siena 1262*, p. ciii, nota che in Siena la questione del Popolo « si presenta soprattutto come una questione d'imposte »; e nella *Vita pubblica dei Senesi nel 200*, p. 85 e seg., che « il problema dei partiti del Comune è complesso, ma la lotta tra di essi si presenta essenzialmente come una lotta economica » fra la proprietà immobiliare e il capitale mobile, e le liti vertevano specialmente sulle imposte.

⁷ *Breve delle sette Arti di Pisa*. rub. II, in BONAINI, *Stat. inediti*, III, 1171: « de dando petitionem Anzianis super equalitatem »; il Capitano delle sette Arti e i Priori, quando si presenterà l'occasione, dovranno supplicare gli Anziani « quod placeat eis providere in equalitate et equo hominum et personarum fiori faciendis, tum super estimo faciendis, quam prestationibus datarum, et super aliis exactionibus et servitiis personalibus faciendis; ita quod quilibet secundum suam facultatem et facilitatem prestare solvere et facere teneatur; et quod acerbitas et amaricatio inequitatis aetenus observate posceribatur, et iustitia et equitas observetur ».

⁸ TOMMASI, *St. di Lucca*, Arch. St. It., S. I, t. x, documenti, p. 8, 13.

⁹ Questo fatto è stato notato nettamente dal nostro geniale MURATORI, *Ant. It. Med. Ae.* diss. LII.

¹⁰ RICCA SALERNO, *Storia delle dottrine Finanziarie*, Palermo, Reber, 1896, p. 9; cfr. PERTILE, *St. dir. It.*, III, 128.

nel Comune, i Nobili furono esenti dalle imposte.¹ Solo nel secolo XIII questo loro privilegio cominciò ad essere discusso dal Popolo e furono necessarie molte lotte prima che il principio della eguaglianza delle imposte entrasse nella legislazione comunale. I primi a esser sottoposti alla legge comune furono i cittadini, forse perchè da essi si poteva più facilmente ottenere ubbidienza;² poi venne la volta dei cittadini selvatici, cioè dei Nobili rurali che avevano diritto di cittadinanza pur vivendo nel contado;³ e poi la volta di tutti gli altri Nobili contadini.⁴ A questa riforma si aggiunse poi un'altra importantissima innovazione: la prima forma di tassazione diretta era il dazio o accatto « pro foculari » o « per massaritiam »,⁵ il quale gravava allo stesso modo il ricco e il povero;⁶ pare che per un certo tempo si sia cercato di ovviare a questa ingiustizia

¹ Nel privilegio di Enrico VI a Firenze del 1187 è concessa al Comune la giurisdizione sulla città e contado, « excepto iure nobilium et militum a quibus etiam volumus, ut Florentini nichil exigant ». FICKER, *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, 1871, vol. IV, doc. 170; cfr. vol. I, § 122-4. Nel 1198, 1201, 1202, 1204 nelle sottomissioni dei feudatari e dei comuni rurali a Firenze si escludono sempre i Militi dalle imposte; SANTINI, *Doc. ant. cost. fior.*, p. 41, 72, 139. Nel 1220 si ha notizia di Ufficiali del Comune che riscuotono le imposte nel contado fiorentino dai fedeli, dagli aloderiti, dai cittadini selvatici e dai *militi non nobili*; SANTINI, *Nuov. docum.*, Arch. St. It., S. V, t. XIX, p. 24; il che dimostra che nel contado i Nobili erano ancora esenti. Anche a Bologna nella prima metà del sec. XIII i Militi nobili sono esenti dalle imposte, i non nobili sono esenti a patto che mantengano un cavallo di 30 libbre, che è anche questa una forma di imposta; *Stat. Bologna 1245-67*, I, 472 e seg. — A Parma nel 1253 sono dichiarati esenti dalle colte e dalle altre dazio, che s'impongono ai contadini, i cattani e i valvassori e quelli che tengono per uso di guerra un cavallo, un usborgo, una panciera o un giaco; *Stat. Parma 1255*, p. 68 e p. XXII.

² A Firenze si trovano già nel 1221 imposti i foculari dei militi insieme a quelli dei pediti; LEVI, *Registri dei Cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, Roma, Ist. Stor. It., 1890, p. 12.

³ Nel doc. del 1220 citato nella penultima nota si vedono i cives selvatici già sottomessi alle imposte. Cfr. *Stat. Poles. Pistorii 1296*, IV, 22: « ut communitas nostri districtus, que tractantur ad modum civium, habeant libram ».

⁴ I Nobili contadini pagano le imposte per la prima volta in un documento del 1242; SANTINI, *Documenti*, p. 475.

⁵ Per Firenze ved. SANTINI, *Documenti*, p. 25, 27, 41, 49, 72, 139, 144, e il doc. del 1221 in LEVI, *I registri cit.* Per Pistoia ved. BERLAN, *Stat. Pist. sec. XII*, p. 36; per Siena BANCHI, *Memorie delle offese*, p. 23; *Constit. Com. Siena 1262*, p. LXIX e XXXVI, n. 1; *Stat. di Tivignano*, p. 26; per Pistoia *Stat. Pol. Pist. 1296*, IV, 22 e 23; per Cortona MASCINI, *Cortona nel m. c.*, Firenze, Carnesecchi, 1897, p. 30; per Bologna, *Stat. 1245-1267*, I, 216; ved. anche *Statuto di Valdambra del 1208*, rub. 25, in *Annali Università toscane*, II, 131.

⁶ A Firenze la tassa era normalmente di 26 denari per focolare e così a Siena.

tassando i focolari in misura diversa secondo la possidenza degli abitanti;¹ ma coll'andar del tempo si senti il bisogno di cambiare radicalmente sistema, e si introdusse l'imposta personale sul reddito o la libra. La prima notizia della libra si ha in Pisa nel 1162;² vengono subito dopo Genova 1165, Venezia 1171, Lucca 1182, Siena 1198, e così di seguito gli altri Comuni.³

Anche in questa riforma si procedè per gradi: prima furono allibrati i cittadini, poi i *cives solvatici*, poi tutti gli altri contadini.⁴ Queste innovazioni non passarono certamente senza fiera opposizione da parte dei Nobili e dei Grandi. In Siena il nesso fra le vittorie popolari e la estensione della libra alle diverse categorie di Magnati, appare limpidamente;⁵ e a Perugia e a Orvieto le contese fra Nobili e Popolo vertevano precisamente sul punto se le imposte dovessero esser distribuite per testa o per libra.⁶

In Firenze nel periodo, di cui noi ci occupiamo, nessuno discuteva più il principio che tutti i cittadini dovevano esser eguali nelle imposte e la libra era oramai estesa a tutta la giurisdizione

¹ Nella colletta del 1221 (LEVI, l. cit.) i Militi pagano il doppio dei pediti; nel 1240 il focolare del proprietario indipendente paga 12 soldi, gli *homines atterius* pagano solo 26 denari; SANTINI, *Documenti*, p. 473. A Siena alcuni focolari pagano 20 soldi, altri 5 soldi; *Constit. Com. Siena 1262*, p. LXXXIII.

² BANCHI, *Ordin. economici*, p. 15.

³ CANALE, *St. Rep. Genova*, I, 278; Atti dell'Accad. Lucchese, XXI, 225; BANCHI, l. c.; RICCA SALERNO, *St. dottrine finanziarie*, p. 21 o seg. — In Firenze si ha la prima notizia di una libra del Comune nel maggio del 1203 (SANTINI, *Doc.*, p. 372); ma fino al 1242 non se ne sente più parlare. Il CIANFOGNI, *Memorie storiche di S. Lorenzo*, I, 101, cfr. p. 213, riporta un documento dei primi del sec. XIII, nel quale si parlerebbe della libra in città; ma il documento è riprodotto in modo così scellerato, che non ci si capisce quasi nulla.

⁴ Un doc. del 1242 ci dà notizia di una libra cittadina a Firenze (SANTINI, *Documenti*, p. 475), e mostra anche che una parte dei Nobili di contado pagavano la libra in città, e gli altri Nobili contadini non pagavano l'accatto come gli altri foresi, ma già cominciavano a esser sottomessi a qualche colletta straordinaria; nel contado durava il sistema dei focolari e c'erano due libri focolarium comitatus florentini. A Siena sui primi del sec. XIII si allibrò la città; nel 1242 l'allibramento fu esteso ai cives selvatici; nel 1256 a tutto il contado. Ved. la nostra recensione del *Const. Com. Siena 1262* in Arch. St. It., S. V, t. XXI, p. 388. A Pistoia a mezzo il sec. XIII la città e i Nobili contadini sono allibrati, ma il contado paga la gabella focorum; sugli ultimi del secolo parte del contado era allibrata, parte no; *Breve et Ordinamenta*, p. XIX o LXIX e seg.; *Stat. Potestatis Pist.*, IV, 22, 23. A Bologna solo nel 1285 si stabili di estender l'estimo al contado; *Ordinamenti sacrali e sacratissimi del Pop. di Bol.*, p. 104.

⁵ Ved. la nostra recensione del *Costituto Senese 1262*.

⁶ Ved. i documenti delle lotte fra Militi e Popolo perugino del 1214, 1223, 1227 in THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis sanctae Scedis*, I, 45, 85. Per Orvieto v. la cronaca citata del MONTEMATRE.

comunale.¹ Ma altro è la teoria altro la pratica. La libra aveva per base la stima della possidenza immobile e mobile del cittadino (*estimo*); ora questa stima era naturalmente in parte presuntiva;² e di qui nascevano irregolarità e abusi, alle quali difficilmente arrecavano serio rimedio gli Ufficiali posti « super fallo libre ». Era fatto d'ogni giorno che il partito dominante cercasse di estimare in maggior quantità del giusto i beni degli avversari, per riversare sulle loro spalle un maggior peso tributario.³

Nell'ottobre 1257 il Popolo senese ci fa sapere come « pro faciendā libra rerum et bonorum mobilium civitatis Senarum sint electi et positi homines populares magis quam alii et habeant allibrare maiores et minores et divites et alios omnes; et nunquam actenus divites et potentes fuerint iuxta formam bonorum eorum allibrati, prout alii populares; et modo spectet ad dictos populares homines facere dictam libram ».⁴ Questo semplice racconto ci fa capire quali intenzioni dovessero avere gli « homines populares » posti sull'allibramento; e infatti il 9 ottobre nel Consiglio del Comune i Magnati inquietissimi discutono sul da fare di fronte alla minaccia, che rappresentano per essi gli allibratori popolari; e si decide che il Capitano con un notaro debba far visite frequenti agli allibratori, ammonendoli « ut faciant libram uniuscuiusque bene et legaliter secundum qualitatem cuiusque, et quod intendant ad egualitantiā comunem », e che comprendano nella libra « omnes qui habent marsupios divites » sieno nobili sieno popolani.⁵

Nel marzo 1284 149 uomini della comunità rurale di Artimino presentano al Capitano e agli Anziani di Pistoia, da cui dipendono,

¹ La rub. IV, 35 dello *Stat. Pol. 1322-25* « de compellendo Magnates solvere libras et factiones et de non allibratis allibrandis » deve certo risalire a un tempo anteriore al 1280, perchè nel nostro periodo sul dovere dei Magnati di pagar la libra non si trova nessuna discussione. Ved. leggi analoghe alla fiorentina in *Stat. Parma 1255*, p. 430 (legge del 1261) e *Stat. Parma dal 1316 al 1325*, p. 128; *Stat. Siena 1262*, I, 360; *Stat. Novara 1277*, I, 85; *Breve et Ord. Pistorii*, II, 49; *Stat. inediti Pisa*, I, 107, 108, 215; II, 176; *Stat. Brescia sec. XIII*, Mon. hist. pat., II, n, 1581, 248.

² Sulla organizzazione della libra nei Comuni italiani si possono vedere CANESTRINI, *Le finanze e Parte di stato nella Rep. Fior.*, Firenze, 1861, cap. I, e spec. p. 25; BANCHI, *Ord. economici* cit., e *La lira la tarola delle possessioni e le preste nella rep. di Siena*, Arch. St. R., S. III, t. VII, p. 2^a; ALTERI, *L'amministrazione economica del Comune di Perugia*, in *Boll. Soc. Umbra St. Pat.*, vol. II.

³ Quando c'era bisogno di denaro, si seguivano due metodi per averne: o si stabiliva che ogni allibrato pagasse un tanto per cento sulla sua posta; o pure si fissava la somma generale necessaria e si distribuiva fra gli allibrati secondo il reddito iscritto.

⁴ *Const. Com. Siena 1262*, p. LXXVII, n. 2.

⁵ BANCHI, *Ord. economici*, p. 20.

una curiosa supplica. Incominciano col dichiarare che essi sono stati sempre veri guelfi, e sono stati sempre « ad defensionem et tuitionem castrì de Artimino in honorem Partis guelfe » e hanno anche esposto le loro persone ad ogni sorta di pericoli per difendere la detta Parte; ebbene essi ora sono oppressi, aggravati e danneggiati giornalmente da uomini, che sono stati sempre nemici della Parte guelfa. Questi « malevoli et mala intentione moti », che sono detti senz'altro Ghibellini, per impadronirsi degl'uffici e per fare la libra a loro piacimento, « fixerunt abominabilem malitiam », in forza della quale si sono impadroniti di tutti gli uffici « et Guelfi penitus sunt reiecti, quod Deo et vobis debet non modicum displicere ». Per questo i fedelissimi Guelfi domandano che si rifacciano tutte le elezioni, « et quod nullum datium vel collecta poni possit in dicto Comuni de Artimino, nec expendi de avere dicti Communis » senza la espressa licenza dei Guelfi. La questione fu decisa nel senso che prima si dovesse assodare se i richiedenti fossero davvero guelfi, e se questo fosse apparso vero, si sarebbe accolta la petizione.¹ Noi non sappiamo se i ricorrenti di Artimino avessero ragione o torto, se si proclamassero guelfi con tanta ostentazione solo per propiziarsi i consiglieri, che dovevano decidere sulla petizione; ma è certo molto caratteristico il fatto che i Pistoiesi, prima di render giustizia, abbiano sentito il bisogno di assicurarsi che i ricorrenti fossero davvero guelfi.²

Questa mancanza di giustizia negli allibramenti era causa di liti continue: tutti, chi più chi meno, finivano col sentirsi aggra-

¹ *Breve et Ordinamenta*, p. XLVI e seg.

² Un altro esempio delle parzialità, che si commettevano nel fare gli estimi, può esser dato da un documento pubblicato dal Bonaini in appendice alle *Istorie Pisane* del RONCIANI, Arch. St. It., S. I, t. VI, p. 66. Questo documento contiene le somme, in cui fu stimato dal 1264 al 1277 un Aliotto de Calci.

Eccole:	a. 1264	libre 55		
	1265	» 40		
	1266	» 44		
	1268	» 43	soldi 6	
	»	» 51		
	1269	» 51	» 19	
	1271	» 0	» 1 denari 8	
	»	» 71		
	1272	» 57		
	1274	» 50		
	1275	» 47	» 10	
	»	» 57		
	1277	» 40.		

A parte tutte le altre variazioni, è curiosa quella del 1271, dalla quale il Calci apparirebbe quasi nullatenente. Orbene il 1271 fu anno di fierissime lotte fra Guelfi e Ghibellini Pisani. RONCIANI, p. 574.

vati più del giusto, e, appena fatto un estimo, se ne dimandava subito la rinnovazione; e ottenutala si ricominciava da capo, e l'oppresso di oggi diventava l'oppressore di domani. La storia di Firenze dal 1280 al 1295 è piena di rinnovazioni di estimi e di riforme tributarie; e noi vedremo appunto come ogni variazione in questo campo legislativo si trovi sempre in rapporto con un mutamento avvenuto nella posizione dei partiti.

VII.

Che le contese fra Magnati e Popolo non avessero altre cause all'infuori di quelle, che siamo venuti enumerando, noi non oseremmo affermare con piena sicurezza. Studi ulteriori, dei quali noi non abbiám voluto qui dare che un semplice saggio, dimostreranno forse che i due partiti si incontravano e si battevano su altre questioni ancora all'infuori di quelle, che noi abbiamo spiegate, nè crediamo si debba escludere che le lotte fossero alimentate e inasprite anche da motivi personali come sopraffazioni, astii, aderenze, amicizie, sospetti, i quali venivano a mescolarsi e come a intessersi nella vasta tela delle contese politiche.¹ Ma sarebbe puerile ridurre le lotte politiche a semplici questioni personali e credere che il Popolo fiorentino abbia fatto gli Ordinamenti di Giustizia contro i Grandi sol perchè Giano della Bella era stato tirato per il naso da Messer Berto Frescobaldi. Fra Grandi e Popolani non si trattava solo di baruffe e di odii privati; per essi dalla vittoria e dalla sconfitta dipendeva la vita e la morte.

¹ Ved. p. es. *Cronichetta di NERI STRINATI*, p. 106: accenna a una questione fra la sua famiglia e i Tornaquinci per un muro comune, e dice: « non trovammo ragione, perchè egli erano signori e noi eravamo tutti di fuori per ribelli, e così ne convorrà a noi a un altro tempo fare la ragione noi stessi, avvognacchè noi abbiamo piona ragione ». E a p. 126: « avvenne una questione con Bindo Ugli degli Avogadi d'uno muro nostro, che diceva che era mezzo suo, durò due anni o più; finalmente quando fue la sconfitta d'Arezzo (1280) dianzi uno mese fummo tutti mandati a'confini per quella guerra. Allora non fue chi difendesse; corruppe uno giudice del Potestà, e fece sua la casa ». *Cronaca di DONATO VELLI TI*, p. 6: racconta un delitto commesso dai suoi parenti, che furon condannati a 7000 libbre; ma poi « que' di casa erano in quei tempi in Comune; si feciono provvisioni per lo Comune, che noi dovessimo riavere del Comune altre 3000 libbre... Montò in tutto quello ricevemmo dalla Camera del Comune libbre 2913. sol. 2, den. 6, detratte denari 4 per lira per lo diritto della Camera ». Cfr. DEL LUSCO, *Dante nei tempi di Dante*, p. 292.

I Grandi, padroni per tradizione del potere politico, si servono di questo potere per ostacolare le leggi richieste dal Popolo e per evitare il peso delle imposte: i loro padri non pagavano imposte, perchè debbono pagarle essi? che diritto hanno i Popolani di vietare a un proprietario di case o di terre il libero commercio dei suoi beni? Se il prezzo della vita è cresciuto per i Popolani, è cresciuto anche per i Magnati; inoltre il progresso della civiltà ha determinato nei Magnati bisogni nuovi; non è più il tempo quando Bellincione Berti andava « cinto di cuoio e d'osso » e gli altri Nobili andavano mezzo nudi; le donne oggi han bisogno di catenella, di corona, di contigie, di cinture; le figlie non si maritan più con poco, come una volta. All'aumento dei redditi corrisponde quindi nei Grandi un aumento di bisogni; ed è naturale che essi si oppongano con tutte le loro forze alle pretese del Popolo, che vorrebbe ridurli alla miseria. A comprendere la resistenza, che i Magnati dovevano opporre al Popolo, basta notare che nella prima metà del secolo XIV, dopo la vittoria popolare, mentre il capitale bancario rendeva normalmente il 20 $\frac{0}{100}$ e anormalmente poteva salire ad altezze vertiginose,¹ invece il frutto delle terre e delle case si manteneva a stento sul 5 $\frac{0}{100}$;² e nel secolo XV le famiglie, che sugli ultimi del secolo XIII costituivano il partito dei Magnati, erano quasi tutte scomparse, travolte dalla prepotente marea popolare.³

¹ PAGNINI, II, 136 e seg.; LATTES, *Il diritto commerciale*, p. 148; D'AVENEL, *La fortune privée à travers sept siècles*, p. 78.

² *Stat. Parte guelfa 1335*, rub. 16 (in Giorn. Stor. Arch. Toscani, vol. I), stabilisce che la Parte deve investire i suoi capitali in beni immobili, che non fruttino mai meno del 5 $\frac{0}{100}$. Da un *Inventario dei Beni di Parte guelfa del 1319* appare che la Parte possiede circa 4800 fiorini in beni immobili, che rendono circa 260 fiorini, cioè meno del 5.50 $\frac{0}{100}$; cfr. PAGNINI, *Decima*, I, 186.

³ SOZOMENI PISTORIENSIS, *Hist. flor.*, R. I. S., Suppl. I, 98. Le conseguenze furono, come facilmente si capisce, disastrose anche per l'agricoltura. Ved. BERTAGNOLLI, *Vicende dell'Agricoltura*, p. 176 e seg. Sarebbe interessante poter determinare se da un tale stato di cose non abbia risentito i tristi effetti anche la popolazione manifatturiera e commerciale. Il PARETO, *Cours d'économie politique*, Losanna, Bibl. dell'univ., 1896-97, § 913, vol. II, p. 255, afferma che la prosperità dei Comuni italiani è dovuta almeno in parte alla libertà economica. Ora, neanche a farlo a posta, i Comuni italiani sono precisamente la negazione assoluta della libertà economica. Ciò posto, non mancherà chi affermerà la decadenza dei Comuni esser dipesa dalla mancanza di libertà economica; ma non sappiamo con quanta ragione. Chi, a nostro parere, ha capito bene le ragioni della decadenza del commercio italiano, è il PAGNINI, *Decima*, II, 143-154; sono la concorrenza delle Fiandre e dell'Inghilterra nel sec. XIV; la conquista turca nella prima metà del sec. XV; le scoperte dei Portoghesi e Spagnoli nella seconda metà. I sistemi per far diminuire i prezzi delle vettovaglie, finchè le condizioni generali del commercio internazionale furono favorevoli ai nostri Comuni, riescirono utili e facilitarono lo sviluppo commerciale;

D'altra parte i mercanti popolari non potevano rinunciare alla loro politica di deprimere i prezzi dell'amona e delle pigioni e di scaricare sui Grandi le imposte. Continuare con la legislazione antica significava per essi arrischiare i propri capitali, impiegare tutta la loro attività negli affari, per veder passare poi in mano dei Grandi tutti i loro profitti, direttamente sotto forma di pigioni e indirettamente attraverso gli alti salari determinati dall'alto prezzo dei viveri; significava guadagnare con la destra e sborsare il guadagno sotto forma d'imposte con la sinistra. Se nei nostri Comuni i Grandi avessero continuato sempre a dominare, ogni accumulazione di capitale commerciale sarebbe stata impossibile, la grande produzione e il grande commercio internazionale non sarebbe sorto, le nostre città sarebbero rimaste allo stato di piccole borgate sconosciute, su cui pochi grandi proprietari fondiari hanno autorità assoluta e i pochi artigiani producono esclusivamente per il consumo locale. Era naturale quindi che il ceto commerciante e manifatturiero, messo nel bivio di combattere i Magnati o di vivere stentatamente e quasi rachitico, preferisse la lotta coi Magnati.

La quale lotta doveva naturalmente ridursi tutta intorno al dominio del Comune. I Grandi, padroni del Comune, cercano di conservarvisi e si oppongono a ogni mutamento legislativo, che possa riescire ad essi dannoso; il Popolo muove all'assalto del Comune per insediarsi e foggiare la legislazione a proprio vantaggio.¹

Due partiti ridotti, come i Grandi e il Popolo, a dover combattere per difendere la loro stessa esistenza, è difficile che possano farlo senza odiarsi, e, data la nessuna educazione politica di quei tempi, senza arrivare alle violenze materiali.

I Grandi disprezzano e odiano « i cani del Popolo », ² e la « vesana vulgi latrantis opinio »; ³ « quando plebei huius civitatis, dice il nobile Odofredo a proposito del partito popolare di Bologna, volunt facere sua statuta, non plus vocarent prudentes quam asinos, et ideo ipsi faciunt talia statuta, que non habent latinum (chiarezza) nec sententiam (criterio) »; o « quando arengant volaut per aera ». ⁴

quando il commercio cominciò a decadere per le mutate condizioni del mercato mondiale, anche le leggi amonario non servirono più e cominciarono a far del male invece che del bene.

¹ Queste lotte per la conquista del Comune sono rappresentate dagli artisti degli ultimi del sec. XIII col « Comune pelato », un vecchio venerando al quale tutti cercano di strappare chi la barba, chi i capelli, chi le vesti. Ved. a questo proposito un opuscolo molto interessante del MORRIGO, *Un affresco perduto di Giotto nel Palazzo del Podestà di Firenze*, Firenze, Carnesecchi, 1897.

² COMPAGNI, I, 15.

³ FERRETO FIORENTINO, *Hist.*, l. III, R. I. S., IX, 1053.

⁴ TAMASSIA, *Odofredo*, Bologna, Fava e Garagnani, 1897, p. 10 e 167.

« Populares, dice Fra Iacopo da Genova, discant suis officiis et artibus intendere. Consilia vero et civitatis regimen ac bellorum ordinem, Nobilibus permittant tractare. Qualiter enim sciret consulere Popularis, qui nunquam studuit circa consilia? quale dabit consilium qui adhuc ignorat naturam rei, super qua consilium est habendum? vacent ergo et intendant officiis aut ministeriis quibus sunt apti! ». ¹ Quando nel giugno 1275 i Nobili e il Popolo di Bologna si scontrarono fra Faenza e Forlì con i Ghibellini romagnoli e fiorentini, i Nobili in principio della battaglia si misero in fuga perchè « trattati male dal Popolo vollero così vendicarsi di lui »; e un Nobile nel ritirarsi volle anche insultare i Popolani abbandonati alla mercè dei nemici, e gridò loro: « Popolo marcio! ». ² Galvano Fiamma racconta che il milite Lanzzone messosi col Popolo milanese contro la Nobiltà, fatto prigioniero dai Nobili, fu gettato in una torre, « et cum tecti tegula, stercoribus plena humanis, guttur ei impletur et dictum est ei: cum stercore in Populo coniunctus fuisti, cum stercore cenabis ». ³ Dei Bostichi, magnati fiorentini, dice il Compagni ¹ che prendevano i Popolani, li rinchiudevano nelle loro case nel centro della città e li mettevano ai tormenti; per cui si diceva comunemente che, oltre alle corti del Potestà e del Capitano, vi era quella dei Bostichi.

Ma se i Grandi odiavano i Popolani, questi ricambiavano quelli di egual moneta. « Viva il Popolo e morano i lupi! » gridavano i Popolani di Viterbo nel 1281 insorgendo contro i gentiluomini; ⁵ e questo termine « lupi » appare più di una volta nei testi popolani a indicare i Grandi: i Popolani Bolognesi contrappongono ai « lupi rapaces » se stessi, cioè gli « agni mansueti »; ⁶ nel 1292 il Popolo di Prato prese a sua insegna un gonfalone, nel quale eran dipinti un lupo e un agnello, che mangiano insieme minacciati entrambi da una spada rossa, ⁷ a indicare la sottomissione dei Grandi alle stesse leggi, a cui obbedivano i Popolani. Un'altra parola, che il Popolo fa risuonare spesso nelle lotte è: Giustizia! Nel 1234 i patti della pace fra Nobili e Popolo di Perugia sono scolpiti su

¹ *De tudo schachorum sive de moribus hominum*, II, 1; cit. in MURATORI, *Ant. It.*, diss. LII, ed. Milano 1741, III, 672.

² VILLANI, VII, 48.

³ Citato da HEGEL, *Costituzione municipi italiani*, p. 458 n. 1.

⁴ *Cronica*, II, 20.

⁵ *Cronache e Statuti della città di Viterbo*, p. 32.

⁶ GAUDENZI, *Ordinamenti sacrali e sacratissimi del Pop. di Bologna*, p. 32. La contrapposizione del lupo coll'agnello è presa dalla Bibbia, Eccl. XIII, 21; Isaia XI, 6, 65; Giovanni cap. 10; Matteo, cap. 10.

⁷ GAUDENZI, *Ord. sacrali*, p. 312.

d'una pietra, che fu detta « pietra della giustizia »;¹ nel 1271 a Bologna i Popolani istituiscono una compagnia di 400 cittadini per tener a freno i Grandi e la chiamano « compagnia della Giustizia »;² a Firenze nel 1289 è istituito sempre contro i Grandi un Gonfaloniere della giustizia, e nel 1293 si compilano gli Ordinamenti di Giustizia, che i Grandi storcendo il nome cambiano in Ordinamenti di « tristizia »;³ contro la « acerbitas et amaricatio inequitatis » lotta il Popolo di Pisa per ottenere la « iustitia et equitas »;⁴ e l'istituzione del Gonfaloniere di Giustizia da Firenze si estese ben presto a quasi tutti i Comuni dell'Italia centrale.⁵

Ma, ci si permetta di insistere su quest'idea, non è l'odio né sono le violenze la causa delle lotte; e l'uno e le altre non sono se non gli effetti delle lotte stesse rampollanti dalla intima costituzione sociale dei Comuni.

VIII.

Determinato il carattere dei due partiti avversari o riconosciuti le cause vere delle lotte, per intendere in che modo queste debbano svilupparsi bisogna esaminare quali sieno le forze e quali le debolezze dei combattenti.

Numericamente i Grandi ci si presentano a prima vista come un partito abbastanza forte. Sono circa cento quaranta consorzierie, ognuna delle quali conta in media una ventina⁶ di uomini atti alle

¹ È pubblicata in Arch. St. It., S. I, t. XVI, p. 1, p. xxxiv; cfr. BONAZZI, *St. Perugia*, I, 286.

² SAVIOLI, *Annali bolognesi*, III, I, 115.

³ PIERI, *Cronaca*, Roma 1755, p. 56.

⁴ Ved. *Breve delle sette Arti*, loc. cit. a p. 52 n. 7.

⁵ Per Prato ved. GAUDENZI, *Ord. sac. e sacratiss.* p. 312; per Faenza TONDUZZI, *Hist. di Faenza*, Faenza, 1675, p. xxvi; per Modena *Stat. di Modena 1327*, p. 161; e così a Pisa, a Bologna, a Siena, a Pistoia ecc. ecc.

⁶ Il PAGNINI, *Decima*, I, 35, calcola a 6 persone la media delle famiglie di questo tempo; ma nella classe magnatizia la media doveva essere più alta, perchè le consorzierie dei Grandi non comprendevano una sola famiglia, ma parecchie. I Cavalcanti, secondo il COMPAGNI, III, 40 « circa cento nomi erano da portare arme »; e in documento del 1316 appaiono in numero di 82 oltre nove persone che si dicono loro seguaci (BORGHINI, *Spogli*, in Arch. St. Fior., Mss. varii, n. 215, p. 159); nello *Consulto* (Indice) appaiono 26 Cavalcanti. Nel suddetto documento del 1316 vi sono 30 nomi di Pazzi della città. Nel 1302 dei Pazzi di Valdarno se ne trovano enumerati 10 (DEL LINGO, *Esilio di Dante*, Firenze, Lemmonier, 1881, p. 82 e seg.). Le famiglie Visdomini, della Tosa,

armi; abbiamo quindi una forza di almeno 2500 uomini,¹ esperti nelle armi per il lungo esercizio, pronti alla violenza e necessari al Comune, perchè nell'esercito essi costituiscono quasi tutta la cavalleria, dalla cui opera dipende in questo tempo l'esito delle battaglie. Inoltre queste famiglie hanno nel contado lavoratori e coloni, i quali possono al momento opportuno esser chiamati in città e adoperati come forza combattente contro il Popolo. Certo non è più il tempo, quando tutti i contadini eran loro sudditi e obbligati a prestare un numero infinito di servizi, fra cui anche quello militare; nel contado spesseggiano oramai gli uomini liberi,² e noi vedremo che il Popolo si servirà di essi per tener a freno i Magnati in contado. Ma nonostante questa decadenza, i Grandi conservano ancora una buona riserva di forze fra i loro contadini, e più di una volta li hanno adoperati nelle battaglie cittadine.³ Ai contadini, poi, bisogna aggiungere anche i masnadieri e scherani, che ogni famiglia ragguardevole assoldava e teneva seco, e che certo nelle mischie non dovevano essere i meno accaniti di tutti.

Quali forze può contrapporre ai Magnati il Popolo grasso? Sugli ultimi del sec. XII gli abitanti di Firenze sono 30.000; abbiamo

Miotti avevano complessivamente 88 uomini (DAVIDSON, *Geschichte*, p. 342. Gli Ubriachi nel 1268 sono 26 « et omnes alii » (*Delizie Erud. Tosc.*, VIII, 226). Nel 1267 si trovano 19 Alinari capi di famiglia (*Delizie* VII, 251 e seg.), e nelle *Consulte* appaiono 33 uomini di questa famiglia. E così per altre famiglie. — Fra i Nobili bolognesi il SAVIOLA, *Annali*, III, t. 1, 491 afferma che vi eran famiglie, che contavano qual dieci, qual venti, e qual trenta cavalieri, senza contare quelli non insigniti della dignità cavalleresca. A Siena la famiglia dei Salimbeni si divideva in 16 casate (BANCHI, *I porti della maronna senese*, Arch. St. It., S. III, t. X, p. 1, p. 81). A Pistoia i Cancellieri erano più di 100 uomini d'arme; VILLANI, VIII, 38. Cfr. DENINA, *Riv. d'Italia*, II, 248 e seg.

¹ Questa cifra si può ricavare altrimenti dalla notizia del VILLANI (XI, 91) che verso il 1340 in città vi fossero 1500 Nobili atti alle armi; questa cifra tien conto solo dei Grandi cittadini, a cui vanno aggiunti press'a poco altrettanti Nobili del contado; abbiamo dunque verso il 1340 circa 3000 Grandi. Quarant'anni prima dovevano essere meno numerosi di poco, perchè il grande aumento avvenne specialmente nella popolazione artigiana. Il Villani stesso dice che prima degli Ordinamenti di Giustizia vi erano nella città 300 cavalieri di corredo, la qual cifra dovrebbe dare almeno un migliaio di Grandi cittadini cavalieri e non cavalieri, all'infuori dei quali c'erano i contadini.

² VILLANI, VI, 39.

³ Nel luglio '95, come vedremo a suo tempo, i Grandi ebbero « seguito di contadini e d'altri masnadieri a piè in grande quantità » VILLANI, VIII, 12; anche nel 1301 i Neri si servirono dei villani contro dei Bianchi, COMPAGNI, II, 14. Negli Statuti dei Comuni si trovano spesso leggi che vietano ai contadini di venire in città in tempo di rumore; *Stat. Bologna*, II, 270, III, 402; *Constit. Siena 1262*, V, 5; *Breve ed. Ord. Pistorii*, p. 121; *Stat. Modena 1327*, p. 19.

quindi circa 8500 uomini atti alle armi. I Grandi sono circa 2500, dei quali una metà appartiene al contado; dunque in città restano, oltre al migliaio di Grandi, almeno 7000 non Grandi. Queste forze non appartengono certo tutte al Popolo grasso; bisogna sottrarre i lavoranti e il Popolo minuto. Forse non andremo troppo lungi dal vero se poniamo le forze del Popolo grasso sui 3000 uomini. Infatti noi abbiamo visto che le quattro Arti del Cambio, della Lana, di Por Santa Maria e dei Medici e Speciali mettono insieme circa 1500 maestri; i maestri popolani di Calimala e dell'Arte dei pellicciai e vivai difficilmente possono superare il mezzo migliaio; abbiamo dunque circa 2000 maestri, ai quali bisogna aggiungere almeno un migliaio di discepoli.

Le forze, dunque, numericamente, si pareggiano. Ma se, oltre al numero, studiamo l'organizzazione, vediamo subito la enorme superiorità del Popolo grasso.

Anzitutto la metà dei Grandi sono sparsi per il contado, quindi non è facile che possano intendersi fra loro e coi Grandi della città e operare tutti d'accordo nel momento opportuno. Inoltre, e questa è la vera debolezza dei Grandi, essi non sono punto concordi fra loro. Una metà è guelfa e l'altra metà è ghibellina,¹ e nonostante i giuramenti fatti davanti al Cardinal Latino, gli uni odiano cordialmente gli altri; e vedremo in questo studio che, pur di ottenere la distruzione degli avversari, i Guelfi non esiteranno a ricercare l'alleanza del Popolo grasso e i Ghibellini quella del Popolo minuto, preparando così colle loro stesse mani gli strumenti della comune rovina.

I Grandi guelfi avrebbero a loro disposizione una formidabile organizzazione nella Parte guelfa, i cui componenti in questo tempo sono « tutti cavalieri e grandi la maggior parte ».² Erede dell'antica « Societas militum », arricchitasi dei beni dei Ghibellini dopo il 1267,³ la Parte Guelfa è la più potente associazione, che viva nel Comune fiorentino. I Guelfi dopo il 1267 non lasciarono stare improduttivo il denaro ricavato dalla confisca dei beni Ghibellini; esso era, come dice con curiosissima tenerezza lo Statuto della Parte del 1335, « intra l'altre cose, tutta la salute, la defensione et l'unità della detta Parte »;⁴ e perciò dedicarono ad aumentarlo tutte le loro cure e trasformarono la Parte Guelfa in una colossale casa ban-

¹ Studiare le cause delle lotte fra Guelfi e Ghibellini non è nostra impresa, perchè esse sono avvenute in un periodo precedente a quello che studiamo noi: ci contenteremo quindi di rimandare al DAVIDSON, *Geschichte*, p. 598 e seg.

² STEFANI, rub. 204.

³ Ved. Excursus I, cap. II.

⁴ Rub. 10, in Giorn. St. Arch. Tosc., Vol. I.

caria. In un interessantissimo codicetto membranaceo, contenente gli appunti dei « Debitori della Parte Guelfa dal 1275 al 1278 »,¹ appaiono debitori della Parte per migliaia e migliaia di libbre i più grandi banchieri fiorentini: Scali, Mozzi, Frescobaldi, Pulci, Bardi. Anche il Comune fa debiti con la Parte; nel 1276 le è debitore di 5000 libbre,² nel 1277 prendeva altre 6000 libbre, di cui restituisce 2086 libbre solo nel maggio 1285;³ nel febbraio 1280 prende 1825 libbre;⁴ nel novembre '85, 1500 fiorini;⁵ nel gennaio '87, 3000 fiorini;⁶ nel febbraio '90, 20.000 fiorini;⁷ nell'agosto seguente altri 10.000;⁸ e pare che il Comune non avesse una gran fretta di pagare i suoi debiti, perchè ancora nello Statuto del Potestà del 1322-25 vi è una rubrica (IV, 61), che impone ai Consigli di dissentere ad ogni cambiamento di regime sul modo di pagare i debiti fatti con la Parte dal 1280 al 1295. Da queste sole cifre si vede quale importanza avesse la Parte guelfa nella vita fiorentina e che profitto avrebbero potuto ricavare da essa i Grandi che vi dominavano incontrastati. Il male era che neanche gli stessi Guelfi erano d'accordo fra loro e gli Adimari avevano lite coi Tosinghi, i Rossi coi Tornaquinci, i Bardi coi Mozzi, i Gherardini coi Manieri, i Cavalcanti coi Buondelmonti, i Buondelmonti coi Giandonati, i Bosticchi coi Foraboschi, i Foraboschi coi Malespini, i Frescobaldi fra loro e i Donati anche.⁹ Tutte queste rivalità portavano nel partito una completa disorganizzazione, che era per il Popolo una vera fortuna; il Villani, anzi, dice senz'altro che se il Popolo riescì nel 1293 ad affermare energicamente la sua prevalenza sui Grandi, poté farlo solo in grazia delle discordie, da cui questi erano divisi.¹⁰

Ben diverso è lo spettacolo, che ci presentano le Arti maggiori. L'Arte propriamente detta è formata dai maestri e dai soci;¹¹ questi

¹ Questo prezioso libro dell'Arch. di Stato è rimasto finora ignoto e crediamo di essere i primi a darne la notizia. Esso è stato scoperto dall'Archivista Sig. Dorini, che gentilmente ha richiamato su di esso la nostra attenzione.

² *Debitori*, cit.

³ Strozzi, *Spogli*, in *Strozziario*, 2^a serie, n. 62, p. 27.

⁴ *Consulte*, I, 9.

⁵ *Consulte*, I, 331.

⁶ *Prov. I*, 42.

⁷ *Prov. II*, 66.

⁸ *Prov. II*, 136 e 138; *Consulte*, I, 146, 447.

⁹ VILLANI, VIII, 1.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Il LATTES, *Diritto commerciale*, p. 102, dice che a Firenze i compagni sono subordinati ai maestri o vengono designati anche col nome di fattori; e questa opinione che i soci o compagni costituissero nella corporazione un gradino inferiore a quello di maestro, è diffusissima negli storici del medio evo.

soli possono intervenire dei Consigli dell'Arte, partecipare alla elezione dei Magistrati, essere eletti alle cariche corporative.¹ Ora i membri della corporazione hanno il maggior interesse ad andar d'accordo fra loro. L'Arte medievale — a parte i ridicoli panegirici che ne fanno tanti scrittori moderni, i quali non hanno mai studiato direttamente un solo statuto artigiano — l'Arte medievale non è se non una lega di resistenza avente lo scopo di promuovere gl'interessi economici, politici e morali dei soci e specialmente di assicurare a questi un guadagno sicuro e costante nel loro lavoro.² Quindi lo Statuto dell'Arte impone eguaglianza e fratellanza fra i soci, vieta la concorrenza, stabilisce i prezzi delle merci, il numero dei lavoranti per ciascuo maestro, determina le norme da seguirsi nella produzione, dà ai Consoli dell'Arte attribuzioni di polizia industriale, contiene norme per la polizia dei costumi, obbliga i mercanti a far giudicare le loro liti dai magistrati dell'Arte; cerca insomma in tutti i modi di fare della corporazione una vera famiglia, i cui componenti sieno uniti dal vincolo solidissimo dell'interesse e della solidarietà.³

Al di sotto dei maestri e soci vi sono i discepoli, i quali non figurano nemmeno nella matricola dell'Arte,⁴ segnano il foro del

Ma noi crediamo che sia smentita dai documenti. Anzi tutto la parola « factor » non indica un grado nell'Arte; fattore è il gestore degli affari della compagnia nei paesi forestieri, e può essere tanto un socio, quanto un discepolo o un altro impiegato qualunque pagato ad anno (ved. *Stat. Catimata 1302*, ed. Filippi, II, 21, 23-27; *Stat. Cambio 1299*, rub. 87; *Stat. Lana 1317*, III, 1; *Stat. Seta 1335*, rub. 56; *Constit. Com. Siena 1262*, II, 80 e seg.; *Stat. Lucca 1308*, IV, 45-7). Invece il socio non è altro che il mercante, il quale invece di aprire una bottega a sè, unisce i suoi capitali con quelli di un altro mercante e commercialmente è solidale con lui; o nell'Arte e nel Commercio i soci hanno precisamente gli stessi diritti dei maestri; ved. a questo proposito *Stat. Cambio 1299*, rub. 42; *Stat. Seta 1317*, I, 1; GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop. Bologna*, II, 116; BONAINI, *Stat. ined. Pisa*, III, 799, 942; GATTI, *Stat. Mercanti di Roma*, p. LVII.

¹ *Stat. del Cambio 1299*, I, 2, 4, 39; *Stat. Catimata 1302*, IV, 1, 2; *Medici e Speziali 1311*, I, 1; GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop. Bologna*, III, 339, 345, 346; *Stat. Lanaioli Senesi 1298*, *Stat. Volg. Sen. sec. XIII*, I, 257; BONAINI, *Stat. ined. Pisa*, III, 1058, 1106, 1107.

² GAUDENZI, *Le Società delle Arti in Bologna*, *Bullet. Ist. Stor. It.*, n. 24, p. 47 e seg.

³ Ved. a questo proposito la ottima sintesi dello SCHÖNBERG, *Industria*, in Biblioteca dell'Economista, Serie III, vol. XII, parte II, p. 549 e seg., e specialmente 562. Lo Schönberg lavora su fonti specialmente tedesche; ma quel che egli dice per le corporazioni tedesche vale per le italiane, cfr. *ibidem* p. 1356 e seg.

⁴ Ved. p. es. le Matricole dell'Arte della Seta (n. 6), del Cambio (1299-300), dei Medici e Speziali (1297).

maestro,¹ non hanno diritto di far corporazione;² i loro doveri sono regolati come quelli dei laboratores e differiscono anche poco da questi.³ Ma, come innanzi abbiamo accennato, fra lavorante e discepolo c'è questa differenza, che il primo resterà sempre tale, il secondo, finito il periodo di tirocinio e pagata la tassa d'ingresso, diventerà a suo tempo maestro.⁴ Il discepolato ha lo scopo di impedire che cresca troppo il numero dei maestri e che si determini quindi fra loro la concorrenza; inoltre gli statuti artigiani, esentando dal tirocinio e dalla tassa d'entrata i figli dei soci, oppure obbligandoli in misura minore degli estranei, mirano allo scopo di conservare il monopolio dell'arte nelle famiglie dei maestri.⁵ Chi dunque non è figlio di maestro o non ha capitali bastanti per mantenersi nel periodo del tirocinio, per pagare la tassa d'entrata e per impiantare *ex novo* un'azienda, non pensa nemmeno ad allorgarsi come discepolo presso un maestro, ed è confinato dalla sua povertà nel ceto dei lavoranti. Così maestri e discepoli costituiscono un corpo omogeneo e compatto, e nel Comune di Firenze non si ha mai alcuna notizia di dissensi fra questi due ordini di persone.

I soci dell'Arte possono facilmente raccogliersi e resistere a qualunque violenza, perchè in generale tutti quelli che esercitano

¹ *Stat. Capitano 1322-25*, II, 13 « quod discipulus sequatur forum magistri sui ».

² GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop. Bologna*, II, IX, n. I; cfr. *Stat. Medici e Speziati 1313*, III, 33 « quod non possit fieri coadunatio discipulorum de nocte ».

³ Ved. p. es. *Stat. Rigattieri 1295*, rub. 8; *Stat. Medici e Speziati 1313*, III, 20; *Stat. Seto 1335*, rub. 110, 111, 127; *Stat. Finattieri 1339*, rub. 36.

⁴ *Stat. Cambio 1299*, I, 62; *Stat. Calimala 1302*, III, 43; *Stat. Lana 1317*, II, 7; *Stat. Corazzai e Spadaì 1321*, rub. 19, 21; GAUDENZI, *Stat. Soc. Popolo Bologna*, II, 115, 207, 226, 231, 269, 302, 303, 333, 336, 346; BONAINI, *Stat. ined. Pisa*, III, 799, 935, 964, 980, 989, 992, 1063, 1083, 1139.

⁵ FRANKLIN, *Le vie privée d'autrefois; Comment on devenait patron*, Paris, Plon, 1889, p. 14, 34 e seg. e passim. Questo bel lavoro si riferisce alla Francia, ma in Italia le cose andavano allo stesso modo, come si può vedere dai documenti citati nella nota precedente e da infiniti altri, che abbiamo lasciato da parte per non dare eccessivo sviluppo alle note. Lo ZDEKAUER, *Const. Com. Siena 1262*, p. LXXXII, riportando uno Statuto dei barbieri del 1244, per cui il tirocinio dura 8 anni se il discepolo è mantenuto dal maestro, e 4 anni se il discepolo si mantiene da sè, dice che questo è prova della stima in cui i barbieri tenevano la loro arte e dell'importanza che vi attribuivano. La stima non c'entra in nulla; si tratta solo di impedire ai garzoni di diventar presto maestri. In generale si deve osservare che le Arti maggiori non impongono un periodo lungo di tirocinio, perchè esse richiedono per essere esercitate un capitale ragguardevole, e questo fatto da sè solo limita il numero degli aspiranti; invece le Arti minori sono più esigenti nella durata del tirocinio e nella tassa d'ingresso, perchè ognuno può esercitare le arti minute senza grandi capitali, e quindi in mancanza di ostacoli economici si cerca di opporre agli aspiranti degli ostacoli giuridici.

la stessa arte abitano e lavorano nella stessa contrada;¹ in caso di bisogno, quindi, gli artigiani fan presto a darsi la voce, a raccogliersi in armi e ad accorrere dove urge il pericolo.

È vero che i Popolani sono poco adatti alla guerra, ma nelle battaglie cittadine non è necessario una grande abilità militare: i Grandi in aperta campagna, tutti coperti di ferro e forniti di lance lunghe, basterebbero in pochi a cavallo a sbaragliare una massa molto maggiore di Popolani armati alla leggera e combattenti a piedi; ma nelle zuffe sviluppantisi fra gli stretti vicoli della vecchia Firenze, nell'assalire e nel difendere le torri, nel rompere i serragli, i cavalli e le grandi armi non servono a niente. L'esito della battaglia dipende dal numero e dalla organizzazione delle forze combattenti; e tanto nell'uno quanto nell'altra il Popolo grasso è senza dubbio superiore ai Magnati.

IX.

Date queste condizioni, la vittoria del Popolo grasso sui Magnati è prevedibile come sicura. Ma sarà completa? e di essa profitteranno solo le Arti maggiori? A queste domande la risposta affermativa non sarebbe dubbia se in Firenze non vi fossero che i due partiti, di cui finora abbiamo parlato. Invece Mercanti o Magnati non tengono soli il campo politico: fuori di essi vi sono le Arti minori, le quali negli ultimi del sec. XIII non sono ancora in grado di operare come partito indipendente, ma sono abbastanza forti per rendere necessaria la loro alleanza a chi vuol vincere e intervengono nella lotta e ne spostano i risultati.

Le Arti minori fra il 1280 o il 1282 erano 25,² cioè probabilmente:

1. Beccai.
2. Calzolai.
3. Fabbri (con ferraioli?)
4. Maestri di pietre.
5. Maestri di legname.
6. Mercanti di ritaglio.

¹ Alcuno han preso il nome dalla contrada in cui abitano, per es. l'Arte di Calimala, l'Arte di Por Santa Maria, ecc.

² Infatti il 29 agosto 1282 si trova notizia dello « Capitulum XXX duarum Artium » (*Consulte*, I, 97), dalle quali si debbono sottrarre quelle delle Arti maggiori.

7. Calzainoli.
8. Venditori di pannilini.
9. Rigattieri.
10. Vinattieri.
11. Albergatori maggiori.
12. Salaioli.
13. Oliandoli.
14. Caciaioli.
15. Galigai grossi.
16. Corazzai.
17. Spadai.
18. Chiavaiuoli.
19. Ferraiuoli nuovi.
20. Ferraiuoli vecchi.
21. Correggiai.
22. Tavolacciai.
23. Scudai.
24. Legnaiuoli grossi.
25. Fornai.

I nomi delle prime nove ci sono dati dal Villani (VII, 14), il quale afferma che « si ordinarono » nel 1282; i Maestri di pietre e quelli di legname si unirono insieme, e così si unirono in una sola associazione i Mercanti di ritaglio, i Calzolari, i Linaioi e i Rigattieri; così nove Arti ne formarono cinque.

La notizia del Villani è in gran parte vera, come vedremo in seguito; solo i Linaioi si unirono all'Arte dei Rigattieri nel marzo 1291 e non nel 1282;¹ inoltre il Villani insieme coi fabbri parla dei ferraioli, il che porterebbe le Arti minori a 26; ma siccome troviamo notizia di altre due Arti di ferraioli (vecchi e nuovi) indipendenti da quella dei fabbri, è difficile che ce ne sia una terza; e la notizia del Villani va forse spiegata con l'ipotesi che i ferraioli vecchi in principio erano uniti coi fabbri; in seguito si formò l'Arte dei ferraioli nuovi fra quelli che non erano associati coi fabbri; i ferraioli vecchi si staccarono dai fabbri e andarono a raggiungere i nuovi.²

¹ Questo si apprende dallo *Statuto del Capitano del 1322-25*, I, 10.

² Queste distinzioni, che troviamo in Firenze fra ferraiuoli vecchi e nuovi, fra calzolari e galigai grossi, fra albergatori maggiori, che formano corporazione riconosciuta, e albergatori minori, di cui non si parla mai, confermano la osservazione del GAUDENZI, *Soc. Arti in Bologna*, Bull. Ist., St. It., n. 21, p. 30, che « la distribuzione degli artieri in compagnie, più che una unione d'interessi industriali, o almeno oltre che questa, rappresentasse una divisione sistematica del Popolo e un aggruppamento artificiale di persone ».

I nomi delle altre 16 Arti si trovano nella rubrica I degli Ordinamenti di Giustizia; esse acquistarono una personalità politica, come vedremo, nel 1287; e i caciaioli, salaioli e oliandoli formarono una associazione; i corazzai e spadai ne formarono un'altra; i chiavaioli, ferratori nuovi e vecchi un'altra; i correggiai, tavolacciai e scudai un'altra. Così da 25 che erano nel 1280, le Arti minori agglomerandosi insieme si trovaron ridotte nel 1287 a 14. Che cosa questo fatto significhi, lo vedremo in seguito; per ora ci basti notare che prima della istituzione del Priorato (1282) tutte le Arti minori avevano diritti limitatissimi: politicamente non contavano nulla; i loro rettori dovevano avere poca o nessuna giurisdizione sui soci all'infuori della volontaria, perchè anche in seguito la giurisdizione contenziosa delle Arti minute fu limitatissima; esse si trovavano ancora in quel primo stadio, attraverso al quale tutte le corporazioni artigiane medievali sono passate, cioè di associazioni religiose e di mutuo soccorso tendenti a trasformarsi in leghe di resistenza economica e politica.¹

Nel 1266 le Arti minori, approfittando delle lotte fra Arti maggiori e Ghibellini, tentarono di conquistare il diritto di organizzazione politica; ma non vi riuscirono e si vendicarono contro il Popolo grasso, che si era opposto alle loro domande, abbandonandolo solo alle prese coi Magnati e dandosi a sostenere i Ghibellini.² Le ragioni, per cui le Arti maggiori amerebbero opporsi ai progressi politici delle Arti minori, sono state limpidamente esposte dal Villari, e, non potendo dir meglio, lasciamo a lui la parola. « Le prime s'occupano della grande industria e del grande commercio d'importazione e d'esportazione; le seconde s'occupano della piccola industria e del commercio interno della città. Nasce da ciò una divisione, e spesso ancora una collisione d'interessi, da cui scaturisce la nuova formazione dei partiti politici. Quando si tratta di ingrandire il territorio della repubblica, di combattere Pisa per tenersi aperta la via del mare, e Siena per assicurarsi il commercio con Roma, il governo cade inevitabilmente in mano delle Arti maggiori più ricche, più intraprendenti, più audaci e capaci d'intendere e tutelare i grandi interessi dello Stato fuori dei suoi confini. Ma quando posano le armi e comincia la pace, allora subito le Arti minori, sospinte anche dall'infima plebe, insorgono contro la nuova aristocrazia del denaro, che con le guerre e le tasse continue lo opprime; e chiedono maggior libertà, più generale uguaglianza ».³

¹ Excursus I, cap. VII.

² Excursus I, cap. VII.

³ *Niccolò Machiavelli e i suoi tempi*, ed. Lemonnier, I, II.

Se non esistessero i Magnati, il Popolo grasso fiorentino, a imitazione di quello veneziano, potrebbe tener facilmente a freno il Popolo minuto; ma, mentre ferve la lotta fra Grandi e Mercanti, le Arti minori possono intervenire in favore dei primi e determinare la rovina dei secondi;¹ così le Arti maggiori, edotte specialmente dalla dura esperienza fatta nel 1266-67, sono obbligate a tenersi amiche le consorelle, e, specialmente nei periodi critici, a bargheggiare in concessioni e favori. Le Arti minori, alla loro volta, aiutano volentieri le maggiori, perchè la nuova legislazione annunziata, il diritto d'entratura, la revisione degli estimi rappresentano un gran vantaggio anche per esse; ma non si contentano della semplice funzione di aiutanti del Popolo grasso: a misura che si sentono diventate necessarie, aumentano le proprie pretese e accennano a voler prendere il sopravvento sul loro alleato; ma con questo vengono a minare le basi stesse dell'alleanza. Perchè il Popolo grasso, arrivato al limite estremo delle concessioni, si rifiuta di procedere oltre, si stanca della alleanza, che comincia a diventargli incomoda, e cerca di riprendersi anche ciò che prima aveva concesso. Si ha così un gioco continuo di alleanze, di concessioni reciproche, di abbandoni, di divisioni, che non bisogna mai perder d'occhio mentre ferve la lotta principale, perchè ha non poca importanza sulle singole vicissitudini di questa. Quando il Popolo è compatto e concorde, la guerra contro i Grandi procede energica e violenta; quando invece l'unione non è più completa, i Grandi, che prima parevano perduti, sentono venuta la loro ora, rialzano il capo e ritornano alla riscossa. La conseguenza di tutta quest'altalena è che le vittorie delle Arti maggiori non sono mai decisive, e, quando tutto sembra finito, si vede poco dopo con meraviglia, che la guerra si riaccende con più furia di prima.

All'avanguardia delle Arti minori noi troviamo in Firenze i beccai. Questi artigiani erano molto temuti nei Comuni italiani, perchè, potendo sempre servirsi degli strumenti della loro arte come di armi, erano nei tumulti una forza tutt'altro che disprezzabile. Il Villani (III, 2) dice che al tempo di Carlo Magno i beccai « erano molto innanzi a gli uffici della città » e che il sesto di Borgo prese l'arme del becco appunto dai beccai che abitavano tutti in quella contrada. La notizia è evidentemente poco attendibile; ma in essa si deve riconoscere, se non altro, come una proiezione nel passato dell'opinione che nel secolo XIV si aveva dell'importanza di quell'Arte. Certo è che i beccai anche fuori di Firenze rappresentano una parte tutt'altro che infima nelle lotte fra i partiti. A Bologna

¹ Vedi le acute osservazioni del VILLANI, *I primi due secoli*, II, 304.

nel 1256 essi con la loro opera determinarono la vittoria del Popolo sulla Nobiltà e ottennero in premio il diritto di mandare sempre un loro rappresentante nel collegio degli Anziani;¹ a Parma nel 1254 Giberto da Gente diventò signore « cum adiutorio beccariorum », ² e nel 1266 i beccai coi calzolai lottarono attivamente contro i Ghibellini a favore dei Guelfi e dei Mercatori;³ a Milano nella costituzione della Credenza di Sant'Ambrogio (1198) ebbero la loro parte anche i « carnifices »;⁴ e a Siena nel sec. xiv il partito dei Tolomei si servì spesso dei beccai quando promosse insurrezioni contro il Popolo grasso.⁵ A Firenze noi vedremo che i beccai nel nostro periodo rappresentano l'ala estrema del partito democratico e sono i primi dopo la pace del Cardinal Latino ad agitarsi per ottenere dei diritti politici e determinano poi con le loro violenze la sconfitta del Popolo minuto.⁶

X.

L'andamento della lotta fra Grandi e Popolo grasso è turbato non solo dall'intervento del Popolo minuto, ma anche dall'azione di due gruppi di persone, le quali, poste fra Grandi e Arti maggiori, si alleano a seconda dell'interesse personale e momentaneo ora con gli uni e ora con le altre e spostano, per vie e con intenti diversi dalle Arti minori, la risultante delle forze che concorrono alla lotta: vogliamo parlare dei giudici e notai e dei banchieri.

I giudici e i notai avevano nel Comune fiorentino, come in tutti gli altri Comuni italiani, una grandissima importanza.⁷ I giudici sedevano nella corte o tribunale di ciascuna Arte e decidevano le liti commerciali, che si presentavano, componevano i dissensi, pro-

¹ SAVIOLI, *Annali bolognesi*, III, 1, 297; II, 207; *Stat. Bologna*, III, 207, 221, 385, 451-2; GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop. Bologna*, I, VIII; e *Le società delle Arti in Bologna nel sec. XIII* in Boll. Ist. St. It., n. 21, p. 39.

² F. SALIMBENE, *Cronaca*, p. 228; cfr. AFFÒ, *St. città Parma*, III, 210.

³ *Chronicon Parmense*, R. I. S., IX, 781.

⁴ GALV. FLAMMA, *Man. Florum*, cap. 231, R. I. S., XI.

⁵ DEI, *Cron.*, R. I. S., XVI, 60, 65.

⁶ Nella *Matricola dell'Arte dei beccai del 1329* sono segnati 359 soci; verso il 1280 dovevano dunque essere circa 150.

⁷ VILLARI, *I primi due secoli*, II, 275; ALFIERI, *L'amministrazione economica del Comune di Perugia*, Boll. soc. Umbra St. pat., II, p. 392 e seg. e 411 e seg.; GAUDENZI, *Soc. Arti Bologna*, p. 30 e seg.

ponevano le pene. Nei tribunali del Comune decidevano in prima istanza le cause civili; essendo le persone più istruite della cittadinanza, erano fra i primi convocati dai capi del Comune per averne consiglio negli affari importanti; quando si riformavano gli Statuti fra essi si sceglievano di preferenza gli arbitri; ad essi e ai cavalieri erano affidate le ambascerie più importanti. I notai, oltre ad essere adoperati anch'essi nella correzione degli Statuti, massime di quelli delle Arti, coadiuvavano i giudici nel disbrigo delle cause, stendendo le accuse, le testimonianze, le sentenze; erano preposti ai rami più importanti dell'amministrazione finanziaria, alle riscossioni e ai pagamenti, presiedevano negli eserciti il servizio logistico. I giudici e i notai, insomma sono il vivaio, da cui il Comune prende quasi tutti i suoi principali impiegati.¹

Ora i giudici e i notai, che ambivano ottenere un ufficio dal Comune, bisognava che si mantenessero il favore del partito dominante, perchè essi nei nostri Comuni non erano eletti a vita, ma erano sostituiti a brevi scadenze — al massimo un anno — da funzionari nuovi; per essere rieletti, quindi, appena passato il tempo del divieto, erano obbligati a tenersi fedeli al partito, da cui dovevano dipendere la loro nomina.

Per questa ragione, finchè il governo fu in mano dei Grandi, i giudici e i notai e specialmente i primi seguirono in massima le parti dei Grandi;² e in parecchi Comuni i giudici hanno gli stessi privilegi dei militi.³ Ma quando cominciò la lotta fra Grandi e Popolo, i giudici e i notai si trovarono spostati: da una parte l'educazione ricevuta, la tradizione, l'alto sentimento di sè stessi⁴ li inducevano a far causa comune coi Grandi; dall'altra il loro interesse li spingeva verso il nuovo partito vincitore. Essi quindi in generale non tardarono a mettersi col Popolo;⁵ ma specialmente finchè la vittoria popolare non fu definitiva, non si staccarono mai comple-

¹ Questo ci spiega il grandissimo numero di giudici e di notai nei nostri Comuni. A Milano, secondo BONVESIN DE RIVA, *De magnatibus Urb. Med.*, ed. Novati, c'erano alla seconda metà del sec. XIII, 120 giurisperiti e 1500 notai; a Bologna i notai sulla fine del secolo erano circa 2000 (GAUDENZIO, *Soc. Arti Bol.*, p. 30); a Firenze nel 1338 i giudici erano da 80 a 100 e i notai circa 600.

² Ved. per Pistoia *Breve et Ord. Pop. Pistoriensis*, p. XIX, e *Stat. Pol. Com. Pistorii*, p. XXV; per Siena SARTINI, *Docum. ant. costituzione del Com. di Firenze*, p. 12, 121; per Firenze SARTINI, *Studi sull'antica costituz. del Com. di Fir.*, p. 55.

³ FERTING, *Das castrense peculium*, Halle, 1871, p. 556; *La dignità cavaleresca nel Com. di Firenze*, p. 43-44.

⁴ Per parecchi anche il fatto che appartenevano a famiglie grandi.

⁵ *Breve et Ord. Pop. Pistorii*, p. XXXVIII; *Costituto Com. Siena 1262*, p. LXXXVI.

tamente dai Grandi, e per questo in parecchi Comuni le leggi fatte contro i Grandi sono applicate anche ai Giudici.¹ A Firenze, dove le Arti minori distolgono sempre le Arti maggiori dal raggiungere una completa vittoria, i giudici e notai si trovano più disorientati che altrove. Essi non hanno nessun programma fisso, vivono alla giornata, passano dagli uni agli altri, senza legarsi mai definitivamente ad alcun partito, impedendo che la lotta si sviluppi con la chiarezza che sarebbe logica e desiderabile.²

Naturalmente in questo continuo armeaggio parecchi finiscono col perdere ogni senso morale, e gli ultimi anni del secolo XIII e i primi del XIV ci offrono in Firenze una vera collezione di giudici delinquenti, parecchi dei quali si sono meritata la immortalità nel poema di Dante. M. Lapo Salterelli sta dapprima coi Bianchi, ma nel momento del pericolo si nasconde per salvar la pelle e poi diventa nero,³ sostituendo l'anima, e per questo Dante lo appaia con Chianghella (*Parad.*, xv, 128); M. Donato Ristori, arrogante a parole, anche lui nel momento buono va a nascondersi in una cucina;⁴ M. Andrea e M. Ildebrando da Cerreto da ghibellini, quando capiscono il vento che tira, si trasformano in guelfi arrabbiati;⁵ M. Niccola Acciaiuoli ha una speciale abilità nella introduzione dei testimoni falsi nei giudizi;⁶ anche M. Baldo Aguglioni ha discreta maestria nell'arte del falsario,⁷ ed è accusato da Dino Compagni di avere rovinata Firenze,⁸ e si guadagna da Dante l'epiteto di puzzolente in compagnia di M. Fazio da Signa;⁹ M. Baldo dell'Ammirato ha anche lui la coscienza parecchio sporca e approfitta di un tumulto per spezzare gli armadi del Potestà e stracciare tutti gli atti che lo compromettono;¹⁰ e come se gli indigeni non bastassero, piovono in Firenze anche gli azzeccarbugli forestieri, rap-

¹ SAVIOLI, *Annali bolognesi*, III, 1, 297 seg., 471; *Stat Bologna*, III, 386, 400; GAUDENZI, *Stat. Soc. Pop. Bologna*, II, 535; *Breve et Ord. Pop. Pistorii*, p. 124; MALAVOLTI, *Storie di Siena*, II, 60.

² Anche per Mantova dice il D'ARCO, *Storie di Mantova*, I, 121: « la borghesia non poté neppure agiro tutta concorde e compatta, perchè i giurisperiti ed i notai, che appartenevano a quella e ne erano anche i più intinenti per studi e per pratica amministrativa, ricevendo a privilegio gli stipendi e gli uffici, si prestavano facilmente ad obbedir chiunque, e quindi anche molti dei Nobili, che loro erano preposti a magistrati ».

³ DINO COMPAGNI, II, 10, 22.

⁴ DINO COMPAGNI, II, 22.

⁵ DINO COMPAGNI, II, 23.

⁶ DINO COMPAGNI, I, 19.

⁷ DINO COMPAGNI, I, 19.

⁸ *Ibidem.* II, 30.

⁹ *Paradiso*, XVI, 56.

¹⁰ DINO COMPAGNI, I, 16.

presentati da un Ser Guidolino da Parma, che in fatto di cattive azioni fa una strepitosa concorrenza ai suoi confratelli indigeni fiorentini.¹

Naturalmente a una siffatta genia di persone lo spirito pubblico non è molto favorevole;² specialmente il Popolo li odia acutamente e lo stesso mite Dino Compagni li chiama i *maledetti* giudici.³ Ma per quanto li odii e disprezzi, il Popolo non se ne può disfare ed è obbligato a subirli; e chi sa quante volte in grazia loro i Grandi saranno riesciti a far sì che una legge nuova non fosse fatta o che una legge già fatta fosse stortamente applicata.

Ma più importante e perturbatrice dell'azione dei giudici e notai è quella dei banchieri.

Parecchi Grandi, come innanzi abbiamo veduto, sono banchieri e sono soci dell'Arte di Calimala, anzi costituiscono la parte più ricca e più influente di questa corporazione. Essi quindi hanno un piede fra i Magnati e uno nel Popolo. Inoltre parecchi Popolani tengono i loro capitali presso le case bancarie più solide per farli fruttare; molti Popolani erano debitori delle banche magnatizie; alcuni fra i più ragguardevoli Popolani grassi erano parenti e amici di questi Grandi; insomma i banchieri si trovavano ad aver raccolti nelle loro mani i capi di tutta una estesissima rete d'interessi, che avvolgeva buona parte della società di quel tempo, e in cui il Popolo stesso era impegnato. La famiglia dei Cerchi è come il tipo di questi banchieri, i quali, come dice benissimo il Del Lungo,⁴ « alle leggi, che li colpivano come grandi, resistevano come mercatanti; respinti dai magistrati, facevano diventar cosa loro quel Popolo che li respingeva ». Dei Cerchi appunto dice il Compagni (I, 20), che, « erano ben veduti perchè erano molto serventi », e « agevolmente arebbono avuto la signoria per la loro bontà, ma mai non lo vollono consentire »; e il Villani (VIII, 39) ripete che i Cerchi « per lo seguito grande ch'aveano, il reggimento della città era quasi tutto in loro potere ».

¹ DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 1086-7.

² DEL LUNGO, *Dante nei tempi di Dante*, p. 66 e seg.

³ Cfr. *Stat. del Cambio 1299*, rub. 106: « quod Consules iudices et notarios nisi in eorum factis specialibus non intelligant: quia in Arte camporum in iure reddendo de bona equitate et consuetudine mercantie procedatur, quam sepe iudices et notarii suis gavillationibus detraunt »; e *Stat. Seta 1335*, rub. 56: « de non ammiccendo iudicem aut advocatum vel procuratorem notarium in hac curia ». *Rime di PIERACCIO TEDALDI* (ed. Morpurgo, Firenze, 1885) sonetto 36:

o avvocati o giudici e notai,
che aiutate e difendete il torto.

Ved. anche D'ANCONA, *Origini del teatro italiano*, I, 587.

⁴ *Dante nei tempi di Dante*, p. 36 e 48.

Si ha così fra i Grandi e il Popolo una grossa massa di persone, che sarebbero popolane, ma spesso si rendono solidali coi Grandi e impediscono che il Popolo grasso ricavi dalle sue vittorie tutti i frutti possibili.

Quando il Popolo grasso si accinge a distruggere i Grandi, si forma subito in esso una frazione che si oppone ad ogni misura estrema e la cui resistenza gli altri Popolani potrebbero vincere solo a patto di appoggiarsi completamente alle Arti minori. Ma quando il Popolo grasso cerca di appigliarsi a questa alternativa, trova, come innanzi abbiám veduto, che l'appoggio del Popolo minuto verrebbe a costargli troppo caro, quindi se ne spaventa e finisce col ritornare verso il suo punto di partenza.

La storia del Popolo grasso fiorentino è costituita quindi da una serie di destreggiamenti, di transazioni, di concessioni equivoche, alle quali segue presto il ritiro di ciò che è stato concesso, accompagnato però quasi sempre dall' accenno a voler ritornare all'accordo; politica di mezzi termini, diremmo noi oggi di *equilibrisimo*, la quale è irta di difficoltà enormi e richiede nel partito, che deve seguirla, un'abilità e un genio politico davvero singolari. Quest'abilità e questo genio al Popolo grasso fiorentino, educato a tutte le astuzie e a tutti i rigiri del commercio internazionale, non mancava. Ma per quanto abile e geniale, esso non poteva mai giungere a risolvere un problema insolubile, a portare, cioè, sia pure dopo una battaglia sanguinosa, un equilibrio stabile in quella società composta di elementi così eterogenei e pur così strettamente connessi gli uni con gli altri. La società fiorentina è come una bilancia, il cui ago è tenuto dal Popolo grasso ed oscilla sempre senza potersi fermar mai. Questo ci spiega perchè la storia fiorentina non abbia alcuna stabilità, perchè essa sia senza posa affaticata da una irrequietezza, da un bisogno continuo di muoversi, di mutare e rimutare, provare e riprovare, senza trovar mai una base su cui adagiarsi definitivamente:

E se ben ti ricorda e vedi lume.
Vedrai te somigliante a quella inferma,
Che non può trovar posa in su le piume
E con dar volta suo dolore scherma.

CAPITOLO TERZO

Il governo dei Quattordici.

SOMMARIO: I. Riforme del Cardinal Latino. — II. La costituzione fiorentina dal 1280 al 1282. — III. Prime leggi contro i Grandi. — IV. Le leggi del luglio 1281. — V. Primi tentativi delle Arti minori.

I.

Il Cardinal Latino, come innanzi abbiamo accennato, si occupò nella sua pace anche delle discordie fra i Nobili e Popolani; e per ovviare ad esse proibì tutte le associazioni di Nobili o Popolani, che potessero esser causa di scandalo, permettendo solo la esistenza delle corporazioni artigiane, le quali non avrebbero mai potuto radunarsi, con o senza armi, senza una speciale licenza del Potestà o del Capitano.¹ All'infuori di queste disposizioni, nel lunghissimo lodo della pace nient'altro è stabilito su questo argomento; si vede che il Cardinale, occupato tutto nel badare a Guelfi e Ghibellini, si preoccupa poco di quelle altre discordie, che riempiranno invece di sè tutta la storia avvenire di Firenze. Siffatto errore era nel prelato naturalissimo: dal 1266 al 1279 il problema più importante della vita fiorentina era stata la lotta fra Guelfi e Ghibellini; il Popolo, tenuto a freno dal timore dei Ghibellini e dalla potenza di Carlo d'Angiò alleato coi Guelfi, aveva dovuto tacere quasi del tutto; i suoi tentativi per scuotere dal collo il giogo della Nobiltà Guelfa erano stati di poca importanza, e nessuno avrebbe immaginato che quei piccoli scoppi, quei rari tremiti del suolo, si sarebbero in avvenire estesi a tutta la società comunale sconvolgendola dalle fondamenta. Perciò il Cardinale pose tutto il suo zelo solo nel

¹ Appendice, n. III, § VII.

sopire gli odii fra Guelfi e Ghibellini, e solo a questo fine sono intese tutte le riforme da lui introdotte nella costituzione fiorentina.

Fra le due parti, guelfa e ghibellina, si faccia pace generale, solida e perpetua di tutte le discordie, liti, guerre, offese passate;¹ ai Ghibellini sieno restituiti i beni ad essi confiscati dal 1267 in poi;² tutte le condanne pubblicate dal Comune per occasione di tali discordie sono revocate;³ tutte le associazioni guelfe o ghibelline sono disciolte, e proibita qualunque manifestazione che abbia rapporto colle discordie passate;⁴ i Ghibellini, salvo alcuni di essi più compromessi degli altri, possono ritornare liberamente in Firenze, e a quelli, che non possono ritornare in città, il Comune paghi un salario;⁵ una commissione di dodici cittadini, sei guelfi e sei ghibellini, faccia una lista di tutti gli uomini dai 21 ai 70 anni, distinguendoli, secondo la dichiarazione di ciascuno, in guelfi, ghibellini e comuni o indifferenti, e gli uffici si distribuiscono fra i tre gruppi secondo la forza numerica di ciascuno;⁶ il Capitano non sia chiamato più della Massa di Parte Guelfa, ma Capitano fiorentino e Conservatore della pace;⁷ si riformino gli Statuti della città in modo da sopprimervi ogni legge contraria alla concordia;⁸ si faccia una nuova libra per assicurare la giustizia tributaria;⁹ il Potestà e il Capitano abbiano 100 cavalieri e 100 berrovieri per ciascuno perchè possano mantener l'ordine; tutti gli altri stipendiari, che il Comune e le Parti tengono al loro servizio, sieno licenziati.¹⁰

Questa sentenza fu pubblicata dal Cardinale il 18 gennaio 1280;¹¹ a prepararla egli aveva impiegato tre mesi, e altri tre mesi spese nel farne eseguire le singole disposizioni. Quando sugli ultimi d'aprile egli lasciò Firenze,¹² il Comune aveva mutato completamente fisionomia. Gli Statuti sono stati rinnovati e in essi è stata introdotta la sentenza del Cardinale e soppressa ogni legge contra-

¹ Appendice III, § 1.

² *Ibid.*, § 11.

³ *Ibid.*, § 13.

⁴ *Ibid.*, § 17.

⁵ *Ibid.*, § 19; cfr. COMPAGNI, I, 3.

⁶ *Ibid.*, § 14.

⁷ *Ibid.*, § 5.

⁸ *Ibid.*, § 14.

⁹ *Ibid.*, § 16.

¹⁰ *Ibid.*, § 5.

¹¹ *Le consulte della Repubblica Fiorentina del secolo XIII*, ed. GHERARDI, I, 3.

¹² *Le consulte*, I, 28.

ria ai Ghibellini;¹ il Capitano della Massa di Parte Guelfa non esiste più, ma abbiamo un Capitano della città e conservatore della pace e governatore del Popolo;² il Consiglio della Massa è scomparso anch'esso e il suo luogo è stato preso dai Consigli generale e speciale del Capitano;³ finalmente i Dodici buoni uomini, creazione guelfa del 1267, han ceduto il posto ai Quattordici buoni uomini, creazione del Cardinal Latino,⁴ i quali vogliono essere una magistratura comune a tutti i partiti e custode, in compagnia del Capitano, della concordia cittadina.

II.

Alla partenza del Cardinal Latino la struttura politica del Comune di Firenze è, dunque, costituita dei seguenti congegni:

1. A capo del Comune i Quattordici. Durano in ufficio un mese.⁵ Tre di essi son dati dal sesto di Oltrarno, tre da San Pier Scheraggio, due da ciascuno degli altri quattro sestì.⁶ Preparano da soli o in compagnia dei Sapienti da essi richiesti le Provvisioni da sotto-

¹ Il 15 aprile il Potestà giura sul nuovo Statuto (*Consulte*, I, 27; cfr. I, 30). La sentenza del Cardinale si conservò negli Statuti comunali per moltissimi anni.

² Fin dal 19 gennaio il titolo « Capitano della Massa » scompare (*Consulte*, I, 4); l'8 marzo il nuovo Capitano è detto « Conservatore della pace e govern. del Pop. » (*Consulte*, I, 15).

³ L'ultima volta che si trova il Consilium Masse è il 31 marzo (*Consulte*, I, 20); il 21 marzo si trova invece il Cons. gen. e spec. del Capitano (*Consulte*, I, 21).

⁴ I Quattordici appaiono la prima volta il 19 gennaio come « deputati super bono statu civitatis Florentie et tractatu pacis » (*Consulte*, I, 3). Queste ultime parole dimostrerebbero che la magistratura in principio era provvisoria o doveva durare finchè non fosse stata completata la pace; e infatti il 20 gennaio *Consulte* (I, 5) non si pensava a una soppressione dei Dodici, dei quali si dice « presentes vel futuri »; e per tutto febbraio e per la prima metà di marzo i Dodici appaiono sempre come Ufficio supremo del Comune. Solo il 13 marzo i Quattordici appaiono a capo del Comune (*Consulte*, I, 19), e si parla dei Dodici come di magistratura scomparsa (*alias existentes*, *Consulte*, I, 20). Dopo il 13 marzo i Dodici appaiono altre due volte (*Consulte*, I, 22, 25); ma si tratta probabilmente di errori del notaio, che era avvezzo a scrivere « XII^{cim} » invece di « XIII^{cim} ».

⁵ Il VILLANI (VII, 56) dice che duravano in ufficio due mesi; ma è smentito dai documenti. Ved. *Consulte*, I, 30, 59, 71, 83, 94, 96, 102, 113, 123, 130, 135, 137.

⁶ *Consulte*, I, 30, 71.

porsi all'approvazione dei Consigli opportuni; eseguiscano le deliberazioni dei Consigli e le disposizioni statutarie; rappresentano il Comune nelle relazioni estere; formano i Consigli, nominandone i membri in compagnia di Sapienti.¹

2. I Consigli opportuni, nei quali risiede la sovranità, e che sono:²

a) Il Consiglio dei Cento, diciotto per i due sestî maggiori, sedici per ognuno dei quattro minori. In esso si portano tutte o almeno le principali proposte di spese, prima che passino negli altri Consigli.

b) I Consigli Speciale e Generale del Capitano Conservatore della pace; il primo di sei membri per sesto, il secondo di venticinque membri per sesto.

c) I Consigli Speciale e Generale del Potestà; il primo di quindici, il secondo di cinquanta membri per sesto.

3. Tre ufficiali forestieri:

a) Il Potestà.

b) Il Capitano Conservatore della Pace.

c) Il Giudice Sindaco Conservatore dell' avere del Comune.

Stanno a capo dei poteri giudiziari; l'ultimo presiede il Consiglio dei Cento; i primi due presiedono i Consigli che portano il loro nome, e cooperano coi Quattordici alla esecuzione delle deliberazioni dei Consigli.

Le Capitadini delle sette Arti maggiori sono spesso convocate dai Quattordici a consiglio con altri Sapienti, intervengono di diritto nei Consigli del Potestà e del Capitano.⁴ I Magnati possono far parte dei Consigli del Potestà e del Capitano, e nessuna legge li esclude per ora da questo diritto.⁵

¹ *Consulte*, prefazione p. viii, xv. Tutte queste funzioni dei Quattordici appaiono dall'esame delle Consulte non solo del loro tempo ma anche dei tempi successivi. I Priori dell'Arti, come vedremo in seguito, vennero a prendere tutte le funzioni dei Quattordici; perciò un affare, che dopo il 1282 è di competenza dei Priori, quasi certamente ora prima del 1282 di competenza dei Quattordici.

² Ved. per la materia dei Consigli: STROZZI, *Governo della città di Firenze*, in Appendice II, § xviii-xx; GHERARDI, *Le Consulte della Rep. fiorentina*, pref., p. viii-xv; il nostro lavoro *Le Cons. della Rep. fior. del sec. XIII*, in Arch. St. It., Serie V, t. XXIII, § 11.

³ Ved. Appendice IV in principio: « Capitulum Constituti Communis positum sub rubrica: De officio Iudicis et Sindici et Conservatoris averis dieti Communis »; cfr. *Consulte*, I, 18, 94, 127.

⁴ *Consulte*, I, 11, 13, 31, 36; pref. p. ix.

⁵ *Consulte*, pref. p. xv e I, 56-118 passim. Ogni volta che parleremo della costituzione fiorentina, noi acconneremo solo a quelle parti di essa, che hanno importanza pel nostro argomento. Per notizie più diffuse si possono vedere le fonti citate sopra nella nota 2.

In siffatto ordinamento politico si vede subito in qual modo sieno rappresentate le divisioni topografiche della città; ma a noi importa molto più sapere in quali proporzioni vi entravano i diversi partiti.

Il Cardinal Latino, come abbiain visto, aveva a questo proposito stabilito che la cittadinanza fosse divisa in tre gruppi - Guelfi Ghibellini e indifferenti — e che, secondo il numero degli aderenti a ciascun gruppo, si dividessero gli uffici. Il Compagni (I, 3) e il Villani (VII, 56), invece, dicono che dei Quattordici otto eran guelfi e sei ghibellini; e infatti dal modo, che si tiene in un'elezione del marzo '82, si vede che i due sestì maggiori danno ciascuno due Guelfi e un Ghibellino, e i quattro sestì minori danno un Guelfo e un Ghibellino.¹ Ora in questa divisione restano tagliati fuori gl'indifferenti, ai quali il Cardinale voleva fosse riserbata una parte. Lo Stefani aggiunge alle notizie del Compagni e del Villani che degli otto Guelfi sei eran popolari e due grandi, e dei sei Ghibellini due popolari e due grandi;² e in una lista dei Quattordici dell'aprile '82 si trova appunto che due di essi eran grandi ghibellini,³ due grandi guelfi,⁴ e dieci popolari. Ma altre liste del febbrajo e marzo '82 e del febbrajo '83⁵ non ci presentano la stessa proporzione di nomi, e un'altra lista incompleta di sei dei Quattordici del febbrajo '80 ce li dà tutti guelfi e tutti grandi.⁶ Da tutte queste contraddizioni consegue, a nostro parere, che le norme del Cardinal Latino non vennero mai seguite; si dovette presto cominciare a « chiamare gli uffici senza ordine »;⁷ e si fluttuò sempre nell'incertezza, variandosi le proporzioni dei partiti di mese in mese. I cronisti danno per regola ciò che fu osservato forse in una sola o in poche elezioni.

Qualunque fosse, per altro, la posizione dei partiti nel magistrato dei Quattordici, anche ammesso che i Popolani non fossero in esso di regola padroni di dieci posti, come dice lo Stefani, sta il fatto che la pace del Cardinal Latino rappresentò una gran conquista per le Arti maggiori. I Consoli di queste, infatti, raccolti insieme, formavano un gruppo di 32 o 34 voti.⁸ Prima del 1280 i Consoli

¹ *Consulte*, I, 71.

² Rub. 154 (*Delizie*, VIII, 20).

³ *Consulte*, I, 83; Sinibaldo Strinati, Gherardo Caponsacchi.

⁴ Bindo Adimari, Amadore Gualterotti.

⁵ *Consulte*, I, 59, 71, 137.

⁶ *Consulte*, I, 8; Adimari, Della Tosa, Cavalcanti, Buondelmonti, Donati, Tornaguinci.

⁷ *COMPAGNI*, I, 4.

⁸ In *Consulte*, I, 27, son dati i nomi delle « Capituldines sive Consules Artium », e sono 6 per i Giudici e Notai, 5 per i Medici e Speciali, 3 per i

entravano solo nei Consigli del Potestà; ma, essendo questi composti di 390 votanti, perchè i due Consigli speciale e generale votavano per lo più uniti insieme,¹ i 30 voti circa delle Capitadini non potevano spostare sensibilmente in favore delle Arti i risultati delle votazioni. I nuovi Consigli del Capitano, invece, votando per lo più anch'essi uniti, comprendevano solo 180 votanti; e fra questi il gruppo delle Capitadini poteva esercitare un'azione importantissima, massime se si considera che il voto dei Consoli poteva servire ad indicare ai Consiglieri artigiani la condotta da tenere nelle votazioni. Per tal modo le Arti maggiori si trovano ad aver acquistato con la pace del Cardinal Latino un'ottima posizione nel Comune; non è ancora la preponderanza, ma la via per arrivarvi è aperta.

La condizione delle Arti appare, poi, anche migliore, quando si consideri che esse nei Consigli e negli uffici non hanno contro un partito solido e compatto, che possa sbarrar loro la via per nuove conquiste. Guelfi e Ghibellini avevano giurata la pace del Cardinale, ma sarebbe puerile credere che il loro giuramento abbia potuto cancellare in essi ogni avanzo di rancore, ogni ricordo delle atroci lotte passate. Gli uomini dimenticano spesso i benefici ricevuti, ma difficilmente arrivano a dimenticare le offese; nè un odio tramandato da padre in figlio per tre generazioni si può estinguere da un momento all'altro con un semplice bacio di pace.² A parte

Cambiatori, ma pare che debbano esser 4 (cfr. a p. 28 il nome Loeterius Borghi), 4 per Calimala, 6 per la Lana, 4 per Por Santa Maria, 4 per i Pellicciai. Cfr. *Consulte*, I, 55 e nell'Arch. di St. Fior. un codice « Frammenti d'estrazioni d'uffici maggiori », che contiene una lista di Capitadini per il 1295-96, la quale corrisponde alla precedente salvo per i Cambiatori, che hanno sei consoli.

¹ *Consulte*, pref. p. XII. Spessissimo nelle Consulte dell'81 e 82 si parla di *Consilium Communis*, *Consilium Capitanoi*; e questo non vuol dire che fossero un sol Consiglio, ma che speciale o generale votavano insieme. Cfr. STROZZI, *Governo della città di Firenze*, in Appendice II, § XVIII.

² BRUNETTO LATINI, *Tesoretto*:

S'offesa t'è di fatto,

- Dicote a ongne patto
Che tu non sie misorno,
Ma di notte e di giorno
Pensa de la vendetta.
E non aver tai fretta
che tu n'hai pezzor onta;
Ma pur, come che vada
La cosa lenta o ratta,
Sia la vendetta fatta.

Per le vendette in Firenze vedi SCHERILLO, *Alcuni capitoli della Biografia di Dante*, Torino, Loescher, 1896, p. 94 e seg. NERI STRINATI, *Cronichetta*, p. 110, parla con pochissimo entusiasmo delle paci del Cardinal Latino: « e questo Cardinale sforzava ogni persona, a cui pace fusse addomandata, di doverla

del resto i sentimenti punto benevoli, da cui dovettero sentirsi animati gli uni verso gli altri quegli uomini trovandosi a contatto dopo tanti anni di divisioni e di battaglie, studiando le leggi del Cardinal Latino si vede subito che queste non potevano essere in nessun modo pacificamente obbedite. Il Cardinale, infatti, fra le altre cose comanda che sieno restituiti ai Ghibellini tutti i beni ad essi confiscati dal 1267 in poi. Ognuno intende facilmente quale enorme cumulo di questioni dovesse suscitare questa legge a prima vista così semplice. I beni confiscati ai Ghibellini dopo il 1267, come il Villani ci dice (VII, 17), furono divisi in tre parti: una doveva andare al Comune, una fu deputata a compensare i Guelfi dei danni ricevuti dai loro nemici, l'altra doveva essere della Parte guelfa. Questa divisione pare che non sia stata poi ben mantenuta e la Parte guelfa si fece il boccone del leone e finì coll'assorbire quasi tutto. In venti anni, poi, quei beni dovettero andar soggetti a chi sa quanti cambiamenti di padrone. È facile vedere quale sconquassamento portava nella società fiorentina la pace del Cardinale: essa determinava da un momento all'altro un gravissimo spostamento nelle condizioni economiche di una gran quantità di persone; segnava specialmente la rovina della Parte guelfa, che vedeva distrutta tutta la propria ricchezza, anzi, secondo aveva comandato il Cardinale, doveva anche disciogliersi. Chi può mai credere che i Guelfi si sarebbero tranquillamente adattati alla loro rovina? e d'altra parte i Ghibellini avrebbero mai potuto rinunciare ai diritti, che colla pace del Cardinale eran venuti ad acquistare?

Tutto questo evidentemente non favoriva la formazione di un forte partito di Grandi, capace di opporsi alle conquiste del Popolo: poste fra Guelfi e Ghibellini intralciantisi e paralizzantisi a vicenda, le Arti maggiori facevano la parte del terzo godente; esse erano oramai le vere arbitre della situazione.

III.

Fino a quando la pace del Cardinal Latino fu strettamente mantenuta? quando cominciarono i primi strappi alla concordia giurata? È curioso notare come anche in tempi molto posteriori le leggi del Cardinale sieno rimaste intatte negli Statuti comunali.

fare; e allora rendevamo pace per lo mal tempo che era ». E più sotto di un'altra pace: « facemola per lo detto Cardinale, ma (il nemico) domandolla, perchè era un uomo solo, sicchè si dubbiava di peggio »: e a p. 111 parla di un'altra pace fatta sempre « per costringimento del Cardinale ».

Nello Statuto del Capitano del 1322-25 (I, 1; II, 1; III, 113; IV, 2) è a più riprese ordinato che il Capitano debba mantenere e far mantenere la pace del Cardinale, e il lodo della pace stessa si trova riprodotto negli Statuti del Potestà del 1322-25, del 1355, e finalmente anche negli Statuti del 1415. È questa, forse, la sola legge fiorentina, che si sia conservata immutata per più di un secolo attraverso le incessanti variazioni di tutta la legislazione. Non è per altro il caso di credere con questo, che essa sia stata a lungo obbedita; la ragione di una tale immobilità, unica anzi che rara, si deve ricercare nel fatto, che la pace, non essendo, mai stata mantenuta, non dette mai noia a nessuno, e quindi nessuno senti mai il bisogno di abrogarla.

Già, mentre il Cardinale era ancora in Firenze, i Fiorentini cominciarono a dimostrare di non aver intenzione di obbedirgli in tutto e per tutto. L'8 febbraio, ventuno giorno dopo la promulgazione della sentenza, i mallevatori, che dovevano rendersi garanti della pace, non erano stati ancora nominati dal Comune, e il Cardinale dovè ricorrere alla minaccia della scomunica perchè i Consigli si inducessero a provvedere all'uopo; ¹ l'assoldamento dei mercenari stabiliti dal Cardinale andò molto per le lunghe, e solo il 9 marzo furono eletti i tre ufficiali, che secondo la sentenza dovevano occuparsi di quest'affare; ² il salario ai confinati ghibellini fu pagato regolarmente solo fino al giugno '81, e nel febbraio '82 c'erano 2000 libre di arretrati; ³ un pagamento di 300 libre agli Uberti per un pezzo di terra di loro proprietà occupata dal Comune, è fatto solo nel marzo '82; ⁴ il Cardinale aveva stabilito che le Parti guelfa e ghibellina fossero sciolte e che se ne sperdesse anche il nome, e invece le due organizzazioni continuarono a vivere, e sotto gli occhi stessi del Cardinale il Comune l'8 febbraio prendeva in mutuo dalla Parte Guelfa 1825 libre di fiorini piccoli, ⁵ e di un altro prestito si parla il 31 marzo; ⁶ e un ordinamento, che a noi è arrivato con la data del 15 gennaio 1285, ma risale certo a qualche anno innanzi, ⁷ dopo aver vietato, secondo la sentenza del Cardinale,

¹ *Consulle*, I, 8.

² *Consulle*, I, 14-15.

³ *Consulle*, I, 65.

⁴ Il pagamento è fatto « *visa forma sententie que dudum lata fuit per venerabilem patrom dominum fratrem Latinum super pace Guelforum et Ghibellinorum* ». Ved. il documento in FREY, *Die Loggia dei Lanzi*, Berlin, 1885, p. 163.

⁵ *Consulle*, I, 9.

⁶ *Consulle*, I, 20.

⁷ RONDOXI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, p. 18. La serie di capitoli, a cui la legge ricordata nel testo appartiene, non forma un fram-

qualunque adunanza o associazione fatta senza il permesso del Potestà, eccettua dal divieto i « Capitanei Partium Guelforum et Ghibellinorum civitatis Florentie cum eorum consilii ».

Nel marzo 1281 fu fatta la solita riforma annuale degli Statuti¹ e fu introdotta nello Statuto del Potestà una legge sui Magnati, la quale dimostra la nuova orientazione, che la vita pubblica fiorentina andava prendendo dopo la pace del Cardinal Latino. Questa legge è intitolata « De securitatibus prestandis a Magnatibus civitatis », e contiene « quod quilibet qui inventus fuerit per Potestatem, Capitaneum et XIII^{im} et alios quos secum habere voluerint, pro securitate prestanda Comuni Florentie, debeat securitatem prestare, de non offendendo vel offendi faciendo, pro sua persona, librarum MM florenorum parvorum tantum; et qui talem securitatem prestaverit non gravetur de satisfactione facienda pro depor-

mento del Costituto, ma è una serie di *ordinamenti*, cioè di leggi provvisorie, che avevano bisogno di essere riconfermate di anno in anno, a differenza degli *statuti* che avevano valore per sé finché non fossero stati formalmente abrogati. Gli Ordinamenti pubblicati dal Rondoni sono contenuti nel Registro I delle *Provvisioni* a c. 12 e seg.; si vede che essi furono scritti primieramente in quel codice per l'anno 1285; furono poi riconfermati l'anno dopo con alcune piccole modificazioni, fra le quali va notata la soppressione del primo capitolo e la mutazione del nome del Potestà M. Giliolo de Maccharufis (1285) nell'altro di M. Matteo da Foliano (1286). Nel verso dell'ultima carta sono aggiunti altri cinque ordinamenti, dei quali come di tutti i fatti, che noi ora descriviamo, non parla il Rondoni. Questi Ordinamenti, come abbiám detto, furono scritti nel primo registro delle Provvisioni nel 1285; ma sono più antichi. Infatti l'8 e il 10 gennaio 1280 sono approvati alcuni Ordinamenti « facta et compilata ad honorem d. Potestatis et utilitatem Communis Florentie » (*Consulte*, I, 2, 3); che tali Ordinamenti debbano nell'insieme corrispondere a quelli del 1285 è dimostrato dal fatto che un Ordinarmento citato il 26 marzo 1281 (*Consulte*, I, 31) corrisponde a uno dei capitoli del 1285 (p. 53 del RONDONI). Gli stessi Ordinamenti si trovano poi riconfermati altre volte il 5 gennaio 1283 (*Consulte*, I, 131), il 15 gennaio 1285 (*Consulte*, I, 152, sono quelli del RONDONI), il 20 gennaio 1290 (*Consulte*, I, 349), il 7 gennaio 1292 (*Consulte*, II, 233). Nel 1322 buona parte degli Ordinamenti del 1280 erano finalmente diventati leggi stabili e facevano parte dello Statuto (ved. le note poste al documento dal RONDONI).

¹ Che nel marzo '81 sia stata fatta una riforma degli Statuti, appare indirettamente dalla rub. I, 53 dello *Statuto del Capitano del 1322-25*, che stabilisce appunto la riforma annuale e che era certo in vigore nel periodo, di cui ci occupiamo, come appare dalla serie delle *Consulte*, che ci danno riforme di anno in anno (ved. indice nell'ediz. del GHERARDI sub *Constitutum Capitanei, Potestatis, Statutum*); ora dopo la riforma fatta dal Cardinale Latino nel marzo 1280, la nuova riforma cade appunto nel marzo '81. La nuova riforma è dimostrata, poi, direttamente dalla discussione che il 20 marzo si fa sulla legge riguardante i Magnati, di cui ci occupiamo nel testo, e dalla quale appare che si trattava di applicare una legge recente; è dimostrata anche dalle liti che nacquero fra il Comune e il Clero nello stesso mese di marzo a causa di alcuni altri statuti nuovi contro la libertà ecclesiastica. *Consulte*, p. 34 e seg.

tantia armorum defensibilium, habendo policinum a Rettoribus de licentia armorum predictarum: et predicta securitas prestetur a Magnatibus comitatus a quibus videretur tollenda dominis Potestati, Capitano et XIII^{tim} ». Per applicare questa legge, il 20 di marzo si discute in un Consiglio di Sapienti sul modo da tenersi nel determinare quali persone debbano prestare la suddetta sicurtà; e si delibera che la determinazione sia fatta dai Rettori e dai Quattordici d'accordo con una commissione di Sapienti eletti segretamente.¹

Questo statuto fu poi rifatto e ampliato, come vedremo, nel 1286, quando venne anche determinata stabilmente per legge la lista delle persone obbligate a sodare; dall'81 all'86 pare che tali persone si indicassero di anno in anno, e per i Magnati rurali era legge che ciascun Popolo del contado mandasse otto uomini davanti al Capitano a farne la denuncia.² Da un documento del 1285 appare che il sodamento si poteva fare nelle curie tanto del Potestà quanto del Capitano; il Magnate, invitato dai nunzi del Capitano a venire « ad satisfaciendum Communi de non offendendo », aveva tre giorni di tempo a presentarsi sotto pena di 2000 libre; trascorsi i tre giorni, il Capitano concedeva altri otto giorni, sotto pena di altre 2000 libre; riservata sempre al Capitano la potestà di obbligare con tutti gli altri mezzi opportuni i renitenti ad obbedire.³ Nella legge è detto che il Magnate, che abbia fatta sicurtà « de non offendendo », è esentato dal fare altra speciale mallevadoria per il porto d'armi difensive; questa disposizione va messa in rapporto con l'Ordinamento del Potestà, che proibiva completamente il porto di armi offensive,⁴ e con lo Statuto del Comune intitolato « quod liceat portare arma defensibilia », il quale permetteva il porto delle armi difensive, pur che si prestasse fideiussione « de non offendendo ».⁵

¹ *Consulte*, I, 33. Questa legge cominciava con le parole « cum pro bono et pacifico statu Civitatis Florentie », come appare dalle provvisioni del 1286, di cui parleremo in seguito.

² *Consulte*, I, 238 (7 giugno 1285): « capituli domini Defensoris loquentis de octo hominibus cuiuslibet Populi comitatus, qui venire debeant coram Capitulo pro facto Magnatum »; da mettersi in rapporto con la Consulta del 13 giugno seguente (I, 217). Ved. Cap. Quinto, § IV.

³ DIPLOMATICO, *Monte Comune*, 1285, 16 luglio.

⁴ RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 53. Quest'ordinamento si trova poi come statuto nello *Statuto del Potestà del 1322-25*, III, 60.

⁵ Ved. RONDONI, p. 52; cfr. *Consulte*, I, 522 « approbationes securitatum armorum »; e *Stat. del Pot. 1322-25*, III, 89: « quod liceat portare arma defensibilia »; e III, 59: « de penis armorum ». La legge fiorentina passò nello *Statutum Communis Pistorii a. MCCLXXXVI*, III, 10.

Ognuno intende a prima vista l'importanza di queste leggi. La proibizione del porto d'armi offensive e la limitazione al porto d'armi difensive, che però non sappiamo se sieno di questi anni oppure se risalgono ad anni precedenti più o meno lontani, è una deroga alle leggi feudali, che riconoscono ai Nobili il diritto di andar armati anche alla presenza del re.¹ La legge, poi, che obbliga i Magnati ritenuti pericolosi a promettere di non offendere alcuno e a presentare una garanzia di 2000 lire, da perdersi in caso di delitto, senza pregiudizio delle pene imposte dagli Statuti al delitto, è la fonte da cui si sviluppò in seguito la celebre rubrica degli Ordinamenti di Giustizia intitolata appunto « de satisfactionibus Magnatum civitatis et districtus Florentie ». Essa aveva lo scopo di impedire che il Magnate, sottraendosi alla giurisdizione comunale o fuggendo, andasse, dopo aver compiuto un delitto, esente dalla pena.²

L'istituto della fideiussione fu nel medio evo molto più diffuso che ai giorni nostri e se ne fece uso in quasi tutti gli atti della vita pubblica e privata. Nel diritto pubblico fiorentino, per esempio, quasi tutti gli Ufficiali erano obbligati a prestar cauzione per il leale esercizio del loro ufficio;³ chi prendeva in appalto un pubblico esercizio doveva presentare un garante per l'adempimento delle condizioni dell'appalto;⁴ chi era condannato al confino in alcun luogo doveva garantire per mezzo di mallevadori di scontare effettivamente la condanna;⁵ il porto delle armi difensive era permesso, come abbiám visto, solo a condizione che si desse fideiussione « de non offendendo »; chi otteneva la Potesteria o la Capitaneria o altro ufficio in Comune forestiero, doveva promettere al Comune proprio di non danneggiarlo nell'esercizio delle sue funzioni e dar mallevadori;⁶ e così in mille altri casi. Nella Curia del Capitano c'erano

¹ L'obbligo di presentar mallevadoria « de non offendendo » si trova anche in altri Statuti: ved. p. es. *Stat. Bologna dal 1245 al 1267*, vol. III, p. 607; *Statuto di Mantova del 1303*, I, 58 in D'Arco, *St. di Mantova*, II, 102; *Statuto di Lucca del 1308*, III, 31, p. 158, in cui si parla specialmente di « potentes, casatici et filii militum ». Negli *Statuti del Comune di Padova dal sec. XII all'anno 1283*, una legge anteriore al 1236 permette al milite il porto della lancia (n. 751); ma una legge del 1288 stabilisce che il milite di notte deve andar disarmato (n. 758).

² Negli *Statuti di Padova* cit., n. 80 e 86, l'obbligare i Magnati a sodare è detto *mittere ad precepta*.

³ *Stat. Polesina 1322-25*, I, 12, 18, 22; *Stat. Capitano 1322-25*, I, 11; cfr. *Stat. Com. Pistorii 1296*, I, 7.

⁴ *Consulte*, indice a *Fideiussores*.

⁵ *Consulte*, I, 17-19; cfr. un doc. del 1267 in DEL LUNGO, *Uno rendetta privata*, in Arch. St. It., S. IV, t. XVIII, Appendice D.

⁶ *Stat. Polesina 1322-25*, III, 19. *Consulte*, I, 44, 45 a passim.

due ufficiali incaricati di esaminare se i mallevadori fossero solvibili e d'approvarli o respingerli, e sei altri approvatori c'erano nella Curia del Potestà,¹ i quali dovevano alla lor volta dare garanzia di esercitare bene il loro ufficio.²

Nella legislazione medievale c'è, poi, l'istituto della tregua, che ha molti punti di contatto con la legge del sodamento dei Magnati, ed è stato, a nostro parere, il modello, su cui il sodamento si è foggiato. La legge fiorentina « de treguis et securitatibus faciendis ».³ che corrisponde a moltissime leggi analoghe di altri Statuti italiani,⁴ ha lo scopo di restringere l'uso della guerra privata; e stabilisce che se qualche cittadino o distrettuale, avendo inimicizia con alcuno, chiede al Potestà tregua e sicurtà, il Potestà deve far citare il nemico ed obbligarlo a far tregua per tre anni e a dare idonei mallevadori secondo le sue facoltà; il richiesto di tregua, che non obbedisce alla citazione, ha quindici giorni di tempo per comparire, passati i quali è sbandito. Il Potestà deve anche obbligare d'ufficio i casati, che sono in guerra fra loro, a far tregua per tre anni, presentando idonei mallevadori.⁵ Come si vede, il sodamento dei Magnati consiste in una promessa di tregua duratura per un anno e da rinnovarsi anno per anno, non con un nemico determinato, come viene imposto dalla legge sulle tregue, ma con tutta la popolazione comunale; è la stessa promessa generale « de non offendendo », che si deve prestare anche per il porto di armi difensive.

¹ *Consulte*, I, 42 e Indice ad *Approvatores*; cfr. *Stat. Potestà 1322-25*, I, 27; o ALBERICO DA ROSATE, *De Statutis*, qu. 58, *Tractatus Universi Iuris*, II, 11.

² Naturalmente i fideiussori hanno regresso sui beni del principale. Ved. a questo proposito le leggi citate in un documento del 1281 (*Capitoli*, XXI, 181^v) e in *Consulte*, I, 106, 320; da confrontarsi con RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 56; *Stat. Potestà 1322-25*, II, 63, 78; IV, 17; *Costituto del Comune di Siena 1262*, II, 92, 96; *Statuti di Bologna 1215-1267*, vol. I, p. 356; *Statuti di Padova*, n. 500, 509-13; etc.

³ *Stat. Potestà 1322-25*, II, 87.

⁴ Cfr. *Breve Consulum Pisane Civitatis 1162*, in BONAINI, *Stat. ined. Pisa*, I, 4; *Breve Cons. Pisane Civit. 1164*, ibid. I, 25; *Stat. Padova dal sec. XII al 1285*, n. 60; *Statuti Viterbo 1251*, p. 485 e 530; *Statuti Bologna 1215-67*, I, 279, 317; *Breve Pisani Communis*, III, 23, 67, in BONAINI, I, 383, 431; *Statuti di Brescia del sec. XIII*, in *Mon. hist. pat.*, II, n. 1581, 128; *Statuto di Lucca del 1308*, I, I, r. 10, p. 10; *Stat. Chieri 1311*, in CIBERARIO, *Storie di Chieri*, II, 159. Cfr. KOHLER, *Studien aus dem Strafrecht*, Mannheim, 1890, II, 38 e seg.

⁵ Questo statuto « de treguis » si trova nel codice degli *Statuti del Potestà 1322-25*, ma era in vigore già nel periodo, di cui ci occupiamo. Esso si trova nello *Statuto del Potestà di Pistoia del 1296*, IV, 114, in cui passò dallo Statuto fiorentino; o un documento del 3 gennaio 1285 (*Diplomatico. San Marco*) ed offre appunto un caso di promesse vicendevoli fra alcune persone di non offendersi e d'analoghe mallevatorie, secondo la legge che allora esisteva.

Nell'obbligare i Magnati al sodamento, Firenze fu preceduta da qualche altro Comune: per esempio il Comune di Padova con una legge del 1239 stabilì che ciascun Magnate dovesse prestare sicurtà da dieci mila a tre mila lire, secondo le sue ricchezze, di non esercitare giurisdizione civile e criminale in alcun luogo della città e distretto;¹ Pistoia nel 1272 stabilì « quod nobiles, milites et potentes cives habitantes in villis vel castris, teneantur cum foretanis ad menda dampnorum », e dessero di ciò mallevadori.² Ma queste leggi obbligano il Magnate a sodare per un solo caso speciale: laddove la legge fiorentina è, fino a quando altra più antica non se ne sia trovata, la prima che obblighi il Magnate a un sodamento generale e illimitato di non fare atto alcuno contro le leggi del Comune.

Dall'esame, che abbiain fatto di questa legge, e dai confronti, che abbiain tentato di stabilire fra essa e altri punti del diritto medievale italiano, noi vorremmo che fosse nata nella mente del lettore una idea, che a nostro parere ha grande importanza e che cercheremo di ricavare dallo studio di moltissime altre leggi sui Magnati, ed è che con la legislazione sui Magnati il partito popolare dei Comuni italiani non creò *ex novo* da un momento all'altro una legislazione eccezionale; ma semplicemente applicò ai Magnati dei principj giuridici generali e cercò di sottometterli al diritto comune.

IV.

Un documento del luglio 1281, contenente degli statuti compilati dai Quattordici e da molti altri Sapienti e approvati nei Consigli del Capitano e del Potestà,³ dimostra in modo evidente quanto poco sia durata la pace del Cardinale e quanto abbia approfittato della nuova condizione di cose il partito popolare.

¹ *Stat. di Padova*. n. 472.

² *Breve et Ordinamenta Pop. Pistoriensis*, II, 49.

³ Nè il RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, nè il PAPALEONI, *Nuovi frammenti dell'antico costituito fiorentino*, in *Miscellanea fiorentina di erudizione e di storia*, vol. I, parlano di questi statuti. Li conobbero invece l'AMMIRATO, *Ist. fior.* ad ann. 1281, e CARLO STROZZI, *Governo della città di Firenze*, in Appendice II, § XVI e XVII. Il VILLARI, *I primi due secoli*, I, 236, e il PERRENS, *Hist. de Florence*, II, 209, riprodussero le notizie dell'Ammirato, senza conoscerne la fonte; il Perrens fa una indicibile confusione di date e di fatti. Noi pubblichiamo per la prima volta il documento in Appendice IV.

Nel proemio del documento i Quattordici spiegano la necessità dei nuovi statuti, affermando che a causa delle molte amnistie generali e speciali concesse finora dal Comune — e una fra le più larghe era stata quella del Cardinale¹ — i malfattori sicuri di un facile perdono si abbandonavano senza ritaglio ai malefici, agli omicidi, alle ferite, per cui il buono stato della città e distretto è non poco turbato. Quest'idea viene poi ripresa un'altra volta nel corso degli statuti in forma un po' più determinata, dicendosi che « homines devii et male conditionis et male vite et maxime non habentes artem vel patrimonium unde vivant, et utentes in tabernis et ludis et se exercentes in furando et alia mala committendo et maxime assessini, desiderant malum statum et subversionem boni et pacifici status civitatis et districtus Florentie; et ad hoc inducunt alios, si quos possunt, maxime Magnates et potentes utriusque partis ». ² Come si vede, i « Magnates utriusque partis », in compagnia di quegli uomini « devii et male conditionis » con quel che segue, non ci fanno una gran bella figura! Ad evitare tanti turbamenti e delitti, i Quattordici propongono che al Potestà si diano pieni poteri per inquisire, punire, aumentare le pene statutarie, crearne delle nuove, procedere contro i turbatori « quosdam perpetuis vinculis vel ad tempus carcerando, quosdam de civitate et districtu Florentie expellendo, quosdam sub securitatibus compescendo, et quosdam aliter puniendo et gravando, prout personarum et vite qualitas exegerit ». ³ In questo passo noi troviamo accennati tre istituti di prevenzione e di punizione: la cattura personale, il sodamento, lo sbandimento. Del sodamento ci siamo occupati, degli altri due istituti ci occuperemo in luogo più opportuno e per ora ci basti l'averli accennati.

Ci fermeremo invece di proposito sulla istituzione di una compagnia armata, che si trova in questi statuti e dalla quale pare siasi sviluppata in seguito la celebre compagnia dei pedoni della giustizia.

I duecento mercenari, che il Comune era obbligato ad assoldare secondo la sentenza del Cardinale, perchè dipendessero dal Potestà e dal Capitano, si erano mostrati insufficienti alla tutela dell'ordine. Per ciò fu costituito un corpo di mille cittadini « boni et probi, qui revera sint amatores et zelatores boni et pacifici status civitatis », i quali erano presi 200 dal sesto d'Oltrarno, 200 da quello di San Pier Scheraggio e 150 da ciascuno degli altri quattro sestì. Ogni

¹ *Consulta*, I, 17.

² *Appendice*, IV, a, cap. vi.

³ *Ibidem*.

sesto doveva avere un Gonfalone e un Gonfaloniere, che comandava gli uomini del sesto, aiutato da due Consiglieri e da due Distringitori. Alla voce del banditore o al suono della campana o a qualunque altro comando, il Gonfaloniere e tutti gli altri uomini del sesto dovevano immediatamente raccogliersi alla chiesa del loro sesto, e di lì, raccolti e ordinati, portarsi al luogo indicato dai Rettori e non partirne fino a nuovi ordini. I mille dovevano mutarsi ogni anno nel mese di marzo, e chi era stato della compagnia in un anno non poteva esser obbligato a farne parte l'anno dopo. I pedoni eletti dovevano prestare il *iuramentum sequele*, giurare cioè di obbedire e seguire i Signori e Rettori dovunque comandassero.¹ Non è detto che i mille pedoni debbano essere nobili o popolari, guelfi o ghibellini; questo sarebbe una violazione troppo aperta della pace giurata un anno prima; basta che sieno « boni et probi » e amatori del pacifico stato della città. Ma fra tutte le disposizioni, che riguardano il modo in cui i mille debbono raccogliersi, ce n'è una, che lascia intravedere quali sieno le persone che turbano per lo più la pace, e contro cui molto probabilmente i pedoni saranno chiamati spesso ad agire. Secondo questa disposizione, nel tempo in cui i mille o parte di essi sono raccolti per ordine dei magistrati, nessuno della città può uscire con armi o senza armi fuori del suo vicinato per andare a casa di altre persone « et maxime potentum sive magnatum »; e « nulli alii, maxime potentes vel magnates », possono in tempo di tumulto fare nelle case o altrove congregazioni di uomini armati che non sieno del vicinato, nè uscire fuori della loro contrada senza un comando espresso dei Rettori.²

Questa specie di guardia civica era molto in uso nei Comuni italiani,³ e non è impossibile che sia stata usata in Firenze anche in altre occasioni prima del 1281.⁴ Essa non si deve confondere con le Società delle Armi, come si chiamavano a Bologna⁵ e a

¹ Appendice IV, a, cap. vi; b.

² Ibidem.

³ Ved. per es. *Stat. di Parma dal 1266 al 1304*, p. ix, e *Stat. Parma dal 1316 al 1325*, p. 47; SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, 1, 352, 383, 444; *Breve Pisani Populi et Compagnarum 1286*, rub. 28, in BONAINI, *Stat. inediti*, I, 559; *Statuti di Padova*, n. 447, 448, 456; *Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis 1284*, I, 99, p. 38; *Statuti di Brescia sec. XIII*, Mon. hist. patriae, II, 1, 1584, 162.

⁴ Può essere stata adoperata, p. es., nella seconda metà del 1266 al tempo del governo dei Frati Gaudenti, che già nel 1265 ne avevano fatto uso in Bologna; SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, 1, 383.

⁵ GAUDENZI, *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, I, p. vii e seg.

Lucca,¹ o del Popolo come si chiamavano a Siena,² a Pisa,³ a Pistoia.⁴ Queste seconde società si usarono anche in Firenze dal 1250 al 1260⁵ e furono riprese poi nel 1306,⁶ e furono sempre organizzazioni popolari politico-militari;⁷ mentre le altre società potevano anche non aver fini di partito e servir solo a scopi di polizia, come fu la compagnia di 1200 cittadini istituita in Bologna nel 1265⁸ e come sotto qualche rispetto mostra di essere questa fiorentina del 1281. Inoltre le Società delle Armi o del Popolo comprendevano tutto il Popolo diviso per contrade, mentre queste, diciamo così, Compagnie di guardia erano formate di individui nominati di tempo in tempo dal governo.

Per altro, se gli elementi e gli scopi delle due organizzazioni sono diversi, la forma esterna è identica, e le Compagnie di guardia non han fatto che copiare i regolamenti delle Società popolari, come del resto queste nel formarsi avevano adottato alla loro volta gli ordini che si usavano nel fare esercito per guerra esterna. L'obbligo di convenire armati al segnale dato dai Rettori, la gerarchia dei gonfalonieri, consiglieri, distringitori, anche i minimi particolari sono comuni alle due forme di organizzazione. A dimostrar questo per Firenze, basterà il richiamare le notizie, che il Villani dà sulla organizzazione del Primo Popolo;⁹ e notare che anche nell'ordinamento militare le singole compagnie avevano gonfalonieri, consiglieri, distringitori.¹⁰ Così anche la disposizione, che vieta alle persone

¹ *Statuto di Lucca del 1308*, III, 163 e 167.

² Ved. *Costituto del Comune di Siena 1262*, indice IV a *Societates Populi*, e la mia recensione in Arch. St. It., Serie V, t. XXI, p. 386.

³ *Breve Pisani Populi et Compagniarum*, rub. 16, in BOXAINI, *Stat. ined.*, I, 550.

⁴ *Breve et Ord. Pop. Pist. 1281*, I, 2, 4, 10, 78.

⁵ G. VILLANI, VI, 39; il cronista le chiama « compagnie d'arme e per vicinanza ».

⁶ G. VILLANI, VIII, 87; *Stat. Capitano 1322-25*, V, 83-111.

⁷ GAUDENZII, *Stat. Soc. Pop. Bologna*, I, VII e seg.

⁸ Ved. nota 4 nella pag. 90 e *Stat. di Bologna dal 1245 al 1267*, vol. III, p. 590 e seg.

⁹ VI, 39: « E si diedono venti gonfaloni per lo Popolo a certi caporali partiti per compagnie d'arme e per vicinanze, e a più popoli insieme: acciochè quando bisognasse, ciascuno dovesse trarre armato al gonfalone della sua compagnia, o poi co' detti gonfaloni trarre al detto Capitano del Popolo. E feciono fare una campana, etc. ». Cfr. gli Ordinamenti delle Società del 1306 in *Stat. Capitano 1322-25*, V, 81: « de electione Gonfaloniorum Societatum Populi ».

¹⁰ Ved. PAOLI, *Il libro di Montaperti*, p. 2, 3. Cfr. anche per Padova gli ordinamenti delle Compagnie di guardia (*Statuti* cit. n. 447, 448, 456) con gli ordinamenti delle società popolari (n. 441, 43, 46); e per Bologna cfr. *Statuti*, III, 591 e seg., con II, 96 e seg.

di trarre a casa di un Magnate in tempo di rumore, non è nuova del 1281 nè è esclusivamente fiorentina: essa si trova, per esempio, nello Statuto di Volterra del 1254,¹ che fu compilato sotto l'influenza fiorentina,² e ritorna molto spesso nella legislazione bolognese.³

V.

Mentre da una parte con la legge del solare e con la formazione della Compagnia dei mille apparivano, appena un anno dopo la pace del Cardinale, i primi sintomi della lotta fra Magnati e Popolo, dall'altra contro la costituzione politica imposta al Comune dal Cardinale si agitavano abbastanza vivamente le Arti minori, che da ogni ingerenza nella cosa pubblica erano escluse.

Il 10 maggio 1281 nel Consiglio generale e speciale del Comune e delle Capitadini delle sette Arti maggiori si discute « super facto bechariorum ». ⁴ Dei due Consiglieri, che arringano nel Consiglio del Potestà, uno propone che il Comune compri i castroni per conto suo e faccia venderli a peso da due persone legali; l'altro vuole che il Potestà investighi se i beccai « aliqua facerint vel ordina-verint que sint contra honorem Communis Florentie et Potestatis, et si reperietur puniantur ut decens est ». Da queste parole parrebbe, non abbastanza chiaramente per altro, che i beccai oltre ad aver stretto degli accordi per far salire i prezzi, cercassero di darsi dei rettori indipendenti dal Potestà. Questo fatto si può accertare, se non proprio per l'Arte dei beccai, per altre Arti, con l'aiuto di uno degli statuti del luglio '81; il quale stabilisce che nessuna delle sette Arti maggiori o delle altre Arti possa darsi, oltre ai Consoli soliti, un Potestà o un Capitano o qualsiasi altro privato regime; in caso di contravvenzione l'Arte sia punita e l'elezione non valga. « Et istud capitulum extendatur ad futura, et etiam a kalendis

¹ *Archivio Comunale di Volterra*, G, 7, a car. 75: « ut nullus vadat cum armis tempore discordie ad domum alicuius Magnatis ».

² PAOLI, *Sopra gli Statuti di Volterra nel sec. XIII*, Arch. St. It., S. IV. t. XVIII; la rubrica è appunto fra quelle, che, secondo lo Statuto, « venerunt de Florentia ».

³ *Stat. Bologna dal 1245 al 1267*, II, 97; III, 326, 593; *Ordinamenti Sacratissimi*, p. 5. *Cfr. Stat. Parma dal 1316 al 1325*, p. 49 e 214.

⁴ *Consulte*, I, 42.

ianuarii proxime preteriti citra ». ¹ Vi erano dunque delle Arti, che dal gennaio 1281 in poi avevano cominciato ad agitarsi e tentavano delle novità per conquistare una diversa condizione giuridica.

I loro sforzi non dovevano tardare molto a esser seguiti dal buon successo.

¹ Appendice IV, *a*, cap. x; cfr. le formule dell'approvazione. Questo statuto è forse lo stesso « stanciamantum contra Artes », di cui si parla in un Consiglio del 30 maggio '81, *Consulte*, I, 49-50.

CAPITOLO QUARTO

La istituzione del Priorato.

SOMMARIO: I. I Vespri Siciliani. — II. Antecedenti del Priorato. — III. Nascita del Priorato. — IV. I Giudici e le prime cinque Arti minori. — V. Il Difensore dell'Arti e degli Artefici. — VI. La nuova costituzione. — VII. I Priori.

I.

Nell'agosto del 1280 morì Niccolò III e sei mesi dopo gli successe Martino IV, francese, il quale, abbandonata la politica anti-angioina del suo predecessore, si mise ai servigi di Carlo d'Angiò e cominciò a soffiare nelle discordie interne delle città toscane e a perseguire i Ghibellini. Questi alla loro volta, essendosi rianimati durante il pontificato di Niccolò III, reagivano e in Romagna, capitanati da Guido da Montefeltro, riportavano contro le armi guelfe e angioine dei buoni successi.¹ A dar coraggio ai Ghibellini toscani scendeva nello stesso tempo in Toscana un Vicario imperiale a domandare ai Comuni giuramento di fedeltà e a muover guerra coll'aiuto dei Pisani a quelli che si rifiutavano;² e taluni Ghibellini fiorentini, preso ardore, cominciavano ad accorrere in Romagna per soccorrere i loro amici e forse anche accennavano a mettersi apertamente dalla parte del Vicario imperiale; tanto che negli statuti del luglio 1281 se ne dovè mettere uno contro chi andasse a combattere la Chiesa e il Comune in Romagna o altrove.³ Tutti questi avvenimenti non facevano naturalmente che scuotere in Firenze ogni giorno più il fragile edificio creato dal Cardinal Latino; quando a dar l'ultimo tracollo alla bilancia

¹ MICRATORI, *Annali d'Italia*, a. 1281: *Consulte*, I, 37, 43.

² G. VILLANI, VII, 78; *Consulte*, I, 47.

³ Appendice IV, a, cap. IV.

giunse nell'aprile dell'82 la notizia della insurrezione siciliana. Questo avvenimento inaspettato fece una enorme impressione su tutti gli animi e parve e fu realmente un colpo grandissimo, da cui Carlo d'Angiò non avrebbe potuto più riaversi. I Ghibellini diventarono ovunque baldanzosi e aggressivi. Perugia si ribellò al Papa e bruciò in pubblico dei fantocci di paglia vestiti di porpora rappresentanti il Papa e i Cardinali; a Forlì Guido da Montefeltro traeva in un'imboscata 2000 francesi e li tagliava a pezzi; in Roma i Ghibellini riprendevano il sopravvento e il Papa era obbligato a fuggire in Montefiascone;¹ in Piemonte Cuneo e Alba passavano sotto signori antiangioini.² In Firenze « i Ghibellini presono baldanza e sempre tencionavano negli uffici e rado erano di concordia »;³ ai Guelfi d'altra parte non pareva vero di farla finita coi loro nemici e « non piaceva la consorterìa nell'ufficio coi Ghibellini per le novitadi che erano già nate ».⁴ Si ebbe così, al dire dei cronisti, un periodo di confusione e di disordine,⁵ da cui bisognava in tutti i modi uscire.

In siffatto turbamento di uomini e di cose, si vede comparire a mezzo giugno 1282 e mettersi accanto ai Quattordici la magistratura dei Priori dell'Arti.

II.

La parola « Prior », come le altre « Consul, Rector, Abbas, Capitaneus » etc., fu molto adoperata nei Comuni italiani ed ebbe significati svariatiissimi da paese a paese e nello stesso paese da ufficio a ufficio, e servi a indicare magistrature diversissime. Per esempio, a Lucca fin dai primi del secolo XIII troviamo 17 « Priores Societatum peditum », ⁶ che corrispondono a quelli che in Siena son detti « Domini Societatum Populi », ⁷ in Pisa « Capitanei Soc.

¹ GREGOROVIVS, *St. della città di Roma*, V, 564.

² SURRA, *Lotta fra il Comune astigiano e Carlo d'Angiò*, p. 37.

³ STEFANI, rub. 156 (*Delizie*, VIII, 21).

⁴ VILLANI, VII, 78.

⁵ Di questo disordine si può cogliere qualche esempio nelle Consulte: per esempio a un Consiglio del capitano del 20 gennaio 1283, su 180 Consiglieri, non se ne presentarono 94; *Consulte*, I, 131.

⁶ TOMMASI, *Sommario stor. Lucca*, p. 116 e doc. p. 7, 10.

⁷ *Const. Com. Siena 1262*, indice IV a *Dominus e Societas*.

Pop. », ¹ in Bologna « Ministrales », ² in Firenze dal 1250 al 1260 « Rectores », ³ e in Perugia « Balitores ». ⁴ In Firenze, prima che si istituisse la Potesteria, il collegio dei Consoli era presieduto da due « Priori » eletti per turno. ⁵ In Siena fra i Tredici Emendatori del Costituto c'era un « Priore », che faceva da presidente; ⁶ e anche il Magistrato supremo dei Ventiquattro (1240-1270) era presieduto da una giunta di tre « Priori ». ⁷ In Arezzo c'è, prima del 1287, un « Priore del Popolo », ⁸ che, a quel che pare, corrisponde al Capitano del Popolo negli altri Comuni. La Parte Guelfa fiorentina aveva sei « Priori » da non confondersi coi sei Capitani; ⁹ e quando sorse la Parte Nera, anche questa ebbe i suoi « Priori »; ¹⁰ e gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito.

Anche quando indica ufficiali delle corporazioni artigiane, la nostra parola ha almeno tre sensi diversi. Restringendoci ai documenti fiorentini per non dilungarci troppo in citazioni, diremo che a volte « Priores » sono chiamati quegli ufficiali che più comunemente son detti « Consoli » e talvolta anche « Rettori ». ¹¹ In moltissimi altri casi « Priore » è quello fra i Consoli, che presiede, essendo venuto il suo turno, il collegio consolare. ¹² Finalmente con la parola in questione si indicano gli ufficiali, che sono a capo di una confederazione di Arti e la rappresentano di fronte al Co-

¹ *Breve Pisani Com. 1286*, I, 9 (BONAINI, I, 67), e *Breve Pis. Pop. et Compagniarum*, rub. 16 (ibid. I, 550).

² GAUDENZI, *Ordinamenti Sacrali e Sacratissimi*, p. 4, 70 passim.

³ Ved. i doc. cit. nella quarta nota del cap. VI dell'Excursus I; il VILLANI, VI, 33, li chiama « caporali ».

⁴ *Cronache e Storie della città di Perugia*, Arch. Stor. It., I serie, t. XVI, parte I, p. XLV; documento del 1237.

⁵ DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, p. 672.

⁶ *Constit. Com. Siena 1262*, p. XVIII, e l. I, rub. 324.

⁷ Ibid. indice a *Priores XXIII^{or}*.

⁸ COMPAGNI, I, 6; VILLANI, VII, 115.

⁹ VILLANI, VII, 17; *Stat. Parte Guelfa 1335*, rub. II e III.

¹⁰ COMPAGNI, II, 11.

¹¹ Vedi in SANTINI, *Documenti*, p. 376, un doc. del 1212, in cui appaiono « septem Rectores et tunc Priores aliorum eorum sociorum de Arte Lane ». Cfr. ODOFREDO: « secundum vulgare nostrum dicuntur magistri societatum Ministrales et secundum Tuscos appellamus eos Priores Artium »; cit. in TAMASSIA, *Odofredo*, p. 167, n. 7.

¹² SANTINI, *Documenti*, p. 393: Priore dei Consoli di Calimala nel 1228; il Priore dei sette Rettori o Priori della Lana del 1212 è detto « Soprapriore ». Da un documento del 14 marzo 1268-9 (DIPLOMATICO, *Archivio Generale*) appare che l'Arte dei Giudici e Notai aveva 4 Consoli, fra cui un Priore. In qualche Arte il Priore era invece chiamato Proposto: *Statuto dei Vinattieri 1339*, rub. 2. Ved. a questo proposito LATTES, *Il diritto commerciale*, p. 39, n. 2.

mune. Questo è appunto il caso dei Priori, dei quali ora noi ci occupiamo.

In quest'ultimo senso l'ufficio dei Priori non è una istituzione esclusivamente fiorentina, perchè in moltissimi altri Comuni c'erano delle confederazioni di Arti rappresentate da Ufficiali, aventi, secondo i luoghi e i tempi, maggiore o minore ingerenza negli affari pubblici. Per esempio a Perugia nel 1259 troviamo un « Prior Artium » accanto al Potestà e al Capitano del Popolo;¹ in Siena un documento del 1267 ci presenta le Arti manuali unite in lega con a capo tre Priori;² a Pisa nell'ultimo ventennio del sec. XIII c'era una confederazione di sette Arti inferiori presieduta da due Capitani e da sette Priori.³ In altri Comuni le Arti confederate erano unite alla lega di tutte le Compagnie armate popolari; e così in Orvieto a mezzo il sec. XIII troviamo un Priore dell'Arti e delle Compagnie;⁴ e a Bologna,⁵ a Parma,⁶ a Padova⁷ il collegio degli Anziani era composto di alcuni Anziani rappresentanti delle Arti e di altri rappresentanti delle Compagnie armate popolari o dei quartieri della città.

Nè in Firenze il Priorato è nel 1282 una istituzione completamente nuova.

Leonardo Aretino nella sua *Historia Florentinorum*, raccontando la istituzione dei Priori dell'Arti nel 1282, osserva « che non fu per la prima volta allora trovato questo modo di governo, perchè è manifesto per gli Annali, che circa ottanta anni prima furono i Priori dell'Arti nella Repubblica; ma di poi intermesso e quasi delitto, tale ufficio in questo tempo, com'è detto, fu ancora con maggiore autorità rinnovato ». ⁸ Questa notizia è luminosamente confermata dai documenti sull'antica costituzione fiorentina pubblicati dal Santini e dai recenti diligentissimi studi del Doren.⁹

¹ BONAZZI, *Storia di Perugia*, I, 338.

² JORDAN, *Les registres de Clement IV*, n. 172, p. 143, in *Bibliot. de l'École française d'Athènes et de Rome*.

³ *Breve Pisani Communis 1286*, I, 9; III 9, (BONAINI, *Statuti inediti*, I, 67, 370).

⁴ FUMI, *Cod. dipl. della città d'Orvieto*, p. 209, 252.

⁵ DALLARI, *Dell'Anzianato nell'antico Comune di Bologna*, in *Atti e Memorie della R. Dep. di st. pat. per lo prov. di Romagna*, vol. V (1887), p. 191.

⁶ *Stat. di Parma dal 1316 al 1325*, p. 32.

⁷ PERTILE, *Degli ordini politici ed amministrativi della città di Padova nel sec. XIII*, in *Annuario dell'Università di Padova*, 1882, p. 54.

⁸ Cito la traduzione dell'Acciaiuoli, che ho avuto più spesso a mia disposizione. Anche l'AMMIRATO all'anno 1204, imbattendosi in un documento, il quale presenta i Priori dell'Arti, osserva anche lui « il nome dei Priori dell'Arti non essere stato nuovo nella repubblica » l'anno 1282. — Si noti nel passo di Leonardo l'accento agli Annali, finora trascurato dagli studiosi dell'antica istoriografia fiorentina.

⁹ *Entwicklung und Organisation der Florentiner Zünfte*, p. 8 seg.

Il Doren ha dimostrato che in Firenze dal 1193 al 1250 vi furono degli Ufficiali, detti a volte « Rectores », spesso « Capitudines », per lo più « Priores Artium », i quali rappresentavano una confederazione di Arti. Nel 1193 questi Ufficiali sono in numero di sette;¹ sui primi del secolo XIII pare che sieno tre;² nel secondo quarto del secolo sono sei.³ Quali e quante Arti componessero questa federazione non è possibile sapere, perchè i documenti sono affatto muti.⁴ Il Doren la portata la sua ricerca fino al 1250; noi abbiamo potuto procedere un po' più innanzi. Vi sono documenti dal 1250 al 1260, nei quali ci si presentano, come nei documenti della prima metà del secolo, i « Priores » oppure le « Capitudines Artium »;⁵ e finalmente anche nel 1266, dopo la battaglia di Benevento, le sette Arti maggiori, dopo aver ottenuto il diritto di organizzarsi militarmente, riescirono nell'agosto a raccogliersi in una lega presieduta da Priori, i quali erano circondati da un Consiglio e avevano grande importanza nel Comune e tendevano a concentrare nelle loro mani tutto il potere politico.⁶

I Priori, dunque, del 1282 sono l'ultimo anello di una lunghissima catena. Nella prima metà del secolo XIII i Priori non avevano una grande importanza, ma intervenivano sempre quali rappresentanti delle Arti nei Consigli;⁷ sconfitto il Popolo nel 1260 a Montaperti, questo diritto popolare pare sia andato perduto; ma nel 1266, fiaccata la potenza ghibellina, il partito popolare riprese vigore e le sette Arti maggiori formarono una nuova lega e si dettero dei Priori un'altra volta. Tale conquista del Popolo grasso fu distrutta l'anno dopo dai Guelfi; ma nel 1282 il Popolo, rinforzatosi specialmente per la pace del Cardinal Latino, riprese il cammino interrotto dalla vittoria guelfa e il Priorato riapparve nella

¹ SANTINI, *Documenti*, p. 31. Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, p. 666 e seg.

² SANTINI, *Documenti*, p. 137 e 144.

³ *ibid.* p. 412 e 482.

⁴ Il DAVIDSOHN, *Geschichte*, p. 598 e 666, ha cercato di determinare quali Arti formassero la confederazione del 1193; ma il DOREN, p. 12, osserva con ragione che quelle sono semplici congetture senza alcun appoggio. Un documento del 1202 (SANTINI, p. 371) ci parla dei « Priores omnium Artium ».

⁵ La denominazione « Priores Artium » si trova in un doc. dal 1255 (UCCELLI, *Della Badia fiorentina*, Firenze, 1858, p. 30); le « Capitudines » si trovano nei doc. del 1245, '54, '56 citati innanzi a p. 96 n. 3. Pel significato di Capitudines = Priores nella prima metà del sec. XIII, ved. DOREN, *Entwicklung*, p. 15, n. 2.

⁶ Ved. Excursus I, cap. VII.

⁷ In un doc. del 1234 (SANTINI, p. 411) si dice delle « Capitudines Artium », che intervengono nei Consigli « ut moris est ».

storia di Firenze. E questa volta riapparve per non sparire più fino alla morte della repubblica.

I Priori del 1282 differiscono da quelli degli anni precedenti pel fatto che essi costituiscono il potere centrale e il magistrato supremo della repubblica, mentre i Priori più antichi erano semplicemente una magistratura secondaria — e questo ci spiega perchè i cronisti non ne abbiano fatto mai cenno — la quale aveva la funzione di rappresentare gl'interessi delle Arti nei Consigli e davanti ai primi magistrati del Comune.

Se non che importa a questo proposito osservare che i Priori anche nel 1282 in principio ci si presentano come una magistratura più che altro secondaria. Il loro, come ben dice il Compagni (I, 4), fu un « debile principio ». Nei primi tempi furono tre per le Arti di calimala, del cambio, della lana, messi accanto ai Quattordici, esautorati e incapaci a mantener l'ordine, perchè « aiutassino i mercanti e artieri dove bisognasse »; ¹ e avevano un piccolo Consiglio privato composto di 4 uomini per Arte. ²

La posizione giuridica di questi primi Priori dovè essere molto simile a quella dei Priori delle Sette Arti, che troviamo in Pisa sugli ultimi del secolo XIII e sui primi del XIV. In Pisa il Popolo grasso era raccolto in tre corporazioni, l'Arte del Mare, l'Arte dei Mercatori, l'Arte della Lana, e i rappresentanti di queste associazioni avevano grande ingerenza negli affari pubblici; ³ invece le Arti dei Notai, Fabbri, Cuoiari, Tavernai, Calzolai, Pellipai, Vinai erano in una posizione più bassa e formavano una lega, il cui Breve del 1305 è giunto fino a noi. ⁴ La lega era presieduta da due Capitani e da sette Priori assistiti da un Consiglio di tre uomini per Arte; ⁵ gli uomini delle sette Arti dovevano aiutarsi e difendersi fra loro. ⁶ I Capitani e i Priori, quando si presentava l'occasione, dovevano supplicare benignamente gli Anziani perchè usassero eguaglianza e giustizia nella distribuzione delle imposte in modo che ognuno fosse obbligato a pagare secondo le proprie facoltà. ⁷ Ad ogni cambiamento di Ufficiali nel Comune i Capitani o i Priori si presentavano, se il Consiglio della lega lo credeva utile, ai nuovi Ufficiali, offrendosi pronti a giovarli e servirli di consiglio e di aiuto. ⁸ Se i rappresentanti della lega, parlando nei Consigli del

¹ COMPAGNI, I, 4.

² *Consulte*, I, 93, 94.

³ *Breve Pisani Communis 1286*, I, 9, 31 (BONAINI, I, p. 67, 88) e passim.

⁴ BONAINI, *Statuti inediti*, III, 1171 e seg.

⁵ Rub. II.

⁶ Rub. VIII, X, XXXI.

⁷ Rub. XI.

⁸ Rub. XVI.

Comune in favore delle Arti, venivano « ad verba vel ad facta » con alcuno ed erano perciò condannati a qualche multa, la comunità delle sette Arti pagava la multa e difendeva « totis viribus » il suo rappresentante.¹

Press' a poco eguale dovè essere la condizione della prima confederazione di Arti fiorentine nel 1282. Ma ben presto la importanza della società prese ad aumentare: alle prime tre Arti si associarono nell'agosto quelle dei medici e speciali, di Por Santa Maria, dei viaiai e pellicciai; i Priori furono portati a sei e si cominciò ad elegerli cercando che essi rappresentassero non solo le Arti ma anche tutta la città e procurando che nel Priorato, come in tutti gli altri uffici pubblici, ci fosse la rotazione dei sestii;² anche il Consiglio privato fu composto di quattro membri per sesto;³ e a poco a poco i Priori dell'Arti finirono col sostituirsi ai Quattordici nella direzione del Comune.

III.

Questo processo di sostituzione dei Priori ai Quattordici fu molto lento e durò circa un anno, e l'esame accurato di esso ci permetterà di accertare dei fatti, che sono per noi di grande importanza.⁴

Il Priorato, pel modo con cui vien su e funziona in principio, è per i primi tempi una magistratura di coalizione fra Guelfi e Arti maggiori per sopprimere i Quattordici e combattere i Ghibellini. Quest'alleanza erasi resa necessaria per il risorgere della fortuna ghibellina dopo i Vespri siciliani e per il bisogno che e Guelfi e Popolo grasso dovevano sentire di evitare la egemonia ghibellina nel Comune. Fin dal febbraio dell'82 si cominciano a vedere i sintomi di un accordo fra Arti maggiori e Magnati guelfi e si vede anche lo scopo per cui l'accordo è avvenuto. Il giorno 28 del mese nel Consiglio del Capitano si discute sul modo da tenere nell'elezione dei Quattordici; e Messer Talano della Tosa e Pepo Buon-

¹ Rub. xxv.

² VILLANI, VII, 79; COMPAGNI I, 1; STEFANI, rub. 158 (*Delizie*, VIII, 24).

³ *Consulte*, I, 114.

⁴ Il fatto che in principio i Priori coesistettero coi Quattordici e che solo dopo un anno finirono col prenderne del tutto il posto, è accennato dallo STROZZI, *Governo della città di Firenze*, Appendice II, § XIII; ed è dimostrato bene dal DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 39; II, 444.

delmonti, delle primarie famiglie guelfe, propongono che l'elezione sia fatta dalle Capitudini delle sette Arti maggiori e da una commissione di Sapienti a ciò eletti dalle Capitudini stesse;¹ l'ultimo di marzo allo stesso proposito M. Giamberto Cavalcanti, guelfo anche lui, propone che la nomina dei futuri Quattordici sia fatta dal Capitano, dai Quattordici scadenti e dalle Capitudini su una lista di 28 cittadini precedentemente eletti nel Consiglio del Capitano;² e tanto nell'un caso quanto nell'altro, sebbene non si segua appunto il consiglio dei Guelfi, pure si prende sempre una deliberazione che mette in mano delle Arti maggiori la elezione. Evidentemente tutta questa tenerezza, che i Grandi guelfi mostrano per le Arti maggiori, ha uno scopo: quello di manipolare la elezione dei Quattordici in modo da avere dei magistrati dipendenti dalle Arti.

Quando poi nel giugno si istituisce il Priorato, non solo i Guelfi appoggiano il Popolo e prendono parte attiva alla innovazione,³ ma dopo lavorano a tutt'uomo a favorire il nuovo ufficio, cercando di far passare nelle mani dei Priori la elezione dei Quattordici.

Il 29 giugno '82 si tratta di nuovo della elezione dei Quattordici, e M. Adimare Adimari, M. Teri Visdomini, M. Simone Donati, M. Fantone dei Rossi, M. Tribaldo Giandonati, M. Cipriano Tornaquinci, tutti della più alta nobiltà guelfa, propongono che dell'elezione sieno incaricati i Priori, accompagnati dal Capitano o dai Quattordici scadenti o dal loro Consiglio privato o dalle Capitudini; il Giandonati anzi propone che a formare i Quattordici se ne prendano due da ognuna delle sette Arti maggiori; si finisce con lo stabilire che la elezione sia fatta dal Capitano e dai Priori.⁴ Questa manovra dei Guelfi è visibilissima in tutte le altre occasioni, in cui c'è da deliberare sullo stesso argomento, cioè nei Consigli del 29 agosto, 29 settembre, 29 novembre, 30 dicembre '82, 29 gennaio '83;⁵ nei quali la elezione, arringando in questo senso i Guelfi, è sempre rimessa ai Priori accompagnati o dal Capitano o dai Quattordici scadenti o da altri Sapienti eletti dai Priori stessi.

¹ *Consulte*, I, 70.

² *Consulte*, I, 82.

³ STEFANI, rub. 156 (*Delizie*, VIII, 211: arrivata a Firenze la nuova dei Vespri siciliani, i Ghibellini « cominciarono a dibattere il Popolo, e il Popolo cominciò a ruggere, e i Guelfi l'appoggiarono ». Anche il VILLANI, VII, 78, dice che fra i mercanti che lavorarono per la istituzione del Priorato « i più amavano parte guelfa o santa Chiesa ».

⁴ *Consulte*, I, 91.

⁵ *Consulte*, I, 96, 102, 122, 136. Solo nella elezione del 29 ottobre (*Consulte*, I, 113) i Guelfi si mostrano contrari alle Arti maggiori; evidentemente si tratta di un malumore passeggero.

Nello stesso tempo le attribuzioni e i poteri dei Quattordici così eletti vanno sempre più restringendosi a vantaggio dei Priori. Fino a tutto il dicembre '82 i Quattordici appaiono sempre come la prima magistratura del Comune e i Consigli dei Sapianti si tengono « in domo XIII^{im} »;¹ ma talune provvisioni hanno già cominciato a esser proposte « de voluntate XIII^{im} et Priorum »;² e talvolta anche solo « de voluntate Priorum »;³ nel gennaio '83, dovendosi correggere alcune leggi, se n'è dà l'incarico a Priori;⁴ il 1° febbraio si vede comparire il notaio dei Priori al posto del notaio dei Quattordici;⁵ e il 6 febbraio il Capitano presta il suo giuramento di esercitar bene l'ufficio in mano non dei Quattordici ma dei Priori.⁶ Giunti a questo punto i Quattordici sono diventati un congegno inutile nella costituzione e vengono senza sforzo soppressi. Quando ciò sia avvenuto, non sappiamo con precisione. Già fin dal 29 giugno '82, discutendosi della elezione dei Quattordici, M. Leone Acciaioi, giudice, proponeva che i tre Priori allora esistenti con altre undici persone nominate dalle Arti costituissero il collegio dei Quattordici;⁷ il che significa in fondo sopprimere l'ufficio a favore dei Priori, conservandone però il nome. L'idea dell'Acciaioi era ancora prematura e non fu seguita, e dei Quattordici si trova il nome nelle Consulte fino al 24 aprile '83;⁸ ma questo non vuol dire che l'ufficio sia stato abolito proprio nell'aprile dell'83, perchè nelle Consulte, che sono i soli documenti i quali ci apprendano la storia di questi anni, c'è una lacuna dal maggio '83 al gennaio '85,⁹ e nulla prova che i Quattordici non continuassero ad apparire anche nelle Consulte ora perdute. È molto probabile, però, che l'abolizione sia avvenuta nel maggio '83, perchè in questo stesso mese avvenne un altro grave mutamento, del quale parleremo fra non molto.¹⁰

¹ *Consulte*, I, 98, 101, 115, 118, 129.

² *Consulte*, I, 99, 110.

³ *Consulte*, I, 124.

⁴ *Consulte*, I, 131.

⁵ *Consulte*, I, 137-38.

⁶ *Consulte*, I, 139.

⁷ *Consulte*, I, 94.

⁸ *Consulte*, I, 142.

⁹ *Consulte*, prefazione, I, xxiv.

¹⁰ Anche lo STROZZI nel suo *Discorso intorno al governo di Firenze*, Appendice II, § XIII, pone la totale soppressione dei Quattordici al maggio '83. Se si potesse assicurare che egli abbia visto le Consulte prima che vi si formasse la lacuna odierna, la sua affermazione sarebbe decisiva; ma è certo che al tempo dello Strozzi le Consulte erano in condizioni anche peggiori delle presenti. Ved. la prefazione del GHERARDI alle *Consulte*, p. xxix e seg.

I Guelfi, se aiutano il Popolo nelle sue conquiste, lo fanno evidentemente spinti dal proprio interesse e non da uno spirito democratico che non hanno nè possono avere. Anzitutto essi riescono in tal modo a combattere liberamente i Ghibellini; e infatti questi vengono ben presto privati di tutti i benefici ad essi assicurati dalla pace del Cardinal Latino, e i confinati perdono il salario per essi stabilito dal Cardinale e sono dichiarati ribelli.¹ La reazione guelfa si estende anche ai Comuni soggetti all'influenza fiorentina, e nel luglio del 1282 i Pistoiesi domandano e ottengono dalla Parte Guelfa di Firenze l'invio di un presidio composto di uomini « bene guelfos et inimicos Ghibellinorum pro rebellibus et malefactoribus capiendis ».²

Inoltre i Guelfi, dando il proprio appoggio al Priorato nascente, ottengono di esservi ammessi. « Eranvi (nel Priorato) — dice il Villani — de' Grandi come de' Popolani »³ e così ripetono gli altri cronisti;⁴ e dal 1282 al 1293, in cui i Magnati furono per la prima volta esclusi dal Priorato, nelle liste dei Priori compaiono appunto i nomi guelfi, Bardi, Pulci, Frescobaldi, Agli, Manieri, Visdomini, Tornaquinci, Spini, Pulci, Pazzi, Adimari, Gherardini; e il Villani al l. VII cap. 89 della Cronaca, descrivendo lo stato di Firenze nel 1283, dice che allora il Comune era « in signoria dei Guelfi ».

Per altro non bisogna dare a questa frase del Villani più importanza che non ne meriti.

È vero che si è formata una coalizione fra Guelfi e Popolo a danno dei Ghibellini; ma in quest'accordo il Popolo si è fatta la parte del leone. Non è più il tempo quando i Guelfi, protetti da Carlo d'Angiò, la facevano da padroni nel Comune; ora l'Angioino

¹ Il COMPAGNI, I, 4, è il solo fra i cronisti, che ci parli di questa reazione antighibellina, e la notizia da lui data è confermata dalle discussioni, che si fanno nei Consigli nella seconda metà dell'agosto 1285 (*Consulle*, I, 276, 280, 284, 286, 289) sulla fondazione di due fortezze in Valdarno e a Casuberti contro gli sbanditi, che sono evidentemente i Ghibellini; cfr. anche *Consulle*, I, 310, per le agitazioni dei Pazzi di Val d'Arno, ghibellini. Ma il momento di questa reazione non è precisato bene, poichè il Compagni, come ha già osservato il DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 661, spesso trascura l'ordine cronologico per raggruppare i fatti secondo i loro rapporti logici.

² *Breve et Ordinamenta Pop. Pistoriensis*, p. XLI.

³ *Cronica*, VII, 78.

⁴ SIMONE DELLA TOSA, *Annali*, p. 211: « così Grandi come Popolani ». — STEFANI, rub. 158 (*Delizie*, VIII, 24): « furono Grandi e Popolani ». — *Discorso anonimo scritto nel 1377*, in *Delizie*, IX, 275: « Infino nel 1292 seguì questo Priorato di uno per sesto e mettevansi tutti i buoni cittadini grandi e popolani ». — LEONARDO ARETINO, *Histor. Flor.*, l. 4^a, p. 161: il Priorato « in principio non fu di Popolani schietti, perchè la legge escludeva solo gli scioperati e non vietava però ai Nobili di essere dell'Arti ».

è impegnato nella guerra siciliana, e non che aiutare i suoi amici, ha bisogno d'aiuto; il Popolo quindi non ha nulla da temere dal di fuori e può liberamente riprendere la marcia interrotta nel 1267. Perciò le Arti maggiori, lungi dall'abbandonarsi ciecamente ai voleri dei loro alleati, si destreggiano in modo da volgere l'alleanza tutta a proprio profitto. Quando il 29 ottobre '82 si tratta della elezione dei Quattordici, Ghino Davanzi vuole che essi sieno tutti delle Arti; ¹ e l'11 dicembre dello stesso anno, dovendosi eleggere gli Ufficiali del Biado i quali sono preposti al vettovagliamento della città, un altro Popolano, Rosso Fornari, vuole che anche questi sieno tutti delle Arti ed esercitino un'arte personalmente. ² È vero, poi, che i Priori erano grandi e popolani, ma « che fossero artefici e mercatanti » dice il Villani; ³ « purehè fossero mercatanti » ripete lo Stefani; ⁴ « dummodo continue artem exercent » diranno poi gli Ordinamenti di Giustizia. ⁵ Questa disposizione, che esclude dall'ufficio di rappresentante delle Arti chi non esercita realmente un'arte, è molto comune nelle leggi popolari dei nostri Comuni; ⁶ essa aveva lo scopo di impedire che uffici molto delicati e importanti fossero affidati a persone, che non avessero i loro interessi strettamente intrecciati a quelli del Popolo e non fossero soggette alla giurisdizione e alla disciplina delle corporazioni. Ma in questo modo vengono tagliati fuori dall'ufficio tutti i Grandi, che vivono di rendita o di arte militare; solo i Grandi banchieri o giudici o soci di qualche compagnia di cambiatori possono entrare nel Priorato; e appunto banchieri o giudici o cambiatori sono i Priori magnati di questo periodo. ⁷

C'è finalmente un'altra limitazione dannosa ai Grandi. Può esser Priore chiunque eserciti un'Arte, purchè non sia cavaliere, « dummodo non sit miles ». ⁸ Evidentemente nè un beccaio nè un

¹ *Consulte*, I, 113.

² *Consulte*, I, 126.

³ VILLANI, VII, 78.

⁴ STEFANI, rub. 158 (*Delizie*, VIII, 24).

⁵ Cfr. *Stat. Capitano 1322-25*, I, 50: « de non eligendo ad officium Consulat nisi illum qui fecerit artem ».

⁶ Ved. p. es. SAVIOLI, *Annali bolognesi*, III, 1, 188 (1245); *Statuti di Padova*, n. 411 (1270); *Brere delle Sette Arti di Pisa*, rub. xv; *Statuti di Parma dal 1316 al 1325*, p. 35.

⁷ I Priori, che hanno il titolo di Messere, sono tutti giudici. Per i Grandi cambiatori e banchieri, vedi *Malricola dell'Arte del Cambio del 1299* in Arch. di Stato; e FILIPPI, *L'Arte di Catimale e il suo più antico Statuto*, p. 51, 187.

⁸ La disposizione, che esclude i cavalieri del Priorato, si trova per la prima volta negli Ord. di Giustizia del gennaio '93, rub. III, ma essa deve risalire ai primi tempi del Priorato, perchè nelle liste dei Priori fin dal 1282 non si

fabbro può in questo tempo esser cavaliere; solo fra i Grandi banchieri si trovano le persone insignite del cingolo cavalleresco; e così anche queste vengono messe fuori del Priorato.

Il Popolo, dunque, come innanzi abbiám detto, si è fatta nell'alleanza coi Guelfi la parte del leone; su 375 Priori da mezzo giugno '82 a mezzo gennaio '93, è bensì vero che di nomi di Grandi ghibellini non ce n'è nemmeno uno; ma i nomi di Grandi guelfi sono in tutto 44, mentre i nomi popolari sono 321, cioè circa l'88 °/°.

Da tutto l'esame, che precede, risulta che al sorgere del Priorato i partiti occupano delle posizioni del tutto diverse da quelle, in cui li aveva lasciati il Cardinal Latino. Da una parte vi sono i Ghibellini esclusi un'altra volta dal governo, e la maggior parte dei Guelfi esclusi anch'essi ma non osanti fiatare per paura dei Ghibellini; dall'altra vi sono le Arti maggiori padrone in prima linea del governo, e in seconda linea quelli fra i Guelfi, che esercitano un'arte e non sono cavalieri.

IV.

Nelle pagine precedenti, studiando la istituzione del Priorato, abbiám visto come i primi Priori, da mezzo giugno a mezzo agosto '82, furono tre per le Arti di calimala, del cambio e della lana; poi nell'agosto alla lega delle prime tre Arti aderirono le altre Arti dei medici e speziali, dei setaioli, dei viaiai e pellicciai, e i Priori furon portati a sei. Le Arti maggiori eran sette e non sei, e qui nella lista manca quella dei giudici e notai. Che cosa vuol dire questa mancanza? Che l'Arte fu avversa, oppure che non partecipò alla lega? Che sia stata risolutamente avversa, non crederei, perchè allora non si troverebbero nel Priorato dall'agosto all'ottobre '82 due giudici e non si continuerebbero a trovar costantemente degli altri giudici in altri 24 Priorati seguenti.² È molto più probabile

trova nessun cavaliere; i Messeri sono tutti giudici, come si vede dai Prioristi stessi e da altri documenti (specialmente le *Consulte*), i quali ci danno, oltre al titolo « dominus », la qualifica « iudex » e non mai « miles ». — A questo stesso tempo dove risalire la disposizione dello *Statuto di Calimala del 1302*, IV, 2, ripetuto poi negli Statuti seguenti del 1315 (IV, 2), 1317 (IV, 2), 1321 (I, 6, in EMLIANI GIUDICI, *Storia dei Municipi italiani*, appendice), del 1334 (I, 6), del 1339 (I, 10), che stabilisce « quod in Consulium electione non debeant aliqui milites interesse ».

¹ Ved. il nostro lavoro *La dignità cavalleresca*, p. 21 e seg.

² Fino al 15 ottobre 1286.

che l'Arte si sia tenuta in principio fuori della combinazione delle Arti consorelle; in seguito, quando vide che le cose andavano bene, si affrettò ad aderire alla confederazione. Questa nostra non è che una semplice ipotesi; ma in ogni modo il fatto che i giudici e i notai non appaiono fra i Popolani che istituirono il Priorato, qualunque sia la spiegazione che se ne voglia dare, è molto interessante e va messo in rapporto con le osservazioni, che abbiamo fatto nel secondo capitolo di questo lavoro sull'atteggiamento sempre incerto ed equivoco di questo gruppo di persone nelle lotte politiche fiorentine.

Ma incerte in questo momento non istettero le Arti minori; esse che fin dal maggio '81 cominciavano ad agitarsi per migliorare la loro posizione, capirono che questo era il momento di agire e di obbligare le Arti maggiori a ceder loro una parte del potere. E ci riuscirono, se non in tutto, in parte.

In che modo le Arti minori sieno giunte a ottenere il loro intento, non si può dire con piena sicurezza, perchè i cronisti accennano solamente al fatto,¹ e i documenti hanno scarsissime indicazioni a questo proposito. Per altro alcuni indizi, che noi abbiamo raccolti, possono legittimare a nostro parere una ipotesi abbastanza interessante.

Il 30 maggio '81 il Cancelliere di Rodolfo, re dei Romani, venuto in Toscana, come innanzi abbiamo accennato, a chiedere il giuramento di fedeltà, è arrivato alle porte di Firenze e nel Consiglio generale del Comune si discute del modo come rispondere alle sue richieste. M. Buonaccorso di Bellincione Adimari e M. Lotto degli Agli, guelfi, propongono che la questione sia studiata dal Potestà, dal Capitano, dai Quattordici e da una commissione di Sapienti della quale facciano parte, se sarà il caso, le Capitadini delle sette Arti maggiori. M. Buonaccorso Lisei, uno dei capi del partito ghibellino,² propone invece che sieno chiamate a consiglio le Capitadini delle dodici Arti.³ È questa la prima volta, che troviamo nominate le 12 Arti; e doveva esser così anche pel notaio scrittore delle Consulte, perchè una volta si vede che aveva scritto prima « septem » corretto poi in « duodecim ». La proposta del Ghibellino non è accettata; ma se si considera che appunto nel

¹ VILLANI, VII, 13: parlando della costituzione delle 7 Arti maggiori nel 1266, dice: « le altre cinque Arti si ordinarono quando si crearono i Priori ». E al VII, 79, dopo aver narrata la istituzione del Priorato, aggiunge: « poi di tempo in tempo vi furono aggiunte tutte l'altre Arti fino alle XII maggiori ».

² Da un doc. del 1278, 27 maggio, Riformagioni, Atti pubblici, si vede che in quell'anno era fuoruscito a Pisa.

³ *Consulte*. I, 49.

maggio '81 l'Arte dei beccai s'agitava e che due mesi dopo i Quattordici erano obbligati a fare uno statuto contro queste agitazioni, e specialmente che nello stesso consiglio, in cui si discuteva della questione del Cancelliere, si discuteva anche di uno stanziamento « contra Artes », le quali dovevano esser appunto le Arti minori turbolente; non si può non sospettare nella proposta del Ghibellino l'intento recondito di metter avanti le Arti minori contro i Guelfi e le Arti maggiori, che già tendevano ad allearsi insieme.

E che le Arti maggiori non fossero dapprima molto contente di questo farsi avanti delle minori, si può intravedere dall'arringa di Lapo Ardenghi il 28 febbraio '82 a proposito sempre dell'elezione dei Quattordici. Egli vuole che questi sieno eletti dalle Capitadini delle sette Arti maggiori e ne sian presi due per ognuna delle sette Arti *et non de aliis*.¹ Ora se un arringatore favorevole alle Arti maggiori sente il bisogno di dichiararsi contrario alle altre, vuol dire che fra le due frazioni popolari non c'è pieno buon accordo, e vuol dire anche che le Arti minori vanno acquistando sempre maggiore importanza.²

La politica dei diversi partiti di fronte alle Arti minori e la forza di queste appaiono, a nostro parere, chiare in una discussione del 29 agosto '82. Si tratta sempre della elezione dei Quattordici, che i partiti cercano di monopolizzare a proprio vantaggio. I Priori sono stati da poco raddoppiati e gli amori fra Guelfi e Popolo grasso sono al colmo. M. Giamberto Cavalcanti, guelfo, propone che la elezione sia rimessa nel Capitano, nel Difensore — altro magistrato popolare, di cui parleremo fra poco — nei Priori e nei Quattordici; M. Albizzo Corbinelli ai suddetti elettori vuole aggiunti due Sapiienti per sesto; ma M. Buonaccorso Lisei propone di punto in bianco che si riuniscano davanti al Capitano le Capitadini di tutte le 32 Arti e si faccia da esse la elezione.³ La proposta cade naturalmente contro i voti dei Guelfi e delle Arti maggiori; ma essa dimostra limpidamente che in questo momento, mentre Guelfi e Popolo grasso si stringono insieme, i Ghibellini sollecitano l'alleanza del Popolo minuto, facendo nei Consigli proposte ad esso favorevoli.

¹ *Consulte*, I, 70.

² Ciò appare anche dal fatto che il 2 aprile '82, discutendosi in un Consiglio di Sapiienti sul caso di un operaio dell'Arte della Lana rifugiatosi da Firenze a Prato per delitto, che i Pratesi non volevano consegnare al Comune, uno degli arringatori proponeva che del fatto si facesse relazione nei soliti Consigli « in quibus intersint Capitadines omnium Artium ». La proposta non fu accettata. *Consulte*, I, 82.

³ *Consulte*, I, 96.

Di fronte a una tale politica le Arti maggiori non potevano rimanere indifferenti; sarebbe stato per esse dannosissimo aver nemico il Popolo minuto o la esperienza del 1267 lo aveva dimostrato;¹ perciò ad esse non restava se non associarsi il Popolo minuto per non averlo nemico.

A questo passo si vede che le Arti maggiori si risolvono a stento e che cercano di restringere più che possono le concessioni. Le Arti minori furono ammesse a dividere il potere a poco a poco, « di tempo in tempo » dice il Villani; e solo ad alcune venne concessa la partecipazione agli uffici; e furono: beccai, calzolari, fabbri, maestri di pietre, maestri di legname, mercanti di ritaglio, calzaioli, rigattieri. Inoltre di queste Arti la quarta e la quinta e le ultime tre furono riunite in due organizzazioni.² Così si venne a dare a parecchie corporazioni una unica rappresentanza comune. Nè le cinque Arti più fortunate ottennero subito la perfetta eguaglianza con le prime sette. Incominciando dallo stesso nome, le cinque Arti mediane per i primi mesi non ebbero l'onore di esser chiamate *maggiori* come le altre; fino ai primi di ottobre '82 la formula « duodecim maiores Artes » non si è ancora consolidata, e nei documenti si parla per lo più di « duodecim Artes » e di rado di « duodecim maiores Artes ».³ Nello Statuto del Potestà del 1322-25 (II, 84), mentre ai Consoli delle prime sette Arti è assicurato il diritto di giudicare senz'appello in tutte le cause commerciali, si lascia invece il diritto d'appello alla Curia del Potestà per le sentenze dei Consoli delle altre cinque Arti, quando il valore della cosa discussa superi le 100 lire; e quantunque noi non possiamo affermare con sicurezza che questa legge fosse in vigore in questa stessa forma già nel 1282, è certo che la diversità di condizione doveva essere nel 1282 eguale se non maggiore. Nei Consigli dei Sapienti non sempre intervengono le Capitadini di tutte le dodici Arti, ma spesso vi sono chiamate solo quelle delle prime sette.⁴ Finalmente nel Priorato gli artefici delle nuove cinque Arti maggiori sono ammessi con molta parsimonia e solo nel Priorato del febbraio-aprile 1285 si trova per la prima volta un beccaio, il famoso Dino Pecora, che in seguito diventerà una delle nostre più interessanti conoscenze. Ma nonostante tutte le limitazioni poste ai diritti delle cinque Arti, la prima

¹ Ved. Excursus, I, cap. vi.

² Ved. Cap. II, § ix.

³ *Consulte*, I, 49, 102, 105.

⁴ Ved. *Consulte*, passim. Il 9 marzo 1285 (I, 175), trattandosi della guerra contro Pisa, un giudice propone che si nomini una commissione di sapienti, 4 per ciascuna delle 7 Arti maggiori, 2 per ciascuna delle altre cinque, e sei militi.

breccia nel governo è stata fatta; da ora in avanti non si tratterà che di allargarla e di farvi passare, dietro alle prime Arti minute, le altre più minute ancora.

V.

Mentre i Priori si sostituiscono ai Quattordici, e i Ghibellini e buona parte dei Guelfi son messi fuori del governo, e cinque delle Arti minori vi entrano quasi a riempire il vuoto lasciato dai Magnati, s'intende che non può rimanere senza mutamenti neanche il Capitano Conservatore della Pace. Oramai dell'opera del Cardinal Latino non c'è più nulla da conservare; e il Capitano, costituito come l'aveva voluto il Cardinal Latino, non serve ad altro che ad impacciare i movimenti del Popolo.

Perciò, allo stesso modo che vicino ai Quattordici sono stati messi i Priori, i quali a poco a poco assorbono tutte le loro funzioni e li rendono inutili, così accanto al Capitano è messo un così detto « Difensore dell'Arti e degli Artefici », ¹ che finirà poi col cacciar di nido il suo predecessore.

Il titolo di « Defensor » è stato dato a questo nuovo magistrato popolare forse a imitazione del « Defensor civitatis », che si trova nel Codice e nelle Novelle Giustiniane, ² e le cui funzioni hanno in realtà una lontana somiglianza con quelle del nostro Difensore popolare. ³ Il Comune, che forse primo dette questo titolo a una magistratura popolare, fu quello di Milano, che nel 1240 proclamò Pagano della Torre Capitano e Difensore del Popolo; ⁴ la parola ebbe fortuna e altri Difeusori si trovano a Cortona nel 1274, ⁵ a Parma nel 1280, ⁶ a Roma nel 1284, ⁷ e a Siena i Quindici e i Nove nel penultimo decennio del secolo xiii son detti « Gubernatores et Defensores Communis et Populi Senensis ». ⁸

¹ Pel modo con cui il titolo di questo magistrato è scritto nelle *Consulte*, a p. 1, 97, 98, 102 etc., si vedano le giunte o correzioni messe dal GUERARDI in fondo al volume.

² *Cod. Inst.* I, 55, 8 e 9; *Nor.* 15.

³ Cfr. DIEHL, *Études sur l'administration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne*, Paris, Thorin, 1888, p. 101 e sog.

⁴ CORIO, *Mediolanensis patriae historia*, Milano, 1503, ad an.; GILINI, *Mém. della città e cont. di Milano*, Milano, senza data, presso G. B. Bianchi, VII, 516.

⁵ MANCINI, *Cortona nel m. e.*, p. 73.

⁶ *Memoria Potestatum Regensium*, in R. I. S., VIII, 1147.

⁷ GREGOROVIVS, *St. città di Roma*, V, 566.

⁸ MALAVOLTI, *Hist. di Siena*, II, 45; MURATORI, *I. I. M. Ae.* diss. 46, III 82, Milano, 1740.

Il Difensore delle Arti e degli Artefici fiorentino appare per la prima volta il 29 agosto '82,¹ poco dopo, cioè, che alle prime tre Arti maggiori si sono associate le tre altre seguenti; è forestiero;² ha un notaio, un banditore e dei munzi e dimora in una casa diversa da quelle del Potestà e del Capitano.³ Come il titolo suo stesso fa intendere, egli è capo delle Arti e il suo ufficio ha molta analogia con quello del Capitano del Popolo fra il 1250 e il 1260: come allora il Capitano, circondato dai Dodici Anziani, era il capo delle Compagnie delle Armi e delle Arti di fronte al Potestà, capo del Comune; così ora il Difensore, circondato dai Priori, rappresenta le Arti di fronte al Potestà, rappresentante del Comune, e al Capitano Conservatore della Pace, che non rappresenta più nulla e non ha più nulla da conservare.

Il Difensore ha in principio un Consiglio,⁴ che probabilmente è lo stesso Consiglio privato dei Priori, di cui innanzi abbiamo parlato. Questo Consiglio fa delle provvisioni, che però non hanno valore di legge se non sono approvate regolarmente dai Consigli opportuni del Capitano e del Potestà.⁵ Nel gennaio '83 i Consigli diventano due,⁶ uno speciale, forse quello di prima, l'altro generale, nei quali si fanno provvisioni con la stessa procedura degli altri Consigli.⁷ In questi Consigli del Difensore intervengono anche le Capitadini delle Arti minori,⁸ laddove nei Consigli del Capitano e del Potestà intervengono solo, come già sappiamo, quelle delle Arti maggiori.

Nell'esercizio del suo ufficio il Difensore viene naturalmente in conflitto col Capitano Conservatore della Pace; questo si vede da una condanna pronunziata dal primo, non sappiamo perchè, contro Messer Bonaccorso Lisei, alla quale il secondo si oppone protestando, inutilmente.⁹ Il contrasto fra i nuovi organi del partito popolare e il Capitano istituito dal Cardinal Latino arriva al colmo sugli ultimi del gennaio '83. Le persone sbandite e condannate durante il 1282 dal Potestà — sono forse i Ghibellini? — hanno domandato di usufruire del beneficio di un capitolo dello Statuto del Capitano ad essi favorevole; il Capitano e i suoi giudici han tenuto

¹ *Consulte*, I, 97.

² Si chiama M. Bernardino della Porta di Parma, I, 137.

³ *Consulte*, I, 104, 133.

⁴ *Consulte*, I, 116.

⁵ *Consulte*, I, 116, 118.

⁶ *Consulte*, I, 132.

⁷ *Consulte*, I, 132, 137, 140, 142.

⁸ *Consulte*, I, 132.

⁹ *Consulte*, I, 139.

conto delle petizioni, e, domandati i pareri di alcuni giuristi, han cominciato a pronunziare delle sentenze favorevoli ai richiedenti. Ma prima che le sentenze promulgate sieno eseguite e che sulle altre domande sia dato giudizio dalla Curia del Capitano, i Priori e i Quattordici suscitano una questione di procedura e si oppongono all'opera del Capitano e domandano che il Capitano smetta di occuparsi dell'affare lasciandone ad essi la cura. Il 29 gennaio la questione si tratta nei Consigli e la proposta dei Priori è approvata.¹ Esautorato fino a questo punto, il Capitano vede di non poter più andare avanti; e perciò il 1° febbraio, sia di sua iniziativa sia indotto dai Popolani, domanda di poter lasciare il suo ufficio prima del tempo ordinato « propter sua magna varia et ardua negotia exercenda et expedienda, que sine sui presentia commode explicari non possunt »;² come si vede, il pretesto del congedo non è molto peregrino: si tratta, diremmo noi oggi, di « affari di famiglia ». La domanda viene naturalmente accolta favorevolmente e il 6 febbraio il Capitano depone l'ufficio, dopo aver revocata la protesta fatta contro la condanna di M. Buonaccorso Lisei.³ Chi funzionerà ora da Capitano? il Difensore, naturalmente. Il quale il 17 febbraio assume anche l'ufficio di Capitano e giura di esercitarlo rettamente « non derogando vel diminuendo in aliquo regimini et officio Defensorie, sed ipsum regimen potius fortificando et favorendo ». L'ufficio sarà esercitato fino ai primi di marzo secondo gli Statuti del passato Capitano; per i mesi di marzo e d'aprile secondo sarà stabilito dai Consigli.⁴ Si ha così un periodo di transizione, in cui i due uffici di Difensore e di Capitano sono raccolti in una sola persona, e vi sono, oltre ai Consigli del Potestà, due gruppi di Consigli — speciale e generale del Difensore, speciale e generale del Capitano — presieduti dallo stesso Ufficiale.⁵ Il 24 aprile si vede che è stato già deliberato che anche il futuro Difensore debba essere insieme Capitano, ma la divisione fra i Consigli del Difensore e del Capitano dura tuttora.⁶ La fusione fra i due gruppi di Consigli o meglio la soppressione di quelli del Capitano a favore di quelli del Difensore dovè avvenire certo nel maggio: infatti i Consiglieri del Capitano scadevano d'ufficio appunto l'ultimo aprile;⁷ usciti di carica i Consiglieri, non c'era che da non rinominarne altri; e

¹ *Consulte*, I, 135.

² *Consulte*, I, 137.

³ *Consulte*, I, 139.

⁴ *Consulte*, I, 140.

⁵ *Consulte*, I, 140.

⁶ *Consulte*, I, 142.

⁷ *Consulte*, pref. p. xv.

così mentre il Difensore prendeva il posto del Capitano, i Consigli di quello si sostituivano ai Consigli di questo. È probabile che appunto nel maggio sieno anche scomparsi definitivamente i Quattordici, lasciando il campo libero ai Priori. Certo tutti questi mutamenti non doverono avvenire dopo il dicembre '83, perchè in un documento del 15 gennaio 1284¹ troviamo che una provvisione è approvata dai Priori, senza che si parli di Quattordici, e dal « Consilium generale et speciale domini Defensoris Artificum et Artium Capitanei et Conservatoris pacis civitatis Florentie et Capitanei XII^{um} Maiorum Artium ».

Di quest'ultimo titolo — Capitano delle dodici Arti maggiori — non si trova nessuna traccia prima del maggio '83; ma il Difensore deve averlo acquistato in questo mese o nella prima metà di giugno, perchè in un documento del 14 giugno² troviamo che egli dà alle Arti il comando di eleggere ciascuna un Gonfaloniere, tre Consiglieri e due Distringitori. È questa la stessa organizzazione militare del 1266, che ora viene ripresa dalle Arti ritornate padrone del campo dopo circa tre lustri di prevalenza guelfa;³ e con essa si connette il nuovo titolo di Capitano delle dodici Arti maggiori dato al Difensore.

VI.

Tutte le riforme, che si fecero in Firenze nel 1282, non avrebbero potuto avvenire senza l'acquiescenza del Potestà. Bastava che questi, appoggiandosi agli statuti del Cardinal Latino, si opponesse a ogni mutamento, perchè il sorgere del Priorato e del

¹ *Diplomatico, Badia di Ripoli*, 15 gennaio 1283 (st. com. 1284).

² Appendice V.

³ Ved. Excursus I. cap. vi. Il gonfalone dell'Arte della Seta (porta rossa in campo bianco) che si trova nel doc. che pubblichiamo in Appendice V, è identico a quello di cui parla il VILLANI, VII, 13, nel 1266. La sola differenza è che nel '66 le Arti furono sette, nell'83 sono dodici. Il VILLANI l. c., parla della organizzazione militare delle sole 5 Arti minori al tempo dei Priori; ma si dovè trattare di tutte le 12 Arti. LEONARDO ARETINO, I. IV, è a questo proposito molto esatto: « una fere simul cum Prioribus, ad tutandum reipublicae statum, Artium signa conventusque sunt restituta, quo armati cives, cum opus foret, concurrerent, ac praesentem civitatis statum, si res exigerit, tutarentur ». Cfr. *Stat. Legnaiuoli 1301*, rub. 44: « de electione Vexilliferi et eius Consiliariorum et Distringitorum et representatione vexilli et eius devieto ». Negli *Ordinamenti di Giustizia del '93* (ed. Bonaini, p. 48) si parla dei Vexilla Artium.

Defensorato, la persecuzione dei Ghibellini, tutti gli avvenimenti ai quali in questo capitolo abbiamo assistito, venissero impediti o almeno fortemente intralciati. Perciò, quando M. Iacopino da Rodigia, Potestà nell' '82, scade d' ufficio, noi troviamo che egli dal partito vincitore è trattato in modo ben diverso da quello con cui è stato trattato il Capitano. Questi ha dovuto deporre l' ufficio prima del tempo, quegli invece è assolto dal Sindacato. Ognuno intende quale scopo abbia questo atto: si tratta di impedire ai Ghibellini e a quelli fra i Guelfi, che sono malcontenti della condotta del Potestà, di presentare le loro lagnanze agli Ufficiali incaricati di rivedere tutta la gestione politica e amministrativa del Potestà; se i Sindacatori avessero voluto stare lealmente alle leggi, avrebbero dovuto accogliere tutte le proteste dei malcontenti e condannare in pene enormi il Potestà, che non aveva saputo o voluto far rispettare le costituzioni del Cardinal Latino. Perciò, appena finita, il 31 dicembre '82, la Potesteria, si comincia a lavorare per sottrarre il Potestà al Sindacato. Primi fra tutti « plures boni homines » vanno a proporre ai Priori e ai Quattordici « come multa instantia rogantes » che M. Iacopino sia libero dal Sindacato « ita quod pro suis bonis operibus et suo bono regimine in Civitate Florentie facti honoris premium consequatur »; e questo nell' interesse del Comune, delle Arti e degli artefici. I Priori, manco a dirlo, riconoscono « dictum negocium fore arduum et utile pro Comuni et Artibus et artificibus »; perciò propongono la questione nei Consigli del Difensore, e questi naturalmente sono del parere dei « boni viri ». L' affare allora è portato nei Consigli del Capitano il 10 gennaio. La discussione è lunga e animata; parlano otto arringatori. Si oppongono M. Forese e M. Buonaccorso Adimari, guelfi ma moderati e imparentati coi Ghibellini fin dal 1267;¹ anche un altro Guelfo, M. Lottieri Visdomini, si oppone forse per uno scrupolo di legalità; ma tutti gli altri di simili scrupoli non ne hanno. Tutti accettano la proposta, anzi M. Giamberto Cavalcanti vuole nientemeno che l' opera di M. Iacopino « reducat in exemplum Rectoribus presentibus et futuris ». La proposta naturalmente è approvata.²

Di ciò, che avvenne in Firenze dall' aprile '83 al gennaio '85, sappiamo poco o nulla. Le Consulte di questi 20 mesi sono andate perdute, le Provvisioni cominciano appunto col gennaio '85.

Al cap. 89 del libro VII della sua Cronica, il Villani, parlando dello stato di Firenze nel 1283, dice: « nei detti tempi la città di

¹ Ved. innanzi p. 17 e 18.

² Consulte, I, 132 e seg.

Firenze co' suoi cittadini tu nel più felice stato che mai fosse, e durò insino agli anni 1284, che si cominciò la divisione tra il Popolo e i Grandi». ¹ Il Villani ha l'abitudine, ogni volta che succede una battaglia civile in Firenze, di dire che quella è la prima, ma, a parte questo fatto, dalle sue parole appare che nel 1281 in Firenze dovè avvenire qualcosa di importante. Sventuratamente nè il Villani nè altri cronisti ci dicono nulla su questo argomento, e noi siamo obbligati a contentarci di una semplice ipotesi. E questa è che nel 1284 non potè avvenire la divisione fra Popolo e Grandi ghibellini, perchè questa c'era già fin dal 1282; devesi trattare di una rottura fra Popolo e Guelfi. Noi abbiamo già veduto quale minima parte sia stata fatta ai Guelfi nel governo; questi in principio sopportarono la loro condizione per odio ai Ghibellini, ma poi dovettero capire che quest'odio riesciva utile solo al Popolo, e nel 1284 cercarono forse di riacquistare la strada perduta, senza riuscirvi.

Certo è che nel gennaio '85, quando si riattacca il filo delle nostre cognizioni, il Comune di Firenze ci appare quasi completamente conquistato dal Popolo e i Guelfi non vi si trovano in condizioni molto migliori dei Ghibellini.

I Consigli del Potestà non hanno subito nella forma esterna dei mutamenti sensibili da quello che erano prima della istituzione del Priorato. Vi sono ammessi i Magnati e vi intervengono sole le Capititudini delle sette Arti maggiori. Il Del Lungo ² ha pubblicato una lista di Consiglieri dei Consigli del Potestà del 1284: appartengono a tre dei sei sestî della città e sono 191, 44 del Consiglio speciale, 147 del Consiglio generale. Sui 44 nomi del Consiglio speciale 22, cioè la metà, sono di Magnati; nel Consiglio generale invece i Magnati sono 28, cioè la quinta parte. La buona posizione dei Magnati nel Consiglio speciale apparirà ben irrisoria, quando si pensi che nel Consiglio intervenivano anche una trentina di Capititudini, che con i voti popolari costituivano la maggioranza. Inoltre il Consiglio speciale dei 90 votava per lo più unito col Consiglio generale dei 300; e per tal modo i Magnati del primo Consiglio uniti a quelli del secondo formavano appena la quarta parte dei votanti e non avevano quindi se non poca influenza sui risultati delle votazioni. ³

¹ L'anno in alcune edizioni del Villani è '84, in altre '87, in altre '89. I migliori codici (Laur. LMI. 2, 7; Ricc. 1532) danno 1284. Il Ricc. 1533 dà 1294; ma l'errore ci riporta evidentemente al 1284.

² *Dino Compagni e la sua cronaca*, I, VII.

³ Nello *Stat. del Cap. del 1322-25* la rubrica III, 12 vieta ai Popolani sotto pena di 50 libre di arringare o votare nei Consigli del Potestà contro ciò che

Nei Consigli del Difensore e Capitano, che noi nomineremo da ora in avanti indifferentemente con l'uno o con l'altro dei due titoli, non sono più ammessi i Magnati; per tutto il 1285 noi troviamo fra gli arringatori di questi Consigli appena tre o quattro Magnati, che vi compaiono forse come Consoli di qualche Arte.¹ Non più le Capitadini delle sette Arti maggiori, ma quelle delle dodici intervengono nei Consigli del Difensore; sono così altri 19 voti venuti ad aggiungersi per conto delle cinque nuove Arti maggiori ai 32 delle antiche sette;² in tutto una cinquantina di voti assicurati alle Arti, i quali nel Consiglio speciale di 36 membri costituiscono la maggioranza, nel Consiglio generale di 150 membri formano il gruppo intorno a cui la maggioranza può agevolmente raccogliersi. E siccome il Consiglio speciale si raccoglie e vota quasi sempre separatamente del Consiglio generale, così basta che le Capitadini si oppongano a una proposta nel Consiglio in cui sono maggioranza assoluta, perchè la proposta non abbia più seguito negli altri Consigli.

Del Consiglio dei Cento non si ha notizia alcuna dal 29 giugno '82³ fino all'ottobre '89, in cui lo vedremo riapparire; vuol forse questo dire che esso sia stato abolito? non sapremmo affermarlo con sicurezza. Fra il 1280 o il 1282 noi lo troviamo ricordato appena un paio di volte, e se i pochi documenti, che ce ce danno notizia, fossero andati anch'essi perduti, noi avremmo probabilmente negata l'esistenza del Consiglio dei Cento, e avremmo avuto torto. Si può osservare che l'ultimo Sindaco conservatore dell'avere del Comune, di cui troviamo ricordo, è un certo M. Manfredò de Amicizia, che tenne l'ufficio durante il 1283;⁴ si può essere sicuri che quest'Ufficio fu abolito nel 1284, perchè di esso non appare più alcuna traccia nei documenti fiorentini, e nel giugno '85 si trova notizia di una rubrica dello Statuto del Potestà intitolata « de electione Iudicis appellationum et *Sindici* et eius officio », ⁵ dalla quale appare che la carica di Sindaco fu accoppiata nello

è stato approvato nei Consigli del Capitano. Data la composizione dei Consigli del Potestà, si capisce come questa rubrica tolga loro ogni importanza.

¹ Lapo Gualterotti in *Consulte*, I, 160, 202; M. Lotto degli Agli, I, 339; M. Ruggieri Tornaquinci, I, 261; M. Gherardo Visdomini, I, 311, 313.

² Ved. *Frammenti d'estrazioni d'uffici maggiori* cit. a p. 80 n. 8.

³ *Consulte*, I, 91.

⁴ *Consulte*, I, 111 e 127.

⁵ *Consulte*, I, 216; cfr. *Protocolli-Provvisioni*, I, 23 (1 sett. 1286) e I, 55 (1^o ott. 1287). Prima di questo tempo il Giudice delle appellazioni non aveva il titolo di Sindaco; *Consulte*, I, 121. Nello *Statuto del Potestà del 1322-25* la rub. I, 7 « de officio Iudicis appellationum et Sindici » consta di due parti nettamente distinte: la prima tratta delle appellazioni, la seconda del sindacato.

stesso Ufficiale a quella di Giudice delle appellazioni. Ora il Consiglio dei Cento fu abolito insieme col suo Presidente, oppure continuò ad esistere e la presidenza di esso passò al Giudice delle appellazioni? A queste domande è impossibile rispondere. Certo è che il Consiglio dei Cento, anche se continuò ad esistere, rappresentò nella costituzione fiorentina fino al 1289, in cui venne riformato, una parte di secondaria importanza.

VII.

Centro della costituzione e capi di tutto il movimento politico e amministrativo sono i Priori. Le loro attribuzioni e i loro doveri sono descritti in una rubrica dello Statuto del Capitano del 1322-25 intitolata appunto « de officio dominorum Priorum Artium » (II, 3), la quale già nel periodo di cui noi ci occupiamo si trovava nello Statuto.¹ I Priori debbono, secondo questa legge, dare udienza almeno tre volte la settimana a chi vuol parlare con essi, debbono procurare il buono stato del Comune del Popolo e degli Artefici, impedire che ai Popolani sia recata offesa dai Magnati, e in caso di offesa far in modo che il Potestà e il Capitano puniscano il delitto; curare che le strade sieno tenute in buono stato per i bisogni del commercio, sorvegliare il Potestà e Capitano nella osservazione degli Statuti, impedire che si facciano spese inutili ed eccessive: possono insieme con le Capitadini delle dodici Arti maggiori far ordinamenti, che hanno per tutti valore di legge, salvo che si tratti di favori ad alcuna speciale persona, o di esercito, o di trattati con altri Comuni o Signori, o di deroghe agli Statuti del Potestà e del Capitano, nei quali casi hanno competenza solo i Consigli opportuni; possono mandare esploratori o nunzii, scrivere lettere, inviare ambasciatori; se sorge discordia fra il Potestà e il Capitano, tocca ai Priori la decisione. Hanno un notaio che scrive tutte le loro deliberazioni; il loro collegio è presieduto da uno fra essi col titolo di

Questa seconda parte dovè essere evidentemente aggiunta alla prima nel 1281. Il DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 41, erra affermando che fin dal 1282 l'ufficio del sindacato fosse unito con quello delle appellazioni.

¹ La prima notizia di una rubrica dello Statuto del Capitano intitolata « de officio dominorum Priorum Artium » e inc. « dominorum Priorum fecunda inventio » appunto come la II, 3 del 1322-25, si ha il 13 giugno 1285 (*Consulte*, I, 246); ma la rubrica deve risalire almeno al tempo in cui i Priori si sostituirono a Quattordici.

Proposto, e i sei Priori si succedono per turno in questa carica ognuno per la sesta parte dei due mesi, durante i quali dura la Prioria.¹ Senza la volontà dei Priori nessun Consiglio o di Sapienti o del Capitano Difensore o del Potestà può esser convocato, nessuna legge può esser proposta, nessuna deliberazione presa. I Consigli dei Sapienti, del Capitano e del Potestà non sono formati per elezione, ma per nomina; e la nomina è fatta appunto dai Priori in compagnia di Sapienti dai Priori stessi a ciò convocati. Finalmente i Priori eleggono quasi tutti gli Ufficiali del Comune, sia perchè così stabiliscono gli Statuti, sia perchè i Consigli, ai quali l'elezione spetterebbe, la rimettono ai Priori.

I Priori alla lor volta sono eletti dai Priori scadenti, dalle Capitadini delle dodici Arti maggiori e da quei Sapienti a ciò richiesti dai Priori stessi.²

Come si vede, questo sistema costituzionale è congegnato in modo da assicurare la prevalenza in tutti gli atti della vita pubblica a quelle Arti, che mandano le loro Capitadini nei Consigli e che partecipano alla elezione dei Priori; in questo momento le Arti sono dodici, in altri momenti erano sette o ventuna o ventiquattro; ma le basi della costituzione fiorentina rimarranno sempre press'a poco quali noi le abbiamo ora descritte.

Questa forma di costituzione è stata dichiarata da quasi tutti gli storici moderni imperfetta e priva di stabilità. Ma, dati gli elementi di cui la società fiorentina era formata, una costituzione più adatta di quella, che noi per brevità chiameremo del Priorato, crediamo che difficilmente avrebbe potuto essere escogitata; e il fatto stesso che il Priorato si sia conservato in Firenze per due secoli e mezzo, vuol dire che esso non era poi un ordinamento così sgangherato come oggi si sarebbe portati a credere.³

¹ Per il Proposto cfr. *Consulle*, I, 375. Le attribuzioni dei Priori sono stato sintetizzato bene dal *Compagni*, (I, 5) colle seguenti parole: « la loro legge in effetto furno, che avessino a guardare l'avore del Comune, e che lo signorie faccessino ragione a ciascuno, e che i piccoli e impotenti non fussino oppressati da' grandi e potenti ».

² VILLANI, VII, 79; STEFANI, rub. 158 (*Delizie*, VIII, 21). Lo STROZZI, *Governo della città di Firenze*, Appendice II, § XIII dice che i Priori fino al 1286 furono eletti collo stesso sistema che s'era tenuto prima coi Quattordici; dal 1286 in poi col sistema che abbiain descritto nel testo. Ma parlando della elezione dei Quattordici dice che si faceva dai Quattordici vecchi e dai Richiesti, il che è inesatto, perchè il modo era stabilito di volta in volta nei Consigli del Capitano. Questa inesattezza ci fa dubitare anche della notizia dataci sul modo della elezione dei Priori e ci induco ad accettare le notizie del Villani e dello Stefani.

³ Cfr. LEONARDO BRUNI, *Hist. flor.*, I, III: « hunc magistratum nomenque hodie quoque in civitate durare trigesimo atque octavo supra centesimum anno.

È vero che i Priori si cambiavano ogni due mesi, e questo secondo il nostro modo di vedere dovrebbe spezzare ogni continuità di governo; ma bisogna notare che i Priori erano sempre eletti dalle Capititudini delle Arti,¹ che cambiavano ogni sei mesi; inoltre le Capititudini nuove entravano in ufficio il 1° gennaio e il 1° luglio,² cioè 15 giorni dopo la elezione dei Priori di giugno-agosto e dicembre-febbraio; avevano quindi davanti a sé un mese o mezzo prima di dover nominare il primo dei tre Priorati del loro periodo, e frattanto s'impraticavano dell'ambiente. Le Capititudini poi erano elette dagli uomini della loro Arte, che erano sempre gli stessi e conoscevano bene gli interessi della loro classe e la capacità intellettuale dei loro compagni di lavoro; erano circondate dai Consigli dell'Arte e difficilmente quindi avrebbero potuto far cosa dannosa ai loro rappresentati. Data una tale organizzazione dei poteri pubblici, il cambio dei Priori ogni due mesi era utilissimo: impediva il venir su delle ambizioni eccessive, permetteva a un gran numero di cittadini di veder soddisfatto di tanto in tanto il loro amor proprio, creava col continuo esercizio una classe di persone pratiche degli affari pubblici. Una delle caratteristiche della storia fiorentina è nei secoli della maggiore prosperità la mancanza di grandi individualità nella vita politica: la storia fiorentina è tutta storia collettiva, nessun grand' uomo emerge sugli altri e ne aduggia la figura; Farinata degli Uberti è grande perchè è stato baciato dal genio di Dante; Giano della Bella, Corso Donati, Michele di Lando son tutte figure secondarie, che attirano l'attenzione per breve tempo sol perchè rappresentano dei partiti ma non li dominano; se Dante non fosse mai nato, noi ci avremmo perduta la Divina Commedia, i Fiorentini del secolo XIII e del secolo XIV non ci avrebbero perduto nulla; tant'è vero che lo fecero morire in esilio. Eppure nonostante questo, e forse appunto per questo, Firenze ha avuta una storia gloriosa ed è diventato uno dei primi Comuni d'Italia. Se ciò avvenne, il merito se ne deve attribuire, a nostro parere, in gran parte al modo, con cui i Fiorentini ordinarono la costituzione del loro Comune.

signum fuerit non absque optima ratione excogitatum fuisse; nam quae damnosa sunt, etsi non homines, et tempus experientiaque rerum magistra redarguit nec diuturna fore permittit ».

¹ I Sapienti, che erano invitati dai Priori uscenti perchè partecipassero in compagnia delle Capititudini alla elezione, dovevano esser scelti dopo una « examinatio diligens », e i Priori uscenti dovevano consegnare la lista dei Sapienti ai loro successori, perchè questi potessero trarne una regola per gl'inviti futuri; *Stat. Capitano 1322-25*, V, 50: « de adinunctis in electione Priorum dandis ».

² *Statuto del Capitano 1322-25*, I, 51.

Il cambiamento di Prioria ogni due mesi aveva un altro effetto buono per le Arti: se qualche volta le Capitulini sbagliavano nella elezione dei Priori e nominavano una persona incapace o malfida, era male di due mesi, che presto si rimediava. Non bisogna dimenticare che la miglior garanzia per i rappresentati è che i rappresentanti debbano rinnovare il più spesso possibile i loro mandati. Lo stato ideale sarebbe quello, in cui il Popolo avesse la coscienza lucida e sicura dei suoi interessi e i pubblici Ufficiali scadessero d'ufficio ogni mese. Il sistema elettorale fiorentino consta di tre gradi: 1° gli uomini delle Arti, che eleggono i Consoli delle Arti; 2° questi eleggono i Priori; 3° i Priori in compagnia sempre dei Consoli nominano tutti gli ufficiali comunali e dirigono gli affari pubblici. Al primo gradino di questo sistema noi troviamo uomini, che non hanno certo una eccessiva larghezza di idee, la cui sola preoccupazione è la difesa dell'interesse proprio e di quello dell'Arte, con cui l'interesse proprio è strettamente intrecciato; ma nel cerchio ristretto della corporazione artigiana l'uomo del medio evo ha una visione così lucida, così profonda dei propri bisogni immediati e lontani che di rado s'inganna nelle sue deliberazioni. Dall'urto dei bisogni dei diversi ordini sociali nasce la vita pubblica, che è vita essenzialmente di lotte; e questo per chi preferirebbe un mondo pieno di pace e di giustizia è un male, ma è un male inevitabile; e dal momento che c'è, il meglio che possa accadere è che ognuno prenda nella lotta il posto che gli spetta e non si lasci fuorviare da un falso apprezzamento della propria utilità. Ora simili fuorviamenti non erano molto facili nei mercanti fiorentini d'una volta; essi sotto questo rispetto costituivano un capo elettorale quasi perfetto, e perciò il cambiamento degli Ufficiali a brevi tratti di tempo era causa di bene, anzi che di male.

Certo la costituzione fiorentina è tale che concede la partecipazione alla vita pubblica solo a un numero molto ristretto di persone: i Magnati sono tagliati fuori del potere politico; fuori si trovano anche tutti gli operai nullatenenti; buona parte degli stessi artigiani delle Arti minute non entrano nel governo; nelle Arti privilegiate solo i maestri di bottega trattano gli affari comuni. Questa classe ristretta di persone, finchè fu potente e forte, direbbe magnificamente la politica del Comune; ma quando, per ragioni specialmente connesse colla trasformazione del commercio internazionale, incominciò a decadere, si lasciò sfuggire dalle mani lo scettro del comando e tutte le istituzioni comunali andarono in dissoluzione e sulle rovine del governo repubblicano sorse la signoria dei Medici. Ma di tutti questi malanni non fu causa la costituzione politica; era la società fiorentina costituita in modo da dover avere dopo i suoi secoli di fiore i suoi secoli di decadenza.

Finchè la classe sociale, che creò il Priorato, fu florida e piena di vita, la costituzione politica funzionò bene: quando il tarlo della decadenza cominciò ad investire anche la borghesia fiorentina — come investe tutte le cose di questo mondo — allora anche la costituzione politica creata dalla borghesia cominciò a disorganizzarsi, a funzionare in modo incompsto, a sfasciarsi. Essa era in principio il miglior vestito, che la borghesia potesse darsi; quando col passar del tempo il corpo si ammalò, anche il vestito diventò buono a nulla; finalmente venne uua famiglia di banchieri astuti ed ambiziosi, dette il colpo di grazia all'ammalato e buttò via, come inutile, la veste, in cui l'ammalato era vissuto.

CAPITOLO QUINTO

La legislazione popolare fino al giugno 1287.

SOMMARIO: I. La legislazione annonaria. — II. La riforma degli estimi. — III. Leggi sulle possessioni e la pubblica fama. — IV. La legge del sodare, la distruzione delle case e la responsabilità familiare. — V. L'elenco dei Magnati.

I.

I mutamenti politici avvenuti in Firenze fra il 1282 e il 1284 portaron seco naturalmente delle profonde riforme nella legislazione. Anzitutto la nuova costituzione politica fu accompagnata dalla nascita di leggi contenenti il nuovo diritto costituzionale e dalla scomparsa del diritto stabilito dal Cardinal Latino; inoltre il nuovo organismo politico popolare iniziò la produzione di quella serie di leggi contrarie ai Magnati, che avrà poi il suo coronamento negli Ordinamenti di Giustizia.

Il nuovo diritto costituzionale è stato da noi esposto per sommi capi nelle pagine precedenti; delle leggi che dovevano contenerlo a noi son giunti solo pochi frammenti, e noi lo abbiamo ricostruito principalmente studiando il funzionamento giornaliero della costituzione. Tutto ciò che possiamo dire su questo argomento è che il 10 gennaio '83 si trova notizia di uno Statuto del Difensore diverso da quello del Capitano;¹ tale Statuto certo conteneva le leggi che regolavano la società delle dodici Arti maggiori, e dovevano figurarvi delle rubriche sulla elezione e sull'ufficio del Difensore, sulla elezione e sull'ufficio dei Priori, sulla formazione dei due Consigli del Difensore, sulla organizzazione militare delle Arti, e così di seguito. Quando l'ufficio di Capitano venne annesso a quello di Difensore e i Consigli di questo si sostituirono ai Consigli di quello,

¹ *Consulte*, I, 132.

dovè avvenire una contammazione fra lo Statuto del Capitano e quello del Difensore. Soppressa nel primo tutte le parti che eran contrarie al nuovo ordine di cose, vi venne introdotto lo Statuto del Difensore; e così dalla fusione dello « Statutum Capitanei »¹ e dello « Statutum Defensoris », che prima erano distinti, nel 1285 troviamo esser nato lo « Statutum Defensoris et Capitanei ».²

Con le lotte fra Magnati e Popolo va messa in rapporto l'idea sorta nell'85 di edificare un palazzo apposito per il Popolo, perchè « per le novità cominciate fra il Popolo e' Grandi, ai Priori non pareva esser sicuri » abitando, come fino allora avevan fatto, in case private prese a pigione.³ Di quest'affare si discute nei Consigli per la prima volta il 29 giugno 1285, se ne riparla il 20 gennaio 1290, finalmente il 21 luglio '91 si delibera in forma definitiva che si proceda all'edificazione; ma solo sui primi del 1299 cominciarono i lavori.⁴

Sarebbe per noi molto importante sapere se, in seguito alle conquiste politiche fatte dal giugno '82 in poi, le Arti sieno riuscite ad ottenere un rafforzamento della loro giurisdizione e a far modificare in proprio favore le leggi sugli affitti. Ma sventuratamente siamo circondati a questo proposito da una oscurità quasi completa. Fra il 17 e il 18 luglio 1285 si discute nei Consigli su una petizione dei Consoli dell'Arte della Lana, o « super cognitione faciendâ quolibet tempore », « super cognitione mercatorum et artificum », « super affictibus », ⁵ e vengono fatte delle provvisioni su queste materie, le quali certo ci interesserebbero moltissimo, se fossero arrivate fino a noi; ma all'infuori dell'appunto sommario, che il notaio ne prese nei registri delle Consulte, noi non ne sappiamo nient'altro.

Meglio informati siamo rispetto alla legislazione annonaria. Anche prima del periodo, di cui noi ci occupiamo, si hanno notizie di provvedimenti presi dal governo fiorentino per vettoviaggiare la città; per esempio nel 1182 si fece venire di Maremma e dal contado Aretino una provvista di grano, essendovi carestia;⁶ nel 1256 il Comune comprò da Bologna gran quantità di grano, e nel 1258 si trova notizia di un pagamento di 2000 lire di fiorini piccoli per 800 moggia di grano vendute al Comune da un certo Pietro da

¹ *Consulte*, I, 106-107.

² *Consulte*, I, 153 e passim.

³ G. VILLANI, VIII, 26.

⁴ DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, 446.

⁵ *Consulte*, I, 263-265.

⁶ STEFANI, rub. 50.

Susinaua.¹ Questi fatti, però, non voglion dire che prima del 1280 vi fosse una legislazione annonaria favorevole al Popolo; è possibile che quelli fossero provvedimenti provvisori presi in vista di bisogni e di carestie straordinarie. Così anche nel nostro periodo troviamo notizia di un premio di sei denari per stajo, che si diè provvisoriamente per i primi mesi del 1285 a chiunque portasse grano in città;² nel luglio dello stesso anno, essendovi « maxima et intollerabilis carestia » di vino e di carne, si dà balia al Capitano di provvedere per impedire i rialzi fittizi dei prezzi per opera degli speculatori;³ e nel settembre si fa una provvisione « de habendo copiam frumenti et bladi et olei, salis, carniū et aliarum victualium »;⁴ e nel 1286 si dovè ritornare a pagare un tanto per stajo agli importatori di biado o di grano,⁵ perchè la carestia dell'anno precedente s'era ripetuta e aggravata;⁶ ma tutte queste disposizioni passeggiere non han nulla da vedere con una legislazione stabile. Una siffatta legislazione dovè esservi in Firenze al tempo del Primo Popolo, fra il 1250 e il 1260, analogamente a ciò che c'era nello stesso tempo a Bologna;⁷ o nel 1250 come ufficiale nella piazzetta di San Michele in Orto, creata l'anno prima per il mercato delle vettovaglie, si trova un Jacobus iudex,⁸ che doveva probabilmente avere la sorveglianza sull'annona. Dopo la sconfitta di Montaperti le disposizioni annonarie doverono essere abolite con tutte le altre leggi del Popolo; e ora, dal 1282 in poi, noi vediamo formarsi sotto i nostri occhi tutta una nuova legislazione.

Il 19 febbraio '82 si discute nel Consiglio del Capitano « super facto blave ». In quest'anno, come ci fa sapere il Villani, « fu grande caro d'ogni vittuaglia ».⁹ Uno degli arringatori propone la elezione di tre « bonos homines et unum notarium, qui sint super facto blave, qui possint mittere spias et nuntios et facere venire blavam et eam vendi facere quando et quotiens opus fuerit, et omnia possint facere ad hoc ut habundantia blave habeatur ».¹⁰

¹ CARABELLESE, *La peste del 1348 e le condizioni della sanità pubblica in Toscana*, Rocca S. Casciano, 1897, p. 7.

² *Consulte*, I, 171, 171.

³ *Provvisioni*, I, 17-18.

⁴ *Consulte*, I, 291.

⁵ *Protocolli-Provvisioni*, I, 28, e *Spogli dello Strozzi* in Strozzi, 2^a serie 62, p. 19, 27, 39.

⁶ VILLANI, VII, 111.

⁷ Cfr. innanzi p. 16, n. 5 o p. 47.

⁸ CARABELLESE, I, cit.

⁹ VII, 88.

¹⁰ *Consulte*, I, 66.

In queste parole sono brevemente raccolte le attribuzioni dei futuri Sei del biado. Si incaricano i Quattordici di provvedere in compagnia di due Sapienti per sesto. Quattro giorni dopo in un Consiglio di Capitulini e di Sapienti si ritorna sull'argomento e l'idea di istituire un nuovo ufficio è messa avanti un'altra volta: uno degli arringatori propone che sieno eletti sei buoni uomini e un notaio, « qui provideant et procurent que utilia sint super facto habundancie blavo habende, quibus respondeant illi de mercato »; un altro vuole che gli ufficiali sieno tre, ma abbiano le stesse attribuzioni e durino due mesi.¹ Quel che si sia deciso non sappiamo; ma il 29 ottobre troviamo degli « Officiales grani », che scadono d'ufficio e sono sindacati;² e nel dicembre seguente si eleggono altri Ufficiali « super facto blave », che devono durare in carica fino alle calende d'aprile '83.³ L'istituzione, per altro, non è ancora stabile, perchè nel Consiglio, in cui si tratta questa faccenda, uno degli arringatori vuole che l'ufficio duri solo fino al primo gennaio e indi non si rinnovi più. Lo Stefani mette al 1281 la creazione dei Sei del Biado e parla insieme della edificazione di una loggia per la vendita del grano in piazza d'Orto San Michele;⁴ e questa notizia si deve certo prendere nel senso che dal 1281 in poi l'Ufficio del Biado cominciò ad essere stabile. Infatti a cominciare da quest'anno i Sei del Biado non scompaiono più⁵ e nel 1292 troviamo notizia di una legge che li riguarda, cominciante: « Item quia Officium bladi Communis Florentie utile creditur »;⁶ e nello Statuto del Capitano del 1322-25 la rub. I, 16 è dedicata appunto ai Sei del Biado.⁷

Questi Ufficiali, come il loro stesso nome dice, sono sei e fra essi c'è un notaio; hanno sotto di sè sei nunzi; durano in carica due mesi e alla fine dell'ufficio sono sindacati da due ragionieri, da un notaio e dai Sei del biado successivi.⁸ Le loro attribuzioni nel tempo, di cui noi ci occupiamo, si desumono da una provvisione che era approvata nei Consigli ad ogni cambiamento di uf-

¹ *Consulte*, I, 68.

² *Consulte*, I, 113 e seg.

³ *Consulte*, I, 126.

⁴ Rub. 166 (*Delizie*, VIII, 34); cfr. VILLANI, VII, 99. Nelle *Consulte*, I, 157, il 31 gennaio 1284-5 si trova una spesa « pro domo facienda pro pensatione grani bladi et farine ».

⁵ Ved. *Consulte*, indice a « Sex de Blado ».

⁶ *Consulte*, I, 167.

⁷ È pubblicata in RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 85, e CARABELLESE, *La peste*, p. 96.

⁸ *Provisioni*, I, 83; CARABELLESE, op. cit., p. 8.

ficio.¹ Essi compravano grano e biado a spese del Comune in città e in contado o fuori del contado, lo facevano trasportare nei fondaci a ciò addetti, vegliavano alla sua conservazione, lo vendevano quando ce n'era bisogno, potevano mandar nunzi e ambasciatori per assicurarsi la provvista necessaria, avevano il diritto di publicar bandi e di imporre pene, curavano anche in tempo di guerra il vettovagliamento degli eserciti.²

Con la stabile istituzione dei Sei del Biado si deve connettere la formazione delle prime leggi vietanti la esportazione delle vettovaglie. Infatti dalle discussioni, che avvengono nei Consigli durante il febbraio '82 « super facto blave », ³ si vede che non ci doveva esser ancora nessuna legge di quel genere. Invece nel maggio '85 troviamo notizia di uno « statutum Communis loquens quod contra devetum non fiat », e impariamo anche fra le attribuzioni dei Sei del Biado esservi quella di impedire « quod res vetite de civitate vel districtu Florentie non portentur ». ⁴ Ma una legislazione completa come quella che troviamo in tempi posteriori non era ancora sorta: nel luglio '85 non c'era legge che vietasse l'esportazione delle carni e l'incetta del vino; ⁵ sui primi di febbraio del 1291 non c'era ancora uno statuto contro la esportazione del biado e per questo si pubblicano degli ordinamenti — cioè delle disposizioni non ancora stabili e definitive, ma durevoli per un anno solo — « super condemnando in libris centum florenorum parvorum deferentes vel deferri facientes granum nel bladum extra districtum Florentie »; ⁶ e nel gennaio '92 si sentiva il bisogno di fare una

¹ Ved. *Provvisioni*, I, 90 (1288, luglio); 106 (1288, ott.); 116 (1289, gennaio) e passim anche nel reg. II.

² Accanto ai Sei del Biado troviamo anche un Giudice del Biado; il primo, di cui s'abbia notizia, fu in ufficio dal novembre '84 al 30 aprile '85 (*Consulte*, I, 156, 210). Era forestiero, aveva sotto di sè quattro berrovieri e sei nunzi, aveva giurisdizione su tutte le questioni e i malefici riguardanti le vettovaglie (*Consulte*, I, 210, 212, 222, 362, 414, 506; *Provvisioni*, II, 219). I patti, con cui quest' Ufficiale è eletto, si possono vedere in *Protocolli-Provvisioni*, I, 219. L'ufficio, però, non fu stabile (ved. *Consulte*, I, 194-195), o troviamo che dal novembre '85 al maggio '86 non si nominò alcun Giudice (*Consulte*, I, 307); e dal maggio '91 in poi non se ne trova più traccia (*Consulte*, II, 30).

³ *Consulte*, I, 66, 68.

⁴ *Consulte*, I, 220.

⁵ *Consulte*, I, 266, 267.

⁶ *Consulte*, II, 4 o seg. Cfr. la pena di 100 lire con quelle doppie e anche quintuple degli Statuti del 1322-25. Ved. anche *Consulte*, II, 13. Nel gennaio '86 non c'era ancora la legge (*Stat. Capitano 1322-25*, I, 18; cfr. DEL VECCHIO e CASANOVA, *Le rappresaglie nei Comuni medievati e specialmente in Firenze*, Bologna, Zanichelli, 1894, p. 44 e seg.), che liberava dalle rappresaglie chi importava biado e altro vettovaglio, perchè è necessaria un'apposita provvisione

provisione « quod oleum, usque ad kal. ianuarii venturas, non extrahatur de civitate comitatus vel districtu », ¹ della qual provvisione non ci sarebbe stata necessità se una legge stabile avesse già imposto il divieto.

Si vede che in questa, come in tutte le altre sue conquiste, il Popolo procedè per gradi, lavorando con perseveranza e prudenza per lunghi e lunghi anni al completo sviluppo del suo programma.

II.

Dalle osservazioni, che noi abbiain fatto nel secondo capitolo di questo studio sulla distribuzione delle imposte come causa di lotte fra Magnati e Popolani, consegue che in Firenze il Popolo diventato prevalente nel Comune dovè fare una riforma tributaria. E appunto nel novembre 1282 si delibera il rinnovamento dell'estimo del Cardinal Latino; ² e il fatto che l'iniziativa di questa riforma sia stata presa dal Consiglio del Difensore delle Arti, sorto di recente, ³ ci lascia intravedere a quali interessi si voleva dar soddisfazione con simile misura.

Ma l'estimo dell'82 ben presto apparve imperfetto e alla distanza di meno che tre anni si senti il bisogno di ritornar da capo. La prima volta dopo il 1282 che si parla nelle Consulte della necessità di fare un estimo nuovo, è il 26 febbraio '85. ⁴ Siamo in uno di quei pubblici parlamenti, che, secondo lo Statuto, dovevano tenersi a ogni cambiamento di Prioria. ⁵ La proposta « quod providetur de extimo faciendo » è prima fatta da M. Bindo della Tosa, un Grande guelfo, che, si vede, dell'estimo dell'82 non doveva aver molte ragioni di esser contento. Ma la proposta è ripetuta subito dopo da un'altra persona, della cui compagnia non sappiamo se M. Bindo sia rimasto molto soddisfatto: è Neri calzolaio, che desidera tre cose: si riducano a concordia le famiglie magna-

per sospendere le rappresaglie per i portatori di grano; *Prot.-Pror.* I, 36^r (7 genn. 1286), cfr. *Consulte.* I, 127.

¹ *Consulte.* II, 156.

² *Consulte.* I, 116-118.

³ Dell'affare si parla nei Cons. del Capitano e del Potestà dopo che se n'è già occupato il Consiglio del Difensore.

⁴ *Consulte.* I, 169 e ss.

⁵ Cfr. il nostro lavoro *Le Consulte della Repubblica fiorentina del secolo XIII*, in Arch. St. It., S. V, t. XXIII, cap. v.

tizie discordi, si mandino a Roma ambasciatori perchè il Papa nomini il Vescovo, si faccia un nuovo estimo.

A soddisfare le richieste del cavaliere e del calzolaio i Priori si apprestano con una grande sollecitudine, che sarebbe assai più lodevole, se non nascondesse uno scopo un po' egoistico. Il 13 marzo '85 in un Consiglio delle Capitadini delle dodici Arti maggiori e di altri moltissimi Sapianti si discute davanti al Capitano e ai Priori della formazione del nuovo estimo.¹ Il Capitano ricorda ciò che il 26 febbraio fu arringato nel Parlamento: il bisogno di un nuovo estimo è sentito da tutti « pro maxima et evidenti utilitate et necessitate Communis, ad hoc ut expense, de quibus florentini cotidie gravantur, equaliter iuxta possibilitatem cuiuslibet substineantur »; l'estimo attuale è stato fatto « iam diu » (dopo due anni, e già nel 1280 ne era stato fatto un altro!) « et a dicto tempore citra multi qui tunc extimati et alibrati fuerunt facti sunt diciores, et innumerabiles effecti sunt pauperiores ». Bisogna dunque rinnovare un estimo « sic iniquo et ineguali ». La riforma è approvata dal Consiglio dei Sapianti, e nei giorni seguenti, 14 e 15 marzo, è accolta anche nei Consigli del Difensore e del Potestà.² Stabilito in massima il principio che si debba rifar l'estimo, si comincia a discutere nei Consigli sul metodo che si deve tenere nel rifacimento. Noi non istaremo a seguire i Consiglieri in tutte le proposte e discussioni, perchè questo ci porterebbe troppo lungi dal nostro tema; terremo conto solo di quei discorsi e di quelle deliberazioni, che hanno rapporto con la lotta fra Grandi e Popolo.

Che nel rinnovamento dell'estimo sieno in gioco gl'interessi dei Grandi e dei Popolani, appare fin dal primo giorno, in cui il Consiglio delle Capitadini e dei Sapianti discute su quest'affare. In quel Consiglio uno degli arringatori, Segna Orlandini, propone che sul modo del fare l'estimo si convochino da una parte sei Magnati per ciascun sesto e si dichiarino loro che si vuol far l'estimo e si domandi il loro parere sulla quota per cui tutti i Grandi insieme debbono esser imposti; dall'altra parte si domandino anche i pareri delle singole Arti. I Magnati poi determinino essi per ciascuno di loro la somma della libra rispettiva, in modo che nessun Popolare sia obbligato ad occuparsi di simile ripartizione.³ Lo scopo di questa proposta si capisce facilmente: fissare in generale la somma dell'estimo di tutti i Magnati presi insieme avrebbe ar-

¹ *Consulle*, I, 179.

² *Consulle*, I, 180, 181.

³ *Consulle*, I, 179.

recato minori difficoltà che stabilire per ciascuno la sua quota; fatta poi la determinazione generale, i Magnati se la sarebbero sbrigata fra loro riguardo alla ripartizione; in questo modo i Popolani si cavavano d'impiccio e scaricavano tutte le noie e odiosità sulle spalle dei loro avversari. In un altro Consiglio del Capitano lo stesso Segna Orlandini ritorna sulla sua idea: si tratti pure coi Magnati su questa faccenda, le deliberazioni sieno prese in Consigli in cui intervengano dei Magnati con le Capitadini e altri artefici; ma i Magnati sieno allibrati da altri Magnati e non da Popolani.¹ Nello stesso Consiglio Noffo Quintavalle vuole anche lui evitare ai Popolani la noia e il pericolo di aver da fare coi Magnati per questa faccenda, e perciò propone che a ciascun casato di Grandi si dia la somma complessiva della sua libra; i singoli membri del parentado redistribuiranno poi fra loro le quote rispettive. Quanta parte di questi pareri sia stata accolta all'atto pratico, non sappiamo, perchè tutte le discussioni finirono coll'incarico dato il 19 marzo ai Priori di trovare essi il modo migliore,² nè ci è noto quale metodo essi abbiano stabilito.

Un'altra idea, che viene messa innanzi durante queste discussioni, è che i Grandi sieno nell'allibramento tenuti divisi dai Popolari, in modo da formare in ciascuna circoscrizione amministrativa un gruppo distinto dal resto della popolazione. In un Consiglio di Sapienti del 16 marzo sono due gli arringatori che sostengono questo sistema; dei quali Ser Dato Cacciafuori vuole che la divisione fra Grandi e Popolani si faccia e in città e in contado, M. Bardo Angiolieri vuole la divisione solo in contado.³ E in una legge sul modo di fare la libra del maggio 1286 l'idea di M. Bardo si trova accolta ed è stabilito che i « Nobiles comitatus debeant esse et stare allibrati per se... ita quod eorum occasione alii Populares comitatus non graventur ».⁴ Questa disposizione ha molto maggiore

¹ *Consulte*, I, 188-190.

² *Consulte*, I, 189-90-91.

³ *Consulte*, I, 183 e seg.

⁴ Ved. Appendice VI, cap. ix. Questa legge, che illumina vivamente il modo finora molto oscuro, con cui si facevano gli estimi, non è nuova di pianta del 1286; essa costituisce piuttosto una raccolta di consuetudini e disposizioni legislative più antiche. Il cap. 1, per es., non è se non una provvisione dei Priori del 5 giugno 1285; ved. doc. sotto questa data in *Diplomatico*, *Santa Maria Nuova*. Cir. *Stat. Capitano 1322-25*, V, 49: « quod Nobiles comitatus debeant allibrari per se ». Questo statuto esisteva già nel 1293, in cui si trova notizia che « secundum statutum et consuetudinem florentinam Nobiles allibrantur et allibrari debent divisim et separatim a Populis, Comunibus atque locis, in quibus ipsi Nobiles morantur ». *Capitoli*, XXVI, 145. Negli allibramenti del 1286 e 1288 i Nobili del contado si trovano appunto allibrati da se. *Detizie*

importanza di quanto a prima vista non sembri. Nei nostri Comuni tutta la popolazione era divisa in tante circoscrizioni — Popoli in città, Pievi o Pivieri nel contado — le quali costituivano delle unità ecclesiastiche, amministrative, militari, ecc.¹ Nell'ordinamento tributario ciascuna di queste circoscrizioni era inserita negli estimi per una data somma; e quando si imponeva una contribuzione, tutti i componenti il Popolo o la Pieve erano tenuti in solido di fronte al governo centrale a pagare la quota che toccava alla loro circoscrizione; in modo che, venendo meno al pagamento uno dei membri della vicinanza, il peso ricadeva tutto sugli altri membri della vicinanza stessa.² Ora, se gli estimi delle singole vicinanze fossero stati fatti in modo che i Magnati si fossero trovati confusi coi Popolani, siccome i Magnati tentavano tutte le vie per sottrarsi alle imposte e molto spesso ci riuscivano, si sarebbe avuto il fatto che i Popolani delle vicinanze avrebbero dovuto pagare invece dei Magnati renitenti. Invece, colla disposizione di cui noi ci occupiamo, in ogni circoscrizione amministrativa c'erano due estimi: uno per i Grandi, uno per i Popolani; se un Popolano si sottraeva ai suoi doveri, ne erano responsabili i Popolani; se il rifiuto veniva da un Grande, pagavano gli altri Grandi, i quali ci avrebbero pensato poi essi a ricondurre alla ragione il loro amico. Come si vede, il metodo è molto semplice e ingegnoso.

La ragione, per cui questa divisione sia stata introdotta solo in contado e non estesa alla città, si deve, se non c'inganniamo, ricercare nel fatto che nel contado i Grandi, lontani dal potere centrale, erano più prepotenti, e le piccole comunità rurali avevano pochi mezzi per farsi da essi rispettare; in città, invece, i Grandi erano sotto la sorveglianza diretta del Governo e si potevano ricondurre alla ragione con mezzi diretti e sbrigativi.

La nuova libra fu finita durante il mese d'agosto,³ e se accontentò gli uni, non riesci naturalmente molto piacevole per gli altri; e perciò un mese dopo cominciarono subito i lamenti, e il 29 settem-

Eruditi Toscani, X, 223, 226. Cfr. CANESTRINI, *La scienza e l'arte di stato*, p. 36, 43.

¹ Ved. DAVIDSON, *Geschichte*, p. 137; ZBEKAUER, *Vita pubbl. senese*, p. 55.

² *Stat. Capitano 1322-25*, V, 38: « de Plebatibus comitatus ad solvendam integram summam libre pro summa extimi totius Plebatus cogendis: — et postea inter partes terminetur questio ». Cfr. *Const. Siena 1262*, I, 360; *Stat. Pol. Pistorii 1296*, p. XLIII; MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel m. c.*, Vercelli, 1857, II, 99. A Siena, quando le comunità rurali non potevano più pagare, si scioglievano ed eran dette « rotte » o « fallenti », BANCHI, *La lira, la tavola delle possessioni*, p. 62.

³ Il 3 agosto (*Consulte*, I, 272) si parla di « libra que nunc fit »; o il 25 agosto (*Consulte*, I, 281) si parla già dell' « extimum vetus ».

bre si discute nel Consiglio speciale del Capitano sull'estimo dei Nobili del contado. M. Simone de Salto vuole che resti immutata la libra già fatta e che non si facciano novità; e si finisce, al solito, col rimetter l'affare nei Priori, i quali non sappiamo che cosa abbiano deciso. Quando poi nel novembre ci fu bisogno di danaro e si dovè fare una imposizione, nacque dissenso tra chi voleva che la contribuzione fosse pagata secondo l'estimo vecchio e chi stava per il nuovo; e anche questa volta fu data ai Priori balia di decidere.¹

III.

Restringendo fortemente i diritti politici dei Grandi, creando una legislazione annonaia dannosa alla proprietà fondiaria, riformando il sistema tributario a svantaggio dei Grandi, il Popolo veniva ad assalire direttamente i propri avversari. Ma questo non bastava. Bisognava circondarli di tali vincoli e costrizioni da renderli impotenti o almeno poco capaci a reagire. A questo scopo mirano le leggi, che ci accingiamo ad esaminare.

La prima in ordine di tempo di siffatte leggi è uno statuto, che è anteriore al gennaio '84.² Esso è intitolato « de cogendo Communia et loca recipere ad affictum terras iniurias alicui civi florentino »; e stabilisce, come il titolo stesso dice, che il Potestà deve obbligare i Comuni del contado a prendere in affitto le possessioni dei cittadini poste nel loro territorio, che sieno molestate o danneggiate « et maxime per Magnates ». Questa legge a prima

¹ È curioso vedere come nessuno voleva assumersi la responsabilità di risolvere siffatta questione, che doveva esser molto scottante. Il 10 nov. nel Cons. spec. e gen. del Difensore s'incaricano i Priori di decidere; i Priori il 13 nov. convocano un Consiglio di Sapienti, che finiscono col rimandare la decisione ai Priori; il 14 nov. la questione si ripresenta di nuovo nel Cons. generale del Comune e anche questa volta si rimette la cosa nei Priori (*Consulte*, I, 325, 326, 328). Anche il gioco dello scaricabarile non è una trovata dei parlamenti moderni!

² RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 43; cfr. *Stat. Potestà 1322-25*, II, 12. Il Rondoni dà a questo statuto la data del 15 gennaio '83, desumendola da una provvisione, che in quel giorno fu fatta per dilucidare una parte dello statuto. Ma bisogna osservare prima che la data 15 gen. '83 è in stile fiorentino e va ridotta secondo lo stile comune a 15 genn. '84; e poi che la provvisione del 15 genn. '84 dimostra appunto che lo statuto è anteriore a tale data.

vista sembrerà strana, perchè fa ricadere sui Comuni rurali il peso dei malefici dei Magnati; ma va notato che, secondo le idee giuridiche medioevali, le singole circoscrizioni amministrative rurali erano di fronte al governo centrale responsabili non solo del completo pagamento delle imposte, come poco innanzi abbiám veduto, ma anche del mantenimento dell'ordine. Perciò negli Statuti di tutti i Comuni italiani noi troviamo disposizioni, che obbligano gli abitanti delle vicinanze e delle comunità contadinesche ad arrestare gli sbanditi, a denunziare i delitti commessi nella loro circoscrizione, a prendere i malfattori e a emendare le ruberie e i guasti, che avvengono nel territorio della vicinanza, se non è stato possibile conoscere o prendere il colpevole.¹ Era questo uno dei tanti modi per cui la città dominante faceva sentire il peso del suo egoismo sul contado soggetto.

Lo statuto fiorentino è appunto da classificarsi in questa famiglia legislativa; e ad esso corrispondono analoghi statuti di altri Comuni.² Rispetto al tempo, in cui esso è stato compilato, si può esser sicuri che la parte sostanziale debba essere più antica anche del 1280; l'aggiuntina « et maxime per Magnates » è posteriore al 1280 e forse appartiene al tempo del governo dei Quattordici, quando non era ancora cominciata la legislazione diretta contro i Magnati, ma, come abbiám visto, nelle leggi di polizia si faceva di essi specialmente menzione.³

Da tutto quanto abbiám detto appare che neanche questa è una vera e propria legge eccezionale contro i Magnati; essa non fa che estendere esplicitamente ai Grandi le disposizioni del diritto comune. Ma naturalmente nella vita giornaliera, siccome le maggiori violenze venivano dai Magnati, lo statuto finiva coll'essere applicato quasi esclusivamente ad essi; e i contadini si trovavano avvertiti su quali persone dovevano portare la loro sorveglianza, se non volevano poi pagar la pena di colpe non proprie.

¹ Ved. p. es. una legge milanese del 1251 in GIULINI, *Memorie*, IV, 168; *Constit. Com. Siena 1262*, I, 101, 238; II, 58; IV, 40; *Breve et Ordinamenta Pop. Pistoriensis*, p. XLIII (1282); *Stat. di Ravenna del sec. XIII*, rub. 147, in FANTUZZI, *Mon. rarennati*, IV, 75; *Breve Pisani Communis 1286*, I, 115, 119 (BONAINI, I, 221, 227); *Statuti di Modena del 1327*, III, 49, 59; IV, 24; *Statuti di Mantova 1303*, I, 9, in D'ARCO, *St. di Mantova*, II, 61; *Stat. di Lucca 1308*, III, 43, 41, 93; *Stat. Capitano di Firenze 1322-25*, III, 11; V, 80; *Statuto del Potestà di Firenze 1322-25*, I, 22.

² *Stat. di Padova*, n. 642 (1216); *Stat. di Bergamo prima metà del sec. XIII*, Mon. hist. pat., II, II, 1985; *Stat. Parma 1255*, p. 7 (anteriore al 1230); *Const. Com. Siena 1262*, IV, 52, 83; *Stat. Novara 1277*, I, 165; *Stat. Modena 1327*, III, 40; *Stat. Mantova 1303*, II, 12 (D'ARCO, II, 183).

³ Ved. Cap. terzo, § IV.

Uno statuto che sembra fatto unicamente per i Magnati è quello intitolato: « quod nullus de Magnatibus emat vel alio titulo que- rat partem rei immobilis alterius inrequisito, consorte ». ¹ Esso ha per noi importanza speciale, perchè precorre una delle rubriche dei futuri Ordinamenti di Giustizia. È formato di due parti, la prima appartiene all'aprile '81, la seconda al gennaio '85. Quella dell'aprile stabilisce che nessun Magnate acquisti per compera o a qualsiasi altro titolo una parte di proprietà immobile indivisa senza l'espreso consenso dei consorti del venditore o dell'alienatore aventi per la loro parte diritto sulla proprietà. Inoltre nessun Magnate acquisti per compera o a qualsiasi altro titolo di cessione crediti o altri diritti contro alcun Popolare salvo che si tratti di lasciti testamentarî, o di diritti acquistati dal Magnate come fideiussore del Popolare, oppure che vi sia il consenso del Popolare debitore. Ogni contratto, che sarà fatto contro il senso di questa legge dalle calende di maggio '81 in poi, non sarà valido, e il Magnate sarà punito in cinquanta libre. La parte scritta nel gennaio '85 dà al Capitano mero e libero arbitrio nella ricerca delle contravvenzioni a questa legge, e stabilisce che si deve intendere per consorte del venditore chiunque ha muro comune con esso, e si riferisce per la procedura da seguire in simili faccende a un altro statuto intitolato: « de revendendis domibus vel possessionibus ». Quest'ultima legge ci è stata conservata in una copia del 1320, ² e stabilisce che « si quis habens consortem, vendiderit vel aliquem contractum fecerit de parte sibi contingente, non requisito primo consorte », il contratto non vale. La forma della richiesta è fissata nel modo seguente: il consorte, che vuol vendere, va a dichiarare davanti al Potestà la propria intenzione, offrendo la sua parte prima all'altro consorte perchè la compri; il Potestà assegna al consorte richiesto un termine per la risposta; se il richiesto accetta di comprare « non v'è disaccordo sul prezzo, « bene quidem »; se l'accordo manca, si fa la stima; se il richiesto rifiuta di comprare, il richiedente è libero di vendere a chi gli pare e piace. Ogni alienazione fatta contro questa forma non è valida. Il criterio per determinare l'esistenza della consorterìa è il confine comune. Come ognuno vede, la legge speciale contro i Magnati non è press' a poco se non l'applicazione ad essi di una legge generale. ³ È bensì vero che la legge

¹ Appendice VII.

² RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 64. Cfr. *Stat. Potestà 1322-25*. II, 69.

³ Alla legge, che discutiamo, si poteva arrivare per un'altra via. Nella legislazione sulle tregue (*Stat. Potestà 1222-25*. II, 87) è vietato ciascuna delle parti di acquistare durante la tregua alcuna possessione, in cui l'altra

generale vuole solo che il consorte sia richiesto, mentre la legge speciale domanda l'assenso esplicito; ma ci sembra evidente che per assenso esplicito si debba intendere anche il rifiuto di comprare, altrimenti non avrebbe senso il richiamo dello statuto « de revendendis domibus »; e anche il fatto che nella intitolazione dello statuto speciale si parli di « inrequisito consorte » crediamo debba avvalorare la interpretazione piuttosto larga, che della legge noi crediamo si debba dare. Forse è eccezionale per i Magnati quella sola disposizione dell'aprile '84, che vieta loro di acquistiar crediti o altri diritti contro i Popolani.

Alle molestie arrecate dai Magnati alle possessioni dei Popolani si riferisce una provvisione del 2-3 ottobre 1286,¹ che in seguito, rimaneggiata nella forma e non nella sostanza, costituisce la rubrica III, 111 dello Statuto del Potestà del 1322-25, intitolata: « qualiter procedatur contra iniuriantes possessiones et res alienas ». Questa legge determina che il Potestà e Capitano abbiano balia di costringere i Potenti, che ingiuriano o molestano i proprietari di case o di poderi o di altre possessioni, a comprare le dette possessioni per un giusto prezzo, se il molestato vorrà venderle; salvi sempre gli altri statuti, che impongono pena a chi invade o molesta i beni altrui.² Gli scopi di questa legge sono esposti nell'esordio della rubrica suddetta, il quale dice, che « quamplurimi Potentes et alii iniuriantur vicinis eorum ut possint consequi et habere pro satis minori pretio quam valeant, vel alia ratione vel causa interdum non permittunt eos facere laborari vel domos inhabitari per pensionarios vel alios »; la grammatica zoppica, ma il senso è abbastanza chiaro.

Su questa materia è arrivato a noi in una copia dell'anno 1300 un altro statuto generale, il quale determina che il Potestà deve obbligare chi inquieta o molesta i beni di alcuno a dare al proprietario sicurtà « de non offendendo » e a restituire i danni con di più la

parte sia consorte o confinante. Ora il sodamento « de non offendendo », come innanzi abbiamo visto, è una tregua generale che i Magnati giurano di anno in anno ai Popolani, o il divieto di acquistare i beni suddetti sarebbe un collarario di sillatta tregua.

¹ Appendice IX, b.

² *Stat. Potestà 1322-25*, III, 31: « de puniendo illum qui intraverit possessionem alicuius »; pena 100 libre « et plus et minus secundum qualitatem personarum et facti » e rifacimento dei danni « prout (possessor) suo iuramento extimaverit et probaverit cum duobus testibus probantibus de publica fama ». *Ibid.*, III, 41: « de puniendo qui interdiceret alicui aliquam terram vel locum »; pena 200 libre; si prova colla testimonianza del danneggiato e con la pubblica fama. Questi statuti sono in forma soggettiva, quindi devono risalire a tempi relativamente antichi.

pena di 100 libre.¹ Quantunque ci sia arrivato solo in copia del 1300, lo statuto dov'essere certo più antico, come lo dimostra la forma soggettiva in cui è scritto. La provvisione dell'86 rappresenta di fronte a questo statuto un'inasprimento, perchè aggiunge alle pene l'obbligo di comprare i beni; siccome poi nella provvisione si parla di Potenti e nello statuto più mite non si parla di alcuno in modo speciale, ne consegue che lo statuto dovè essere applicato solo nei casi normali. La provvisione del 2-3 ottobre '86 si può dunque considerare come una vera e propria legge speciale contro i Magnati; se pure non si vuol osservare che la provvisione non parla precisamente di « Magnates » ma di « Potentes » e che anche lo statuto III, 111, che dalla provvisione ebbe origine, parla di « Potentes et alii »; il che vuol dire che la legge non è fatta proprio contro i Magnati, ma comprende tutte le persone potenti, appartengano o non appartengano a quella certa categoria di persone, che sono designate col titolo di Magnati. Questa interpretazione non ci sembra da respingersi, quantunque un po' troppo sottile, perchè farebbe rientrare anche la provvisione del 1286 sotto l'impero di quel principio, che noi crediamo di poter affermare dopo uno studio diligente di tutta la legislazione sui Magnati, che cioè in gran parte questa non fu una legislazione ferocemente eccezionale, come gli storici moderni han ripetuto, ma fu solo l'applicazione ai Magnati dei principi del diritto comune.²

La provvisione, di cui ci occupiamo, stabilisce che l'ingiuria e la molestia nelle possessioni si possono provare col giuramento del molestato e un testimone, oppure col giuramento del molestato e la pubblica fama. Ed ecco la pubblica fama, che farà poi di sè pompa negli Ordinamenti di Giustizia. Anche a questo proposito dobbiamo osservare che l'istituto della prova per mezzo della pubblica fama in mancanza di altri mezzi di indagine era molto comune nel medio evo, com'era naturale date le condizioni arretrate della procedura civile e criminale. Per esempio in Siena la prova della pubblica fama in processi criminali mancando altre prove, era ammessa, purchè fosse fatta per mezzo di dieci testimoni buoni e legali approvati dal Giudice del Comune;³ in Firenze nelle cause civili basta la deposizione di un teste legittimo sostenuto da

¹ RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 68.

² Leggi analoghe alle fiorentine sulle possessioni molestate dai Magnati si trovano anche in altri Comuni; ved. p. es. *Stat. di Padova* (1215 e 1225), n. 628, 643; *Stat. di Parma dal 1266 al 1304*, p. 259 (1273 e '82); *Stat. di Parma dal 1316 al 1325*, p. 213 (1314), 237.

³ *Costituito del Com. di Siena 1262*, V, 14.

altri testi fededegni « probantes de publica fama ». ¹ Il numero dei testimoni richiesti varia da caso a caso, secondo la entità della contestazione: sono dieci nella legge senese, in altri casi sono sei, ² cinque, ³ quattro, ⁴ due; ⁵ e molto spesso il numero è indeterminato come nella disposizione procedurale fiorentina e nella provvisione del 1286. La definizione, poi, della pubblica fama è data dai documenti fiorentini nelle forme seguenti: « id quod omnes publice dicunt, id quod publice dicitur a masculis et mulieribus, quod dicitur a gentibus, quod dicitur per decem homines et abinde supra ». ⁶ La pubblica fama, dunque, non è una trovata fiorentina per combattere i Magnati, ma faceva nella legislazione medievale parte del diritto comune. ⁷

IV.

Fra il due e il tre ottobre 1286 nei Consigli opportuni oltre alla legge, che obbliga i Magnati a comprare le possessioni da essi molestate, fu approvata anche una fondamentale riforma della legge del sodare, che ha, per chi studia la formazione degli Ordinamenti di Giustizia, una grandissima importanza.

Già fin dal 28 agosto precedente si era deliberato che il Potestà il Capitano e i Priori avessero autorità di prendere tutte le misure necessarie per obbligare i Magnati ai sodamenti, restando arbitri di determinare quali persone dovessero sodare e per quanto tempo e a quanto dovesse ammontare la garanzia; ⁸ e poichè era stato già

¹ *Stat. Potestà 1322-25*, II, 1.

² *Breve Pisane Civitatis 1286*, I, 50, 188 (BONAINI, *St. inediti Pisa*, I, 123, 188); *Breve et Ord. Pop. Pistorii 1281*, p. 78.

³ *Stat. dei Lanzioli Senesi 1298*, I, 61, in *Stat. Volg. Senesi*, I, 176; *Provisioni*, II, 177 (1291).

⁴ *Breve Pisane Civitatis 1286*, I, 132. (BONAINI, I, 241); *Constit. Siena 1262*, V, 38.

⁵ *Constit. Siena 1262*, IV, 35; *Stat. Potestà di Firenze 1322-25*, III, 55.

⁶ Ved. deposizioni di testimoni dei primi del sec. XIII in *Documenti che illustrano la memoria di una monaca del sec. XIII*, in *Arch. St. It.*, III serie, t. XXIII, p. 205, 206, 209, 402; e deposizioni di testimoni nel 1289 in *DEL LUOGO, Dante nei tempi di Dante*, p. 180.

⁷ Legge eccezionale è invece quella che il Popolo minuto introdusse nello *Statuto di Lucca del 1308* (TOMMASI, *Summario di st. di Lucca*, p. 18), per la quale in mancanza di testi de visu e della pubblica fama era ammessa nei malefici dei Magnati contro i Popolani la tortura.

⁸ Appendico VIII. Nella provvisione è citata, oltre allo statuto « de securitatibus prestandis a Magnatibus » (cfr. Cap. III, § III, p. 81), anche una provvi-

stabilito in una precedente provvisione chi dovesse fare i sodamenti, si dà ai Priori facoltà di estendere l'obbligo anche ad altre persone in quella provvisione non indicate.

Un mese dopo si pensò di riformare completamente la legge fino allora vigente; e nei Consigli del Difensore e del Potestà fu proposto e approvato che nello Statuto nuovo del Comune, che doveva entrare in vigore a cominciare dal 1° gennaio '87, si potesse al posto del primitivo capitolo sulle sicurtà, cominciante « cum pro bono et pacifico statu », un capitolo nuovo, che comincia con le parole: « ut ineffrenata Magnatum precipue et Potentum » etc.¹

Di questo capitolo nuovo il registro primo delle Provvisioni ci ha conservato il solo principio; la fine, che era contenuta in tre carte, era stata tagliata e portata via dal registro già prima dei tempi del Borghini.² Però quel che manca nel registro delle Provvisioni si può supplire con la rubrica IV, 15 dello Statuto del Potestà del 1322-25, la quale non è se non la riproduzione pura e semplice della provvisione del 2 ottobre 1286 con un'aggiunta del gennaio 1287, della quale ci occuperemo in seguito.

Ecco ora il contenuto del nuovo capitolo.

A frenare l'audace presunzione dei Magnati della città e contado, per mantenere il tranquillo e pacifico stato del Comune, si statuisce che tutti i maschi, dai quindici ai settant'anni, delle famiglie elencate in fine del capitolo, debbono presentare al Comune per sè e per i propri figli e fratelli buoni e idonei malleadori per duemila libbre di fiorini piccoli, obbligando sè stessi e i propri fideiussori al mantenimento delle promesse, che in seguito saranno specificate. I Priori possono, se credono, elevare la somma della cauzione.

Per ritrovare tutti gli uomini obbligati a sodare dei singoli casati grandi, il Potestà chiama alla sua presenza due o più uomini per ciascun casato e li invita a denunziare con giuramento tutti i maschi della detta età della propria casa, sotto pena di 500 libbre per ogni nome celato.

La sicurtà è sufficiente per un anno.

sione « in anno presentì secundum formam ipsius statuti facta ». A quel che pare, questa provvisione dev'essere stata la solita che si faceva ogni anno per determinare chi doveva sodare; ved. innanzi p. 85.

¹ Appendice IX, c.

² BORGHINI, *Spogli*, in Archivio di Stato, Manoscritti vari, n. 245, p. 21. Il Borghini suppone che le tre carte sieno state strappate, perchè scomparissero con esse i nomi delle famiglie grandi. Ma l'ipotesi non regge, perchè, come vedremo fra poco, la lista delle famiglie grandi non si poteva trovare in quel luogo, non essendo stata ancora compilata.

Chi rifiuta di dar sicurtà sia condannato in 500 libre; e se non paga la pena, si proceda alla distruzione dei beni nonostante lo statuto « quod domus non destruantur nisi certis ex causis »; ¹ e la condanna non dovrà essere cancellata finchè non sia avvenuto il pagamento. Il condannato per rifiuto di sodamento potrà esser offeso da chiunque impunemente come sbandito.

Se un Magnate rifiuta di sodare, sieno obbligati a sodare il padre o il fratello di lui; e questi sieno condannati in 500 libre, come se il rifiuto fosse venuto da essi.

Nessuno, che sia stato Priore, potrà essere obbligato a dar sodamento. ²

Delle sicurtà dei Magnati si facciano quattro libri: uno autentico scritto dal Notaio del Potestà, che riceverà le fideiussioni, starà nella Curia del Potestà; gli altri tre, copiati dal primo, stieno uno presso il Difensore, uno presso i Priori, l'ultimo nella Camera del Comune.

Dopo questa prima parte generale segue nella legge la descrizione della forma, nella quale le sicurtà debbono esser date.

Si tratta di uno dei soliti contratti fideiussorì con le solite formule in principio e in fine.

La fideiussione è accettata dal Notaio del Potestà a nome del Potestà, del Difensore, dei Priori e in generale di tutte le altre persone, alle quali possa interessare.

Il Magnate fa per sè e per i figli e fratelli le seguenti promesse:

obbedirà ai precetti del Potestà e del Capitano e si presenterà personalmente ad ogni richiesta davanti ai suddetti Ufficiali e ai Priori; ³

farà tregua e sicurtà a chiunque ne farà richiesta secondo la forma degli Statuti;

¹ RONDONI, *I più antichi frammenti*. Ordinamenti del 1285, rub. 42, p. 55: « quod nulla domus in civit. et distr. Flor. destruat vel destrui debeat, nisi pro homicidio vel pro aliquo maleficio vel vulnere commisso cum aliquo genere ferramenti, unde sanguis exierit; secundum formam Capituli Constituti, quod est sub rubrica: *quod domus non destruantur* ».

² Questa parte della legge dice: « item nullus qui fuerit Prior... a Kalendis ianuarii citra millesimo ducentesimo octuagesimo tertio et etiam qui in antea fuerit, prestare dietas securitates cogatur ». Il « citra » mosso dopo « ianuarii » dimostra che questa disposizione fu fatta nel 1281 dopo il gennaio, e faceva parte della legge più antica dalla quale passò nella nuova; se fosse stata fatta negli anni seguenti, avrebbero scritto: « Kall. ian. MCCLXXXIII citra ».

³ Quando poi fu istituito il Gonfaloniero di Giustizia, fu aggiunto anche quest' Ufficiale dopo i Priori.

non farà cospirazione o tumulto per turbare il pacifico stato della città e distretto;

non darà ricetto o favore ad alcuno sbandito;

non darà ricetto o favore ad alcun assassino, ladrone di strada, falsario, incendiario, omicida e a qualunque altra persona, a cui gli Statuti vietino di dar aiuto;

non offenderà nè farà offendere il Potestà o il Capitano o i loro familiari, nè farà trattato contro il loro ufficio;

non offenderà o farà offendere alcuna persona della città o distretto o di qualunque altro luogo;

starà in buona pace con tutte le persone della città e distretto, e obbedirà agli Statuti e Ordinamenti fatti e da farsi, non si opporrà agli atti degli Ufficiali del Comune;

consegnerà le proprie case castelli e fortilizii al Potestà o Capitano, a loro richiesta; non sarà mai ribelle al Comune, non accoglierà nunzi o lettere contro i Rettori del Comune;

impedirà che nei territori dei propri castelli avvengano ruberie o maleficii e consegnerà al Comune i malfattori;

pagherà le condanne in cui potrà incorrere;

non porterà armi proibite dagli Statuti;

non terrà seco se non un servo « qui serviat ad lectum et coquinam et stabulum » e non armato; se alcuno della propria servitù commette maleficio lo consegnerà al Comune, oppure pagherà invece di lui la pena;

procurerà che le persone, per le quali si obbliga, rispettino il presente statuto;

in caso di contravvenzione a queste promesse pagherà oltre alla pena solita imposta dagli Statuti anche la cauzione di 2000 lire, obbligando a questo scopo la propria persona e beni mobili e immobili e riconoscendo nel Potestà e Capitano la facoltà di incarcerarlo e di occupare i suoi beni.

Il contratto finisce con le solite formole di rinuncia a ogni eccezione, privilegio, diritto d'appello, ecc.

Al primo contratto, che impegna il Magnate insieme coi figli e fratelli, segue un secondo contratto, con cui i fideiussori di lui si obbligano a procurare che egli mantenga le promesse, e a sborsare, in caso di inadempimento, la cauzione di 2000 lire, più la multa pecuniaria, in cui il principale possa incorrere in occasione di maleficio, qualora il colpevole non abbia pagato entro quindici giorni dalla condanna.

Questa importantissima legge meriterebbe un intero volume di commento; ma noi abbiam da percorrere ancora una via molto lunga e perciò ci fermeremo a notare solo i particolari più interessanti.

Chi legge tutta la lunga serie di promesse, che i Magnati erano obbligati a fare, troverà che esse non sono eccessive e che, dopo tutto, i compilatori della legge si potevano risparmiare di andar tanto per le lunghe e potevano semplicemente obbligare i Magnati a promettere in generale obbedienza alle leggi comuni. Ci sembra inutile, a dimostrare questa verità, il riportare qui tutti gli statuti che obbligavano i sudditi del Comune ad obbedire ai Rettori, a non turbare il buono stato, a non dar ricetto agli sbanditi ecc. ecc.; basta aprire uno qualunque degli Statuti dei nostri Comuni per trovare su questi soggetti leggi in grande abbondanza. Anche le promesse, che più possono apparire fuori dell'ordinario, come la responsabilità pecuniaria dei padroni per i malefizi dei servi, l'obbligo del padrone della villa o del castello di impedir malefizi nel suo territorio, non sono se non una ripetizione di ciò che si trova nel diritto comune.¹

Due particolari, che in questa legge meritano la nostra speciale attenzione, sono la minaccia di distruzione dei beni al Magnate che si rifiuta di sodare, e l'obbligo di ciascun Magnate di promettere non solo per sè ma anche per i figli e fratelli.

La distruzione delle case e dei beni era nel medio-evo un fatto abituale, come oggi sarebbe un qualunque ordine di polizia.² Quando un condannato non pagava la multa impostagli, si distruggevano i suoi beni fino alla concorrenza della multa.³ Nei delitti più gravi la distruzione dei beni era un'aggiunta alla pena di morte o al bando perpetuo; l'omicida o l'eretico⁴ non isfuggivano mai a questa condanna, e in qualche luogo neanche il debitore in-

¹ Per la responsabilità pecuniaria per i malefici dei servi — consuetudine d'origine feudale — ved. *Statuti di Bologna dal 1245 al 1267*, III, 280; *Stat. Novara 1277*, n. 113, *Mon. hist. pat.*, II, col. 607; *Br. Pisani Communis 1286*, III, 11 (BONAINI, I, 376); *Stat. Potestà Pistoia 1296*, III, 154, 155, 156; *Stat. Vicenza 1261*, p. 118. Cfr. KOHLER, *Studien aus dem Strafrecht*, II, 201. La questione è trattata da ALBERICO DE ROSATE, *De statutis*, q. 50; *Tract. Univ. Juris*, II, 9^a. — Per l'obbligo d'impedir malefizi, ved. SANTINI, *Docum. ant. cost. fior.*, p. 1, 11, 17, 18, 24; *Stat. Potestà Firenze 1322-25*, III, 32, 33; II, 76 in fine.

² KOHLER, *Strafrecht*, II, 65 o seg.

³ *Breve Cons. di Genova 1113*, *Mon. hist. pat.*, Loges, I, col. 213, n. XII; col. 215, n. XVIII, e passim; *Breve Cons. Pisane Civil. 1162*, (BONAINI, I, 15) e 1161 (BONAINI, I, 33); *Constit. Siena 1262*, V, 7, 235; *Stat. Lucca 1308*, passim; cfr. KOHLER, *Strafrecht*, II, 81.

⁴ CANALE, *St. di Genova*, I, 215, 218; *Stat. Brescia sec. XIII*, *Mon. hist. pat.*, III, II, 1581, 131; *Br. Pisani Communis 1286*, I, 8 (BONAINI, I, 67); ved. esempi di distruzione di case per omicidio in Firenze nel 1242 in SANTINI, *Documenti*, p. 291; o nel 1291 in *Provvisioni*, IV, 111.

solvente;¹ e la furia della devastazione arrivò a tale eccesso, che nel sec. XIII si dové cominciare a stabilire che la distruzione delle case potesse aver luogo solo nei più gravi delitti, come omicidio, ferimento mortale, eresia;² e in pochissimi luoghi si arrivò alla civile idea di vietare del tutto questo mezzo di pena disseminato e barbaro.³ C'erano anche delle apposite leggi, che determinavano la procedura da seguire nella distruzione, specialmente per garantire i diritti dei ereditori e dei consorti del condannato.⁴ Il rifiuto di sodare venne colla nostra legge parificato dal Popolo fiorentino all'omicidio e al grave ferimento e sottoposto quindi alla stessa pena.

La responsabilità del padre pel figlio e del fratello pel fratello rappresenta senza dubbio una deroga al diritto comune, dal quale già alla fine del secolo XIII era stato scacciato quasi del tutto il concetto germanico-canonico della solidarietà della famiglia nel malefizio di uno dei componenti; ed eravi invece penetrato il concetto romano,⁵ per cui la pena dev'essere personale o le conseguenze penali non possono ripercuotersi su altri.⁶

Tutti gli Statuti dei nostri Comuni contengono a questo proposito un diritto molto civile e progredito e sciolgono i parenti da qualsiasi responsabilità; e quando la proprietà di famiglia è ancora indivisa, determinano che essa vada soggetta alle conseguenze della condanna solo per la parte che tocca al delinquente e fissano le regole da tenersi nella assegnazione della parte;⁷ anzi lo Statuto

¹ *Stat. Parma 1255*, p. XLIV.

² RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 55, Ord. del 1285, rub. 42; cfr. *Stat. Novara 1277*, ed. Cerruti, I, 111, p. 55; *Stat. Viterbo 1251*, p. 53; *Stat. Parma 1255*, p. 405 « ne urbs deformetur ruinis ». Cfr. Cod. Iust., VIII, 10, 2: « de edificiis non demoliendis; ne publicus deformetur aspectus ». Ved. a questo proposito ALBERICO DA ROSATE, *De Statutis*, quaestio 63, in *Traet. Univ. Iuris*, II, 61.

³ Il MURATORI, *A. I. M. Ac.*, diss. 51, dice sulla fede di Galvano Flamma che i primi a vietare le distruzioni furono i Visconti di Milano. Leggi contro la distruzione per qualunque causa sono in *Stat. Vicenza 1261*, p. 144; *Stat. Mantova 1303*, VI, 36 (D'Arco, *St. Mantova*, III, 148); *Stat. d'Arezzo*, citato dal BONAINI in *Annali Università Toscano*, II, 98, n. 1.

⁴ *Stat. Polesin Firenze 1322-25*, III, 85: « qualiter procedatur in destructione bonorum condemnatorum »; rub. 86: « de modo revendendi partem bonorum condemnati ». Cfr. *Stat. Vercelli 1211*, in *Mon. hist. pat.*, II, II, col. 1191; *Stat. Parma 1255*, p. 313 e seg.; *Constit. Siena 1262*, V, 76-79; *Stat. Potestatis Pistorii 1296*, I, 56, 57.

⁵ Cfr. Cod. IV, 13 e Novellae 131, c. 13. DINO MUGELLANO, *Regulae iuris Consilia et alia*, Pescia, 1492; regula 22: « propter delictum patris filius puniri non debet nec aliquam maenam filio infligere »; ma fa subito una eccezione per il delitto di lesa maestà e di eresia.

⁶ SALVIOLI, *La responsabilità della famiglia e dell'erede nel delitto del defunto*, in *Rivista italiana delle scienze giuridiche*, II, 1886, p. 181.

⁷ *Stat. Pot. Firenze 1322-25*, III, 61: « de filio vel nepote faciente maleficio »;

di Ravenna del 1308 arriva fino a stabilire che il padre non è obbligato ad assegnare la legittima al figlio delinquente, affinché da essa sia pagata la pena.¹ Questa larghezza di idee era una conseguenza della dissoluzione avvenuta nel vincolo di consorterìa durante il secolo XIII, dissoluzione manifestantesi anche nelle leggi che non ammettevano più la vendetta se non contro il solo offensore e non contro tutti i parenti di questo.²

Le regole del diritto romano erano però riescite ad acquistare la prevalenza solo nei casi comuni; nella punizione dei delitti più gravi l'antico diritto barbarico sopravviveva sempre:³ per esempio chi rompe la pace giurata,⁴ l'eretico,⁵ il delinquente politico⁶ coinvolgono nel bando, nella confisca, nella infamia tutti gli eredi; anche il fallimento ha per gli ascendenti e discendenti del fallito effetti disastrosi,⁷ perchè i mercanti che dominavano nei Comuni erano portati naturalmente a mettere la bancarotta fra i delitti maggiori.⁸ In alcuni casi la responsabilità dei parenti aveva origine, come bene osserva il Salvioli,⁹ in ragioni di polizia giudiziaria; si volevano costringere i parenti a denunziare o a catturare

i parenti non soffrono; se vi son beni comuni si dividono in due parti: una al padre, l'altra si divide fra gli eredi, e la parte toccante al malfattore è soggetta all'azione legale. Cfr. DAVIDSON, *Forschungen*, p. 111 o *Geschichte*, p. 664-5, dove si parla di una legge analoga esistente fin dal 1211. Ved. anche *Stat. Padova*, n. 719, 720; *Stat. Viterbo 1251*, p. 587; *Stat. di Bologna*, I, 262; *Stat. di Vicenza 1261*, p. 118; *Stat. Novara 1277*, Mon. hist. pat., II, 569, rub. 97; *Breve Pisani Communis 1286*, III, 3 (BONAINI, I, 361); *Stat. Polesità Pistoia 1296*, III, 4; *Stat. Ravenna sec. XIII*, rub. 145, in FANTUZZI, *Mon. rar.*, IV, 71; *Stat. Lucca 1308*, III, 13; *Stat. Chieri 1311*, in CIBRARIO, *St. di Chieri*, II, 162; *Stat. Brescia 1313*, in Mon. hist. pat., II, II, 1649; *Stat. Modena 1327*, p. 382. Ved. SALVIOLI, *La responsabilità*, p. 187, e LATTES, *Diritto consuetudinario delle città lombarde*, p. 141.

¹ *Stat. Ravenna 1308*, p. 162, in Mon. st. patria prov. di Romagna.

² Ved. p. es. *Const. Siena 1262*, V, 238; *Stat. di Bologna*, I, 266; *Stat. Pol. Firenze 1322-25*, III, 126. Cfr. KOHLER, *Strafrecht*, II, 23 e seg.

³ Cfr. KOHLER, *Strafrecht*, II, 191 e seg.

⁴ *Constil. Siena 1262*, V, 29.

⁵ SALVIOLI, *La responsabilità*, p. 188.

⁶ SALVIOLI, *ibid.*

⁷ LATTES, *Il diritto commerciale*, p. 121, 320; *Stat. Capit. 1322-25*, II, 25-63: i parenti son puniti in 500 libbre, i figli ed eredi banditi, la moglie e i figli imprigionati finchè il fallito non abbia pagato o non sia morto. Ved. anche *Statuto dell'Arte di Calimala 1302*, ed. Filippi, II, 22.

⁸ È interessante notare come la legislazione severissima fiorentina contro i fallimenti si sia formata a cominciare dal 1280 o che le leggi più severe sono del 1286 (*Protocolli-Provvisioni*, I, 16); è questa un'altra delle tante conseguenze della vittoria del Popolo.

⁹ *La responsabilità*, p. 187.

i colpevoli; si pensava anche di aver modo di punire il colpevole nei suoi più intimi affetti, quando riesciva per una qualsiasi ragione a sottrarsi alla pena. Questo espediente si adoperava spessissimo nei delitti dei chierici, che per essere esenti dalla giurisdizione civile e soggetti al foro ecclesiastico sfuggivano facilmente alle pene comuni; così in parecchi Statuti è fissato che i parenti laici sieno responsabili per i malefizi dei chierici sottraentisi alla giurisdizione del Comune;¹ e in Pistoia troviamo anche leggi che obbligano i parenti laici di tutti i chierici a dar sicurtà « de non offendendo » per conto dei loro congiunti,² precisamente come la nostra legge stabilisce per i Magnati.

Dunque anche la famosa solidarietà della famiglia nei delitti dei Magnati non è, a rigor di termini, una misura eccezionale; o meglio, ci si permetta la espressione contraddittoria, è una pena eccezionale, che si adoperava anche in molti altri casi, in cui i Magnati non erano in questione.³ Bisogna anzi notare a proposito della legge fiorentina, in primo luogo che la responsabilità, per ora, si estende solo al primo grado di parentela; in secondo luogo che essa non è una responsabilità principale, ma sussidiaria nel caso che il Magnate tenuto a sodare si sottragga al suo dovere.

Alcune delle disposizioni della legge sul sodare, che finora abbiamo esaminate, furono poi corrette e meglio dichiarate nel gennaio '87, perchè parvero o troppo severe o suscettibili di interpretazioni eccessivamente rigide;⁴ e si stabilì che se il padre prestava sicurtà pel figlio e il fratello pel fratello, il figlio e il fratello non fossero obbligati a dar sicurtà; se il figlio o il fratello danno sicurtà per conto loro, il padre o il fratello sono esenti dal dare altra cauzione per essi. Nella promessa, per cui il Magnate s' impegna a tenere il « famulum », dopo « famulum » si aggiunge « vel famulos ». In caso di delitto il Magnate o il mallevadore pagheranno solo la cauzione di lire 2000⁵ e non anche la pena imposta dalle

¹ *Stat. Cap. Firenze 1322-25*, V, 68: « quod laici teneantur pro clericis et religiosis personis offendentibus ». Cfr. *Stat. Potestà Pistoia 1296*, III, 160; *Tract. Iud. de damnis datis*, rub. 138; *Breve et Ord. Pop. Pistorii*, p. 132; *Stat. Modena 1327*, III, 51; *Stat. Parma 1316-25*, p. 237. Ved. KÖHLER, *Strafrecht*, II, 197.

² *Breve et Ordinamenta*, p. 109 e seg.; cfr. *Stat. Potestà 1296*, III, 157, 158; IV, 123.

³ Anche nella legge sulle tregue è fissato che se il richiesto di tregua si rende contumace è obbligato a dar sicurtà il padre.

⁴ Appendice IX, e.

⁵ La questione se i mallevadori dovessero pagare oltre alla cauzione anche la pena, è trattata in uno dei consigli più interessanti di Dino Mugellano. Ved. ZDEKAUER, *Studi pistoiesi*, Siena, 1889, p. 44 e seg.

leggi comuni. I fideiussori, dopo aver pagata la cauzione per cui sono obbligati, saranno liberi da ogni altro vincolo, e il principale dovrà trovare nuovi mallevadori per rinnovare la cauzione.

V.

Fino all'ottobre '86, come innanzi abbiamo accennato, non ci fu un elenco stabile e definitivo di tutte le famiglie, che dovessero considerarsi grandi: di anno in anno si determinava per mezzo di una provvisione quali famiglie dovessero dar sicurtà. Naturalmente il dar sicurtà veniva per tal modo considerato come il segno della grandezza, e perciò nei Consigli del 1285 sulla riforma degli estimi gli arringatori che vogliono allibrare i Magnati distintamente dai Popolani, propongono che sia preso l'obbligo di sodare come criterio nel fare la distinzione: « intelligatur magnates illi qui satsidant apud Comune pro Magnatibus; intelligantur magne domus ille que satsidant pro casatibus ». ¹ Riformandosi la legge del sodare si senti il bisogno di dare un assetto definitivo a questa materia, come già avevano fatto Padova fin dai primi del secolo XIII, ² Siena nel 1277, ³ Bologna nel 1282. ⁴ Perciò insieme colle provvisioni, di cui finora ci siamo occupati, ne fu approvata un'altra, con cui si dava ai Priori autorità di fare un elenco delle famiglie che dovevan dare sicurtà e di far inserire tale elenco nello Statuto del Comune, che sarebbe andato in vigore alle calende del gennaio successivo. ⁵

¹ *Consulle*, I, 180, 189.

² *Statuti del Comune di Padova*, n. 635 e 615.

³ PAOLI, *I Monti nella Rep. di Siena*, estr. Nuova Antologia, 1° agosto 1891, p. 9.

⁴ *Ordinamenti Sacrali e Sacratissimi*, p. 31. Anche a Modena nel 1306 fu compilato un « liber Nobilium et Potentium civitatis Mutine et districtus nec non et quorundam aliorum Popularium qui digni non sunt esse in Populo presenti », MURATORI, *Ant. H. Med. Ae.*, diss. LII. Nello *Statuto di Lucca del 1308*, III, 170, troviamo un elenco di 113 famiglie grandi; invece a Pistoia, almeno fino al 1295 (*Brere et Ordinamenta*, p. LVIII e seg., cfr. p. XIX, LI, e 128), e a Parma (*Statuti di P. dal 1316 al 1325*, p. 13 o 233) si stabiliva di volta in volta nei processi chi fosse magnato. A Orvieto fino al 1322 non c'era una lista definita. FERRI, *Cod. dipt. d'Orvieto*, p. 811. A Prato nel 1292 l'offeso col suo giuramento affermava che l'offensore era milite o magnato. *Ordin. Sacrali e Sacratissimi del Pop. di Bologna*, p. 347.

⁵ Appendice IX, d.

Quando si venne a compilare l'elenco, che, come ben si capisce, aveva una importanza eccezionale, perchè non doveva essere più un elenco annuale ma definitivo, si sentì il bisogno di determinare i criteri, con cui la cernita doveva farsi, e così sorse lo statuto: « qui debeant appellari et intelligantur nobiles et magnates », il quale stabiliva: « item, ut de Potentibus vel Magnatibus de cetero dubietas non oriatur, illi intelligantur potentes, nobiles vel magnates, et pro potentibus nobiles vel magnatibus habeantur, in quorum domibus vel casato miles est vel fuit a XX annis citra, vel quos opinio vulgo appellat et tenet vulgariter potentes nobiles vel magnates ».¹

Il significato e il valore di questa legge sono stati da noi ampiamente spiegati nel secondo capitolo di questo lavoro;² non istaremo quindi a ripetere il già detto. Piuttosto vorremmo poter dire quali famiglie precisamente entrarono nel 1286 in conseguenza di questa legge a far parte dell'elenco. Sventuratamente su questo punto, che sarebbe per noi molto utile conoscere, i documenti ci vengono meno nè ci è possibile ricostruire la lista perduta; la sola cosa che possiamo dire, è che le famiglie dichiarate grandi nell'ottobre '86 non furono meno di 38 e non arrivarono certo alla settantina.³

La legge del sodare ci permette di stabilire approssimativamente la data di cinque rubriche, le quali sono arrivate a noi in testi del 1322. Eccole:

¹ Il testo di questo statuto l'abbiamo ricostruito raccogliendone le parole dalle fonti seguenti:

1.º Rub. XVIII degli Ordinamenti di Giustizia;

2.º Consiglio XXII di DINO MUGELLANO (Appendice XI);

3.º *Statuti del Potestà 1322-25*, in margine a c. 201^r (cfr. il mio lavoro su *Gli statuti fiorentini del Capitano e Potestà del 1322-25*, in Arch. St. It., S. V, t. xviii, p. 20);

4.º *Statuti del Potestà del 1355*, IV, 12;

5.º *Statuto del 1108* pubbl. in DEL LUNGO, *Dino Compagni*, commento al l. I, cap. 11.

Veramente non abbiamo nessuna prova diretta che questa legge sia del 1286; ma essa esisteva già nel gennaio 1293; fra gli anni che precedono il 1293, il 1286 è il solo in cui la legge possa essere messa con relativa sicurezza.

² Ved. innanzi p. 27.

³ Questo sarà dimostrato in seguito. Il senatore CARLO STROZZI nel *Principio di storia cominciata da me C. S. quando ero giovane*, Stroziane, 3ª serie, n. 211, pubblica una lista di famiglie, che egli dice create grandi nel 1286; ma questa lista non è se non una copia di quella che si trova nello *Stat. Potestà 1322-25*, IV, 15. Lo Strozzi è stato indotto in errore dalla data 1286 che si trova nello Statuto del '22, mentre dal 1286 al 1322, pur restando intatta la data, la lista subì, come vedremo, parecchie modificazioni.

Statuto del Potestà 1322-25:

IV, 16: Quod promissiones et obligationes Magnatum et Potentum et eorum fideiussorum intelligantur esse facte secundum supradictum modum. — Cioè i sodamenti fatti in forma diversa o più breve di quella stabilita dalla provvisione del 2-3 ottobre 1286 si considerino come fatti secondo la suddetta provvisione.

IV, 17: de conservando indempnes fideiussores Magnatum et Potentum.

IV, 36: de compellendo Magnates Comitatus ut prestent securitates.

IV, 69: de non reducendo pro Magnate aliquem de aliqua domo de qua non censeatur. — Il Magnate, che, invitato a fare la denuncia dei componenti il proprio casato, denuncia come suo parente uno che non è, è punito.

Statuto del Capitano del 1322-25:

V, 62: Quod Magnates teneantur pro domicellis et masnaderiis eorum armatis ac si satisdederissent pro eis de armis.

Tutta questa legislazione avversa ai Magnati venne poi coronata, sempre negli stessi giorni 2-3 ottobre, con una provvisione che dava al Capitano e Difensore pieno arbitrio nel decidere le questioni sorte fra Magnati e Popolani a cominciare dal primo agosto passato fino ai primi d'ottobre, con la espressa condizione che il Difensore nel sentenziare doveva seguire il parere dei Priori.¹ Fra tutte le leggi approvate fra il 2 e il 3 ottobre, questa è la sola veramente eccezionale, e specialmente nelle liti per invasione di proprietà mette i Magnati in condizione manifestamente inferiore di fronte ai Popolani; perchè quei che dovranno interpretare e applicare la legge saranno i Priori, i quali, appartenendo al partito popolare, saranno giudici e parte nello stesso tempo. La disposizione, però, si applica solo alle liti sorte fra il 1° agosto e il 3 ottobre; tutte le altre liti cadono sotto l'impero della procedura comune.

¹ Appendice IX. a.

CAPITOLO SESTO

I partiti dal giugno '87 al gennaio '93.

SOMMARIO. — I. Nuove conquiste delle Arti minori. — II. Reazione magnanimità dopo Campaldino; la legge sui servi. — III. La riforma amministrativa, il Gonfaloniere di Giustizia, nuovi progressi delle Arti minori. — I partiti dal 1290 al 1293.

I.

In nessuna delle leggi, che nel capitolo precedente abbiamo esaminate, appare alcuna differenza di trattamento fra Grandi guelfi e Grandi ghibellini; e questo conferma la ipotesi, che noi abbiamo fatta a proposito della notizia data dal Villani sulla divisione fra Grandi e Popolo nel 1284, che cioè questa notizia debba essere interpretata nel senso, che due anni dopo l'alleanza fra Guelfi e Popolo contro i Ghibellini, il Popolo sia entrato in lotta anche coi Guelfi iniziando una politica esclusivamente popolare.

Naturalmente l'opera aggressiva del Popolo non poteva non trovare nei Grandi fiera opposizione. La seconda metà del 1285 dovè essere piena di agitazioni e di disordini. Il sette giugno « ponendosi mente agli enormi delitti che si commettono » si dà al Capitano Difensore balia fino al 1 settembre di inquisire, giudicare, condannare per qualunque delitto, applicando la pena secondo gli Statuti o a suo arbitrio;¹ nell'agosto gli sbanditi, forse ghibellini, han fatto adunanza in Val d'Arno e a Casuberti e infestano le strade;² il 27 agosto, avvicinandosi al termine la balia concessa due mesi prima al Capitano, questa vien prorogata fino ai primi

¹ *Provvisioni*, II, 17.

² *Consulte*, I, 276-289.

d'ottobre; ¹ e nuove proroghe vengono approvate il 2 ottobre fino a novembre con aggravamento delle pene contro i delitti di sangue, ² e di nuovo il 10 novembre fino a mezzo dicembre. ³

Il 30 ottobre 1286 avvennero, dei disordini di una gravità tutta speciale. Un Magnate della famiglia dei Mazzinghi era stato condannato a morte per omicidio e veniva condotto dalla famiglia del Potestà al luogo del supplizio; via facendo la comitiva fu assalita da un gruppo di Magnati con a capo M. Corso Donati, i quali volevano liberare il condannato; il Cavaliere del Potestà, che dirigeva la cerimonia, riesci a frenare gli assalitori; ma vedendo impossibile giustiziare il condannato, lo ricondusse indietro al Palazzo del Comune. Il Potestà, appena ebbe rapporto dell'accaduto, fece suonar la campana dell'allarme; il Popolo si armò e accorse al palazzo del Potestà, gridando giustizia, giustizia! Subito vennero convocati i Consigli e si dette al Potestà e al Capitano piena facoltà di investigare e procedere contro i turbatori dell'ordine. ⁴ Il Mazzinghi, invece di esser decapitato, come era diritto dei Nobili, fu trascinato per la città a coda di cavallo e poi impiccato, e M. Corso Donati e i suoi soci furon condannati in una multa pecuniaria per aver cominciato il rumore e tentato di impedire la giustizia. ⁵

¹ *Provvisioni*, I, 19.

² *Provvisioni*, I, 20; *Consulte*, I, 306.

³ *Consulte*, I, 334, 325.

⁴ La provvisione, in cui avuto riguardo ai tumulti si dà la balia, è dello stesso giorno 30 ottobre. *Protocolli-Provvisioni*, I, 24.

⁵ Cfr. *Stat. Potestis 1322-25*, IV, 31: « quod nullus impediatur aliquem deven-
tium malefactorem in fortiam Communis Florentie »; pena ad arbitrio del Potestà.
— Il fatto, secondo il VILLANI, VII, 114, e lo STEFANI, rub. 171 (*Delizie*, VIII,
38), sarebbe avvenuto nel 1287; ma l'uno e l'altro dicono che avvenne sotto
la potesteria di M. Matteo da Foliano, che esercitò invece l'ufficio nel 1286.
SIMONE DELLA TOSA (*Annali*, p. 216), che è molto esatto nelle indicazioni cromo-
nologiche, mette il fatto al 1286. La data del 30 ott. abbiám creduto di poterla
determinare in base alla provvisione citata nella nota precedente. Anche lo STROZZI,
Principio di st. di Firenze, segna la data 30 ottobre 1286. — Non possiamo per
altro tacere che nello *Consulte*, I, 281, sotto il 28 agosto 1285 si trova fatto cenno
di una rettoria di M. Matteo da Foliano; ora M. Matteo non può essere messo come
Potestà nel 1284 e nel 1285, perchè sappiamo che i Potestà di questi due anni furono
M. Bartolino dei Maggi (*Consulte*, I, 147) e M. Giliolo de' Macalufi (*ibid.*, I, 115);
non può esser messo fra i Capitani dal maggio '84 al maggio '85, perchè c'è un
M. Corradino da Savignano (*ibid.*, I, 198, 210), nè fra il maggio '85 e il maggio '86,
perchè c'è un M. Baldovino degli Ugoni (*ibid.*, I, 211, 212); e del resto essendo
Potestà dal gennaio al dicembre '86, non poteva esser Capitano dal maggio '85
al maggio '86. Non resta quindi che metterlo come Capitano del Popolo fra il
maggio '83, dopo M. Bernardino della Porta (*ibid.*, I, 140, 142), e il maggio '84 prima di
M. Corradino da Savignano.

Effetto di queste lotte violente fra Grandi e Popolo furono nuove conquiste delle Arti minori. Sia che il Popolo grasso non fosse sufficiente a tener testa da solo ai Grandi guelfi e ghibellini, sia che le Arti minori, cogliendo l'occasione, abbiano obbligato le privilegiate a cedere ancora un'altra parte del potere, nel 1287 le Arti maggiori dovettero riconoscere alle minori più ampi diritti.

Come precisamente siano andate le cose, noi non sappiamo perchè i documenti dell'anno 1287 sono estremamente scarsi. Certo è che il 12 giugno '87 troviamo che le cinque Arti mediane, le quali finora entravano solo nei Consigli del Capitano, appaiono entrate in compagnia delle prime sette anche nei Consigli del Comune.¹

Con questa riforma costituzionale deve certamente andar connessa un'altra riforma molto importante, che finora è passata inavvertita dagli storici.

Negli Ordinamenti di Giustizia del gennaio 1292 (stile comune '93), la rub. I fa la enumerazione prima delle dodici Arti maggiori, poi di altre nove Arti, « que vexilla habent et habere solent a Comuni Florentie a quinque annis citra ». Dal 1292 risalgono così al 1287; e da questa notizia autentica ricaviamo che nel 1287 fu riconosciuta la esistenza politica e concesso il diritto di organizzarsi militarmente ad altre nove Arti, che sono:

Ora, dovendo correggere la data del Villani e dello Stefani in base al nome di M. Matteo de' Maggi, dobbiamo scegliere il 1286 o il 1281? per il 1286 sta la provvisione del 30 ottobre, che però non parla specialmente del tumulto Donati-Mazzinghi, ma solo di gravissimi disordini senz'altra indicazione; sta l'indicazione data dal Villani e dallo Stefani di M. Matteo *potestà* e non *capitano*, ma questo può essere un errore come la data 1287; sta infine la data 1286, che si trova negli Annali di Simone della Tosa, che però può averla determinata correggendo il Villani col criterio della Potesteria di M. Matteo e non della Capitaneria. Per il 1281 sta invece la notizia del Villani su una divisione fra Grandi e Popolo nel 1281, e la condanna del Donati, guelfo, verrebbe a confermare la nostra ipotesi sulla rottura fra Guelfi e Popolo nel 1281. Anche una piccola *Cronica di Firenze dal principio al 1291* (Arch. di St. Fior., Manoscritti vari, n. 80) scritta nel secolo xv sulla falsariga del Villani mette il tumulto nel 1284, correggendo la fonte. Noi abbiamo messo il fatto nel 1286 specialmente seguendo il Della Tosa o lo Strozzi, ma senza molta convizione. In ogni modo la diversità cronologica non cambia in nulla il carattere del fatto.

⁵ GHERARDI, *Le Consulte*, p. xi, n. 10. L'ultima volta che nei Consigli del Potestà si trovano solo le Capitadini delle 7 Arti maggiori è il 17 maggio. Anche nella provvisione del 30 ottobre '86, di cui innanzi abbiamo parlato, vediamo intervenire nei Cons. del Comune le Capitadini delle dodici Arti maggiori; ma nei giorni precedenti (20 sett. o 2, 3, 21 ott., *Prot.-Provisioni*, I, 20^a, 37, 37, 38), e seguenti (8 nov., 5 dic., *ibid.*, c. 39^a, 23^a) troviamo sempre le sette; il che vuol dire, se il numero xii non è un lapsus calami del notaio invece di vii, che il 30 ottobre '86 dopo il tumulto Donati-Mazzinghi le Arti mediane fecero un passo innanzi, ma subito perdettero il vantaggio per riconquistarlo stabilmente l'anno dopo.

1. Vinattieri.
2. Albergatori maggiori.
3. Venditori di sale, olio e cacio.
4. Galigai grossi.
5. Corazzai e spadai.
6. Chiavaiuoli e ferraiuoli nuovi e vecchi.
7. Correggiai, tavolacciai e scudai.
8. Legnaiuoli grossi.
9. Fornai.

Da questa enumerazione si vede che in questo caso si fece come nel 1282: per formare alcune delle nove Arti aventi organizzazione politica, se ne misero insieme due o tre di quelle, che prima avevano personalità separata; e così dopo cinque anni dalla istituzione del Priorato tutte le 32 Arti, di cui aveva parlato M. Bonaccorso Lisei il 29 agosto '82, si trovarono rappresentate nel Comune.

La posizione di queste nove organizzazioni novellamente costituite militarmente, è molto bassa: per ora esse non mandano le loro Capitadini nei Consigli se non in casi eccezionali;¹ la giurisdizione dei loro Consoli è molto ristretta e mentre i Consoli delle sette Arti maggiori han cognizione in tutte le cause di qualunque entità, e quelli delle cinque mediane fino a 100 lire, i Consoli di queste nove Arti han cognizione solo fino a 25 lire.² Comunque sia, un primo passo è stato fatto e toccherà all'avvenire sviluppare le magre conquiste dei primi tempi.

Bisogna inoltre osservare che queste nove Arti non comprendono se non una parte della popolazione artigiana esclusa dalle prime dodici. Al di fuori delle sette Arti maggiori, delle cinque mediane e delle nove minori, vive ancora dopo il 1287 buon numero di persone ancora escluse dalla rappresentanza politica; oltre al ceto operaio, del quale come abbiamo osservato non è neanche il caso di parlare, molti artigiani non hanno il diritto di organizzarsi; altri possono darsi una forma corporativa, ma i loro capi non hanno giurisdizione e la loro esistenza è sempre precaria: si dividono, si ricongiungono, si fondono con altre corporazioni analoghe, perdono da un momento all'altro, secondo gli umori delle Arti dominanti, il diritto di associazione, vivono di una vita rudimentale, incomposta, sarei per dire anarchica, la quale sfugge allo studio dello storico e si può congetturare, non descrivere.³

¹ *Protocolli-Provisioni*, I, 50, 1287, 12 sett.: nel Cons. spec. e gen. del Capitano intervengono le Capitadini « omnium Artium ».

² *Stat. Polesio* 1322-23, II, 81. Ved. innanzi p. 108.

³ Cfr. GAUDENZI, *Soc. delle Arti di Bologna*, Bull. Ist. St. It., n. 21, p. 22. Di queste organizzazioni inferiori, dalle sentenze dei cui Consoli si può sempre

II.

Della lotta fra i partiti durante il 1288 e una buona parte del 1289, nulla sappiamo; debbono però in questo tempo essere avvenuti in Firenze dei fatti molto importanti e tutt'altro che favorevoli al Popolo, perchè Dino Compagni ci dice che la guerra contro Arezzo cominciata nella prima metà del 1288, la quale portò poi alla vittoria di Campaldino, fu voluta dai Grandi guelfi, nonostante l'opposizione dei Popolani; ¹ bisogna dunque ammettere che nel 1288 i Guelfi sieno riesciti a riconquistare una grande influenza nella cosa pubblica se poterono trascinare il Comune contro l'intenzione del Popolo in una guerra così grave come l'aretina. ² La

appellare alla curia del Potestà, parla la rub. II, 81 dello *Stat. Potestà 1322-25*; ed è strano che il DOREN, pur così competente nella storia delle Arti fiorentine, non abbia notato questo fatto mentre critica il passo di Dino Compagni (II, 7), in cui si parla di 72 mestieri d'Arti, che hanno Consoli nell'ottobre 1300 (*Entwicklung und Organisation*, p. 23). È bensì vero che la rub. I, 10 dello *Stat. del Capitano del 1322-25* vieta che alcuna Università diversa dalle 21, alle quali è riconosciuto il diritto d'esistere, possa tenere « *constitutum sive breve aut ordinamentum aut consules vel rectores aut syndicos vel aliquid alium supra se quocumque nomine conseatur* »; ma queste leggi proibitive, come il Doren stesso osserva, non si debbono prender troppo alla parola; i mestieri inferiori trovavan sempre modo di ottenere qualche piccolo diritto, e la contraddizione fra la II, 81 del Potestà, che parla di Arti inferiori con Consoli, e la I, 10 del Capitano, che le vieta, sta lì a dimostrarlo. Cfr. per l'Arte dei venditori di buoi riconosciuta nel 1298, DOREN, p. 22, n. 2. Naturalmente la condizione delle Arti minime era sempre provvisoria; e non è punto impossibile che nell'ottobre 1300 vi fossero 72 corporazioni artigiane con Consoli, come dice Dino Compagni, mentre prima o dopo quel tempo furono in numero maggiore o minore.

¹ COMPAGNI, *Cronica*, I, 7.

² Questa resurrezione della fortuna magnatizia dovè essere aiutata dalle discordie che vi furono nel 1287 e nel 1288 fra alcune Arti. Sui primi del 1287 troviamo che, essendo sorta lite fra i giudici e i notai, questi si son divisi da quelli e l'Arte s'è sdoppiata; il 27 marzo si dà al Potestà incarico di definire le quistioni e di ridurre i contendenti a pace (*Protocolli-Provvisioni*, I, 73); ma nell'ott. '89 troviamo sempre i Consules notariorum distinti dai Consules iudicum (*Ordinamenti canonizzati*, rub. 21); e nel maggio '90 la riunione non era ancora avvenuta, perchè si trovano ancora i Consules notariorum, che presentano da soli una petizione al Comune (*Consulte*, I, 127). — Nell'agosto '88, poi, si ha notizia di discordie fra i due membri dell'Arte di Por Santa Maria, a sedare le quali si dà facoltà al Capitano di promuovere tra loro un accordo amichevole o di costringerle ad accettare il lodo di arbitri. Ved. *Provvisioni*, I, 91, e DOREN, *Entwicklung und Organisation*, p. 62.

vittoria poi di Campaldino, dovuta in ispecial modo all'opera dei Grandi, dette a questi sempre maggiore audacia e depresse la potenza del Popolo. « I Grandi, narra lo Stefani,¹ erano insuperbìti e trattavano male i mercatanti ed artefici ed il soldo, che dovevano avere i soldati, si rovesciavano a' mercatanti ed agli artefici ». « I cittadini che entravano in quello ufficio (dei Priori), dice il Compagni,² non attendeano a osservare le leggi, ma a corromperle. Se l'amico o il parente loro cadea nelle pene, procuravano con le signorie e con li ufficiali a nascondere le loro colpe, acciò che rimanessero impuniti. Nè l'avere del Comune non guardavano, anzi trovavano modo come il potessero rubare; e così della Camera del Comune molta pecunia traevano, sotto pretesto di meritare uomini l'avesson servito. L'impotenti non erano aiutati, ma i Grandi gli offendevano, e così i Popolani grassi, che erano negli uffici e imparentati coi Grandi; e molti per pecunia erano difesi dalle pene del Comune, in che cadevano. Onde i buoni cittadini popolani erano malcontenti e biasimavano l'ufficio dei Priori, perchè i Guelfi grandi erano signori ».

Uno degli effetti di questo rinforzarsi del partito magnatizio è che i Grandi guelfi rientrano nei Consigli del Capitano, donde nel 1285 li abbiain trovati espulsi.³

Altro effetto è la riforma dell'estimo in senso dannoso al Popolo. Il 5 agosto '89⁴ si trova appunto approvata una provvisione « pro extimo reficiendo et reformando ». La motivazione di questa riforma è press' a poco la stessa di quella simile del 1285: « quod presens extimum editum et factum fuit nullis in eo ordine, iusticia et equalitate servatis; et quia multi a tempore citra, quo ipsum extimum factum fuit, valde ditiores effecti sunt, et e contra multi qui tunc in divitiis habundabant, a dicto tempore citra effecti sunt pauperes et egeni ».⁵ In queste ultime parole c'è senza dubbio della esagerazione, perchè a volerle accettare come del tutto rispondenti alla verità, si arriverebbe alla conseguenza che in questi

¹ Rub. 182 (*Delizie*, VIII, 49).

² *Cronica*, I, 5.

³ Ved. innanzi p. 115. Nomi di Grandi — Mannelli, Cipriani, Visdomini, Foraboschi, Tedaldini, Agli — si trovano nei Consigli del Capitano (ved. *Consulte*, indice) dal 1290 al 1293.

⁴ Si noti che ci troviamo nel Priorato, che venne dopo quello della battaglia di Campaldino. I Cronisti non nascondono la loro antipatia per questi Priori del 15 giugno-15 agosto '89 e li accusano di non aver tratto dalla vittoria di Campaldino i vantaggi, che era lecito aspettarsi. COMPAGNI, I, 10; cfr. DEL LUNGO, *D. C.*, I, 63.

⁵ *Provvisioni*, I, 92.

tempi le condizioni economiche della popolazione fiorentina fossero di una instabilità eccezionale e che in uno spazio di pochi anni la ricchezza passasse con straordinaria velocità dalle mani degli uni in quelle degli altri; ora per quanto noi non abbiamo nessun argomento positivo per sostenere che ciò non è vero, pure ci sembra molto difficile che gli spostamenti di fortuna fossero così intensi e generali e continui da far nascere da sè soli il bisogno di riformare gli estimi quasi ad ogni momento. La motivazione apparirà poi anche maggiormente insostenibile, quando si sappia, che, dopo la revisione tributaria del 1285, ce n'era stata un'altra proprio nel 1288!¹ Il motivo vero di queste continue riforme va dunque ricercato piuttosto nell'altalena dei partiti; e se pensiamo alla notizia data dallo Stefani, che i Grandi opprimevano dopo Campaldino i Popolani, gettando sulle loro spalle il carico delle paghe dei soldati, non istenteremo troppo a supporre che l'estimo del 1288 « disordinato ingiusto ineguale » secondo i Grandi non doveva essere giudicato allo stesso modo dai Popolani. Infatti nel 1294, quando il Popolo si era oramai del tutto emancipato dai Grandi, noi troviamo ricordato l'estimo del 1289, fatto sotto l'influenza magnatizia, come imperfetto, perchè in esso parecchi si trovarono allibrati « meno del giusto ».²

Il giorno dopo che fu stabilito di rinnovare l'estimo, fu approvata nei Consigli la famosa così detta legge dell'abolizione della servitù.³ « Cum libertas, qua cuiusque voluntas non ex alieno, sed ex proprio dependet arbitrio, iure naturali multipliciter decoratur, qua etiam civitates et populi ab oppressionibus defenduntur et ipsorum iura tuentur et augentur in melius, volentes ipsam et eius species non solum mantenere, sed etiam augmentare..... ». Questo proemio magniloquente ha tirato in inganno gli storici moderni e li ha indotti a dare alla legge del 6 agosto 1289 una importanza che essa è ben lungi dal meritarsi. A dimostrare questa nostra affermazione basterà che noi esponiamo i fatti, che fecero nascere la legge.

Il 30 luglio 1289 fu discussa nei Consigli una petizione degli uomini di Puliciano, Grezzano, Molezzano, Piazzano, Campiano e

¹ Il PAGNINI, *Decima*, I, 21, cita un documento che contiene l'estimo del Popolo di Santo Stefano al Ponte del Sesto di S. Pier Scheraggio fatto appunto nel 1288; il Popolo comprende 143 poste, che danno un allibramento totale di 25,597 libbre. Anche in *Delizie Erudite Toscani*, X, 227, si ha notizia di un estimo del 1288; e in *Provvisioni*, I, 95, al 26 agosto '88 si parla di un nuovo estimo, che si va compilando.

² *Provvisioni*, IV, 106'.

³ VILLARI, *I primi due secoli*, I, 265 e seg.

alcune altre comunità del Mugello al di qua e al di là della Sieve, i quali narravano che essi erano fedeli della Canonica fiorentina e come tali erano obbligati a prestare annualmente alla detta Canonica alcuni determinati servizi; ora i Canonici erano in procinto di vendere i loro diritti di signoria agli Ubaldini, « propter quod, si fieret, multum detraheretur honori et iurisdictioni Communis Florentie, quia non solum eos sed etiam omnes homines dictorum locorum Populorum et Comunium... occuparent et occupatos detinerent Ubaldini tanquam fideles ipsorum et ipsos omnes tractarent ut tractant alios ipsorum fideles ». Chiedevano dunque, per non cadere sotto la potestà degli Ubaldini, che il Comune comprasse dai Canonici tutti i diritti che avevano su quei luoghi per il prezzo di 2300 lire, che era la somma per cui essi facevano la vendita agli Ubaldini; e poi obbligasse i singoli fedeli a redimersi rimborsando le finanze comunali della spesa fatta nella compera. Questa petizione fu approvata nel Consiglio speciale del Difensore con la condizione che il danaro non fosse sborsato dal Comune ma direttamente dagli interessati stessi; quando poi la provvisione andò a partito nel Consiglio generale, fu aggiunta ad essa un'altra deliberazione: « item quod super predictis provisio et ordinamentum fiat... quod aliquis Nobilis vel aliquis alius... laycus vel clericus nullo modo emat vel acquirat fideles colonos servicia vel alia similia... Item quod agnati et cognati et proximiores clericorum, qui emerent vel acquirerent contra dictum ordinamentum, cogantur pro ipsis clericis contrafacientibus ». ¹

La provvisione del 6 agosto corrisponde precisamente a ciò che era stato stabilito sette giorni prima: con essa è vietata a cominciare dal primo gennaio 1289 la vendita o la compera di coloni o fedeli, ² sotto pena di 1000 lire e la perdita di ogni diritto del compratore o del venditore sui coloni o fedeli venduti, i quali si considerino liberi. E se a questa legge contravverrà « aliquis non subiectus iurisdictioni Communis Florentie et qui non respondeat in civilibus et criminalibus regimini Florentino vel non solvat libras et factiones Communis Florentie » — con queste parole s'in-

¹ La petizione è pubblicata in *Delizie degli eruditi toscani*, IX, 299. L'originale è in *Provisioni*, II, 22, dove è scritta solo l'approvazione del Consiglio speciale del Capitano e il principio della discussione avvenuta nel Consiglio generale; il seguito di questa discussione e la deliberazione sull'ordinamento da farsi, si trovano abbozzato in un pezzo di carta legato nel registro fra c. 22¹ o 23; si vede che il Notaio delle Riformazioni non fece a tempo a trascriver tutto il documento dalla bozza cartacea sul registro ufficiale.

² Ved. per il significato delle parole *colonus* o *fidelis*, SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel sec. XIII*, Arch. St. It., IV S. t. XVII, p. 183.

tendono evidentemente i chierici — la pena di 1000 libbre ricade sul padre o sui fratelli o sui più prossimi parenti. I proprietari possono vendere i loro diritti solo al Comune, oppure i fedeli e coloni possono ricomparsi in libertà con i loro discendenti senza alcuna pena.

Come si vede, qui non si tratta nè di abolizione della servitù nè di alcun altro simile provvedimento umanitario; si tratta semplicemente di impedire che gli Ubaldini, nobili ghibellini, estendano la loro signoria su terre del contado fiorentino comprando i diritti dei Canonici, e di obbligare i Canonici a vendere i loro diritti o al Comune o ai fedeli stessi.¹

Quel bel proemio, in cui s'invoca la libertà e il diritto naturale, porterebbe come conseguenza l'abolizione esplicita di qualunque legame contrario alla libertà; invece esso non porta nulla di tutto questo; il notaio, che compilò la provvisione, non si rese nessun conto della vastità della idea, che in quelle parole è espressa; forse copiò quel proemio da qualche *Ars dictaminis*;² e così noi vediamo un grande principio giuridico largamente umanitario servir di contorno a una piccola disposizione legislativa di secondaria importanza.³

¹ Quest'effetto fu ottenuto, ma dopo parecchio tempo, durante il quale vi furono forse liti fra la Canonica e il Comune (cfr. *Delizie erudite toscane*, X, 227). Il 3 agosto 1290 si stabilì che si spendessero 3000 libbre per comprare dai Canonici le terre in discussione e che gli uomini delle suddette terre dovessero rimborsare il Comune del denaro speso; *Provvisioni*, II, 114^a e 121^a. Cfr. *Consulte*, II, 79.

² In alcune *Artes dictaminis* vi erano anche delle sezioni contenenti dei modelli per proemii di statuti. BUONCOMPAGNO ne dà degli esempi nel quarto libro del suo *Buoncompagnus* (ROCKINGER, *Briefsteller und Formelbücher*, in Quell. zur Bayer. und Deut. Gesch., IX, I, 152 e seg.); e nel *Codrus*, cap. VI (ibid. p. 122), dice il non metter proemii negli Statuti « ex ignorantia provenire ». Il proemio della legge fiorentina può essere stato preso da una di quelle tante formule, che servivano per le carte di affrancazione di servi. Cfr. in ROCKINGER, p. 329, la formula della *Summa prosarum dictaminis* sassone: « licet secundum apostolicum simus omnes in domino corpus unum, et respectu habito ad naturam non sit servus neque liber inter eos qui unius et eiusdem sunt glebe materia complasmati; quia tamen — quod natura non habuit — institucio vel usus quasi in naturam consuetudinis iam redegit, ut sint inter homines liberi atque servi; cum sit valde favorevole beneficium libertatis... » etc. — *Ar's Notaria* di RAINERIO DE PERUSIO, lib. I, rub. 108, in *Bibl. Iurid. Med. Ae.*, ed. Gaudenzi, II, 52: « Humane a primordio dispositio creature arbitrii liberi potens est effecta valore; sed, humanis necessitatibus exigentibus, gentes quedam sibi constituerunt, unde bellica exorta calamitate que captivitate gentium est impio persecuta, captivos libertate propria reprivarunt. Quod tamen iniquitas bellorum obduxit, imperialis sanctitas detegi procuravit, scilicet quod iuris civilis auxilio manumissio celebretur ».

³ Il Notaio delle Riformagioni ci aveva gusto a condire le provvisioni con

In seguito questa legge diventò nelle mani del partito popolare un mezzo per infrangere la potenza dei Grandi; ed è curioso notare come nella rubrica I, 56 dello Statuto del Capitano del 1322-25, la quale riproduce in forma di statuto la provvisione dell'agosto '89, il bel proemio sulla libertà è stato soppresso come insignificante ed al suo posto c'è un proemio molto meno umanitario e molto più concreto: « ut iurisdictiones, honores et iura Communis Florentie conserventur illesa et non minuantur vel augmententur, et ne impotentes et fragiles a Magnatibus et Potentibus opprimantur indebite... ». Ma in origine la legge, fatta in vista di un caso concreto, non aveva alcuno scopo antimagnatizio; era volta solo a impedire che una famiglia ghibellina estendesse la sua potenza a danno della giurisdizione comunale. Se invece di una famiglia ghibellina si fosse trattato di una famiglia di Grandi guelfi, non oseremmo giurare che i Guelfi, prevalenti nel Comune dopo Campaldino, si sarebbero così vigorosamente opposti alla vendita e avrebbero invocato il principio della libertà naturale in favore della propria politica.

III.

Contro il pericolo di questa nuova egemonia dei Grandi guelfi il Popolo corse presto ai ripari; e pochi mesi dopo la battaglia di Campaldino vediamo sorgere due nuove istituzioni, che si debbono certo all'influenza popolare.

Gli Ordinamenti canonizzati, compilati nel settembre 1289 ed entrati in vigore nell'ottobre seguente, ebbero lo scopo di riordinare la gestione finanziaria del Comune. « L'aver del Comune, dice il Compagni, non guardavano, anzi trovavano modo come meglio il potessero rubare; e così della Camera del Comune molta pecunia traevano, sotto pretesto di meritare uomini l'avesson servito ». E gli Ordinamenti descrivono lo stato deplorabile dell'am-

proemii filosofici. Per esempio in una provvisione del 31 gennaio '91 (*Prov.* II, 175) è detto: « quod quidem (impedire i malefici) nullo modo videtur fieri posse nisi iuxta Sapientis doctrinam dicentis quod contraria suis purgantur contrariis ». Un'altra provvisione sulle gabelle (II, 133) comincia: « Cum novitates maximo sint anice auribus modernorum ». Il proemio della provvisione dell'agosto '89 fa il paio con quello dell'ordinanza di Luigi X del 2 luglio 1315 (LSAMBERT, *Recueil général des anciennes lois*, Paris, 1827, III, 102): « comme selon le droit de nature chacun doit naistre franc », il re dichiara liberi tutti quelli fra i suoi servi che paghino una data somma per redimersi, perchè « la nécessité de nostre guerre le requiert ».

ministrazione fiorentina in modo non diverso dal Compagni! « iam dudum assidua querela et frequens murmur perstrepsit, tam adversus Camerarios et Officiales Camere Communis Florentie quam contra Regimini Communis ipsius, tum propter custodiam super pecunia et averi Communis hactenus nimis negligentem adhibitam, tum propter rationes ipsius Camere, que non, nisi sub quodam confusionis involuero, revidentur, et vix etiam possent revideri clarius propter introitus et exitus, qui sine discretione aliqua speciei vel generis modo promiscuo describuntur »;¹ e altrove: « graves et grandes expense quas crebro Comune Florentie consuevit incurrere, propter incauta et forsitan minus debite solemnizata Consilia, pene intolerabiliter civium crumenas exhauriunt ».²

Ad ovviare a tutti questi inconvenienti si pensò di coordinare fra loro tutti gli organi dell'amministrazione finanziaria e di sottometterli a un controllo assiduo e metodico, il quale impedisse il rinnovarsi dei disordini. Noi non istaremo qui a descrivere minutamente tutta la organizzazione amministrativa, che vien fuori dagli Ordinamenti del 1289, prima perchè questo ci allontanerebbe troppo dal nostro argomento, e poi perchè siffatta descrizione si può trovare in un pregevole studio del Gherardi su « L'antica Camera del Comune di Firenze »; ci limiteremo a far notare che tutti gli Ufficiali della Camera sono eletti dai Priori e dai Consoli delle sette Arti maggiori³ e quindi sono una emanazione del Popolo; i tre Camerarii laici debbono essere « artifices qui continue artem exercent »;⁴ incaricate di procurare l'osservazione degli Ordinamenti sono le Capitadini delle dodici Arti maggiori a due a due per ogni due mesi;⁵ finalmente si stabilisce che tutte le spese non determinate dagli Statuti, prima di esser proposte nei Consigli del Capitano e del Potestà, debbono esser discusse e approvate in un Consiglio di Cento uomini « de melioribus et fidelioribus artificibus aliisque plebeis », eletti a quest'ufficio di sei in sei mesi dai Priori in compagnia di tre Savi per Sesto. Perchè le votazioni di questo Consiglio sieno valide, bisogna che vi intervengano almeno 70 dei componenti; una proposta di spesa respinta in questo Consiglio non può essere di nuovo presentata se non dopo sei mesi.⁶ Il Capitano e i Priori possono spendere coll'approvazione questo solo

¹ Rub. I, cit. in GHERARDI, *L'antica Camera del Comune di Firenze*, estr. dall'Arch. St. It., anno 1885, dispensa 6^a, p. 5, n. 1.

² Rub. XIV, *ibid.*, p. 12, n. 2.

³ Rub. II.

⁴ Rub. I e II.

⁵ Rub. XXI.

⁶ Rub. XIV.

Consiglio fino a cento libre al mese ripartite in rate di venticinque libre.¹

È interessante la qualifica di *canonizzati*, che si dà agli Ordinamenti sulla Camera; essa vuol dire che quelle disposizioni sono inviolabili, debbono essere rispettate come *canoni*. Per lo più questa idea si esprime con l'aggettivo « *truncum* » oppure « *precisum* » aggiunto a uno statuto; a Bologna, a Pistoia, a Prato gli Ordinamenti popolari contro i Grandi furono detti « *sacrati e sacratissimi* »; nelle nostre ricerche noi non abbiamo trovato che la sola Firenze, la quale adoperi il termine « *canonizzato*. »

Nella rubrica XIV di questi Ordinamenti si trova nominato dopo i Priori il Gonfaloniere della Giustizia. Essendo stato il codice scritto sui primi del secolo decimoquarto, si può credere che l'indicazione di quest'ufficio sia stata interpolata nel codice originale dopo il gennaio 1293, in cui, secondo tutti i cronisti e gli storici, il Gonfaloniere di Giustizia fu istituito; oppure può essere un *lapsus calami* del copista, il quale scriveva in un tempo, in cui il Gonfaloniere della Giustizia esisteva e faceva tutto un insieme coi Priori.² Ma Leonardo Aretino nel libro quarto delle Storie fiorentine dice, che, siccome i Grandi andavano per la città armati e ferivano e percuotevano le famiglie dei Rettori, si creò il Gonfaloniere della Giustizia « sette anni dopo i Priori dell'Arti ».³ Questa notizia dell'Aretino contraddetta da tutti i cronisti dovrebbe esser messa in disparte, se non avessimo dei documenti autentici, i quali ci garantiscono che Leonardo Bruni ha perfettamente ragione. La rubrica IV degli Ordinamenti di Giustizia del 1293, dopo aver disposto che il Gonfaloniere abbia un vessillo con croce rossa in campo bianco, stabilisce: « *duo autem vexilla magna, que appellari solent Vexilla Iustitie, penitus deinceps sint cassa; et MM*

¹ Del Consiglio dei Cento abbiamo parlato innanzi già due volte; che questo Consiglio sia una riforma di quello che abbiamo trovato per l'ultima volta nel giugno '82, non si può nè affermare nè negare. In generale si può dire che questi Ordinamenti canonizzati non creano nulla *ex novo*, ma ritornano istituti precedenti. Per es. nel febbraio '82 (*Consulte*, I, 60) c'era uno statuto che permetteva ai XIII di spendere 25 libre al mese senza le solennità necessarie per le altre spese; e il 17 maggio '81 (*Consulte*, I, 44-5) si discute « *super facto Camero* », e « *super facto Depositarii pecunie Communis* », il qual depositario è detto « *Camerarius, de cuius Ordinamentis canonizatum est* ». Queste ultime parole ci rivelano che anche negli anni precedenti c'erano degli Ordinamenti canonizzati sulla Camera. Il *Index qui debet reinvenire iura Communis* (rub. 16) si trova già nel luglio '88. (*Provvisioni*, I, 89).

² Cfr. per un altro simile errore il lavoro del GUERARDI, *La Camera del Comune di Firenze*, p. 10, n. 3.

³ Traduz. Acciajoli, p. 164 e seg.

etiam pedites qui deputati erant ad sequendum dicta duo Vexilla, etiam sint cassi deinceps. »¹ Questi Vessilli della Giustizia, detti anche « duo mastra Vexilla », si trovano in altri documenti del 6 giugno '91 e del 3 luglio e 13 giugno del '90.² Siamo così condotti quasi alle soglie del 1289; e resta confermata la notizia di Leonardo, perchè se prima del '93 c'erano dei Gonfalonieri della Giustizia, ci doveva essere anche il Gonfaloniere. Ecco ora ciò che il Bruni ci dice di quest'Ufficiale nella forma anteriore al 1293. « La elezione di quello fu commessa a' Priori; e fugli dato il tempo di mesi dua. Fu aggiunto per legge, che si dovesse torre popolano, e che egli avesse quattro Consiglieri, due Conestabili³ e mille fanti armati tutti di Popolo, cioè dugento del sestiere di San Piero Scheraggio, dugento del sestiere d'Oltrarno, e così degli altri quattro sestieri centocinquanta per uno. Questa gente ordinata s'eleggeva per ogni anno; e ogni volta ch'egli accadeva, era obbligata di seguire il Gonfaloniere della Giustizia. Ancora era aggiunto nella legge, che nessuno della Nobiltà potesse essere del numero de' mille fanti, e che non dessero loro impedimento nè con parole nè con fatti, e contro a' trasgressori di questa legge posero gravissime pene. Il Gonfaloniere della Giustizia per la legge non poteva trarre fuori il Gonfalone, se non per il comandamento de' Priori; e in quel tempo non stava con loro e non aveva altra autorità, se non ch'egli era capo di mille armati ad eseguire la giustizia contro a' Potenti, se ricusassero d'ubidire al magistrato ». Evidentemente in questo punto il Bruni ha avuto sotto gli occhi la legge con cui si istituiva il nuovo ufficio e ne ha fatto un sunto. Che egli non abbia fatto confusione con gli Ordinamenti del '93, è dimostrato dal fatto che il Gonfaloniere dell'89 ha alcuni caratteri differenti da quelli che troveremo nel '93. Presenta una certa difficoltà il fatto che Leonardo Bruni parli solo di un gonfalone e di mille armati, mentre i documenti dal giugno '90 al gennaio '93 ci parlano di due vessilli e di duemila armati; ma la difficoltà ci sembra possa facilmente superarsi ammettendo che i mille armati della giustizia istituiti nel 1289, come dice il Bruni, sieno stati raddoppiati nella prima metà del 1290.

Questi mille armati del 1289 sono una riforma popolare dei mille, che abbiamo trovati nel luglio 1281? oppure fra il 1281 e il 1289 la Compagnia, istituita dai Quattordici fu abolita, e nel 1289 se ne creò un'altra *ex novo*? Non sappiamo; la questione è, per altro, di poca importanza; quel che c'interessa è di osservare

¹ Ed. BONAINI, p. 48.

² *Consulte*, II, 35 e *Provisioni*, II, 68', 71', 99'.

³ Distingitori?

che il regolamento della Compagnia della giustizia, fattoci conoscere da Leonardo Aretino, nell'insieme non è se non una ripetizione delle norme, che furono fissate nel 1281 sulla formazione e sulle funzioni della Compagnia istituita dai Quattordici.

Già che ci troviamo a parlare di organizzazione militare del Popolo, non vogliamo passare sotto silenzio che in documenti del 1287, '90, '91, '93¹ si trovano notizie di sedici « Societates Civitatis Florentie », che hanno dei Vessilliferi, dei Consiglieri e dei Distringitori. Anche lo Stefani (rub. 171), quando parla del tumulto Donati-Mazzinghi del 1286 dice che « il Podestà fece suonare all'arme, il Popolo si armò ». Tutte queste notizie ci inducono a credere che la ricostituzione delle Compagnie armate popolari del tempo del Primo Popolo sia avvenuta nel periodo, di cui noi ci occupiamo, e non solamente nel 1303, come dice il Villani (VIII, 69); e il fatto è d'accordo con ciò che altrove abbiamo osservato su i rapporti che intercedono su questa forma di organizzazione militare popolare e la forza politica del Popolo minuto.² Ma queste Compagnie, delle quali anche nel nostro periodo non si può disconoscere l'esistenza, non hanno che una importanza molto limitata; appaiono rarissimamente nei documenti, i cronisti ne tacciono del tutto, e in realtà bisogna aspettare fino al 1306 per vederle cominciare a compiere una funzione politica e militare ragguardevolissima nella vita del Comune.³

Comunque sia, il Popolo dispone oramai dopo tutte le riforme, che abbiamo finora studiate, di tre distinte organizzazioni militari:

1^a Le Arti.

2^a Gli armati della Giustizia.

3^a Le Compagnie cittadine.⁴

Che questa ripresa della lotta contro i Grandi abbia obbligato le Arti maggiori ad appoggiarsi ancora di più sulle minori, è fatto che non si può stentar molto a supporre: se anche nel 1287 il bisogno di rinforzare il Popolo minuto si fece sentire come conse-

¹ *Protocolli-Provisioni*, I, 50, 61; *Consulte*, I, 430; II, 35, 91, 120; *Provisioni*, II, 68^o e 71^o; *Ord. Giust.*, ed. Bonaini, p. 48, n. 1.

² *Exkursus* I, § vi.

³ Si corregga con queste indicazioni la piccola inesattezza, che ci è sfuggita innanzi a p. 91.

⁴ Un'altra riforma, che dev'essere stata fatta nel 1289 e della quale non parliamo nel testo, perchè non molto importante, è la istituzione di un ufficio di approvazioni delle sidiussioni dei Magnati distinto da quello degli Approvatori comuni delle Curie del Podestà e del Capitano. Ved. *Stat. Podestà 1322-25*, I, 19: « de approbatoribus eligendis super securitabus Magnatum prestandis ». La prima notizia di quest'ufficio si ha il 7 gennaio 1290 (*Consulte*, I, 358, cfr. innanzi p. 87).

guenza della battaglia inaspritasi fra Grandi e Popolo, tanto più forte dovè esser questo bisogno dopo il giugno 1289, quando i Grandi, « i quali molte volte accrescono e vivono delle guerre », ¹ avevano al loro attivo il trionfo di Campaldino. E il Villani (VII, 132), infatti, racconta che dopo la battaglia di Campaldino « i Popolani ebbono sospetto de' Grandi, che per orgoglio della detta vittoria non gli gravassono oltre al modo usato; e per questa cagione le dette Arti maggiori si rallegarono con loro le cinque Arti conseguenti, e feciono tra loro imporre armi e pavesi e certe insegne; e fu quasi un cominciamento di Popolo, onde poi si prese la forma che cominciò nel 1292 ». Lo Stefani (rub. 182), che per questo periodo segue quasi costantemente i passi del Villani, correggendolo quando può, ripete che dopo il luglio 1289 « si ristrinsero le Arti insieme », ma quando vuol dire quali fossero le Arti nuove entrate nell'associazione, si ricorda che le cinque Arti mediane si erano ristrette con le sette maggiori fin dal 1282, quando fu istituito il Priorato; perciò lascia nel testo una lacuna, che dall'editore, P. Ildefonso da S. Luigi, è stata riempita naturalmente con le cinque Arti del Villani. In luogo delle cinque Arti mediane andavano invece messe le nove Arti minori, che già nel 1287 si erano organizzate militarmente; in tal modo la notizia del Villani avrebbe acquistato un senso giusto e naturale. Il Villani, poi, erra non solo confondendo la riforma del 1289 con quella del 1282, ma anche parlando nel 1289 delle « armi, pavesi e certe insegne », le quali furono adottate dalle dodici Arti maggiori nel 1282 e dalle nove minori nel 1287, come innanzi abbiamo visto.² Resta però ferma la notizia della lega fra le Arti maggiori e minori, che fu come un'anticipazione della riforma del gennaio 1292 (st. com. '93).

Con questi nuovi progressi del Popolo minuto va messo in rapporto il fatto che dal 15 agosto al 15 ottobre '89 noi troviamo fra i Priori Giano della Bella, e che appunto durante questa Prioria furono fatte le due importantissime riforme della compilazione degli Ordinamenti canonizzati e della istituzione del Gonfaloniere della Giustizia; prova evidente questa, che la lotta vigorosa ripresa contro i Magnati dopo Campaldino si deve riconoscere come conseguenza di una più intima alleanza fra Arti maggiori e Arti minori.

¹ VILLANI, VIII, 2.

² Ved. p. 112 e 148.

IV.

Le riforme della seconda metà del 1289, se contribuirono per la loro parte a danneggiare i Grandi, non ne produssero per altro la completa rovina. Uno degli errori, dal quale lo studioso dei Comuni italiani deve accuratamente guardarsi, è quello di credere che l'approvazione di una legge, sia pure severissima crudelissima completissima, significhi la scomparsa del fenomeno contro cui la legge è fatta. I Magnati fiorentini erano troppo forti e ci voleva ben altro che delle riforme legislative per ridurli all'impotenza. Nemmeno gli Ordinamenti di Giustizia ottennero quest' effetto; i Grandi continuarono a combattere e a dar noia al Popolo ancora per buona parte del secolo decimoquarto, e per trovare l'ultima battaglia da essi combattuta bisogna arrivare al tempo del Duca d'Atene. Nessuna meraviglia, quindi, se nel 1290 noi troviamo che i Grandi posseggono ancora tanta autorità nel Comune da ottenere nei Consigli l'approvazione di leggi a sè favorevoli e dannose al Popolo. Così nel gennaio '90 troviamo assolti da tutte le condanne contro di essi finora pronunziate i Pazzi di Valdarno;¹ il giorno 18 dello stesso gennaio si sospende l'ordinamento « de iuribus Communis Florentie reinveniendis », il quale è fatto contro gli occupatori dei diritti comunali, per lo più Magnati;² nel febbraio si cancella una condanna di 500 libre per ciascuno contro M. Bughì Buondelmonti, M. Durazzo Vecchietti e Betto Gherardini in beneficenza dei servizi da essi prestati al Comune;³ nell'aprile i Consigli votano la spesa di 2000 libre per procurar pace fra i Lambertini e i della Tosa,⁴ affare questo, in cui i Popolani dovevano essere mediocrementè interessati. In contrapposizione, poi, a questi favori concessi ai Grandi, troviamo che nel febbraio si istituisce una gabella sulle Arti,⁵ la cui abolizione invano è domandata da alcune Capitadini il giorno 8 agosto;⁶ e l'11 ottobre seguente si stabilisce che i Consoli delle Arti possono essere realmente e personalmente

¹ *Consulte*, I, 347, II, 627.

² *Consulte*, I, 349.

³ *Provisioni*, II, 52, 57; *Consulte*, I, 364, 365.

⁴ *Provisioni*, II, 81, 87, 131; *Consulte*, I, 360, 61, 62, 95, 96, 97, 117; *Delizie erudite toscane*, IX, 302 e seg.

⁵ *Provisioni*, II, 63; *Consulte*, I, 359, 465.

⁶ *Provisioni*, II, 133; *Consulte*, I, 412.

costretti a pagare nella sua totalità la detta gabella quando le Arti non paghino.¹

E il 30 giugno troviamo approvata una legge, nella quale, considerando che molti artefici e corporazioni d'Arti stabiliscono prezzi ingiusti alle loro mercanzie, si decreta per raffrenare una tale avidità che nessuna Arte imponga ai propri associati modo forma o prezzo nell'esercizio dell'Arte o nella vendita delle merci.² Questa legge a prima vista appare di grandissima importanza, perchè proclama il principio tutto moderno della libertà di commercio: ma si deve notare che il 3 luglio seguente fu promulgata un'altra disposizione legislativa, la quale a spiegazione della legge del 30 giugno stabilisce che gli Artefici debbono attenersi strettamente alle disposizioni contenute negli Statuti delle singole Arti approvati dal Comune.³ Ora, poichè gli Statuti delle Arti erano tutti pieni di regolamenti tecnici e di ordini sui prezzi e sui modi di comprare e di vendere, si capisce che la legge del 30 giugno con la dichiarazione del 3 luglio non proclama la libertà di commercio, ma solo vieta alle Arti di creare al commercio altri vincoli all'infuori di quelli già riconosciuti e approvati dal Comune. Ristretto in questo modo il senso della disposizione legislativa, essa non ci appare più come la negazione dei principi giuridici ed economici, su cui si basa la corporazione artigiana medievale, e quindi non è una legge assolutamente e recisamente contraria alle Arti; ma è sempre una prova della ostilità, che nel 1290 vi è fra il Comune, non ancora libero dalle influenze magnatizie, e le Arti.⁴

Fra il 1290 e il 1293 dev'essere stata nel Comune un'altalena continua fra la preponderanza dei Grandi e quella dei Popolani; dovè esser quello un periodo di contrasti vivacissimi, dei quali noi non sappiamo quasi nulla. I cronisti ci dicono che dopo la caduta di Pontedera in mano dei Pisani (23 dicembre '91) il Popolo fiorentino voleva far immantinente oste generale per vendicarsi; ma i Grandi fecero in modo da mandar a monte ogni cosa, onde furono accusati di aver preso denari dai Pisani.⁵ Questo è appunto un esempio di quelle profonde scissioni interne, che non tacevano neanche davanti al pericolo esterno.

¹ *Provvisioni*, II, 143; *Consulte*, I, 475.

² *Provvisioni*, IV, 29. È stata pubblicata dal VILLARI, *I primi due secoli*, I, 270. Cfr. *Stat. Capitano 1322-25*, III, 4: « de tollendis et prohibendis conspirationibus posturis, pactis, monopoliis et doganis ».

³ *Provvisioni*, IV, 30; cfr. *Consulte*, I, 410.

⁴ Per dare effetto a questa legge, il 27 luglio i Consigli danno incarico ai Priori di nominare delle spie segrete per indagare se gli artefici contravengono al divieto di far illeciti monopoli; *Provvisioni*, II, 130.

⁵ VILLANI, VII, 148; STEFANI, rub. 190 (*Delizie*, VIII, 55).

Uno degli effetti di questi contrasti violenti è, se non c'inganniamo, la opposizione che incontrano spessissimo nei Consigli le proposte dei Priori. Sono numerosissimi a cominciare dal gennaio '90 nelle Consulte i casi di provvisioni già approvate dai Priori, che nei Consigli opportuni o sono respinte o passano con leggerissime maggioranze. Il Consiglio, il quale su tutti gli altri si segnala in questa opposizione che talvolta si è tentati di ritenere sistematica, è quello dei Cento. Nella prima metà del 1292 questo fatto diventa comunissimo e si trovano respinte delle proposte talvolta naturalissime: per esempio, di pagare la pigione al proprietario di una casa in cui tengono ufficio i Gastaldi del Comune;¹ di pagare il salario agli Arbitri che han corretto gli Statuti² e ai Sei del Biado;³ si arriva a negare l'approvazione alla spesa di 25 libbre mensili da farsi ad arbitrio dei Priori secondo è disposto dagli stessi Ordinamenti canonizzati.⁴

A quest' inconveniente vediamo che nel giugno si cerca di rimediare. Il 10 giugno i Priori domandano facoltà di introdurre nel Consiglio dei Cento trenta Consiglieri soprannumerari per il presente mese e altri venticinque per i mesi d'agosto e di settembre.⁵ La domanda pare che sia accolta, ma non sappiamo se i Priori abbiano ottenuto l'effetto che volevano; perchè anche dopo, quantunque più di rado, continuano a trovarsi proposte respinte o approvate a stento.

Nella seconda metà del 1292 s'incomincia a vedere nei Consigli un certo movimento favorevole al Popolo. Fra il 1290 e il 1292 non ci è avvenuto di incontrare nessuna legge, che in qualche modo possa interpretarsi come utile al Popolo;⁶ ma nel marzo

¹ *Consulte*, II, 173.

² *Consulte*, II, 186.

³ *Consulte*, II, 189.

⁴ *Consulte*, II, 187.

⁵ *Consulte*, II, 192.

⁶ La legge del 3 febbrajo 1291 pubblicata dal VILLARI, *I primi due secoli*, I, 271, è rivolta non contro i Magnati ma contro i Chierici; ved. il nostro lavoro *Le Consulte della Rep. fior. del sec. XIII*, Arch. St. It., S. V, t. XXIII, p. 110. — Alcuni Ordinamenti contro gli sbanditi del giugno 1291 (*Capitoli XXI*, 113-131) stabiliscono per chi prenda degli sbanditi e li consegna al Comune dei compensi pecuniari, i quali sono doppi se il bandito è « magno conditionis » o « magnas ». Questo raddoppiamento non ci deve far credere che la legge sia rivolta contro i Magnati: nel medio evo il « magnas » il « miles » il « nobilis » si considerava valessero il doppio di un plebeo; perciò erano puniti in pena doppia del plebeo; godevano di doppia paga quando andavano in esercito o in ambasceria (ved. il nostro lavoro *Dignità caratteresca nel Comune di Firenze*, p. 51 o 56); l'oll'osa recata al « miles » era punita il doppio dell'offosa recata al « pedes » (*Stat. Padova*, n. 67); chi in guerra prendeva un prigioniero « miles »

'92 troviamo Giano della Bella fra gli elettori del Potestà che deve entrare in ufficio nel luglio seguente;¹ il 22 luglio si decreta di fare in città e in contado un nuovo estimo;² e, quando si viene a discutere sul metodo della compilazione, ritornano in campo le proposte di distinguere l'estimo dei Magnati da quello dei Popolani.³ Il 21 ottobre si allarga la giurisdizione delle Arti e si dà ai Consoli autorità di punire con pene pecuniarie e anche di cancellare dai libri delle Arti quegli artigiani che commettono furti o falsificazioni o favoreggiano i colpevoli.⁴

Nella seconda metà del novembre '92 si vede che qualcosa c'è per l'aria, che il prossimo Priorato (15 dic. '92 — 15 febr. '93) avrà una grande importanza, perchè in un Consiglio delle Capititudini delle dodici Arti maggiori del 24 novembre vi è una lunghissima discussione sul modo di eleggere i futuri Priori.⁵ Prendono la parola durante il dibattito ben ventiquattro arringatori, caso unico in tutti i due volumi delle Consulte, e, fra le proposte ve ne sono alcune di grande importanza, perchè, se fossero accolte, cambierebbero completamente la organizzazione del Priorato.

Da ciò che dicono gli arringatori si capisce che i sei Priorati dal 15 dicembre '91 al 15 dicembre '92 non sono stati eletti ogni due mesi; ma nel novembre '91 si nominarono in blocco 36 persone, 6 per sesto, fra le quali ad ogni bimestrale cambiamento di Prioria sono stati estratti a sorte i Priori.⁶ Quali ragioni abbiano consigliata nel 1291 questa riforma, che ricorda il sistema dell'« imborsazione » diventato così comune nella costituzione fiorentina nel secolo decimoquarto, noi non sappiamo; pare che dopo

aveva dal Comune premio doppio di chi prendeva un « pedes » (*Stat. Potestà Pistoia 1296*, III, 87). Negli Ordinamenti del giugno '91 la parola « magnas » non vuol dire chi è nemico del Popolo, ma solo uomo « magne conditionis, et de magnitudine et parvitate remaneat in provisione d. Pot. seu d. Capitanei »; mentre fin dal 1286 c'era una lista determinata dei Magnati nemici del Popolo. — Questi Ordinamenti non sono che un commento al capitolo dello Statuto del Comune « de remunerando qui ceperit aliquem exbannitum » (III, 131), di cui si ha notizia fin dal 1285 (*Consulte*, I, 208; *Protocolli-Provvisioni*, I, 8 e 98); ed erano confermati nei Consigli di anno in anno; di simili approvazioni se ne trovano nel 27 agosto '92 (*Provr.* III, 101) e nell'agosto '94 (*Provr.* IV, 57).

¹ *Consulte*, II, 664.

² *Provvisioni*, III, 85; *Consulte*, II, 200 e seg.

³ *Consulte*, II, 220.

⁴ *Provvisioni*, III, 112. Questa provvisione è provocata da una petizione dei Consoli delle Arti, che si trova accennata in *Consulte*, II, 665.

⁵ *Consulte*, II, 223 e seg. Cfr. DEL LUNGO, *D. C.*, I, 118 e seg.

⁶ Ved. i discorsi di M. Lapo Salterelli, Dino Compagni, Dino Pecora, Manetto Tiniozzi.

un anno di prova non tutti sieno rimasti contenti del nuovo sistema e perciò si discute sul metodo da tenersi in avvenire. Le opinioni degli arringatori possono dividersi in tre classi.

Alcuni vogliono conservare il sistema attuale, nominando fin da ora sei Priori,¹ o tre,² o due;³ altri vogliono ritornare al sistema antico di nominare sei Priori per due mesi solamente;⁴ altri finalmente, con a capo Dino Pecora, propongono che i Priori non sieno più sei, ma dodici, due per sesto e uno per ciascuna delle dodici Arti maggiori.⁵ È questo, come si vede, un tentativo per rendere le cinque Arti mediane completamente eguali alle prime sette. La ostilità contro i Grandi appare, poi, chiaramente nella proposta di Teri Burbassi, che vuole sia escluso dall'essere dei dodici Priori chiunque ha nella propria famiglia un cavaliere da trent'anni a questa parte.

Quando, a richiesta di un arringatore « quod fiat partitum », si viene a voti, si delibera con 58 voti contro 28 di ritornare al sistema della elezione per soli due mesi, e con 80 contro 7 si riconferma in sei, uno per sesto, il numero dei Priori. Sulla proposta del Burbassi non si viene ad alcuna votazione. Le Arti Maggiori riconfermano così la loro egemonia sulle minori.

Il Priorato, che venne eletto in seguito a queste deliberazioni, fu quello che nella prima quindicina del gennaio 1293 formò gli Ordinamenti di Giustizia. Sarebbe per noi sommamente istruttivo il conoscere ciò che accadde in Firenze durante il dicembre 1292. Che cosa fecero i Popolani per preparare la riforma del gennaio seguente? che cosa fecero i Grandi per opporsi? ci furono delle battaglie per le strade oppure tutto si ridusse a discussione nei Consigli? Il Popolo minuto, sconfitto nelle votazioni del 24 novembre, che cosa fece? A tutte queste domande ci è impossibile dare una risposta sicura. Sappiamo solo che il 13 dicembre fu approvata alla unanimità nel Consiglio speciale del Difensore una « societas, obligatio et iuramentum » fra le Arti dei Beccai, Calzolai, Fabri

¹ Chiaro Salvi Girolami e Mongia del Rosso.

² Guido Orlandi, il poeta, e Latino Buonaccorsi.

³ Ser Arrigo Grazie.

⁴ Iacopo Giambullari, Albizzo Orlandini, Dino Compagni, Manetto Tiniozzi, M. Lotteringo da Montespertoli, Fazio Micciolo, M. Niccola Acciaiuoli, M. Ubertino dello Strozza, M. Buoninsegna Becchenugi.

⁵ Dino Pecora, M. Albizzo Corbinelli, Neri Patarino, M. Benevanni medico, Teri Burbassi. — M. Lapo Salterelli è indifferente tra la prima e la seconda opinione; M. Iacopo da Certaldo propugna il Priorato di 12 persone, fra cui 4 delle prime sette Arti, 4 delle cinque Arti seguenti, 1 « de Popularibus ». Con questo termine « popolari » M. Iacopo vuole forse indicare gli Artefici delle nove Arti minori?

e Maestri di pietre e legname.¹ In che consistesse quest'accordo fra quattro delle prime cinque Arti minori, non siamo in grado nemmeno di supporlo.

Il 10 gennaio '93 si discute nei Consigli « super balia, licentia et auctoritate danda et concedenda d. Potestati, Capitaneo et Prioribus presentibus et Sapientibus quos habere voluerint, providendi super Artibus et Artificibus quos uiuendos et super provisionibus et ordinamentis faciendis ad fortificationem et roborationem et bonum statum Artium et Artificum; et quicquid providerint valeat et teneat et firmum sit, ac si factum fuisset per omnia Consilia opportuna »; e dalle parole di un arringatore del Consiglio dei Cento si vede che i futuri Ordinamenti dovevano esser fatti « ad pacificationem Artium ». Queste parole, messe in rapporto con la società fra le quattro Arti minori del 13 dicembre, lascian credere che forse in conseguenza delle deliberazioni del 24 novembre sieno avvenuti dei malumori fra Popolo minuto e Popolo grasso; e che gli Ordinamenti di Giustizia furono fatti per sedare queste discordie dannose al Popolo. E infatti noi vedremo nel prossimo capitolo che gli Ordinamenti di Giustizia compilati fra il 10 e il 18 gennaio contengono una specie di compromesso fra la politica moderata del Popolo grasso e la politica, diciam così, energica del Popolo minuto di fronte ai Magnati.

La provvisione fu approvata con 72 voti contro 2 nel Consiglio dei Cento. Nel Consiglio Speciale del Difensore e delle Capitadini delle dodici Arti maggiori passò con 59 voti contro 7; ma essendo stata fatta da due Consiglieri — uno è M. Gherardo Visdomini, grande guelfo — la proposta di restringere la balia dei Priori nel senso che gli Ordinamenti da compilarli non abbiano vigore se prima non saranno approvati dal presente Consiglio, si viene a votazione anche su questo punto; e la balia incondizionata viene votata con 38 voti contro 27. Si vede che c'erano parecchie persone, le quali non volevano affidare ciecamente ai Priori la compilazione di leggi, delle quali ognuno prevedeva l'importanza. Nel Consiglio generale e speciale del Difensore, dopo arringa favorevole di Dino Pecora, la provvisione è approvata con la formola « placuit quasi omnibus ». Lo stesso giorno 10 gennaio, con una sollecitudine che dimostra la gravità dell'affare, la proposta è presentata nel Consiglio del Comune. Qui, fatto piuttosto strano, parla in favore della provvisione un Grande guelfo, M. Bindo Cavalcanti, e anche nel Consiglio del Comune la provvisione è approvata con la formola « placuit quasi omnibus ».²

¹ *Consulte*, II, 228.

² *Consulte*, I, 286-87, 351.

Il lavoro di compilazione durò sette giorni; e il 17 gennaio il testo delle nuove leggi fu approvato nel Consiglio delle Capitadini delle dodici Arti maggiori e di altri Sapienti convocati dal Potestà dal Capitano e dai Priori, dopo discorso favorevole di M. Lapo Salterelli;¹ e il 18 gennaio 1293² i primi Ordinamenti di Giustizia furono pubblicati.

¹ *Consulte*, II, 352.

² Ved. il proemio degli Ordinamenti in Appendice XII.

CAPITOLO SETTIMO

Gli Ordinamenti di Giustizia del 18 gennaio 1293.

SOMMARIO: I. Il testo degli Ordinamenti del '93. — II. Il diritto costituzionale degli Ordinamenti. — III. Il diritto penale. — IV. Leggi sulle sessioni e altre leggi penali. — V. La legge del sodare. — VI. Leggi varie.

I.

Nel parlare di questi primi Ordinamenti di Giustizia i Cronisti han fatto una deplorable confusione fra le prime leggi del gennaio '93 e quelle dei tempi successivi.

Dino Compagni (I, 11) scrive: « Molti cittadini popolani e mercatanti, tra' quali fu uno grande e potente cittadino... chiamato Giano della Bella... se ne fe' capo e guida, e con l'aiuto del Popolo (essendo nuovamente eletto de' Signori che entrarono a di XV di febbraio 1292/3), e co' suoi compagni, afforzarono il Popolo. E al loro ufficio de' Priori aggiunsono uno con la medesima balia che gli altri, il quale chiamarono Gonfaloniere di Giustizia... e mille fanti... E fecesi leggi, che si chiamarono Ordini della Giustizia, contro a' Potenti che facevano oltraggi a' Popolani: e che l'uno consorto fosse tenuto per l'altro; e che i malifici si potessero provare per due testimoni di pubblica voce e fama; e deliberarono che qualunque famiglia avesse avuti cavalieri tra loro, tutti s' intendessono esser Grandi, e che non potessero esser de' Signori nè Gonfaloniere di Giustizia nè de' loro Collegi; e furono in tutto le dette famiglie...: e ordinarono che i Signori vecchi, con certi arroti, avessono a eleggere i nuovi. E a queste cose legarono le XXI Arti,¹ dando a' loro Consoli alcuna balia ».

¹ Il testo dice veramente XXIII, ma è certo un errore di copista e ci

Che durante il Priorato di Giano della Bella sieno stati pubblicati nuovi Ordinamenti « ad fortificationem » (cfr. afforzorno) dei primi Ordinamenti, è vero e lo vedremo in seguito. Ma la istituzione del Gonfaloniere della Giustizia è, come abbiain veduto innanzi, del 1289; o tutt'al più, volendo trascurare la prima forma di questo ufficio, è del gennaio '93 e quindi del Priorato anteriore a quello di Giano; e del gennaio '93 sono i mille pedoni della Giustizia e la compilazione degli Ordinamenti di Giustizia e delle leggi sulla elezione dei Priori e sulla lega delle ventuna Arti. Evidentemente, siccome tutte queste riforme del gennaio '93 furono fatte sotto l' influenza di Giano, Dino Compagni è stato portato a riunirle insieme con le altre successive del Priorato di Giano stesso.¹

La Cronaca dello Pseudo-Brunetto Latini² sotto l'anno 1292 (st. com. '93), senz'altra indicazione di mese o di giorno, parla della formazione delle nuove leggi e accenna alla istituzione del Gonfaloniere di Giustizia e di quattro mila pedoni. Ora i mille pedoni della Giustizia istituiti nel gennaio '93 furono portati a quattro mila solo alcuni mesi dopo.³

Il Villani (VIII, 1), poi, mette la nascita degli Ordinamenti di Giustizia al primo febbraio '93, quando si fece in Firenze « ordine d'arbitrato in correggere gli Statuti e nostre leggi ». Ma anzitutto nel febbraio '93 pare non vi sia stata alcuna revisione degli Statuti; ¹ inoltre, come in seguito vedremo, alcune leggi, che il Villani pone in questa prima compilazione degli Ordinamenti, sono invece certamente di data posteriore.

sembra non si debba in verun modo esitare a sostituire al numero sbagliato il vero.

¹ Anche il RINUCCINI, *Ricordi storici dal 1282 al 1160*, Firenze 1840, p. IV, mette « al tempo di Giano della Bella », da mezzo febbraio 1292 a mezzo aprile 1293, la istituzione del Gonfaloniere e la compilazione degli Ordinamenti.

² VILLANI, *I primi due secoli*, II, 256.

³ Anche Leonardo Aretino l. IV, trad. Acciaiuoli, p. 173 e seg., pone al gennaio '93 la istituzione dei 10000 armati.

⁴ Nelle Consulte del '93, che ci sono pervenute in stato abbastanza buono, si ha notizia di uno Statuto nuovo del Comune, già copiato, il 3 gennaio '93 (*Consulte*, II, 283, 281), e una nuova correzione fu fatta fra il 13 e il 18 maggio seguente (*ibid.* II, 302-3). Anche dello Statuto del Capitano pare sia stata fatta una correzione nel maggio '93 (*Consulte* II, 301), e di uno Statuto nuovo del Capitano si parla nel giugno e nel novembre '92 (*ibid.* II, 192, 222-3). Par difficile quindi che nel febbraio '93 si sia fatta un'altra correzione degli Statuti. Lo STEFANI mette anch'egli la compilazione degli Ordinamenti in rapporto con una correzione generale degli Statuti, ma dice che questa correzione ebbe luogo nel gennaio '93. Si vede che egli corregge la notizia del Villani sostituendo al febbraio il gennaio, in cui sapeva che avvenne la compilazione degli Ordinamenti; ma non tocca la notizia egualmente errata della correzione degli Statuti. Cfr. DEL LUNGO, *Da Bonifacio VIII ad Arrigo VII*, Milano, Hoepli, 1899, p. 76.

I Cronisti, da quello che si ricava confrontando le loro notizie con i documenti, quando parlano degli Ordinamenti di Giustizia e dell'opera di Giano della Bella, non fanno nessuna distinzione di tempo fra le diverse riforme: le raccolgono tutte insieme sotto quella data che più attira la loro attenzione; il Priorato di Giano, secondo il Compagni; i primi di febbraio del '93, secondo il Villani; in generale il '93, secondo lo Pseudo-Latini, il quale riesce per tal modo a una relativa esattezza ma a scapito della concretezza della notizia.

Nell'esaminare il contenuto degli Ordinamenti di Giustizia noi dobbiamo, dunque, servirci delle fonti letterarie in via solo sussidiaria ed attenerci quasi sempre ai documenti autentici, i quali per fortuna sono abbastanza copiosi.

Da questi documenti appare, come sulla fine del precedente capitolo abbiamo accennato, che i primi Ordinamenti di Giustizia furono compilati fra l'11 e il 17 gennaio '93 e pubblicati il 18 gennaio. A noi non è arrivato nè il codice autentico di siffatte leggi popolari, nè una copia derivata dall'autentico; abbiamo invece la bozza, sulla quale lavorarono i compilatori e da cui l'autentico derivò.¹ Essa comprende, oltre al proemio, 22 rubriche. Nasce pertanto naturalmente la questione se questa bozza ci conservi precisamente la forma delle leggi quali dovettero apparire nel codice autentico, oppure se fra la bozza e l'autentico vi sieno state delle differenze, che a noi non è dato conoscere.²

La risposta a queste domande si può avere con abbastanza sicurezza confrontando la bozza del gennaio '93 col testo degli Ordinamenti del 6 luglio '95.³ Questa seconda redazione delle celebri leggi popolari contiene 62 rubriche, le quali però si possono dividere in due parti: le rubriche XXVIII-LXII mostrano evidentemente di essere state aggiunte in seguito agli Ordinamenti primitivi; e le rubriche I-XXVII conterebbero appunto questi primi Ordinamenti, dei quali noi andiamo in cerca.

¹ È pubblicata dal BONAINI, *Gli Ord. di Giust. del Com. e Pop. di Firenze compilati nel 1293*, Arch. Stor. It., Nuova Serie, vol. I.

² Ved. a questo proposito: HEGEL, *Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der florentinischer Republik*, Erlangen, 1867, p. 10 e seg.; SALVEMINI, *Gli Ordini della giustizia del 6 luglio 1295*, in Arch. St. It., S. V, t. X; VILLARI, *I primi due secoli*, II, 80 e seg.

³ Fu pubblicato per la prima volta con moltissimi errori in FINESCHI, *Memorie storiche che possono servire alle vite degli uomini illustri del convento di S. Maria Novella di Firenze dall'anno 1221 al 1320*, Firenze, 1790, pp. 186-250. Noi lo ripubblichiamo ora dal codice autentico in Appendice XII. Sia detto una volta per sempre: quando citiamo il testo del '93 ci riferiamo alla edizione del Bonaini, quando citiamo quello del '95 ci riferiamo all'edizione nostra in Appendice XII.

Ora, confrontando queste prime 27 rubriche del 6 luglio '95 con la bozza del gennaio '93, noi troviamo le seguenti differenze:

I. Nelle bozza del '93, comprendente solo 22 rubriche, mancano le rub. VII, VIII, XIII, XVIII, XIX, XX del 1295; d'altra parte la rub. XVII della bozza si trova nel testo del 1295 messa in fondo alla rubrica XI e perciò non costituisce una rubrica a parte.

II. Parecchie rubriche del 1295 contengono dei brani che mancano nelle rubriche della bozza del 1293.

Lasciando da parte la unione della rub. XVII della bozza con la XI del '95, il qual fatto non muta in nulla il contenuto della legge, e occupandoci delle altre differenze, che cosa dobbiamo di esse pensare? Dobbiamo crederle originarie fra la bozza e l'autentico perduto del gennaio 1293, oppure esse sono l'effetto di interpolazioni fatte nel testo primitivo fra il gennaio '93 e il 6 luglio '95?

Un documento del 6 luglio 1295, del quale in seguito avremo occasione di occuparci di proposito, ci dà modo di affermare che le differenze della classe II sono prodotte da interpolazioni fatte nel testo degli Ordinamenti il 6 luglio '95, e che a questa stessa data appartiene la introduzione negli Ordinamenti delle rubriche VII, VIII, XIII.

Le differenze fra bozza e il testo del '95 ricondotto, per mezzo della sottrazione delle parti interpolate in seguito, alla forma del gennaio '93, si riducono dunque alle tre rubriche XVIII, XIX, XX.

Ma di queste tre rubriche la XX è stata certamente introdotta negli Ordinamenti dopo il gennaio '93, perchè vi si parla di questo gennaio come di tempo passato.

La rubrica XIX è anch'essa posteriore al gennaio '93, perchè il Villani nel cap. VIII, 12 della Cronaca, accennando alle ragioni per cui i Grandi erano malcontenti del governo Popolare e insorsero nel luglio '95, scrive: « i Grandi veggendosi forte gravati di *nuovi* Ordini della Giustizia e massimamente di quello ordine che dice, che *l'uno consorto sia tenuto per l'altro*, e che la prova della piovica fama fosse per due testimoni ». Ora questo *nuovo* ordine — nuovo rispetto ai primi del gennaio '93 — il quale stabilisce che i consorti sono solidali nella pena, è appunto, come in seguito vedremo, la rub. XIX. Del resto, anche senza la notizia del Villani, il fatto che la rub. XX alla sua fine richiama con un « *secundum formam superscriptam* » la rub. precedente, vuol dire che questa dev'essere stata composta o introdotta negli Ordinamenti insieme alla XX e quindi dopo il gennaio '93.¹

¹ Il VILLANI, *I primi due secoli*, II, 93, n. 2. non accetta il nostro ragionamento per la rub. XIX e ritiene che le ultime parole della rub. « *secundum*

La rub. XVIII stabilisce che *in principio del mese di gennaio* sieno invitati due nomi per ciascun casato di Grandi, i quali vengano a far la denuncia dei loro parenti maschi obbligati a sodare. Ora, se la rubrica fosse stata compilata fra il 10 e il 17 gennaio '93, i compilatori non avrebbero fissata la data della denuncia ai primi di gennaio, che erano già passati; essendo regola costante che gli Statuti comunali dovevano essere interpretati secondo la stretta lettera, con questa rubrica, se fosse stata fatta a mezzo gennaio, si sarebbe fissata una regola e insieme si sarebbero lasciati i Grandi liberi di non seguirla durante tutto l'anno in corso, il che è assolutamente assurdo. Se la legge fosse del gennaio '93, essa dovrebbe contenere una disposizione transitoria con cui dovrebbe esser regolata la materia per l'anno in corso. La rubrica dev'essere certamente stata composta e introdotta negli Ordinamenti nei mesi posteriori alla prima compilazione; è probabile che la interpolazione sia avvenuta negli ultimi mesi del '93, perchè i documenti ci mostrano che nel '94 le fideiussioni furon fatte nel gennaio, mentre per il 1293 furon fatte in febbraio e in marzo.¹

Avendo, dunque, dimostrato che tutte le differenze fra la bozza e il testo autentico del '95 si debbono a interpolazioni introdotte nel nostro documento dopo il gennaio '93; essendo così riesciti, col sopprimere nel testo del '95 tutte queste interpolazioni, a ricostruire il testo del gennaio '93, che non differisce in nulla dal testo conservatoci dalla bozza; noi possiamo ora prendere la bozza come equivalente perfetto dell'autentico del gennaio '93, e condurre con sicurezza su di essa i nostri studi.

formam suprascriptam » possono riferirsi al principio della rubrica stessa e non alla rub. precedente. Ma con tutto il rispetto che abbiamo per il nostro Maestro ci permettiamo di non aderire alla sua opinione. La rub. XX dice: il Magnate che offende i Priori o i Gonfalonieri, che sono stati in ufficio dal gennaio '93 in poi, o i loro parenti, sia punito in pena doppia di quella imposta secondo gli Ordinamenti di Giustizia ai Magnati, che offendono i Popolani, « ad quam penam solvendam teneantur predicti delinquentes et eorum fideiussores et eorum propinqui secundum formam suprascriptam ». Ci sembra evidente che il « secundum formam suprascriptam » se si riferisse al principio della rubrica stessa, non avrebbe senso; invece richiama i doveri dei fideiussori e dei parenti dei delinquenti, dei quali tratta appunto la precedente rubrica XIX.

¹ DIPLOMATICO, *S. Matteo in Arcetri*, 12 febb. 1292 3. Corsino Amidei fa sodamento una prima volta il 12 febb. '93, un'altra volta il 18 gennaio '94. Da alcuni *Estratti da scritture della famiglia Bagnesi fatti dal Senatore CARLO STROZZI (Strozziene. n. 371, p. 215)* appare che Zaniolo Bagnesi soda il 18 marzo '93 e Pietro Bagnesi il 14 febbraio '93.

II.

La prima osservazione da fare sulle leggi, che imprendiamo a studiare, è che esse non sono dette Statuti ma Ordinamenti, e che per conseguenza tutte le disposizioni legislative non sono pubblicate con la formola « statutum est » ma con la formola « provisum et ordinatum est ». ¹ Nel linguaggio ufficiale dei nostri Comuni si chiama Statuto la disposizione contenuta nel libro delle leggi municipali avente validità perenne fin che non sia stata esplicitamente annullata. Ordinamento è, invece, quella disposizione legislativa, la quale non fa parte del Costituto municipale, ma è egualmente obbligatoria per tutti i cittadini. ² L'Ordinamento talvolta contiene una disposizione nuova, talvolta non fa se non richiamare uno Statuto preesistente dando norme per l'applicazione di esso. ³ L'Ordinamento per lo più vale solo per un determinato periodo di tempo — un anno — passato il quale perde ogni validità se non è esplicitamente riconfermato; ⁴ ma non di rado a una serie di Ordinamenti si dà fin da principio una validità definitiva e in questo caso tali Ordinamenti si sogliono indicare con un attributo speciale: si dicono « canonizzati » come le leggi finanziarie fiorentine del 1289, « sacrali e sacratissimi » come gli Ordinamenti popolari di Bologna. A Firenze i nostri Ordinamenti son detti « di Giustizia ».

Nel secondo capitolo di questo lavoro noi abbiamo veduto come la parola « giustizia » risuoni piuttosto spesso nelle lotte fra i partiti dei nostri Comuni. In Firenze fin dal 1289 abbiamo veduto che esisteva una Compagnia di pedoni della Giustizia, e la parola è pronunziata dal Popolo fin dall'86 nell'accorrere al Potestà per sedare il tumulto di M. Corso Donati e del Mazziughi. Il termine

¹ Fa eccezione la sola rub. X (= XXV del 1295), che comincia con la formola « statutum et ordinatum est ».

² Provvisione, invece, è ogni deliberazione dei Consigli, sia che si riferisca a una sola questione particolare, sia che contenga una norma generale, la quale in seguito potrà esser messa negli Statuti municipali oppure far parte di una serie di Ordinamenti. — Si chiama Bando quella disposizione pubblicata da un ufficiale del Comune nei confini della propria giurisdizione e avente validità solo fin che non sia uscito di carica l'ufficiale stesso.

³ Esempi e dell'una e dell'altra specie ne vedremo studiando i presenti Ordinamenti di Giustizia; altri se ne possono vedere negli *Ordinamenti del Potestà del 1285*, in RONDOSI, *I più antichi frammenti*, p. 45 e seg.

⁴ Cfr. innanzi p. 83 n. 7.

quindi, Ordinamenti di Giustizia, non può né dirsi una particolarità strettamente fiorentina, né è stato adoperato in Firenze per la prima volta *ex novo* nel gennaio 1293. Questa osservazione, che noi facciamo sul nome, dobbiamo farla per una buona parte della materia stessa degli Ordinamenti di Giustizia. Parecchie delle ventidue rubriche del gennaio '93 non sono se non o una riproduzione di leggi precedenti o una codificazione di istituti giuridici, i quali in tutto o in parte esistevano prima del gennaio '93. Questo ci apparirà dimostrato quando avremo preso in esame il contenuto delle rubriche suddette.

Incominciamo da quella, che negli Ordinamenti viene prima di tutte, ed è intitolata « de societate, unione, promissione et iuramentis Artium » (cfr. Compagni: « e a queste cose legarono le XXI Arti »). Questa rubrica stabilisce che ciascuna delle dodici Arti maggiori e delle nove minori deve nominare entro il presente mese di gennaio un Sindaco. I Sindaci giureranno obbedienza al Capitano e Difensore e si prometteranno vicendevolmente a nome delle loro Arti « bonam, puram et fidelem sotietatem et compagniam, et quod simul ad invicem erunt unanimes et concordēs circa honorem et exaltationem et pacificum et tranquillum statum » dei Rettori, dei Priori, dell'Arti e degli artefici della città e contado e di tutto il Popolo fiorentino. Prometteranno inoltre che le Arti e i Gonfalonieri di queste « dabunt consilium, auxilium, adiutorium et favorem » agli Ufficiali del Comune « quotiens et quando expediens fuerit vel requisiti fuerint a predictis, parendo et obediendo, cum armis et sine armis », e che le Arti e gli artefici si aiuteranno vicendevolmente « pro manutenendis et defendendis ipsorum iustitia et iure, ita et taliter quod ab aliquo non graventur vel opprimantur indebite ». Se un Magnate grava o molesta alcuna Arte o artefice, i Rettori o Consoli dell'Arte in questione, e, se sarà necessario, i Rettori o Consoli di tutte le Arti debbono presentarsi agli Ufficiali del Comune ed esporre loro l'ingiuria fatta dal Magnate e procurare « effectualiter » che l'ingiuria cessi e sia punita.¹ Ciascun Sindaco deve anche rinunciare a qualsiasi altra associazione o compagnia fatta precedentemente dalla sua Arte con altre Arti e promettere di non entrare per l'avvenire in alcuna altra società diversa dalla presente, sotto pena di mille libbre di fiorini piccoli.

¹ Cfr. *Stat. dei Rigattieri 1295*, rub. 52: « quod Consules tenantur iurare gravatos a Magnatibus » davanti al Potestà e Capitano, e, se è necessario, presentarsi a far la richiesta in compagnia degli uomini dell'Arte. Lo stesso in *Statuto dei Linaioi 1318*, rub. 32; e *Statuto della Seta del 1335*, rub. 60 e 137.

La seconda rubrica, che vieta qualunque associazione fra le Arti o gli Artefici diversa da quella innanzi descritta, si può considerare come un'appendice della prima rubrica, anzi come uno sviluppo dell'ultima parte di questa.

Questi due primi Ordinamenti descrivono, dunque, le basi del diritto costituzionale del Comune. Diritto che non sorge nel gennaio '93 da un momento all'altro, ma ha cominciato a formarsi già nel giugno 1282 colla prima associazione delle Arti di Calimala, del Cambio, della Lana; alla quale ben presto aderirono le altre Arti maggiori; indi nella confederazione furono ammesse le cinque Arti mediane; poco dopo queste dodici Arti ripresero i Gonfalonieri e la organizzazione militare del 1266; nel 1287 la organizzazione militare fu concessa anche alle nove Arti minori; e finalmente nel 1289 tutte le ventuna Arti formarono una sola confederazione, « e fu quasi (dice il Villani) uno cominciamento di Popolo, onde poi si prese la forma che cominciò nel 1292 ». Noi non abbiamo nessuna prova per sostenere che le prime due rubriche degli Ordinamenti di Giustizia risalgono in tutto o in parte al 1289; ma, anche ammettendole compilate *ex integro* nel gennaio 1293, è certo che esse non creano nulla di nuovo, ma non fanno se non sancire legislativamente e dare un assetto definitivo a quella confederazione artigiana, che costituisce il Popolo, e che esisteva già completamente formata fin dal 1289.

La terza rubrica tratta « de electione et officio dominorum Priorum Artium », e stabilisce che nel giorno antecedente a quello, in cui i Priori funzionanti escono di carica, il Capitano d'accordo coi Priori deve convocare le Capitadini delle dodici Arti maggiori e quei Sapienti che ai Priori sembrerà opportuno invitare. Questo Consiglio discuterà e delibererà sulla forma che si dovrà tenere nella elezione dei sei Priori futuri; secondo la qual forma nel Consiglio stesso si farà immediatamente la elezione. Le Capitadini e i Sapienti, prima di procedere alla elezione, debbono giurare di dare il loro voto solo a quelle persone, che conosceranno idonee e sufficienti, e di non votare per chi abbia brigato o si sia raccomandato per ottenere il voto. I Priori saranno uno per sesto; nessuna Arte potrà avere più di un Priore, e se si troveranno eletti due Priori appartenenti alla stessa Arte, l'elezione non sarà valida. I Priori scaduti non possono esser rieletti se non dopo due anni. Non può essere eletto Priore « aliquis qui continue Artem non exerceat, vel aliquis miles ». I Priori nominano un notaio e sei nuuzi loro dipendenti; il notaio ha divieto per un anno.

Il fondo di questa rubrica risale certamente a tempi anteriori al 1293. La procedura indicata per la elezione dei Priori è la stessa

che si trova usata nel novembre '92;¹ l'obbligo che i Priori fossero artefici e non cavalieri l'abbiam trovato fin dalle origini dei Priori; il divieto di un anno per il Notaio dei Priori cominciò ad essere usato fin dalla seconda metà del 1286;² che i Priori fossero uno per Arte era stato stabilito già nel novembre '92.³ Appartiene al gennaio '93 solo il divieto dei Priori per due anni.⁴

È importante notare come in questa rubrica manchi qualsiasi disposizione, che escluda i Grandi dal Priorato;⁵ e la mancanza si spiega quando si pensi che siffatta esclusione, come in seguito vedremo, non è del gennaio '93, ma di data posteriore.

Nella rubrica IV si tratta « de electione et officio Vexilliferi Institie et mille peditum ». Noi abbiam veduto innanzi, sulla scorta di Leonardo Aretino, che il Gonfaloniere di Giustizia fu istituito nel 1289. Lo stesso Leonardo mette nel 1293 una lunga ed elegante concione in bocca di Giano della Bella, colla quale si spingono i Popolani a riformare l'ufficio del Gonfalonierato e a stabilire che il Gonfaloniere da ora in poi debba abitare coi Priori « acciocchè possa di presente sentire le querimonie dei cittadini e provvedere alle necessità della repubblica, e che alle sue cagioni standosi a casa, o per non intendere presto o per le intercessioni degli uomini privati, come s'è fatto insino a ora, non si vengano a ritardare i rimedi opportuni ». ⁶ E infatti la rub. III dice: « ipsi Priores omnes cum Vexillifero Institie insimul morari, stare, dor-

¹ *Consulte*, II, 223.

² L'ultimo Notaio dei Priori, che si trova due volte in ufficio in meno di un anno, è Ser Benincasa d'Altomena, il quale funzionò nei Priorati 15 febb.-15 apr. e 15 giugno-15 ag. '86.

³ *Consulte*, II, 226.

⁴ Una provvisione del 27 luglio 1290 aveva fissato il divieto dei Priori in tre anni (*Provisioni*, II, 130; *Consulte*, I, 416); il 24 novembre '93 era stata fatta la proposta di ridurre il divieto a due anni, ma era stata respinta (*Consulte*, II, 226). LEONARDO ARETINO, l. IV (ed. lat. e it. Lemoumier, I, 422) dice che il divieto di tre anni fu istituito nel 1289; ma nel Priorato 15 giugno-15 ag. '89 troviamo un M. Rinieri della Gattaia, che era stato Priore nel 15 apr.-15 giugno '88; e il 15 dic. '89-15 febb. 90 troviamo M. Ugo Altoviti già Priore il 15 ott.-15 dic. '87; nel Priorato apr.-giugno '90 c'è Caio Ristori già Priore nel dic. '87-febb. '88; e Cino dei Bardi si trova Priore in febb.-apr. '88 e giugno-ag. '90. Da questi dati appare che solo fra l'agosto e il dicembre '89 non vi furono Priori risieduti in ufficio da meno di tre anni; per cui si deve o ritenere errata la notizia del Brunì, oppure ammettere — cosa non impossibile — che la legge del divieto di 3 anni sia stata fatta nel giugno o agosto '89, abolita nel nov. o dic., e rimessa in vigore nel luglio del seguente anno 1290.

⁵ La legge dice infatti che i Priori debbono essere « de prudentioribus, melioribus et legalioribus artificibus continuo artem exercentibus dummodo non sint milites »; non dice *popularibus*.

⁶ Trad. Acciajoli, p. 173 e seg.

mire et comedere debeant in una domo »; e la rub. IV ripete: « et habeat dictus Vexillifer officium et vocem inter Priores sicut unus ex Prioribus, et cum eis moretur et comedat et dormiat prout et sicut Priores morantur et faciunt ».

Quest'Ordinamento si può dividere in tre parti. Nella prima si danno le norme per la elezione del Gonfaloniere, e si stabilisce fra l'altro che l'ufficio duri due mesi come quello dei Priori e passi di sesto in sesto, e si vieta che possa ottener l'ufficio alcun Magnate. Nella seconda parte si spiegano le attribuzioni politiche del Gonfaloniere, che sono l'esercizio di autorità eguale a quella dei Priori, l'obbligo di procurare che il Potestà e il Capitano rendano a tutti giustizia e puniscano i delitti e impediscano ogni turbamento del buono stato, e finalmente si determina che nessun Gonfaloniere scaduto può esser rinominato all'ufficio prima di un anno dalla scadenza. Nella terza parte si riforma la Compagnia dei pedoni della Giustizia, e si delibera che restino aboliti i due Vessilli e i due mila pedoni che eran deputati a seguire i detti Vessilli; e invece il Gonfaloniere tenga nella casa dei Priori e sua « quoddam magnum Vexillum de bono et solido zendado albo cum Cruce magna rubea in medio per totum Vexillum extensa », con cento scudi, cento elmi, cento lance e venticinque balestre con le quadrella e gli altri fornimenti necessari. Inoltre ogni anno nel mese di febbraio si debbono eleggere mille pedoni popolari e artefici, i quali avranno uno scudo dipinto come il Vessillo della Giustizia e staranno sempre agli ordini dei Priori e del Gonfaloniere e in tempo di rumore o richiesti per mezzo di nunzio o del suono della campana trarranno a casa dei Signori e seguiranno il Gonfaloniere e osserveranno tutti i suoi comandi.

Questa rubrica sembra nell'insieme originale del gennaio '93; ma anch'essa non crea *ex integro* ma trasforma delle istituzioni preesistenti.

III.

Le prime quattro rubriche contengono il diritto costituzionale; con la quinta, intitolata « de penis impositis et ordinatis contra Magnates offendentes Populares », comincia il diritto penale degli Ordinamenti di Giustizia.

Il Villani (VIII, 1) dice che fu stabilita per i malefici dei Magnati contro i Popolani pena doppia di quella imposta per i malefici comuni. Ora, se noi confrontiamo le pene stabilite dagli Or-

dinamenti di Giustizia con quelle contenute nella rub. III, 45 dello Statuto del Potestà del 1322-25 riguardante i delitti comuni, troviamo le seguenti differenze:

Ordinamenti di Giustizia, rub. V		Stat. Potestà 1322-25, III, 45	
delitti	pene	delitti	pene
Uccisione	morte e distruzione dei beni; in questo delitto il colpevole non può godere del beneficio della pace ottenuta dall'offeso o dai suoi eredi	Uccisione	morte e distruzione dei beni; se l'uccisore ottiene pace dai parenti dell'ucciso, la pena è di sole 2000 libbre
Ferita grave con armi ed effusione di sangue	2000 libbre oppure tagli della mano	Ferita grave con armi ed effusione di sangue	1000 libbre
Ferita non grave con armi e con effusione di sangue	1000 libbre	Ferita non grave con armi e con effusione di sangue	200 libbre
		Colpo di pietra con sangue	200 libbre
Ferita non grave senza sangue	500 libbre	Percosso senza sangue	100 libbre
		Colpo di pietra senza sangue	50 libbre
Percosse con mani vuote	300 libbre	Percossa con mani vuote, calci, schiaffi, strappata di capelli, spintone con effusione di sangue	50 libbre
		Idem senza sangue	25 libbre

Come ognuno vede, il raddoppiamento della pena si ha precisamente solo nel caso della ferita grave con effusione di sangue: negli altri casi la pena è quintuplicata e anche sestuplicata. Anche nella Carta del Popolo di Orvieto dei primi del sec. XIII è stabilito in tesi generale che la pena per il Nobile, che offende un Popolano, è quadrupla della pena imposta nei casi comuni;¹ e nello

¹ In FUMI, *Cod. dipl. della città d'Orvieto*, Firenze, 1884, p. 811.

Statuto di Lucca del 1308 per alcuni delitti la pena comune è raddoppiata,¹ in altri è moltiplicata per tre,² o per quattro,³ o per cinque.⁴

Sotto questo rispetto, dunque, la legislazione popolare rappresenta una deroga al diritto comune. Se non che a questo proposito bisogna notare che il criterio moderno della così detta legge eguale per tutti era nel medio evo quasi completamente sconosciuto. L'imporre al nobile pena maggiore che all'ignobile per il medesimo delitto era un principio germanico applicato ancora alla fine del secolo decimoterzo in quasi tutti gli Statuti dei Comuni italiani;⁵ e se si considera che le pene erano per la massima parte pecuniarie, si deve a nostro avviso riconoscere che la legge ineguale di una volta — la quale proporzionava sia pure grossolanamente la pena alla capacità economica del colpevole — era molto più giusta della moderna eguaglianza gravante col suo peso più sul debole che sul forte.

Nelle pene stabilite dalla rub. IV dei nostri Ordinamenti bisogna, poi, fare una distinzione rispetto alla loro maggiore o minore eccezionalità. Le prime tre pene più gravi (morte e distruzione, 2000 libre o taglio della mano, 1000 lire) corrispondono perfettamente a quelle imposte a chi nel commettere un delitto si serviva di malviventi o di assassini di mestiere; le quali sono appunto la morte e la devastazione dei beni in caso di necisione, 2000 libre o il taglio della mano o del piede per ferimento grave, 1000 libre o il taglio della mano per ferimento non grave.⁶ Il qual fatto dimostra che

¹ III, 49.

² III, 32.

³ III, 32.

⁴ III, 162; cfr. III, 11 e 28.

⁵ Ved. p. es. pene per il *miles*¹; e ¹; maggiori che per il *pedes* in *Statuti del Comune di Como*, Mon. hist. patr., II, 1, col. 136a, E5d; ³; o il doppio, *Stat. Modena 1327*, IV, 15 e seg.; ²; *Stat. Viterbo 1251*, p. 482; 1 1/2, ibidem p. 522; il doppio, *Stat. Padova*, n. 1, 31, 116, 113 e passim; *Stat. Viterbo*, p. 527; *Stat. Vercelli 1241*, Mon. hist. pat., II, II, col. 1114, a; *Stat. Parma 1255*, p. 276; *Stat. Bologna dal 1245 al 1267*, I, 272, 274, 319; *Stat. Brescia sec. XIII*, Mon. hist. pat., II, II, 1584, 131 e 179. In generale la pena si raddoppiava. Per Firenze ved. SANTINI, *Documenti*, p. 33; DAVIDSON, *Geschichte von Florenz*, p. 664; AMIRATO, *Ist. fior.*, I, 148 (1233: 100 soldi al *miles*, quaranta al *pedes*); RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 45, 46. L'indicazione della pena aveva più che altro valore di suggerimento, e il Giudice aveva quasi sempre arbitrio di condannare « plus et minus, inspecta qualitate facti et persone ». Ved. p. es. *Stat. Pol. 1322-25*, III, 32, 33. Cfr. KOHLER, *Strafrecht*, III, 271, 274, 285.

⁶ *Stat. Potestà 1322-25*, III, 81. Anche il taglio della mano o del piede si trovava nel diritto comune come surrogato della pena pecuniaria non pagata, KOHLER, *Strafrecht*, II, 361 e seg.

nel gennaio '93 per punire i malefizi più gravi dei Magnati contro i Popolani, anzi che creare un vero e proprio sistema nuovo di pene, non si fece se non parificare i suddetti malefizi a quelli commessi per mezzo di masnadieri e di assassini.

Invece le pene minori (500 e 300) non hanno, per quanto noi sappiamo, alcun riscontro nel resto della legislazione fiorentina; e quando si confrontano con quelle del diritto comune (200, 100, 50, 25 libre), meglio graduate secondo la gravità dei delitti e relativamente molto più miti, si deve riconoscere che in questo punto gli Ordinamenti contengono una legislazione davvero eccezionale.

Altre disposizioni contenute nella rubrica, della quale ora ci occupiamo, sono le seguenti.

In tutti i casi di delitto i mallevadori dei Magnati colpevoli perdono la cauzione ed hanno regresso sui beni dei principali; norma questa, che risale ad alquanti anni prima ed è presa dal diritto comune, come innanzi abbiám visto.¹ Se il colpevole si rende contumace o non paga la pena entro dieci giorni, i suoi beni sono distrutti e confiscati, salvo che i mallevadori, pagando essi la pena, evitino la devastazione; e anche queste sono norme prese dal diritto comune.² Non è fatta alcuna distinzione fra mandante e mandatario, attore principale e complici; ma sono tutti puniti nella stessa pena « quilibet eorum tam facientes quam fieri facientes ». Per il colpevole non vale il beneficio di alcuna pace ottenuta dall'offeso o dai suoi eredi. Quest'ultima idea è sviluppata più lungamente nella rub. XII « de Magnatibus, qui condemnantur vel exbanniantur pro offensis Popularium, non rebanniendis »;³ la quale stabilisce che le condanne pronunziate contro i Magnati debbono essere eseguite nonostante alcuna pace o altro privilegio, e che il condannato in pena capitale dev'essere senz'altro decapitato, e il condannato in pena pecuniaria non può esser cancellato dalla condanna se prima non ha pagato integralmente la sua pena. Queste disposizioni sono contrarie al diritto comune.⁴

Anche la rub. XIII « de exbannitis vel condemnatis non rebanniendis, nisi certo modo »⁵ contiene una eccezione contraria ai

¹ Ved. p. 81 e seg.

² Cfr. RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 55, e *Stat. Potestà 1322-25*, III, 85, 86; KOHLER, *Strafrecht*, II, 72 e seg. Ved. innanzi p. 139.

³ *Ordinamenti '95*, rub. XXII.

⁴ Cfr. *Stat. Potestà 1322-25*, III, 45, 91; *Stat. Capitano*, III, 18; e KOHLER, *Strafrecht*, II, 27. Va per altro notato che spesso per i delitti più gravi anche nel diritto comune non si faceva differenza alcuna fra complice e principale. KOHLER, *Strafrecht*, III, 245.

⁵ *Ordinamenti del '95*, rub. XXI.

Magnati condannati in forza degli Ordinamenti di Giustizia, perchè vieta che essi, quando non pagando la loro condanna sieno tenuti in carcere,¹ possano essere obblati a somiglianza dei condannati comuni.²

Alla enumerazione delle pene seguono nella rubrica V alcune disposizioni di procedura degne di attenzione.

Il Podestà ha libero arbitrio nell'investigare e nel procedere contro i colpevoli. Il processo dev'essere esaurito entro cinque giorni dal delitto, se si tratta di morte o di ferita grave; entro otto giorni negli altri casi. Nei processi comuni i termini erano più lunghi.³

Il maleficio si può dimostrare « per testes probantes de publica fama » e col giuramento dell'offeso, se vive, oppure dei suoi più prossimi parenti. La prova per mezzo della pubblica fama, come innanzi abbiamo dimostrato, era comunemente usata nei procedimenti civili e criminali dei nostri Comuni, quando mancavano altri mezzi di prova. Nelle relazioni fra Magnati e Popolani, poi, abbiamo visto che la prova per la pubblica fama era stata esplicitamente ammessa fin dall'ottobre '86. Il Compagni ci fa sapere che negli Ordinamenti era stabilito « che i malefici si potessero provare per due testimoni di pubblica voce e fama ». E infatti nella rubrica VI a proposito di altri malefici dei Magnati contro i Popo-

¹ Sull'uso di tenere in carcere chi non pagava la condanna finchè non avesse pagato ved. KOHLER, *Strafrecht*, II, 27 e seg. Per le carceri fiorentine vedi DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, p. 663, e *Consulte*, I, 246, 391, 392.

² Sull'uso di queste offerte ved. *Consulte*, Indico a *Carcerati*, e DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 71. Questa rub. XIII degli Ord. di Giustizia, prima di parlare delle offerte proibite dei Magnati carcerati, stabilisce in generale che nessuna condanna può esser cancellata se non nei casi ammessi dal capitolo dello Statuto del Capitano « de exbannitis rebanniantis » e dall'altro capitolo egualmente intitolato dello Statuto del Podestà. Il primo ha nello *Statuto del Capitano del 1322-25* il posto III, 18 e stabilisce che il condannato può esser estratto dalla condanna se ha pace dall'offeso senza pagar la pena; salvo i condannati per sodomia, falsità, tradimento, ruberia di strade, assassinio, che oltre ad ottenere la pace debbono pagare la condanna. L'altro capitolo si trova citato già in *Protocolli-Provvisioni*, I, 15', 1286, 31 maggio, e permette la cancellazione della condanna dopo il pagamento della pena. Nello *Stat. Pol. 1322-25*, III, 91 la rub: « de exbannitis rebanniantis » ammette la cancellazione della condanna in seguito a pace, oppure se il condannato entro dieci giorni dalla condanna paga i $\frac{1}{4}$ della pena, « nisi esset Magnas condempnatus vigore Ordinamentorum Justitio pro offensa illata in persona vel rebus alienius Popularis civit. comit. vel distr. Flor. qui non eximatur nisi integre solvorit condempnationem ». Quest'aggiunta e la concessione del pagamento dei $\frac{2}{4}$ debbono essere del sec. XIV; lo statuto citato nel 1286 non parla che del pagamento di tutta la condanna.

³ Cfr. nella stessa rubrica le parole riferentisi a M. Tebaldo Bruciati.

lani è detto tassativamente che la prova può esser ottenuta « per duos testes de publica fama ». Ma qui, dove sarebbe stato più il caso di esser chiari e precisi, è detto solo « per testes »; e il Villani (VIII, 12) ci fa sapere che la legge, in forza della quale la pubblica fama si provava per due testimoni, è uno di quei « nuovi Ordini della Giustizia », contro cui insorsero i Grandi nel luglio '95. Dobbiamo dunque ritenere che la sufficienza dei due testi non risale per i delitti contemplati da questa rubrica al gennaio '93; ma fu stabilita in tempo posteriore forse per una interpretazione restrittiva desunta dall'analogia colla rub. VI.

Se il Potestà entro i termini prescritti non esaurisce il procedimento, perde del suo salario cinquecento libre; e il processo e la condanna diventano di competenza del Difensore, pel quale sono fissati gli stessi termini del Potestà. Se il Difensore trascura il proprio dovere, in caso di uccisione o di grave ferimento perde l'ufficio; in caso di ferimento non grave perde del suo salario cinquecento libre. Quando il Potestà rifiuti di punire un maleficio, tutte le botteghe degli Artefici debbono esser chiuse; e gli artefici debbono astenersi da ogni lavoro — oggi noi diremmo: scioperare — e tenersi armati fin che il delitto non sia stato punito.

Il Gonfaloniere di Giustizia sotto pena di duecento libre deve procurare che i termini suddetti vengano strettamente osservati.

Finalmente è stabilito « pro libertate et bono statu Popularium conservando », che se un Magnate compie un delitto contro un Popolano dal quale derivi morte o « faciei vituperatio ex enormi vulnere seu membri abscissio, ita quod ipsum membrum a reliquo corpore separetur », il Potestà appena avuta notizia del delitto deve mettersi d'accordo col Gonfaloniere di Giustizia e far suonare a martello la sua campana e far bandire per la città che i mille Pedoni della Giustizia accorrano armati alla dimora del Gonfaloniere. Questi, raccolti i suoi Pedoni, va al Palazzo del Potestà, e di qui, accompagnato da uno o più giudici o cavalieri del Potestà, muove a distruggere e devastare « radicitus et funditus » tutte le case e possessioni del colpevole in città nei borghi e nei sobborghi. Anche nei delitti minori la distruzione per contumacia o per non avvenuto pagamento entro i dieci giorni dalla condanna, è fatta sempre dal Gonfaloniere e dai suoi mille Pedoni. Durante il tempo che il Gonfaloniere sarà occupato nella devastazione, i Gonfalonieri delle singole Arti con tutti gli uomini delle corporazioni debbono tenersi armati e pronti ad accorrere dal Capitano per dargli man forte ed eseguire i suoi comandi « viriliter et potenter ».

Evidentemente queste ultime disposizioni legislative hanno per punto di mira esclusivamente i Magnati e non è neanche il caso di ricercare nel diritto comune qualcosa di analogo. Esse, poi, sem-

brano nell'insieme originali del gennaio '93; infatti Leonardo Are-
tino, parlando nel 1289 della istituzione del Gonfaloniere, non ci
dice che fra le sue attribuzioni vi fosse anche quella di eseguire
le devastazioni dei beni dei Magnati delinquenti.

Anche il rafforzamento delle pene dev'essere nuovo del gen-
naio '93; e questo si può arguire dal fatto che in un documento
del 31 luglio 1288¹ un certo Bambo dei Balsami, grande, si trova
condannato in 500 libre, perchè « post penam duplam in sero per-
cussit Dinum popularem cum uno quadrello in fianco ita quod
sanguis exivit ». Dividendo per due la pena raddoppiata per essere
stato il misfatto commesso di sera, si trova una pena di 250 libre
che si allontana di poco da quello di 200 libre che si trova nel di-
ritto comune. Per lo stesso delitto i nostri Ordinamenti stabili-
scono una pena di 1000 libre.

IV.

La rub. VI « de penis Magnatum inferentium violentiam, tur-
bationem vel iniuriam in domibus, terris vel possessionibus Popu-
larium »² stabilisce che il Magnate occupatore dei beni del Popo-
lare è condannato in 1000 libre e deve restituire i beni occupati e
i redditi riscossi o che potevano riscuotersi. Il Magnate, che non
occupava ma molesta e impedisce la cultura o l'abitazione, è punito
in 500 libre e deve restituire i danni prodotti. Valgano a dimostrare
l'occupazione o la molestia due testimoni di pubblica fama e il giu-
ramento dell'offeso, oppure il giuramento dell'offeso e quello del
suo lavoratore o inquilino. Chi confronta le leggi del 1286 e gli
Statuti del Potestà esaminati nel quinto capitolo di questo lavoro
con il presente Ordinamento, vede subito che qui ci troviamo di
fronte a una redazione nuova nella forma ma non nella sostanza
di disposizioni legislative preesistenti e non discordanti dal diritto
comune. La sola novità del gennaio '93 è la quintuplicazione delle
pene: infatti in luogo di 200 e di 100 libre, negli Ordinamenti
troviamo 1000 o 500 libre. È da notare però che, mentre si
aumentano in così grande proporzione le pene, non si riproduce la
legge dell'ottobre '86 obbligante i Magnati a comprare i beni mo-
lestati od occupati; questo non vuol dire che la legge dell' '86 sia

¹ DIPLOMATICO, *Certosa*, 1288, 31 luglio.

² *Ord. 5 luglio '95*, rub. IX.

stata abolita, ma solo che non si pensò a ripeterne il contenuto dagli Statuti del Potestà negli Ordinali di Giustizia, come si fece per altre.

La rub. VII « de pena Magnatis rem immobilem in qua Popularis fuerit consors ementis vel acquirentis »¹ cita lo statuto dell'aprile '84 — gennaio '85, che noi abbiamo esaminato innanzi,² e comanda al Potestà e al Capitano di osservarlo « effectualiter et totaliter », e finalmente porta le pene da 50 e da 100 libbre a 500.

Con la suddetta rubrica va messa in rapporto l'altra rubrica XVI intitolata « de iuribus non acquirendis per Magnates in bonis immobilibus Popularis occasione fideiussionis, nisi certa solemnitate servata ».³ Lo Statuto dell'aprile '84 — gennaio '85 aveva contemplato il caso che il Magnate, avendo prestato fideiussione per il Popolare o avendo pagato per lui, venisse con questo ad acquistare diritti sui beni del Popolare, e aveva riconosciuto questo diritto. La presente rubrica ammette naturalmente anch'essa che i diritti acquistati dal Magnate per motivo di fideiussione sono validi; ma stabilisce che il Magnate prima di entrare in possesso dei beni del Popolano, deve, entro dieci giorni dal pagamento da lui fatto per la fideiussione prestata, denunciare al Popolano il pagamento avvenuto e invitarlo alla restituzione. Se il Popolano entro dieci giorni dalla denuncia non restituisce al suo mallevadore la garanzia pagata con le spese legittime, il Magnate entra in possesso dei beni del Popolano. Qualunque atto di possesso fatto contro questa forma non è valido; e il Magnate, che contravviene a questa legge, è punito in 500 libbre.

La rub. XVII⁴ vieta al Magnate di acquistare i beni del Popolano confiscati e venduti dal Comune per ragione di alcuna condanna, se prima non ha fatto al Popolano la denuncia secondo la forma stabilita nella rubrica precedente, oppure se vi sono consorti del Popolano che vogliono acquistare i beni messi in vendita.

Non sappiamo fino a qual punto queste due rubriche seguano il diritto comune o se ne allontanino. Il diritto di prelazione dei consorti sui beni del consorte messi in vendita è certo del diritto comune; la procedura della denuncia non abbiamo avuto occasione di trovarla nel diritto comune, ma dichiariamo che non abbiamo potuto fare su questo punto una apposita ricerca e per questo non siamo in grado di dare alcuna notizia precisa.

¹ *Ord. 5 luglio '95*, rub. X.

² Ved. p. 132.

³ *Ord. 5 luglio '95*, rub. XI.

⁴ Come innanzi abbiamo osservato, negli *Ord. del '95* questa rubrica è aggiunta in fine alla rub. XI.

E la stessa dichiarazione siamo obbligati a fare anche rispetto alla rub. VIII « de pena Popularis per Magnatem offensi vel iniuriati, non denunciantis iniuriam vel offensam », ¹ e alla rub. XIV « quod Magnates non accedant ad Consilium domini Capitanei ». ² Della prima di queste due rubriche il contenuto si capisce dal titolo stesso; la seconda vieta ai Magnati di presentarsi senza licenza del Capitano o dei Priori nella sala del Consiglio del Capitano, mentre vi si tiene adunanza, pena 25 libre. Questa legge si applica evidentemente ai Magnati che non sono Consiglieri; dopo l'aprile '93, in cui come vedremo nel prossimo capitolo si vietò che alcun Magnate fosse nominato membro dei Consigli del Capitano, la legge dovè essere applicata a tutti i Magnati senza eccezione.

La rub. XV « de arbitrio Potestatis et Capitanei contra Magnates verba iniuriosa dicentes » ³ dà al Potestà o Capitano balia di mandare ai confini il Magnate che insulta i Rettori o i Signori e di punirlo a loro arbitrio « inspecta persone, verborum et superbie qualitate ». E la stessa pena può essere applicata a chi in alcun Consiglio dice contro un Consigliere « verba iniuriosa et turpia ». Quest'ultima parte ci fa ricordare la rissa fra il Frescobaldi e Giano della Bella durante un Consiglio, in cui il primo minacciò il secondo di tagliargli il naso. Negli Ordinamenti del Potestà del 1285 a chi dice parole ingiuriose al Potestà o turba l'andamento dei Consigli è stabilita una pena pecuniaria determinata, ma è aggiunto al solito alla pena: « plus et minus ad voluntatem d. Potestatis, inspecta qualitate loci et verborum et conditione personarum ». ⁴ Quanto alla pena del confino, va notato che una rubrica dello Statuto del Capitano stabiliva « quod homines cum expedire videbitur mictantur ad confines ». ⁵

La rub. IX « de accapto non faciendo per aliquem Magnatem condemnatum », ⁶ vieta che il Magnate, il quale deve pagare una pena pecuniaria, vada alla cerca per mettere insieme il denaro della multa; pena 500 libre. Questa dell'accapto era consuetudine comune nel medio evo; e Dante (*Purg.*, XI, 136 e seg.) ci ha serbato ricordo dell'accapto fatto da Provenzano Salvani per salvare dalla morte il suo amico Vinea prigioniero di Carlo d'Angiò: « Lo re

¹ Ord. del '95, rub. XII.

² Ord. '95, rub. XV.

³ Ord. '95, rub. XIV.

⁴ RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 46 e 49; Cfr. *Stat. Pot. 1322-25*, III, 119 e *Stat. Capitano*, III, 2.

⁵ *Stat. Capitano 1322-25*, V, 18.

⁶ Ord. '95, rub. XVI. Questa rubrica passò nel 1296 dagli Ordinamenti fiorentini nello *Statuto del Potestà di Pistoia*, III, 15.

Carlo avea in prigione uno suo amico e puosegli lo detto re una taglia di x mila fiorini d'oro, che li dovesse pagare infra uno mese, altrimenti egli intendea di farlo morire. Venne la novella al detto messer Provenzano ed avendo temenza dell'amico suo, fece ponere uno banco con uno tappeto sulla piazza di Siena, e puosevisi a seder suso, e domandava a' Senesi vergognosamente ch'elli lo dovessino aiutare in questa sua bisogna di alcuna moneta, non sforzando persona, ma umilmente domandando aiuto, e li Senesi si commossono a pietade e ciascuno secondo suo podere gli dava aiuto». ¹ La rub. III, 9 dello *Stat. del Capitano del 1322-25* vieta in generale a qualunque condannato di fare accattò per sopperire alle spese della condanna. ²

V.

La rubrica XVIII « de satisfactionibus Magnatum civitatis et comitatus Florentie » ³ regola la importantissima materia delle fideiussioni dei Magnati.

Essa comincia coll'affermare che i Grandi commettono giornalmente molte frodi per liberarsi dal dar mallevadoria. Alcuni documenti, che s'iam riesciti a mettere insieme, ci permettono di spiegare in che cosa consistessero alcune di queste frodi. Esse si può dire sieno cominciate subito dopo la pubblicazione della legge dell'ottobre '86; vedremo fra poco come alcune delle famiglie scritte nella lista allora compilata riescirono fin da principio a non sodare in alcun modo; nell'aprile '87 troviamo che i Priori e una commissione di Sapiienti avevano autorità di diminuire la somma per cui dovevano sodare i Magnati del contado, che fossero poveri e impotenti, e infatti riducevano la fideiussione dei Rinaldini da 2000 libbre a 50 libbre dietro preghiera del Comune di Siena a quello di Firenze; ⁴ dal consiglio di Dino Mugellano apprendiamo che di tutti gli uomini della famiglia Cipriani solo uno o due sodavano prima degli Ordinamenti di Giustizia; ⁵ i figli di Massaio Tedal-

¹ Parole del DELLA LANA; ved. il commento dello Scartazzini.

² Cfr. *Stat. Arte della Seta 1333*, rub. 61: « et quod nullus huius Artis debeat vel possit donare vel dare pro accatto vel aliquo modo denarios vel aliam rem alicui condempnato per aliquem Rectorem civitatis Florentie ».

³ *Ord. del '95*, rub. XVII.

⁴ *Protocolli-Provvisioni*, I, 75, 12 aprile 1287.

⁵ Appendice XI.

dini furono dai Priori esentati dalla fideiussione il 31 gennaio 1290;¹ di tutte queste esenzioni si teneva un « liber defensionum et excusationum Magnatum Civitatis et Comitatus Florentie, qui se excusare volunt a satisfactionibus Magnatum non prestandis », e da un frammento di questo libro del 1288 appare che l'esercitare continuamente e realmente un'Arte era motivo legittimo di esenzione.² Gli Ordinamenti di Giustizia, invece, stabiliscono che tutti gli uomini dai 15 ai 70 anni delle famiglie enumerate nel capitolo dello Statuto del Potestà « de securitatibus prestandis a Magnatibus Civitatis Florentie » debbono prestare senza alcuna eccezione i loro sodamenti per la somma fissata dallo Statuto, « non obstante quod ipsi vel aliquis eorum sint artifices vel artem vel mercantiam exercent vel exercuerint ». Questa disposizione danneggia evidentemente i Magnati banchieri o giudici o cambiatori, i quali dovevano essere appunto quelli che si servivano della loro qualità di artefici per sottrarsi ai pesi imposti ai Magnati.

È interessante notare che la legge, parlando di uomini appartenenti a case obbligate a sodare, spiega: « legittimi et naturales, sive naturales tantum, sive qui vulgo *bastardi* appellantur ». L'estendere ai figli naturali e ai bastardi i doveri dei figli legittimi è contrario al diritto romano, e i giuristi si mostrano in generale ostili a questa interpretazione delle leggi.³ Ma il Popolo ai giuristi e al diritto romano ci badava solo fin che gli faceva comodo, e in caso contrario continuava per la sua via non pensandoci più che tanto;⁴ e per togliere ai giuristi ogni pretesto di controversia

¹ DIPLOMATICO, *S. Spirito di Firenze*, 31 gen. 1289; è interessante il preambolo della deliberazione dei Priori: « audita clamosa relatione quamplurium qui tum ratione sue impotentie, tum occasione urgentis ynopie ac etiam senectutis querebantur de gravamine, quod sub pretextu securitatum, que a Magnatibus et Potentibus exiguntur, inferunt eisdem ».

² VILLARI, *I primi due secoli*, II, III.

³ Ved. il consiglio di Dino Mugellano sui Cancellieri in ZDEKAUER, *Studi pistoiesi*, I, 47 e seg., e ALBERICO DA ROSATE, *De statutis*, quaestio LXI (*Tract. Universi Iuris*, II, c. 12): « item quaero si statuto civitatis continentur quod Magnates teneantur praestare satisfactionem de non offendendo Populares, quae satisfactio extendatur etiam ad liberos ipsorum, si aliquis spurius alicuius Magnatis offendit aliquem Popularem an committatur dicta satisfactio. Dicunt quidam quod sic... sed contrarium est verum, quia appellatio filiorum non continentur spurii ». Cfr. quaest. XLIX. BARTOLO DA SASSOFERRATO (*Opera*, Lugduni, 1553) nel Consiglio CCXXIX (*Consilia et alia*, c. 66^a) sostiene che per i figli naturali e spuri non si estendono le leggi fatte per i figli in generale; ma nel commento al l. IV, tit. V, § 7, del Digesto (*In primam digesti veteris partem*, c. 157), trattando la questione dei figli dei Nobili, estende le leggi penali anche ai bastardi, perchè esso non « disponunt per nomen iuris » ma « per nomina naturalia, quae ita cadunt in bastardum sicut in legitimum ».

⁴ Questo ci spiega benissimo la stizzosa qualifica di *asini*, di cui Odofredo

dichiarava da sù le sue leggi purificando nei doveri gli spuri e ai naturali o ai legittimi; e questo non solo a Firenze, ma anche altrove.¹

La legge del gennaio '93, mentre nella prima parte impone la osservanza pura e semplice della legge dell'ott. '86 e la rende più severa estendendone le sanzioni ai figli naturali e spuri dei Grandi, nella seconda parte riforma la legge primitiva in senso favorevole ad una parte dei Grandi. Essa, infatti, stabilisce che se fra i casati scritti nello Statuto del Potestà ve n'è qualcuno, dei cui componenti nessuno ha sodato da cinque anni a questa parte, cioè dal gennaio '87 in poi, quel casato sia esente dal sodare e sia considerato da ora in poi come popolare, « non obstante Capitulo Constituti domini Capitanei, posito sub rubrica: qui debeant appellari et intelligantur Nobiles et Magnates ». Come innanzi abbiain visto, la legge dell'ott. '86 entrava in vigore a cominciare dal gennaio '87, o la lista dei Magnati era stata composta in base al criterio contenuto nella rubrica « qui debeant etc. », la quale stabiliva che erano grandi le case, in cui vi fosse un cavaliere da vent'anni a quella parte. Dunque fin dal primo entrare in vigore della legge vi furono delle casate, che pur essendo state iscritte nella lista dei Grandi dell'ott. '86, riuscirono a farsi esentare dal sodamento; e gli Ordinamenti del gennaio '93 vengono a confermare la esenzione derogando allo statuto che dichiara grandi tutte le famiglie cavalleresche.

In favore di quali famiglie sia stata ammessa questa deroga ci è spiegato dalla stessa rub. XVIII, che dice: « salvo quod supra dicitur de hominibus et personis domorum sive casatorum que satisfare non debeant, ut dictum est, locum non habeat in hominibus et personis qui sive que sunt vel fuerint rebelles Communis Florentie a dictis V^o annis citra ». Quando si pensa che fra il 1287 e il 1293 vi erano state guerre continue coi Ghibellini di Arezzo

gratifica i Popolani. Ma in generale, quel che è vero per i Popolani, è vero anche per tutti gli uomini dei nostri Comuni. Quando si parla della grande influenza del diritto romano nei nostri Comuni, non si deve mai dimenticare che il diritto romano veniva adottato solo in quanto era adatto ai bisogni dei tempi; nelle parti disadatte o era lasciato da parte, oppure si faceva un gran lavoro di sottigliezze e di sofistiche per far dire ai testi quel che non contenevano neanche per ombra. Sarebbe lavoro molto interessante lo studiare tutte le storture, a cui gli uomini del medio evo sottomettevano le così dette sacre leggi di Roma, per giustificare la esistenza di istituti ginridici e di consuetudini, che erano assolutamente agli antipodi delle idee romane.

¹ Ved. per es. *Breve Pisani Populi et Compagniarum 1286*, rub. 8 (BONAINI, *Stat. ined.*, I, 547); *Stat. Lucca 1308*, III, 165; *Carta del Popolo d'Orvieto* in FUMI, *Col. diplom.*, p. 810, 811 e passim; *Stat. Padova*, n. 639.

e di Pisa, si capisce che i Grandi esclusi dal beneficio come ribelli sono i Ghibellini, e che il beneficio è solo a vantaggio dei Grandi guelfi. Vedremo in seguito come nemmeno un mese dopo la compilazione degli Ordinamenti di Giustizia i Grandi guelfi furono privati anch'essi del beneficio per opera di Giano della Bella.

Quali e quante furono le famiglie dichiarate grandi nel gennaio '93 in base alle suddette disposizioni? Quali furono, non sappiamo; ma sul loro numero abbiamo notizie abbastanza sicure. Nei manoscritti della cronaca di Dino Compagni, dopo le parole « e furono, in tutto, le dette famiglie... » c'è una lacuna, sia che l'autore stesso abbia lasciato nell'autografo un vuoto al posto del numero, sia che il numero sia stato trascurato dai copisti. Il Villani e lo Stefani non han sentito nessun bisogno di darci una siffatta indicazione, che per noi sarebbe così interessante. Il primo a darci una notizia di questo genere è Leonardo Aretino, che afferma essere state 38 in città e molte in contado le famiglie notate nella legge come grandi quando furono fatti gli Ordinamenti di Giustizia.¹ Essendoci questa notizia stata data da Leonardo Aretino, la cui diligenza ed esattezza abbiamo avuto e avremo ancora agio di osservare in moltissimi luoghi di questo nostro lavoro, noi non abbiamo nessuna ragione per dubitare della sua autenticità e verità. Ci resta solo da spiegare la contraddizione fra la notizia dell'Aretino e quelle del Rinuccini² e del Cambi,³ ambedue quattrocentisti,

¹ Trad. Acciaiuoli, p. 176. Il testo latino dice « duodequadraginta »; nelle edizioni della traduzione dell'Acciaiuoli di Venezia (1476) e Firenze (1492) il numero, per errore di stampa, è scritto XXXVII; da queste edizioni penetrò certamente l'errore nella *Repubblica Fiorentina* del GIANNOTTI (I, v), dove si parla appunto di « trentasette famiglie nobili, le quali furono escluse dal potere ottenere il supremo magistrato ». Anche nella *Chronica* di S. ANTONINO, Lugduni, 1543, parte III, tit. XX, cap. VII, n. 3, c. 66^a, copiata in gran parte dalle *Storie* del Bruni il numero è 38. Il GAMURRINI, *Ist. geneal. delle fam. nobili toscane e umbre*, II, 127, dice che « dichiararono principalmente quelle famiglie intendersi grandi che avessero loggia, e queste erano 13 solamente, cioè Uberti, Pulci, Buondelmonti, Adimari, Cavalcanti, Peruzzi, Tornaquinci, Agli, Gherardini, Canigiani (?), Bardi, Frescobaldi e Cerchi; e quelle ancora che fra certo tempo avessero avuto cavalieri e altre condizioni, con la quale condizione segnarono fino a 37 ». Evidentemente il Gamurrini ha messo insieme l'errore delle edizioni del Bruni con il capitolo della cronaca malespiniana, che parla delle famiglie che avevan loggia, e con il passo del Compagni sulla cavalleria; e così ha manipolata la sua notizia. Il REPETTI, *Diz. geogr. stor. della Toscana*, II, 159, dice che cogli Ordinamenti di Giustizia furono fatte « 33 casate di messeri »; come abbia scovata questa notizia, non saprei neanche immaginarlo.

² *Ricordi dal 1282 al 1460*, Firenze, 1840, p. IV.

³ *Istorie, Delizie erudite toscane*, XX, 9 e sog.

dei quali il primo afferma che le famiglie furono 72 e il secondo ci dà appunto una lista di 72 famiglie estratte da una « chopia degli statuti e hordini fatti contro alle famiglie fatte e chiarite de' Grandi, fatti l'anno 1292, tratto de' libri degli statuti e hordini del Potestà di Firenze ». La contraddizione scomparirà, quando avrem detto che si tratta di due liste diverse, una, quella dell'Arcetino, del gennaio '93; l'altra, quella del Rinuccini e del Cambi, del febbraio o del marzo '93 (stile fiorentino '92), quando il numero delle famiglie grandi venne grandemente aumentato sotto la influenza di Giano della Bella.

La rubrica degli Ordinamenti sulle sicurtà contiene un'ultima disposizione, che dà ai Priori facoltà di diminuire la quantità di 2000 libbre, per cui debbono garentire i Magnati secondo la legge dell' '86, qualora un Magnate sia insufficiente o impotente per povertà a trovar mallevadori per una somma così grande. Anche questa, come si vede, è una disposizione favorevole ai Grandi e lascia adito a favori e a frodi qualora i Priori non sieno assolutamente incrollabili.

L'esservi in questa rubrica, che è certo fra le più importanti degli Ordinamenti, due parti sotto un certo rispetto contraddittorie, dimostra, se non c'inganniamo, l'idea che noi abbiamo accennato sulla fine del capitolo precedente: che, cioè, gli Ordinamenti del gennaio '93 contengono una specie di compromesso fra la politica moderata del Popolo grasso e la politica più violenta del Popolo minuto di fronte ai Magnati. Il rafforzamento delle pene, l'introduzione nelle leggi di disposizioni speciali sui Magnati sono, a nostro parere, opera del Popolo minuto; mentre la relativa moderazione di alcune leggi e il carattere vantaggioso per i Grandi di qualche altra si debbono al Popolo grasso e specialmente ai Mercanti di Calimala e ai Giudici. Questa non è che una ipotesi, ma ci sembra venga confermata dai seguenti fatti: uno è che negli Statuti dei nostri Comuni quelli, che contengono più fiere leggi contro i Grandi, come la Carta del Popolo di Orvieto e lo Statuto di Lucca del 1308, appartengono a un periodo di prevalenza del Popolo minuto; ¹ l'altro fatto è che in Firenze nel pe-

¹ Nella Carta di Orvieto la prevalenza del Popolo minuto si vede quasi in ogni legge. Per il Popolo minuto di Lucca nel 1308 vedi DEL PRETE, nella pref. alle *Rime di Ser Pietro Faytinelli*, Bologna, 1874, p. 27 e seg. Alcune delle leggi contro i Magnati contenute nello Statuto di Lucca del 1308 sono così severe che diventano illogiche; p. es. un Magnate offeso da un Popolano può far vendetta solo sull'offensore e non sui suoi consorti; il Popolano invece può (III, 32); il Popolano che accusa un Magnate e non prova l'accusa non è punibile (III, 168), mentre è regola che l'accusatore faccia prima del processo

riodo dal febbraio '93 al marzo '95, in cui il Popolo minuto riesci a prender la mano al Popolo grasso, la severità contro i Grandi andò crescendo di mese in mese e i vantaggi concessi dalla rub. XVIII degli Ordinamenti del gennaio furono aboliti; ma quando, dopo la cacciata di Giano della Bella, il Popolo minuto perdette l'autorità di prima, subito nelle leggi contro i Grandi ritornò la moderazione dovuta al Popolo grasso, e negli Ordinamenti furono introdotte nuove disposizioni volte a temperare le parti più severe degli Ordinamenti primitivi o a dare ad esse una interpretazione moderatrice.

VI.

Gli Ordinamenti di Giustizia contengono anche alcune rubriche contro la corruzione negli uffici pubblici, perchè siffatta corruzione « redundat in dampnum et detrimentum Popularium et artificum Communis Florentie ».¹

La rub. X « de alienigenis non admittendis ad advocaciones faciendas »² comincia col vietare che le persone di mala fama o note pubblicamente come viventi di barateria frequentino i palazzi del Potestà o del Capitano o degli altri Ufficiali « ut domini Potestas et Capitaneus possint liberius et absque suspitione reprehensione vel corruptione ipsorum officia exercere ». Indi passa a vietare che alcun forestiere possa esercitare in Firenze l'ufficio di avvocato, « quia alienigene et qui non sunt oriundi de civitate vel districtu seu comitatu Florentie tales baratterias vel corruttelas frequenter committunt et committere consueverunt, ac etiam corrumpere Officiales Communis Florentie, ut iam didicimus ab experto ». M. Alberto Ristori, M. Ubertino dello Strozza e M. Barlo Aguglioni, i tre giudici che secondo il Compagni (I, 12) presiedettero alla compilazione di queste leggi, vorrebbero darci a intendere che i giudici fiorentini fossero un portento d'onestà, e che, se della corruzione c'era, questa veniva importata dal di fuori. Sarebbe forse più giusto pensare che i tre giudici nello scrivere questa rubrica abbiano pensato più che ad evitare la corruzione a fare gl'interessi della propria classe, e a far passare sotto la bandiera del puri-

una garanzia, sulla quale pagherà la pena, se l'accusa non esce provata (III, 130); il Magnate non può testimoniare contro il Popolano (III, 169): ecc. ecc.

¹ Rub. X. Per la corruzione degli Ufficiali forestieri, già diffusasi fortemente in questo tempo in Firenze, ved. CHIAPPELLI, *L'amministrazione della giustizia in Firenze*, Arch. St. It., S. IV, t. XV. Sono raccontati poi dal COMPAGNI, I, 19, gli scandali avvenuti sotto la potesteria di M. Montefiorito da Padova.

² *Ordinamenti del '95*, rub. XXV.

tanismo una legge protezionista per i giudici e per i notai fiorentini; e in questa idea ci conferma il vedere fra i puritani appunto quel « villan d'Agnglion », del quale Dante si lamenta che Firenze continui a « sostener lo puzzo ». Comunque sia è da notare che questa non è la prima legge fiorentina contro l'esercizio della avvocatura dei forestieri: nel luglio '92 troviamo citati tre statuti del Difensore:

1° quod nullus index vel notarius alienigena qui non sit in matricula etc.; incipit: « cum ex conversatione iudicum » etc.

2° quod notarii forenses non possint procurationes vel advocaciones vel officia exercere; incipit: « quia in notariis forensibus ».

3° quod iudices forenses non admittantur in Florentia in advocaciones; incipit: « ad removendas » etc.¹

Il secondo di questi capitoli si trova nello Statuto del Capitano del 1322-25, II, 20, e stabilisce la pena di 25 libre in caso di contravvenzione. Contro ai corruttori degli Ufficiali anche gli Ordinamenti del Potestà del 1285 contengono una pena di 100 libre « et plus et minus ad voluntatem d. Potestatis inspecta qualitate facti et conditione personarum facientium contra predicta et eorum qui predicto modo corrumpi voluerint ».²

La rubrica XI stabilisce « quod illi qui condemnabuntur pro barateria quam committerent contra Comune Florentie, de cetero non possint officium habere a Comuni ».³ La rub. III, 16 dello Statuto del Potestà del 1322-25 « de puniendi qui furtum fecerit de avere Communis » stabilisce che l'Ufficiale prevaricatore sia punito ad arbitrio del Potestà e resti privo di qualunque ufficio solo per 10 anni; nei nostri Ordinamenti invece la indegnità è perenne.

La rub. XX « de pena tractantium seu preces porrigentium super electionem Potestatis, Capitanei, Priorum seu Vexilliferi Iustitie »⁴ vieta che le Arti o i loro Consoli o gli altri privati facciano degli accordi preventivi o raccomandazioni per dare o far dare gli uffici all'uno anzi che all'altro, pena 100 libre.⁵ Fra tutte le leggi che abbiamo studiate in questo lavoro, nessuna certo dev'essere stata più trasgredita di questa.

¹ *Provisioni*, III, 84, 17 luglio 1292.

² RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 47; quest'ordinamento forma nello *Stat. del Potestà del 1322-25* la rub. III, 125: « de corruptione Officialium ».

³ *Ord.* '95, rub. XXIV.

⁴ *Ord.* '95, rub. IV.

⁵ A questa rubrica si riferisce il capitolo V, 52 dello *Stat. del Capitano 1322-25*: « quod nullus tractet secreta de electione Priorum » contro la forma degli Ordinamenti di Giustizia.

La rub. XIX « de occupantibus possessiones et bona monasteriorum ecclesiarum vel hospitalium »¹ dà al Capitano completa facoltà di investigare e procedere contro gli occupatori dei beni ecclesiastici « maxime Magnates », e di obbligare gli occupatori a restituire ciò che ad essi non appartiene e a punire « prout ei secundum iustitiam videbitur » i disubbidienti. Questa rubrica va messa in rapporto con il capitolo II, 40 dello Statuto del Capitano del 1322-25 « quod laici et patroni domos et bona ecclesiastica per eos occupata libere dimittant »,² che dice press' a poco le stesse cose.

La rub. XXI « quod contra processus et sententias qui et que fient auctoritate predictorum Ordinamentorum non possit appellari vel de nullitate opponi »,³ contiene, come il titolo stesso indica, una deroga al diritto comune.

La rub. XXII contiene finalmente la conclusione generale.⁴ Essa stabilisce che gli Ordinamenti di Giustizia debbono essere sempre validi e prevalere su tutte le altre leggi anche in caso di contraddizione,⁵ salvo che queste altre leggi sieno più severe degli Ordinamenti stessi, nel qual caso prevalga la legge più severa; non si può in alcun Consiglio discutere per derogare o sospendere o diminuire le presenti leggi, pena al Potestà o Capitano che permette le proposte libre 1000, ai Priori e ai Consiglieri libre 500; e così di seguito per una lunga serie di penalità a chi oserà attentare a

¹ Ord. '95, rub. XXIII.

² Si trova in copia di poco anteriore al 1325 in RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 73. Gli Ordinamenti dicono che per causa delle possessioni ecclesiastiche « multa scandala oriuntur ». E infatti i documenti di liti su simili materie non sono punto rari; ved. per es. le liti fra i Pazzi e la Badia di Santa Maria di Firenze dal 1206 al 1245 (!) in SANTINI, *Documenti*, p. 232, 234, 267, 269, 272, 278-83, 322. E altri documenti in DIPLOMATICO, *Badia di Ripoli*, 1275, 21 giugno, liti fra il monastero di S. Salvi e altri non nominati; *S. Domenico nel Maglio*, 18 dic. 1281, liti fra le suore di S. Iacopo di Ripoli e M. Simone e M. Corso Donati; *S. Apollonia di Firenze*, 1277, 6 settembre, lite fra l'ospedale di S. Pier Maggiore di Pinti e i Donati: il giudice del Capitano comanda ai Donati « ut non intrent vel molestant laboratores dicti hospitalis sub pena lib. C, et quod ad penam D lib. non debeant intromictero se nec imbrigare de terris et possessionibus et domus (sic) que sunt et pertinet » al detto ospedale; *S. Apollonia*, 1280, 14 dic., il nunzio del Comune comanda a Cenni Uccellini sotto pena di 50 lire di lasciar libera entro la giornata una casa del Monastero di Razuolo.

³ Ord. '95, rub. XXVI; cfr. *Stat. Potestà 1322-25*, II, 86: « quod nichil possit opponi contra sententias et processus factos vigore Ord. Iust. contra Magnates et de pena contra facientium ».

⁴ Ord. '95, rub. XXVII.

⁵ Cfr. *Stat. Pot. 1322-25*, IV, 68: « de observatione Ordinamentorum Iust et quod ceteris prevaleant ».

questi Ordinamenti. Anche per questa rubrica è da notare che essa è contraria alla giurisprudenza, per cui « in penis benignior est interpretatio facienda ».¹

Da tutto l'esame, che finora siamo venuti facendo, si ricava dunque che le disposizioni legislative contenute negli Ordinamenti di Giustizia si possono dividere in tre classi: alcune non fanno che ripetere delle leggi presistenti; altre riformano delle leggi anteriori; altre sono nuove di pianta. Quelle disposizioni, che ripetono o riformano leggi presistenti, non è possibile che anche prima del gennaio '93 fossero già raccolte in un corpo e costituissero un insieme di Ordinamenti, non ancora chiamati della Giustizia, ma degli Ordinamenti di Giustizia diretti predecessori? Che la confederazione delle Arti nata nell'82 abbia aspettato al gennaio '93 a mettere in iscritto i regolamenti della confederazione, è certo molto difficile a supporre; ma, indipendentemente da ogni congettura, noi troviamo anche prima del gennaio '93 citati degli « Ordinamenta », in cui doveva trattarsi della elezione dei Priori appunto come nella rub. III dei nostri: il 17 ott. '92, essendo malato il Priore Maestro Rinieri, nel Consiglio speciale del Difensore e delle Capitadini si discute sul modo di sostituirlo « cum Statutum sit correctum et *Ordinamenta* non habeant locum in hoc casu ».² Il 17 ott. '92 è molto vicino al gennaio '93, ma il fatto non importa; ciò che importa è che anche prima del gennaio '93 vi erano Ordinamenti popolari distinti dallo Statuto del Capitano; e nulla ci vieta di risalire dall'ott. '92 al 1282 e ammettere che, fin da quando le prime Arti si collegarono per conquistare il Comune, esse ebbero un corpo di Ordinamenti, i quali riformandosi, svolgendosi, allargandosi finirono dopo dieci anni col formare gli Ordinamenti di Giustizia.

¹ DINO MUGELLANO, *Regulae iuris*, reg. 49.

² *Consulte*, II, 214.

CAPITOLO OTTAVO

I partiti dal gennaio '93 al marzo '95.

SOMMARIO. — I. Prevalenza del Popolo minuto. — II. Il Priorato di Giano della Bella. — III. Nuove leggi contro i Grandi. — IV. Altri provvedimenti contro i Grandi. — V. Odio fra i partiti. — VI. Giano della Bella. — VII. Liti e tumulti. — VIII. Caduta di Giano.

I.

L'inasprimento delle pene, l'introduzione di leggi contrarie al diritto comune, l'applicazione rigorosa e spietata delle leggi imponenti la distruzione delle case,¹ produssero naturalmente l'effetto di render sempre più acuto l'odio fra Grandi e Popolo. La disposizione, poi, che obbligava i Grandi a prestar fideiussione anche se fossero artefici, ruppe ogni legame fra il Popolo e quei giudici e mercatanti di Calimala che appartenevano alla classe dei Grandi, e aumentò per questo il numero dei Magnati furibondi contro il regime popolare.

¹ Secondo i Cronisti (*Cronaca pubblicata dal VILLARI*, II, 256; VILLANI, VIII, 1) i primi a cadere sotto la pena della distruzione delle case furono i Galli per una uccisione commessa da Sogna dei Galli in Francia contro due fratelli di Vanni Ugolini, cfr. *Stat. Potestà 1322-25*, III, 117: « de malleicio commisso extra districtum Florentie puniundo ». E in *Consulte*, II, 296, 357 e *Prorrisioni*, III, 150, il 24 e 31 marzo '93 si ha notizia del pagamento di 28 lire, 13 soldi e 6 denari ai barattieri, maestri, picconari, nunzi e tubatori che andarono a distruggere le case dei Galli (cfr. DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 1061). Complice del Galli pare sia stato qualcuno dei Galigai, che in principio riesci a tener celata la sua colpa; ma, scoperto pochi mesi dopo, venne punito anch'egli colla distruzione delle case (COMPAGNI, I, 12; cfr. DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, 53). Altro caso di disfaccimento dei beni è quello di Neri Sichelmi il 1 novembre 1294 (*Cronaca pubblicata dal VILLARI*, II, 258).

La lotta inacerbitasi obbligò necessariamente il Popolo grasso ad appoggiarsi ancora di più al Popolo minuto; e questo, approfittando delle strettezze in cui si trovavano le Arti maggiori violentemente assalite e sbattute dai Grandi, riesci a prendere per un certo tempo il sopravvento sullo stesso Popolo grasso; e si ebbe così per la prima volta nella storia di Firenze un certo predominio delle Arti minori nella politica del Comune.

Questo fatto, al quale finora gli storici non han dato alcuna attenzione, ci è affermato chiaramente dai cronisti. Il Pieri ci dice che nel 1293 e '94 Firenze « reggeasi per lo minuto Popolo et molto fiero era allora specialmente contro a' Grandi e ne era capitano e signore Gian della Bella ». ¹ « Scacciato Giano della Bella a dì v di marzo 1294 (st. com. '95), dice il Compagni, il Popolo minuto perdè ogni rigoglio e vigore, per non aver capo ». ² « E d'allora in poi (dal 5 marzo 1295), dice il Villani, gli artefici e' Popolani minuti poco podere ebbono in Comune, ma rimase al governo de' Popolani grassi e possenti »; ³ e l'Anonimo pubblicato dal Mansi spiega che condannando Giano della Bella « li Popolani possenti misero in terra dal reggere il Popolo minuto ». ⁴

La prevalenza del Popolo minuto dal gennaio '93 al marzo '95 ci è dimostrata anche dai documenti autentici. Fra i Priori da mezzo febbraio a mezzo aprile '93 troviamo Giano della Bella o un Arigo di Ventura, spadaio, cioè della diciassettesima delle Arti; nel Priorato cominciante col 15 giugno '93 si trova un beccaio; il 14 agosto seguente, discutendosi nel Consiglio delle Capitadini sul modo di eleggere i futuri Priori, si delibera che uno almeno fra questi debba appartenere alle nove Arti minori, ⁵ e fra i Priori eletti c'è Taldo, fratello di Giano; nell'aprile '94 c'è un Priore beccaio; nel dicembre '94 un fornaio; nel febbraio '95 un albergatore. Nell'ultima metà del '94 qualche volta nei Consigli del Capitano cominciano a comparire non più le Capitudini delle dodici Arti maggiori, ma quelle di tutte le ventuna Arti. ⁶ Il 3 dicembre '93 su una questione, che doveva essere molto importante ma di cui noi non conosciamo il contenuto, le Capitudini delle dodici Arti maggiori presentano delle proposte che son votate a due a due e riportano i seguenti suffragi:

¹ Ed. Roma, 1755, pag. 56 e 58.

² Lib. I, cap. 17: cfr. I, 12: « erano i principali del Popolo i Magalotti, e avevano gran seguito, e intorno a loro aveano molte schiate che con loro si rannavano d'uno animo, e più artefici minuti con loro si ritraevano.

³ Lib. VIII, cap. 8.

⁴ BALUZIO-MANSI, *Miscellanea*, Lucca, 1761-64, IV, 106.

⁵ *Consulte*, II, 316.

⁶ *Consulte*, II, 422, 437, 456.

Pellicciai	49	voti
Maestri di pietre e legname	53	»
Calzolari	57	»
Por Santa Maria	56	»
Rigattieri	52	»
Fabbri	56	»
Lana	13	»
Cambiatori	9	»
Calimala	5	»
Giudici e notai	6	»
Medici e speciali	10	»
Beccai	6	»

Ordinando questi voti secondo la lista delle Arti dataci dagli Ordinamenti di Giustizia, abbiamo:

1.º Giudici e notai	6	voti
2.º Calimala	5	»
3.º Cambiatori	9	»
4.º Lana	13	»
5.º Por Santa Maria	56	»
6.º Medici e speciali	10	»
7.º Pellicciai	49	»
8.º Beccai	6	»
9.º Calzolari	57	»
10.º Fabbri	56	»
11.º Maestri di pietre e legname	53	»
12.º Rigattieri	52	»

Da questa enumerazione si ha l'impressione generale che i voti dati a quattro delle Arti mediane e a due delle maggiori formino un gruppo compatto e omogeneo padrone della maggioranza; laddove i voti diminuiscono secondo che si sale alle Arti maggiori più importanti. Da questo solo caso di votazione noi sappiamo che non si può ricavare nessun dato di valore generale sui mutui rapporti delle due frazioni popolari; ma ci sembra non privo di importanza il fatto che le Arti dei Giudici e Notai e dei mercanti di Calimala, che sono le più importanti fra le maggiori e le meno favorite nella votazione, e quella dei Beccai, che esce dal gruppo delle Arti mediane per raggiungere nella scarsità dei suffragi le prime due, furono, come vedremo in seguito, appunto quelle che alleandosi insieme e mettendosi d'accordo coi Grandi, mandarono in rovina Giano della Bella e distrussero la prevalenza del Popolo minuto.

Ma qualunque sia il valore, che si voglia attribuire a questa votazione, è certo che dopo la compilazione degli Ordinamenti di Giustizia del gennaio '93 il Popolo minuto ebbe modo di acquistare nel Comune un'autorità, della quale cominciarono ben presto a sentire il peso i Magnati.

II.

Uno dei primi atti della nuova politica del Popolo minuto fu la pace con Pisa; la quale venne conchiusa a condizioni, che potevano essere per Firenze anche migliori, ma si voleva in tutti i modi « fortificare lo stato del Popolo e indebolire il potere dei Grandi e potenti, i quali molte volte accrescono e vivono delle guerre », e si desiderava esser liberi da ogni preoccupazione militare estera per raccogliere tutte le forze sulla soluzione delle questioni interne.¹

Ben presto apparvero insufficienti a reprimere la potenza dei Grandi le leggi del gennaio '93 e si sentì il bisogno di « rafforzarle ». Alcuni rafforzamenti furono approvati dai Consigli sotto il Priorato di Giano della Bella nei giorni 10 e 11 aprile '93.²

Essi cominciano con stabilire che, qualora il Gonfaloniere di Giustizia nell'esercizio delle sue funzioni distrugga le case e devasti le possessioni di un Magnate, non si potrà in seguito dai danneggiati domandare alcuna rifusione o emenda dei danni, « quia populariter credi debet et sine aliqua dubitatione teneri, quod omnes processus et executiones iusta et recta intentione facta sunt et fient in futurum, ad hoc ut Populares in eorum iustitia et tranquillitate crescant et in ea aliquatenus non ledantur ». ³ Il Compagni (I, 12) accenna all'uso ben presto invalso di distruggere i beni dei Magnati oltrepassando anche la misura della giustizia, e racconta « che uno figliuolo di messer Bondalmonte, aveva commesso uno malificio di morte, gli furono disfatte le case; per modo che di poi ne fu ristorato ». ⁴ L'Ordinamento, che noi abbiamo ora letto, viene a rendere impossibile da ora in avanti qualunque rifusione di danni, sieno stati anche illegalmente arrecati; e questo, solo perchè si deve

¹ VILLANI, VIII, 2. I contrasti avvenuti nei Consigli fra Grandi e Popolani specialmente minuti su quest'argomento sono narrati benissimo dal DEL LUNGO, *Da Bonifazio VIII ad Arrigo VII*, p. 55-66.

² Questi rafforzamenti sono stati pubblicati dal BONAINI nell'appendice A dei suoi *Ordinamenti di Giustizia* e formano le rub. XXIX-XXXIV e LXII degli *Ordinamenti del 6 luglio 1295*.

³ *Ord. del '95*, rub. XXX: « de restitutione vel emendatione non facienda de rebus et bonis devastatis pro executione Ordinariorum Iustitie ».

⁴ I cronisti dicono che la prima distruzione di case fu quella in danno dei Galli, la quale avvenne verso la metà di marzo '93 (v. innanzi p. 195 n. 1). La distruzione del Buondelmonti deve essere venuta pochi giorni dopo la prima.

sempre presumere e quindi tener per certo che tutte le esecuzioni fatte dal Gonfaloniere di Giustizia non possono avere se non lo scopo giusto e retto di dar forza al partito popolare. Come si vede, una trascuranza più completa del senso giuridico e, si può dire, anche della logica, non si potrebbe desiderare. Questo Popolo minuto, che dispone per la prima volta del potere politico dopo anni e anni di oppressioni e di patimenti, non ha tempo di badare a scrupoli giuridici: egli odia i Grandi e vuol ridurli al nulla, convinto di averne il diritto e di essere dalla parte della giustizia; di fronte alla « iusta et recta intentio » tutte le forme legali non hanno alcun valore. Vedremo in seguito come questo disprezzo per le norme legali, per le « cavillationes », ritorni in altre leggi popolari.

Il secondo ordinamento dell'aprile '93 stabilisce che il Gonfaloniere della Giustizia deve avere gli stessi privilegi e immunità concessi ai Priori dagli Statuti.¹ È questo un corollario di quelle disposizioni degli Ordinamenti del gennaio, che parificavano la condizione del Gonfaloniere a quella dei Priori.

Il terzo ordinamento riporta a 2000 il numero dei pedoni della Giustizia, da prendersi 400 dal Sesto di Oltrarno, 400 da quello di S. Pier Scheraggio e 300 da ciascuno degli altri quattro sestì; e istituisce un'altra schiera non più di semplici pedoni, ma di 150 muratori e carpentieri e 50 picconieri « fortes et robusti, cum bonis picconibus », obbligati a tenersi a somiglianza dei pedoni a disposizione del Gonfaloniere e a compiere sotto la direzione di questo Ufficiale la distrinzione delle case o delle possessioni, che finora pare fosse fatta da lavoratori avventizi assoldati di volta in volta.²

Il quarto Ordinamento vieta che alcun Popolano tragga con armi o senza armi a casa di Grandi mentre il Gonfaloniere è occupato a eseguire le sentenze contro i Magnati o in tempo di tumulto; pena 200 libbre di fiorini piccoli.³ Una disposizione simile a questa noi l'abbiamo già trovata nella legislazione del tempo dei Quattordici.⁴

Il quinto ed ultimo Ordinamento, che è certo il più importante di tutti, esclude i Magnati dal Consiglio dei Cento, dai Consigli

¹ *Ord. del '95*, rub. XXXI: « de privilegio beneficio et immunitate Vexilliferi Iustitie »; cfr. *Stat. Capitano 1322-25*, II, 11: « de immunitate et privilegio dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie et eorum notarii et de penis offendentium eos ».

² *Ord. del '95*, rub. XXXII: « de electione mille peditum, magistrorum et picconariorum et banderariorum et de aliis ad predicta facienda ».

³ *Ord. '95*, rub. XXXIII: « quod Populares non vadant vel morentur tempore alicuius rumoris ad domum Magnatum ».

⁴ Ved. p. 90.

speciale e generale del Capitano e dal Consolato delle Arti.¹ Non è ancora la esclusione dal Priorato, ma esclusi i Grandi dal Consolato delle Arti, la loro esclusione dal Priorato diventa una conseguenza, che non si lascerà troppo aspettare. È interessante vedere in che modo venga motivata questa disposizione così rovinosa pei Magnati: « cum Res publica et Populus tunc recte gubernetur et iuste, quando ab illis consilia recipit qui statum tranquillum et pacificum Populi et Communis diligunt et affectant », e siccome i Grandi non possono amare lo stato popolare, che è lo stato pacifico, tranquillo e giusto per eccellenza, è naturale che si tolga ad essi l'incomodo di dar consigli che non saranno mai ascoltati. Questa è una delle tante prove, da cui appare che nei nostri Comuni e in generale in tutto il medio evo era completamente sconosciuto quel rispetto ai diritti e alle opinioni delle minoranze, su cui — molto teoricamente è vero — riposano tutti gli Stati moderni.²

Il Priorato di Giano della Bella produsse due altri rafforzamenti degli Ordini della Giustizia, che non hanno minore importanza di quelli innanzi studiati.

Il primo di questi rafforzamenti è la revisione della lista dei casati grandi. Come nel capitolo precedente abbiain veduto, gli Ordinamenti del gennaio '93, pur privando alcuni Grandi dei vantaggi da essi conquistati rispetto all'obbligo di sodare, riconobbero che non dovevano più esser considerate come grandi quelle famiglie i cui componenti per una qualsiasi ragione fossero stati esenti dall'obbligo di sodare dal gennaio '87 in poi. Le famiglie dichiarate grandi si trovarono così ridotte a 38, secondo la notizia di Leonardo Aretino. Ma abbiamo già accennato che altri due scrittori quattrocentisti, il Rinuccini e il Cambi, parlano invece di 72 famiglie. La contraddizione fra queste due notizie si può eliminare ad un patto solo: ammettendo, cioè, che i vantaggi concessi nel gennaio '93

¹ *Ord. '93*, rub. XXXIV: « quod Magnates non sint de aliquo Consilio domini Capitanei vel Capitudinibus Artium ». Nelle liste dei Consoli di Calimala raccolte dal FILIPPI, *L'Arte di Calimala e il suo più antico statuto*, p. 187 e seg., mentre prima del '93 appaiono dei Magnati — Bardi, Pulci, Frescobaldi, Cerchi ecc. — dopo quest'anno non se ne trova più alcuno.

² Nella discussione, che nei Consigli si fece di questi rafforzamenti, la esclusione dei Magnati dai Consigli e dalle Capitadini trovò maggiori contrarietà delle altre disposizioni. Nel Cons. spec. del Capitano il 10 aprile M. Gherardo Visdomini, M. Taddeo de' Bostichi, Lapo Gualterotti — magnati — e ser Medico Aliotti parlano contro; Ser Ruggero Albizi propone che si sospenda ogni deliberazione; Bandino Falconieri approva; e la legge passa con 43 voti a favore e 20 contro (*Consulte*, II, 298). Il giorno dopo nel Cons. generale del Comune M. Banco Cavalcanti si oppone, M. Bardo Angiolieri approva « in omnibus et per omnia », e la legge passa (*Consulte*, II, 357; *Provisioni*, III, 131).

sieno stati soppressi poco dopo durante il Priorato di Giano della Bella. Questa nostra ipotesi è confermata da parecchi fatti. Anzi tutto il Compagni (I, 11), il quale raccoglie tutte le leggi contro i Grandi sotto il Priorato di Giano, dice che fu deliberato « che qualunque famiglia avesse avuti cavalieri tra loro, tutti s'intendessero esser Grandi ». Ora noi abbiamo visto che questa disposizione non si può mettere nel gennaio '93, perchè in questa data venne invece derogato appunto alla legge dell'86, che faceva dipendere la grandezza dalla cavalleria. La notizia del Compagni si spiega perfettamente, ammettendo che il criterio della cavalleria sia stato stabilito o meglio ristabilito sotto il Priorato di Giano; e così le famiglie grandi furon portate da 38 a 72. Il Rinuccini dice chiaramente che la lista delle 72 famiglie fu compilata in una sera dal « prioratico », che cominciò il 15 febbraio '93 e di cui faceva parte Giano; e il Cambi, parlando di « statuti e ordini contro alle famiglie fatte e *chiarite* de' Grandi, l'anno 1292 », ci dà modo prima con la data « 1292 » di mettere la riforma fra il 15 febbraio e il 25 marzo '93; e poi con la parola « *chiarite* » ci fa capire che si fece proprio una revisione generale di tutte le famiglie principali fiorentine « *chiarendo* » quali fossero grandi; laddove nel gennaio '93 non si fece se non riferirsi alla lista dell'ottobre '86, sopprimendo in essa chi dal gennaio '87 non aveva prestato fideiussione. Questa revisione delle famiglie magnati era ammessa esplicitamente dalla legge dell'ott. '86, la quale stabiliva che dovessero prestar sodamento i casati scritti nella lista « *et omnes alii qui placuerint dominis Prioribus qui pro tempore fuerint cum consilio quod habere voluerint et sine consilio* ». I Priori del 15 febbraio — 15 aprile '93 non dovevano quindi far altro che inscrivere nella lista altre nuove famiglie per trasformarle con questo da popolari in grandi.

Ammettendo la nostra ipotesi, oltre a conciliare fra loro tutte le notizie dei cronisti e dei documenti, si ha anche il vantaggio di spiegare come mai alcuni cronisti parlino della compilazione degli Ordinamenti di Giustizia non nel gennaio '93 ma sotto il Priorato di Giano e attribuiscono a questo tanta parte nella grande riforma. Evidentemente il pernio degli Ordinamenti di Giustizia era la lista delle famiglie magnati, a cui gli Ordinamenti dovevano essere applicati. La cernita di queste famiglie fatta al tempo di Giano e sotto la sua influenza, dovè sembrare ai contemporanei la riforma più importante di tutte; e così si attribuì a Giano il merito della fondazione di tutte le nuove leggi.

L'altro rafforzamento che deve certamente appartenere al Priorato di Giano è la legge, la quale stabiliva « che l'uno consorto

fusse tenuto per l'altro », ¹ e che forma la rubrica XIX degli Ordinamenti del 1295 « quod pro Magnatibus se excusantibus vel defendentibus a sodamentis cogantur eorum proximiores satisfacere ».

Questa legge comincia con lo stabilire che, se un Magnate obbligato a sodare si rifiuta di prestar sodamento, il Potestà deve costringere a prestar sicurtà per il Magnate disubbidiente suo padre, o i figli, o i fratelli, o gli zii, o i nipoti, o l'avo paterno. Già nella legge dell'ott. '86 era stato stabilito che « pater pro filio non emancipato sodare et securare teneatur; et etiam pro emancipato, qui se aliquo titulo, privilegio vel exceptione vel modo vel iure defenderet et non securaret, pater compellatur, et frater pro fratre carnali ». Il rafforzamento non fa, dunque, se non estendere di un grado per le linee ascendente e discendente il dovere di surrogare il Grande, che si sottrae ai suoi doveri. Ma esso aggiunge alla prima disposizione un'altra, in forza della quale, se il Magnate rifiutantesi dal prestar sodamento commette un delitto, la pena cade sui suoi parenti sopra enumerati e si procede « pecuniariter et contra eorum bona prout procederet si iidem talia maleficia commisissent ». Inoltre se un Magnate delinque prima di prestar fideiussione, la condanna deve essere pagata dai suoi parenti — padre, fratello, zio, nipote, avo paterno — nel caso che il condannato non paghi. Se la condanna è a morte e il delinquente si è reso contumace, i suoi consanguinei secondo l'ordine predetto debbono pagare per lui 3000 libbre.

Queste ultime disposizioni sono completamente nuove; e quantunque la legge dell'86 contenesse già in germe la teoria della solidarietà dei congiunti nella pena, perchè stabilisce che il Magnate deve garantire « de non offendendo » non solo per sè ma anche per i figli e fratelli, pure quel primo germe si trova ora sviluppato in modo da far passare in seconda linea la legge originaria di fronte a questo rafforzamento posteriore.

Il quale dev' essere certo del Priorato di Giano della Bella; perchè il Compagni, che fu Gonfaloniere di Giustizia dal 15 giugno al 15 agosto '93 — appunto nel Priorato successivo a quello di Giano — parlando di un disfaccimento di case di Grandi eseguito da lui come Gonfaloniere, dice: « andai alle loro (dei Galligai) case e de' loro consorti, e quelle feci disfare secondo le leggi ». ² Ora negli Ordinamenti del gennaio si parla di distruzione delle case del delinquente solo e non dei suoi consorti (rub. V); invece nella nostra rub. XIX si parla appunto delle esecuzioni da farsi

¹ COMPAGNI, I, 11; VILLANI, VIII, 1.

² I, 12; ved. innanzi, p. 195 n. 1.

contro ai parenti dei condannati, resisi contumaci « pecuniariter et contra eorum bona ».¹ Bisogna dunque che la rub. XIX sia stata introdotta negli Ordinamenti prima del Gonfalonierato di Dino Compagni, cioè sotto la Prioria di Giano.²

III.

A questi rafforzamenti ne seguirono ben presto degli altri. Durante il 1293 si trovano approvati nei Consigli, dopo l'afforzamento dell'aprile, altri rafforzamenti nel maggio, nell'agosto, nel settembre;³ e certo negli ultimi mesi del '93 e per tutto il '94 altre aggiunte agli Ordinamenti primitivi non dovettero mancare, perchè in tutto questo periodo la lotta fra Grandi e Popolo non fece se non acuirsi sotto l'impulso delle Arti minori.

Tutte queste aggiunte e rafforzamenti costituiscono nella redazione degli Ordinamenti di Giustizia del luglio 1295 le rubriche dalla XXXV inclusa alla fine. Di queste noi non istaremo qui a esporre minutamente il contenuto per non dilungarci troppo; ci limiteremo solo a richiamare l'attenzione del lettore sulle disposizioni più importanti, rimandando chi desidera più larghe notizie al testo stesso delle leggi, che noi pubblichiamo in appendice.

Le tredici rubriche, le quali vanno dalle XXXV alla XLVII, si riferiscono tutte agli armati che dipendono dal Gonfaloniere di Giustizia e completano la loro organizzazione e danno disposizioni pel caso che la loro opera sia necessaria. Fra tante leggine basterà notare la rub. XLII, che porta i 2000 pedoni dell'aprile '93 a 4000 e pare sia dei primi del '94;⁴ e le rub. XXXIX-XLI, le quali

¹ I Galligai dovevano essere appunto contumaci, perchè il loro delitto l'avevano commesso in Francia e certamente dovettero avere tutt'altra voglia che quella di venire dalla Francia a Firenze per farsi condannare a morte.

² Allo stesso tempo deve dunque riportarsi anche la rub. XX, la quale, come innanzi abbiamo veduto, per mezzo delle parole « secundum formam suprascriptam » si attacca strettamente alla precedente. Anche la rub. XXVIII del '95, con cui « firmando et addendo Ordinamentis Institio noviter editis » si ordina che i Rettori e i Signori nell'entrare in ufficio debbono giurar di osservare gli Ordinamenti, dev'essere del Priorato di Giano della Bella; la sua stessa posizione fra la conclusione degli Ordinamenti del 18 gennaio e il proemio di quelli dell'11 aprile, sarebbe un argomento per ritenere che si tratti appunto di legge compilata fra queste due date.

³ *Consulte*. II, 301, 358, 316, 365, 319, 368.

⁴ Questa rubrica e la seguente XLIII, la quale stabilisce che gli arcatori e i balistari debbono avere una loro speciale bandiera, debbono essere dei

istituiscono nel Contado altri 500 pedoni organizzati a somiglianza dei Pedoni della Giustizia cittadini.¹

La rub. XLVIII restringe il diritto dei Magnati di domandar tregue o sicurtà « de non offendendo » ai Popolani « ne Populares graventur plus debito per Magnates ». La rub. XLIX minaccia una pena di 200 libre al Popolano, che introdotto come testimone in delitto commesso da un Magnate nega di esser stato presente al fatto o di averne notizia e dopo sia dimostrato che la sua testimonianza è falsa. Un ordinamento del 1255, ripetuto poi in *Stat. Potestà 1322-25*, III, 5, impone nei casi comuni per lo stesso delitto pona di 100 soldi (= 5 libre). La rub. LII « quod exbanniti a quocumque et quandocumque impune possint offendi » non fa se non ripetere un principio comunissimo nel diritto medievale, secondo il quale lo sbandito per maleficio perdeva ogni protezione da parte dello stato e poteva essere offeso od ucciso senza pena alcuna.² La rub. LIII stabilisce che contro i colpevoli di corruzione o di tradimento nella custodia dei castelli del Comune il Capitano abbia pieno arbitrio nel procedere e nel punire; inoltre il colpevole e i suoi figli sono sbanditi dalla città e i loro beni confiscati; finalmente chi compie baratteria nell'esercizio di alcun ufficio, sia punito « in avere et persona prout exegerit facti qualitas » e sia

primi mesi del '94, perchè il 7 marzo '94 si approva la spesa per 21 bandiere dei pedoni della Giustizia (*Consulta*, II, 396), delle quali 20 dovettero servire ai 2000 uomini istituiti con la rub. XLII e una per i balestrieri e gli arcatori, di cui parla la rubrica XLIII. Anche nell'aprile '93 era stato stabilito (ved. rub. XXXII) che i primi 2000 pedoni avessero venti bandiere e i picconieri, falegnami, ecc. ne avessero un'altra speciale per loro. Le 21 bandiere che si fanno nel marzo '94 non possono servire per i 2000 pedoni e per i picconieri dell'aprile '93, che ne erano forniti fin dall'anno prima, ma debbono servire per le nuove unità militari fondate con le rub. XLII e XLIII.

¹ A questa riforma accenna il VILLANI (VIII, 1), quando, avendo narrato della istituzione dei pedoni cittadini, aggiunge: « s'ordinò simile in contado e distretto di Firenze »; ma erra affermando « che si chiamarono le Leghe del Popolo », perchè le Leghe popolari del contado, di cui parla lo Statuto del Capitano del 1322-25, V, 80, sono tutt'altra cosa e di esse nei nostri anni non si trova notizia alcuna. — Va messa poi in rapporto con la presente riforma una provvisione dell'11 ott. '94 (cit. in DEL LUNGO, *D. C.*, I, 101, n. 2) sulle spese che si portano per la costruzione delle « via Sancti Proculi, que protenditur versus burgum de la Piagentina »; la quale via, secondo un documento del 1301, « est multum utilis... maxime propter vittualium copiam habendam, et magis eo quod Populares comitatus absque strepitu et briga Magnatum et Potentum possunt secure venire per eandem ad dominos Priores et Vexilliferum Iustitie cum expedit; et dicta via cum magno animi fervore et pecunia facta est trattatu et motu Priorum et Vexilliferi ». MILANESI, *Doc. inedito su Dante Alighieri*, Arch. St. It., III Serie, t. IX, parte II, p. 8.

² Cfr. KOHLER, *Strafrecht*, II, 56 e seg.

privato in perpetuo di qualunque onore e ufficio. Se si confronta questa legge con la rub. XI degli Ordinamenti del 9 genn. '93 e con la III, 16 dello Statuto del Potestà del 1322-25, da noi esaminate nel capitolo precedente,¹ si vede che il rafforzamento per gli stessi delitti viene ad aggiungere alle pene antiche una nuova pena: la confisca e il bando al colpevole e ai figli.

La rub. LV « de licteris vel nuntiis non mittendis ad inimicos Communis Florentie » e la LVI « de pace cum inimicis Communis Florentie sine voluntate Communis non tractanda » parlano in termini generali e non alludono specialmente ai Grandi, ma evidentemente sono state messe negli Ordinamenti di Giustizia, perchè erano per lo più i Grandi quelli che mantenevano relazioni segrete coi nemici del Comune.

La rub. LIV « de terris et possessionibus et bonis Comitum positis in comitatu Florentie allibrandis », certamente anteriore al novembre '93,² stabilisce che i « Comites » e i loro fedeli, che hanno terre e possessioni nel contado fiorentino, debbono da ora in poi essere allibrati e pagare le imposte a somiglianza degli altri contadini; se i Conti o i loro fedeli abitanti fuori del distretto non pagano, sono obbligati al pagamento i lavoratori delle suddette terre e i fedeli abitanti nel distretto. Nessuno della città o distretto può comprare terre o possessioni dei Conti senza il consenso del Comune e se prima non ha prestato cauzione di pagare le libre. Nessuno dei Conti indipendenti dalla giurisdizione del Comune può acquistare nel distretto terre, fedeli o altri diritti, e nessuno può venderli sotto pena di mille marche d'argento. Quest'ordinamento distrugge gli ultimi ruderi dei privilegi tributari dei Grandi; esso non parla di Magnati, ma di Conti, cioè di quelli che continuavano a far parte della gerarchia feudale e finora in forza dei privilegi imperiali erano riesciti a sottrarsi dal peso delle imposte; il divieto di compra e di vendita serve a impedire che nuove questioni sorgano a proposito di altre possessioni.

¹ Ved. p. 192.

² Il 6 febbraio '93 si ha notizia di una provvisione su la esazione delle libre e prestanze « a comitatibus nobilibus, plebatibus, communiibus et populis », (*Consulte*, II, 293); gli Ufficiali incaricati di eseguire la provvisione furono Borgo Rinaldi, Caruccio del Verro e Ser Tancredi (*Consulte*, II, 320); al loro ufficio devono riferirsi gli « Ordinamenta edita super exactione librarum comitatus et etiam civitatis », di cui si trova notizia il 20 maggio '93 (*Consulte*, II, 303). Nei *Capitoli*, XXVI, 146, nov. 1293, è detto che « in statutis Iustitie Populi Florentini inter cetera continetur quod terre possessiones et bona dominorum Comitum posita in comitatu et districtu Florentie debeant allibrari ». È appunto questa rubrica LIV.

Le rub. LVII — LX contengono i doveri delle singole circoscrizioni amministrative della città e del contado di fronte agli Ordinamenti di Giustizia. Già in altri luoghi di questo lavoro abbiamo notato come tutto il territorio del Comune era diviso in tante circoscrizioni minori (*Popoli* o *Canoniche* o *Cappelle* in città, *Pievi* o *Comuni* o *Ville* in contado), alle quali erano affidate una grande quantità di servizi pubblici, di cui il potere centrale non si occupava direttamente: manutenzione delle fonti e delle strade, servizio di polizia, distribuzione e riscossione delle imposte, ecc. Queste circoscrizioni avevano anche degli ufficiali (rettori, sindaci, cappellani ecc.) quando elettivi, quando nominati dal Comune, i quali presiedevano all'amministrazione locale.¹ Ora i nostri Ordinamenti stabiliscono che ogni Popolo della città e ogni Pieve del contado devono nominare dei procuratori, i quali presteranno in mano del Capitano o Difensore in nome dei Popolani del loro distretto un giuramento simile a quello che la rubrica I del genn. '93 fissava per i Sindaci delle Arti: obbedire ai Rettori e ai Signori in tutto ciò che sarà richiesto dalla difesa e dall'onore e dall'esaltazione del Popolo, presentarsi a ogni comando armati o senz'armi per procurare l'effettivo adempimento degli Ordini della Giustizia, e così di seguito. Tutti i Popolani dei singoli distretti dai diciotto ai settant'anni debbono essere enumerati nelle carte di procura rilasciate dai distretti ai Sindaci che presteranno il suddetto giuramento. I giuramenti e la compilazione delle liste debbono esser rinnovate ogni due anni nel mese di novembre. I detti procuratori o sindaci debbono, in caso di offese o di violenze o di ingiuste esazioni dei Magnati contro i Popolani, denunziare il malefizio agli Ufficiali del Comune, aiutare l'offeso nel giudizio che ne nascerà e dar opera affinché l'offensore sia punito. I Sindaci sono eletti dai Popolani dei singoli distretti fra i migliori e più potenti Popolani ed eletti non possono rifiutare l'ufficio.²

Ma il più importante fra tutti questi rafforzamenti è quello, che porta il numero L e che per la sua importanza noi abbiamo la-

¹ *Stat. Pot. 1322-25*, I, 15: ufficio e attribuzioni dei Cappellani; I, 22: ufficio dei Rettori o Sindaci dei Comuni del contado; *Stat. Capit. 1322-25*, I, 12: le ville del contado possono eleggersi rettori, purchè non sieno nobili, i quali rappresentano la villa davanti al Comune, ma non hanno giurisdizione civile o criminale.

² *Gli Ordin. del Potestà del 1285*, rub. 20 (RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 51) stabilivano che i Cappellani o Rettori dei Popoli cittadini o delle località contadine dovessero denunziare i malefici commessi nel loro distretto entro tre giorni se si era in città, entro cinque giorni se in contado « dicendo nomina et prenomina malefactorum et unde sint », pena 100 soldi « et plus et minus iuspecta qualitate malefactoris et loci ». Dal *Breve Pisani Populi et Com-*

sciato per ultimo. Esso stabilisce « cum membra capiti et capud membris debeat convenire », che nessuno fra coloro che secondo gli Ordinamenti di Giustizia sono esclusi dai Consigli del Capitano o dalle Capitadini dell'Arti (rub. XXXIV, aprile '93), può essere da ora in poi Priore, Gonfaloniere di Giustizia o Arbitro alla correzione degli Statuti del Potestà o del Capitano. A che data appartenga questa legge, non sappiamo con precisione; ma certo è posteriore all'aprile '93 e la indicazione dei cronisti che i Popolani « diliberarono che i Grandi non potessero esser de' Signori », ¹ non si riferisce a una riforma contemporanea alla formazione degli Ordinamenti del gennaio '93, ma ad una riforma posteriore. Va per altro notato che in realtà fin dal gennaio '93 i Grandi non appaiono più nel Priorato; per cui la rub. L non fece se non dare una sanzione legislativa a una consuetudine, che era cominciata appunto al tempo dei primi Ordinamenti di Giustizia forse in seguito a un tacito accordo fra gli elettori popolari di evitare in tutti i modi la elezione al Priorato di qualche Grande.

Comunque sia, è certo che questa legge rappresenta come il coronamento supremo di tutta la lotta sostenuta dal Popolo contro i Grandi. Fin dal 24 novembre '92 il Popolo minuto domandava per bocca di Tieri Burbassi la esclusione dei Grandi dal Priorato; ² la rub. L viene a soddisfare la domanda del Popolo minuto e a dare l'ultimo colpo al potere politico dei Grandi.

A questo proposito bisogna osservare che l'esclusione dei Grandi dagli uffici politici non vuol dire esclusione anche dagli uffici amministrativi e specialmente militari. Anche nei Comuni popolari si trovano ad ogni piè sospinto affidate ai Grandi delle incombenze spesso delicatissime, come ambascerie, guardie di castelli o di altri importanti posti militari, ecc. Per esempio nello Statuto di Lucca del 1308 — uno fra i codici più ricchi di leggi antimagnatizie che noi abbiamo studiato — è ciò nonostante stabilito (II, 14) che i vi-

pagniarum 1286, rub. 83 (BONAINI, I, 610) appare che in Pisa erano eletti 100 uomini per quartiere con un Capitano, quattro Consiglieri e un Gonfaloniere per quartiere. Entro i primi dieci giorni di ogni Anzianato erano convocati questi 100 e i loro Capitani domandavano se dai Grandi fosse stata recata offesa ad essi o ad altri, che essi sapessero. Se qualcuno aveva da presentare accuse, queste venivano accolte e si iniziava giudizio. Se nessuno accusava, si faceva girare una borsa, in cui ognuno deponeva una cedola che poteva contenere l'accusa; indi si spogliavano le cedole e si procedeva sulle accuse che si trovavano.

¹ COMPAGNI, I, 11; cfr. VILLANI, VII, 78: « d'allora innanzi (genn. '93) non vi fu (nel Priorato) niuno Grande »; STEFANI, rub. 196: « i buoni mercatanti e artefici deliberarono che mai non avessero più il Priorato i Grandi ».

² Vod. p. 165.

cari e i potestà della maggior parte delle terre sottomesse al Comune debbono esser cavalieri; e il Comune di Firenze dava di regola le più importanti castellanerie ai Grandi.¹ Questo fatto, che a prima vista contrasta con la esclusione dagli uffici politici, si spiega benissimo quando si pensa che il Comune poteva servirsi senza alcuna preoccupazione dei Grandi negli uffici amministrativi e militari, perchè ogni Ufficiale era obbligato a presentare, prima di entrare in carica, fideiussione di esercitar bene il suo ufficio; era quindi molto difficile che il Magnate per astio contro il Comune pensasse a tradire i suoi doveri esponendosi alla perdita della cauzione, che per gli uffici più importanti saliva a somme ragguardevolissime. Per tal modo i Popolani, pur eliminando i loro nemici dalla vita politica, non rinunziavano a utilizzarli in tutti quei rami dell'amministrazione, a cui erano adatti, o nei quali, come negli uffici militari, potevano esser difficilmente sostituiti da altri.

IV.

La produzione legislativa antimagnatizia dopo il gennaio '93 non si limitò solo ad aggiunte agli Ordinamenti di Giustizia; ma fino alla cacciata di Giano della Bella furono prese contro i Grandi parecchie altre misure sotto la pressione del Popolo minuto.

La interpetrazione, che rendeva sufficienti due testi a dimostrare la pubblica fama, appartiene, come innanzi abbiam dimostrato,² a questo periodo.

Per il semestre dal novembre '93 al maggio '94 fu Capitano e Difensore M. Bernardino della Porta,³ quello stesso che era stato Difensore al tempo della istituzione del Priorato; e la sua elezione indica quale politica seguiva il Popolo, che lo chiamava a suo Capitano.

Appunto nel tempo di questo Capitano cade tutto un lavoro di ricerca dei diritti del Comune usurpati dai Grandi, che portò al riacquisto di molte ville e giurisdizioni, fino a quel tempo tenute abusivamente dai Grandi.⁴ Si tolsero così molte terre agli Ubaldini,

¹ V. *Consulte*, indice a *Castellani*, e *Provisioni*, reg. I-IV passim.

² Ved. pag. 182.

³ *Consulte*, II, 323, 331.

⁴ Il 9-10 dic. '93 (*Consulte*, II, 336, 376) sono approvate nei Consigli delle deliberazioni « super electione Officialium ad reinveniendum et recuperandum iura et terrena et edifica et plateas Communis Florentie ». Il VILLANI (VIII, 2) dice che di questo lavoro « fu caporale Caruccio del Verre ».

agli Uberti, al Vescovo di Volterra, ai Bagnesi e ad altri Nobili e Conti; si riacquistarono dai Grandi, che li avevano invasi, i beni dello Spedale di Sant'Eusebio e se ne dette l'amministrazione ai Consoli dell'Arte di Calimala.¹ Questo lavoro continuò per tutto il '94 e sui primi del '95 troviamo fra gli Ufficiali a ritrovare i diritti del Comune Taldo della Bella,² il cui nome è da sè solo un programma di persecuzione contro i Grandi.

Anche i beni dei privati invasi dai Magnati furono fatti restituire ai loro legittimi proprietari;³ e a noi è pervenuta una interessante querela del monastero di Coltibuono contro gli Ubertini davanti alla Curia del Potestà. Il monastero espone che Ubertino di M. Guglielmino da Gaville dei Magnati del contado dopo la battaglia di Montaperti obbligò colla forza delle armi l'Abate e i monaci a vendere per 2150 libbre delle possessioni, che ne valevano 8000; di più, sorta lite fra il Monastero e lui, aveva impedito all'arbitro di dare il lodo. Morto lui, i suoi figli venderono le possessioni a M. Lamberto Abate. Ora il Monastero domanda che il Comune obblighi M. Lamberto a restituire la possessione e gli Ubertini a rifondere i frutti percepiti da 31 anni a questa parte.⁴

Anche parecchi contadini ancora soggetti alla sovranità dei Nobili del contado sentirono venuto il momento buono per essi e non mancarono di approfittarne per scuotere definitivamente il giogo dei loro padroni. Nel giugno '94 gli uomini di Castelnuovo Valdarno espongono ai Priori che dopo la battaglia di Montaperti i Pazzi di Valdarno, approfittando del predominio acquistato dai Ghibellini, costrinsero con minacce e violenze gli abitanti del castello, stati fino allora liberi da ogni servitù personale (*hominitia*) colonaria o ascrittizia, a dichiararsi loro fedeli e coloni o a ratificare un lodo pronunziato da arbitri comuni su le questioni sorte a tale oggetto. Il detto lodo obbligava gli abitanti di Castelnuovo a pagare annualmente ai Pazzi alcune staia di grano, a dare 12 denari ogni volta che un maschio della casata fosse armato cavaliere o una donna

¹ PIERI, p. 56; VILLANI, VIII, 2; STEFANI, rub. 197 (*Delizie*, VIII, 62); FILLIPI, *L'Arte di Calimala*, p. 59; e in Archivio di Stato *Strozziense*, seconda serie, 371. Fra le terre riacquistate i cronisti parlano di Catignano e di Pogibonsi, sulle quali fin dal gennaio '81 c'era uno statuto « de procurando quod Comune Podii Boniczi et Catignani sint sub iurisdictione Communis Florentie » (*Consulle*, I, 155).

² DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 101, n. 2.

³ PIERI, l. c.: « molti Popolani riebbero case e possessioni, che erano state loro tolto dai Grandi ». VILLANI, l. c.: « e a ciascuno, a cui fosse per addietro occupata possessione per gli Potenti, di fatto fu renduta ».

⁴ Archivio di Stato, Diplomatico, *S. Lorenzo a Coltibuono*, 1294, 21 ottobre.

andasse a marito. Nel 1267, quando i Guelfi riacquistarono il sopravvento nel Comune, gli abitanti di Castelnuovo si ribellarono;¹ ma i Pazzi li assalirono bruciando e devastando le terre, fecero alcuni prigionieri e assediaron il castello, minacciando di uccidere i prigionieri se i terrazzani non si arrendevano; e non ottenendo la resa, mantennero la promessa. Finalmente gli assediati si arresero e si stabilì che la questione dovesse esser compromessa in un arbitro. Ma venne scelto per arbitro Guglielmo vescovo d'Arezzo, che, per essere zio paterno dei Pazzi, dette ad essi ragione. E così gli abitanti son rinasti fino al 1294 fedeli dei Pazzi e han pagato il censo. Ora domandano al Comune di essere restituiti alla libertà primitiva. I Priori con deliberazioni del 26 giugno e del 3 agosto avocarono a sè stessi la causa, dichiarando candidamente di farlo per la ragione che se fosse stata portata davanti ai tribunali sarebbe stata vinta dai Pazzi; e con provvisione del 5 ottobre dichiararono liberi i castellani, annullando le precedenti sentenze arbitrali e comandando ai Pazzi che desistessero dalle loro pretese.²

Il trovare tanto nel documento di Coltibuono quanto in questo di Montaperti, ci induce a ritenere che sia stato compilata appunto nella prima metà del '94 la rub. IV, 67 dello Statuto del Potestà 1322-25, che stabilisce appunto « quod dominus Potestas compellat Comites et Magnates, qui occupaverint possessiones aliquorum a secundo exitu Guelforum citra³ ad restituendum »; e in base a questa legge dovettero esser fatte le due querele sopra riportate.

¹ Nei registi di Carlo d'Angiò (MINIERI-RICCIO, *Il regno di C. I d'A. nel 1273*, p. 43) si ha notizia di un processo contro i Pazzi impadronitisi di Castelnuovo.

² *Provvisioni*, IV, 79, 80. La difesa dei contadini contro gli Ubertini e i Pazzi di Valdarno venne continuata nel 1296 con la fondazione di Castel San Giovanni e di Castelfranco; VILLANI, VIII, 17: « Nel detto anno (1296) essendo il Comune e Popolo di Firenze in assai buono e felice stato, con tutto che i Grandi avessero incominciato a contraddiare il Popolo, come detto avemo, il Popolo per meglio fortificarsi in contado e scemare la forza de' Nobili e de' Potenti del contado, e specialmente quella de' Pazzi di Valdarno e degl' Ubertini ch'erano ghibellini, si ordinò che nel nostro Valdarno di sopra si facessero due grandi terre e castella; l'uno era tra Feggline e Montevarchi, e puososi nome Castello San Giovanni, l'altro in casa Uberti allo' incontro passato l'Arno, e puosongli nome Castelfranco; e francarono tutti gli abitanti de' detti castelli per dieci anni d'ogni fazione e spese di Comune, onde molti fedeli de' Pazzi e Ubertini e quegli da Ricasoli e de' Conti ed altri Nobili, per essere franchi si feciono terrazzani de' detti castelli; per la qual cosa in poco tempo crebbono e moltiplicarò assai, e fecionsi buone e grosse terre ».

³ Il primo esilio dei Guelfi è del 1249; il secondo è dopo la battaglia di Montaperti (settembre 1260).

Le deliberazioni del 26 giugno e 3 agosto '94, in forza delle quali i Priori s'impadronirono della questione di Castelnuovo sottraendola alla procedura comune, non ci sono state conservate; ma abbiamo una provvisione del 26 giugno, con cui si stabilisce che il Potestà e Capitano non debbono occuparsi di querele per illegali occupazioni di beni anteriori alle calende di settembre 1260; delle violenze posteriori a questa data debbono occuparsi e terminare le questioni secondo la forma degli Statuti « et maxime in favorem Popularem et debiliorem personarum contra Magnates ». ¹ Come si vede, nell'affare di Castelnuovo i Priori sottraggono alla procedura comune la questione per assicurare la vittoria ai reclamanti; in questa provvisione si insiste sull'idea che bisogna preferibilmente dar ragione ai Popolani nelle liti coi Grandi. E anche in un'altra provvisione del 21 giugno '94 si dà mandato al Capitano di procedere sommariamente nella causa mossa da Naddo Ferrantini a M. Corso Donati « cum ad honorem et exaltationem Florentini Populi et ad conservationem felicitatis status eiusdem pertinere noscatur quod questiones contra Magnates cognoscantur summarie et sine strepitu et figura iudicii et potius sequendo veritatem et equitatem quam sequendo formam et solemnitatem stricti iuris et cavillationum et exceptionum et defensionum, que in questionibus et causis opponi et uti solent ». ²

È il partito oggi vincitore e dominante, che trascura ogni formalità giuridica e procedurale per darla vinta ai propri aderenti contro i dominatori di ieri.

Anche la legge del sodare, dopo il primo rafforzamento del tempo di Giano della Bella, andò soggetta a una nuova riforma più sfavorevole pei Grandi. La legge dell'ott. '86 aveva determinato la somma del sodamento in 2000 libbre; il rafforzamento di Giano della Bella aveva stabilito che qualora il Magnate delinquente non avesse ancora prestato sodamento, i suoi consanguinei dovessero pagar la pena fino alla concorrenza di 3000 libbre. Ma se il Magnate abbia sodato per 2000 libbre e la pena sia superiore a questa somma e il Magnate si renda contumace, chi pagherà il di

¹ *Provvisioni*, IV, 22. La provvisione continua determinando che in simili cause non è ammessa la testimonianza dei parenti prossimi dei litiganti. Indi vieta che alcuna donna possa comparire per alcuna causa davanti ai Rettori. E finalmente stabilisce che il Potestà o Capitano non possono mandare a confino alcun cittadino senza la licenza dei Priori o Gonfaloniere, pena 300 libbre, e non possono gravare il Popolano che esercita davanti ad essi i suoi diritti pena 100 libbre, « salvo tamen et reservato in omnibus suprascriptis Ord. iust.posito sub rub.: de arbitrio Potestatis et Capitanei contra Magnates verba iniuriosa dicentes » (rub. XV *genn.* '93 e XIV *luglio* '95).

² *Provvisioni*, IV, 20.

più? « pater pro filio et filius pro patre, et frater pro fratre ex eodem patre, et patruus pro nepote et nepos pro patruo, et avus paternus pro nepote et nepos pro avo paterno »; così stabilisce una provvisione del 3 agosto '91,¹ che viene così a completare il rafforzamento del tempo di Giano.

La stessa provvisione modifica la legge del sodare in quella parte, che permette ai Magnati che han prestato sicurtà « de non offendendo » di portare armi difensive senza prestare altra sicurtà; e stabilisce che se il Magnate ha sodato per meno di 500 libre, dove prestar un'altra sicurtà per il porto d'armi di altre 500 libre almeno.

Altre riforme contro i Magnati del 1294 furono la costruzione di un carcere speciale per essi,² alla cui custodia furono preposti quattro custodi magnati, « ad hoc ut Magnates in dietis carceribus detinendis non habeant aliquam originom vel causam facienti ali- quid contra Populares »;³ e la fattura di una campana, detta della Giustizia, per chiamare i pedoni della Giustizia in caso di bisogno.⁴

Un'altra legge, che deve appartenere a questo periodo, è quella contenuta nella rub. II, 11 dello Statuto del Capitano 1322-25 « quod Magnates non intrent palatium »; la quale stabilisce sotto pena di 100 libre che nessun Magnate può entrare nel palazzo del Potestà o del Capitano se non invitato a Consiglio o a dar testimonianza o per presentare accuse o difese oppure a prestare il sodamento. La data approssimativa di questo statuto si può desumere dal lamento, che secondo il Compagni (I, 15) moveva M. Berto Frescobaldi in un conciliabolo tenuto sui primi del '95: i Grandi, dice il Frescobaldi, « non osano entrare in palagio; i loro piati non possono sollicitare ».

¹ *Provisioni*, IV, 55; *Consulte*, II, 422-4. Forma la rub. LXXX nella redazione del 1324 pubbl. in EMILIANI GIUDICI, *Storia municipi italiani*, Appendice.

² Si comincia con spendere a questo scopo 200 libre il 18 aprile '91 (*Consulte* II, 405); il 5 maggio si spendono altre 200 libre per comprare una casa e una torre (*Protocolli-Provisioni*, II, 125); il 27 agosto si spendono altre 200 libre (*Consulte*, II, 427); l'11 settembre si parla del carcere dei Magnati « nuper factum » (*Provr.* IV, 67 e *Consulte*, II, 429); l'11 ottobre si stabilisce che i Magnati, che stanno nelle carceri di Palliazza e di Burella, passino nel nuovo carcere (*Provr.*, IV, 82). Anche a Pistoia c'era una « presione Lombardorum » nell'aprile '95; *Breve et Ord.*, p. XL, e *Stat. Polestatis 1296*, I, 41.

³ *Provisioni*, IV, 82.

⁴ *Consulte*, II, 454 e 457, 31 dic. '91 e 14 gennaio '95.

V.

Tutte queste leggi d'eccezione non erano certo fatte a posta per determinare la pace fra i partiti. Ciò che doveva poi spingere i Grandi alla esasperazione estrema era la interpretazione e l'applicazione pratica della legge. Il Compagni ci ha lasciata una descrizione vivacissima dello stato degli animi in questo agitatissimo periodo. ¹ Quando un Popolano accusava un Magnate, i Rettori non potevano tanto facilmente assolvere, perché eran subito accusati di parzialità per i Grandi e correvano pericolo di cadere nelle penalità imposte dagli Ordinamenti ai magistrati che non facevano il loro dovere; perciò i giudici condannavano sempre e davano sempre ragione all'offeso o al sedicente tale. E non c' erano nuove pene che bastassero pel Popolo minuto riescito finalmente a mettere il piede sugli odiati Magnati; e quando un Gonfaloniere doveva eseguire una distruzione di case per maleficio, se non distruggeva per bene era detto vile. Per questo i Grandi si lamentavano e dicevano: « Uno caval corre e dà della coda nel viso a uno Popolano, o in una calca uno darà di petto senza malizia a un altro; o più fanciulli di piccola età verranno a questione; gli uomini gli accuseranno; debbono però costoro per sì piccola cosa esser disfatti? » Giunti all'estremo della esasperazione, si aizzavano a vicenda e minacciavano di squartare i Popolani che reggevano; alle minacce il Popolo inacerbiva e per paura e sdegno inaspriva le leggi; o così l'odio non faceva che ingigantire di giorno in giorno. ²

Ad illustrare la violenza dell'odio fra Grandi e Popolani e la interpretazione quasi feroce che questi pretendevano fosse data dai magistrati alle leggi contrarie ai Grandi, vale molto bene un curiosissimo documento riferentesi al gonfaloniorato di Dino Compagni

¹ I, 15.

² Un esempio del modo, con cui le leggi erano interpretate, ci è offerto da NERI STRINATI, *Cronichetta*, p. 122 e seg. Nel 1291 Neri era entrato come mallevadore presso la compagnia degli Scali per M. Lamberto Cipriani per un debito di 550 libbre con altri cinque soci, fra i quali due Popolani. Quando, essendo venuto meno il principale, i mallevadori dovettero pagare, dei due Popolani uno era morto e l'altro si rifiutò; « e avvenne per cagione ch'io e Maffeo Brunelleschi (altro mallevadore) eravamo de' Grandi e non potevamo torre azione contro Gene e redi di Geso (i due Popolani), che erano di Popolo... si erano fatti gli Ordinamenti del Popolo contro a' Grandi ». Ved. la rub. XVI del '93 e XI del '94, di cui abbian parlato a p. 181.

scoperto e pubblicato dal Del Lungo.¹ L' 11 maggio '93 di notte un Maguato, Turchio da Sommaia, assalì « cum una mazza lignea » Lapo, popolano del contado, e lo percossò. Al rumore della contesa accorse madonna Lapa, madre dell'assalito, tenendo in braccio « Diomedem filium suum puerum forte sex mensium » anch'esso popolano del contado fiorentino. Allora Corrado da Sommaia venne in aiuto del parente e « capiendo caules de terra simul cum petrizzis et terra, ipsam dominam Lapam percussit in vultu, contra Ordinamenta Iustitie; et de vultu domine Lape sanguis exivit ». Il nostro bravo Lapo presentò querela e provò il maleficio. La rub. VI degli Ordinamenti imponeva per simile maleficio la pena di 500 libre, e il Potestà condannò appunto in 500 libre. Ma Lapo non fu contento; egli affermava di esser stato battuto in due posti della persona « in costis et in pectore »; dunque la pena doveva essere « saltem in libris mille f. p., scilicet in quingentis pro qualibet percussione ». Di più la multa non fu sborsata entro dieci giorni dalla condanna, quindi i beni del colpevole dovevano essere devastati « secundum Ordinamenta predicta », e non furono. Inoltre il detto Corrado doveva esser punito per le ferite contro madonna Lapa « saltim » in 2000 libre; ma non fu punito « et fuit contra Ordinamenta Iustitie ». Era dovere del Gonfaloniere di Giustizia, Dino Compagni, allora in ufficio di obbligare il Capitano a pronunziare contro Turchio la condanna trascurata dal Potestà, pena 200 libre; doveva anche procurare che i beni del detto Turchio fossero devastati, pena 200 libre; doveva obbligare il Capitano a condannare il detto Corrado, pena 200 libre; doveva procurare « quod apotece Communis et Artificum starent et tenerentur clause et firmate donec esset per Capitaneum punitum predictum maleficiam » di Corrado, pena 200 libre; doveva ordinare « quod nullum laborerium fieret per dictos Artifices, sed starent armati et muniti » finchè la condanna non fosse stata eseguita, pena 200 libre. Per tutti questi motivi il nostro Lapo presentò denuncia al Capitano M. Carlo da Spoleto perchè condannasse Dino Compagni in 1000 libre; ma il Capitano non ne fece nulla. Ma il nostro Lapo non si scoraggiò: voleva averla vinta in tutti i modi e perciò nel novembre '95 — il suo odio durava ancora dopo due anni e mezzo — presentò nuova querela davanti ai Sindaci contro il Capitano M. Carlo da Spoleto che non aveva condannato Dino, il quale alla sua volta avrebbe dovuto far condannare i Da Sommaia dal Capitano, perchè non erano stati condannati dal Potestà. Anche questa volta il povero Lapo ebbe torto; ma anche dopo questo nuovo scacco avrà continuato sempre a cre-

¹ *Dino Compagni*, I, 131-134, 158-160; *Documenti*, p. v.

dere di aver ragione e a domandar esemplare vendetta per le bastonate sue e di madonna Lapa. Questa lite è fra un Magnate e un contadino e il documento scoperto dal Del Lungo illustra molto bene il curioso passo di Odofredo sui contadini: « hec est natura rusticorum: quando sunt simul faciunt omne malum, et coadunati confundunt Karolum (a Roncisvalle?). Sed quando sunt soli, non valent tot gallinas et singuli separatim honorant militem; si miles est solus cum rustico et diceret ei quod creparet sibi oculum, rusticus non mutiret; sed si plures rustici sunt simul, rusticus clameret contra militem et interdum deponeret cum aliis de equo ».¹ Il villano, quand'è solo, teme il nobile e si lascerebbe cavar gli occhi senza zittire; ma se si sente spalleggiato da altri villani e può far conto sulla loro solidarietà, alza la voce anche lui e butta il nobile giù da cavallo. È questo anche il segreto dell'odio pertinace del nostro Lapo; egli sente che contro i due Grandi da Sommaia non è solo, ha dietro di sé tutto il partito popolare, e perciò alza la voce e fa fuoco e fiamme per farsi pagar care le bastonate. Quale differenza fra il Lapo e la madonna Lapa e il piccolo Diomedeo della fine del secolo XIII e i loro progenitori del secolo XI tagliabili ad arbitrio del padrone!

VI.

Chi dirigeva il Popolo minuto nelle sue rivendicazioni era Giano, « uomo virile e di grande animo, era tanto ardito che lui difendeva quelle cose che altri tacea; e tutto faceva in favore della giustizia contro a' colpevoli; e tanto era temuto da' Rettori, che temeano di nascondere i malifici ». ² Per farla finita con la potenza dei Grandi egli arrivò a concepire l'audacissimo disegno di abbattere la Parte Guelfa, togliendole il sigillo cioè la personalità giuridica e tutte le ricchezze acquistate dal 1267 in poi. ³ Togliere le ricchezze a Parte Guelfa era distruggere per sempre i Magnati, « con ciò sia cosa che, dico lo Statuto di Parte Guelfa, la pecunia de la Parte

¹ TAMASSIA, *Odofredo*, p. 165 e seg.

² COMPAGNI, I, 12.

³ VILLANI, VIII, 8; STEFANI, rub. 201. Dall' *Inventario dei beni di Parte Guelfa del 1320*, carta XLVIIJ (Archivio di Stato) appare che anche allora si conservavano le « carte, condannaggione, bandi, sententie et scomunicaggioni facte contra Janum de la Bella de Florenza anno di Dio mcccxxxv, ind. viiij, die xvij del meso d'octobre ». La Parte Guelfa era molto interessata a tener nota delle condanne del suo maggior nemico.

sia veramente, intra l'altre cose, tutta la salute, la defensione et l'unità de la detta Parte ». ¹

Sul capo di Giano si addensò quindi tutto l'odio dei Magnati. L'opinione, che i Magnati avevano di lui, ci è conservata in una lettera, che nel gennaio '96 Bonifacio VIII scrisse al Comune per istigazione appunto dei Grandi, come vedremo fra poco: « petra scandali et turbationis immissor, maligno ut creditur spiritu suggerente, adeo in civitate flatum turbationis ingressit, adeo vestram procuravit conquassari quietem, tantaque inter vos scandala seminavit, quod statum vestrum universalem iam quasi converteret in discrimen desolationis ». I Magnati « non dormivano in pensiero d'abbattere Giano ». ² Lo accusavano di far il capo popolo « non per giustizia ma per fare morire i suoi nimici » ³; congiuravano di ucciderlo dicendo « percosso il pastore, fiano disperse le pecore », e se nol fecero assassinare fu per tema del Popolo.

Abbandonata l'idea dell'assassinio, i Grandi ricorsero all'astuzia. Dino Compagni racconta di un conciliabolo tenuto dai Grandi, uno per famiglia, nel quale venne trattata la questione. ⁴ Fu il dicitore messer Berto Frescobaldi, ⁵ e disse « come i cani del Popolo aveano

¹ Ved. innanzi p. 63.

² VILLANI, VIII, 8.

³ Anche la cronaca dallo PSEUDO LATINI (VILLARI, II, 258) ripete l'accusa: « di questo Giano della Bella si puote con veritade dire, ch'elli fosse diritto padre del Popolo di Firenze e lo più leale uomo che giamai fosse a Popolo; salvo che tutte le sue vendette facea sotto la signoria del Popolo ». VILLANI, VIII, 8: « egli era il più leale e diritto Popolano e amatore del bene comune che uomo di Firenze, e quegli che metteva in comune e non ne traeva. Era presuntuoso (ambizioso) e voleva le sue vendette fare e fecene alcuna contro gli Abati suoi vicini col braccio del Comune ». Quanto di vero ci sia in queste accuse è difficile sapere; su un uomo così odiato come Giano era naturale che le accuse pioveressero in abbondanza; Dino Compagni mostra di non credervi e la sua opinione di uomo onesto e contemporaneo, che conobbe intimamente Giano, ha forse più valore delle accuse raccolte dalla cronaca brunettiana e dal Villani.

⁴ Il Compagni dice nel cap. I, 13: « un giorno ordinarono di farlo assassinare; poi se ne ritrassono per tema del Popolo. Poi per ingegno trovaron modo di farlo morire con una sottile malizia ». Nel cap. I, 15 dice: « i Grandi feciono loro consiglio in San Jacopo Oltrarno, e quivi per tutti si disse che Giano fusse morto. Poi si raunarono uno per casa » e qui, come vedremo nel testo, si stabilì di ricorrere alla « malizia ». Evidentemente il Compagni parla due volte diverse degli stessi fatti.

⁵ Cronaca pubblicata dal VILLARI, *I primi due secoli*, II, 256: « uno nobile cittadino popolano ch'avea nome Giano della Bella, avendo una difrenza co messer Berto di Frescobaldi, volendoli occupare (chi?) sue ragioni per forza, il decto Messer Berto, nella chiesa di san Piero Scheraggio, puose la mano in sul naso a Giano della Bella, e disse che 'l glie mozzerebbe ».

tolti loro gli onori e gli uffici; e non osavano entrare in palagio; i loro piati non possono sollicitare; se battiamo uno nostro fante, siamo disfatti. E pertanto, signori, io consiglio che noi usciamo di questa servitù. Prendiam l'arme, e corriamo sulla piazza: uccidiamo amici e nimici di Popolo quanti noi ne troviamo, sì che già mai noi nè nostri figliuoli non siano da loro soggiogati ». Appresso si levò messer Baldo della Tosa e disse: « Signori, il consiglio del savio cavaliere è buono, se non fosse di troppo rischio; perchè, se nostro pensiero venisse manco, noi saremmo tutti morti, ma vinciamgli prima con ingegno, e scomuniamgli con parole piatose; e così scomunati, concianli per modo che mai più non si rilevino ». L'astuzia proposta da M. Baldo della Tosa era quella di accusare il Popolo minuto e Giano di ghibellinismo; la lotta di Giano contro la Parte Guelfa si prestava molto bene al gioco dei suoi nemici; per paura dei Ghibellini, il Popolo grasso avrebbe finito di seguire il Popolo minuto e così l'unità del partito popolare sarebbe stata distrutta a vantaggio dei Grandi. « Il consiglio del cavaliere piacque a tutti; e ordinarono due per contrada, che avessero a corrompere e scomunare il Popolo, e a infamare Giano, e tutti i potenti del Popolo (il Popolo grasso) scostassono da lui ».

Questo lavoro insidioso era grandemente facilitato dal malcontento del Popolo grasso, il quale non doveva esser troppo soddisfatto della autorità conquistata dal Popolo minuto. Il Pieri dice che « gli altri grossi Popolari n'avevano astio » (di Giano);¹ e la cronaca brunettiana ripete: « il detto Giano da tutti i grandi Popolari, per trattato dei Grandi, fu tradito »;² e il VILLANI (VIII, 8): « i Popolani grassi, amici e parenti dei Grandi, non amavano che Giano fosse in Comune maggiore di loro ». Evidentemente non l'astio contro il solo Giano animava il Popolo grasso, ma contro il partito che da Giano era rappresentato e capitanato.

Nel Popolo grasso vi eran poi alcuni ceti di persone, che più di tutti volevano disfarsi di Giano. I Giudici e Notai, dice il Villani, « si teneano gravati da lui, come addietro facemmo menzione ». Veramente il cronista non parla in nessun altro luogo delle relazioni fra Giano e i Giudici; ma dai Prioristi appare che dall'ottobre '93 al febbraio '95 non fu Priore nessun Giudice. I Giudici, si vede, erano malcontenti di essere esclusi di fatto dal Priorato e forse temevano che il Popolo minuto introducesse anche in Firenze le leggi di altri Comuni, che parificavano i Giudici ai Grandi. Erano malcontenti del modo, con cui procedeva la politica del Co-

¹ Cronaca, p. 58.

² VILLANI, *I primi due secoli*, II, 258.

mune, anche quei cittadini, i quali non erano propriamente Grandi, ma, non esercitando personalmente un'arte e vivendo di rendita, erano esclusi dagli uffici precisamente come se fossero grandi.¹ Tutte queste persone erano portate naturalmente a trovarsi d'accordo coi Grandi, qualora si fosse presentata l'occasione di danneggiare Giano e di abbattere l'egemonia del Popolo minuto.

I Grandi trovarono il terreno adatto per le loro mene anche nella parte più accesa ed esaltata del Popolo minuto, i beccai, « uomini mal feraci e maldisposti ». Fra essi aveva grande autorità il Pecora « il quale faceva la sua arte con falsi modi e nocivi alla repubblica; minacciava i rettori e gli ufficiali e profferevasi a mal fare con gran possa di uomini e d'arme. Corrompea i Popolani minuti, facea congiure, e era di tanta malizia, che mostrava a' Signori che erano eletti, era per sua operazione. A molti promettea uffici, e con queste promesse gl'ingannava. Grande era del corpo, ardito e sfacciato, e gran ciarlatore. Poco era costante e più crudele che giusto. Senza esserne richiesto, aringava spesso ne' Consigli ». ² Con un uomo di questo genere e con quelli, che lo seguivano, non poteva naturalmente trovarsi d'accordo Giano, « il più leale e diritto Popolano e amatore del bene comune che uomo di Firenze ». I Grandi capirono tutto il partito che potevano trarre da un tale uomo, e perciò quelli stessi Tosinghi, a cui apparteneva messer Baldo consigliere della rovina di Giano, si diedero a sostenere il Pecora e ad aizzarlo contro l'odiato nemico.

VII.

Il 9 dicembre 1294 i Consigli stabilirono che si procedesse alla riforma degli Statuti del Capitano e nominarono quattordici Arbitri. Si stabilì anche che gli stessi Arbitri avessero facoltà di rivedere con gli Statuti del Capitano quelli del Potestà « cum multa capitula reperiantur, quorum aliqua, immo multa, superflua sunt, quedam obscura, quedam contraria, quedam similia, propter que varietas et ambiguitates emergunt quotidie in questionibus et offitiis, ex quibus proveniunt Comuni et specialibus personis et ma-

¹ In questo senso mi pare debbano interpretarsi « i potenti cittadini, i quali non tutti erano nobili di sangue, ma per altri accidenti erano detti Grandi » del COMPAGNI (I, 13); fra i Grandi per accidente entravano anche i Popolani, che per esser cavalieri erano esclusi dal Priorato e dalle elezioni dei Consoli di Calimala. Ved. innanzi p. 104.

² COMPAGNI, I, 13, 18.

xime pauperibus et impotentibus pericula et damna. Nunc autem, cum, Deo dante, superveniente celesti gratia Florentinorum Populum exaltante, Florentina civitas sub Iustitie vocabulo gubernetur », pare venuto il momento di ovviare a tutti questi inconvenienti procedendo a una revisione generale di tutte le leggi. Fra i quattordici arbitri furono messi Giano della Bella e Dino Compagni; vi entrarono anche M. Palmieri Altoviti e M. Baldo Aguglioni, giudici e nemici di Giano, e Alberto del Giudice, Noffo Guidi, Arriguccio Arrighi, congiurati anch'essi contro Giano e contro il Popolo minuto.¹

La commissione si radunò nella chiesa e convento di Ognissanti. Durante il lavoro per la revisione delle leggi quelli della congiura, conoscendo la lealtà di Giano, gli mettevano sott'occhio i malefici dei beccai; e Giano s'infervorava subito e prendeva l'iniziativa di proposte contro i beccai. Gli mostravano poi le cattive azioni dei giudici, e Giano era sempre lì pronto a cascare nel tranello e proponeva leggi contro i giudici. Dopo averlo così compromesso di fronte al Popolo grasso per le leggi contro i giudici, e di fronte al Popolo minuto per le leggi contro i beccai, mandavano segretamente ad avvertir questi che Giano li vituperava e faceva leggi contro a loro. Un giorno che Giano se n'andava tranquillamente a spasso nell'orto del convento, Dino Compagni notò che gli altri Arbitri stavano compilando quasi di soppiatto una legge ambigua, la quale avrebbe messo Giano in mala vista presso il Popolo.² Messosi in sospetto, comunicò i suoi dubbi a Giano, il quale « più arditò che savio » si lasciò trasportare dalla sua natura impetuosa, e, invece di esaminare le cose con calma e di regolarsi in conseguenza, si diè a gridare e a minacciare i suoi nemici di farli morire, e lasciate le cose com'erano se ne andò con grande scandalo di tutti. Questa lite dovè avvenire il 19 o il 20 di dicembre, perchè in quest'ultimo giorno troviamo approvata nei Consigli una provvisione, in forza della quale gli Arbitri possono esser costretti ad attendere alla correzione degli Statuti per altri venti giorni e più ancora, se sarà necessario.³

¹ DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, appendice, p. IV; COMPAGNI, I, 13 e 11. Il racconto di ciò che avvenne in Ognissanti ci è dato dal Compagni ed ha tutti i caratteri della più assoluta esattezza.

² Il Compagni dice che era una legge, la quale stabiliva « che si avesse per nimica ogni città o castello che ritenesse alcuno sbandito nimico del Popolo ». Perchè questa legge dovesse metter Giano in mala vista, non si capisce bene; forse il Popolo minuto era avverso alle guerre e la legge era appunto una dichiarazione di guerra a tutti i Comuni che ricettavano i banditi.

³ DEL LUNGO, *D. C.*, I 151.

Il lavoro degli Arbitri dovè finire verso la metà del gennaio '95; pochi giorni appresso avvenne un incidente, che, data la condizione dello spirito pubblico e gli odi e i sospetti e le calunnie addensatesi sul capo di Giano, accelerò precipitosamente la sua rovina.

Il 19 gennaio¹ M. Corso Donati assalì con i suoi fanti M. Simone Novello Donati nella piazza di S. Pier Maggiore; alla rissa parteciparono anche i fanti di M. Simone; questi fu ferito e fu ferito a morte anche un suo familiare chiamato Puccio. Chi lo aveva ucciso? presumibilmente M. Corso; e tutti ne erano convinti e il Popolo il 23 gennaio, giorno in cui s'aspettava la sentenza, aveva già preparato il Gonfalone della Giustizia per andare a distruggere le case di M. Corso. Invece il Potestà, M. Gianni da Lucino, condannò a morte e alla distruzione dei beni M. Simone, come colpevole dell'uccisione di Puccio, e condannò M. Corso in 2000 libbre come colpevole solo del ferimento contro M. Simone. Dino Compagni dice che il Giudice del Potestà, il quale secondo i documenti si chiamava M. Ulpiano, nel condurre il processo tralvolle le deposizioni dei testimoni e fece mettere nei processi verbali il nome di M. Simone dove i testimoni parlavano di M. Corso: traendo così in inganno il Potestà. Dal documento, che noi ora pubblichiamo, appare che M. Ulpiano interrogò non solo i testimoni, ma anche il ferito stesso prima che morisse; bisogna dunque ammettere o che egli falsificò anche la deposizione del ferito, oppure che il ferito accusò appunto M. Simone. Comunque sia, appena si rilesse la sentenza, il Popolo minuto,² che aspettava la condanna di M. Corso, stimò che il Potestà fosse stato corrotto con danaro e si ammutinò. Dato l'assalto al palazzo del Comune, furono arse le porte e tutto fu messo a ruba; colla folla inferocita si mescolarono i furbi, che si diedero a bruciare i registri, in cui c'erano per essi cose compromettenti, e fra gli altri M. Bardo Ammirati, « avendo processi contro e temendo esser punito, fu tanto scalterito con suoi seguaci, ch'egli spezzò gli armari e stracciò gli atti, per modo che mai non si trovarono ». Il Potestà con la moglie si mise in salvo, fuggendo pei tetti e nascondendosi nelle case vicine.

Quale sia stata l'opera di Giano durante il tumulto, non è possibile sapere con certezza; in questi fatti non è facile per sè stesso

¹ Questa data e l'altra del 23 gennaio e il nome del Giudice del Potestà l'abbiamo preso dal documento, che pubblichiamo in Appendice XI. Abbiamo ricostruito il fatto, mettendo insieme le notizie delle seguenti fonti: COMPAGNI, I, 16; PSEUDO-LATINI in VILLANI, *I primi due secoli*, II, 258; VILLANI, VIII, 8.

² Il VILLANI attribuisce esplicitamente al Popolo minuto il tumulto.

l'appurare il vero, la passione di parte, poi, viene a rendere ancora più difficile la ricerca della verità. Dino Compagni accusa di essere stati « cominciatori del furore » Taldo della Bella e Baldo del Borgo « più per malivolenzia aveano a M. Corso, che per pietà dell'offesa giustizia. E tanto crebbe il furore, che il Popolo trasse al palagio del Podestà con la stipa per ardere la porta. Giano, che era coi Priori, udendo il grido della gente, disse: « Io voglio andare a campare il Potestà dalle mani del Popolo »; e montò a cavallo, credendo che il Popolo lo seguisse e si ritraesse per le sue parole. Ma fu il contrario, chè li volsono le lance per abbatteirlo dal cavallo; il perchè si tornò adietro. I Priori, per piacere al Popolo, scesono col Gonfalone in piazza, credendo attutare il furore »; ma non ci riescirono. Il Villani racconta il fatto diversamente mettendoci un dubitativo « dice »: Giano era a casa sua e non coi Priori; il Popolo minuto ammutinato andò a trovarlo; Giano mandò con la folla — forse per distrarla — il fratello Taldo al palazzo dei Priori a mettersi sotto gli ordini del Gonfaloniere della Giustizia. Invece la folla andò ad assalire il palazzo del Potestà. Paolino Pieri accusa senz'altro Giano di aver fatto sollevare lui il Popolo, perchè scontento del modo con cui era finito il processo; ¹ ma il Pieri è avverso agli Ordinamenti di Giustizia, che chiama di « tristizia » e quindi si fa eco delle accuse interessate o probabilmente calunniose dei Grandi.

VIII.

Ai mali materiali prodotti da questo tumulto si rimediò nei giorni successivi indennizzando il Potestà di tutti i danni sofferti; ² ma le conseguenze morali del fatto furono rovinose per Giano. « La città, dice il Compagni, rimase in gran discordia. I cittadini buoni (cioè quelli che, come Dino, rifuggivano dalle andacie della parte più estrema del Popolo minuto, ma intendevano fossero frenati i Grandi) biasimavano quello che era fatto; altri (cioè i Grandi e i

¹ Pag. 58. Parla inoltre di un processo diverso da quello indicoci dai Cronisti o dai documenti. Sarebbe stato un processo fra M. Corso e M. Maso e figliuoli di Biaccio, che non era stato definito dal passato Potestà. LEONARDO ARETINO, l. IV, segue nella narrazione il VILLANI, ma spiega così l'opera di Giano: Giano, potendo raffrenare questo movimento del Popolo, non lo mitigò, e d'altra parte non s'accompagnò con loro, ma confortò la moltitudine a ricorrere ai Priori o seguire il Gonfaloniere di Giustizia.

² DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, 71 e *Consulte*, II, 161.

« falsi Popolani » cioè i Giudici e i Popolani grassi imparentati e amici dei Grandi) davan la colpa a Giano, cercando di cacciarlo o farlo mal capitare; altri (cioè i più violenti) dicea: « Poi che cominciato abbiamo, ardiamo il resto ». Giano era accusato dagli ultimi per la sua condotta avversa al tumulto secondo il Compagni, ambigua secondo il Villani; era combattuto aspramente dai secondi, ai quali non pareva vero di ingrandire i pericoli dei tumulti o di riversarne tutta la responsabilità su di lui; poteva fare poco assegnamento sull'appoggio dei primi, i quali dovevano esser certo disorientati o titubanti fra la reazione magnatizia e le agitazioni plebee. « E tanto romore fu nella terra, che accese gli animi di tutti contro a Giano ».

Come se tutto questo non bastasse, in quegli stessi giorni fu trovato ucciso un garzone di 15 anni, che frequentava una scuola di grammatica, nella scuola stessa; siccome il morto aveva lite con Giano, i nemici di questo si affrettarono a pubblicare per la città che egli l'aveva fatto uccidere.¹

Di tutti questi avvenimenti seppero approfittar bene i Grandi, i Giudici e i Popolani grassi per dare a Giano l'ultimo colpo.² Essendo il Comune rimasto senza Potestà fu incaricato di esercitare la Potesteria il Capitano, M. Guglielmo dei Maggi, il quale, a quel che pare, era d'accordo con i congiurati.³ A M. Guglielmo fu data il 4 febbraio piena balia « contra omnes et singulas personas sturbantes vel sturbari volentes bonum et pacificum statum Populi et Communis Florentie et contra omnes personas facientes contra Ordinamenta Iustitie »; inoltre si dette autorità ai Priori e al Gonfaloniere « de puniendo illos qui commisissent aliquos excessus a Kallendis iannarii citra ».⁴ Quando ebbero così preparate tutte le

¹ Questa notizia ci è data dalla *Cronaca pseudo-latiniiana* in VILLANI, *I primi due secoli*, II, 258.

² « La qual cosa (il tumulto del 23 gennaio) dispiaque a molti et imperò li Giudici di Firenze, che l'odiavano, et gli altri grossi Popolani che n'aveano astio, disposero lui e 'l minuto Popolo e la loro parte »; PIERI, p. 58. « Del quale fatto li Popolani possenti adirandosi misero in terra del reggere il Popolo minuto; e Giano della Bella, che era loro capo, scacciaro e sbandiro di Firenze »; ANON. FIOR., in BALUZIO, *Miscellanea*, IV, 106. — « Racquetato il rumore... i Grandi uomini s'accostarono in setta col Consiglio del Collegio dei Giudici e Notai... e con altri Popolani grassi, amici e parenti dei Grandi »; VILLANI, VIII, 8. — « E per questa cagione non solamente i Nobili ma ancora i Popolani l'aggravarono »; LEONARDO ARETINO, I, IV.

³ COMPAGNI, I, 17: « i cittadini chiamarono per Potestà uno che era Capitano ». La nomina è in *Consulte*, II, 462. Non possiamo a questo proposito astenerci dal far osservare al lettore la precisione meravigliosa di tutte le notizie del Compagni. E dire che *in illo tempore* si poté crederlo un falsario!

⁴ *Consulte*, II, 463.

armi, gli avversari di Giano riuscirono a far nominare « uno gagliardo ufficio de' Priori », facendo le elezioni quasi di sorpresa prima del tempo fissato.¹ Il nuovo Priorato entrò in ufficio il 15 febbraio, e non si può dire che abbia perduto il suo tempo: il 17 fu iniziato processo contro Giano e i suoi seguaci per aver turbato il pacifico stato della terra e aver attentato agli Ordinamenti della Giustizia; il giorno dopo era condannato.²

Che gli avversari di Giano fossero in mala fede, crediamo si possa arguire con sicurezza dalla forma stessa dell'accusa: era assurdo accusar Giano di avere attentato agli Ordinamenti di Giustizia; non era proprio Giano, uno dei principali propugnatori di quella riforma, colui che avrebbe potuto esser giustamente accusato di volerla sopprimere; ma si volle scegliere quell'accusa per far cadere Giano sotto le sanzioni degli Ordinamenti di Giustizia e per colpirlo con quelle armi eccezionali, che egli stesso aveva contribuito a preparare contro i nemici del suo partito.

Il Popolo minuto restò irritatissimo della condanna di Giano; se alcuni, sedotti dal Pecora, si erano rivoltati contro il loro antico duce, la maggioranza restava affezionata al « diritto padre del Popolo di Firenze ». Perciò gli artefici minori proposero a Giano di insorgere; e Taldo, il fratello di Giano, uscì di casa con un gonfalone dipinto dell'arme del Popolo e trasse a Or San Michele, raccogliendo aderenti per muovere alla battaglia.³ Ma Giano « non si volle mettere alla ventura della battaglia cittadinesca, non volle ire dinanzi ». Fu per mancanza di coraggio « per tema di sua persona? » oppure per amor di patria « per non guastare la terra? » oppure rifiutò la lotta, disperando della vittoria « vedendosi tradito e ingannato da coloro medesimi ch'erano stati con lui a fare il Popolo, e veggendo che la loro forza con quella dei Grandi era molto possente e già raunati a casa i Priori armati? »⁴ La spiegazione più verosimile è l'ultima; ma non si possono escludere neanche le

¹ VILLANI, VIII, 8.

² I capi d'accusa ci sono stati conservati dal VILLANI, VIII, 8; il PIERI, p. 59, dà la data 17 febbraio o dieci: « fu richiesto, sbandito e condannato e disfatto in due dì ». La *cronaca pseudolatina* (VILLANI, II, 258) pone la condanna al 18. Non è esatto quello che dice il Pieri che Giano fu non solo condannato ma anche sbandito e disfatto in due giorni; la pena dovè essere pecuniaria, e, secondo gli Ordinamenti (rub. VI), chi non pagava entro 10 giorni o si rendeva contumace era sbandito o disfatto; questo, come vedremo fra poco, fu il caso di Giano; o ha quindi ragione il COMPAGNI (I, 17) che pone il distacco al 5 marzo.

³ VILLANI, VIII, 8.

⁴ Cfr. STEFANI, rub. 201 (*Delizie*, VIII, 69): « Giano sentì che al Palagio de' Priori i Popolani grassi erano in concordia con gli Grandi ».

prime. Anche gli uomini più audaci e risoluti hanno dei momenti di titubanza e di scoraggiamento, quando si trovano davanti a grandi risoluzioni.

Giano era consigliato dai suoi parenti Magalotti ad assentarsi dalla città per alquanti giorni finchè le agitazioni si fossero un po' calmate; in seguito il Popolo avrebbe presto annullata la condanna e lo avrebbe rimesso di nuovo in istato,¹ Giano accettò il consiglio e partì di Firenze. Ma i suoi calcoli erano sbagliati, anzi il Compagni accensò i Magalotti di averlo così consigliato per perderlo più facilmente. E infatti partendo da Firenze Giano venne con ciò a rendersi contumace; e, lasciato il campo perfettamente libero ai suoi nemici, venne condannato negli averi e nella persona e sbandito e i suoi beni furono devastati e disfatti. Questo avvenne, secondo il Compagni e il Villani e Simone della Tosa,² il 5 di marzo del 1295. Con Giano furono sbanditi e disfatti il fratello Taldo e il nipote Ranieri di Comparino della Bella. Sull'atleta caduto si accanirono a gara tutti gli avversari. « Molti diceano di lui male per viltà e per piacere ai rei. Il gran beccaio che si chiamava il Pecora dissimulava in dire male di lui per compiacere a altri, e dicea palesemente chi erano i congiurati contro a Giano, e che con loro si ramava in una volta sotterra, e dicea che era egli quello che gli avea liberati dal tiranno Giano, e che molte notti era ito con picciola lanterna, collegando il volere degli uomini per fare la congiura contro a lui ».³

Messo al bando dalla patria, Giano fu il 12 aprile privato del diritto di rappresaglia contro il Comune di Pistoia concessogli il 5 ottobre precedente per una indennità che egli pretendeva per causa della sua Potesteria nella prima metà del 1294.⁴ Il 17 ottobre venne rinnovata contro di lui la condanna e il potere ecclesiastico aggiunse alle pene civili la scomunica.⁵ Sugli ultimi del '95 vi fu in Firenze per opera dei suoi partigiani un tenta-

¹ COMPAGNI, I, 16; VILLANI, VIII, 8.

² *Annali*, pag. 220.

³ COMPAGNI, I, 18.

⁴ *Provvisioni*, IV, 76 e V, 87. « I loro avversari gli soprastavano, dicendo che aveva messo scandalo in Pistoia e arse ville e condannati molti, quando vi fu rettore. Delle quali cose dovea avere corona, perchè avea puniti gli sbanditi e malfattori, i quali si ramavano senza temere le leggi » (Compagni). Contro Giano dev'essere certamente rivolta una legge approvata nei Consigli fra il 31 marzo e il 22 agosto '95, con la quale si minaccia pena di 500 libbre al Magnate o Popolare che nasconderà chi abbia tentato di turbare lo stato della città. *Provvisioni*, V, 75 o *Consulte*, II, 473.

⁵ ARCH. DI ST., *Inventario dei beni di Parte Guelfa del 1320*, c. XLVIII; « carte, condannaggioni et scomunicaggioni facte contra Ianum de la Bella de Florenza anno di Dio MCLXXXV, ind. VIII, dio XVII del mese d'octobre ».

tivo per farlo riammettere in patria e pare si sia stati lì lì per riescire, perchè la Parte Guelfa, spaventata, invocò l'aiuto di Bonifazio VIII; che il 23 gennaio '96 scrisse al Comune vietando energicamente che la « petra scandali et turbationis immissor » e il fratello e il nipote fossero ribanditi e minacciando la città d'interdetto in caso di disubbidienza.¹ Così le porte della città nativa gli vennero definitivamente chiuse dall'intervento pontificio; e ancora del gennaio '97 abbiamo un documento, da cui appare che si continuava periodicamente a dare il guasto ai suoi beni.²

Sulla vita di Giano dopo la scacciata dalla patria abbiamo raccolto qualche aneddoto abbastanza interessante.

In un vecchio libro: TUTINI, *Dell'origine e fundatione de' Seggi di Napoli*, Napoli, 1644, p. 156, si trova, estratta dai Registri di Carlo II d'Angiò, la notizia che nel 1296 Carlo II fece cavalieri Bertrando de' Falconi, Guglielmo Mallardo, Giovanni Montenigro di Lecce, Stefano Pettenato di Capua e Giano della Bella fiorentino. Che la notizia del Tutini sia sicura, ci sembra indubitabile, perchè è impossibile che il nome di Giano sia inventato o sia la corruzione di un altro nome. Ma nei Registri angioini non è stato possibile trovare il documento, secondo scrisse il Soprintendente dell'Archivio Napoletano al nostro Maestro Prof. Villari, che si compiacque, a nostra preghiera, di far fare ricerche a questo proposito. Inoltre ci sembra strano che Carlo II, strettamente unito a Bonifazio VIII specialmente in questi anni che più ferveva la guerra del Vespro siciliano, abbia elevato alla dignità cavalleresca un nemico di Bonifazio. Noi non siamo in grado di risolvere la questione e auguriamo che qualche documento finora ignoto venga ad illuminarci su questo curiosissimo fatto.

Il Villari dice che dopo la condanna Giano andò in Francia, dove esercitò la mercatura come socio della banca dei Pazzi. E nella Cronaca familiare di Donato Velluti³ l'autore appunto racconta, che, avendo per causa di un cavallo ucciso un domestico dei Franzesi, corse pericolo di esser condannato a morte « solliando al Re i Franzesi sopra ciò e simile Giano della Bella, che là era,

¹ LEVI, *Bonifazio VIII e le sue relazioni col Comune di Firenze*, Roma, 1882, p. 13 e 88. LEONARDO AREFINO, l. IV, è il solo storico antico il quale abbia raccontato questo particolare. L'intervento di Bonifazio VIII in quest'affare si riconnette con le sue relazioni coi Neri, alle quali noi non possiamo per ora che accennare, riserbandoci, se la necessità della vita ce lo permetteranno, di pubblicare in avvenire un altro lavoro, che farà seguito a questo, intitolato « I Bianchi e i Neri ».

² DIPLOMATICA, *Scrittoio delle possessioni*, 1296, 1.3 gennaio: pagamento ai soldati, che sono andati a dare il guasto.

³ Firenze 1731, p. 13.

vogliendosi vendicare di noi, essendo stato Filippo mio avolo principale con messer Oddo Altoviti e certi altri cittadini a cacciarlo e farlo cacciare di Firenze ». ¹ Non sappiamo però se in Francia sia andato prima o dopo il 1302, perchè nelle condanne dei Bianchi del 1302 troviamo sotto il 22 ottobre Giano e Marignano della Bella, sotto il 6 ottobre Comparino della Bella e sotto il 13 ottobre Taldo della Bella, condannati per esser venuti in contado a far scorriere offensive. ² È molto probabile che egli sia rimasto in Italia fino al 1302, sperando sempre di ritornare in patria; dopo quest'anno, perduta ogni speranza, se n'andò in Francia. ³ Di lui si conservò nel Popolo la memoria come del « diritto padre del Popolo o lo più leale uomo che giammai fosse a Popolo, e amatore del bene comune »; ⁴ e il suo nome restò a una porta della città. ⁵

¹ Infatti nel Priorato da mezzo febbraio a mezzo aprile '95 c'è Lippo del Velluto.

² DEL LUNGO, *L'esilio di Dante*, Firenze, Lemonnier, 1881, p. 87; *Delizie degli Eruditi Toscani*, X, 112.

³ DANTE, (*Paradiso*, XVI) accennando a Giano, dice: « col Popol si *rauni* oggi colui ». Dunque Giano nel 1300, quantunque sbandito, doveva esser ancora mescolato nelle lotte interne fiorentine; se Giano dopo il 1295 non si fosse più occupato del partito popolare, Dante non avrebbe adoperato il presente e tanto meno avrebbe detto *oggi* nel 1300.

⁴ *Cronaca pseudolatina* e VILLANI.

⁵ *Strozziave*, 3ª serie, n. 207, c. 27. Secondo l'AMMIRATO, *Ist. fior.*, questa porta fu edificata « per decreto pubblico » nel 1295.

CAPITOLO NONO

Gli Ordinamenti di Giustizia del 6 luglio 1295.

SOMMARIO: I. La sconfitta del Popolo minuto e la insurrezione del 5 luglio 1295. — II. Le riforme costituzionali del 6 luglio 1295. — III. Riforme nel diritto penale. — IV. I partiti dopo il 6 luglio 1295.

I.

« Scacciato Giano della Bella e rubata la casa e meza disfatta, il Popolo minuto perdè ogni rigoglio e vigore, per non avere capo; nè a niente si mossono. E cominciorono ad accusare gli amici di Giano; e furono condannati alcuni, chi in libre V^o e chi in libre M, e alcuni ne furono contumaci; per modo che gli amici di Giano erano impauriti e stavano soggetti ».

Con queste parole Dino Compagni (I, 17 e 18) descrive nettamente la reazione, che non poteva mancare contro il Popolo minuto dopo la caduta di Giano. Di questa reazione i documenti ci han conservato qualche vestigio: per esempio il 31 marzo si dà facoltà ai Priori e Gonfaloniere presenti e ai loro immediati successori di rivedere gli Statuti compilati dalla commissione dei quattordici nel dicembre '94 e di correggerne gli errori o difetti.¹ Evidentemente si vogliono sopprimere le riforme fatte sotto l'influenza di Giano. Il giorno 12 aprile si assolvono tre uomini dalle pene, in cui erano stati condannati il 12 giugno e il 14 luglio 1294 dal Potestà M. Pino Vernacci; e si giustifica la deliberazione dicendo che la condanna ora ingiusta, come venne riconosciuto dagli stessi Sindacatori del Potestà, i quali lo avrebbero condannato « in valde magnam pecunie quantitatem », se non si fossero opposti i Priori,

¹ *Provr.*, V, 73. Gli Statuti il 13 maggio erano stati già corretti, *Provisioni*, V, 30.

il Gonfaloniere o le Capititudini delle ventuna Arti.¹ Anche in questo caso, quantunque chiaramente non appaia, l'annullamento della condanna pronunciata al tempo della prevalenza del Popolo minuto e dichiarata già giusta dalle ventuna Arti, dov'essere un altro caso di quella reazione, che il Compagni ci descrive.

Ma i Magnati pare pretendessero qualcosa di più e continuarono a esser malcontenti. Colla cacciata di Giano essi speravano di riprendere il potere, ma trovarono opposizione nel Popolo grasso, il quale, se non amava la prevalenza del Popolo minuto, amava ancor meno quella dei Grandi.² Per questo i Magnati si prepararono a una nuova lotta contro il Popolo grasso.

E non si può dire che avessero cattivo gioco. Rotta la unità popolare, reso il Popolo minuto diffidente contro il Popolo grasso e desideroso di vendicare la cacciata di Giano dovuta appunto alla coalizione fra Grandi e Popolani grassi, i Grandi dovevano naturalmente credere più facile la sconfitta delle Arti maggiori. « Scomuniangli, e così scomunati, concianli per modo che mai più non si rilevino », aveva detto Messer Baldo della Tosa; la prima parte del programma era riescita bene, ora veniva la volta della seconda.

I Grandi si prepararono alla battaglia cominciando col pacificarsi fra loro; « e quasi tutte le paci si fecero intra Guelfi solamente, per essere a una concordia a uccidere il Popolo ». ³ Se il Popolo riesci a soggiogare i Grandi, dice il Villani a proposito degli Ordinamenti di Giustizia, gli fu resa facile l'opera dai dissensi e dalle guerre, che dividevano e indebolivano i suoi nemici; era naturale quindi che questi, alla vigilia di tentare un colpo decisivo, pensassero a liberarsi da una siffatta causa di debolezza.

Quando ebbero così unificate le loro forze, fidandosi dei Priori eletti il 15 giugno, che avevano ragione di ritenere consenzienti,⁴

¹ *Provisioni*, V, 12.

² Così noi crediamo di spiegare la insurrezione dei Grandi del 5 luglio '95, di cui parleremo fra poco. Pare anzi che la reazione durasse appena pel tempo del Priorato 15 febb.-15 apr., che condannò Giano; perchè il 13 maggio troviamo due nuove leggi favorevoli ai Popolani. La prima (*Provr.*, V, 98^r) stabilisce che i Grandi non possono esigere che un Popolano paghi la pena, in cui è stato condannato per aver querelato ingiustamente il Grande per violenze sofferte nella persona e nei beni; la seconda (*Provr.*, V, 99^r) sancisce che ai Magnati non è lecito chieder tregua o sicurtà ad alcun Popolare per offesa, se questa non è manifesta ed evidente; ed anche in questo caso tocca ai Priori o Gonfaloniere stabilire se la tregua o autorità debba essere dal Popolano concessa.

³ PSEUDO BRUNETTO-LATINI, in VILLARI, II, 262; cfr. p. 259 e VILLANI, VIII, 12.

⁴ PSEUDO-LATINI, in VILLARI, II, 262; G. VILLANI, VIII, 12.

fecero venire dalle loro possessioni un buon numero di contadini e assoldarono dei masnadieri; ottennero anche aiuti da tutti i Nobili del contado, dai Conti Guidi, dai Conti Alberti, dai Lucchesi, Pratesi, Pistoiesi, Samminiatesi. Organizzata per tal modo la insurrezione, il 5 luglio¹ occuparono tre punti strategici della città, le piazze di S. Giovanni, del Mercato Nuovo e del Ponte Vecchio, sotto la direzione di M. Forese Adimari, M. Vanni Mozzi e M. Geri Spini; e mandarono a intimare ai Priori che sopprimessero negli Ordinamenti le leggi più severe e odiose.

I Popolani risposero alla provocazione raccogliendosi in gran numero sotto le loro insegne, accorrendo al Palazzo del Potestà e a casa dei Priori, innalzando barricate per la città per impedire i movimenti dei cavalieri. Inoltre, dubitando della fedeltà dei Priori, aggiunsero ad essi una compagnia di altri sei cittadini che li sorvegliassero.

Secondo la cronaca pseudo latiniana, si combattè « quasi tutto il giorno a cavallo ed a piede in tutte le parti; i Grandi da' Popolani per la grazia di Dio furono sconfitti ». Ma questa notizia va rifiutata, perchè, se veramente ci fosse stata battaglia e se i Grandi fossero stati vinti, il giorno dopo il Popolo non avrebbe fatto ad essi delle importanti concessioni; ma li avrebbe « tutti morti », come giustamente prevedeva M. Baldo della Tosa. È più accettabile il racconto del Villani, secondo il quale di fronte agli energici preparativi dei Popolani « i Grandi non ebbono niuna forza nè podere contra loro, ma il Popolo avrebbe potuto vincere i Grandi; ma per lo migliore e per non fare battaglia cittadinesca, avendo alcuno mezzo di frati² e di buona gente dall' una parte all' altra, ciascuna parte si disarmò; e la cittade si racquetò, senza altra novità, rimanendo il Popolo in suo stato e signoria »; salvo che si corressero in parte gli Ordinamenti. E si comprende perfettamente che Grandi e Popolani abbiano preferito di venire a una transazione prima di tentare la sorte delle armi: i Grandi sapevano di giocare con la insurrezione la loro ultima carta e dovevano sentire i terri-

¹ La data 5 luglio è data dallo STEFANI, rub. 208.

² Uno di questi frati dovè essere Fra Romigio Girolami; nei Fr. REMIGII FLORENTINI *ord. praed. sermones de tempore etc.*, Magliabechiana G. I. 936, a c. 56^r cominciando dall'ultima, c'è un sermone « ad Priores civitatis », infarcito al solito di citazioni bibliche o di definizioni scolastiche, nel quale sono notevoli le seguenti parole: « Instinctu dyabolico vel divino iudicio maxima videtur esse discordia in hac civitate; de quo summe gemendum est nobis, quia cum discordia nullum potest esse bonum in civitate; cum concordia, que nichil aliud est quam unio vel coniunctio cordium, idest voluntatum ad idem volendum, sit summum bonum civitatis;... et ideo omnis iniustitia removenda est a statutis civitatis ». Cfr. BONAINI, *Ord. di Giust.*, p. 6, n. 3.

bili pericoli della sconfitta; i Popolani grassi, d'altra parte, non dovevano sentirsi neanche essi perfettamente sicuri al riguardo del Popolo minuto, che colpito fieramente nella persona del suo capo poteva durante la battaglia riserbare al Popolo grasso delle cattive sorprese. Era quindi nell'interesse degli uni e degli altri di venire ad un accomodamento almeno provvisorio; e così furono deposte le armi e il giorno dopo, 6 luglio, nei Consigli, parlando a favore nel Consiglio del Potestà Dante Alighieri, fu approvata una riforma degli Ordinamenti per mezzo di correzioni e di addizioni favorevoli ai Grandi.

II.

La provvisione, che contiene queste correzioni e le aggiunte, è arrivata fino a noi;¹ e il testo degli Ordinamenti di Giustizia del 6 luglio 1295 è formato appunto da tre parti: gli Ordinamenti del gennaio '93, i rafforzamenti dal gennaio '93 alla cacciata di Giano della Bella, i raddolcimenti del luglio '95 interpolati fra gli Ordinamenti anteriori.

Queste riforme del luglio '95 si possono dividere in due classi: le une riguardano il diritto costituzionale, le altre il diritto penale degli Ordinamenti di Giustizia.

Le riforme del diritto costituzionale si riferiscono alle seguenti due rubriche:

1^a « de electione Priorum Artium »;²

2^a « de satisfactionibus Magnatum civitatis et comitatus Florentie »;³

Gli Ordinamenti del gennaio '93, ripetendo le disposizioni stabilite probabilmente fin dal 1282, avevano escluso dal Priorato tutti quelli, che, pur non essendo magnati, erano insiguiti della dignità

¹ È stata pubblicata dal DEL LUNGO nel *Bollettino della società dantesca*, n. 10-11, luglio 1892; e da noi in Archivio St. It., Serie V, t. X. Il documento fu da noi accompagnato con un commento, nel quale esponemmo idee che gli studi successivi ci hanno indotto a modificare.

² *Gen. '93 e Luglio '95*, rub. III.

³ *Gen. '93*, XVIII; *Luglio '95*, XVII. Anche nella rub. IV « de electione et officio Vexilliferi Iustitie » è stabilito « quod Vexillifer habeat devotum per duos annos, et de ipso Ordine cancelletur devotum unius anni ». Questo prolungamento del divieto da uno a due anni era stato stabilito fin dal 6 dicembre '94 (*Prov.*, IV, 119 e *Consulte* II, 447); ora si colse questa occasione per introdurre la riforma nel testo degli Ordinamenti, quantunque non avesse nulla da vedere con le concessioni fatte ai Grandi.

cavalleresca o non esercitavano realmente un'arte. In questo modo accanto ai Magnati veri e propri elencati nello Statuto del Comune in forza della legge dell'ottobre '86, vi erano anche delle persone, che pur essendo popolane nella sostanza si trovavano « per altri accidenti », come dice il Compagni (I, 13), parificate ai Grandi. Ora le correzioni del 6 luglio '95 mantengono il divieto dal Priorato per i cavalieri anche popolari e artefici;¹ ma stabiliscono che per esser considerato come artefice e quindi per essere ammesso al Priorato e al godimento di tutti gli altri diritti inerenti alla qualità di artefice, non è necessario l'esercizio reale e personale dell'arte, ma basta iscriversi nella matricola di una qualsiasi delle Arti. In questo modo restano eliminati dal potere politico solo i Magnati di sostanza e vi sono ammessi quelli, che in seguito saran detti « scioperati ». ² Il Popolo grasso, staccatosi dal Popolo minuto nel marzo '95, ha cercato evidentemente con questa riforma di ottenere due intenti: ridurre il numero dei propri nemici ³ e cercare nella parte più ricca della città, esclusi sempre i Magnati per sostanza, quella base, che gli era venuta meno dopo la cacciata di Giano della Bella. Insomma il Popolo grasso incomincia a rifare a rovescio la strada finora percorsa in compagnia del Popolo minuto.

Naturalmente le Arti maggiori sanno procedere in questa nuova politica con scrupolosa cautela. Gli scioperati sono ammessi al Priorato, ma debbono iscriversi in un'Arte; il che equivale ad accettare tutte le leggi dell'Arte, a sottomettersi alla giurisdizione dei Consoli, a diventare insomma eguale agli altri artigiani non solo nei diritti ma anche nei doveri. Se uno di questi scioperati accennasse a mettersi al di sopra degli altri artigiani e volesse servirsi della sua qualità riconosciuta di artigiano per volgere la propria azione politica a danno del Partito popolare, si farebbe presto a ridurlo all'impotenza: i Consoli dell'Arte lo cancellerebbero dalla matricola e lo priverebbero di ogni diritto politico ricacciandolo fra i Magnati « per accidente ».

L'aggiunta alla rubrica sulle soddisfazioni stabilisco che da ora in avanti nessuna famiglia può essere obbligata a prestar sodamento

¹ Questo divieto fu tolto solo nel 1330. V. il nostro studio *La dignità cavalleresca*, p. 65.

² Lo SREFFANT, rub. 196 (*Delizie*, VIII, 61) afferma che l'ammissione degli scioperati nel Priorato è del gennaio '93; ma è un errore nato dall'aver confuso tra loro leggi di date diverse.

³ Cfr. VILLANI, VIII, 12: « molti casati, che non erano tiranni e di non grande potere trassono del numero de' Grandi e misono nel Popolo per iscemare il podero de' Grandi e crescere quello del Popolo ». — Com'è noto, in forza di questa legge Dante fu ammesso al Priorato.

all'infuori di quelle, che nel giorno 6 luglio si trovano iscritte nello Statuto del Comune come grandi; tutte le altre debbono esser considerate popolari e come tali sempre trattate. In tal modo si toglie ai Priori la facoltà concessa dalla legge dell'ottobre '86 (in forza della quale era stata fatta appunto la cernita del tempo di Giano), di obbligare a sodare anche persone, che non sieno iscritte nello Statuto del Potestà, e i confini fra Grandi e Popolani vengono più nettamente e profondamente segnati. Solo si eccettuano da questo vantaggio quei casati, che abbiano avuto più di due cavalieri da vent'anni a questa parte. Ma se le famiglie non iscritte nella lista dei Magnati ottengono l'assicurazione che non vi saranno iscritte per l'avvenire, salvo quelle che han più di due cavalieri, quelle che oramai nella lista si trovano, vi restano e vi restano per sempre. Se noi confrontiamo l'elenco dei Grandi del luglio '95¹ con quello del Priorato di Giano, troviamo che l'elenco del '95 contiene due famiglie di più di quello del '93 (Nerli e Sizi) e quattro di meno (Manieri, Agli, Alisei,² Pulci). All'infuori dunque di queste piccole variazioni, che debbono esser certo anteriori al luglio '95, la lista dei Magnati, quale fu stabilita sotto l'influenza di Giano, resta nell'insieme immutata e tale resterà ancora per un buon pezzo del secolo XIV.³ Anche per questa legge dunque dobbiamo ripetere che il raddolcimento è tutto a favore non dei Grandi per sostanza, ma di quelle famiglie, che si trovano, diciamo così, sui confini dei due partiti nemici e che nel periodo della prevalenza del Popolo minuto erano state trattate più come grandi che come popolari.

III.

Le riforme al diritto penale sono costituite da aggiunte alle rub. « de penis ordinatis contra Magnates offendentes Popula-

¹ È stata pubblicata dalle carte dello Strozzi in appendice alla *Cronicella di NERI STRINATI* (Firenze, 1753, in seguito alla falsa *Storia della guerra di Senigone di M. PACE DA CERTALDO*) p. LIX. A noi non è stato possibile rintracciare il documento nelle Strozziiane, ma non è il caso di mettere in dubbio la sua autenticità, perchè è evidente la sua filiazione dalla lista del tempo di Giano. Ved. Appendice IX, f.

² Gli Elisei erano consorti degli Alighieri (cfr. *Bollettino Soc. Dantesca*, Nuova serie, IV, 2). Il fatto che essi nel '93 sono considerati grandi serve a dimostrare ancora meglio — se pure ce ne fosse bisogno — la nobiltà di Dante.

³ Nello *Statuto del Potestà del 1322-25*, IV, 15, le famiglie enumerate come grandi sono, salvo qualche piccola variazione, le stesse del 1293 e del 1295; solo dopo il 1343 cominciarono le famiglie grandi a esser dichiarate in gran

res »¹ e « quod pro Magnatibus se excusantibus vel defendentibus a sodamentis cogantur eorum proximiores satisfacere », ² e da nuove rubriche introdotte nel testo degli Ordinamenti.

Gli Ordinamenti del gennaio '93, enumerando i delitti e le violenze personali dei Magnati contro i Popolani, non avevano fatto nessuna distinzione fra delitti involontari e delitti volontari e premeditati, fra lesione personale leggera e lesione grave, fra attore principale e complici. Ora i raddolcimenti del '95 stabiliscono che il maleficio, per cadere sotto la sanzione degli Ordinamenti, dev'essere commesso « studioso et premeditate »; e così pare si voglia contentare quel Grande, che è introdotto da Dino Compagni a dire: « in una calca uno darà di petto *senza malizia* a un altro; debbono però costoro per si piccole cose essere disfatti? ». ³ Inoltre si stabilisce che la ferita dev'essere « enorme » ⁴; e per tal modo si elimina la possibilità che due bastonate e qualche torso di cavolo lanciato « cum effusione sanguinis » abbiano per conseguenza la fine del mondo, come avrebbero voluto i nostri bravi Lapo, madonna Lapa e l'annesso Diomedeo. Graduando poi le pene fra il capitano del delitto e i complici, si determina che in caso di uccisione uno solo fra i partecipi al delitto dev'essere condannato come capitano nella pena prescritta dagli Ordinamenti, cioè morte e distruzione dei beni. Gli altri Magnati complici sono puniti solo in 2000 lire e i mandanti in 1000 lire. Il capitano è determinato dai parenti dell'ucciso, o, quando questi si rifiutino, dal Potestà. La stessa procedura e le stesse pene sono stabilite nel diritto comune ⁵; quindi in questa, come in tutte le altre riforme penali

quantità popolane; ma oramai la classe dei Magnati, qual'era costituita nel sec. XIII, era quasi completamente sparita.

¹ *Ord. gen.* '93, rub. V; *luglio* '95, rub. VI.

² *luglio* '95, rub. XIX.

³ Chi commette un delitto involontariamente nel diritto comune o non è punito o ha pena minore; KOHLER, *Strafrecht*, III, 201 e seg. Anche la premeditazione è considerata come aggravante; KOHLER, IV, 325, 358. Cfr. per Firenze *Stat. Potestà 1322-25*, III, 30: « de puniendo qui *studioso* fecerit vastum »; e III, 45; « de puniendo qui *studioso* percusserit aliquem »; nel testo delle rubriche ritorna spesso la formula « studioso et premeditate ». — A questo proposito è interessante il seguente passo del SACCHETTI, *Sermoni evangelici*, ed. Lemonnier, p. 90, che ci sembra poco noto e che rappresenta uno stadio molto arretrato nel diritto penale: « Li iudici e rettori civili dicono che la volontà non è giudicata, ma il peccato sì. Verbigrazia: uno va a caccia e sente uno busso in uno cespuglio, crede sia o lepore o cavriolo, tira l'arco e saetta; la saetta dà a un uomo e uccidelo. Un altro andrà colla volontà rea per saettare e uccidere un suo nemico; quando è presso, il saetta, la saetta passa e dà a una lepore. E in questi due casi il primo è decapitato, l'altro no ».

⁴ Cfr. KOHLER, *Strafrecht*, IV, 317.

⁵ *Stat. Potestà 1322-25*, III, 45 in fine; cfr. KOHLER, *Strafrecht*, III, 255.

del '95, noi vediamo che non si fa se non ritornare al diritto comune, da cui i legislatori del '93 si erano allontanati.

In caso di ferimento non seguito da morte, sono condannati nelle pene prescritte dagli Ordinamenti solo due colpevoli, uno fra i mandanti, uno fra i mandatari; gli altri sono puniti nelle pene prescritte dal diritto comune. Quando si parla della prova della pubblica forma, si fissa che i testimoni debbono essere « saltem tres »; e si annulla per tal modo la interpetrazione restrittiva data finora alle semplici parole « per testes ». Per i delitti commessi fuori della giurisdizione fiorentina è lasciato in balia del Potestà o Capitano, col consiglio dei Priori o Gonfaloniere, di prolungare i termini entro i quali il processo dev'essere esaurito « secundum loci distantiam »; e non è impossibile che questa riforma sia stata suggerita dal delitto dei Galli commesso in Francia. Finalmente contro l'assoluzione fatta di un Grande per delitto contro un Popolano si vieta ogni appello e si determina che il processo non potrà essere più rinnovato, salvo che dagli atti del primo processo appaia che l'assoluzione è stata pronunciata indebitamente e contro la forma degli Ordinamenti di Giustizia. Quest'aggiunta è naturalissima: dal momento che si toglie al Magnate il diritto di appello in caso di condanna, è giusto togliere ai suoi nemici lo stesso diritto in caso d'assoluzione.¹

L'aggiunta alla rubrica, la quale obbliga i consorti del Magnate a sodare o a pagar la pena se non è stato ancora prestato sodamento in caso di contumacia, scioglie da ogni obbligo di pagamento quei consorti, che consegnano al Comune il colpevole, conforme alla norma comune, la quale svincola da ogni obbligo il mallevadore « representato principali ».² Non possono inoltre essere obbligati a sodare o a pagare la pena quei congiunti, che prima del delitto avessero col colpevole « evidens inimicitia mortis vel vulneris ».

Le nuove rubriche compilate nel luglio '95 sono tre. La prima³ stabilisce che le offese arrecate da un Magnate ai suoi scudieri e familiari per « castigare eorum culpas et inobedientiam » non cadono sotto le sanzioni degli Ordinamenti di Giustizia, ma sotto quelle del diritto comune; e il diritto comune stabiliva che in questi casi non c'era luogo a pena.⁴

¹ Cfr. *Stat. Capitano*, III, 16: « quod de eodem malleficio nullus amplius quam semel puniatur.

² Cfr. *Consulte*, I, 375, 376.

³ *Ord. luglio '95*, rub. VIII.

⁴ *Stat. Pol. 1322-25*, III, 23: « de iis qui exceptantur a penis maleficiorum: si pater filio fecerit, vel filius patri (!), vel vir uxori vel e converso, domina

La seconda rubrica¹ contempla il caso che un Popolano sia ferito mescolandosi in risse fra Magnati; è appunto ciò che accadde a quel Puccio che fu ucciso nella rissa fra M. Corso e M. Simone Donati. Questi delitti, secondo la nuova rubrica del '95, cadono sotto le sanzioni del diritto comune.

Finalmente con la terza rubrica² si dà al Potestà, Capitano, Priori e Gonfaloniere facoltà di punire a loro arbitrio chi falsamente accusi un Magnate di delitti punibili secondo gli Ordinamenti di Giustizia e introduca a dimostrar l'accusa falsi testimoni.³

IV.

« Per questo romore e novitadi, dice il Villani, si mutò nuovo stato di Popolo in Firenze »; vale a dire che dopo la cacciata di Giano e la sconfitta del Popolo minuto il Popolo grasso, impadronitosi del potere, vi si consolidò nel luglio '95 ammettendo nel governo tutte quelle persone agiate, che, pur non esercitando un'arte e vivendo di rendita, non erano poi così potenti e riottose da dover essere trattate alla stessa stregua dei Grandi. A questo gruppo di persone moderate ammesse nel luglio '95 al godimento degli uffici appartiene Dante; le tendenze politiche del quale e del cetto, a cui egli apparteneva, ci sono descritte abbastanza bene dal Boccaccio: Dante « a voler ridurre a unità il partito corpo della sua repubblica pose ogni studio »; ma vedendo di non poter « per sè medesimo una terza parte tenere, la quale giustissima la ingiustizia delle altre due abbattesse, formandole ad unità, con quella si ac-

vel dominus vassallo, vel si dominus vel domina famulo sive famule sue fecerit, vel magister discipulo, vel frater fratri vel sorori, patruus vel avunculus nepotibus, vel e converso », o dato sempre che il maleficio non sia grave. Nel 1296 questa legge era già in vigore in Firenze, come appare dallo *Stat. Pot. Pistorii 1296*, III, 22. Cfr. BERLAN, *Stat. Pistoia sec. XII*, Bologna 1882, p. 6; *Stat. Viterbo 1251 (Cronache e Stat., p. 560)*; *Stat. Parma 1255*, p. 296, « dummodo vitam vel membrum non auferat »; *Constit. Siena 1262*, V, 210; *Stat. Brescia sec. XIII*, Mon. hist. pat., II, II, 1584, 181; *Stat. Ravenna sec. XIII*, rub. 151 (FANTUZZI, *Mon. rarennati*, IV, 76) o *Stat. Ravenna 1308*, p. 70. Il battere i servi era nel periodo feudale contrassegno dell'autorità padronale, FICKER, *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte*, IV, 5, doc. n. 3.

¹ *Ord. luglio '95*, rub. VII.

² *Ord. luglio '95*, rub. XIII.

³ Cfr. *Stat. Potestà 1322-25*, III, 1: « quod quilibet teneatur ad testimonium ferendum »; III, 5: « de puniendo qui negaverit super interrogationibus sibi factis »; III, 25: « de puniendo qui introduxerit falsos testes »; KOHLER, *Strafrecht*, III, 256.

costò, nella quale secondo il suo giudizio era più di ragione e di giustizia »; a questo passo, del resto, anche « dalla dolcezza della gloria tirato e dal vacuo favor popolesco e ancora dalle persuasioni dei maggiori ». ¹

Ma l'equilibrio politico stabilito in conseguenza delle riforme del luglio '95 fu, al solito, instabile. « Questa novitate fu la radice e cominciamento dello sconcio e male stato della città di Firenze, che ne seguì appresso; ché da indi innanzi i Grandi mai non finirono di cercare modo d'abbattere il Popolo o' caporali del Popolo cercarono ogni via di fortificare il Popolo ». Con queste parole il Villani allude alla lotta fra Bianchi e Neri, che invade la storia fiorentina subito dopo il 1295. La quale nuova lotta ha « radice e cominciamento » non solo nella rivolta magnatizia del luglio '95, ma ha i suoi precedenti in tutta la storia delle lotte fiorentine a cominciare dalla prima insurrezione degli Uberti nel 1177; ma è certo che nella rivolta del 5 luglio si manifestò per la prima volta in forma politica l'astio privato fra Cerchi, che furono poi capi del partito bianco, e gli altri Grandi capeggiati dai Donati. « In quello giorno tutti li Grandi ebbero a sospetto la casa di Cerchi, per cagione che non fue co lloro sopra il Popolo ». ²

Ma a questo incidente ci basti l'aver accennato; il compito as-suntoci di narrare le lotte fra i partiti dal 1280 al 1295 è oramai esaurito.

¹ *Vita di Dante*, cap. 4, ved. Macri-Leone, Firenze, Sansoni, 1888.

² *Cronaca pseudotaliniana*, in VILLARI, *I primi due secoli*, II, 262.

EXCURSUS

EXCURSUS I.

Il passaggio del Comune di Firenze a parte guelfa

(1266-1267).

SOMMARIO: I. Le fonti. — II. I partiti dopo la battaglia di Benevento. — III. Politica di Clemente IV. — IV. La venuta dei Frati Gaudenti. — V. Prime domande del Pontefice. — VI. La organizzazione politica e militare delle Arti. — VII. I Priori delle Arti. — VIII. Nuove domande del Papa e creazione dei Trentasei. — IX. Battaglia dell'11 novembre. X. Il Popolo dopo l'11 novembre. — XI. Trattative di pace. — XII. Il Popolo si ribella al Papa. — XIII. I banchieri. — XIV. L'intervento di Carlo d'Angiò. — XV. Il Comune guelfo.

I.

Le fonti, dalle quali si può attingere la storia di Firenze degli anni 1266 e '67, si possono raccogliere in quattro classi, che enumereremo in ordine d'importanza:

I. Le lettere del Papa Clemente IV, pubblicate da MARTÈNE E DURAND nel secondo volume del *Thesaurus novus anecdotorum*, Parigi, 1717.

II. Una ventina di documenti, parte editi in diverse opere storiche, parte inediti e conservati nell'Archivio di Stato Fiorentino.

III. Le seguenti fonti annalistiche e letterarie:

a) Annali di Tolomeo Lucchese, in *Cronache dei secoli XIII e XIV*, Firenze, Cellini, 1876, p. 83.

b) Frammenti di antica cronaca di casa Cerchi raccolti da Bindaccio dei Cerchi; contenuti nel codice Riccardiano n. 1105, c. 96 e seg.; pubblicati in LAMI, *Deliciae eruditorum*, VII, 308 e seg.; cfr. DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 653.

c) Cronaca di Paolino Pieri, in *Rerum Italicarum scriptores*, Addit. Mittarelli, II, 1-70; o in edizione a parte e migliore, Roma, 1755, secondo la quale noi citiamo.

d) Cronaca di Giovanni Villani: primi 20 capitoli del l. VII.

e) *Annali di Simone della Tosa*, in *Cronichette antiche*, ed. Manni, Firenze, 1733 e poi di nuovo Milano, 1844. Da noi citati secondo l'edizione fiorentina.

f) *Cronaca di Marchionne di Coppo Stefani*, rnb. 130-141, in *Delizie degli Eruditi Toscani* di FRATE ILDEFONSO DA S. LUIGI, VIII, p. 1 e seg.

g) *Storie fiorentino di Leonardo Aretino*, libro II; da noi citato secondo la tradizione notissima di Angiolo Acciaiuoli, Firenze, Lemonnier, 1861, p. 99 e seg.¹

IV. La *Commedia* di Dante, che allude due volte (Inf. xxiii, 103-108, e xxxii, 121) ai fatti accaduti nei due anni di cui noi ci occupiamo; e gli antichi commenti danteschi, che sviluppano gli accenni fatti da Dante.

Le fonti dell'ultima classe a poco servono. Dante non fa se non formulare per i due Frati Gandenti, Loteringo e Catalano, rettori di Firenze nel 1266, l'accusa di ipocrisia; e mettere M. Gianni dei Soldanieri, traditore dei Ghibellini nel 1266, appunto nella bolgia dei traditori; e i Commentatori — Pietro Alighieri, Chiose anonime pubblicate dal Selmi, Ottimo, Iacopo della Lana, ecc. — o si contentano di diluire le allusioni dantesche in forma vaga e incerta; oppure, quando tentano dire qualcosa di preciso, inventano e danno notizie prive di senso comune.²

In ogni modo, l'essere stati da Dante accusati di ipocrisia i due Frati, che da altre fonti, specialmente bolognesi, ci vengono descritti come uomini di santa e pura vita, è fatto non privo d'importanza e nel nostro studio non potremo trascurarlo: o dovremo accettare l'accusa dantesca e dimostrarla, oppure respingerla e chiarire in che modo abbia potuto sorgere.

¹ In altre cronache italiane si trovano accennati i fatti, di cui ci occupiamo in questo lavoro; p. e. nel *Chronicon de rebus in Italia gestis*, edito col *Chronicon placentinum* dall'Huillard-Bréholles, Parigi, 1856, p. 267-68; negli *Annates Mediolanenses*, R. I. S., xvi, 669; nella *Cronaca* di FR. FRANCESCO PIPINI, R. I. S., ix, 74; ma gli accenni sono così generali e indeterminati, che per noi non hanno importanza.

² Per es. l'OTTIMO dice che « il frate Loderigo cercava di fare i Ghibellini maggiori, onde il frate Catalano con suo trattato e ordine il cacciò dalla terra con la parte Ghibellina ». Di Gianni dei Soldanieri dice che tradì i Ghibellini essendo Potestà di Faenza. IACOPO DELLA LANA dice dei Frati che « furono contaminati dai Guelfi e acquistarono moneta sì che li Ghibellini furono cacciati ». Le CHIOSE ANONIME inventano: « e ognuno di costoro si diede in sul guadagnare; unde che frate Catalano ingannò frate Loderigo e cacciollo di Firenze con tutti i Ghibellini ». Questi sono i Comentatori della prima metà del sec. XIV. Per i posteriori basti ricordare BENVENUTO DA INOLA, che, dopo aver tradotto in latino il capitolo del Villani riguardante i Frati e aver spie-

Importantissime sono le lettere di Clemente IV a Carlo d'Angiò, al Comune di Firenze, ai suoi agenti, ai capi del partito guelfo. Non tutta la corrispondenza di Clemente IV è arrivata fino a noi e alcuni fra i registri di essa sono andati, a quel che pare, perduti;¹ ma la parte, che ce ne rimane, contiene documenti, i quali ci danno come la cronistoria dei fatti accaduti in Firenze nel periodo, che noi ci proponiamo di studiare, e saranno la base su cui fonderemo tutta la nostra ricerca; aiutati in questo dai documenti della seconda serie, utilissimi a risolvere molte questioni cronologiche e a dilucidare notizie, il cui significato non apparirebbe bene dalle sole lettere pontificie.

Le fonti della terza classe non han tutte la stessa importanza.

Tolomeo Lucchese, il Pieri e Simone della Tosa danno notizie pinttosto esatte, ma troppo scarse.

Le notizie abbastanza copiose dateci dal Villani, messe a confronto colle lettere pontificie e cogli altri documenti autentici, appaiono tutte inquinate da errori e da confusioni gravissime; per ciò i materiali da lui fornitici sono da adoperarsi con molta cautela. La critica alla narrazione del Villani sarà fatta da noi punto per punto nel nostro lavoro; per ora proponiamo solo una questione, senza purtroppo aver modo di risolverla. Quando il Villani scriveva che i due Frati Gaudenti « sotto coverta di falsa ipocrisia furono in concordia più al guadagnare loro proprio che al bene comune » — ed è questa la sola notizia che ci dà del loro governo — aveva in mente i famosi versi danteschi, dalla quale prese l'accusa d'ipocrisia sviluppandola? Oppure Dante conobbe il Villani o la fonte da cui il Villani copiò e condensò l'accusa prosaica nelle forti parole

e fummo tali

Ch'ancor si pare intorno dal Guardingo,

parole che ai contemporanei, i quali avevano sott'occhio le case ghibelline devastate intorno al Guardingo, davano come l'immagine plastica dell'opera dei Frati, che dovevano procurare e non procurarono il bene comune? Il Cipolla² si è fatta la stessa do-

gata le condanna dantesca dicendo che essi « fuerunt vocati ad preservandum pacem et pepererunt perpetuum scandalum corrupti a Guelfis », racconta che « Loderengus Ghibellinus, qui fuerat causa, quod Nobiles guelfi de Florentia expellerentur et quod eorum palatia destruerentur, postea fuit expulsus de Florentia cum suis consortibus et aliis Nobilibus florentinis ». Siamo insomma nel campo delle invenzioni.

¹ JORDAN, *Notes sur le formulaire de Richard de Pofi*, in *Études d'histoire du moyen-âge dédiés à Gabriel Monod*, Paris, Alcan, 1896, p. 310.

² *Di alcuni luoghi autobiografici nella Divina Commedia*; estr. dagli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, vol. XXVIII, adunanza del 12 febbraio 1893, p. 17 e seg. Torino, Clausen.

manda per i versi di Dante riguardanti Romeo da Villanova (*Paradiso*, vi, 127-128), i quali hanno delle evidenti relazioni col cap. VI, 90 del Villani; ma non ha potuto nulla con sicurezza affermare. Solo si mostra propenso a credere che Dante abbia condensate le espressioni che leggeva nel Villani oppure nella fonte del Villani. Alla opinione del Cipolla si possono muovere delle obiezioni, le quali per altro non dimostrerebbero sicura l'opinione contraria.¹ Ma senza fermarci su tale questione insolubile allo stato delle nostre cognizioni, il fatto che indiscutibilmente vi sono relazioni fra alcuni passi della Cronaca villaniana e altri della Divina Commedia,² ci induce a pensare che delle relazioni esistano anche per il racconto dei Frati Gaudenti e che l'accusa di ipocrisia del Villani abbia rapporto coll'accusa dantesca. Se questa nostra opinione fosse vera, sia che il Villani abbia attinto da Dante, sia che Dante e il Villani abbiano attinto da una fonte comune sia infine, cosa a nostro parere molto improbabile, che Dante abbia attinto dal Villani, resterebbe il fatto che l'accusa di ipocrisia emana non da due fonti indipendenti — Dante e Villani — ma da una sola fonte; il che diminuirebbe molto l'importanza dell'accusa.

Un po' migliore del Villani in questo, come in altri punti della storia fiorentina, è lo Stefani; il quale, se non ha tutta quella vivacità di forma che ha fatto la fortuna del Villani, ha per altro una esposizione più lucida e più ordinata, una critica più coscienziosa delle fonti. Ma in questo punto lo Stefani, avendo seguito il Villani, ne ripete quasi tutti gli errori; e solo quando si allontana dal suo modello, servendosi di una fonte migliore, ci dà notizie utilissime e molto importanti.

¹ È da escludersi per altro, a nostro parere, che Dante abbia conosciuta la Cronaca del Villani; se questo fosse stato, Dante vi avrebbe quasi certamente accennato nella Commedia. La questione, a nostro parere, è se Villani ha attinto da Dante oppure dalla stessa fonte da cui aveva già attinto Dante. Forse l'opinione più probabile è che il Villani, che conosceva la Divina Commedia (*Cronica*, ix, 136, xii, 19, 97), oltre all'essersi servito della stessa fonte, a cui aveva già attinto Dante, abbia sentito anche l'influenza della forma dantesca. Il Villani conosceva la *Divina Commedia* già quando scriveva il libro VI delle sue *Croniche*, e nel cap. 82 parlando di Farinata cita il verso: « Colui che la difese a viso aperto ».

² Relazioni intime vi sono anche fra la descrizione che Cacciaguیدا fa dell'antica Firenze (*Parad.* xvi) e i cap. IV, 10-14 del Villani. Così anche ricordano la famosa invettiva di Dante contro Pisa le parole, che il Villani (VII, 128) scrive dopo aver narrata la morte del Conte Ugolino: « Di questa crudeltà furono i Pisani per lo universo mondo ove si seppe forte biasimati, non tanto per lo Conte, che per gli suoi difetti e tradimenti era per avventura degno di sì fatta morte, me per gli figliuoli e nipoti, che erano giovani garzoni e innocenti ».

Le Istorie fiorentino di Leonardo Aretino sono state da noi altre volte citate in questo libro, e sempre abbiain trovato che le importanti notizie dateci dal grande umanista erano perfettamente vere, anche quando più si discostavano dalla narrazione volgata, che gli storici moderni hanno attinta ai cronisti più antichi.¹ Lungi dal seguire lo stesso metodo del contemporaneo Bracciolini, che tutto occupato nell'imitare Tito Livio trasforma la storia di Firenze in una serie di orazioni vuote e retoriche e di guerre tutte eguali fra loro e tutte eguali alle romane, Leonardo invece è storico severo ed esatto, sa mantenere benissimo il colore locale alle guerre e alle istituzioni del Comune, studia con cura il trasformarsi di queste istituzioni,² vede spesso chiaramente e bene le cause dei fatti che narra, sente la importanza dei documenti e li studia — e fu esempio raro in tutta Italia in quel secolo³ — ed ha avuto certamente sott'occhio documenti ora perduti,⁴ e col loro aiuto corregge spesso gli errori dei cronisti anteriori a lui. Noi siamo convinti che uno studio attento delle storie di Leonardo e il confronto di queste con le storie del Machiavelli dimostreranno che il disdegno, con cui il Machiavelli nel Proemio delle sue storie tratta Leonardo appaiandolo senz'altro al Bracciolini, è non solo ingiusto, ma anche poco sincero; perchè il Machiavelli per lo più non fa se non prendere dall'Aretino anche nella storia del sec. XIII i fatti e il loro ordinamento; aggiungendovi bensì tutte le sue considerazioni politiche e psicologiche, ma spesso storpiando i fatti per adattarli ai suoi sistemi.⁵

¹ Ved. p. 20, n. 1; 97; 112, n. 3; 117, n. 3; 157; 189; 225, n. 1.

² Ecco quel che egli dice nel l. IV: « nam cum duae sint historiae partes et quasi membra, foris gesta et domi, non minoris sane putandum fuerit domesticos status quam externa bella cognoscere ».

³ Un pò di giustizia, sotto questo rispetto, è stato reso all'Aretino dal GHERARDI, *Le consulte della Rep. Fiorentina*, p. xxviii, o dal LUISO, *De le ree tade de la inclita et gloriosa città di Firenze di Leonardo Aretino*, Firenze, Carnesecchi, 1890, p. xv; ma siamo ancora lungi dalla giustizia completa. Il VOIGT, *Risorgimento dell'antichità classica*, Firenze, Sansoni, 1890, II, 181 o 186 accenna appena al nostro come storico; e il GASPARY, *Geschichte der Italienischen Literatur*, Berlin, Oppenheim, 1888, II, 124, nelle Storie di Leonardo non istudia se non la forma, che dico lucida e chiara, trascurando quasi del tutto la sostanza.

⁴ Probabilmente si è servito anche di alcune di quelle cronache antichissime, che nel secolo XV non orano ancora perdute e che esistevano ancora al tempo del Borghini; DEI LUXO, *Dino Compagni*, I, 653. Leonardo parlando della istituzione dei Priori nel 1282 accenna agli antichi « Annali » fiorentini, che dovevano risalire almeno agli ultimi del sec. XI. Inoltre dichiara di aver utilizzato nel suo lavoro i documenti dell'Archivio delle Riformagioni.

⁵ La critica delle Istorie del Machiavelli è stata fatta bene, al solito, dal VILLARI nel l. II, cap. 12 della sua oramai classica opera sul Segretario fio-

Dei frammenti di Bindaccio dei Cerchi, finora pochissimo studiati, parlano in ultimo, perchè richiedono discorso un po' più lungo delle altre fonti. Bindaccio stesso, vissuto nel sec. xv,¹ dice di aver trovato « fra certi iscartabegli in casa, ricercando, una parte di cronaca; ed è fra le scritture vecchie nel cassone; ed è consumata dalle tignuole; acciò non manchi questa memoria, io l'ò con difficoltà copiata ». La materia copiata da Bindaccio comincia colla rotta di Montaperti, continua colla narrazione di fatti avvenuti negli anni 1266 o '67; e facendo un salto di circa 40 anni, passa a dar notizie riguardanti le lotte fra Bianchi e Neri. I fatti riguardano sempre i casi della famiglia Cerchi e la storia generale del Comune viene raccontata in quanto s'intreccia colla storia privata della famiglia. Purtroppo nel sottrarre alle tignuole gli avanzi della cronaca famigliare, Bindaccio non è stato molto felice, sia perchè la storia della sua città non fosse il suo forte, sia perchè le tignuole troppo bene avessero lavorato nel cassone. Anzitutto confonde il Conte Guido Novello, ghibellino, col Conte Guido Guerra, guelfo; pone il tentativo dei Ghibellini per prendere Capalle nel giorno 11 novembre '66, quando questi uscirono da Firenze, laddove l'assalto fu dato solo dopo che i Ghibellini ebbero invano tentato di rientrare in Firenze. Inoltre, essendo andati a male parecchi fogli dello scartafaccio, il compilatore si trovò davanti un certo numero di frammenti staccati l'uno dall'altro; e dovendo metterli insieme, non si diè punto pensiero di ordinarli bene: come nelle carte corrose trovava qualche brano scritto in modo da poterne ricavar qualcosa, lo copiava dietro al brano precedente e passava senz'altro a trascriverne un altro; per cui la istituzione dei Frati Gaudenti si trova introdotta nei fatti del settembre 1260; la battaglia fra Popolo e Ghibellini dell' 11 novembre 1266 comincia improvvisamente dopo il ritorno dei Ghibellini in Firenze, vincitori per la battaglia di Montaperti; un fatto che non si capisce quando possa esser accaduto è cacciato dentro agli avvenimenti del novembre '66. Fortunatamente per noi, Bindaccio non ha pensato ad eliminare le contradizioni, che nascono nel testo dall'ordine sbagliato dei frammenti; non s'è nemmeno occupato di riattaccare questi fra loro in modo che almeno per la forma

rentino (cfr. *I primi due secoli della Storia di Firenze*, I, 173, n.); mentre, però, ci sembra giustissimo tutto ciò che il nostro Maestro dice sul Machiavelli, crediamo che egli abbia giudicato con troppa severità l'Aretino. È strano come questi, che fu uno fra gli uomini più rappresentativi della prima metà del sec. xv, non abbia trovato ancora uno studioso, il quale ne abbia dimostrata tutta la grandezza.

¹ Fu Priore nel 1481, *Delizie degli Eruditi Toscani*. XXI, 16.

dessero un tutto unito. Non è quindi difficile riordinare la materia confusa e ricavarne una serie di notizie certamente scomposte, informi, non scevre di errori e di confusioni; ma che adoperate con cautela e messe in rapporto con ciò che sappiamo dalle altre fonti, acquistano una certa importanza e rivelano qualche particolare non privo d'interesse.

Quando e da chi sia stata scritta la sventurata cronaca, di cui le tignole e Bindaccio fecero poi tanto scempio, è impossibile sapere. Certamente fu uno di casa Cerchi; il trovarsi poi una volta nei frammenti nominato Cerchio dei Cerchi come *Cerchio mio*, farebbe supporre che lo scrittore fosse contemporaneo e parente molto vicino di Cerchio; perchè difficilmente Bindaccio parlando di un così lontano progenitore l'avrebbe detto *Cerchio mio*, e molto probabilmente egli ha in questo punto trascritto fedelmente la elocuzione, che trovava nell'originale.

Di tutte le fonti, che abbiamo enumerate, gli storici finora per far la storia fiorentina degli anni 1266 e 67 hanno adoprato quasi esclusivamente il Villani, che è il più fallace di tutti. Solo il Bonaini si è servito delle lettere di Clemente IV¹ e il Perrens di qualche altra fonte;² ma la narrazione di quest'ultimo è confusa e piena di inesattezze, e il primo, ingannato dal Villani, non ha tenuto il debito conto dei documenti, di cui disponeva, e non si è quasi in nulla allontanato dalla narrazione tradizionale, che è stata poi accolta anche dal Villari³ e dall'Hartwig.⁴ La nostra versione dei fatti avvenuti in Firenze nel 1266 e '67 è sostanzialmente diversa dalla tradizionale; ma coll'aiuto dei documenti e delle fonti letterarie finora trascurate degli altri speriamo di dimostrare la verità delle nostre nuove affermazioni.

II.

Sui primi del 1266 le posizioni dei partiti fiorentini erano le seguenti: nel Comune dominavano i Ghibellini sostenuti strenuamente da Manfredi; il Popolo era escluso dal potere; i Guelfi erano perseguitati come nemici pubblici dal Comune ghibellino.

¹ BONAINI, *Della Parte Guelfa in Firenze*, Giorn. stor. degli Arch. Toscani, II, 275 e seg.

² PERRENS, *Historie de Florence*, II, 51 e seg.

³ *I primi due secoli della storia di Firenze*, I, 193 e seg.

⁴ *Ein Menschenalterer florentinischer Geschichte*, estr. dalla Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1889-91, p. 32 e seg. Oltre ai precedenti va

Il 26 febbraio 1266 avveniva la battaglia di Benevento e la morte di Manfredi segnava la disfatta completa e irreparabile di tutto il partito ghibellino italiano.

Anche nel 1250, prima dell'insurrezione popolare dell'ottobre, il Comune fiorentino s'era trovato in balia dei Ghibellini, col Popolo escluso dal potere e i Guelfi fuorusciti. Ma, quando nell'ottobre del '50 il Popolo insorgeva contro i Ghibellini, si trovava di fronte un partito, che non aveva riportata nessuna disfatta come quella di Benevento, e il cui capo, Federico II, era vivo¹ rispettato e tenuto. Per questo la vittoria riportata dal Popolo contro i Ghibellini apparve e fu realmente importantissima; la morte, poi, di Federico II nel dicembre successivo, privando i Ghibellini del loro più grande sostegno, venne a consolidare in buon punto la grande vittoria popolare. I Guelfi d'altra parte non avevano un capo della forza di Carlo d'Angiò, nè al loro attivo la vittoria di Benevento; e quando, in grazia della vittoria popolare contro i Ghibellini, poterono rientrare in Firenze, dovettero naturalmente lasciare al Popolo senza alcun contrasto la prevalenza nel Comune; e si ebbero così i dieci anni del « Primo Popolo ».

In ben diverse condizioni si trovano i partiti dopo il 26 febbraio 1266. I Ghibellini, dei quali capo riconosciuto dopo la morte di M. Farinata degli Uberti² era il Conte Guido Novello, avevano perduto in Manfredi colui al cui aiuto eran debitori della vittoria di Montaperti. Essi avevano bensì in Firenze al loro soldo un buon nucleo di cavalieri tedeschi; ma questi se erano invincibili dai pedoni popolari in aperta campagna, come s'era visto a Montaperti, non potevano valere più di qualunque altro combattente in una zuffa, che fosse sorta nelle strette viuzze della vecchia Firenze. I Ghibellini avevano conquistato il potere specialmente coll'aiuto di re Manfredi e solo coll'appoggio di questo lo conservavano. Già fin da quando la posizione di Manfredi aveva cominciato ad apparire maliscura, la fortuna dei Ghibellini di Firenze si era volta al tramonto; e invano nel gennaio '66 avevano assediato ed assalito Castelnuovo in Valdarno, tenuto dai Guelfi; e questo grave insuccesso era stato subito seguito dalla ribellione di tutto il Valdarno passato

ricordato il DAL BORGO, *Dissert. sopra la ist. pisana*, Pisa, 1761, II, 7, il quale basandosi sulle lettere di Clemente IV ha studiato questo periodo fiorentino un po' meglio di quanto abbian fatto i suoi successori. Ma questa parte del suo lavoro è passata inosservata.

¹ Morì solo nel dicembre seguente.

² 26 aprile 1261; DEL LUNGO, *Una vendetta in Firenze*, Arch. St. It., S. IV, t. XVIII, 355, n. 1.

ai Guelfi.¹ Morto Manfredi, essi si sentirono mancare la terra sotto i piedi, « cominciarono ad invilire e ad avere paura in tutte parti »; tentarono tutte le vie per conservare il potere, che loro sfuggiva dalle mani; adoprarono le arti politiche con una certa abilità, e, fallite queste, ricorsero alle armi; ma perdettero; e perdettero perchè la loro rovina era irreparabile: per essi era questione di cadere più o meno presto, più o meno onoratamente, ma dovevano sempre cadere.

Dei Guelfi una parte era apertamente ribelle al Comune; e mentre 400 di essi combattevano sotto le bandiere di re Carlo condotti dal Conte Guido Guerra,² gli altri guerreggiavano accanitamente contro i Ghibellini in Valdarno; una parte era « ai confini per lo contado in più parti » e questa era la categoria dei « sospetti »; altri alla cacciata dei Guelfi nel settembre 1260 erano rimasti in Firenze « non sospetti ».³ I ribelli erano organizzati in « Parte Guelfa », come i Ghibellini erano stretti in « Parte Ghibellina »; avevano un « Capitano », il Conte Guido Guerra;⁴ e ad essi dovevano far capo segretamente i loro amici confinati in contado o viventi in Firenze. A costoro la vittoria di Benevento aveva centuplicate le forze; « cominciarono a invigorire e prendere cuore e ardire ». Carlo d'Angiò era tutto dalla loro e avrebbe saputo compensarli dell'aiuto ricevuto nella conquista del regno di Sicilia; e Clemente IV, odiatore acerrimo dei Ghibellini, non avrebbe potuto non secondare, come e più dell'Angioino, i Guelfi.

Noi non sappiamo se i Guelfi, prima di aiutare il Re ed il Papa nella impresa di Sicilia, avessero contratto con questi dei patti d'alleanza chiari e precisi, e se fra questi patti vi fosse anche l'obbligo in Carlo d'Angiò di aiutare i Guelfi a rientrare in Firenze, e da parte dei Guelfi di dare al Re la signoria della città appena riu-

¹ VILLANI, VII, 12.

² VILLANI, VII, 21.

³ VILLANI, VII, 13. A questi Guelfi « non sospetti » doveva appartenere il padre di Dante.

⁴ Che la Parte guelfa esistesse prima dell'epoca in cui ne pone la istituzione il Villani e con lui tutti gli storici moderni, è fatto sul quale crediamo non possa nascere alcun dubbio. Alle prove da noi addotte per dimostrare questo fatto nel nostro lavoro *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, p. 74, si possono aggiungere ancora una lettera del tutore di Corradino del maggio 1261 al Potestà della Parte guelfa di Firenze e alla Università della detta Parte (*Regesta Imperii*, BÖHMER-WINKELMANN, V, 886) e un'altra lettera di Clemente IV del 18 gennaio 1267 al « Capitano Guelforum » (MARTENE, II, 440). — LEONARDO ARETINO ci dà i nomi di alcuni Capitani della Parte Guelfa anteriori al 1267 e sono: Luca Savelli, Bertoldo Orsini, Tommaso da Sansaverino.

trativi coll'aiuto dei Francesi. Data, però, la condizione non molto florida, in cui i Guelfi si trovavano nel 1265,¹ è improbabile che essi abbiano potuto in alcun modo condizionare il loro concorso alla conquista del regno e richiedere anticipatamente dei compensi; si deve supporre che essi si sieno messi al servizio dell'Angioino senza alcuna determinata condizione; dopo la conquista del regno, allora naturalmente il Re avrebbe aiutati i suoi alleati e per gratitudine e per non lasciare Firenze e la Toscana in mano dei Ghibellini; all'assetto da darsi alla Toscana dopo la restaurazione guelfa si sarebbe pensato a cose finite; forse i Guelfi non pensavano nemmeno a far signore della loro città l'Angioino. Queste nostre considerazioni saranno confermate nel seguito di questo studio, quando vedremo i dissensi che nacquero fra una parte dei Guelfi e i loro consorti e il Papa a proposito della politica da seguire di fronte ai Ghibellini. Peraltro, anche ammesso che convenzioni formali non vi fossero fra Guelfi Papa e Re, era certo dopo il 26 febbraio che la vittoria di questi ultimi due sarebbe stata utilissima anche ai primi. Perciò, appena arrivata in Toscana la notizia della battaglia di Benevento, e prima ancora che Guido Guerra ritornasse coi suoi dal Napoletano, i confinati e i ribelli rimasti in Toscana cominciarono ad operare per conto loro e attaccarono trattative coi loro partigiani che erano in Firenze; e la loro audacia era giunta a tanto che venivano fin sotto le mura a tener consiglio con gli amici in Santa Maria dei Servi.²

Il Popolo, che nella battaglia di Montaperti era stato il primo sconfitto e durante i cinque anni e mezzo del predominio ghibellino oppresso e trattato « come cani », incominciò anch'esso dopo la morte di Manfredi « a rinvigorire e a mormorare e parlare per la città » lamentandosi specialmente delle spese disordinate del Comune e delle soverchie tasse. Ma se i Ghibellini eran deboli e potevano esser vinti più facilmente che nel 1250, deboli come allora non erano i Guelfi. Finchè si tratta di cacciar di sella i Ghibellini, Guelfi e Popolo son d'accordo; ma i Guelfi sono nobili e contrari al Popolo non meno dei Ghibellini; oppressi questi, in mano di chi cadrà il Comune? dei Guelfi o del Popolo? Questa domanda, che nel 1250 non aveva ragione di esistere — e perciò il Popolo era stato completamente libero nella sua azione contro i Ghibellini — ora invece nasceva dalle condizioni, dalle forze e dalle mutue relazioni dei tre partiti; era domanda, alla quale nel febbraio '66

¹ I Guelfi furono presentati e raccomandati da Clemente IV a Carlo d'Angiò nella prima metà del '65: JOURDAN, *Les registres de Clement IV*, nella Biblioth. de l'école française d'Athènes et de Rome, n. 823, p. 321.

² G. VILLANI, VII, 13.

nessuno avrebbe potuto rispondere; e se il Comune finì poi col cadere in mano dei Guelfi, questo avvenne dopo molte incertezze e alternative e nonostante la fiera opposizione del Popolo. Un tale dubbio doveva naturalmente rendere il Popolo un po' indeciso nella sua azione; e di quest'imbarazzo del Popolo si servirono i Ghibellini per cercare di staccarlo dai Guelfi e legarlo al loro partito.

III.

Il Conte Guido Novello nel difendersi aveva dinanzi a sè aperte tre vie: continuare nella politica di lotta a oltranza contro i Guelfi e di compressione severa del partito popolare; far pace coi Guelfi; accordarsi col Popolo, concedendogli una parte del potere perduto a Montaperti, e, interessandolo così per il partito Ghibellino, servirsi di baluardo contro i Guelfi. La terza via era non solo la migliore, ma anche la sola possibile a seguirsi.

I Ghibellini dunque « fecersi incontro al Popolo e cercaro dei modi di contentarlo ». ¹

Una delle prime richieste del Popolo doveva essere che i Ghibellini inducessero il Papa a revocare le scomuniche, le quali da sei anni gravavano il Comune. ² La scomunica pontificia portava come conseguenza il sequestro e talvolta anche la confisca di tutti i beni appartenenti ai cittadini dei Comuni scomunicati; ³ quanto questo fatto dovesse danneggiare il commercio fiorentino, ognuno lo comprende; è naturale quindi che il Popolo, il quale in gran

¹ STEFANI, 133.

² Ved. la scomunica e l'interdetto lanciati contro Firenze o Siena il 18 nov. 1260 da Alessandro IV, in POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, n. 17969; per le ammonizioni e scomuniche di Urbano IV, POTTHAST, *ibid.*, n. 18632; JORDAN, *Les régistres de Clement IV*, n. 86; per la scomunica di Clemente IV, MARTENE, II, 261.

³ Nella sentenza di scomunica di Urbano IV contro Firenze è vietato « omnibus de bonis ipsorum (Florentinorum) habentibus, ne ipsi civibus aliqua de debitis et bonis huiusmodi in parte vel in toto restituerent, sed illa tanquam arreolata tandem detinere curarent, donec ipse aliud duceret iniungendum »; JORDAN, l. c. È questa la ragione, per cui nei registri pontifici si trovano spesso nomi di banchieri, che per sfuggire alla rovina fanno atto di sottomissione individuale alla Santa Sede, separando la loro causa da quella dei loro Comuni ghibellini; JORDAN, *Le Saint-siège et les banquiers italiens*, nel *Compte rendu du III^e Congrès scientifique international des catholiques*; Bruxelles, 1895, V^e section, sciences historiques, p. 297, n. 1. Cf. ZIEKAUER, *La vita pubblica dei Senesi nel 200*, p. 92 o PAOLI, *Siema alle fiere di Sciampagna*, p. 32 e seg.

parte viveva di questo commercio, imponesse ai Ghibellini come prima condizione dell'accordo la revoca della scomunica. Bisognava pertanto rivolgersi al Papa direttamente; e in marzo gli furono mandati dal Comune quattro ambasciatori a chieder l'assoluzione, promettere obbedienza ai mandati pontifici, presentar mallevadori.¹

Era questa per i Ghibellini una necessità ineluttabile, ma era anche andar a mettersi in bocca al lupo. La lotta violenta combattuta fino alla vigilia contro i Ghibellini, fra i quali i più odiati erano quelli di Firenze, l'aiuto prestato dai Guelfi a Carlo d'Angiò nella conquista del reame, dovevano fare del Papa il nemico naturale di Guido Novello e del suo partito. Il Papa però era un accortissimo politico e capiva che non sarebbe stato prudente arrivare agli estremi fin dal primo momento; l'Angioino si era bensì disfatto di Manfredi, ma non aveva ancora conquistato veramente il regno ed era impegnato con tutte le sue forze in questa impresa e nella organizzazione della conquista; il Papa non poteva dunque per ora fare assegnamento sull'aiuto del re di Napoli per combattere apertamente i Ghibellini; bisognava per il principio mostrarsi arrendevole, conciliativo, guadagnar terreno e intanto indebolire i nemici, per gittarsi al momento opportuno su di essi e distruggerli. « Volumus et consulimus quod in verbis nostris columbina simplicitas simplicem comitem semper habeat prudentiam serpentinam » così egli scrive in una sua lettera.² Ora era il tempo della semplicità colombina, poi sarebbe venuto quello della prudenza serpentina, e, a Dio piacendo, sarebbe venuto — se mi è permesso continuare la metafora — il tempo della rapacità leonina.

Accolse dunque cortesemente i messi di Firenze e nel breve, che scrive su questo argomento al Cardinal degli Ubaldini, li chiama « dilectos filios », quantunque fra di essi vi sia un Migliore Abate, consorte di quel Bocca che col suo tradimento aveva data vinta ai Ghibellini la battaglia di Montaperti. Ma i mallevadori, che il Comune presenta al Papa, non sembrano a questo sufficienti; prima di revocare la scomunica egli vuole che la ubbidienza dei Fiorentini gli sia garantita da sessanta idonei mercatori, i quali oltre ad essere abbastanza ricchi si trovino in condizione da poter essere facilmente obbligati a pagare la garanzia.³ In questo modo il Papa oltre ad avere nell'azione, che si propone d'intraprendere, l'appoggio dei suoi Guelfi, avrà anche quello dei sessanta merca-

¹ Ved. il breve di Clemente IV al Cardinal Ottaviano degli Ubaldini del 25 marzo 1266 in CAPPONI, *Stor. della Rep. Fior.*, Firenze, 1875, I, 548.

² MARTENE, II, 440.

³ MARTENE, II, 310 « ex facilitate conveniendi et ex opulentia facultatum ».

tori e degli amici e aderenti di costoro, i quali seguiranno e vorranno che il Comune segua i mandati del Papa per non avere a perdere la garanzia.

Ma questo non basta al Pontefice: egli non assolverà i Fiorentini dalla scomunica se prima il Potestà, il Consiglio e tutto il Comune non avranno giurato di far pace e concordia con i Guelfi estrinseci; il Papa non vuole intervenire lui direttamente nella pace, è affare che riguarda le parti interessate; egli dà tempo ai Ghibellini per pacificarsi coi loro avversari fino alla festa di Pentecoste (16 maggio); ma se frattanto la concordia non sarà avvenuta, i Ghibellini lasceranno arbitro dei patti della concordia il Papa.

Inoltre la scomunica contro il Comune è un affare, quella lanciata contro i privati Ghibellini, per esempio il Conte Guido Novello, è un'altra; e mentre il Comune sarà assolto in generale se accetterà le proposte del Papa, gli altri saranno assolti ad uno ad uno, come piacerà al Pontefice e dopo che gli avranno giurato obbedienza.¹

Le condizioni, come si vede, erano un pò gravose per i Ghibellini, ma questi non avevano la libertà della scelta. Il 25 marzo il Papa comunicò al Cardinale degli Ubaldini, che era in Firenze, i patti dell'accordo fra lui e gli ambasciatori, e, raccomandandogli la massima prudenza e cautela, gli diede facoltà di cominciare le assoluzioni dopo che i giuramenti e le garanzie richieste fossero state prestate. E il 7 aprile troviamo che il Cardinale, dopo aver assolto il Comune, è passato alle assoluzioni dei privati.

Perchè Clemente IV scelse a suo rappresentante in Firenze proprio il Cardinale Ottaviano degli Ubaldini, appartenente a una delle più grandi famiglie ghibelline della Toscana? Il Levi, che ha studiato con amorosa cura la interessante, per quanto equivoca, figura di questo Cardinale ghibellino sbalestrato da Dante nella bolgia degli eretici, ha dato alla luce alcuni interessantissimi documenti, dai quali appare che nel 1258 il Cardinale partecipò attivamente alla congiura ordita dagli Uberti per abbattere il Popolo di Firenze;² un'azione di questo genere era più che sufficiente a renderlo odiosissimo al Popolo e infatti nei documenti pubblicati dal Levi egli è qualificato sempre con termini violentissimi: « Machometus secundus, nequissimus ille noster hostis, qui vestigia Machometi sequitur, honestatem christiane religionis in pagane im-

¹ Ved. il brovo citato in CAPPONI; MARTENE, II, 310; e quello che diremo fra poco.

² LEVI, *Il Cardinale Ottaviano degli Ubaldini secondo il suo carteggio e altri documenti*, Arch. Società romana di st. pat., 1891, p. 262 e 289 e ss.

pietatis perfidiam pervertendo ». ¹ Questi fatti nel 1266 nè a Clemente IV dovevano essere ignoti, nè dai Popolani fiorentini potevano esser stati già dimenticati. Non è quindi arrischiato il credere che il Papa abbia voluto quasi lanciare il Cardinale come pomo di discordia fra Ghibellini e Popolo. Inoltre con questa nomina il Papa veniva a dare ai Ghibellini una prova delle sue buone disposizioni a loro riguardo, tentava di addormentarli nella fiducia e intanto aveva agio di preparare la strada alla vittoria dei Guelfi. ² Che le sue intenzioni recondite fossero molto diverse da quelle che dava a dividere, lo mostra una sua lettera del 13 aprile a Carlo d'Angiò, in cui dopo aver fatto consapevole il re della sottomissione di Firenze: « Ecce, fili carissime (esclama) ianua panditur ad salutem totius Tuscie!... Nos enim dilectis fidelibus nostris (Guelfis Florentie et locorum aliorum confinium pacem querimus fructuosam, de cuius consummatione felici per concordiam partium spem habemus; quam si, quod absit, nos frustrari contingeret, potestatem habemus ex nobis et voluntatem accomodatam potestati eam salubriter et utiliter faciendi ». ³

In attesa di poter mostrare apertamente la sua volontà in favore dei diletti Guelfi, cerca intanto di tenere a freno i Ghibellini e impedire che approfittino della tregua o acquistino dei vantaggi. Dopo aver prosciolto il Comune dalla scomunica, egli andava a rilento nel prosciogliere i Ghibellini più potenti e pericolosi; e il 30 aprile Guido Novello era sempre scomunicato. Appunto in questo giorno Clemente scrive al Cardinale Ubaldini, dicendogli che quantunque non abbia ancora riammesso ai mandati della Chiesa il Conte Guido, pure non ha ancora chiuso il suo seno alla paterna pietà; ma perchè egli possa dar prova di questa pietà prosciogliendo il Conte dalla scomunica, è necessario che questi si guardi bene dal muovere qualunque passo, che possa rendere più difficile la sua assoluzione. Perciò incarica il Cardinale di procurare che il Conte non ceda ad altri i castelli imperiali, che tiene nella diocesi lucchese. ¹

A chi il Conte Guido volesse cedere i castelli, non sappiamo; forse non andremmo lungi dal vero supponendo che fossero i Lucchesi o i Pisani; in ogni modo si può spiegar bene l'intento, da cui era messo il Papa nel fare questa raccomandazione: egli molto probabilmente pensava fin da ora a nominare Carlo d'Angiò Vica-

¹ Ibid. p. 294; queste parole dimostrano che l'opinione pubblica fiorentina riteneva il Cardinale quasi nemico della religione e ciò spiega la condanna dantesca (*Inf.*, X, 120).

² Cfr. LEVI, l. c., p. 251 e ss.

³ MARTENE, II, 310.

⁴ MARTENE, II, 317.

rio dell'impero in Toscana, e preferiva che i castelli imperiali continuassero a restare in possesso di Guido Novello, attuale Vicario, al quale sarebbe poi stato facile toglierli in nome dell'impero, anzi che vederli passare nelle mani di qualche altra potenza ghibellina più forte del Conte. E a raggiungere questo scopo adoprava molto abilmente quella stessa scomunica, che gli aveva così bene servito ad ottenere una grande ingerenza negli affari di Firenze.

IV.

L'aprile dovette certo essere speso nelle trattative per la pace fra Guelfi e Ghibellini, delle quali nulla sappiamo. Certo è che la pace non fu conclusa; e se qualcuno doveva essere contento di ciò, questi era appunto il Papa, che acquistava a cominciare dal giorno di Pentecoste piena autorità nel reggere il Comune e nel fissare i patti della concordia.

Potestà di Firenze per i Ghibellini era il Conte Napoleone da Mangona,¹ il cui ufficio doveva durare fino al primo luglio; fino a quel tempo, quindi, il Papa, nonostante la balia a lui concessa, non poteva dirigere la città a suo piacimento. Però vi si preparava e fin dal 12 maggio scriveva a Loteringo Andalò e Catalano dei Malavolti, bolognesi, Frati dell'Ordine di Santa Maria o dei Cavalieri Gaudenti, comandando loro che assumessero il governo di Firenze finché non fosse definitivamente riformata la pace fra intrinseci ed estrinseci.²

Dei due nuovi Rettori fiorentini Loteringo era ghibellino, Catalano guelfo. Nello scegliere non uno, ma due Rettori dei due partiti nemici, il Papa aveva seguito un'usanza molto diffusa nei nostri Comuni, per la quale nei momenti critici i partiti lottanti talvolta sospendevano le ostilità e fondavano d'accordo una magistratura comune, nella quale tutti i partiti erano equamente rappresentati. Non era questo certamente il mezzo più indicato per sopprimere le causa delle lotte: non si faceva che trasportare la lotta dalla strada nei Consigli del Comune, dall'esterno all'interno dello stato; più che concordie, quelle eran tregue, durante le quali i partiti conservavano le loro posizioni e dietro queste si prepa-

¹ Arch. di St., DIPLOMATICO, *Bulla Fiorentina*, 1° aprile 1266; *Cestello*, 22 maggio (da correggere 25 maggio) 1266. Cfr. PIERI, p. 32 e SIMONE DELLA TOSA, p. 127.

² MARTENE, II, 31.

ravano alla immancabile lotta futura. Ma, seguendo questa usanza, il Papa otteneva due grandi vantaggi: da una parte dava ai Ghibellini una prova delle sue buone intenzioni e della sua imparzialità; dall'altra preparava il terreno per le sue future operazioni, perchè i due Rettori — i quali, anche se fossero stati liberi nella loro azione, neutralizzandosi vicendevolmente, avrebbero conservato lo *status quo* finchè il re di Napoli avesse potuto occuparsi della Toscana — obbligati invece, perchè soci di un ordine monastico, ad obbedire passivamente al Papa, avrebbero volenti o nolenti seguita la sua politica e agevolata la restaurazione guelfa.

I due Frati, che lungi dall'essere ignari delle cose del mondo, dovevano avere gran pratica del governo delle città,¹ sia che vedessero troppo imbrogliata la situazione dei partiti fiorentini, sia che sentissero quale brutta parte il Papa li chiamava a fare, erano alieni dal venire a Firenze e venutici domandarono più volte il permesso di andarsene;² ma Clemente IV li obbligò ad accettare l'incarico « in virtute obedientie »,³ e « in virtute obedientie » li obbligò poi a fare tutto quel che egli voleva.

Da quanto abbiain detto risulta chiaramente che i due Frati vennero a Firenze non chiamati liberamente dai Fiorentini, come dicono dietro le orme del Villani tutti gli storici, ma inviati dal Papa. Questo fatto era stato già osservato da Carlo Strozzi, che in un suo codice autografo intitolato « Uffiziali forestieri della città di Firenze »⁴ ci dà le seguenti notizie:

D. Catalanus de Malavoltis de Bononia Guelfus, D. Lodovicus Andalò de Bononia Ghibellinus, Fratres Gaudentes, Potestates Civitatis Florentie stettono in offitio da kal. d'aprile 1266 ind. 9 a' 15 di novembre 1266 ind. 10. Fratres Ordinis Militie Beate Marie Virginis erant in offitio die 16 iunus 1266 ind. 9. Rectores pro domino Papa civitatis Florentie die 24 martii 1266 (= stile com. 1267).

Le parole « Rectores pro domino Papa civitatis Florentie » sono prese da un atto del 24 marzo 1267 contenuto nei protocolli del notaio Ser Ottaviano di Chiaro d'Accorso;⁵ atto il quale si

¹ Loteringo era stato Potestà a Modena nel 1251, a Siena nel '53, a Faenza nel '51, a Pisa nel '55, a Reggio nel '58, a Faenza nel '62; nel '63 aveva partecipato al governo di Bologna, e della stessa Bologna era stato Rettore nel 1265 in unione con Catalano. Ved. GOZZADINI, *Cronaca di Ronzano*, Bologna, 1851, p. 20, 31, 33.

² « Petitam sepe recedendi licentiam ». MARTENE, II, 429.

³ Ved. la lettera papale del 12 maggio.

⁴ Arch. di St. Fiorentino, *Strozziante-Uguccioni*, 4 bis, c. 133r.

⁵ Arch. di St. Fior., *Protocollo dal 1259 al 1275*, c. 47; vedi il doc. in se-

trova citato in un altro codice autografo dello Strozzi contenente estratti di protocolli notarili.¹ Ma, all'infuori di questa notizia, che è esatta, tutte le altre dateci dallo Strozzi nel passo su citato sono errate. Quando sia finito l'ufficio dei due Frati lo vedremo in seguito e ci sarà facile provare che finì l'ultimo di dicembre e non ai 15 novembre, come vuole lo Strozzi. Noteremo per ora che è impossibile che i Frati sieno entrati in carica il 1° aprile, se solo in maggio il Papa comandava loro di andare a Firenze;² quand'anche non ci fossero le lettere pontificie, ci sarebbero sempre altri documenti, i quali dimostrano che il Conte Napoleone da Mangona era sempre Potestà di Firenze il 5 aprile, il 13 e il 25 maggio.³ Nè fede maggiore merita l'altra notizia, secondo cui i due Frati erano in ufficio il 16 giugno. Questa notizia, in un altro suo codice di appunti, lo Strozzi dice di averla presa da « scritture esistenti nel monastero di Cestello; »⁴ ma nelle carte di Cestello conservate nell'Archivio di Stato fiorentino non c'è il documento a cui allude lo Strozzi, c'è solo una pergamena in data 28 giugno 1266, dov'è ricordato Fra Catalano sotto di 2 luglio.⁵ Il Mami, avendo una volta nei *Sigilli Toscani*, (XXVII, 127) occasione di occuparsi della potestaria dei due Frati, dopo aver riprodotto con alquante inesattezze le notizie già per conto loro inesatte dello Strozzi, aggiunge che in un documento del 24 maggio 1266 i due Frati son detti Rettori di Firenze. Ma a parte il fatto che i Frati non potevano il 24 maggio esser in ufficio, se un documento del 25 maggio ci dà ancora come Potestà il Conte Napoleone da Mangona,⁶ il Mami dice che il documento si trova nei rogiti di Ser Ottaviano di Chiaro d'Accorso. Ora in questi rogiti

guito a p. 256, n. 1. Anche nell'altro protocollo dello stesso notaio, dal 1266 al 1291, in un atto del 31 luglio 1266 (c. 2°) i due Frati son detti « Rectores Civit. Flor. pro d. Papa ».

¹ Arch. St. Fior., Strozziaco, Z. 1222, p. 860.

² Questa contraddizione fu già osservata dal FEDERICI, *Storia dei Car. Gaudenti*, Venezia, 1737, I, 292.

³ Ved. lo stesso STROZZI in *Strozziaco-Uguccioni*, Ibis, c. 133.

⁴ *Magliabechiana*, XXXVII, 299, p. 253.

⁵ Ecco la parte del documento, che ci riguarda: « Item sexto nonas iulii, indictione predicta, Cione nunctius Communis Populi Sancte Marie Maioris filius Cenci dixit ex parte domini Fratris Catalani, deputati ad regimen civitatis florentine, domino Cambio Vicario supradicto ut nullam novitatem faciat de facto monasterii de Septimo sino conscientia ipsius domini Fratris Catalani ». Anche se un documento del 16 giugno, in cui sarebbero nominati i due Frati, fosse esistito al tempo dello Strozzi, questo non vorrebbe dire che il giorno 16 giugno già i Frati erano in ufficio. Forse era una lettera credenziale del Papa o altro documento che lo Strozzi interpretò male.

⁶ Ved. il doc. cit. innanzi a p. 253, n. 5.

il documento del Manni non esiste. Evidentemente questi ha letto male la data 21 marzo 1266/7 del documento già conosciuto dallo Strozzi, nel quale si parla della Potesteria dei due Frati come di cosa passata.¹ Messo così da parte le notizie dello Strozzi e del Manni, resta per il principio della Reggenza dei due Frati la data, che si trova in Paolino Pieri, cioè il 1° luglio, data che noi accettiamo anche perchè si trova d'accordo col fatto già accennato, che la potesteria di Napoleone da Mangona durava fino all'ultimo di giugno.

Loteringo di Andalò e Catalano dei Malavolti sono stati dall'Alighieri messi nell'Inferno per la ipocrisia che dimostrarono nel governo di Firenze; e l'accusa del Poeta si ritrova nel Villani ed è stata ripetuta da tutti i commentatori e dalla massima parte degli storici moderni; e quei pochi, che han voluto difendere la memoria dei due Frati bolognesi, l'han fatto in modo tutt'altro che soddisfacente.² La nostra opinione — che speriamo sarà accolta dai lettori dopo che avran letto il presente lavoro — è che i Frati non furono ipocriti: divisi d'opinione, messi in un comune agitato e sconvolto come il fiorentino, per parte loro essi non poterono fare nè del bene, nè del male, e finirono collo scontentare più di tutti il Papa stesso; ma siccome in Firenze rappresentavano il Pontefice, che mentre si mostrava ben disposto verso i Ghibellini procurava intanto tutti i modi per distruggerli, essi furono ritenuti autori di tutto quello, che per volontà del Papa avvenne. Dante, se invece di raccogliere accuse generiche formatesi per spiegare i fatti compiuti, avesse avuto agio di conoscere le lettere pontificie, avrebbe senza dubbio messo nell'Inferno al posto dei due bolo-

¹ Ecco il documento. *Protocolli di Ser Ottaviano di Chiaro d'Accorso dal 1259 al 1275*, c. 44': « Die iovis vigesimo quarto mensis martii (1266 67); feliciter. Actum Florentie. Cece filius quondam Arrighi de l'Abraccia Capitaneus Plebatus de Giogole, missus ad ipsum Plebatum per dominos Fratres Loderengum et Catalanum Rectores pro domino Papa Civitatis et comitatus Florentie et per Triginta sex Viros electos ad reformationem ipsius civitatis tempore regiminis dictorum Fratrum » dichiara di aver ricevuto dalla Pieve il salario dovutogli pel suo ufficio. Il Manni cita anche un quaderno « di citazioni, sicurtà e simili », che al suo tempo era nel Monte Comune e che sarebbe stato scritto da un Ser Giovanni, notaio del giudice dei due Frati Gaudenti. In tale quaderno si parlava di un avvenimento del 1° luglio 1266. Il quaderno sarebbe molto interessante e noi ne abbiam fatto ricerca. Ma, data la dispersione a cui pare sieno andate soggette le numerosissime carte del Monte Comune, la nostra ricerca è stata infruttuosa.

² FEDERICI, *Storia dei Cavalieri Gaudenti*, I, 292 e seg.; GOZZADINI, *Cronaca di Ronzano e Memorie di Brancaleone d'Andalò*, p. 20 e seg.

gnesi il Pontefice stesso; il quale si servi di essi come di semplici strumenti, e dopo aver ingannati i Ghibellini, riesci, rendendo responsabili i due Frati della sua ipocrisia, ad ingannare la storia.

V.

Come era da aspettarsi, fin dal primo momento i due nuovi Potestà si trovaron presi fra i Guelfi, che aiutati dal Papa volevano cacciar giù di sella i Ghibellini; i Ghibellini, che cercavano di difendere la loro posizione appoggiandosi al Popolo contro i Guelfi; il Popolo pronto a tutto pur di riacquistare la potenza perduta a Montaperti.

Quella stabilita dal Papa e alla quale dovevano presiedere i due Cavalieri Gaudenti, era « mala concordia, dice Bindaccio de' Cerchi, per la difficoltà dei dispareri e volontà; chi voleva una cosa e chi un'altra e così era la città ogni dì sotto sopra messa ».

Il primo a muovere all'assalto fu il Papa, che avendo dalla sua i Potestà del Comune poteva oramai cominciare a manovrar liberamente. Il Comune per la mala amministrazione dei Ghibellini si trovava in cattive condizioni finanziarie; bisognava pagare gli ufficiali civili e i mercenari e i denari mancavano. Il 3 luglio Clemente IV scriveva ai Rettori e al Comune mostrando il desiderio che s'imponga una colletta per sopperire ai bisogni dell'erario, ma la colletta deve cadere non sui cittadini estrinseci « cum satis alias sint afflicti ». La tassa nuova, dunque, non deve essere pagata dai Guelfi, che sono gli estrinseci; il Popolo difficilmente vorrà saperne, perchè è malcontento dei Ghibellini appunto per il troppo peso delle tasse; bisognerà dunque che paghino i Ghibellini.

Inoltre il Papa vuole che i cavalieri tedeschi, i quali sono al soldo del Conte Guido Novello, vengano immediatamente licenziati e fatti uscire dalla città e distretto; la città sia fatta custodire da uomini cattolici e fedeli della Chiesa. I comandi son dati al Comune « districte precipiendo », ai Frati « in virtute obedientie ». ¹ L'accanimento di Clemente IV contro i Teutonici è davvero straordinario: li chiama « perfidos, sceleratos, excommunicatos, maledictos, persecutores Ecclesie »; si vede che quei cinquecento cavalieri al soldo di Guido Novello in Firenze gli danno noia; senza il loro aiuto e colla città guardata da uomini fedeli alla Chiesa, i Ghibellini si

¹ MARTENE, II, 361.

troverebbero in piena balia dei Guelfi, ed è questo ciò che il Papa ha bisogno in tutti i modi di ottenere.

Il 27 luglio altra lettera del Papa.¹ I Guelfi messi ai confini — da non confondersi coi ribelli — si sono rivolti a lui e lo hanno supplicato che li faccia rientrare in città « cum ipsi nullum offenderint vel proponant offendere (i convegni di Santa Maria dei Servi stavano lì a dimostrarlo) et damna plurima sustinuerint sine culpa, negotiationes suas libere prosequi non valentes, ingressu in civitatem et mora in eadem sibi diutius interdictis ». Convinto della giustizia di queste domande, il Papa comanda ai Rettori e al Comune di riammettere i confinati nelle loro case, dopo aver da essi ottenuto idonee garanzie che non turberanno la città.

Che cosa abbiano risposto a queste domande i Fiorentini, non sappiamo; certo nel novembre seguente i soldati teutonici erano ancora in Firenze e i Guelfi confinati erano ancora ai confini, o da questo possiamo supporre che anche l'altro comando del Papa sulla imposizione della colletta sia rimasto lettera morta.

La opposizione deve essere partita naturalmente tutta dai Ghibellini, i quali erano direttamente feriti dalle domande del Papa: ma perchè essi ardissero opporsi e disobbedire, era necessario che anche il Popolo fosse d'accordo e li appoggiasse. Non è impossibile pertanto che in compenso di questo aiuto prestato ai Ghibellini il Popolo abbia ottenuto da questi il riconoscimento delle Arti come organizzazioni politiche e militari.

VI.

Nei nostri Comuni quella parte del Popolo, che aveva il diritto di associazione, si raccoglieva, secondo le diverse condizioni locali, in due forme di organizzazione: Corporazioni a base di mestiere e Compagnie armate a base topografica. Queste ultime raccoglievano il Popolo senza distinzione di mestiere o di condizione sociale e ogni Compagnia comprendeva gli abitanti della stessa contrada; le Compagnie si raccoglievano poi secondo i sestieri, o i quartieri, o i terzi della città e tutte le Compagnie cittadine, raccolte insieme, costituivano il Popolo.² Queste Compagnie per la loro stessa natura

¹ MARTENE, II, 378.

² Ved. GAUDENZI, *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, Vol. I, *Società delle Armi*, Roma, Istit. Stor. It., 1889, p. vii e seg., e *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, n. 8.

sono tutte eguali fra loro e fra esse non c'è alcuna differenza o gerarchia.¹ Fra le Corporazioni, invece, a base di mestiere c'era una differenza, che veniva dalla ricchezza, dalla importanza sociale del mestiere, dal numero dei soci: l'Arte dei Giudici e Notai doveva avere necessariamente importanza molto diversa dall'Arte dei Fabbri. Fra queste Corporazioni, quindi, nasceva generalmente una vera e propria gerarchia: c'erano mestieri, che potevano raccogliersi in organizzazioni la cui attività era strettamente confinata nel campo religioso o del mutuo soccorso; mestieri, che, pur potendo organizzarsi, erano sottoposti ad altri mestieri; associazioni più potenti, che avevano il vero nome di *Arti*, dirette da *Consoli*, investiti di giurisdizione sui soci e aventi per iscopo oltre alle pratiche religiose e al mutuo soccorso la difesa degl'interessi economici della classe; *Arti*, che oltre ai *Consoli* hanno dei *Gonfalonieri* o dei *Capitani* e sono organizzate militarmente, e, oltre all'azione economica, esercitano l'azione politica, e partecipano per mezzo dei loro rappresentanti al governo del Comune o magari tengono nelle loro mani tutto il governo.²

Nei nostri Comuni tutte queste forme di associazione sono sorte, hanno vissuto, si sono trasformate l'una nell'altra, sono scomparse per risorgere da capo. Il Popolo nell'organizzarsi sceglie le Corporazioni artigiane quando prevale il Popolo grasso; le Compagnie armate quando prevale il Popolo minuto; si serve delle due forme di organizzazione nello stesso tempo quando le due frazioni popolari o vanno d'accordo o non si sono ancora divise. Inoltre ogni Arte, prima di arrivare all'ultimo grado di potenza, ha dovuto passare per quasi tutti gli stadi, che noi abbiamo or ora accennati; e non sempre la marcia in avanti è stata continua, ma spesso si sono avuti dei regressi e in un giorno solo l'Arte ha perduto tutte le conquiste fatte in anni e anni di lotte.

¹ Cfr. HEGEL, *Storia della Costituzione dei municipi italiani*, Milano-Torino, 1861, p. 535.

² Queste sono le categorie fondamentali, ma ognuna può essere oggetto di nuove suddivisioni. Per esempio, se si studia la giurisdizione dei Consoli, si trovano *Arti* i cui magistrati esercitano solo giurisdizione volontaria; *Arti* i cui Consoli esercitano giurisdizione contenziosa sui soci sino alla concorrenza di una certa somma; *Arti* i cui Consoli hanno giurisdizione contenziosa illimitata sui soci; *Arti* i cui Consoli hanno giurisdizione non solo sui soci ma anche sugli estranei all'Arte per le cause aventi relazione col mestiere rappresentato dall'Arte. Rispetto all'azione politica, si possono distinguere: *Arti* che esercitano quest'azione non regolarmente ma secondo che i magistrati comunali chiamano i loro rappresentanti nei Consigli; *Arti* che partecipano stabilmente al governo; *Arti* dalle quali dipende tutto il governo.

Uno di questi rovinosi regressi per le Arti e in generale per tutto il Popolo era avvenuto a Firenze dopo la sconfitta di Montaperti. Fra il 1250 e il 1260 Firenze aveva avuto una costituzione largamente popolare: nei Consigli accanto ai banchieri e ai ricchi mercatanti s'erano trovati dei fabbri, calzoi, biadaioi, sarti, zoccolai;¹ tutto il Popolo, organizzato in Compagnie di Arti e di Armi, aveva avuto stabile ingerenza nel governo della cosa pubblica;² e, quantunque non sappiamo il modo come erano eletti gli Anziani fiorentini, pure dall'analogia degli altri Comuni — per esempio Bologna o Padova — abbiamo ragione di credere che la metà fosse eletta dalle Compagnie dell'Armi, la metà dalle Compagnie dell'Arti.

Venuta la reazione Ghibellina, le Compagnie armate furono disciolte e del tutto soppresse e di esse non si trova più cenno per molto tempo ancora; le Arti non pare che sieno state del tutto abolite, perchè nel 1266 non avrebbero potuto da un momento all'altro ricostituirsi e lottare contro i Ghibellini e strappare loro le concessioni che vedremo fra poco; certo furono private dei Consoli, dei Gonfaloni, del diritto di raccogliersi in botteghe proprie, e non poterono esercitare più alcuna azione politica legale; molto probabilmente furono ridotte allo stato di società puramente economiche con azione anche in questo campo molto limitato.

Dopo il 26 febbraio del '66 era naturale che le Arti rialzassero il capo e, avvezze alla lotta contro la Nobiltà, avessero subito fuori del terreno economico e tentassero di farsi restituire dai Ghibellini i diritti perduti nel '60. La politica del Papa troppo apertamente favorevole ai Guelfi dai primi di luglio in poi doveva togliere ai Ghibellini ogni volontà di resistere alle domande delle Arti; così queste riebbero i loro Consoli, poterono riorganizzarsi militarmente, avere dei Capitani, dei Gonfaloni, delle botteghe in cui fossero conservate le insegne e le armi della corporazione, « acciocchè se nella cittade si levasse nullo con forza d'arme, sotto loro gonfalone fossero (le Arti) alla difesa del Popolo e del Comune ».³

Lo Stefani dà a questo proposito una notizia, che non è stata notata da nessuno storico, ma che ha una grande importanza. « E

¹ Ved. *Delizie Erudite Toscani*, VII, 186 e seg., 197 e seg., 193 e seg.

² ARCH. ST. FIOR., *Capitoli*, XXVI, 111: 1251, 1° sett.: « Consilii Specialis et Generalis Communis Florentie, nec non et Antianorum et Consilii Capitanei et Gonfaloniorum et Rectorum Societatum Populi Florentini et Consilii de credentia et Capitulum Artium civitatis eiusdem ». Così anche in *Capitoli*, XXVI, 116' (10 nov. 1251); XXIX, 255' (1 aprile 1256); *Liber Iurium Reipublice Genuensis*, in Mon. Hist. pat., I, 1109 (agosto 1251); I, 1202 e 1212 (ott. e dic. 1251); FUMI, *Cod. dipl. della città di Orvieto*, p. 155 (aprile 1251).

³ VILLANI, VII, 13; STEFANI, rub. 134.

ultimamente vollero Consoli *tutte* le Arti e Gonfaloni; e cominciossi dalle sette maggiori Arti... Le cinque minori Arti, non se ne provide di loro altro ». ¹ È questa la prima volta che appare nella storia di Firenze una distinzione fra Arti maggiori e minori, fra Popolo grasso e minuto. ² Durante il decennio del Popolo vecchio questa differenza non esisteva: alla rivoluzione dell'ottobre 1250 tutto il Popolo aveva preso parte; e tutto il Popolo, conquistato il Comune, vi si trovò rappresentato. Nei Consigli intervenivano le « Capituldines Artium Civitatis » senza distinzione fra maggiori e minori; e quantunque non sia da credere che tutti i mestieri fra il 1250 e il 1260 avessero il diritto di organizzarsi, aver Consoli, esser rappresentati nel Comune, pure è certo che oltre quelle che furon poi le Arti maggiori, se non tutte almeno una parte di quelle, che poi furon le Arti minori, riuscirono a conquistar questi diritti; in ogni modo il Popolo minuto, fosse o non fosse organizzato in Arti, faceva parte delle Compagnie armate e per mezzo di queste partecipava al governo. Nel 1266, invece, delle Compagnie armate non se ne parlò nemmeno; e delle Arti il diritto di riorganizzarsi militarmente lo conquistarono solo le sette più importanti — Giudici e Notai, Calimala, Cambiatori, Medici e Speciali, Lana, Por Santa Maria, Pellicciai — e le altre Arti, nonostante che domandassero parità di trattamento, restarono nelle stesse condizioni di prima.

La esclusione del Popolo minuto dal governo ebbe conseguenze importantissime sul successivo andamento delle lotte. Nelle liste dei Ghibellini sbanditi o confinati dopo la vittoria dei Guelfi sono numerosissimi i nomi di artigiani minuti: gli osti, i tintori, i calzolari, i sarti, i fornai, i fabbri e simili si contano a centinaia, e in compenso sono pochissimi i nomi di artigiani maggiori, come lanaioli, pellicciai, notai. ³ È evidente dunque che il Popolo minuto, escluso dal governo per opera del Popolo grasso, ⁴ si buttò per rappsaglia dalla parte dei Ghibellini; e questo deve aver indebolito non poco le Arti maggiori e in seguito aiutato la finale

¹ Anche LEONARDO ARETINO allude a queste distinzioni fra Arti maggiori e minori dicendo che furono organizzate nel '86 solo le Arti « più degne ».

² Cfr. VILLANI VII, 13.

³ Ved. le liste in *Delizie Erudite Toscane*, VIII, 221 e sg.

⁴ Il Popolo grasso si staccò in questo momento dal Popolo minuto forse spinto dall'esempio di altri Comuni, dove già le lotte fra le due frazioni popolari erano cominciate; a Milano questo era avvenuto fin dagli ultimi del sec. XII (HEGEL, *St. cost. municipi italiani*, p. 332); a Lucca nel 1257 si trovano notizie di contrasti fra mercanti da una parte e artefici dall'altra, ved. TOMMASI, *Sommario st. lucchese*, Arch. St. It., S. I, t. X, p. 89.

vittoria dei Guelfi. Certo è che nel 1282, quando le Arti maggiori ripresero con fortuna la lotta contro la Nobiltà, non si sentirono abbastanza forti per lottare da sè sole e si allearono almeno con una parte di quelle Arti minori, alle quali nel 1266 era stato negato il diritto di aver Consoli e Gonfaloni, e concessero loro questo diritto; o nel 1287 dovettero ammettere nella coalizione ancora altre Arti minute. Evidentemente, se anche nell'ultimo ventennio del decimoterzo secolo le Arti maggiori non erano abbastanza forti per vincere da sole la Nobiltà, molto più deboli dovevano essere nel 1266; onde è lecito pensare che nel '66 il Popolo grasso fece forse troppo a fidanza colle sue forze e commise un grave errore non rendendosi solidale col Popolo minuto o almeno con una parte di esso.

VII.

Sette Arti organizzate militarmente con capitani, gonfaloni, armi e botteghe, dovevano essere naturalmente portate a cercar di estendere il campo della loro azione, a pretendere una partecipazione agli affari comuni più larga che fosse possibile, e per ottenere questo intento dovevano associarsi insieme e darsi dei capi, che le dirigessero nella lotta.

Il Santini nei Documenti dell'antica costituzione fiorentina (p. 511) ha pubblicato dal Bollettone un atto colla data « MCCXXXVI, indictione VIII, die martis exeunte augusto ». In questo documento sono errati l'anno e l'indizione; perchè nel 1236 nè cadeva la indizione ottava nè l'ultimo d'agosto veniva in martedì; inoltre nessun anno, in cui l'ultimo d'agosto viene in martedì, si trova nell'indizione ottava. Ci troviamo dunque di fronte a due errori da correggere, quello dell'anno e quello d'indizione, basandoci sempre sul « die martis exeunte augusto », nel quale è presumibile che non si annidi l'errore. Ora gli anni, nei quali l'ultimo d'agosto viene in martedì durante il secolo XIII fino al 1311, in cui il Bullettone fu compilato, sono i seguenti:

mcciii, ind. vii	mccxxxviii, ind. xi	mccclxxvii, ind. v
mccx, ind. xiii	mccxxxviiii, ind. vii	mccclxxxviii, ind. i
mccxxi, ind. viiii	mccclv, ind. xiii	mccclxxxiiii, ind. vii
mccxxvii, ind. xv	mccclxiii, ind. iii	mccccv, ind. iiii
mccxxxii, ind. v	mccclxvi, ind. viiii	mccccxi, ind. viiii

Di queste date quella, che più di tutte si presta ad esser sostituita alla errata, è MCCCLXVI, ind. viiii. L'errore di scrivere viiii

invece di vmi è facilissimo; e, se pure non tanto spiegabile, certo è molto più facile l'errore di chi leggendo o sentendo dettare 1266 scriva per distrazione dell'occhio o dell'udito 1236, degli altri errori che dovremmo ammettere, supponendo che la corruzione sia avvenuta in un'altra qualsiasi delle date possibili.

Fissata così la data del documento, vediamo che cosa contenga. « Statutum et ordinatum fuit in Consilio Priorum Artium Civitatis Florentie » che gli uomini di Borgo San Lorenzo pagassero all'Episcopato gli affitti soliti. Questo trovare all'ultimo d'agosto del 1266 dei Priori dell'Arti, che hanno un Consiglio, nel quale si fanno degli Ordlinamenti e Statuti, non può non arrecarci della meraviglia e saremmo portati quasi a ritener fallace il ragionamento, che ci ha fatto adottare la data del '66. Ma ogni dubbio vien tolto da due lettere di Clemente IV dell'ottobre e dicembre di quest'anno,¹ in cui sono nominati fra le altre istituzioni fiorentine appunto i « Priores Artium » e questi hanno tanta importanza, che il Papa li nomina nelle intestazioni delle lettere dopo i Rettori.

Che i Priori del '66 sieno appunto i rappresentanti dell'associazione delle sette Arti maggiori a noi sembra molto probabile; e in questa opinione ci può forse confermare un imbrogliatissimo frammento di Bindaccio dei Cerchi, nel quale si parla di cittadini « chiamati dall'universitate dell'Arti » o anche « chiamati per l'Arti al governo ». È vero che nel frammento questi ufficiali son confusi una volta coi Trentasei, che conosceremo fra poco, e un'altra coi Consoli dell'Arti; ma che non fossero tutt'uno coi Trentasei, lo vedremo fra poco; che fossero diversi dai Consoli delle singole Arti, lo dimostra il fatto che lo stesso Bindaccio li dice capi dell'Università dell'Arti.

Se questa nostra opinione venisse accettata — e non vediamo nulla di meglio che possa esserle sostituito — si avrebbe che le sette Arti maggiori nel '66, dopo aver ottenuto il diritto di aver Consoli e organizzarsi militarmente, erano riuscite nell'agosto a raccogliersi in una lega analoga a quella, che formarono con altre cinque Arti nel 1282; che questa lega aveva a capo, come nel 1282, dei Priori, i quali avevano nel Comune una grande importanza e tendevano a concentrare nelle loro mani tutto il potere. Queste conquiste del Popolo grasso furono, come vedremo, distrutte nel 1267 dai Guelfi, che riescirono a sbalzar dal potere Ghibellini e Popolo insieme; ma nel 1282 le Arti maggiori non dovettero far altro che rinforzarsi alleandosi a parte delle Arti minori, per mettersi in grado di riprendere il programma interrotto nel 1267 e condurlo a compimento.

¹ MARTENE, II, 418, 427.

VIII.

Concedendo alle Arti maggiori tutti i diritti, che abbian veduti, i Ghibellini speravano di interessarle alla loro causa, e, assicurata così la loro posizione in città, di poter essere più liberi nel combattere i Guelfi. E per un certo tempo poterono credere di essere riesciti nell'intento: non solo, infatti, non si parlò più della pace coi Guelfi confinati, ma anche si iniziò contro di questi un processo; inoltre il Conte Guido Novello poté dedicarsi a raccogliere in uno gli avanzi del suo partito e intratteneva pratiche coi paesi ghibellini toscani e forestieri, forse per costituire una lega contro l'Angioino. E i Frati Gaudenti assistevano passivi a tutti questi avvenimenti, obbligati all'inazione dall'accordo che c'era fra i due partiti della città.

Quanto dovesse essere contento il Papa dei Fiorentini, noi possiamo immaginarlo. I Ghibellini riacquistavano forza e audacia, rinunciando a tempo in favore del Popolo a una parte di quei poteri, che altrimenti avrebbero dovuto perdere del tutto; d'altra parte il Popolo, se avesse continuato nelle sue conquiste, avrebbe finito coll'impadronirsi di tutto il Comune, e i Guelfi al loro ritorno in città — se pure vi sarebbero ritornati — vi avrebbero trovato un Comune prettamente popolare, sul quale essi non avrebbero avuto maggiore autorità dei Ghibellini. Tutto questo scompigliava i piani del Papa e lo obbligava a mutar politica.

I Frati Gaudenti avevan fatta mala prova; e Clemente, in forza della balia concessagli dai Fiorentini nel marzo, pensò di richiamare i due Rettori e sostituirli con un unico Rettore, il quale, non dovendo render conto della sua opera a nessuno collega, avrebbe forse potuto con maggiore libertà fare nel Comune gl'interessi del partito guelfo; e scelse a tale scopo un certo Iacopo da Collemedio.

Ma i Fiorentini, che difficilmente avrebbero potuto trovar dei rappresentanti pontifici più comodi dei Frati bolognesi, come avevano già disobbedito prima a proposito dei Tedeschi e dei confinati, così disobbedirono ora: dichiararono al Papa « *clarus et apertius* » che non intendevano far nulla di ciò che il Papa voleva.

Irritato da questa risposta, Clemente IV smise le blandizie e cominciò colle minacce. — Nonostante tutti i vostri delitti, così egli scrive al Comune fra il 18 e il 19 di ottobre,¹ io vi liberai

¹ MARTENE, II, 418. — La lettera è senza data, ma dal posto che occupa nell'epistolario, appare che dev'essere di questi giorni. Il DEL GIUDICE, *Codice diplomatico di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, II, 22, n., pone, non so per quali

dalla scomunica, colla quale giustamente vi avevo colpiti, nella fiducia che voi, non ingrati a tanta mia bontà, vi sareste mostrati obbedienti ai miei comandi. Invece appena vi ho chiesto una prova seria della vostra obbedienza, subito ho trovato « rebellionem in limine ». Ho domandato che licenziaste i Teutonici e voi, immemori dei giuramenti d'obbedienza, avete disobbedito; ho domandato che accoglieste per potestà Iacopo da Collemedio e avete risposto con un reciso rifiuto; e non contenti di questo, siete entrati in segrete pratiche « in remotis et finitimis partibus » a danno della Chiesa e di re Carlo. Da tutti questi fatti quantunque appaia chiara la vostra perversità, prima di punirvi, come vi meritate, voglio essere ancora clemente: entro dieci giorni espellete dalla città e diocesi i Teutonici; mandate alla mia corte un vostro sindaco a prendere i miei comandi; suspendete ogni processo contro gli estrinseci finchè non sia arrivato a Firenze Iacopo da Collemedio, che è il solo vostro legittimo Rettore e capace di esercitare giurisdizione nella città. Se non obbedirete, ricadrà su di voi la scomunica.

La scomunica ai Ghibellini, che c'erano avvezzi, non doveva dare una gran noia; ma lo stesso non era del Popolo e dei sessanta mercatanti, che si erano resi mallevadori presso il Papa della obbedienza del Comune. Il Popolo, quindi, non volle seguire più oltre i Ghibellini nella resistenza e fu giocoforza accontentare in qualche modo il Pontefice.

Si istituì un ufficio di Trentasei persone comuni, scelte da tutti i partiti: Ghibellini, Guelfi rimasti in Firenze dopo il 1260, Grandi e Popolani.¹ Questi nuovi ufficiali sono detti anche « Consiglieri ». ²

ragioni, la lettera dopo l'11 novembre; ma se così fosse, non si capirebbe più nulla di tutte le seguenti lettere papali.

¹ « XXXVI personis comunibus » li chiama Clemento IV in una lettera del 27 dicembre (MARTENE, II, 436). — VILLANI, VII, 13: « ordinarono 36 buoni « uomini mercatanti e artefici de' maggiori e de' migliori, che fussono nella « città... Guelfi e Ghibellini, Popolani e Grandi non sospetti, ch'erano rimasti « in Firenze alla cacciata de' Gnelfi » — STEFANI, 133: « si elessero 36 uomini « mercatanti ed artefici, li quali furono Guelfi e Ghibellini mescolati ». — BINDACCIO: « xxxvj ciptadini... mercatanti e gentiluomini e artefici per consiglieri della città ». — Tutti gli storici mettono la istituzione dei Trentasei prima della organizzazione militare delle sette Arti maggiori; sarebbero anzi stati essi ad introdurre nel Comune questa riforma. Ma si deve osservare che, mentre le Arti erano organizzate fin dall'agosto, i Trentasei appaiono nelle lettere papali solo il 26 novembre (MARTENE, II, 429) e son detti istituiti recentemente dai Fiorentini ritornati all'obbedienza della Chiesa. Certo prima dell'11 novembre i Trentasei erano in ufficio, perchè contro di essi specialmente furono rivolti in questo giorno gli assalti dei Ghibellini; debbono quindi essere stati istituiti verso gli ultimi d'ottobre in conseguenza delle minacce pontificie.

² Dallo STEFANI e da BINDACCIO; il VILLANI dice: « che dovessero consigliare le dette due Potestadi ».

e ciò fa supporre che costituissero un Consiglio nuovo, messo a lato degli altri Consigli, Speciale e Generale del Comune. Sulle loro funzioni poco sappiamo; in un documento son detti « Triginta sex Viros electos ad reformationem civitatis »;¹ è probabile che le loro attribuzioni fossero di indole specialmente finanziaria: il Popolo, infatti, si lamentava dei Ghibellini per le troppe imposte e le disordinate spese, le finanze del Comune erano in cattive condizioni; si capisce quindi che incarico principale della nuova magistratura fosse, come dice il Villani, di « provvedere alle spese del Comune ». I Trentasei compirebbero così nel '66 le stesse funzioni esercitate in tempi posteriori dal Consiglio dei Cento.

La istituzione di questo Consiglio, composto di Guelfi e Ghibellini, era una grande concessione fatta al Papa; ma le Arti maggiori, obbligando i Ghibellini ad accontentare Clemente IV, pensarono anche a sò stesse e vollero che i Trentasei, a qualunque partito appartenessero, fossero tutti « mercatanti e artefici », cioè iscritti in una delle Arti.²

L'affare di Iacopo da Collemedio per ora rimase sospeso; forse i Fiorentini cansarono la questione e il Papa pensò di accontentarsi per ora di quel che aveva ottenuto. Certo i Frati Gaudenti continuarono a restare in Firenze.

IX.

I Ghibellini finora non avevano fatto se non cedere sempre al Popolo, sperando di renderselo favorevole: per essi doveva apparire mal minore di una vittoria guelfa la vittoria popolare. Ma quando videro che il Popolo alle minacce del Papa subito li abbandonava e lasciava avanzarsi i Guelfi, capirono che in quel modo la cosa non poteva più andare. Le concessioni, che essi erano disposti a fare, avevano dei limiti e dovevano esser favorevoli al solo Popolo; ma giacchè questo non ristava dal domandar sempre diritti nuovi e voleva far approfittare dei vantaggi suoi anche i Guelfi, i Ghibellini non potevano più seguirlo su questa strada: tanto valeva che essi si consegnassero mani e piedi legati ai loro nemici. Il periodo delle concessioni pacifiche doveva quindi finire e cominciare quello della lotta violenta.

¹ Ved. p. 256, n. 1.

² Ved. i passi del VILLANI e dello STEFANI citati sopra. È la stessa legge, che venne ristabilita nel 1282.

Fu lotta breve e rovinosa per i Ghibellini.¹

Il Conte Guido Novello per prepararvisi raccolse in Firenze un migliaio di Ghibellini Pisani, Senesi, Aretini e di altre città toscane; e coi 600 Tedeschi, che erano al suo soldo, e coi Ghibellini di Firenze si trovò sottomano un fortissimo esercito. L'urto cominciò fra i Trentasei e il Conte: questi domandava denaro per pagare i suoi Tedeschi e chiedeva che s'imponesse una libra di dieci soldi il centinaio, cioè una contribuzione generale del dieci per cento del reddito; i Trentasei non volevano imporre al Popolo una tale gravezza e temporeggiavano cercando o mostrando di cercare altre vie per trovar denaro. L'11 di novembre i Ghibellini, credendosi forti abbastanza, mossero all'assalto. Il segno della battaglia fu dato dai Lambertini, che circondati da grande masnada armata e gridando: Morte ai Trentasei! mossero contro la bottega dei Consoli di Calimala, dove i Trentasei tenevano consiglio. Subito il Consiglio si sciolse e, sollevatosi il rumore per tutta la terra, incontanente il Popolo, chiuse le botteghe e raccolto sotto i gonfaloni dell'Arti, si trovò in armi. Ai Popolani mancava un punto centrale al quale tutti potessero raccogliersi per sostenervi uniti l'assalto; bisognava che occupassero dei palazzi e delle torri e asserragliandovisi trasformassero una parte della città in fortezza; così riparati potevano sostenere qualunque assalto. Or essendo le torri e i palazzi quasi tutti posseduti dai Nobili, i Ghibellini dovevano sentirsi sicuri da questa parte e tenersi certi della vittoria.

Ma il tradimento di un Nobile ghibellino salvò il Popolo.

Messer Gianni dei Soldanieri, uno dei principali Ghibellini, sperando di montare in istato, abbandonò il suo partito e passò dalla parte popolare. Ottenuta dalle Arti la nomina di Capitano del Popolo, mise in mano di esse le sue case; il Popolo ammassatosi allora in grandissimo numero intorno a casa Soldanieri e occupata la torre vicina dei Girolami — popolani di Calimala — vi si fortificò asserragliandosi; e saettando con balestre e gittando dalle torri e case grandissime pietre riesci a tener testa alle masnade del Conte Guido. Questo fatto decise la giornata in favore del Popolo; esso fu per i Ghibellini ciò che poi Guelfi era stato a Montaperti il tradimento di Bocca degli Abati; e insieme con l'Abati « Gianni del Soldanier » sconta nell'Antenora dantesca il suo peccato.

Il Popolo, al dir del Villani, si era armato e radunato « più per paura di non essere offeso, che per offendere il Conte e sua gente », ed era pronto a racchetarsi appena avesse visti tranquilli anche i Ghibellini; ma il Conte Guido, spaventato più che non

¹ Ved. per quel che segue VILLANI, VII, 14; STEFANI, rub. 135.

fosse ragionevole del tradimento del Soldanieri e della resistenza del Popolo, non era più in grado di prendere delle deliberazioni misurate. Entrò in trattative ¹ subito col Popolo e ottenne di uscirsene dalla città coi suoi, salve le persone; e temendo che i patti non fossero mantenuti e che dalle case il Popolo gli gittasse contro delle pietre, volle per maggiore sicurezza essere accompagnato da tre dei Trentasei, Uberto dei Pulci, Cerchio de' Cerchi, Guidigno Savorigi.

Conchiusi questi patti, seguito da tutta la sua cavalleria, che teneva da Porta San Piero a San Firenze, il Conte venne al Palazzo del Popolo di fronte alla Badia, donde i due Frati Gaudenti avevano assistito a ciò che avveniva intorno a loro incapaci a porvi riparo, e chiese che gli fossero consegnate le chiavi delle porte della città. I due Rettori cercarono di scongiurarlo dalla partenza, promettendogli che avrebbero acquetato il Popolo e fatto pagare i Tedeschi; ma il Novello non intendeva più ragione: volle in tutti i modi partire e avute le chiavi, « essendo grande silenzio, fece gridare se v'erano tutti i Tedeschi; fu risposto di sì; appresso disse de' Pisani e di tutte l'altre terre della lega; e risposto di tutti, ch'erano, si disse al suo bandieraio, che si movesse con le insegne ». Così tutta quella cavalleria « sì grande e possente, non combattuti, nè cacciati, nè accomiatati » abbandonarono la città e la sera stessa si raccolsero a Prato.

Qui giunti, il Conte e tutti i Caporali ghibellini capirono che gran follia era stata la loro di partirsi di Firenze senza alcuna grande necessità, e pensarono di ritornarvi il giorno dopo; « ma dopo cosa male pensata e peggio fatta invano è il pentere ». Il Popolo per paura che il Conte rientrando in città non facesse vendetta della resistenza oppostagli il giorno avanti, non volle aprirgli le porte; e fattosi sulle mura respinse i Ghibellini con sassi e saette, onde questi, non potendo rientrare in città nè per lusinghe nè per minacce, tristi e avviliti se ne ritornarono a Prato. Via facendo, tentarono di sfogarsi assalendo il castello di Capalle, ma anche in questo furono sfortunati e il castello resistè ai loro assalti.

L'estimo dei danni dati ai Guelfi dai Ghibellini comincia coi danni del 4 settembre 1260 e finisce con quelli dell'11 novembre 1266; ² prova che anche per i contemporanei quest'ultima data segna la fine della prevalenza ghibellina nel Comune di Firenze.

¹ Di queste trattative parlano solo i frammenti di BINDACCIO; che la notizia sia esatta, lo dimostra il fatto, ammesso anche dal Villani e dallo Stefani, che il Conte si fece accompagnare nella sua ritirata per sua sicurezza fino a due miglia fuori della città da tre dei Trentasei. Queste persone non avrebbero potuto trovarsi con lui se non in seguito a convenzioni venute fra il Popolo e i Ghibellini.

² DEL LUNGO, *Una vendetta*, p. 356.

X.

La giornata dell' 11 novembre, se aveva rovinato i Ghibellini, non aveva arrecato nessun vantaggio duraturo alle Arti: il Comune avevan fatto presto a conquistarlo; il difficile era conservarlo contro i Ghibellini da una parte e i Guelfi dall'altra. La politica, che al Popolo doveva apparire la sola possibile, era la stessa che aveva seguita dopo l'ottobre 1250: tenersi neutrale fra i due partiti e, approfittando dei loro dissidi, scartarli entrambi dal governo. Appunto questa politica le Arti cercarono di seguire ora; ma, come abbiamo detto in principio, le condizioni nel '66 non erano le stesse che nel '50. Troppo forti erano i Guelfi perchè al Popolo potesse riescir di continuare a lungo nel suo gioco; e troppo interesse avevano il Papa e Carlo d'Angiò a dare Firenze ai Guelfi, perchè un Comune popolare potesse sostenersi contro di essi.

Il possesso dell'Italia meridionale doveva apparire all'Angioino e a Clemente IV mal sicuro, finchè l'egemonia del re di Napoli non si fosse estesa anche sull'Italia settentrionale e centrale. La esistenza in Toscana e in Lombardia di gruppi di Comuni ghibellini era per l'Angioino un pericolo continuo sotto il rispetto politico e militare. In primo luogo tali Comuni intralciavano le comunicazioni colle città Piemontesi, già datesi in signoria a Carlo, e attraverso il Piemonte con la Provenza e con la Francia;¹ e di questo fatto l'Angioino aveva potuto convincersi nell'autunno del 1265, quando il suo esercito per giungere a Roma dovè fare un lungo giro per la Romagna, perchè tutte le strade della Toscana erano occupate dai Ghibellini.² Se poi un esercito svevo moveva dalla Germania contro l'Italia meridionale, tutti i Comuni ghibellini settentrionali e centrali l'avrebbero accolto in trionfo, gli si sarebbero uniti ingrossandolo, gli avrebbero facilitato il viaggio; o Carlo d'Angiò si sarebbe trovato chiuso nel mezzogiorno e obbligato a difendersi in un paese di fresco conquistato e fra nobili di fede malsicura, colle sole sue forze, contro l'esercito invasore. Attrarre dunque sotto la sua influenza la Toscana e specialmente Firenze e mandare al potere in ogni Comune un partito, che gli fosse strettamente fedele, era per Carlo d'Angiò questione di vita o di morte.

¹ MERKEL, *La dominazione di Carlo I d'Angiò in Piemonte e in Lombardia e i suoi rapporti colle guerre contro re Manfredi e Corradino*; Torino, Clausen, 1891.

² VILLANI, VII, 4.

Con questo bisogno dell'Angioino non poteva naturalmente trovarsi d'accordo la politica neutrale del Popolo; e una nuova lotta fra le Arti e i Guelfi, sostenuti dal Papa e dal Re, era inevitabile. Il risultato di questa lotta si può prevedere: le forze dei Guelfi del Papa e del Re sarebbero già bastanti per vincere Ghibellini e Popolo uniti insieme; li vinceranno più facilmente ora che la giornata dell' 11 novembre li ha divisi; inoltre il Popolo, combattuto dal Papa, sarà abbandonato anche da tutti i banchieri, i quali sono garanti presso il Papa dell'obbedienza dei Fiorentini, e così diverrà più agevole ancora la sua sconfitta. I Guelfi, ai quali si saranno aggiunti i banchieri, conquisteranno tutto il Comune; e Carlo d'Angiò sarà proclamato signore di Firenze con diritto di mettere a capo del Governo un suo Vicario. Ora noi dobbiamo studiare il processo, per cui il Comune, diventato popolare l' 11 novembre '66, finì col trasformarsi in guelfo e angioino nella prima metà dell'anno seguente.

Appena si trovò padrone del Comune, il Popolo riammise nella città i Guelfi confinati,¹ e scrisse al Papa dichiarandosi pronto ad obbedire e ad accettare da lui un Potestà; ma intanto di sua iniziativa intavolava pratiche per pacificare Guelfi banditi e Ghibellini fuorusciti prima di aprire a tutti le porte della città. E in attesa che venisse il nuovo Rettore mandato dal Papa istituirono una specie di governo provvisorio; e accanto ai due Frati Grandenti, che non davano noia a nessuno e domandavano continuamente al Papa di essere esonerati dall'ufficio, misero Messer Gianni Soldanieri come Capitano del Popolo, i Priori dell'Arti e il Consiglio dei Trentasei.²

Tutte queste misure sembrano e sono infatti contraddittorie; ma si spiegano quando si pensa che il Popolo voleva tenersi in bilico fra Guelfi e Ghibellini e non poteva mostrare la propria neutralità se non distruggendo con riforme a favore degli uni l'effetto delle riforme favorevoli agli altri.

¹ Questa notizia si trova in TOLOMEO LUCCHESI; anche PAOLINO PIERI commette il ritorno dei confinati coi tumulti dell' 11 novembre, ma erra dicendo che rientrarono nella città appunto in questo giorno. SIMONE DELLA TOSA dice che subito dopo la partenza dei Ghibellini « i Guelfi entrarono tutti quanti in Firenze »; ma poi aggiunge che nel gennaio i Guelfi pacificati coi Ghibellini rientrarono in città; evidentemente il « tutti quanti » nel novembre è sbagliato; quelli del novembre sono i confinati, quelli del gennaio i banditi. Anche il SERCAMBI, *Croniche*, ed. Bonghi, Ist. Stor. It., 1892, I, 38, dice che dopo la battaglia dell' 11 nov. « li Guelfi confinati tornarono a Firenze ».

² Questo appare dalle lettere papali, MARTENE, II, 427, 429, 436. Nella lettera II, 427 il MARTENE ha completato il troncamento di *Capit.* con la desinenza plurale, mentre dev'essere singolare; cfr. II, 429.

Naturalmente della stessa opinione non doveva essere il Papa. Egli in Firenze voleva un'autorità reale e non solo nominale; perciò, appena gli giunsero le notizie dell'11 novembre e le lettere dei Fiorentini, pur facendo loro buon viso e lodandoli dell'obbedienza, si preparò ad intralciare in tutti i modi la politica popolare.

Il 23 novembre scrive a Iacopo da Collemedio; e dopo avergli comunicato l'uscita dei Ghibellini da Firenze, e l'istituzione del Capitano del Popolo e dei Trentasei, e il ritorno dei Fiorentini all'obbedienza, lo invita a recarsi al più presto, per il bene della Chiesa e per l'utilità del re Carlo, alla corte pontificia; donde, dopo aver presi gli accordi necessari, andrà poi a Firenze ad assumere la Podesteria. — Quando, aggiunge il Papa, per la prima volta deliberammo di mandarti a Firenze, era nostra intenzione che tu fossi solo a reggere il Comune; invece « nunc, Populo suscitato, tolerare nos convenit et decet, quod sit aliquis ibi Populi Capitaneus, sed fidelis et de Parte Ecclesie, et qui te in omnibus adiuvet, nec possit iurisdictionem tuam in aliquo enervare ». ¹ — L'accenno all'utilità di re Carlo ci spiega chiaramente l'indirizzo che il Papa voleva dare alle cose fiorentine; le parole, poi, riguardanti il Capitano del Popolo, ci mostrano i sentimenti del Papa riguardo a ciò che le Arti avevano fatto quando si eran trovate padrone del Comune: Clemente IV tollerava per evitare di peggio, che l'Ufficiale popolare continuasse ad esistere; ma era sua intenzione toglierli ogni importanza, volendo che fosse fedele alla Chiesa — e Messer Gianni dei Soldanieri, ghibellino fino al giorno innanzi, non era certo tale — e che servisse da aiutante al Potestà e non ne inceppasse in alcun modo l'azione.

Intanto, finchè Iacopo da Collemedio fosse pronto ad assumere il regime fiorentino, non bisognava perder tempo; perciò fin dal 21 novembre Clemente scriveva ai Fiorentini lodandoli delle loro buone disposizioni ed annunciando, che per esaudire la loro preghiera mandava a Firenze un suo Cappellano, Elia Peleti, che dovesse reggere il Comune, finchè non fosse arrivato il Potestà ordinario « sicut alias ordinavimus ». ² Elia Peleti fu accompagnato da altre tre lettere papali: una al Clero, una ai cittadini estrinseci ed intrinseci, una a Loteringo o Catalano o alla cittadinanza in generale. ³ In queste lettere, dopo la presentazione del Cappellano,

¹ MARTENE, II, 429.

² MARTENE, II, 427. Quest'Elia nel 1263 era cappellano di Urbano IV e incaricato di una missione nella diocesi spoletana. Ved. THEINER, *Codes diplomatius dom. temp. S. Sædis*, Roma 1861-62, I, 153. Nel luglio del '66 era incaricato di assolvere i Pisani dalle scomuniche, MARTENE, II, 374.

³ MARTENE, II, 428, 429.

c'è il comando per tutti di obbedirgli, la dichiarazione che il Papa riterrà come giuste e farà osservare severamente tutte le sentenze e scomuniche che il Peleti pronunzierà; nella lettera al Clero c'è il comando di appoggiare il messo papale in tutto ciò farà « pro statu Civitatis Florentine et circumadiacentis provincie reformando »: e finalmente ai due Frati si concede « petitam sepe recedendi licentiam ».

Da tutte queste lettere appare chiaramente quale linea di condotta dovesse Elia Peleti seguire in Firenze: indebolire l'autorità del Capitano del Popolo, e iniziare, appoggiandosi al Clero e ai sessanta mercatori che conosciamo, la campagna contro i Ghibellini. A dimostrare ad evidenza il carattere della politica tenuta in Firenze dal Cappellano pontificio, basta il solo fatto che egli prese domicilio presso quella stessa Chiesa di S. Maria dei Servi, dove i Guelfi avean tenuto i loro conciliaboli dopo la battaglia di Benevento, e che fu poi scelta dalla Parte Guelfa a sede di tutta l'associazione.¹

XI.

Il Peleti restò in Firenze più di quanto il Papa e lui non si proponessero, perchè Iacopo da Collemedio — non sappiamo per quali ragioni — ricusò l'ufficio di Potestà fiorentino; così i due Frati Gaudenti non poterono andarsene via neanche ora e il 27 dicembre erano sempre a Firenze.² In principio il Peleti riesci a servire a dovere il Papa: infatti Messer Giovanni dei Soldanieri fu ben presto privato della carica di Capitano del Popolo.³

Ma le cose non andarono come il Peleti voleva, quando questi si accinse a muovere guerra aperta ai Ghibellini. Finchè si era trattato di sacrificare il Soldanieri, del quale i Popolani stessi dovevano esser diffidenti, le Arti avevano potuto darla vinta al Papa; ma una lotta a oltranza contro i Ghibellini significava sopprimere

¹ Ved. in seguito p. 276. Cfr. STEFANI, rub. 138.

² Il 14 dicembre pronunziano una condanna (*R.^o Acquisto Caprini*, 1266, 14 dic.); e ad essi è intitolata una lettera del Papa del 27 dicembre, MARTENE, II, 436.

³ Il Capitano appare solo in lettere pontificie del 21 e 23 novembre, in seguito non se ne parla più; nè i Cronisti, dopo aver narrato il tradimento del Soldanieri e aver accennato al danno, che ne venne non solo al partito ghibellino ma al traditore stesso, fanno più ricordo di lui. Da tutto questo si può indurre che il Soldanieri sia restato per poco tempo Capitano e che alla soppressione di tal carica abbia avuto parte il Peleti secondo le istruzioni del Papa.

il solo partito, che avrebbe potuto tener a freno i Guelfi; significava preparare la egemonia guelfa non solo sui Ghibellini, ma anche sul Popolo. Le Arti quindi non solo non permisero che i Ghibellini fossero perseguitati come il Papa voleva, ma spinsero avanti con ardore le trattative per pacificarli coi loro nemici, e già a mezzo dicembre, se non tutti i patti, certo le condizioni fondamentali della pace erano fissate.

I Guelfi accettando dal Popolo la pace coi Ghibellini, mentre il Papa voleva una guerra a morte, si mettevano evidentemente in disaccordo con quest'ultimo; cosa della quale a prima vista non s'intenderebbe la ragione. Però va notato che i Guelfi, dopo sei anni di esilio, non dovevano aver tanta voglia di prolungare ancora la loro lontananza dalla patria: per essi l'importante era entrar subito in città; a pareggiare i conti coi nemici vi sarebbe stato sempre tempo. Inoltre fra i Guelfi si erano formati due partiti: uno, intransigente, voleva lotta a oltranza contro i Ghibellini col l'appoggio del Re di Napoli; un altro partito, più moderato, cercava di evitare la necessità di questo aiuto, il quale avrebbe prodotto necessariamente la signoria angioina in Firenze; e la signoria angioina voleva dire impossibilità di fare una politica fiorentina indipendente dalla politica francese; perciò preferivano una politica conciliativa, la quale, non avendo bisogno dell'appoggio angioino, avrebbe conservata la piena indipendenza del Comune.¹ Si vede che in questo momento fra i Guelfi la parte temperata aveva il sopravvento sulla intransigente.

Ma il Papa non era davvero tale da lasciar andare gli affari per questa china: il bisogno di dare in tutti i modi Firenze a Carlo d'Angiò diventava sempre più forte, perchè si riteneva imminente la spedizione di Corradino in Italia;² nè Clemente aveva più ragione di usar prudenza coi Ghibellini, perchè Carlo d'Angiò — sia cho dopo dieci mesi avesse già dato un certo assetto al regno, sia che abbandonando ogni altra preoccupazione avesse stabilito di impadronirsi in tutti i modi della Toscana — aveva oramai cominciato a occuparsi seriamente dell'Italia centrale e teneva pronto delle soldatesche per sostenere colle armi la politica sua e del Papa di fronte ai Comuni toscani.

¹ Ved. innanzi p. 16 e seg.

² Corradino aveva cominciati i preparativi fin dal febbraio del '66 (*Reg. Imp.*, BOEHMER-WINKELMANN, V, 890); il Papa il 18 novembre, dopo regolare processo, lo scomunicava (JORDAN, *Les rég. de Clément IV*, n. 127); e la preoccupazione per la discesa dello Svevo a cominciare dai primi del '67 appare in quasi tutte le lettere papali: cfr. HAMPE, *Geschichte Konradins von Hohenstaufen*, Innsbruck, 1894, p. 130.

Il 27 dicembre, dunque, il Papa scrive ai due Frati Gaudenti e ai Trentasei una lettera, nella quale dapprima si mostra contento della pace preparata fra Guelfi e Ghibellini e dichiara di aver invitato il re Carlo a non mandare in aiuto dei Guelfi le soldatesche preparate a questo scopo. Ma poi in contraddizione con quel che ha detto prima sulla sua contentezza, continua dicendo di esser venuto a sapere che Guido Novello « Dei et Ecclesie pervigil inimicus, multis excommunicationum sententiis irretitus »; tiene tuttora seco i perfidi, scomunicati e maledetti Teutonici che prima teneva in Firenze. Ora questo è grave pericolo pei Guelfi e il Papa non può dare il suo assenso a una pace che è del tutto indegna di questo nome. Il desiderio di concordia i Fiorentini farebbero bene a mostrarlo con fatti e non con sole parole e applausi. Procurino in tutti i modi perchè il Conte Novello licenzii entro otto giorni i Teutonici, se non vogliono che il Re spedisca in Toscana la sua milizia, « que fidelibus in auxilio et infidelibus in excidio respondebit ». E giacchè Iacopo da Collemedio ha ricusato l'ufficio di Potestà, i Fiorentini non eleggano il Potestà nuovo senza il Consenso della Parte guelfa; e, se questo è impossibile, mandino alla Curia delle persone ben informate, con le quali il Papa consigliandosi possa nominare per la città un buon Rettore. Se non obbediranno, il Pontefice non esiterà ad adoprare tutti i mezzi per ridurli all'obbedienza.¹

Pretendere che Guido Novello licenzii i Tedeschi, significa invitarlo a privarsi delle sole forze, con cui potrebbe far valere le sue ragioni; volere che il Popolo domandi l'approvazione dei Guelfi per il Potestà, vuol dire obbligarlo a riconoscere l'autorità di Parte guelfa nel Comune, che le Arti invece vogliono sia popolare come ai tempi del Primo Popolo. Clemente IV per il primo doveva capire che le sue domande eran tali da provocare immediatamente la disubbidienza; ma egli ora voleva spingere le cose agli estremi, per render necessario l'intervento del suo alleato e attrarre per forza il Comune nell'orbita dell'influenza angioina.

XII.

Il Popolo, reso audace dalla vittoria dell' 11 novembre, era « commosso a voler fare i lor fatti senza signore »;² perciò invece di badare al Papa, mandò fuori i Frati Gaudenti³ e deliberò di « ridu-

¹ MARTENE, II, 436.

² STEFANI, rub. 137.

³ Tutti i cronisti e storici confondono le riforme fatte subito dopo l'11 no-

cere la città al vivere antico e popolare ». ¹ Come nell'ottobre del 1250, anche ora « fecero reggimento di Dodici Anziani », ² e mandarono a Orvieto a domandare un Potestà e un Capitano con 100 soldati per guardia della terra; e gli Orvietani inviarono per Potestà un Messer Armano Monaldeschi e per Capitano un Messer Pietro Bernardini. ³ Questi Ufficiali entrarono in carica il primo gennaio 1267; ⁴ e così la terra si trovò riformata « di Guelfi e Ghibellini e gentili uomini, per mercatanti ed artefici ». ⁵

vembre con quelle che noi studiamo ora. Così il congedo dei Frati vien messo in novembre, mentre noi abbiám visto che i due bolognesi il 27 dicembre erano sempre a Firenze.

¹ Queste parole sono di LEONARDO ARETINO, che confonde anche lui la costituzione del novembre con quella di ora. Quindi mentre la istituzione di un Rettore solo (il Soldanieri), invece di due, va attribuita al novembre, invece tutte le altre riforme debbono essere degli ultimi di dicembre.

² STEFANI, rub. 138. Il Cronista fa istituire questi Anziani dai Guelfi dopo la Cacciata dei Ghibellini della Pasqua del '67; e poi li fa sopprimere dal Vicario di Carlo d'Angiò (rub. 140). L'ultima notizia è esatta, ma è impossibile che i Guelfi rimasti padroni del Comune abbiano istituito una magistratura popolare simile a quella del primo Popolo; questo era contro il loro interesse, tanto è vero che d'accordo coll'Angioino la abolirono. — LEONARDO ARETINO è più esatto dello STEFANI facendo creare dal Popolo questi Dodici cittadini « che tenessero il luogo degli Anziani antichi »; ma erra mettendo la creazione nel novembre per la confusione, di cui abbiám parlato nelle note precedenti. Mettendo gli Anziani nel genn. '67, tutto si spiega perfettamente. — Mentre lo Stefani e l'Aretino distinguono bene gli Anziani popolari dai Dodici buoni uomini guelfi, che vennero dopo, errando solo nelle date, il Villani li confonde insieme e dice che dopo il ritorno della Parto guelfa in Firenze furono « fatti Dodici buoni uomini a modo ch'anticamente faceano gli Anziani che reggeano la repubblica ».

³ TOLOMEO LUCCHESE, l. c.; VILLANI, VII, 15; STEFANI, 137; MARTENE, II, 351. Il nome del Capitano « P. Bernardini » è dato dalla lettera pontificia; Tolomeo dà solo il nome del Potestà; e del Capitano dice in generale « unus miles Urbeveticensis »; il Villani traduce « un altro gentile uomo d'Orbivieto »; e lo Stefani lascia in bianco il posto del nome. Nei protocolli di Ottaviano di Chiaro d'Accorso un atto di procura del 15 marzo 1266/7, (c. 47) si ha il nome « Domino Petro Bernardi Iulini (?) Capitaneo Populi Florentini ». Lo STROZZI, *Ufficiali forestieri della città di Firenze*, Strozzi-uguccioni, ^{1bis} a c. 87^a ha: « 1266 d. Rolandus Manenti de Ubevetori Capitanus Populi entrò in ofitio alla fine del mese di novembre 1266 ». Ma questa notizia non può essere che errata, salvo che non si voglia credere che i Fiorentini sugli ultimi di novembre, tolta la carica di Capitano a M. Gianni Soldanieri, la dettero per un mese a questo Manenti, e poi al principio d'anno la dettero al Bernardini.

⁴ Il PIERI, p. 33, non parla del Capitano, ma dice: « 1266 7 kal. di gennaio fu fatto Potestà M. Ormano d'Orvieto. Al tempo di questo M. Ormano si regea Firenze a Popolo ». — SIMONE DELLA TOSA: « E in questo anno (1267) ci vennono cavalieri di Orbivieto per guardare Firenze e fue Potestà M. Ormano il gennaio prossimo, e Capitano al Popolo fue un Orbivietano ».

⁵ STEFANI, 137; cfr. il PIERI nella nota precedente.

Il Papa intanto aveva messo insieme una lista di tre nomi, fra i quali i Fiorentini dovevano scegliersi il nuovo Potestà;¹ ed Elia Peleti aveva comandato che si obbedisse al Papa e si era opposto energicamente alla ricostituzione della Capitaneria del Popolo.² Ma, vistosi inascoltato, si partì da Firenze e si recò alla Curia pontificia.³

Clemente IV alla disobbedienza rispose scomunicando il Comune, e il 11 gennaio scrisse a Carlo d'Angiò raccomandandogli di inviarsi subito in Toscana delle soldatesche, perchè un grave pericolo lo minacciava, al quale difficilmente avrebbe poi potuto metter riparo.⁵

Ma il Popolo in principio non si lasciò spaventare dai furori pontifici; e, procedendo nella sua politica di neutralità, condusse a termine la pace fra i due partiti nobili e nella seconda metà di gennaio Guelfi e Ghibellini rientravano tutti in patria.⁶

Fino all'ultimo momento il Papa aveva cercato d'impedire questo fatto; e il 18 gennaio aveva scritto a Guido Guerra, Capitano dei Guelfi, sconsigliandolo dall'accettare l'offerta di ritornare in patria; secondo Clemente IV quest'offerta era un tranello: una grande quantità di Senesi, Teutonici e Pisani erano in agguato lungo la via che i fuorusciti dovevan battere marciando verso Firenze, e li avrebbero avvolti e distrutti. Era più prudente aspettare. Egli aveva già da quattro giorni mandato ad invitare il re di Sicilia a spedire in Toscana dei soldati e aspettava la risposta. Se Guido Guerra credeva fosse da attendere il ritorno del messo, il Papa non avrebbe scritto nulla per allora ai Fiorentini; se credeva meglio il contrario, il Conte avrebbe fatto bene a scrivergli subito ed egli si sarebbe affrettato a comandare ai Fiorentini che espellessero « prorsus » il Capitano del Popolo e accettassero uno dei

¹ MARTENE, II, 410.

² MARTENE, II, 451.

³ A. S. F., *Passignano*. 21 gennaio 1266 7. Il Pievano di Cintorio si presenta al Monastero di Santa Maria di Firenze, dove abita Maestro Elia, Cappellano del Papa, a fare una dichiarazione in nome del Monastero di Passignano; « cui procuratori responsum exitit quod idem Magister Helia recesserat de dicto loco et de civitate Florentie et erat ipse dominus Magister Helia reversus ad Curiam domini Pape, ut credebat ». Il Peleti dovè partire per la Corte pontificia dopo il 10 gennaio del '67, perchè in questo giorno pronunziava in Firenze una sentenza in materia ecclesiastica. CIANFOGNI, *Memorie storiche dell'ambrosiana basilica di S. Lorenzo*, Firenze, 1801, p. 115.

⁴ MARTENE, II, 454.

⁵ MARTENE, II, 440.

⁶ TOLOMEO LUCCHESE, l. c.; VILLANI VII, 15; STEFANI, *rib.* 138; DELLA TOSA, p. 140.

tre Potestà da lui nominati. In ogni modo, per non perder tempo, gli pareva utile mandare insieme coi Guelfi, prima ancora che Re Carlo si movesse per la Toscana, cento Teutonici fedeli e ben armati, che si trovavano ad Acquasparta; questa compagnia avrebbe atterriti i Ghibellini, i quali avrebbero creduto « contra se maiora parari ».¹

A che cosa mirasse il Papa con tutte queste esortazioni e promesse, noi lo intendiamo bene e lo intendevano anche i Guelfi, fra i quali i moderati dovevano avere la prevalenza per ora, e che non dettero retta al Papa.

Le Arti credettero così di aver trionfato, e a confermarle nella illusione dovettero per un certo tempo contribuire i parentadi fatti fra molte famiglie guelfe e ghibelline, quasi a ribadire la pacificazione generale dei due partiti: Messer Forese Adimari sposò una figlia di Guido Novello; Guido Cavalcanti sposò una figlia di Messer Farinata degli Uberti; Messer Simone Donati dette una sua figlia a Nerozzo Uberti; Messer Bindo Adimari sposò una Ubaldini.² « Vivebant Florentini in pace sub predictis dominis » (i due Orvietani), dice Tolomeo Lucchese; e « fue gran pace in Firenze », dice Simone della Tosa.

Ma la quiete non poteva essere durevole: « feciono assai piatorà insieme », aggiunge il buon della Tosa subito dopo aver detto che « fue gran pace ». Gli stessi parentadi fra Guelfi e Ghibellini furono causa di scandali; perchè gli altri Guelfi entrarono in sospetto, vedendo in quei matrimoni quasi un tradimento; e il Popolo stesso si spaventò della potenza, che le famiglie guelfe avvicinate ai Ghibellini acquistavano in forza di quest'avvicinamento.³ Inoltre Guelfi e Ghibellini dopo il primo momento di calma si abbandonarono a lotte violentissime; e, se si dovesse credere la cronaca cerchiesca troppo parziale pei Guelfi, i più violenti erano i Ghibellini, che si appoggiavano ai loro mercenari.

Il Popolo, che aveva messo a contatto i due partiti, non era in grado di tenerli a freno: cambiate le forze e le posizioni dei partiti, la politica, che era stata seguita dal Primo Popolo nel decennio anteriore alla battaglia di Montaperti, era diventata nel 1267 impraticabile. I giorni, dicono i frammenti cerchieschi, passavano

¹ MARTENE, II, 410.

² VILLANI, VII, 15; STEFANI, 138. Questi parentadi dimostrano chiaramente la esistenza di una parte moderata fra i Guelfi. Anche NERI DEGLI STRINATI, *Cronichetta*, p. 110, ricorda una pace accompagnata da matrimoni fatta nel '67 dalla sua famiglia coi Della Tosa.

³ VILLANI, VII, 15; STEFANI 138; cfr. DINO COMPAGNI, I, 3.

« combattendo alle piazze e ai ridotti e per la città e in ogni sesto, ardendo e abbruciando e rubando e uccidendo ».

XIII.

Ad aumentare la impotenza e la debolezza del Popolo, venne l'abbandono definitivo dei banchieri.

I frammenti cerchieschi raccontano che dopo la vittoria dei Guelfi furono fatti cavalieri dal Comune di Firenze nove uomini della famiglia Cerchi « per memoria dei fratelli rimasti morti a Monte Aperti e per l'altre gran cose adoperatesi e fatte (da Cerchio dei Cerchi) per lo Comune di Firenze ». ¹ È questo il momento, in cui i Cerchi, i quali nella prima metà del secolo erano « di piccolo cominciamento », si staccano dal Popolo ed entrano nella Nobiltà guelfa. Immigrati sin primi del secolo da Val di Sieve in città, ² essi nel 1260 avevano di già raggiunto un certo grado di ricchezza, ma non potevano dirsi nobili e nessuno di quelli della loro famiglia, che presero parte alla battaglia di Montaperti, era cavaliere. ³ Tanto meno erano legati col partito guelfo e il loro nome non si ritrova fra quelli delle famiglie grandi e popolane uscite da Firenze dopo la battaglia di Montaperti; anzi nella lista dei Consiglieri del Comune diventato oramai ghibellino nel novembre 1260 appaiono Cerchio dei Cerchi e Dore dei Cerchi, ⁴ il che dimostra che i nostri banchieri trovarono presto da accomodarsi anche coi Ghibellini. Ma nel 1265, quando apparve fulgido sull'orizzonte l'astro di Carlo d'Angiò, i Cerchi con la loro contadinesca furberia si affrettarono a propiziarsi il nuovo nume e concorsero insieme con altre compagnie fiorentine a prestare 5000 libre tornesi all'Angioino, ⁵ e fecero atto di sottomissione alla Curia romana, ottenendo da Urbano IV lettere per commerciare liberamente nella Francia settentrionale, in Provenza, in Lombardia, nonostante la scomunica pontificia. ⁶ Mentre si propiziava il Papa e l'Angioino, Cerchio dei Cerchi riusciva a rimanere in Firenze « non sospetto » e vi era oramai annoverato « fra i maggiori della terra ». ⁷

¹ Ved. *La dignità cavalleresca*, p. 148.

² DEL LUNGO, *Dante nei tempi di Dante*, p. 11 e seg.

³ *Frammenti cerchieschi*, in principio.

⁴ *Delizie Erudite Toscani*, IX, 21.

⁵ MARTENE, II, 128, n. 55.

⁶ JORDAN, *Les rég. de Clément IV*, n. 86 e 124.

⁷ VILLANI, VII, 14.

Quando dopo la battaglia di Benevento i Fiorentini doverono presentare al Papa i sessanta mercatori a garanzia della obbedienza del Comune, è difficile che fra questi non si sieno trovati anche i Cerchi; quando fu istituito il Consiglio dei Trentasei, Cerchio dei Cerchi ne fece parte. L'11 novembre Cerchio dei Cerchi non mancò di mettersi coi Popolani vincitori e fu uno dei garanti dei patti fra Guido Novello e il Popolo. Nella prima metà del '67, poi, quando gli affari del Popolo combattuto dal Pontefice cominciarono ad andar male, i Cerchi si affrettarono naturalmente a mettersi coi Guelfi e ne ebbero in compenso la nobilitazione per mezzo della dignità cavalleresca.¹

Che la condotta dei Cerchi sia stata anche quella di tutte o quasi tutte le altre grandi case bancarie, nessun documento ce lo dice direttamente; ma si può affermarlo con quasi piena certezza, quando si pensi che eguale a quella dei Cerchi era la condizione delle altre ditte commerciali ed eguali in tutto e per tutto gl'interessi.

XIV.

« Levate capita vestra, quia redemptio vestra appropinquat; sitis tamen viri pacifici et in humilitatis spiritu gratie beneficium expectantes. » Così scrive il Papa in linguaggio ispirato alla Parte guelfa il 31 marzo;² e la « redemptio vestra » veniva in forma di un grosso nucleo di cavalieri angioini, dei quali i Ghibellini non dovevano certo aspettarsi che sarebbero stati « viri pacifici ». ³

¹ Anche dopo il '67 i Cerchi continuarono a far sempre doppio gioco coi partiti. Facevano parte del partito guelfo e s'imparentavano con gli Ubaldini ghibellini; LEVI, *Bonifazio VIII e le sue relazioni col Comune di Firenze*, p. 20 e seg. Nel 1291 parteciparono alla congiura contro Giano della Bella (COMPAGNI, I, 13), ma nella insurrezione del 5 luglio 1295 si astennero, e dopo si allearono con gli antichi amici di Giano.

² MARTENE, II, 451.

³ Il VILLARI e lo STEFANI dicono che erano 800 cavalieri; ma, come il VILLARI (*I primi due secoli*, I, 215, n. 3) ha giustamente osservato, questo numero si ripete tante volte nei cronisti, che fa dubitare della sua esattezza (ved. infatti nello stesso VILLARI, p. 164, 483, 199). Il numero 800 formava probabilmente un'unità tattica nelle cavallerie del tempo; infatti talvolta il numero dei cavalieri è un multiplo di 800 (p. es. nel VILLARI, p. 163). — Il *Chronicon de rebus in Italia gestis* (ed. Huillard-Bréholles, p. 267) dice che i cavalieri erano 500; il PIEK, p. 33, dice che erano 300. Però qualunque fosse il numero l'importante è che rappresentavano la politica angioina.

Il Villani e lo Stefani dicono che questo rinforzo fu chiesto dai Guelfi all'Angioino per opprimere definitivamente i loro nemici: e della stessa opinione sembra Tolomeo Lucchese, e il Pieri aggiunge che erano mantenuti a spese dei Guelfi. Il *Chronicon de rebus in Italia gestis* — ghibellino — dice che furono mandati dal Papa senza nemmeno interpellare il collegio dei Cardinali. Chi meglio di tutti ha inteso la causa vera della venuta dei cavalieri francesi a Firenze, è stato Leonardo Aretino, il quale pur non escludendo che i Guelfi abbiano fatto la richiesta a Carlo d'Angiò, ritiene che il Papa e il Re abbiano voluto preoccupare la strada alla spedizione di Corradino in Italia.

Anche i Guelfi fiorentini, se pure non domandarono gli aiuti, li dovettero accogliere con gioia perchè oramai di fronte a Corradino essi non potevano più stare a dividersi in moderati e intransigenti; l'importante era pensare alla propria conservazione e per questo era necessario l'aiuto e quindi la signoria dell'Angioino nel Comune.

I cavalieri angioini si avvicinarono a Firenze devastando orribilmente i paesi attraversati per atterrire quelli che non si dimostravano abbastanza « viri pacifici ». ¹ Già il 25 marzo Carlo d'Angiò aveva nominati suoi procuratori, per trattare con Firenze e con gli altri Comuni toscani, Filippo di Monforte e Roberto della Vena, ² i quali accompagnavano e consigliavano Messer Giordano dell'Isola, comandante delle truppe angioine « deputato alla riforma della Toscana »; Elia Peleti, poi, rappresentava presso le truppe la Corte pontificia. ³ Ma a preparare l'ambiente a questi, che erano i rappresentanti ufficiali del Re e del Papa, Clemente IV pensò di far lavorare ufficiosamente il Preposto della Chiesa fiorentina; ⁴ e

¹ MARTENE, II, 457; DEL GIUDICE, *Cod. dipl. di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, II, 46.

² DEL GIUDICE, *Cod. dipl.*, I, 310.

³ A. S. F., *S. Domenico nel Maglio*, 1267, 3 maggio. « In dei nomine amen. Anno incarnationis etc. Presentibus domino Achurso de Mediolano et domino Preposito Florentino et domino Stuldo Iacoppi; feliciter. Dominus Iordanus de Insula pro excellentissimo domino Karulo dei gratia Rege Sicilie et Romani Imperii Vicario, Capitaneus milite sue ad reformationem Tuscie destinate et in regimine Civitatis et Provincie Florentinae [eius?] vice Potestas, auctoritate qua pro suo predicto regimine fungitur, et etiam ex delegatione et mandato venerabilis domini Magistri Elye Apostolice sedis Legati et sapientissimi domini Uberti de Vena Iuris Profexoris dilecti familiari (sic) et consiliarii domini Regis Karuli predicti », conferma una vendita fatta da un privato a un monastero. In Firenze nel Palazzo del Popolo Fiorentino. — Da questo documento appare che Capitano delle milizie francesi non era nè Guido Guerra come vogliono TOLOMEO LUCCHESE e PAOLINO PIERI. nè Guido da Monforte, come dice il VILLANI.

⁴ MARTENE, II, 451. Che il Preposto non avesse alcun incarico ufficiale si

lo presentò a Guido Guerra il 31 marzo colla stessa lettera in cui annunciava il prossimo arrivo dei francesi, raccomandando alla Parte guelfa, che lo assistesse in tutto quello di cui potesse avere bisogno. Inoltre lo stesso giorno scrisse al Priore dei Frati Predicatori di Firenze, incaricandolo di incominciare ad assolvere dalla scomunica tutti quelli che avrebbero giurato di non aver nè consentita nè desiderata nè procurata la nomina del Bernardini a Capitano del Popolo.¹ E così mentre il Proposto della chiesa fiorentina lavorava da una parte a preparare la signoria angioina d'accordo coi Guelfi, il Priore dei Predicatori indeboliva sempre più il Popolo togliendogli ad uno ad uno gli aderenti per mezzo delle assoluzioni.

Il Popolo non era oramai più in grado di opporre alcuna resistenza; e i Ghibellini, atterriti, aspettavano la rovina, che s'avvicinava, incapaci a evitarla o a renderla minore. Già nella seconda metà di marzo scompare il Capitano del Popolo,² e sui primi d'aprile si vede il Comune ritornato all'obbedienza del Papa; e questi scrivendo ai Fiorentini il 10 aprile non nomina nell'intestazione della lettera il Capitano insieme al Potestà e si mostra pacificato col Comune.³

In questa lettera del 10 aprile il Papa annunzia ai Fiorentini che Re Carlo viene in Toscana col suo esercito per combattere Corradino e come Paciaro generale. Oltre al titolo di Paciaro generale, l'Angioino in questo stesso tempo aveva avuto dal Papa anche il titolo di Vicario dell'Impero,⁴ non essendovi Imperatore fin dalla morte di Corrado IV; così il Re di Sicilia aveva dalla sua non solo la forza ma anche la legittimità.

L'effetto dell'avvicinarsi delle truppe francesi fu in Firenze immediato. La sera del sabato santo, 16 aprile, erano appena arrivati in Pian di Ripoli i primi cavalieri, e subito i Guelfi si sollevarono e cominciarono la caccia ai Ghibellini. Questi non pensarono nemmeno ad opporre una qualunque resistenza; e il giorno dopo, prima

ricava dal fatto che il Papa non lo presenta al Comune, ma alla Parte Guelfa. Nel doc. della nota precedente si vede poi che il Proposto fa da testimone, mentre l'atto è compiuto dai personaggi ufficiali.

¹ MARTENE, II, 451. Il Papa comanda anche che il Priore tenga nota degli assolti. Quelli che primi di tutti approfittarono di queste assoluzioni dovettero essere senza dubbio i banchieri.

² In un atto di procura del 29 marzo del solito protocollo di Ser Ottaviano (c. 471) il Capitano non appare più mentre si trova in atti simili del 7 gennaio (c. 464) del 27 febbraio (c. 47).

³ MARTENE, II, 456.

⁴ Ved. il documento in nota a p. 280, n. 3.

che i Francesi entrassero in Firenze, ne uscirono e si ridussero chi a Siena, chi a Pisa, chi in altre città e castelli ghibellini.¹

XV.

Usciti i Ghibellini di città, i Guelfi, dice il Pieri, « correndo la terra furo signori ».

Due documenti, uno del 28 aprile² e uno del 3 maggio,³ ci rivelano il modo con cui fu organizzato il Comune subito dopo la partenza dei Ghibellini: Carlo d'Angiò è Potestà di Firenze fino alle calende di gennaio 1268 e per altri sei anni ancora;⁴ e Messer Giordano dall'Isola, capitano delle milizie angioine, è suo Vicario;⁵ e compie atti di giurisdizione sovrana anche per delegazione e mandato di Maestro Elia Peleti legato della Sede apostolica e di M. Uberto della Vena consigliere di Re Carlo. Del Capitano del Popolo, degli Anziani, dei Priori e di altre simili magistrature popolari non si ha traccia alcuna e non se ne avrà fino al 1282.

Il governo di M. Giordano dell'Isola, di Elia Peleti e di M. Uberto della Vena durò finchè non fu fatta la riforma della costituzione cittadina; il che avvenne, secondo lo Stefani,⁶ nel maggio.

Questo è uno dei punti più confusi e oscuri della storia fiorentina.

¹ PIERI, p. 33; G. VILLANI, VII, 15; STEFANI, rub. 138.

² Questo documento si trova in due copie nell'Archivio di Stato Fiorentino: *Archivio Generale*, 28 aprile 1267; *G. Targioni*, 3 aprile 1267 (da correggersi 28 aprile, perchè la data è *tertio exeunte aprilis*). È stato poi pubblicato in LAMI, *Memorabilia Ecclesiae Florentinae*, I, 496; *Delizie degli Eruditi Toscani*, VIII, 215; MURATORI, *Opere*, t. III, Arezzo 1767, p. 142 e seg., colla data sbagliata *3 exeunte augusti*: e finalmente dal DEL LUNGO, *Una vendetta in Firenze*, p. 396.

³ Riprodotto innanzi a p. 280, n. 3.

⁴ Il VILLANI, VII, 15, dice che la Signoria di Firenze fu conferita a Carlo d'Angiò per 10 anni; SIMONE DELLA TOSA (p. 140) invece dà la notizia esatta, che è data ufficialmente dal doc. del 28 aprile e da una lettera del Papa del 10 maggio, MARTENE, II, 466.

⁵ Il PIERI, dice che Vicario di re Carlo fu un Messer Amelio da Corbano dal 14 aprile a tutto luglio 1267; e anche SIMONE DELLA TOSA parla di un Amelio da Corbano fra i Rettori fiorentini del 1267. La data 14 aprile è errata e forse è errore di stampa invece di 17 aprile. Il Corbano potè essere Vicario di Carlo dopo che quest'ufficio fu lasciato da M. Giordano dell'Isola, forse nel maggio, in cui lo STEFANI (rub. 140) pone la venuta a Firenze di un Vicario.

⁶ Rub. 140 (*Delizie*, VIII, 10).

La nuova costituzione, secondo il Villani (VII, 16), che è stato seguito da tutti gli storici, sarebbe la seguente. A capo del Comune Dodici Buoni uomini « a modo c'anticamente faceano gli Anziani ». Un Consiglio di Cento buoni uomini « di popolo », la cui deliberazione era necessaria perchè si potesse fare qualunque spesa. Due Consigli del Capitano, uno di Credenza di 80 membri, e uno Generale, nel quale intervenivano i Consiglieri di Credenza, di 300 membri. In ambedue i Consigli intervenivano le Capititudini delle sette Arti maggiori, e i Consiglieri erano tutti « popolani e guelfi ». Finalmente vi sono due altri Consigli del Potestà, Speciale di 90, e Generale di 300, in cui entrano sempre le Capititudini e i membri sono grandi e popolani.

Rispetto ai Dodici Buoni uomini, chi ci ha seguito in questo lavoro dubiterà insieme con noi che essi fossero una riproduzione degli antichi Anziani popolari. Noi abbiamo visto che dodici Anziani popolari davvero a somiglianza di quelli del Primo Popolo furono istituiti nel gennaio del '67; che i Guelfi nel maggio seguente abbiano dato ai loro dodici Buoni uomini le stesse attribuzioni degli Anziani popolari, par molto difficile a credere. Lo Stefani dice che nel maggio « per non nomar Anziani si elessero Dodici Buoni uomini ». La parola Anziani era dunque di noia ai Guelfi; e come la parola doveva esser di noia la cosa. Leonardo Aretino, dopo aver narrata la istituzione di dodici Anziani popolari, viene a parlare a proposito della riforma guelfa dei Dodici Buoni uomini e dice che furono istituiti per presiedere alla confisca dei beni dei Ghibellini e prevenire le contese che a questo proposito nascevano fra i Guelfi; e infatti in un documento del dicembre 1268¹ essi son detti « XII Boni viri super bono statu et custodia civitatis et super violentiis reprimendis deputatis ». In questa formola non c'è nulla che indichi un carattere popolare nella istituzione, come lo aveva indicato dal 1250 al 1260 il titolo « Antiani Populi Florentini », oppure come lo indicò dopo il 1282 il titolo « Priores Artium ». Invece il fatto che il Papa nel gennaio del '67 scomunicò il Popolo perchè si era dato un Capitano e degli Anziani, e che i Dodici Buoni uomini sono istituiti dopo la vittoria dei Guelfi e d'accordo col Papa, ci induco a credere che questa magistratura, lungi dall'essere popolare, fu una magistratura se non assolutamente avversa al Popolo, certo non da esso dipendente come erano gli Anziani.

Rispetto alla organizzazione dei Consigli è facile dimostrare che il Villani commette una gran quantità di anacronismi e attribuisce al 1267 istituzioni che sono invece posteriori di un ventennio.

¹ DEL LUNGO, *Una vendetta*, p. 392.

Il Consiglio dei Cento fu composto esclusivamente di artefici e divenne organo importantissimo della costituzione fiorentina — tanto che tutte le spese per esser valide dovevano avere la sua approvazione — solo nel 1289, e solo nell'aprile del 1293 ne furono totalmente esclusi i Magnati.¹

Consigli del Capitano non se ne ebbero dal 1267 al 1280, come non esistè nemmeno un Capitano del Popolo;² i documenti ci parlano solo di un Capitano della Massa di Parte guelfa, di due Consigli — generale e speciale — della Massa di Parte gnelfa;³ anche di uno Statuto del Popolo non si ha notizia, ma dello Statuto della Massa.⁴ Il Villani, dicendo che in questi supposti Consigli del Capitano del Popolo i Consiglieri erano tutti popolani, mostra evidentemente di aver confusi i Consigli popolari, quali furono dopo l'istituzione del Priorato,⁵ con i Consigli della Massa del 1267. Le Capitadini delle Arti solo dopo il 1282 entrarono nei Consigli del Capitano; fra il 1267 e il 1282 esse intervenivano solo nei Consigli del Potestà.⁶ Insomma, mentre dalla descrizione che il Villani fa della costituzione fiorentina del 1267 apparirebbe una prevalenza della parte popolare nel Comune, la verità è che nulla di ciò che dice il Villani è vero, o meglio che egli ha confuso la costituzione popolare del tempo degli Ordinamenti di Giustizia con la costituzione guelfa del 1267.⁷

Mettendo da parte gli errori del Villani e tenendoci ai documenti del periodo dei Dodici Buoni uomini (1267-1280) — pochissimi purtroppo — noi troviamo che il Popolo è quasi completamente tagliato fuori del potere politico: il posto, che esso una volta occupava, è stato preso dalla Massa di Parte guelfa, e invece di avere delle magistrature popolari abbiamo il Capitano della Massa di Parte

¹ Ved. innanzi p. 156 e 159. Lo STEFANI, rub. 140, più esatto del Villani, non parla del Consiglio dei Cento.

² Ved. innanzi p. 11, 77, 109 e seg.

³ Ved. i documenti in Arch. di Stat. Fior., DIPLOMATICO, *S. Croce di Firenze*, 1276, 5 dic.; *Commenda Cori*, 1278; *Capitoli*, XXIX, 356, 1278, 29 ott.; *Delizie degli Erucliti Toscani*, IX, 57. Alla vigilia delle riforme del Cardinal Latino, le cose erano allo stesso modo; ved. *Consulte*, passim nelle prime pagine.

⁴ Le *Consulte*, I, VII, 6, 8.

⁵ Ved. innanzi p. 115.

⁶ Ved. i documenti in Arch. di Stato Fiorentino, DIPLOMATICO, *S. Marco di Firenze*, 23 febbraio 1273 4; *Capitoli*, XXIX, 357, 1278; *Delizie degli Erucliti Toscani*, IX, 48.

⁷ Il Villani fra le altre inesattezze parla degli Arbitri correttori dello Statuto come di istituzione nuova nel '67, mentre di essi si ha notizia fin dal secolo XII; DAVIDSOHN, *Forschungen*, p. 139.

guelfa, i Consigli, lo Statuto della Massa. È molto se nei Consigli del Comune intervengono le Capitadini delle sette Arti maggiori.¹

In che modo fosse organizzata la Parte guelfa, che vediamo aver acquistato nel Comune tale predominio, noi non sappiamo. Altrove mi pare di aver dimostrato che la Parte guelfa non fu fondata nel 1267, come dice il Villani, ma esisteva molti anni prima ed è una continuazione della *Societas militum*.² Il Villani ci dice che nel 1267 essa fu costituita nel modo seguente: tre Capitani di Parte o Consoli dei Cavalieri; due Consigli, uno segreto di quattordici, e uno maggiore di sessanta nobili e popolani; sei Priori di Parte, dei quali tre nobili e tre popolani; un Sindaco accusatore dei Ghibellini. Queste notizie farebbero credere che il Popolo possedesse fin dal '67 delle buone posizioni nella Parte. Se non che il Villani in questo luogo come nella descrizione dei Consigli non ha nessuna autorità. I Capitani di Parte guelfa eran sei e non tre, come appare dal documento del dicembre 1268 innanzi citato;³ e sei erano anche nel secolo xiv.⁴ È poi impossibile che nel 1267 il Popolo avesse nella Parte guelfa la metà dei posti del Priorato ed entrasse nel Consiglio maggiore. La Parte guelfa anche a secolo xiv molto inoltrato era sempre la cittadella dei Nobili e il Popolo potè dire d'averla del tutto conquistata solo dopo la cacciata del Duca d'Atene;⁵ i diritti popolari, che il Villani afferma nel 1267, si trovano nello Statuto della Parte del 1335 (rub. III e IV) e furono conseguiti solo dopo lunghissime lotte. Al tempo di Giano della Bella la Parte guelfa era ancora composta di cittadini tutti cavalieri e grandi la maggior parte;⁶ forse la prima breccia in quell'organismo aristocratico fu fatta da Giano della Bella; in ogni modo nel 1267 la Parte guelfa dovea essere, se non più, certo non meno aristocratica che al tempo degli Ordinamenti di Giustizia; e il Villani ha anche in questo luogo trasportato al 1267 delle istituzioni che appartengono molto probabilmente all'ultimo decennio del secolo xiii.⁷

¹ Il PERRENS, *Hist. de Flor.*, II, 103, ha notato la sostituzione della Parte guelfa al Popolo; ma indotto dall'errore, che fa della riforma angioina una riforma popolare, afferma senza alcuna prova che Popolo e Massa della Parte guelfa sono equivalenti.

² *La dignità cavalleresca*, p. 74; ved. anche avanti p. 247, n. 4.

³ DEL LUNGO, *Una ventella*, p. 392.

⁴ *Statuto di Parte guelfa del 1335*, rub. 2, in *Giorn. Stor. degli Archivi Toscani*, vol. I.

⁵ *La dignità cavalleresca*, p. 67 e seg.

⁶ STEFANI, rub. 201.

⁷ Il BONAINI, *Della Parte guelfa*, *Giorn. stor. arch. toscani*, II, 289, ha già osservato che difficilmente è da attribuirsi al '67 tutto ciò che il Villani dice della Parte guelfa in questi tempi.

Da tutto questo che finora abbiain detto appare chiaramente che la riforma guelfa del 1267 non ebbe in sè che pochissimi elementi popolari; essa non è una riforma popolare ma una reazione contro la riforma popolare del gennaio 1267; come del resto era da aspettarsi dato il carattere del partito guelfo, che non è composto di Popolani ma di Nobili.

EXCURSUS II.

Delle relazioni fra gli Ordinamenti di Giustizia fiorentini e gli Ordinamenti Sacratì e Sacratissimi del Popolo di Bologna.

SOMMARIO: I. Teoria del Gaudenzi. — II. La costituzione popolare bolognese e la fiorentina. — III. Somiglianze fra le leggi popolari dei due Comuni. — IV. Imitazione e parallelismo. — V. La notizia del Rinuccini.

I.

« Gli Ordinamenti di Giustizia di Firenze sono stati fatti ad imitazione di quelli di Bologna. Giacchè è a sapere che non solo nel medio evo la città nostra ebbe il primato nella scienza giuridica, ma che lo svolgimento delle sue libertà comunali precede quello di tutte le città dell'Italia centrale, e che in generale i rivolgimenti e gli ordini di Firenze non furono che l'imitazione di quelli di Bologna. E veramente, lasciando stare che la istituzione del Podestà e poi del Capitano del Popolo avvenne in Bologna assai prima che in Firenze, si trova che il governo popolare si stabilì in Bologna nel 1228 e in Firenze nel 1250, che la organizzazione dei Popolani in compagnie armate, che in Firenze accadde nel 1270, esisteva già da lungo tempo in Bologna, e che finalmente la vittoria definitiva della plebe sui nobili, che in Firenze ricevette la sanzione delle leggi solo nel 1293, in Bologna si era compiuta assai prima. In Bologna, in genere, si compierono circa venti anni prima quei mutamenti, che in Firenze accaddero vent'anni dopo. Gli Ordinamenti Sacratì e Sacratissimi del Popolo di Bologna del 1282 furono il modello degli Ordinamenti di Giustizia di Firenze del 1293 ».

Questa teoria sostenuta da uno studioso autorevole come il Gaudenzi nei suoi lavori di storia bolognese ¹ ha acquistato ancora mag-

¹ *Ordinamenti Sacratì e Sacratissimi del Pop. di Bologna*, p. v; *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, II, XIII; *Gli Statuti delle Società delle Armi del Popolo di Bologna*, in *Bollett. Istit. Stor. It.*, n. 8, p. 41.

giore autorità per l'adesione dello Schupfer,¹ la cui competenza nella storia giuridica medievale non può venir messa in dubbio da alcuno. Al contrario il Villari, della storia fiorentina conoscitore profondo, ha dichiarato di dubitare assai che gli Ordinamenti fiorentini del '93 derivino dai bolognesi dell'82: la lotta del Popolo contro i Magnati e le leggi severe, spesso crudeli, contro di essi non sono un fatto proprio esclusivamente di questo o di quell'altro Comune, ma sono un fatto generale nella storia dei Comuni italiani; a dimostrare quindi la derivazione delle leggi di un Comune dalle leggi analoghe di un altro non basta vedere le date e affermare che le più recenti derivano dalle più antiche; le leggi eguali possono esser state non suggerite al legislatore dal desiderio di imitare l'opera di altri Comuni, ma imposte da eguali bisogni e da eguali condizioni di fatto. Inoltre il Villari ha osservato che gli Ordinamenti di Giustizia han tutta l'aria di riprodurre altre leggi più antiche, le quali scaturiscono direttamente dalla storia della società e delle rivoluzioni fiorentine, che sono molto diverse da quelle di Bologna. « Bisogna continuare a ricercar queste leggi negli Archivi fiorentini e paragonarle con quelle di Bologna, prima di potere affermare con sicurezza che gli Ordinamenti di Giustizia, così connessi con tutta la storia fiorentina, sieno copiati da quelli di Bologna. Per risolvere davvero la questione occorrono nuove indagini in Firenze ».²

Queste nuove indagini, per consiglio e per incitamento dello stesso Prof. Villari, abbiamo tentate noi e frutto ne è il presente volume, dal quale speriamo apparirà dimostrata in modo sicuro la verità dal nostro Maestro già affermata cioè che gli Ordinamenti di Giustizia del 1293, se per una parte non grande rappresentano una novità per Firenze, per il resto non sono che la codificazione di leggi preesistenti imposte ai legislatori fiorentini di giorno in giorno dai bisogni della lotta locale contro i Magnati. Data questa nostra convinzione, attinta allo studio coscienzioso di tutti i documenti fiorentini, la questione delle relazioni fra gli Ordinamenti fiorentini ed i bolognesi si trovava messa su una base completamente nuova: non bastava prendere gli Ordinamenti fiorentini del '93 e confrontarli con gli Ordinamenti bolognesi; bisognava confrontare con questi le leggi fiorentine, dalla cui codificazione risultarono nel '93 gli Ordinamenti di Giustizia, leggi che cominciano a nascere nel marzo 1281 e continuano ad essere prodotte negli anni successivi. Ora siccome di queste leggi alcune non trovano — come vedremo

¹ Atti della R. Accademia dei Lincei, S. IV, Rendiconti, vol. IV, p. 260.

² *I primi due secoli*, II, 109 e seg.

in seguito — analogia negli Ordinamenti bolognesi, qualcuna trova delle analogie ma è anteriore alla corrispondente legge bolognese, altre pur trovando analogie ed essendo posteriori appaiono evidentemente imposte da necessità locali, era per me evidente che la teoria del Gaudenzi fosse da rifiutarsi come non rispondente allo stato delle nostre cognizioni.

Immagini da ciò il cortese lettore con quanta meraviglia, dopo aver raccolto tutti gli elementi per dimostrare la verità della mia opinione, io mi sia imbattuto nelle seguenti parole dei *Ricordi storici* del quattrocentista Filippo Rinuccini (Firenze, 1840, p. iv): « Al tempo di Giano della Bella, da mezzo febbraio 1292 a mezzo aprile 1293, s'ordinò il Popolo la seconda volta, e funne capo detto Giano della Bella, e fe' gli Ordini contro a' Grandi, i quali si dice mandò per essi a Bologna ». Se io dicessi che la lettura di queste parole mi abbia procurato altrettanto piacere quanto meraviglia, direi cosa non vera: negar valore alle parole del Rinuccini, sol perchè di un uomo vissuto un secolo e mezzo dopo gli avvenimenti, mi pareva via troppo comoda per attribuire in tutti i modi ragione alla mia opinione; i quattrocentisti hanno avuto sott'occhio documenti e fonti letterarie, che in seguito sono andati perduti; una notizia nuova, quindi, da essi data si deve considerare come il residuo di fonti più antiche e, quantunque non si debba dare ad essa la stessa importanza che daremmo a una fonte contemporanea o a un documento autentico, pure sarebbe prova di troppa facilità critica metterla senz'altro da parte per la sola ragione che è data da uno scrittore molto posteriore ai fatti. Fui obbligato quindi a ritornare sui miei passi, a rivedere tutto il mio lavoro, a ricercare con maggiore impegno nuovi elementi, che mi permettessero di determinare con precisione il valore della notizia data dal Rinuccini.

I risultati dei nuovi studi non fecero se non riconfermarmi più stabilmente nella mia opinione primitiva, senza per altro togliere ogni importanza alla notizia del Rinuccini, nella quale ci può essere un fondo di verità perfettamente conciliabile con la teoria che nega gli Ordinamenti fiorentini essere imitati dai bolognesi.

II.

Cominciamo con lo sbarazzare il terreno delle erbe inutili.

Non è punto esatto quel che dice il Gaudenzi che in Bologna si compierono circa venti anni prima quei mutamenti, che in Firenze accaddero vent'anni dopo. La prima notizia di un movimento po-

polare in Firenze è del 1193,¹ la prima notizia di un movimento simile in Bologna è del 1228, come il Gaudenzi stesso ha dimostrato benissimo.² Il Capitano del Popolo fu istituito in Firenze nel 1250, in Bologna nel 1255.³ Il Gonfaloniere di Giustizia fu trovato in Firenze nel 1289, fu adottato a Bologna nel 1321.⁴

A parte del resto la successione cronologica delle istituzioni, a dimostrare inesatta l'affermazione del Gaudenzi, che gli ordini di Firenze non furono che l'imitazione di quelli di Bologna, basta il fatto semplicissimo che la costituzione popolare fiorentina del Priorato è profondamente diversa dalla costituzione bolognese dell'Anzianato.

Il Popolo bolognese è organizzato nello stesso tempo in due forme di associazioni: le Società delle Armi a base topografica e le Società delle Arti a base di mestiere, e ciascun Popolano è socio insieme di una Società armata e di una Società artigiana. La base della costituzione popolare è, quindi, duplice: ogni Società artigiana manda nei Consigli i suoi rappresentanti e gli Anziani sono presi metà dalle Armi e metà dalle Arti.⁵

Una costituzione simile alla bolognese ebbe Firenze fra il 1250 al 1260; ma, mentre Bologna rimaneva per tutto il secolo XIII press'a poco allo stesso punto nonostante tutte le lotte sanguinosissime fra Grandi e Popolo, in Firenze il Popolo col passar del tempo abbandonava l'antica duplice forma di organizzazione e dava la prevalenza alle Società di mestiere. I Priori dell'Arti, che dopo il 1282 si mettono a capo della costituzione fiorentina, non hanno alcun legame con le Società armate, ma sono una emanazione diretta ed esclusiva delle Arti.

Questa differenza di costituzione politica dipende da una profonda differenza di costituzione sociale fra la popolazione bolognese e la fiorentina. Bologna deve nel medio evo la sua grandezza alla Università e al grandissimo movimento di scolari forestieri attratti dalla dottrina e dalla fama dei grandi maestri bolognesi; ma essa non fu una città floridamente commerciale e manifatturiera come Firenze. Per questa ragione in Bologna il Popolo, addetto alla produzione necessaria pel consumo locale e vivente alle spalle dei forestieri, non si differenziò, come a Firenze, in due classi sociali nettamente e profondamente distinte, cioè ricchi banchieri e mer-

¹ DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, p. 598 e seg.; 666 e seg.

² *Gli Statuti delle Società delle Armi di Bologna*, Bollett. Ist. St. It., n. 8, p. 8 e seg.

³ Ved. prefaz. agli *Ordinamenti sacrali e sacratissimi*, p. XVII.

⁴ GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, Venezia, 1597, II, 13.

⁵ *Stat. Soc. del Popolo di Bologna*, II, 501 e seg.; *Ord. sacrali e sacratissimi*, p. 8 e seg.; SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, I, 188.

canti importatori ed esportatori, e piccoli artigiani ed esercenti. In Bologna la gran massa della popolazione corrispondeva press' a poco a quella che in Firenze formava le Arti minori, e un vero e proprio ceto di grandi capitalisti, come a Venezia e a Firenze, non esisteva. Era naturale quindi che il Popolo bolognese scegliesse e conservasse una forma di organizzazione politica, nella quale non fosse fatta differenza alcuna fra Popolani grassi e Popolani minuti.¹ A Firenze, invece, questa differenza, che non esisteva ancora marcata nella prima metà del secolo, andò accentuandosi fortemente nella seconda metà; e il Popolo grasso, diventato predominante nel Comune, scelse quella forma di costituzione politica che concedeva maggiore influenza ai rappresentanti delle Arti maggiori. Solo nel secolo xiv il Popolo minuto fiorentino, cresciuto di forza e d'influenza politica, riesci a dare grande sviluppo alle Compagnie armate popolari e i Gonfalonieri delle Compagnie diventarono un organo molto importante della costituzione del Comune. E nello stesso tempo — curioso a vedersi — in Bologna andavano perdendo importanza le Società armate e acquistavano prevalenza le Società delle Arti.²

Dalle quali cose appare che il Popolo bolognese e il Popolo fiorentino, partiti dallo stesso punto, ebbero ben presto storie molto diverse. Nella prima metà del secolo xiii tanto a Bologna quanto a Firenze non eravi alcuna profonda differenza fra Popolo grasso e Popolo minuto. Ma in Firenze il Popolo grasso si staccò presto dal Popolo minuto, si affermò come partito predominante e conquistò con la istituzione del Priorato il Comune; in Bologna, invece, una divisione così netta non poté mai avvenire e i tentativi fatti dalle Arti nel secolo xiv per prendere la prevalenza sulle Armi furono ben presto resi vani dal trasformarsi del Comune in Signoria.³

Per tutte queste ragioni, se noi confrontiamo gli Ordinamenti fiorentini con gli Ordinamenti bolognesi, noi troviamo che il diritto costituzionale fiorentino non ha nulla assolutamente da vedere non solo cogli Ordinamenti bolognesi ma con tutto il diritto costituzionale bolognese. La divisione fra le sette Arti maggiori e le cinque Arti mediane e le nove Arti minori, il Priorato, il Gonfalonierato della Giustizia non hanno nessun riscontro nella costituzione bolognese del secolo xiii. È bensì vero che nel 1271 noi troviamo istituita in Bologna una « Compagnia della Giustizia » di 400 persone per tener a freno i Magnati;⁴ ma a parte il fatto che di si-

¹ Cfr. innanzi p. 258 e seg.

² GAUDENZI, *Le Soc. delle Armi*, Boll. Ist. St. It. n. 8, p. 17.

³ Cfr. RODOLICO, *Dal Comune alla Signoria, saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1898, p. 81 e seg.

⁴ SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, 1, 145.

nili Compagnie vi sono esempi in molti altri Comuni italiani¹ e che la parola « Giustizia » viene spesso adoperata dal Popolo dei nostri Comuni nella lotta contro i Grandi,² bisogna osservare: 1° che la Compagnia bolognese della Giustizia dovè essere poco dopo il 1271 abolita, perchè non se ne trova la minima notizia negli Ordinamenti Sacratì e Sacratissimi del 1282 e degli anni seguenti, e quindi sarebbe strano che i Fiorentini nel 1289 fossero andati a imitare ciò che in Bologna da parecchi anni non esisteva più, mentre al tempo dei Quattordici essi avevano già istituita in casa loro una Compagnia molto simile;³ 2° che il Gonfaloniere della Giustizia di Firenze, come venne riformato nel 1293, ha una importanza che doveva esser ben lungi dal possedere il Gonfaloniere — dato e non concesso che si chiamasse così — della piccola Compagnia bolognese della Giustizia del 1271; una imitazione in questo campo c'è, ed è quella che fece Bologna nel 1321 del Gonfaloniere fiorentino.⁴

III.

Certamente l'osservi una così profonda differenza nella — diciamo così — impalcatura generale della costituzione dei due Comuni, non esclude che in qualche punto i due diritti costituzionali s'incontrino, e che in questi punti il Comune di Bologna ci presenti leggi che si ritrovano in Firenze solo molti anni dopo. Per esempio in Bologna già fin dal 1245 si trovano esclusi dall'ufficio di Anziani i Magnati o i Cavalieri o quelli che non esercitano l'Arte dalla quale l'Anziano deve esser dato;⁵ nel 1256 i No-

¹ Ved. innanzi p. 90, n. 3.

² Ved. innanzi p. 60 e 61.

³ Ved. innanzi p. 89 e seg.

⁴ Negli Ordinamenti popolari di Prato del 1292 pubblicati dal Gaudenzi in *Ordin. Sacr. e Sacratiss.*, p. 312, si trova un Gonfaloniere della Giustizia. Siccome gli Ordinamenti di Prato sono evidentemente copiati da quelli di Bologna, e il Gonfaloniere di Giustizia si trovava a Firenze — secondo l'opinione finora accettata — un anno dopo, il Gaudenzi ricavava da questo fatto che gli Ordinamenti di Prato « sono l'anello di congiunzione tra quelli di Bologna e quelli di Firenze » (pref. agli *Ord. Sacr. e Sacratiss.*, p. xxii). Ma, come noi abbiamo per la prima volta dimostrato (ved. innanzi p. 157), il Gonfaloniere di Giustizia si trova in Firenze già nel 1289; onde si deve concludere che gli Ordinamenti di Prato non sono l'anello di congiunzione fra Firenze e Bologna, ma sono il terreno su cui l'influenza fiorentina e l'influenza bolognese sono venute a incontrarsi.

⁵ SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, I, 188.

bili, i Giudici, Cavalieri e figli di Cavalieri furono privati anche dell'ufficio di Ministrali e di Consiglieri delle Arti;¹ nel 1273 i Magnati, i Giudici e i Popolani che avessero nella famiglia cingolo militare, furono espulsi anche dalle Società delle Armi;² e tutte queste esclusioni e divieti non possono non richiamare alla mente le leggi fiorentine, che parecchi anni dopo escludono dal Priorato prima i cavalieri e gli scioperati, poi tutti i Magnati, e che tolgono ai Magnati la possibilità di essere membri dei Consigli del Capitano e Consoli delle Arti.

Se poi lasciamo il diritto costituzionale e confrontiamo il diritto penale degli Ordinamenti bolognesi con quello degli Ordinamenti fiorentini, noi troviamo delle rassomiglianze ancora più numerose ed evidenti. Perchè il lettore possa farsi un'idea esatta di queste rassomiglianze, noi riprodurremo qui il contenuto di alcuni Ordinamenti bolognesi. Uno dei più importanti fra gli Ordinamenti bolognesi del 1282 è quello intitolato: « De processu faciendò contra Magnates et ecclesiasticas personas offendentes homines Societatum Populi Bononie, et de penis offendentium ipsos de Populo et eorum qui darent ipsis malefactoribus consilium vel favorem, et privilegio ipsorum Popularium contro Magnates et alios qui non suut de Societatibus ». ³ Quest'Ordinamento corrisponderebbe alla rub. V degli Ordinamenti fiorentini del '93,⁴ e si applica non solo ai Magnati ma anche ai Chierici, i quali erano spesso trattati nei nostri Comuni alla stessa stregua dei Magnati.⁵ Siccome negli Ordinamenti fiorentini non vi è nessuna disposizione contro i Chierici, così noi trascureremo nell'Ordinamento bolognese tutto ciò che riguarda i Chierici e ci occuperemo solo dei Magnati. Ecco dunque che cosa a questo proposito dice la legge bolognese. Se un socio delle Corporazioni popolari è ferito, ucciso o percosso o preso « per aliquem ex Magnatibus vel Militibus vel eorum filiis vel fratribus, vel Nobilibus, vel Potentibus vel de nobili progenie natis », il Potestà deve nello stesso giorno iniziare processo contro il « malefactorem vel malefactores vel dantes auxilium vel consilium malefactoribus, vel recipientem malefactorem vel malefactores, et illum vel illos de cuius domo vel domibus, curia, curtile vel porticu exiret vel exiverit, vel in cuius domo curia vel curtile seu porticu factum fuerit malefitium. » Pene: « si fuerit debilitatus », 1000 libre; « si fuerit aliter vulneratus seu plagatus », 500 libre: « si fuerit aliter

¹ SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, 1, 297.

² SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, 1, 171.

³ *Ord. Sacrali e Sacralissimi*, p. 21 e seg.

⁴ Ved. innanzi p. 177 e seg.

⁵ Ved. innanzi p. 142.

percussus sine sanguine vel vulnere », 300 libre: per la cattura personale, 500 libre: le altre offese, gl' insulti, le parole ingiuriose son punite in 100 libre.

Il processo si inizia in base alla dichiarazione dell'offeso, se vive; « si vero mortuus fuerit, credatur heredibus eius, si heres fuerit masculus, et si non fuerit masculus, tunc credatur fratri ipsius vel fratribus; et si fratrem non habuerit, credatur proximiori persone occisi, que sit persona mascula. Et si filium, fratrem vel propinquum non habuerit, credatur Ministerialibus sue Societatis ». I Ministeriali che trascurano di far la denuncia sono puniti in 100 libre; l'offeso o l'erede, che non denunziano l'offesa entro tre giorni, son puniti in 300 libre. Le suddette denunce si considerano come prove legittime.

Il padrone della casa, in cui il malfattore si rifugia, deve presentarlo al Potestà entro tre giorni, pena la distruzione dell'edifizio « non obstantibus aliquibus instrumentis, dotalibus iuribus, alienationibus, permutationibus, dationibus in solutum vel aliis quibuscumque instrumentis vel iuribus, quovis nomine censeantur. »

Se il Potestà non fa giustizia entro 8 giorni dalla denuncia del maleficio, è punito in 500 libre e nella perdita dell'ufficio, e resta incaricato il Capitano di compiere il dovere trascurato dal Potestà. « Et si Capitaneus non fecerit tunc Anciani et consules ad predicta omnia et singula facienda et exequenda teneantur precise. Et quod interim donec vindicta homicidii vel vulneris vel raptus facta non fuerit, nullum ius reddatur per Potestatem vel eius Officiales vel alios Officiales Communis Bononie alicui persone. Et quod omnes homines de dicto Populo nullam autoritatem (?) exercean, nec stationes apertas teneant, donec dicta vindicta homicidii vel vulneris vel raptus facta fuerit, sub pena XXV libr. bon. pro quolibet contrafaciente et quolibet vice ».

Se il malfattore si rende contumace o non paga la condanna entro tre giorni, sia posto in bando, « de quo banno nulla ratione vel causa possit eximi vel cancellari cum pace vel sine pace ».

La distruzione delle case, come appare da un altro Ordinamento del 1282,¹ non è fatta, come a Firenze, da una Compagnia a ciò specialmente addetta; ma di quest'opera sono incaricate due Società popolari una per le Armi e una per le Arti, le quali si succedono in questa incombenza di mese in mese. « Si contigerit malefictum fieri in persona vel rebus predictorum de Populo, propter quod malefictum bona malefactoris vel malefactorum destrui debeant et publicari ex forma Ordinamentorum, dicte due Societates debeant

¹ *Ordin. Sacratì e Sacratiss.*, p. 19 e seg.

et teneantur ire cum familia domini Potestatis et Vexillo Societatis ad domum et domos malefactorum in civitate et extra, et de dicto loco vel locis non discedere donec dicte domus et bona destructa fuerint et destruantur, ut continetur in Ordinamentis predictis ».

Un altro Ordinamento del 1282¹ stabilisce: « Cum multi homines de Populo civitatis comitatus et districtus Bononie turbentur et cotidie sint turbati et inquietati in eorum possessionibus et fructibus possessionum per Magnates », ² se un Popolano o rustico o vedova o pupillo o convento è stato o sarà turbato nel suo possesso dall'aprile 1274 in poi da alcun Magnate, il Potestà deve, dietro denuncia dell'offeso, obbligare il Magnate a indennizzare il molestato dei danni sofferti, con di più la pena di 100 libre bolognesi. Se al molestato è impossibile a causa delle molestie coltivare o abitare la sua possessione o percepirne i frutti, il Potestà deve obbligare la Comunità rurale, al cui territorio appartiene la possessione turbata, farla lavorare alle stesse condizioni, alle quali il molestato dichiarerà con giuramento di essere stato solito a farla lavorare.

Un altro Ordinamento del 1282,³ che corrisponde alla legge fiorentina sulle fideiussioni dei Magnati, cominciante: « Volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu », ⁴ stabilisce che le 92 persone enumerate in fine della legge debbono entro un mese dalla pubblicazione della legge prestare nella Curia del Potestà buona e idonea sicurtà di 1000 libre bolognesi « pro patribus, filiis vel fratribus, nepotibus tam legitimis quam naturalibus », di obbedire a tutti i comandi degli Ufficiali comunali, presentarsi alla loro presenza quando ne sieno ri-

¹ *Ord. Sacrat. e Sacratiss.*, p. 25; cfr. le leggi fiorentine da noi esaminate a p. 130 e seg. o 183 e seg.

² Vi si parla, oltre che di Magnati, anche di Chierici.

³ *Ord. Sacr. e Sacratiss.*, p. 32.

⁴ Queste parole si ritrovano anche negli Ordinamenti pratesi o pistoiesi, i quali furono copiati da quelli di Bologna (ved. *Ordin. Sacrati e Sacratissimi*, p. 312; *Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis*, p. LVIII e seg.; ZIEKAUER, *Studi pistoiesi*, I, 64). Esse ritornano anche nel proemio di una legge fiorentina contro i Chierici del febbraio 1291 (ved. il nostro lavoro *Le Consulte della Rep. fiorentina del sec. XIII*, Arch. St. It., s. V, t. XXIII, p. 88). Sarebbe arrischiato affermare che i Fiorentini abbiano presa la frase dalla legge bolognese, perchè la contrapposizione biblica del lupo e dell'agnello è molto comune nelle fonte medievali (ved. il nostro lavoro su le *Consulte*, I. c. o in questo volume p. 60). Anche SABA MALASPINA (*Rep. Sicul. Hist.*, I, III, cap. XVI) confrontando il governo di Carlo d'Angiò con quello di Manfredi ricorre alla solita immagine: « O rex Manfrede, te vivum non cognovimus, quem mortuum deploramus; te lupum credebamus rapacem, sed presentis respectu deminii, agnum mansuetum te fuisse cognovimus ».

chiesti, non dar ricetto a sbanditi o ribelli, non offendere alcuno nella persona o nei beni. Chi si rifiuta di prestare la fideiussione è punito in 500 libbre e bandito « ita quod impune possit offendi et sine pena; et nichilominus omnia bona eius publicentur et deveniant in Comuni Bononie; domus vero et turres fortilitie et habitationes funditus diruantur et devastentur ».

Le rassomiglianze fra il contenuto di queste leggi e quello delle leggi fiorentine, che noi abbiamo esaminate in questo libro, sono così evidenti, che non c'è alcun bisogno di insistere altrimenti su di esse.

IV.

Ma, ammesse le rassomiglianze, da queste è lecito senz'altro ricavare che le leggi fiorentine sono imitate o copiate dalle bolognesi?

Prendiamo ad esempio la legge delle sicurtà dei Magnati.

A Padova nel 1269 troviamo che i Magnati debbono prestare sicurtà, secondo le ricchezze di ciascuno, di non esercitare giurisdizione civile e criminale in alcun luogo della città e distretto.

A Pistoia nel 1272 i Magnati contadini debbono dar mallevadori di emendare in compagnia degli altri rustici i danni arrecati nella circoscrizione della villa, alla quale essi appartengono.¹

A Firenze nel 1281 ciascun Magnate deve prestar sicurtà solamente « pro sua persona » di non offendere alcuno.

A Bologna nel 1282 il Magnate deve dar la generale sicurtà « de non offendendo » non solo per sè ma anche per il padre, i figli, i fratelli e i nipoti.

A Firenze nel 1286 la legge viene meglio sviluppata e fra il gennaio 1293 e l'agosto '94 fu perfezionata in modo da riescire per i Magnati un vero strumento di oppressione insoffribile.

Se per affermare la derivazione di una legge dall'altra, bastasse trovare una somiglianza maggiore o minore di contenuto, determinare le date delle due leggi e dichiarare senz'altro che la più recente discende dalla più antica, bisognerebbe nel caso del sodamento dei Magnati ritenere che Pistoia prese in prestito nel 1272 una idea trovata in Padova nel 1269, adattandola ai bisogni locali; Firenze andò in prestito a Pistoia; Bologna venne a Firenze e Firenze pochi anni dopo ritornò e riprendersi il suo prestito a Bolo-

¹ Ved. innanzi p. 38.

guna. Così anche l'idea di fare un elenco dei Magnati si sarebbe partita da Padova sui primi del secolo XIII, sarebbe arrivata a Siena nel 1277, sarebbe saltata a Bologna nel 1282, avrebbe dato un salto indietro fino a Firenze nel 1286, ripassando forse per la via bolognese sarebbe andata a Modena nel 1306, sarebbe passata a Lucca nel 1308; e intanto Pistoia, Prato, Parma, Orvieto non si avvedevano di tutto questo viaggio dell'idea, oppure stavano a vederla viaggiare senza sentire il bisogno di applicarne per conto loro un pezzettino.¹

Quanto questo sia assurdo, non c'è bisogno di dimostrarlo. Perché si possa affermare che le leggi di un Comune sono copiate dalle leggi di un altro, non basta che queste sieno più antiche di quelle e che il loro contenuto si rassomigli; è necessario anche che fra esse vi sia una evidente rassomiglianza di forma. Il Lattes, che sulle identità statutarie ha un pregevole lavoro,² distingue due casi di identità: identità assoluta e quasi identità. La prima si ha quando la legge di un Comune è adottata da un altro senza modificazione alcuna; ma questo è un caso piuttosto raro; il più delle volte si ha soltanto la quasi identità « consistente nell'eguaglianza di molte parole, nell'uguale disposizione di frasi e periodi, cosicché la parte comune prevale sulle differenze per qualità e importanza, nonostante qualche mutamento o trasposizione di vocaboli, nonostante l'aggiunta o l'omissione d'alcun inciso, naturalmente senza tener conto dei cambiamenti necessari nei nomi locali, nei titoli dei magistrati, nelle specie di moneta ». Quando anche questa quasi identità di forma manca, non si ha nessun diritto di affermare che una legge dipende da un'altra sol perchè il contenuto è eguale e questa è più antica di quella.

E questo s'intende di leggieri, quando si consideri che la legge non è un prodotto della ragione ragionante che si stacca dal cielo della teoria per venire a dirigere il basso mondo della vita pratica; la legge è imposta dalle necessità giornaliere, rampolla dai rapporti sociali, di cui è la manifestazione scritta; essa è la soluzione, che noi spinti dal bisogno diamo ai problemi i quali di giorno in giorno si presentano nella vita giuridica. E i problemi noi possiamo risolverli o adottando senz'altro la soluzione già trovata da altri, oppure lavorando per conto nostro procedendo, e magari senza saperlo, sulla stessa via che altri ha tenuto prima di noi. Nel primo caso si ha imitazione, nel secondo ci può essere

¹ Ved. innanzi p. 113.

² *Nuovi esempi d'identità statutaria*, in *Studi di diritto statutario*, Milano, Hoepli, 1887, p. 71.

parallelismo. Ma i due fatti non possono esser confusi insieme; e finchè non vi sia prova diretta di imitazione — la quale per le leggi non può essere che la identità o la quasi identità della forma — non si potrà mai scambiare il parallelismo con la imitazione.

A spiegar bene la nostra idea prenderemo qualche esempio di imitazione e qualche esempio di parallelismo.

Imitazione.

Ordinamenti del Popolo Volterrano del 1251 « que venerunt de Florentia », rub. XXIII: Arch. Com. Volterra, G. 7. car. 76.¹

Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis, II, 22 (ant. 1273)

Breve Pisani Communis 1286, I, 14.

Breve Pisani Populi et Compagniarum 1286, rub. 65.

De illo qui offenderit aliquem ad congregationem Populi venientem.

De pena offendentis aliquem venientem ad congregationem Populi vel ad Consilium vel ad Capitaneum vel ab Anzianis redeuntem.

De offendente euntem ad congregationem Populi vel Consilium.

De offendentibus Populares euntes vel redeuntes ad Consilium.

Si quis offenderit aliquem ad congregationem Populi venientem vel ab ea redeuntem ita quod offensio appareat evidenter vel impedimentum prestiterit EUNTI AD CONGREGATIONEM ita quod ire non possit, in libris C puniatur et plus ad voluntatem Capitanei, SECUNDUM QUALITATEM MALEFICII. Ad ditum est per Consilium quod Capitaneus incontinenti teneatur talem malefactorem punire et non Potestas; et inde sit Potestas absolutus si teneretur per aliquod capitulum Constituti.

Si quis offenderit aliquem ad congregationem Populi venientem vel stantem vel redeuntem VEL AD CONSILIUM VEL AD CAPITANEUM VEL AD ANZIANOS vel ab ea AUT EIS redeuntem, ita quod offensio appareat evidenter, vel impedimentum prestiterit ita quod ire VEL REDIRE non possit, in libris C et plus et minus puniatur et consilium ad voluntatem Capitanei et Anzianorum, inspecta qualitate criminis et persone.

Si quis offenderit aliquem ad congregationem Populi venientem, SEU CONSILIUM, VEL AD CAPITANEOS VEL AD ANZIANOS vel ab ea VEL EO redeuntem, ita quod offensio appareat evidenter, vel impedimentum prestiterit EUNTI AD CONGREGATIONEM, Consilium, Capitaneos et Anzianos, ita quod ire ET REDIRE non possit, in libris C puniatur et plus ad voluntatem nostram, SECUNDUM QUALITATEM MALEFICII, ultra penas in hoc Brevi comprehensas; salvis etiam capitulis loquentibus de predictis penis. Et pro probanda ipsa offensio vel impedimento prestito, credatur et stetur sacramento offensam vel impedimentum, substituentis, etc.

Si quis perse vel alium offenderit aliquem ad congregationem Populi venientem SEU AD CONSILIUM VEL AD CAPITANEOS VEL AD ANZIANOS, vel ab ea redeuntem, vel alieu de iuratis de Populo civitatis Pisane euntem pro aliquo facto Communis et Populi de mandato Antianorum vel alieuus Rectorum civitatis Pisane, ita quod offensio appareat evidenter; vel impedimentum prestiterit EUNTI AD CONGREGATIONEM, Consilium, Capitaneos et Antianos, in libris C puniatur et plus ad voluntatem nostram, secundum qualitatem maleficii ultra penas comprehensas in Brevis Pisani Communis et Potestatum.

Fra queste quattro leggi è evidentissima la quasi identità e quindi l'imitazione; e siccome l'ordinamento di Volterra viene da Firenze, noi possiamo mettere da parte Volterra e sostituirla con Firenze. Delle due rubriche pisane qual'è la più antica? E fra Firenze, Pistoia e Pisa, quale città trovò per prima la legge e la prestò alle altre? e per qual via? Domande alle quali non sapremmo rispondere; solo importa notare che le rubriche pisane non si debbono senz'altro ritenere copiate dalla pistoiese, e questa dalla volterrana, sol perchè la volterrana porta la data 1254, la pistoiese una data anteriore al 1273, la pisana la data 1286. È possibile che le leggi pistoiesi o pisane sieno la continuazione di leggi più antiche anteriori alla stessa legge fiorentina, la quale prima di generare la legge volterrana potrebbe essere stata generata alla sua volta dalla legge di uno degli altri due Comuni. Questo esempio ci dimostra quanto sia difficile, anche dopo aver scoperta una identità statutaria, determinare il processo della imitazione.

Parallelismo.

Statuti di Bologna dal 1245 al 1267; VIII, 87.

Quod equi a scutiferis non currantur.

Statuimus quod quicumque scutifer studioso curreret equum alicuius sine licentia illius cuius orit equus, pro qualibet vice solvat X sol. bononinorum, et sit licitum domino tenere ei de feudo suo pro qualibet vice qua contrafaceret X sol. bon.

Constit. Comune Siena 1262, V, 135.

Et nullus scutifer possint vel debeat currere vel gualoppare equum domini sui absque parabula et licentia domini sui; et quotienscumque aliquis equus curreret, debeat primo gridari « leva! leva! ». Et qui contra fecerit, puniatur pro qualibet vice in X sol.; et dominus possit eos retinere de suo feudo. Cuius pene medietatem habeat relator, et aliam medietatem Comune.

Statuto Potestà di Firenze 1322-25, III, 88.

De pena scutiferi currentis equum per civitatem.

Statutum et ordinatum est quod nullus scutifer seu famulus vel familiaris alicuius possit vel debeat currere per civitatem Florentie aut burgos ipsius aliquem equum vel cum aliquo equo nisi in presentia et voluntate domini sui cuius equus fuerit. Qui contra fecerit puniatur per Potestatem in libris decem f. p. pro qualibet vice. Et unusquisque possit eum impune offendere absque tamen aliquo genere ferramenti. Et quilibet possit illos tales scutiferos et famulos contra facientes accusare vel denunciare clam et palam sine solutione gabelle faciendi propterea et habeat dimidium condemnationem, et alia deveniat in Comuni; et si solvere non possit dictam condemnationem debeat frustrari per civitatem.

In questo caso le parole « scutifer, equus, dominus, licentia » ripetute in tutte tre le leggi non sono prova di identità più o meno larga; senza di esse era impossibile esprimere l'idea comunque si volesse esprimere, o non essendovi all'infuori di esse altra somiglianza di forma, bisogna ammettere che le tre leggi sono del tutto indipendenti l'una dall'altra.

Ma veniamo a qualche esempio, che interessi direttamente il nostro argomento.

Imitazione e parallelismo.

Ordinamenti Sacra-
ti di Bologna del
1282, p. 19 e seg.

Ministrales et
Consules Societa-
tum Artium et Ar-
morum et Mercha-
dantie Populi Bo-
nonie et homines
dictarum Societa-
tum teneantur et
debeant de novo iu-
rare *manutene-
re et defendere bona fide
sine fraude toto eor-
um posse dominos
Potestatem, Capita-
neum, Anzianos et
Consules, qui nunc
sunt vel pro tem-
pore fuerint, in eor-
um regiminibus et
offitiis et defendere
et manutene-
re se ad invicem
et observari
facere omnia in-
frascripta statuta,
ordinamenta et pro-
visiones et reforma-
tiones factas et fa-
ciendas in favorem
Populi, terrarum
et hominum comita-
tus et districtus Bo-
nonie.*

Ordinamenti Sacra-
ti di Prato del 1292,
(pubbl. in seguito a
quelli di Bologna,
p. 312).

Et Capitaneus Po-
puli, qui pro tem-
pore fuerit, infra
primum sui regimi-
nis mensem ipsos
omnes iurare facere
teneatur *manutene-
re et defendere bona
fide sine fraude
toto eorum posse
dominos Potesta-
tem Capitaneum et
Otto dicti Comunis
et Populi terre Pra-
ti, qui nunc sunt
vel pro tempore
fuerint, in eorum
offitiis et regimini-
bus et defendere et
manutene-
re et adiu-
vare se ad invicem
et observari et ob-
servari facere om-
nia infrascripta
statuta ordinamen-
ta et provisiones et
reformationes fac-
tas et faciendas in
favorem et defen-
sionem Populi terre
Prati et districtus
et hominum ipsius.*

Ordinamenti di Giustizia fioren-
tina del 1293, rub. I.

Qui Sindici cum pleno et suffi-
cienti mandato compareant et com-
parere debeant coram domino Ca-
pitaneo... Et iurent. libro corpora-
liter tacto, prout dictus dominus
Capitaneus eisdem Sindiciis et cui-
libet eorum deferre voluerit sacra-
mentum. Et etiam dicti Sindici sibi
ad invicem promittant facere et cu-
rare quod Artes, quarum sunt et
erunt Sindici, et homines ipsarum
Artium facient et observabunt aliis
Artibus predictis et hominibus Ar-
tium ipsarum bonam et puram et
fidelem societatem et compagniam.
Et quod simul ad invicem erunt
unanimes et concordēs circa hono-
rem et defensionem et exaltationem
et pacificum et tranquillum statum
dominorum Potestatis, Capitanei et
Defensoris et Officii dominorum
Priorum et Vexilliferi Institue... Et
iurabunt etiam et promittent dicti
Sindici sibi invicem facere et cu-
rare ita et taliter quod Artes et
homines obediunt d. Pot., Capit.,
Prior. et Vex. Iust. in omnibus et
per omnia, que ad honorem pre-
dictorum dominorum et exaltatio-
nem et defensionem et bonum et
pacificum statum Comunis et Po-
puli et Artium et Artificum dicte
Civitatis pertinebunt et spectabunt.
Et quod etiam prebeant dicte Ar-
tes et Vexilliferi et homines ipsa-
rum Artium et dabunt consilium
auxilium adiutorium et favorem do-
minis Pot., Capit., Prior. et Vex.
Iust., quotiens et quando expediens
fuerit vel requisiti fuerint a pre-
dictis, parendo et obediendo cum
armis et sine armis eisdem et cui-
libet eorum pro eorum offitiis libe-
raliter et viriliter et favorabiliter
exequendis et pro infrascriptis Or-
dinamentis et eis que continentur
in eis et quolibet ipsorum inviola-
biliter observandis et effectualiter
adimplendis.

Qui abbiamo tre leggi che dicono in fondo la stessa cosa; ma mancando fra Firenze e Bologna la identità, che c'è invece fra

Prato e Bologna, non si ha nessun diritto di affermare che la legge fiorentina è copiata dalla bolognese come la pratese.

Un altro esempio.

Ordinamenti bolognesi 1282, p. 19 e seg.

Si contigerit maleflicium fieri in persona vel rebus predictorum de Populo, propter quod maleflicium bona malefactoris vel malefactorum destrui debeant et publicari ex forma Ordinamentorum, dicte due Societates debeant et teneantur ire cum familia domini Potestatis et Vexillo Societatis ad domum et domos malefactorum in civitate et extra, et de dicto loco vel locis non discedere donec dicte domus et bona destructa fuerint et destruantur, ut continetur in Ordinamentis predictis.

Ordinamenti pragensi 1292, p. 342 e seg.

Et si contigerit aliquod maleflicium fieri in personis dictorum de Societatibus propter quod maleflicium bona malefactoris seu malefactorum destrui debeant publice ex forma istorum Ordinamentorum, dicte due Societates teneantur et debeant ire cum familia dicti domini Potestatis et Vexillo iustitie ad domum et domos malefactoris in terra Prati et extra si malefactor vel aliquis alius contenderet quominus guastum fieret et de dicto loco vel locis non discedere donec dicte domus et bona destructa fuerint, ut continetur in Ordinamentis predictis.

Ordinamenti di Giustizia, rub. VI.

Et ut temeraria audacia illorum, qui talia committere non formidant, sicut expedit refrenetur et pro honore Regiminiis domini Potestatis et pro libertate et bono statu Popularium conservando, provisum et ordinatum est, quod si contigerit aliquem ex Magnatibus Civitatis vel Comitatus Florentie committere vel committi facere aliquod maleflicium in personam alicuius Popularis Civitatis vel Comitatus Florentie, ex quo maleficio mors sequatur vel faciei vituperatio ex enormi vulnere seu membri abscisio ita quod ipsum membrum a reliquo corpore separetur, dominus Potestas Civitatis Florentie teneatur et debeat proprio sacramento incontinenti sine dilatione aliqua cum ad ipsius notitiam pervenerit dictum maleflicium fore commissum, de conscientia Vexilliferi Iustitie facere pulsari ad martellum campanam suam et banniri facere publice per Civitatem quod dicti mille pedites electi armati concurrant et ire sine mora festinent ad domum dicti Vexilliferi et incontinenti ipse Vexillifer Iustitie una cum predictis peditibus armatis et cum Vexillo Iustitie ad domum sive palatium domini Potestatis vadant. Et tunc dominus Potestas mittat et mictere teneatur et debeat omni occasione et dilacione remotis unum vel plures ex iudicibus seu militibus suis cum illis ex suis familiaribus, quos voluerit, cum dictis Vexillifero et peditibus viriliter et potenter ad domos et bona talis Magnatis committentis vel committi facientis maleflicium aliquod ex proximo predictis, et ipsas domos et bona in civitate burgis et suburgis Florentie existantia funditus et radicibus destrucere et devastare et destrui et devastari totaliter facere ante quam a loco discedant ubi erunt posita dicta bona.

Anche in questo caso quella imitazione, che dobbiamo riconoscere fra Prato e Bologna, nulla ci dà diritto di affermarla fra Firenze e Bologna.

Orbene, confrontando gli Ordinamenti fiorentini coi bolognesi, si ha mai occasione di riscontrare una identità o quasi identità o anche una certa larga somiglianza di forma, che permetta d'affermare una imitazione o una copia? Assolutamente mai. Bisogna dunque venire alla conclusione che le relazioni dal Gaudenzi affermate non esistono.

V.

Come si spiega allora la notizia conservataci nei Ricordi del Rinuccini? In un modo, a nostro parere, molto semplice.

Nei nostri Comuni, quando si voleva fare una riforma legislativa, spesso si studiava ciò che s'era fatto altrove nello stesso campo e si domandava agli altri Comuni una copia delle loro leggi. Oltre agli esempi numerosissimi già messi in luce dal Pertile e dal Lattes, noi troviamo che nel 1257 il Popolo di Siena mandò a prendere a Pisa il Constituto del Popolo;¹ nel 1283 a Pistoia si istituirono un Giudice e un Notaio preposti alla custodia dell'avere del Comune *prout habent Lucani*;² nel marzo 1285, discutendosi in Firenze della rinnovazione dell'estimo, due Consiglieri propongono che si mandi a Lucca, a Pistoia, a Siena, ad Arezzo a studiare i metodi che ivi si tengono nella compilazione degli estimi;³ nel 1304 il Comune d'Orvieto mandò a studiare l'ordinamento delle gabelle di Siena e di Lucca e venne adottata la gabella senese; nel 1323 gli Orvietani stessi mandarono a studiare la lira e il catasto di Siena e di Città di Castello.⁴ E di esempi simili se ne trovano ad ogni piè sospinto nella storia dei nostri Comuni.

Non è impossibile che il Popolo fiorentino nel gennaio 1293 o prima o dopo abbia chiesto a Bologna una copia degli Ordinamenti popolari con l'intenzione di servirsene; ma poi non ne fece uso alcuno, perchè si vide che Firenze sotto questo rispetto non aveva nulla da imparare da Bologna.

¹ *Constituto del Comune di Siena 1262*, p. LXXIX.

² *Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis*, p. 120.

³ *Consutte*, I, 180.

⁴ PARDI, *Gli Statuti della Cattedra di Orvieto*, p. 39 e 40.

APPENDICE

I.

Legge contro l'esportazione delle vettovaglie.

QUOD NULLUS FERAT VEL CONDUCAT DEVETUM.¹

Stabilitum est quod nulla persona cuiuscumque conditionis aut status existat portet vel conducat seu portari vel conduci faciat extra civitatem et districtum Florentie seu per comitatum vel districtum ipsius nisi versus civitatem Florentie, frumentum, bladum, legumen, oleum, boves, castrones, porcos vel alias bestias, quarum carnes sunt commestibiles ad usum hominis, vel carnes eorum seu pelles vel coria ipsorum non concia, seu caseos nostrates, exceptis porcis temporilibus, qui huic deveto non intelligantur includi; sub pena librarum quingentarum florenorum parvorum tam Magnati quam Populari, et etiam familiari, factori, castaldo, masnaderio aut laboratori dicti Magnatis et alii cuilibet ad petitionem huiusmodi Magnatis portanti vel conducenti; et librarum dugentarum florenorum parvorum vecturali contra predicta vel aliquod eorum facienti seu fieri facienti et quotiens auferenda. Contra quem Magnatem, familiarem, factorem, masnaderium, castaldum aut laboratorem ipsius Magnatis et alium ad petitionem ipsius Magnatis facientem contra premissa vel aliquod eorum, probetur et pro plena probatione habeatur dictum trium testium de publica fama. Quas condemnationes si non solverit, ut dictum est, infra decem dies a die huiusmodi condemnationis numerandos, si fuerit familiaris, factor, masnaderius, castaldus aut laborator dicti Magnatis aut alius faciens ad petitionem iam dicti Magnatis sive fuerit vecturalis, amputetur ei pes; et si Magnas fuerit teneantur et cogantur coniuncti ipsius Magnatis per lineam masculinam usque in tertium gradum cum effectu

¹ *Statuto del Podestà di Firenze 1322-25, V, 13.*

in personis et rebus et per destructionem bonorum multam et condemnationem et bannum solvere Comuni Florentie condemnationem predictam factam de ipso Magnate (*sic*), nisi talis Magnas condemnatus tempore huiusmodi condemnationis esset in fortia dicti Communis, vel representaretur infra dietos decem dies in fortia dicti Communis per dietos coniunctos vel alterum eorum. Et si huiusmodi coniuncti vel alter eorum solverent Comuni Florentie dictam quantitatem et infra annum a die solutionis huiusmodi computandum representarent in fortia iam dicti Communis ipsum Magnatam, pro quo solverint, teneantur Camerarii Camere Communis Florentie, qui pro tempore fuerint, de Communis antedicti pecunia quantitatem pecunie per eos solutam eis restituere atque dare. Ac si fuerit Popularis, etiam si solverit infra decem dies predictos, non habeat infra quinquennium proxime secuturum a Comuni Florentie aliquod officium vel honorem. De quibus quidem condemnationibus predicti vel aliquis eorum in perpetuum eximi et cancellari non possint aliquo modo, etiam per viam oblationis, nisi solverint condemnationem integre absque detractone quarti. Et res que portarentur vel conducirerentur contra devetum, et bestie super quibus essent, possint impune capi et auferri a quolibet; quarum rerum et bestiarum medietas sit Communis, aliaque medietas capientis et auferentis predicta; et quicumque ceperit de predictis rebus vel bestiis teneatur eas representare Camerariis Camere Communis Florentie infra tertiam diem sub pena librarum centum florenorum parvorum.

Possit tamen extra civitatem et per comitatum et districtum Florentie portari et duci licite una libra olei vel infra et unus vel duo boves vel vacce aratores, de quibus bobus et vaccis fides fieri valeat per duos testes vel iuramentum laboratoris, qui eos tenuerit pro laborando, et domini terrarum, quas huiusmodi laborator tenuerit ad colendum. Et non intelligatur frumentum bladum vel legumen portari vel conduci contra devetum, nisi fuerit inventum in extremitate districtus prope confines per medium miliarem. Salvo quod de mense iulii augusti et septembris liceat impune deferri et micti frumentum et bladum ad molendum versus Elsam et Bisentium ad molendina ipsorum fluminum hominibus, qui sunt de dicta contrata. Et quod per dominos Priores et Vexilliferum Iustitie et Indices Camere et Gabelle ordinentur et fiant exploratores secreti, qui facientes contra predicta vel infrascripta vel aliquid eorum clam denuntient dicto Iudici; quibus quarta pars condemnationis que sequeretur exinde solvatur secreta per Camerarios Camere Communis Florentie de Communis ipsius pecunia, de conscientia tantum dominorum Priorum et Vexilliferi et Iudicis predicti, etiam nomine non expresso in solutione huiusmodi.

Item quod Sindici et Rectores Comunium Populorum et Terrarum comitatus et districtus Florentie, per quorum territorium predicti contra facientes vel alter eorum transirent cum dictis rebus, teneantur et debeant denunciare Iudici Camere et Gabelle, sub pena librarum ducentarum f. p. cuilibet Populo Comuni et Terre, cuius Rector vel Sindicus non denunciaverit, et librarum quinquaginta f. p. huiusmodi Rectori vel Sindico et quotiens auferenda. Et insuper tales Sindici et Rectores et homines ipsorum Populorum Comunium et Terrarum teneantur et debeant tales contra facientes et ipsas res capere et in fortia Communis Florentie presentare infra tertiam diem et ipsos non receptare cum dictis rebus sub dicta pena Rectori Sindico et cuilibet singulari persone talis Communis et loci et quotiens. Item quod Iudex Camere et Gabelle mandet expresse omnibus Populis et Comunibus comitatus et districtus Florentie ac eorum et cuiuslibet eorum Rectori et Sindico quod predicta observent et faciant observari. Item quod Iudex predictus teneatur et debeat inquirere et in scriptis habere omnes et singulos mercatores bladorum victualium et bestiarum et eos compellere ad satisfaciendum ydonee cum bonis fideiussoribus de libris ducentis f. p. pro quolibet eorum singulis annis semel, de non conducendo vel mictendo seu conduci vel micti faciendo extra civitatem et districtum Florentie aliqua victualia bestias vel devetum contra supradictam formam; et contra facientes et eidem inobedientes in premissis aut in aliquo eorum procedat et condempnet in quantitate iamdicta.

Item quod Potestas, Capitaneus, Executor et Iudex Camere et Gabelle et quilibet eorum de predictis et in predictis et super predictis omnibus et singulis inveniendis, que committerentur vel commissa essent suo tempore vel ante per duos annos ante inceptionem huiusmodi processu, habeant plenum arbitrium et banniam in inquirendo cognoscendo procedendo etiam per tormenta, in condemnando tantum et puniendo prout superius continetur. Dummodo qui processum inceperit expediat infra decem dies si fuerit Magnas, et infra viginti dies, si fuerit Popularis, postquam ad eius notitiam pervenerit. Et predicta publice banniri faciant per civitatem Florentie singulis mensibus semel. Et quod quilibet possit facientem et fieri facientem contra suprascripta vel eorum aliquod accusare, denunciare, notificare, absque solutione gabelle facienda propterea, prout voluerit clam vel palam.

Del Governo della città di Firenze

dall'anno MCLXXX al MCCXII di Carlo di Tommaso Strozzi.¹

Argomento

[I] Io descrivo quale fusse il governo della città di Firenze dall'anno 1280 al 1292, perchè avendo avuto da questo origine quello, sotto il quale fiori tanto tempo la Republica Fiorentina, mi persuado che questa notizia sia per essere tanto più grata, quanto maggiormente pare essere stata sino a oggi sepolta nelle tenebre dell'oblivione.

Cittadinanza
e sue distinzioni

[II] Seguita alla fine dell'anno 1279 la pace del Cardinal Latino, restarono nondimeno le famiglie della città di Firenze divise in Guelfe, Ghibelline e Neutrali, e distinte in Grandi, Popolane e Plebee. Grandi eran quelle che o per nobiltà, o per ricchezza, o per numero d'uomini, o per mala natura loro insuperbite, non si contentavano del vivere civile, ma angariavano i meno potenti, e poca stima facevano de' Magistrati; Popolane tutte le civili quiete; Plebee tutte l'altre. Le prime due avevano parte nel governo, l'ultime no.

¹ Questo scritto fu pubblicato con moltissimi errori specialmente nella punteggiatura, che spesso travolgono tutto il senso del discorso, prima dal P. ILDEFONSO DI SAN LUIGI nel vol. IX delle *Delizie degli Eruditi toscani*, e poi sulla edizione del P. Ildefonso dal CAPPONI, *St. rep. fior.*, I, 551-562. Tanto il P. Ildefonso quanto il Capponi lo danno « d'incerto Autore ». Il GHERARDI, *Consulte*, I, VII, ha scoperto nell'Archivio di Stato fiorentino la bozza originale autografa dello Strozzi e una copia a buono sincrona d'altra mano. Fra la bozza originale e la copia a buono vi sono naturalmente delle varianti; ma è certo che la copia a buono deve conservare il lavoro nella forma definitiva datagli dallo Strozzi. Noi abbiám condotta la nostra edizione sulla copia a buono, senza per altro perder d'occhio la bozza autografa. Dove la grafia antica urtava troppo con le regole moderne, l'abbiamo modificata leggermente nel senso moderno.

[III] Governavano la Republica queste due sorti di famiglie, valendosi nello stesso tempo di Officiali forestieri, ottimo rimedio alle passioni de' particolari cittadini nell' amministrazione della giustizia.

[IV] Il supremo Magistrato in principio fu quello de' Quattordici; a questo poi succedè quello de' Priori.

[V] Gl' Officiali forestieri erano due, la Potestà e 'l Capitano. Il Governo riguardava le cose di dentro e quelle di fuori della città. Dentro amministrar la giustizia, provveder le cose necessarie al mantenimento e consigliar della pace e della guerra. Fuori, difendersi da' nemici o offenderli.

[VI] La Podestà fu antichissima in Firenze; dicono che cominciò l'anno 1202; trovasi molto prima ed è quella che ne' tempi moderni chiamossi per nome mascolino il Podestà, e così chiamemola noi.

[VII] Il Capitano cominciò l'anno 1250 con nome di Capitano di Popolo; chiamossi dopo Capitano della Massa de' Guelfi; l'anno 1279 Capitano di Firenze e Conservator della pace; e nel 1282 fugli aggiunto il titolo di Defensor dell'Arti ed Artefici.

[VIII] L'elezione di questi due Officiali o Rettori i primi tre anni fu rimessa nel Pontefice, perchè egli eleggesse persone non appassionate nè per parte Guelfa nè per Ghibellina e desiderosi di conservar la pace; e perchè eglino avessino forza di farlo, fu pagato a ciascheduno di loro cinquanta cavalieri armati e cinquanta fanti, e per il primo anno, per essere più sospettoso, cento degli uni e cento degli altri. Nel resto del tempo, sei mesi avanti il loro principio, per i Consigli del Comune si eleggevano gli Elettori del Podestà; per quelli del Popolo, quelli del Capitano; nè furono mai gli stessi elettori, se non per caso: perchè ora furono i Priori soli, ora in compagnia di due o più per sesto, talvolta con tutte le Capititudini, alcun'altra delle sette maggiori solamente, e alle volte avvenne, se bene di rado, che i Priori non v'intervennero. Ciascheduno degli Elettori proponeva il soggetto che egli voleva. Non doveva essere il proposto del Dominio, nè di luogo vicino a 50 miglia, d'età d'anni 36 almeno, guelfo, cavaliere o dottore o nobile o signore, nè suddito d'alcuno Principe. Andavano a partito separatamente, e i quattro di più favore s'intendevano essere eletti secondo la graduazione de' voti. Eleggevasi un Ambasciatore che portava l'elezione; se il primo accettava, quella degl'altri svaniva; se rifiutava, andava al secondo, dopo al terzo ed al quarto, finchè un di loro accettassi; e non trovandosi si eleggevano altri quattro. Doveva l'eletto, dopo che la presentazione dell'elezione gli era fatta, avere accettato in termine di due giorni: da indi in là s'intendeva avere rifiutato. Accettando, dovea ottenere dalla sua patria pro-

messa autentica di non concedere rappresaglio contro il Comune di Firenze o alcun suddito di esso, o per salario che non gli fusse pagato, o per condannazione che al sindacato gli fussi fatta, o per qualsivoglia altra causa. Aveva da essere in Firenze quindici giorni avanti a quello che doveva pigliare l'offizio, con tutta la sua famiglia per informarsi delli Statuti della Città, e quindici ne dovea star dopo, chè tanti erano quelli del Sindacato. Subito arrivato dovea o nel Consiglio del Comune o in Parlamento publico giurare sopra il libro delli Statuti serrato l'osservanza di tutti, insieme con tutta la sua famiglia, ed il Capitano giurava di più di procurare per quanto potesse il mantenimento della pace e la difesa dell'Arti.

Famiglia del
Podestà o del
Capitano.

[IX] La famiglia del Podestà s'intendeva allora così: sette giudici, tre cavalieri, diciotto notai e dieci cavalli, tra' quali quattro armigeri; e teneva venti berrovieri. Quella del Capitano: tre giudici, due cavalieri, quattro notai e otto cavalli, la metà armigeri; ed avea nove berrovieri. I giudici, notai e berrovieri si mutavano, quelli del Podestà al principio di luglio, quelli del Capitano al principio di novembre; dovevano i nuovi venire allora a Firenze, i vecchi partirsene; ognuno di loro sodava per sè e suoi di starsene al giudicato nel Sindacato. La famiglia d'alcuno di loro non doveva essere nè dello stato, nè di Toscana.

Salario, resi-
denza, durata
dell'ufficio dei
Rettori.

[X] Il salario del Podestà e della sua famiglia era per tutto il tempo lire 6000; quello del Capitano 2500; i berrovieri avevano lire 3 il mese. Abitava il Podestà nel palazzo del Comune, il Capitano in quello del Popolo; cominciava questo l'offizio il primo di maggio, quello il primo gennaio; durava l'offizio loro un anno; l'uno e l'altro conosceva delle cause civili e criminali. Il Capitano non avea palazzo proprio, ma stava a pigione, e dove abitava chiamavasi il palazzo del Popolo. Il Podestà l'anno 1290 si cominciò a eleggere per sei mesi.

Attribuzioni dei
Rettori e dei
loro rispettivi
Ufficiali,
procedura civile
e criminale.

[XI] Il Podestà conosceva di tutte le cause criminali; deputava tre de' suoi giudici per vederle; chiamavansi i Giudici de' malefizii; ognuno di loro abbracciava due sestì, ciascheduno faceva le cause denunziateli; non poteva alcuno denunziare a altro giudice di quello del suo sestò; il reo seguiva il foro dell'attore; i forestieri denunziavano a qual giudice più li piaceva. Nelle cause leggere non potevano pigliare accusa se non dall'ingiuriato o suo parente, nelle gravi da ognuno; l'accusa doveva esser sottoscritta dall'accusatore, altrimenti era nulla. Non si poteva procedere per inquisizione, se non in caso che l'ingiuriato e suoi parenti, richiesti che accusassero, non volessero, e se il richiederli fosse stato molto incommodo. L'accusatore giurava di proseguire l'accusa e davane mallevadore per soldi 100. Il reo era citato a spese dell'attore; se non compariva nel termine, era citato per bando con riserva di tempo, secondo

la qualità della causa, della persona e del luogo; se compariva dopo il termine, ma avanti la condanna, pagando denari 12 per il bando, era libero da esso. Era il reo esaminato, e delle cose che non sapeva scusarsi, rimaneva convinto, nè più poteva difendersene; scrivevasi l'esamine, ed assegnavasi dieci giorni di tempo a difendersi del resto; i testimoni convincevano, e tre giorni erano tenuti pubblicamente alla presenza della parte, con tempo di sei giorni a riprovarli; dopo i quali 25 n'aveva il giudice a esaminare e conferir la causa col Podestà ed altri giudici; e quelli finiti, altri cinque a dar la sentenza. Il Capitano aveva nel Criminale la cognizione solamente delle violenze, estorsioni e falsità e de' malefizi commessi nella sua Corte e Palazzo, quando però ancor di queste non era data prima querela al Podestà; ma se il Podestà non dava la sentenza fra 30 giorni, poteva pur conoscerle il Capitano; alla cognizione di esse deputava uno dei suoi giudici.

I contumaci si condannavano e bandivano; pagavasi taglia a chi pigliava banditi, e chi ne pigliava o appostava in modo, che alcuno ne venisse nelle forze del Comune, se era in simile o minor bando, era cancellato senza spesa. I nomi di tutti si registravano in due libri; l'uno stava appresso il Podestà, l'altro appresso i Priori. Concedevansi alcuna volta salvocondotto per andare e stare in esercito, alcun'altra tacitamente si comportavano. I Rettori de' Popoli erano tenuti a dare in nota i beni de' banditi che erano ne' loro Popoli, e per il Comune erano fatti guastare. Chi voleva difenderne alcuno, con pretendere che fusse suo, doveva depositare lire 500 o più o meno a piacimento del Podestà; se i contratti, che per tale effetto produceva, erano trovati fittizii, perdeva il deposito fatto.

Le cause civili nella prima istanza erano conosciute per i Giudici de' sestì. Ogni sesto aveva la sua Corte ed il giudice. I giudici erano cittadini dottori. Ogni sei mesi si mutavano. Di salario avevano lire 25 in tutto il tempo.

Appellavasi al Giudice delle appellazioni; era forestiero o dottore; di salario aveva lire 500; stava in uffizio un anno. L'appellazione doveva esser fatta fra due giorni dalla sentenza data, presentata fra otto dall'interposta appellazione, proseguita in venti e sentenziata fra quindici utili, se però il tempo non fusse prorogato dalle parti. Se la sentenza del Giudice dell'appellazione era conforme alla prima, era finita la causa; se non aveva appello al Podestà, che la faceva vedere per i suoi quattro Giudici collaterali, e la sentenza loro stava ferma nè aveva appello.

Le cause civili che conosceva il Capitano erano le spettanti alla Gabella, all'Estimo e simili. Uno de' giudici del Capitano era deputato sopra la Camera o Gabella: doveva rinvenire le ragioni

e far pervenire in Comune quello gli fusse stato occupato e fare che le vendite delle Gabelle, che allora tutte si vendevano, legittimamente si faccessino ed i danari da' compratori fussero pagati. L'altro giudice era posto a riscotere le condannagioni, libre o imposizioni fatte per il Comune di Firenze. L'imposte facevansi ogni volta che n'era il bisogno, imponevansi ad ognuno secondo l'estimo delle sostanze; l'estimo facevasi ordinariamente ogni tre o quattro anni.

L'ufficio de' cavalieri, tanto di quelli del Podestà, quanto di quelli del Capitano, era l'andare attorno con i berrovieri, cercando chi contraffacessi alli Statuti; nè senza la presenza de' cavalieri in molti casi si poteva catturare; in difetto loro suppliva uno de' notai, de' quali era il proprio ufficio l'aiutare i giudici, a' quali ne era assegnato certo numero per ciascuno.

Magistrato
dei XV

[XII] Il supremo Magistrato de' Quattordici, chiamato così dal numero degli uomini, era composto di Guelfi, Ghibellini e neutrali, partecipandone ciascuna parte per rata del suo numero. Elegevansi per quelli che erano stabiliti per i Quattordici vecchi e per i Richiesti. Tre se ne facevano per il sesto d'Oltrarno, tre per S. Piero Scheraggio, per essere i maggiori; di tutti quattro gli altri sestì due per ciascheduno; l'ufficio loro era solo di un mese.

I Priori

[XIII] A questo l'anno 1283 succedè quello de' Priori dell'Arti, che un anno avanti essendo stati eletti con certa autorità, li fu dipoi del mese di maggio data tutta la medesima che avevano i Quattordici, e questi del tutto spenti, tenendosi sino all'anno 1286 lo stesso modo nell'eleggergli che si faceva già i Quattordici; e da quel tempo al 1292 furono eletti per i Priori vecchi e per le dodici Capitadini maggiori.

l'ufficio

[XIV] Dovevano essere matricolati in alcuna delle sette Arti maggiori e guelfi; divieto avevano due anni; durava l'ufficio loro due mesi. In questi tempi stavano i Priori in un palazzo preso a pigione e dove abitavano chiamavasi il palazzo pubblico; le spese e le servitù avevano dal Comune. Tre giorni della settimana davano audienza publica, il lunedì, mercoledì e venerdì. A nessuno potevano parlare fuorchè di negozii publici, a' quali almeno dovevano essere presenti i due terzi di loro; nè etiam con i parenti loro più stretti potevano ragionare, non essendo però compresi in questa proibizione il loro notaio e famigli. Il notaio si eleggeva da loro per il tempo che stavano in ufficio; il quale scriveva tutti gli atti e deliberazioni fatte da loro.

Sindacato

[XV] Sei cittadini erano eletti per le sette Capitadini maggiori a sindacare i Quattordici e' Priori, sei per i Consigli del Comune a sindacare il Podestà, sei per quelli del Popolo a sindacare il Capitano. Quasi tutti gli altri ufficiali erano sindacati per il Giudice delle Appellazioni.

[XVI] Mille fanti della città erano eletti per il Podestà, Capitano e Quattordici per conservazione e difesa degli uffizii loro, e per alcuni Richiesti. Dugento n'erano eletti per Oltrarno, dugento per San Piero Scheraggio, centocinquanta per ogn' altro sesto. Ogni sesto aveva il suo Gonfalone e Gonfaloniere. I Gonfaloni erano di drappo rosso e bianco; quelli d'Oltrarno, Borgo e S. Pancrazio avevano il bianco di sopra, il rosso di sotto; in quello d'Oltrarno era dentro un ponticello rosso, in Borgo una capretta nera, in S. Pancrazio una branca di lion rossa. Gli altri tre avevano il rosso di sopra, il bianco di sotto; nel rosso di S. Piero Scheraggio era un carretto azzurro, in Por San Piero le chiavi gialle, in quello di Duomo il tempio di S. Giovanni.

[XVII] Mutavansi i Gonfalonieri ogn'anno del mese di marzo; i Gonfaloni erano dati loro nel parlamento publico. Doveano essere presti alla volontà del Podestà e Capitano; se nel medesimo tempo l'uno e l'altro gli comandava, quelli de' primi tre sesti obidivano al Capitano gli altri al Podestà. Doveva ogni Gonfaloniere, che era chiamato, far la massa alla chiesa del suo Popolo; chi non vi compariva era condannato in lire 25. Nessuno poteva servire per sostituto, fuorchè i medici e dottori e chi aveva più di 60 anni. Ognuno doveva aver dipinto il tavolaccio e l'altre sue armi dell' insegna del suo sesto. Quando erano chiamati i Mille, gl'altri non potevano muoversi, nè far ragnata di uomini armati, massime i Grandi, fuorchè fra' loro vicini e nello stesso vicinato.

[XVIII] Questi tre uffizii maggiori, Quattordici o Priori, Podestà e Capitano, governavano quasi il tutto insieme con i Consigli. I Consigli erano di più sorte: di Richiesti o Savii; del Cento: Speciale o Generale del Capitano o del Popolo; e Generale de' 300, e Speciale de' 90 del Podestà o Comune.

Quello de' Richiesti o Savi non durava più d'una sessione; era di quel numero e di quella qualità di cittadini che pareva a' due Rettori forestieri ed a' Quattordici o Priori, che tutti intervenivano in esso. Proponeva il Podestà; trattavasi di negozii di guerra, sentivansi gl'ambasciatori, rispondevalisi o finalmente in esso si decidevano tutti i principali negozii. Ciascheduno diceva il parer suo e vinceva quello ch'era favorito per la maggior parte, passando la metà; se alcuno non arrivava a tal numero, rimettevasi il negozio ad altro simile Consiglio e con maggiore o minor numero di Richiesti; o ne' tre uffizi maggiori solamente, secondo che si vinceva. Se si trattava di guerra, eranvi ancora chiamati i Capitani della guerra; se di fare imposta nella città, le Capitadini dell'Arti, o tutte o parte. Il partito si faceva segreto. Tutti gl'altri Consigli duravano un anno; eleggevasi i Consiglieri per i tre uffizi maggiori e per alcuni Richiesti di ciascheduno sesto. Per quello del

Cento erano eletti 20 Consiglieri per Oltrarno, 20 per San Piero Scheraggio, in tutti gli altri sestì 15 per ciascuno. Del Consiglio Speciale del Popolo o Capitano, che con altro nome si chiamava di Credenza, erano 6 Consiglieri per ogni sesto; del Generale 25: ragunavansi in S. Piero Scheraggio l'uno o l'altro nel medesimo tempo. Ritiravansi da una parte della Chiesa quelli del Generale; il negozio era proposto nello Speciale; vinto in esso, si proponeva di nuovo nel Generale, intervenendovi ancora quelli dello Speciale. Di tutti e due Proposto n'era il Capitano, i Consiglieri erano popolari. In quelli del Comune, ch' erano due, se bene quasi un solo in essenza, trovandosi rarissime volte essersi ragunati disgiunti, i Consiglieri erano grandi e popolari: per il Generale de' 300 eranne eletti cinquanta per sesto; per lo Speciale de' 90, quindici. Ragunavansi nel Palazzo del Comune, e Proposto n'era il Podestà. Chi era d'un Consiglio non poteva essere dell'altro, nè insieme potevano essere padre e figlio e fratelli carnali. Divieto si aveva un anno dal deposto officio. Non era di essi chi non aveva almeno 25 anni. Ne' Consigli del Podestà sempre intervennero nelle cose gravi le Capitadini delle sette Arti maggiori solamente fino all'anno 1286; da indi in quà delle dodici, che sempre intervennero in quelli del Capitano.

Modo di procedere nel detti Consigli.

[XIX] Non potevasi proporre in questi Consigli se non quello che era ordinato per i Quattordici o Priori, i quali tutto esaminavano fra di loro, e trovando il negozio di che si trattava utile e necessario al Comune, commettevano al Podestà e Capitano che lo proponessino ne' Consigli. I Consiglieri dovevano essere nel luogo deputato avanti che il Proposto del Consiglio si rizzasse per proporre; nè potevano partirsi senza sua licenza finchè non fussi letta la riforma e fatto il partito sopra l'approvazione di essa; non potevano consigliare o arreggare fuorchè sopra la cosa proposta; nessuno poteva rizzarsi per consigliare o arreggare, finchè il primo arreggatore non avesse finito. Non potevasi dar fastidio o impedire alcuno arreggante o consulente; nè potevasi alcuno rizzare in Consiglio, o dire, o consigliare alcuna cosa, se non nel luogo solito e ordinato a consigliare. Ne' Consigli del Comune non potevano essere più di quattro arreggatori senza licenza del Podestà; negli altri non se ne vede numero certo. Il partito ne' Consigli si faceva in due modi, o palese e scoperto, o segreto: il palese si faceva a sedere e rizzarsi, il segreto colle palle. Il sedere e rizzarsi facevasi immediatamente l'uno dopo l'altro; le palle si mettevano in un bossolo di due corpi, l'uno rosso e l'altro bianco; il sedere e la parte rossa del bossolo favoriva, il rizzarsi e la parte bianca disfavoriva. Nel Consiglio del Cento facevasi segreto; nello Speciale del Capitano prima palese, e poi segreto; nel Generale palese solamente;

in quelli del Podestà palese ed alcuna volta segreto. In tutti si vinceva per la metà e un più almeno; fuorchè nel derogare alli statuti, chè questo in tutti i Consigli si dovea vincere per i quattro quinti.

[XX] Per il Consiglio del Cento si potevano stanziare lire 100 il mese, le quali i Priori a piacer loro, senza stanziamento d'altro Consiglio che di questo, potevano spendere, non eccedendo però lire 25 per partita. I Consigli del Popolo per sè soli eleggevano gli elettori quasi di tutti gli ufficiali. Quelli del Comune eleggevano i Sindachi, quando n'era il bisogno, per gli affari publici; commettevano le Imbreviature o Protocolli de' notai morti; emendavano i danni de' fuochi e de' guasti; stanziavano le spese piccole da lire 100 a basso, di quella sorte però che secondo gli Statuti si potevano stanziare, e deliberavano d'alcune altre cose di non molta importanza. Tutti gli altri stanziamenti, provvisioni e riforme dovevano vincere per tutti i Consigli, passando per ordine dell'uno nell'altro; e ancora quelle cose che si trattavano per il Consiglio de' Savii o Richiesti, per gli quali il popolo dovesse essere aggravato o con spese o con altro. Se quello che era proposto in un Consiglio non si vinceva, non si poteva di nuovo proporre in esso, finchè non fossero mutati i Priori, a tempo de' quali era stata fatta la proposta. Nel medesimo giorno non poteva esser proposto ne' Consigli del Comune quello che era stato proposto ne' Consigli del Popolo.

[XXI] Eravi ancora il Parlamento generale o Consiglio publico, nel quale intervenivano i tre maggiori offizi, tutti gli altri Consigli e le dodici Capitudini. Ragunavasi in Santa Reparata ogni due mesi, dodicidici giorni dopo l'entrata de' nuovi Priori; facevasi alla presenza di tutto il Popolo, erane capo il Podestà. Era lecito ad ognuno del numero delle Capitudini o de' Consigli proporre in esso tutto quello, ch'egli avessi stimato essere beneficio del Comune. Esaminavansi dopo le proposte da' Priori; se niuna ve ne conoscevano buona o da potersi fare, proponevona l'altra volta ne' Consigli minori, e dovevasi vincere come le altre provvisioni o riforme.

[XXII] Le riforme o provisioni e deliberazioni de' Consigli erano distese o scritte a' libri, e rogati i sindacati e le procure, che occorrevano farsi per il Comune di Firenze, dal Notaio delle Riformazioni; il quale doveva essere della provincia di Lombardia di là dal Reno, ma non di luogo donde fussi il Podestà o Capitano. Eleggevasi per il Consiglio del Comune. Durava l'offizio suo un anno; ma poteva essere riaffermato.

[XXIII] Le Capitudini delle Arti erano xxi, oggi le chiamiamo Consoli; ciascheduna di esse aveva il Gonfalone, entrovi la divisa della sua Arte. Erano sottoposte al Difensore o Capitano, obligate a difendere l'offizio suo e seguirlo con arme o senza a sua richiesta;

Attribuzioni o
intue relazioni
ei Consigli.

Parlamento.

Informazioni e
loro Notaio.

Capitudini.

giuravano in mano sua, e nelle loro era giurata l'osservanza di questo da tutti i loro sottoposti. L'ordine loro era questo: Giudici o Notai, Mercatanti di Calimala, Cambiatori, Lana, Mercatanti di Porta Santa Maria, Medici Speciali e Merciai, Pellicciai, Beccai, Calzolai, Fabbri, Maestri di pietre e legnami, Rigattieri, Vinattieri, Albergatori maggiori, Salainoli, Galigai grossi, Corazzai e Spadai, Chiavaiuoli e Ferrainoli nuovi e vecchi, Correggiai Tavolacciai e Sendai, Legnaiuoli grossi, e Fornai.

Signori della Zecca.

[XXIV] Eleggevano le sette Capitadini maggiori ogni sei mesi due Signori della Zecca, uno de' Mercatanti di Calimala o l'altro di quelli del Cambio, e due saggiatori dell'oro ed argento. I Signori aveva cura che non si coniasse se non buona moneta, e che la forestiera non buona non corresse; e però la libra Pisana e la Lucchese, inferiori alla Fiorentina, erano sbandite, sì come ogni moneta piccola di Toscana; e i fiorini più leggeri di un grano si tagliavano.

l'ufficio dell'abbonanza.

[XXV] Le medesime sette Capitadini, insieme con i Priori, eleggevano sei cittadini e un ufficiale forestiero sopra l'abbonanza delle vettovglie. Chiamasi l'uffiziale: il Giudice; i cittadini: i Sci della Biada; l'uffizio de' cittadini durava due mesi, sei quello del Giudice; facevano questi condurre grano di diverse parti, il più di Romagna e di quello di Siena. Ne' tempi di gran carestia, per non aggiungere afflizione agli afflitti, facevansi ferie per le cause civili. Dodici danai per ogni stajo di grano era dato dal Comune a chi ne conduceva a vendere in Firenze di fuori dello stato. Chi ne conduceva più di una soma era sicuro per il viaggio, e per sei giorni di stanza per debiti suoi privati, e per rappsreglie, che fossero concesse contro la sua Comunità.

Rappsreglio.

[XXVI] Il fare rappsreglia era un sequestrare e rattenere tutti gli effetti pubblici e privati di una Comunità e le persone. Concedevansi le rappsreglie contro quelle Comunità che non amministravano, o si pretendeva che non amministrassino giustizia o al Comune di Firenze, o suoi sudditi. Se fra certo tempo non era soddisfatto il creditore, convertivasi l'equivalente in uso suo. Da questo ne nascevano molti inconvenienti e molti disastri nel negoziare, facendo l'una Comunità rappsreglia contro l'altra. Per sfuggirli emendava il Comune di Firenze il danno, che pativa alcun forestiero di rubbamento fattoli nella città o contado; i denari però erano pagati, non trovandosi il delinquente, da quella Comunità o Popolo, sul quale era seguito il delitto. Ma se pure contro il Comune di Firenze erano concesse per causa privata, erano i principali forzati a dar soddisfazione; se per pubblica, si veniva agli accordi e satisfacevasi; e molte volte usavasi mettere una gabella sopra le robe de' Fiorentini, che passavano per quella terra, che faceva la rappsreglia, finchè fosse soddisfatto a quel debito.

Camarlinghi
della Camera.

[XXVII] I denari, che si pagavano o riscuotevano per il Comune di Firenze, passavano tutti per mano de' Camarlinghi della Camera, i quali erano tre; stavano in officio due mesi. Proponevano ne' Consigli gli stanziamenti da farsi per le spese occorrenti. Tutti i pagamenti facevano con il consiglio di due dottori fiorentini a questo eletti ogni due mesi, chiamati Avvocati del Comune. Registravasi il tutto ne' libri pubblici per il Notaio della Camera, l'offizio del quale durava quanto quello de' Camarlinghi.

Capitani di
guerra.

[XXVIII] Per i fatti della guerra eleggevasi per i Rettori e Quattordici o Priori e per i Richiesti, per quel tempo ed in quel numero che a loro pareva, alcuni cittadini de' principali con nome di Capitani di guerra. Provedevano questi le cose necessarie per la guerra, intervenivano ne' Consigli che appartenevano a essa, e facendosi esercito, parte di loro andavano, e parte ne rimanevano nella città; finito il loro officio non s'eleggevano altri, se non era il bisogno. Chiamaronsi questi ne' tempi più moderni Dieci della guerra. In difetto loro era solito concedersi per i Consigli balia ed autorità al Podestà, Capitano e Priori sopra la fortificazione della città, sue castella e contado, sopra il condurre soldati e sopra ogni cosa spettanti a guerra, per un tempo determinato.

Capitano ge-
nerale della
guerra.

[XXIX] Negli eserciti comandava il Capitano generale della guerra; era forestiero e Signore, eleggevasi solo quando n'era il bisogno, per quel tempo che pareva agli elettori. Il modo dell'elezione era il medesimo di quello del Potestà e Capitano. Conduceva con lui un numero di cavalieri e di fanti espresso nella sua condotta; fra i cavalieri ne dovevano essere alcuni di corredo. Pagavansi al Capitano generale della guerra tutti i danari, tanto dello stipendio suo, quanto de' soldati condotti da lui. Ogni soldato dell'esercito gli era sottoposto. Due o più de' Capitani di guerra andavano con esso, con titolo di suoi Consiglieri, che insieme con lui il tutto deliberavano. Davaseli un notaio pagato dal Comune, che scrivesse tutto quello gli occorreva. Non essendo Capitano generale di guerra, e bisognando cavalcare, per capo della cavalcata o esercito andava il Podestà; non potendo egli, il Capitano del Popolo, o' Capitani di guerra.

rganizzazione
militare.

[XXX] Cavalcata o andata si chiamava quella dove non si spiegavano i padiglioni; esercito, dove si spiegavano. Alcuno de' Giudici de' malefizii del Podestà andava in esercito per amministrare giustizia. I Connestabili, Capitani di fanti e di cavalli erano condotti per i Sindachi del Comune con quel numero di soldati che avevano in ordine. La rassegna de' soldati facevasi ogni mese, o quando pareva a' Consiglieri, alla presenza del Capitano per nome e cognome. Gli eserciti erano composti di mercenari, ausiliarii e sudditi, di fanti o cavalieri. I fanti erano pavesarii, balestrieri, ar-

cieri e lancieri. I cavalieri erano o alla leggiera o alla grave. Ogni soldato a cavallo chiamavasi cavaliere; di corredo addimandavansi quelli di dignità fatti da Principi o Signori. Gli ausiliari erano pagati da chi li mandava, i mercenari e sudditi dal Comune. I cavalli mercenari alla leggiera avevano fiorini 5 il mese, quelli alla grave 9, o poco più o meno. Ne' sudditi non era altra cavalleria, che quella delle cavallate. Le cavallate s' imponevano a chi più aveva il modo, o a' Guelfi o a' Ghibellini, ordinariamente per un anno; per tutto il tempo avevano da 40 fiorini a 50. Imponevaseno ordinariamente da 500 sino in 2000, secondo i bisogni. A chi era imposta cavallata, era obbligato a tenere un cavallo armigero non di maggior prezzo di fiorini 70, nè di minore di 35; con esso doveva andare in esercito, quando gli era comandato, o mandarvi altri in suo luogo; per ogni giorno che cavalcava, aveva soldi 15, se era cavaliere di corredo o giudice 20. I cavalli tanto degli stipendiari, quanto delle cavallate si bollavano del bollo della città, e stimavansi alla presenza degli ufficiali del Comune, del Capitano e de' soldati. Se il cavallo si guastava, moriva o era ferito o ammazzato in servizio del publico, mandatane la fede fra cinque giorni a' Capitani di guerra, gli era pagata la valuta del danno, s'era guasto; se morto, dell'intero prezzo. Finchè non gli era emendato, non era obbligato a ricomprarne di nuovo, e la paga gli correva come se l'avesse avuto; e dopo pagato aveva tempo alcuni giorni a provvedersene. Non poteva un cavallo essere emendato più d'una volta, e per questo gli emendati si contrassegnavano. Per arrollare e rassegnare i soldati e stimare i cavalli erano eletti ogn' anno sei cittadini. Nelli eserciti generali andavano le cavallate di tutti i sestii; nell' imprese minori andavano d'un sesto solo o di più, alla disposizione del Consiglio de' Savi o Richiesti e de' Capitani di guerra; e l'uno l'altro ogni tanti giorni si cambiavano. L'esercito generale si bandiva più giorni avanti; e due o tre prima che si movesse, si cavavano l'Insegne e Gonfaloni di Firenze, e spiegati appendevansi ad un luogo vicino alla città; e quivi si faceva la massa. I soldati a piè del contado erano eletti per i Vicarii, ed eranne loro capi. I Vicarii erano de' migliori cittadini di Firenze; eleggevasi per i Priori, Capitani di guerra e Richiesti, quando occorreva, per quel tempo che si credeva che fossero per bisognare; mandavasene in tutte le Provincie principali dello Stato, o solo in quelle che pareva a' medesimi elettori. I Vicarii avevano soldi 30 il giorno, i fanti 4, i guastatori 3. Se le cavallate di tutti i sestii andavano in esercito, alcuni de' fanti del contado restavano a guardia della città fino al ritorno loro, ed i cittadini sospetti il più delle volte per quel tempo si mandavano fuori. Se l'esercito si faceva contro i Ghibellini, non cavalcavano i Ghibellini delle cavallate; ma i loro ca-

valli gli erano fatti prestare a' Guelfi. I soldati di guardia delle forze erano dello Stato; i Castellani, cittadini. Ogni due mesi erano rassegnati per uno de' Cavalieri compagni del Podestà di Firenze. Le paghe erano maggiori e minori, secondo la qualità del luogo. Per sapere gli andamenti de' nemici stipendiavasi uno per Capo di ricevere e mandare spie.

Ambasciatori.

[XXXI] Per l'occasione della guerra, o per altre [cose?] spettanti al Comune mandavansi ambasciatori in diversi luoghi; eleggevanli i Priori; per cosa di molta importanza il Consiglio de' Richiesti; l'istruzioni gli erano date per gli elettori. Gli eletti erano de' più degni cittadini o no, secondo il negozio che gli avevano da trattare, o il personaggio a chi gli erano mandati. In ogni ambasciata di qualche conto andavano cavalieri, dottori e cittadini privati, e un notaio; in quelle di grande importanza andava alcuna volta il Podestà, e l'ambasciata facevasi onorevolissima. In quelle di poco rilievo andava solo un cittadino privato, e talvolta un solo notaio. Giravano gli eletti per Ambasciatori in mano del Podestà di fedelmente trattare i negozi impostili, nè per loro ottenere grazia o privilegio alcuno; se contrafacevano erano condannati in lire 1000. Il salario non poteva esser più di soldi 50 il giorno, e questo non si dava se non a chi conduceva seco almeno quattro cavalli, che secondo il numero di essi si regolava il salario; ma non andava Ambasciatore, che almeno non ne avesse due. Il Podestà quando andava in ambasciata aveva lire 12 il giorno. I cavalli, che in ambasciata si guastavano o morivano, erano dal Comune emendati. Mandavasi Ambasciatori ancora per negozi di persone particolari, e d'altre Comunità; ma pagavansi da quelli, in servizio di chi gli andavano.

Notaio
dettatore.

[XXXII] Le lettere pubbliche scrivevansi in latino in nome del Podestà, Capitano e Priori; ed ogni sei mesi era eletto un notaio in Dettatore di esse.

Con questa forma di governo si resse la Repubblica di Firenze dall'anno 1280 al 1292, nel quale si cominciò l'elezione del Gonfaloniere.

La pace del Cardinal Latino.¹

In nomine domini amen. Anno eiusdem Millesimo ducesimo octuagesimo, indictione octava, die octavo decimo mensis ianuarii intrantis; pontificatus domini Nicholay pape tertii anno tertio: presentibus me notario et testibus ac aliis infrascriptis convocatis et constitutis in platea Ecclesie Sancte Marie Novelle fratrum predicorum civitatis Florentie: nobilibus viris domino Petro Stephani de Urbe Potestate civitatis eiusdem, et domino Adenulfo de Comite Capitaneo Masse Partis Guelforum, nec non Generali Consilio Trecentorum et Speciali Nonaginta virorum et Consilio Generali et Credentie Masse Partis Guelforum, et Duodecim et Quatuordecim Viris ac etiam populo civitatis eiusdem et de mandato predictorum Potestatis et Capitanei ibidem voce preconia congregatis. Reverendus in Christo pater dominus frater Latinus, Ostiensis et Velletrensis Episcopus Apostolice Sedis Legatus, tam auctoritate apostolica quam arbitraria et etiam ordinaria a supra-scripto domino Papa sibi tradita et concessa, dixit pronuntiavit ordinavit diffinivit statuit decrevit precepit laudavit et arbitratus fuit in hec verba:

¹ Lo strumento originale della sentenza arbitrale del Cardinal Latino si trova nel Diplomatico, *Strozziare-Uguccioni*, 1250, Gennaio 18, Ind. VIII; ma è stato profondamente corroso dalla umidità nel margine a destra di chi legge. Una copia autentica dello strumento, preceduto da un breve proemio e seguito da 18 pagine di atti complementari della pace, si trova in *Capitoli* XXIX, 324-328. Da questa copia, che corrisponde perfettamente all'originale, salvo qualche leggera differenza di grafia, noi pubblichiamo il proemio e l'atto della pace, trascurando gli atti complementari.

FRATER LATINUS PERMISSIONE DIVINA OSTIENSIS ET VELLETRENSIS
EPISCOPUS APOSTOLICE SEDIS LEGATUS AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Deus actor pacis et amator, qui filium suum unigenitum ut pacificaret ea que in celis et ea que in terris sunt de celo destinavit ad terram, ipse mentem Sanctissimi Patris et Domini nostri N. pape tertii, quem in terra degnatus est habere Vicarium, ad amorem pacis in ipso sue sublimationis exordio vehementer accendit, ut reconciliare homines deo, reconciliare etiam homines dissedentes ad invicem, sitibundis desideraret affectibus et studiis ad hoc ipsum ferventibus insudaret. Et quamvis idem Dominus, pacis habundantiam in diebus suis oriri desiderans, multipliciter operam dederit ut non solum hii qui prope sed etiam hii qui longe sunt pace cunctis optata mortalibus fruere, specialiter tamen vicinam sue sedi provinciam Tuscie maximeque civitatem Florentie, a qua status ipsius provincie plurimum dependere dignoscitur, oculo sereno conspiciens, eamque diutina guerrarum tempestate quassatam pio miseratus affectu, partes predictae civitatis ac districtus ipsius, videlicet Guelfos et Gibellinos, admonuit et induxit quod super omnibus litibus questionibus discordiis et guerris, quibus inter se tempore transacto dissederant, in ipsum Dominum plenum et liberum facerent compromissum, ut sic ipsos ad opportunam commodius et facilius posset concordiam revocare. Quod quidem partes ipse pronta devotione fecerunt per Syndicos ad hoc legitime ordinatos, compromittentes in ipsum Dominum de alto et basso ut ei per se vel per alium super omnibus supradictis arbitrari et diffinire liceret iuxta beneplacitum suum, sicut in instrumento publico inde confecto latius declaratur. Quia vero idem Dominus circa generalis executionem officii multiplici occupatione distenditur, nec valeat se cunctis negotiis presertim que in diversis mundi agenda sunt partibus exhibere presentem, ipsius circumspectio provida obsequentium sibi non abnuit opitulatione iuvare ut sic, partito in alios onere, et ipse gravetur minus et celerius ad effectum perveniant que incumbunt. Hinc est quod nos, licet ad tanti pondus negotii viribus impares, reformande pacis gratia in dictam provinciam cum legationis officio destinavit specialiter super compromisso predicto, sicut ex ipsius forma licebat, committens nobis plenarie vices suas; idque precipue nostri ministerii studio cupiens provenire ut [in] ipsa provincia maximeque [in] civitate prefata dissensionum tribulis extirpatis, bonum terra eadem semen pacis exciperet, atque odiorum extinctis fomitibus caritatis et amicitie vineulis incolarum animi necterentur. Et licet in hac parte virtutis ministerium infirmo commiserit, illo tamen qui dat lasso virtutem et hiis qui non sunt fortitudinem et robur multiplicat, imbecillitatem

nostram per eiusdem Patris Sanctissimi merita suo presidio fulciete, nos, laboribus plurimis ad consumandum opus quod nobis erat impositum satagentes, ex ipsis tandem laboribus in civitate predicta fructum deo et ipsi Domino gratum provenisse confidimus, et quasi post longe navigationis annis ad placidum litus nos applicuisse gaudemus. Multis siquidem cum predictis Guelfis ac Gibellinis tractatibus habitis et conditione negotii provida deliberatione pensata, super concordia et pace partium predictarum presentem sententiam ferimus perpetuis temporibus largiente domino valituram. Igitur ad honorem omnipotentis dei et gloriose Virginis Marie genitricis domini nostri Iesu Christi et beati Iohannis Baptiste ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli nec non beate virginis Reparate omniumque sanctorum et supradicti domini nostri summi Pontificis ac sancte Romane ecclesie, et ad pacificum statum civitatis Florentie; auctoritate tam apostolica quam arbitraria nobis a Domino prefato commissa, dicimus pronuntiamus ordinamus diffinimus statuimus decernimus precipimus laudamus ac etiam arbitramur:

[I] In primis, quod inter predictas partes Guelforum et Gibellinorum de civitate ac distructu Florentie per presentes Syndicos, ad hoc specialiter ab ipsis partibus constitutos, fiat pax generalis vera solida et perpetuo dante domino duratura de omnibus litibus questionibus discordiis inimicitiis et guerris, que inter ipsas partes et singulares earum personas occasione partis preterito tempore usque in presentem diem quocumque modo fuerunt; que quidem pax per eosdem Syndicos pacis osculo declaretur. Consequenter fiat per Syndicos ipsos iniuriarum offensarum excessuum mallefitorum et dampnorum, que a parte parti vel ab hominibus partis unius hominibus partis alterius occasione partis verbo vel opere seu quolibet alio modo illata vel facta sunt hactenus, generalis et plena remissio nomine partium et hominum predictorum, que quidem ad bona immobilia seu mobilia nunc extantia nullatenus extendatur. Si tamen ipsa mobilia inveniantur affixa inhedificata vel immissa, in detinentis optione relinquimus utrum ea restituere malit an iustum pretium eorundem [impendere?] arbitrio boni viri, dum tamen alterum faciat sine mora.

[II]. Post hec arbitrando precipimus ut omnia bona immobilia et mobilia, que nunc extant, seu iura per Comune Florentie vel eius auctoritate vel per quoscumque alios occasione partis aut guerre quomodolibet occupata invasa subtracta saisita vel detenta, infra unum mensem ex quo presens per quinquaginta de utraque parte solemnizata fuerit sicut inferius declaratur, libere ac integre hiis ad quos pertinent restituantur generaliter et singulariter hinc et inde. Non obstantibus quibuslibet concessionibus vel cessionibus

aut dationibus in solutum per ipsum Comune Florentie vel eius auctoritate factis contra eos qui defendendi se facultatem liberam non habebant. Salvis tamen contractibus inter aliquos legitime factis de libera contrahentium voluntate, quos in suo robore manere decernimus nisi forte in eorum aliquibus talis metus aut coactio intervenisse probetur propter quem contractus irritari debeant secundum legitimas sanctiones. Et si circa hec aliquas questiones] oriri contingat, sumatim per Capitaneum Florentinum sine strepitu et figura iudicii terminentur. Sane fructus perceptos ex possessionibus Gibellinorum, qui videlicet extant et per dictum Comune vel eius mandato servantur, ipsis Gebellinis restitui volumus, ita tamen quod Comuni liceat ex ipsis deducere expensas factas a tempore quo dieti fructus collecti fuerunt usque in presens pro custodia castrorum Ampinane et Montis acuti, que nos pro Romana Ecclesia custodimus, sicut olim per felicis recordationis dominum Gregorium Papam X extitit ordinatum; liceat quoque deducere quantitatem, que dominos possessionum ipsarum,¹ si fuissent ad mandata Communis, de collectis et factionibus impositis a tempore collectorum fructuum eorundem, laboratione ipsarum possessionum secundum iuxtam extimationem et liberam contingere potuisset. Si autem aliquis Guelfus vel Gibellinus habens rem aliquam communem cum alio eandem rem alienasset sine consortis assensu, contractum ipsum quantum ad partem consortis illius decernimus non tenere, eique ad petitionem ipsius partem suam sine strepitu et figura iudicii per Capitaneum restituendam fore censemus. Verum divisiones domorum casolariorum terrarum vinearum sive quarumlibet possessionum iuxta solitum ac approbatum morem civitatis Florentie facte per Magistros et Officiales Communis inter Guelfos et Gebellinos consortes valeant atque permaneant, non obstante quod in eis sollempnitas iudicarii ordinis non fuerit observata, si tantum ipsi consortes tempore divisionum huiusmodi proponendi et allegandi iura sua liberam habuerint facultatem. Sententie quoque seu diffinitiones lato vel facte per Commune Florentie vel ipsius Iudices temporibus retroactis, quibus ambe partes scilicet Guelforum et Gibellinorum in Civitate Florentie pacifice morabantur, in causis seu questionibus inter quoscumque de civitate ac districtu Florentie vel inter ipsum Commune et quoslibet cives seu comitatoneses super bonis immobilibus iuribus seu iurisdictionibus vertebantur, in sua maneant firmitate. Non obstantibus aliquibus contractibus per vim vel metum seu impressionem extortis aut initis post sententias supradictas, prosertim in tempore quo altera partium fuisset ex-

¹ Così nello strumento originale; nella copia: *dominis possessionum ipsorum*.

pulsa. Circa debita vero in quibus Gibellini, qui usque in presens fuere rebelles, singularibus personis ex quolibet contractu tenentur, taliter duximus providendum, ut, quia ipsos rebelles propter longum exilium multis constat necessitatibus subiacere, ante quattuor menses ad solvendum huiusmodi debita non cogantur nisi forte constiterit evidenter quod debitum solvi possit sine gravi incommodo debitoris. Porro de debitis, que ipsum Commune contraxit recipiendo pro variis causis pecuniam mutuo a civibus vel hominibus de districtu, creditoribus per Commune integre satisfiat. Ceterum ea que de bonis et rebus ad Commune directe spectantibus ordinata vel facta seu alienata sunt hactenus per eos qui civitatis Regimen exercebant, dationes quoque in solutum per eosdem factas de bonis illorum qui defendendi so facultatem liberam habuerunt, nequaquam intendimus revocare sed in suo robore perseverent. Quod si ecclesie vel ecclesiarum domus, vio publice aut platee facte sunt auctoritate Communis in civitate vel eius suburbiis, et ob hoc aliqui Gibellini vel Guelfi in domibus aut possessionibus suis dampnificati esse noscuntur, precipimus ut ois quibus convenienter satisfactum non est a Communi, difficultate remota, proborum virorum arbitrio satisfiat. Si vero aliquis Guelfus in area vel solo alicuius Gibellini sine voluntate ipsius vel Gibellinus in area vel solo alicuius Guelfi sine consensu eiusdem in civitate vel districtu edificium aliquod fecit, solum vel area ad eius dominum revolvatur. Edificatori vero liceat superficiem edificii tollere et asportare sine lesione prioris status, nisi forte dominus soli extimationem ipsius superfici, boni viri arbitrio, eidem edificatori reddere sit paratus, vel nisi de materia, que ad soli dominum pertineret, hedificium sit constructum; in quo casu hedificium solo cedat, dummodo edificatori de hiis que ad hedificium ultra dictam materiam posuit et expendit, bonorum virorum iudicio, satisfactio conveniens impendatur.

[III]. Ne autem preteritorum occasione bannorum ab huius pacis beneficio plurimos contingat excludi, Nos omnia banna penas condemnationes sententias bonorum quoque publicationes omnesque processus per Commune vel Officiales ipsius contra quoscumque de civitate ac districtu Florentie preteritis discordiarum temporibus guerrarum seu partium occasione prolata facta et habita, relaxamus cassamus et irritamus ac decernimus nullius de cetero existere firmitatis. In omnibus autem que ad commodum vel favorem exbannitorum in presenti sententia ordinamus, Gibellinos, qui licet exbanniti non fuerint tamen a communibus collectis et factionibus cessaverunt, exbannitis ipsis volumus adequari. Verum ad illos, qui nefandum facinus commiserunt in spoliacione ac occisione prelatorum et clericorum in Valle Arni, nullum ex presenti sententia vo-

lumus beneficium provenire sed tam ipsi quam eorum complices castra ville et loca eorum nec non alia loca in quibus se tempore patrati sceleris receperunt subiaceant sententiis omnibus que olim per felicis recordationis dominum Clementem Papam in ipsos et contra loca predicta promulgate fuerunt. Quod si aliquis Gibellinus aut Guelfus de civitate vel districtu Florentie ex hiis, qui propter partem et guerram preteritis temporibus exbanniti fuerunt, occasione facinoris vel maleficii spetialis in spetiali banno positus fuerit vel quomodolibet condemnatus, bannum vel condemnationem huiusmodi omnino cassamus. Si quos tamen ex ipsis legitime constiterit vel adhuc constare poterit fuisse falsarios aut predones publicos¹ sen clericorum occisores aut violatores ecclesiarum vel etiam assessinos et propter huiusmodi crimina condemnati vel in banno sint positi, eos a condemnatione vel banno per presentem sententiam nequaquam intendimus liberare. Circa condemnatos quoque vel exbannitos pro specialibus culpis qui ante condemnationem vel bannum huiusmodi erant ad mandata Communis et se defendendi facultatem habuisse noscuntur, nichil quantum ad hoc duximus innovandum. Arbitrando etiam dicimus quod propter pacem aut tregnas non servatas vel fractas² hactenus inter partes predictas et singulares eorum personas occasione partis exigi nulla possit pena vel questio suscitari.

[IV]. Ut autem partes ipse communis et tranquillius valeant conversari, ordinamus atque precipimus quod nova ordinatio et reformatio Consiliariorum et communium Officialium civitatis per Potestatem et Capitaneum simul infra unum mensem, ex quo per quinquaginta de utraque parte pax presens fuerit confirmata, fiat modo subscripto: videlicet per xij viros ydoneos, sex Guelfos et totidem Gibellinos, de omnibus civibus ab adolescentibus qui vicesimum primum usque ad senes qui annum septuagesimum attigerunt, disquisitio fiat, qui sint Guelfi et qui Gibellini; qui vero communes sive indifferentes secundum provisionem ipsorum et qui de neutra parte se profiteri noluerint, ad professionem huiusmodi non cogantur. Dividantur autem consilia et officia iuxta numerum capitum que inveniuntur in singulis partibus, et hi, qui se volent communes vel indifferentes asserere, similiter iuxta ipsorum numerum partem in consiliis et officiis sortiantur. Consiliis vero et officiis reformatis modo predicto, abinde infra dies octo novi Statutarii iuxta civitatis ipsius approbatam consuetudinem eligantur qui Statuta Civitatis eiusdem reforment et renouent addant et detrahant

¹ *publicos* manca nella copia.

² *fractus* nell'originale, *factas* nella copia.

prout communi utilitati ac paci viderint expedire. Sane commissiones sive concessiones facte domino nostro supremo Pontifici de Potestaria et Capitania civitatis Florentie omnino firme permaneant nec contra ipsas alicui liceat reclamare, cum valde appareat utile ad dissensionis materiam evitandam quod per eundem Dominum provisio regiminis fiat iuxta commissiones predictas.

[V]. Volumus autem quod Capitaneus, qui nunc est et alii qui mittendi sunt per dominum Papam, nullius partis Capitanei debeant appellari set communi vocabulo Capitanei florentini et Conservatores pacis de cetero nominentur. Salvo si Dominus noster predictus circa hec aliud ordinavit vel in posterum ordinabit. Predicti vero Potestates et Capitanei, tam qui nunc sunt quam alii predicto modo mittendi, suum officium pro utraque parte communiter exercebunt secundum Statuta civitatis Florentie, que nec in preiudicium alicuius partis nec iuri divino aut ecclesiastice libertati contraria esse noscantur; et si qua sunt in libris ipsius Communis sic preiudicialia vel iniqua, nos ea cassamus et penitus irritamus, nec ad observanda Statuta huiusmodi edita vel edenda prefati Potestates et Capitanei astringantur. Et ut Potestates et Capitanei per dictum Dominum deputati et deputandi eo melius civitatem regere valeant, quo maiori potentia fulciantur, ordinamus quod potestas que nunc est, per totum annum sui regiminis centum equites armatos tam milites quam alios, qui omnes in universo ducentos habeant equos, et totidem armatos berroarios pedites; Capitaneus quoque primo mittendus a Domino supradicto totidem equites peditesque similiter, ex quibus nullus sit de civitate vel districtu Florentie, preter ipsorum familias in expensas Communis Florentie habere debeant et tenere; quibus, ad mandatum ipsorum Potestatis et Capitanei per..... Camerarium Communis oportuna stipendia ministrentur. Et deputentur per Consilium tres viri fideles qui una cum Camerario supradicto frequenter et diligenter exquirant de numero et conditionibus illorum quibus stipendia largientur, ita quod Communis pecunia secundum intentionem nostram utiliter expendatur. Potestates vero que fuerint post presentem, Capitanei quoque qui post dictum Capitaneum erunt mittendi videlicet per dominum Papam, per duos annos quilibet ipsorum quinquaginta equites et totidem pedites armatos teneant modo predicto. Omnes alios equites vel pedites stipendiarios, quos Commune vel partes hactenus tenuerunt, infra quindecim dies postquam per quinquaginta de utraque parte pax presens solemnizata extiterit, ut infra dicetur, omnino dimicti et licentiarum precipimus ac deinceps ipsos vel alios in alterius partis aliquale preiudicium nullatenus reasummi. Illos tamen stipendiarios quos presens Capitanens habet toto ipsius tempore volumus retineri. Ad hec ne occasione Rectorum civitatem

ipsam ab obedientia Romane ecclesie quomodolibet aberrare contingat et presentem pacem per consequens perturbari, ordinamus atque statuimus quod hinc ad decem annos nullus qui hactenus fuerit vel erit imposterum in manifesta rebellionem contra Romanam ecclesiam aut manifestis inimicis ipsius manifeste adhererit vel imposterum adherebit, in eiusdem civitatis Potestatem Capitaneum vel Rectorem quocumque nomine censeatur eligi valeat vel assenti absque apostolice sedis licentia speciali.

[VI]. Preterea volumus ut postquam reformatio Consiliorum et Officialium facta fuerit, infra unum mensem fiat nova libra et extimatio bonorum omnium illorum de civitate et districtu, qui talias et factiones Communis Florentie subeunt, per bonos discretos et legales viros communiter ex utraque parte ad hoc specialiter per Consilium deputatos, ut sic deinceps communia onera communiter valeant supportari.

[VII]. Insuper ad concordiam pleniorum omnes societates colligationes et conspirationes factas quocumque modo per Guelfos contra Gibellinos vel per Gibellinos contra Guelfos cassamus et penitus irritamus, relaxantes iuramenta promissiones et obligationes si qua super hoc interposita sunt et ea omnimodis annullantes. Festa etiam quedam que olim sicut accepimus Guelfi et Gibellini facere solent in memoriam victoriarum contra se invicem hactenus habitarum, de cetero fieri prohibemus. Amplius pro bono et tranquillo statu civitatis ipsius non solum predictas sed etiam quaslibet alias societates colligationes aut convitationes inter Nobiles aut Populares, ex quibus posset scandalum aut seditio suboriri, pro qualibet causa seu quolibet titulo fieri deinceps districtius inhibemus; nisi forte hii qui eiusdem sunt artis officii seu mercimonii societates habere velint super hiis dumtaxat, que ad eorum artem officium seu mercimonium pertinere noscuntur; et ipse societates instituende vel etiam institute, quas fieri et esse concedimus, nullatenus cum armis vel sine armis in unum congregari vel convenire presumant, sine Potestatis aut Capitanei licentia speciali, cum ex huiusmodi congregationibus seu conventiculis frequenter soleant seditiones et scandala suboriri. Ipsis tamen societatibus licitis ex generali permissione ipsorum, qui civitatem regunt, poterit provideri qualiter Capitulines Consules seu Rectores earum quocumque nomine censeantur ad tractandum de spectantibus ad easdem valeant congregari.

[VIII.] Ut autem pax presens eo sincerius observetur, quo multiplici fuerit firmitate vallata, volumus atque precipimus quod utraque pars centum vel plures si nobis videbitur fideiussores ydoneos ad beneplacitum nostrum debeat exhibere, qui se obligent ad penam quinquaginta milium marcharum argenti, si forte pax eadem

per alterutram partem non servata seu quomodolibet fuerit violata. Volumus autem quod nec fideiussores Guelfi pro Gibellinis nec Gibellini pro Guelfis recipiantur hac vice. Qui vero nec Guelfos nec Gibellinos se profiteri voluerint ipsos pro parte alterutra recipi minime prohibemus. Ordinamus etiam quod Capitaneus, qui nunc est et alii mictendi per dominum Papam, specialiter curam habeant de facienda observari pacem predictam, et quod tam Capitandines omnium Artium cum societatibus suis, quam etiam alii cives cuiuscumque conditionis Capitaneos in hac parte sequi et iuvare cum ab eis requisiti fuerint teneantur; ipsisque Capitaneis punire liceat tam societates predictas quam cives quoslibet, qui eos sequi et adiuvari contempserint prout eis videbitur expedire. Nichilominus tamen Potestates diligentem habeant curam quod Civitas et eius districtus in statu pacifico perseveret, cum ad hoc ex suo officio teneantur, nec nos per commissionem quam Capitaneis fecimus intendamus iurisdictioni Potestatum in aliquo derogare. Illud quoque ad robur adicimus quod obsides et castra, scilicet Ampinani, Montis acuti et Filiccionis, qui et que nunc per Romanam tenentur ecclesiam, usque ad domini Pape beneplacitum teneantur, ita tamen quod liberum sit parentibus obsidum predictorum dare si voluerint alios in locum eorum, tales videlicet qui merito debeant acceptari et sic illos recipere poterunt qui hactenus sunt detenti. Insuper exhibere alios obsides et alia castra utraque pars et homines partium ad Domini nostri predicti et nostrum beneplacitum teneantur. Pro custodia vero tam obsidum quam castrorum deinceps Commune Florentie necessarias ministrabit expensas ipsisque obsidibus ad subsidium victus in quadraginta solidis usualis monete per singulos quolibet mense per ipsum Commune volumus provideri. De hiis vero castris que custodiuntur per Commune Florentie provideant Potestas et Capitaneus qualiter debeant custodiri. Obsides autem de Poppio, qui cum obsidibus memoratis detenti sunt hactenus, restitui libere volumus parentibus eorundem. Ad maiorem preterea firmitatem volumus atque precipimus quod quinquaginta persone de qualibet parte, quas duxerimus nominandas, die prefigenda per nos nomine partium earundem pacem ad invicem faciant osculo declarandam, quam bona fide promittant et iurent quantum in ipsis est per se ac alios inviolabiliter observare et facere observari et ad hec omnia bona sua pro se et ipsis partibus obligabunt.

[IX.] Facta vero pace seu confirmatione pacis huiusmodi per quinquaginta predictos, datis etiam ante fideiussoribus memoratis, volumus atque decernimus quod Gibellini de civitate ac districtu Florentie civitatem ipsam et districtum ex tunc libere possint intrare, in ipsis morari et habitare ac bonis suis omnibus uti, et qui de civitate sunt eius civilitate gaudere; illis dumtaxat quantum

ad ingressum civitatis exceptis quos certis ex causis extra civitatem ipsam ad tempus videlicet iuxta beneplacitum domini nostri summi Pontificis remanere censemus. Hii vero qui Civitatem intrabunt in suo ingressu pacifice veniant et quiete. Qui autem ad confinia ire debent sunt hii: De Sextu sancti Petri Scragii: dominus Lapsus et Fredericus filii quondam domini Farinate de Ubertis. Dominus Maritus de Ubertis. Schiatta qui dicitur Tosolatus de Ubertis. Lapsus quondam domini Petri Asini de Ubertis. Neri Ghignata de Ubertis. Bugolinus et Perinus quondam Raynerii de Bogolensibus et Ciente quondam domini Truffe de Fifantis. Dominus Chianni et Dominus Pullinus filii domini Corradi de Gangalandi. Dominus Tanus quondam domini Philippi de Gangalandi. Dominus Tondellinus quondam domini Cursi de Gangalandi. Neri Culacciata quondam domini Truffe de Amideis. Bancus quondam domini Cursini de Amideis. Neri quondam Raynerii de Monacella de Amideis. Bertardus de Montespertoli. Dominus Albizus de Malferariis. Lapsus quondam domini Guidi de Gallis. Duceus quondam Bonbernardi de Schelmis. — De Sexto Burgi: Dominus Bernardus de Scolariibus. Schiatta domini Boze de Scolariibus. Neri Kaynus quondam domini Philippi de Scolariibus. Chole quondam domini Branchaleonis de Scolariibus. Scolarius quondam domini Sinibaldi de Scolariibus. Dominus Francisclus quondam domini Mazzinghi de Soldaneiriis. Giudinus quondam domini Giahanni de Iudis. Meus quondam domini Florentii de Iudis. Dominus Pacciolla de Chappiardis — De Sextu Porte Santi Petri: Dominus Alberte quondam domini Rainerii Rustici. Nuzzius quondam domini Gerardi de Pilato. Guido Cavalero de Tebaldinis. Banchus quondam domini Raynerii de Tebaldinis. Boscolinus de Bosculis. — De Porta Domus: Iohanni Leonis de Caponsachis. Cecchus Martelli de Caponsachis. Ioseppus de Castillione. — De Porta sancti Pancratii: Dominus Primeranus de Lambertis. Dominus Ceffus de Lambertis. Teccus domini Gerardi de Lambertis. Asinellus quondam domini Vindemioli de Lambertis. Bertus quondam Rogerii de Mosca de Lambertis. Sechla de Melliorellis. Lapsus de Ghiandonibus. — De Sextu Ultrarni: Vinacicus Beneivenni de Ebriachis. Ghinus Gherardi de Ebriacis. Martinuceus Aldobrandini de Ebriacis. Tomasinus quondam domini Raynuccini de Mannellis. Neri Razzanelli de Razzanellis. Guido Homodei. Dominus Tornabene de filiis Daniellis Bianchi. Bartholus quondam Megli de Quercetanis. Monte Andree Ughonis medici. Dominus Guilielmus Pazzi de Valle Arni. Dominus Guilielmus de Ricasolis. — Hii omnes infra unum mensem in partes patrimonii beati Petri se conferant singuli, silicet ad ea loca que inter Urbem veterem et Romam de nostra licentia duxerint eligenda, ibidem in confinibus moraturi. Et infra predictum terminum representabunt

se coram predictorum locorum Rectoribus, facturi de representatione huiusmodi confici publica instrumenta, que nobis infra quindecim dies post elapsum mensem predictum studeant destinare. Nec ab eisdem locis ultra decem miliaria elongabunt sine domini Pape vel nostra licentia speciali. Sed morabuntur in locis predictis donec animi eorum, quos olim inimicitia separavit, per parentelas vel alio modo ad unitatem et amicitiam reducantur et sic ipsi de mandato domini Pape possint a dictis confinibus relaxari. Prestabunt autem per procuratores coram Capitano securitates ydoneas quod aliter a dictis confinibus non recedent. Et si aliquos predictorum confinatorum pro qualibet causa criminali vel civili ad Civitatem Florentie citari contingat liceat eis per procuratores ydoneos comparere. Denique Comes Guido novellus morabitur ubi ei placuerit extra civitatem et districtum Florentie usque ad beneplacitum Domini supradicti. Volumus etiam quod preter superius nominatos qui ad confinia ire debeat omnes alii de domibus Ubertorum, Scolarium, Lambertorum, Fiantorum et Bogolensium, extra civitatem ad tempus remaneant donec videlicet Potestas et Capitaneus habuerint equites et pedites quos deputamus eisdem, et circa speciales paces per nos valeat provideri atque inter partes convenientibus modis plenior animorum concordia procurari. Manebunt autem predicti ubi eis commodum fuerit dum tamen civitati Florentie infra decem miliaria nullatenus appropinquent, et nisi per dominum Papam vel per nos aliud eis tempus determinari contingat. Post sex menses a die presenti in civitatem prout eis placuerit libere veniant et morentur sicut de aliis redivisuris superius memoratur.

[X]. Hec igitur omnia et singula a partibus supradictis et hominibus partium integre ac inviolabiliter observari ipsosque in nullo unquam contrafacere vel deficere ullo modo districte precipimus, sub pena quinquaginta milium marcharum argenti in compromisso sollemniter stipulata, in qua partem non servantem ex nunc sententialiter condemnamus; medietatem ipsius pene parti observanti, aliam vero medietatem Camere Romane ecclesie applicantes, qua soluta vel non predicta omnia et singula in suo decernimus robore permanere. Pena vero eadem totiens committatur quotiens presentem pacem per aliquam partium contingeret violari vel fieri contra ea que in presenti sententia continentur. Insuper partem delinquentem condemnamus ad restitutionem omnium dampnorum et expensas que et quas alteram partem subire vel per Romanam ecclesiam fieri contingerit hac de causa. Decernentes quod omnia bona delinquentis partis et hominum partis ipsius pro expensis faciendis contra ipsam in lite vel guerra possint per Romanam ecclesiam obligari. Omnes etiam singulares personas cuiuscumque conditionis vel status existant huiusmodi pacem quantum in eis est non

recipientes aut non servantes vel quomodolibet violantes vel quominus recipiatur et servetur ab omnibus per se vel alios quomodolibet impedimentum prestantes vel mictendos per dominum Papam Potestates et Capitaneos recipere contempnentes aut colligationibus et societatibus vetitis statum civitatis pacificum perturbantes vel non parentes in exhibitionem obsidum vel castrorum, illos etiam qui sicut predictum est ad confinia ire et in ipsis morari vel extra civitatem ad tempus manere contempserint, omnibus feudis et bonis que ab ecclesiis tenent privamus omnino atque in media parte omnium aliorum bonorum suorum condempnamus ex nunc. Cuius pene medietas Camere supradicte, altera vero medietas Communi Florentie applicetur. Insuper omnes tales delinquentes excommunicationis sententia inodamus, ac privamus potestariis, iudicatu, tabellionatu et quibuslibet officiis publicis atque inhabiles reddimus. Ad hec deinceps obtinenda privamus etiam eos civilitate civitatis Florentie ita quod nunquam ut cives habeantur de cetero nisi forte ad premissa per Romanam ecclesiam restitui mereantur. Si vero clericus aliquis quominus pax presens ab omnibus recipiatur et observetur quomodolibet impedire vel ad violationem ipsius operam consilium vel auxilium dare presumpserit, non solum excommunicationi subiaceat set etiam omnibus beneficiis ecclesiasticis noverit se privatum. Si quis autem aliene rei detentor eam iuxta preceptum nostrum restituere infra terminum superius positum recusarit, ad reddendum dupplum ei ad quem res pertinent per Capitaneum compellatur. Si autem Commune civitatis ipsius presentem pacem recipere aut servare vel restituere bona et iura occupata per ipsum sicut superius dicitur aut ea, que contra reformationem Consiliorum et Officialium ac renovationem Statutorum libere per nos ordinata sunt, observare, vel predictos Potestates et Capitaneos mittendos per dominum Papam iuxta compromissionem ei factam recipere ac eis per tempus quod regere debuerint obedire, vel contra inhibitionem nostram Potestates Capitaneos aut Rectores eligere aut stipendia pro supradictis equitibus et peditibus vel expensas pro obsidibus et castrorum custodia ministrare, contempserit, ipsum omnibus bonis feudis privilegiis et iuribus, que a Romana vel aliis ecclesiis obtinet, decernimus esse privatum et civitatem ipsam interdicto ecclesiastico subiacere. Et insuper ipsum Commune in quinquaginta milibus marcharum argenti Camere Romano ecclesie condempnamus. Quoniam vero conveniens esse dignoscitur ut hii qui pacem per studium sanete Romane ecclesie consecuntur fideles et devoti erga ipsam ecclesiam perseverent, quia etiam hec ipsorum perseverantia non parum ad pacis conferet firmitatem, districto precipimus parti Gebellinorum et singulis hominibus partis ipsius quod ipsi de cetero nunquam aliquo modo predictae ecclesie aut Romano Pontifici

rebellare vel ipsos impugnare vel rebellantibus aut impugnantibus consilium auxilium vel favorem aliquatenus exhibere, nec aliquem pro imperatore vel rege romanorum nec pro domino vel rectore provincie Tuscie recipere vel habere presumant contro voluntatem ipsius Ecclesie vel mandatum. Quod si fecerint, eisdem penis quas pro violatione pacis infliximus eos decernimus subiacere. Si quando autem probabiliter dubitare contingeret utrum Commune vel pars aliqua vel persona quolibet opere vel omissione penas superiores positas incurrisset, ad Apostolicam Sedem determinatio pertinebit.

[XI]. Demum ut presenti sententie quolibet in quantum possumus obstacula subtrahamus, omnia statuta et stantiamenta omnes reformationes et ordinationes edita vel edenda per Commune Florentie vel quoslibet homines itemque omnia iuramenta et quaslibet obligationes seu promissiones prestita super observatione ipsorum, que predictae sententie in toto vel in parte obviare aut obsistere possent, vel eius effectum et executionem impedire quomodolibet aut differre, quantum ad hoc cassamus irritamus dissolvimus revocamus et nullas penitus vires decernimus obtinere.

[XII]. Postremo sub districtione precipimus quod omnia hec, que presens nostra sententia seu ordinatio continet, nunc per Commune Florentie, quod hic astat presentialiter, approbentur et consequenter ipsa sententia integraliter rescribatur inter Statuta civitatis Florentie; Potestates quoque et Capitanei tam qui nunc sunt quam qui pro tempore fuerint specialiter iurent predictam pacem et hanc sententiam observare ac facere observari. Nec liceat eis in aliquo suum officium exercere priusquam huiusmodi prestiterint iuramentum, et processus si quos antea fecerint decernimus irritos et inanes. Premissa omnia et singula per presentes Syndicos partium earundem nomine acceptari et omologari precipimus et quod ipsi Syndici pro dictis omnibus et singulis observandis a partibus memoratis et hominibus partium, et quod in nullo unquam contravenient aut deficient ullo modo solempnem promissionem faciant, et omnia bona mobilia et immobilia iura etiam partium et personarum ipsarum presentia et futura ad hoc specialiter obligent atque hec omnia tactis evangelii iure iurando confirment.

[XIII]. In extremo nostre sententie cupientes animarum pericula in quantum possumus remove, omnes singulares personas et universitates utriusque partis que occasione non observate sententie dudum late super pace Florentinorum in Civitate ipsa per felicitis recordationis dominum Gregorium papam decimum mense iulii pontificatus eiusdem anno secundo excommunicationis vel interdicti sententias iuxta tenorem eiusdem sententie quomodolibet incurrerunt, misericorditer absolvimus ab eisdem. Ita tamen quod hoc nostre beneficium gratie ad illos dumtaxat intelligatur extendi, qui pre-

sentem pacem et omnia que presens sententia continet sine contradictione recipient et inviolabiliter observare proponent, et quantum ad tales memoratas excommunicationis vel interdicti sententias relaxamus. Nos vero tam domino nostro summo pontifici quam nobis reservamus expresse in premissis omnibus et singulis ac generaliter in omnibus, que compromissum factum a partibus memoratis in ipsum dominum comprehendit, plenam et liberam potestatem addendi et minuendi et precipiendi mutandi et corrigendi interpretandi et declarandi quotienscumque et quodocumque viderimus expedire.

Deus pacis et dilectionis vobiscum, o Florentini, permaneat qui nos diuturna pace in sui gratia florere concedat, ut non solum pace temporis, et etiam pace pectoris gaudeatis, tandemque ad eternitatis pacem feliciter pervenire possitis, ipso prestante qui est pater futuri seculi princeps pacis. Amen.

Le leggi del luglio 1281.¹

(a)

Anno incarnationis domini Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indictione nona, die nono intrante iulio.

Generale Consilium ecc^{torum} et Speciale lxxx^{ta} virorum et Capitulum septem maiorum Artium civitatis Florentie, preconia convocacione campaneque sonitu, nobilis vir dominus Mapheus de Madiis Potestas Florentie in Palatio Communis fecit more solito congregari. In quo quidem Consilio, in presentia voluntate et auctoritate officii dominorum xiiij^{tim} bonorum virorum positorum super bono statu et custodia civitatis eiusdem, et secundum reformationem Consilii Generalis et Specialis domini Capitanei et Conservatoris pacis civitatis predictae super infrascriptis factam, infrascripta proposuit in hanc formam:

Cum pro bono et pacifico statu civitatis et districtus Florentie conservando, videatur fore utile et necessarium quod pro ipso Comuni aliquae provisiones et quedam ordinamenta fieri et compilari debeant in presenti, ad fortificandum et favorandum regimina dominorum Potestatis et Capitanei, ut ipsorum officia contra malefactores et ipsius pacifici status civitatis Florentie turbatores possint et debeant, sicut delicti qualitas requireret, liberaliter exercere, et ut quos amor iustitiae non atrahit coerceat timor pene; quibus provisionibus et ordinamentis, ad predicta necessariis et faciendis propterea, videantur aliqua statuta et ordinamenta ipsius Communis et domini Capitanei contradicere vel obstare; prefatus dominus Potestas proposuit super infrascriptis sibi utile consilium pro Comuni dari, postulans si placet Consilio antedicto, quod infra notata capitula et statuta tam dicti Communis quam domini Capitanei, que

¹ *Capitoli*, XXI, 162-170.

per directum vel obliquum seu aliquo iure vel causa contradicerent ipsis provisionibus et ordinamentis presentialiter faciendis et firmandis, vel aliquo modo obstarent quin in ipsis faciendis et firmandis provideri et procedi non possit, quamvis non lecta (que quidem habeantur ac si expressim et nominatim lecta fuissent et de eis facta esset specialis mentio), autoritate presentis Consilii, quantum est in predictis ordinamentis et provisionibus faciendis ad presens et infra post hanc reformationem immediate ponendis, et ipsorum occasione tantum, totaliter et in qualibet ipsorum parte et membro absoluta, mutata, correcta et sublata sint, et ab ipsorum et cuiuslibet eorum tenore executione et observatione quo ad predicta, ut dictum est, dicti domini Potestas et Capitaneus et eorum familia, Index Syndicus et Conservator averis dicti Communis, xiiij^{tim} presentes et futuri, et quicumque alii officiales dicti Communis, Consiliiarii utriusque Consilii, et ego Bonsegnore notarius subscriptus, et omnes et singuli, quos predicta tangerent vel ad predicta in aliquo tenerentur, sint liberaliter absoluti; ita quod occasione predicta non possint sindicari vel in aliquo agravari; immo, hiis non obstantibus, ad predicta ordinamenta et provisiones faciendas et facienda possit procedi effectualiter, sicut visum fuerit convenire; hoc expressim dicto et intellecto quod predicta capitula omnia et singula, de quibus dicta petitur absolutio, in qualibet ipsorum parte et membro, quo ad alia et in aliis negotiis et etiam in hiis partibus et membris, que non contradicerent vel obstarent ipsis ordinamentis et provisionibus, ut dictum est, faciendis, vel in aliquo non impedirent eorum effectum et executionem, in sua permaneant firmitate, ita quod eis modo predicto non sit in aliquo derogatum. Et hoc cum predicta absolutio mutatio et correctio habita et obtenta sit modo predicto, et omnia predicta et singula in hanc formam reformata et stantiata sint per Consilium Generale et Speciale dicti domini Capitanei et predictas Capitulines septem maiorum Artium, ut in ipsis Consilii reformatione plenius continetur.

Capitula autem et statuta tam dicti Communis quam domini Capitanei per me notarium in presenti Consilio lecta, et de quibus supra fit specialis mentio sunt hec:

Primo capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « de Iuramento Potestatis », quod incipit: « Ego qui sum electus Potestas » etc.

Item capitulum dicti Communis, positum sub rubrica: « de salario Potestatis », quod incipit: « Potestas pro suo salario » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « de officio Iudicis et Sindici et Conservatoris averis dicti Communis », incipiens: « Statutum et ordinatum est » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, quod est sub rubrica: « De officio duorum Iudicum mallefitorum », incipiens: « Alii duo Indices Potestatis » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « de puniendo qui dixerit quod Potestas habeat altra salarium in Constituto contentum », quod incipit: « Si quis dixerit » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « de arbitrio Potestatis », quod incipit: « Potestas habeat arbitrium » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « de officio Iudicis mallefitorum », quod incipit: « Index positus » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « de exbannitis rebanniendis », quod incipit: « quicumque reperietur in banno » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « de puniendo qui aliquem percusserit studiose », incipiens: « si quis civis » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « de puniendo qui assaliverit vel manumiserit aliquem », incipiens « si quis manumiserit » etc.

Item capitulum Constituti dicti Communis, positum sub rubrica: « quod liceat portare arma defensibilia », incipiens: « Ad hoc ut civitas Florentie » etc.

Item capitulum Constituti domini Capitanei positum sub rubrica: « de observando statuto quod loquitur de salario Potestatis et eius sindacatu », quod incipit: « Teneatur Capitaneus non pati » etc.

Item capitulum Constituti dicti domini Capitanei, positum sub rubrica: « de exbannitis rebanniendis », quod incipit: « Statutum et ordinatum est » etc.

In reformatione cuius Consilii, facto et voluto partito secundum formam Statuti ad sedendum et levandum per predictum dominum Potestatem super predictis propositis, placuit omnibus predictis Consiliariis et Capitudinibus, et per ipsos omnes obtentum et firmatum fuit, quod predicta omnia et singula capitula, statuta, ordinamenta et stantiamenta, de quibus supra in propositione predictis in specie et genere mentio habetur, absoluta mutata correctae et sublata sint, et ab eisdem et quolibet eorum absoluti sint omnes et singulis de quibus ibidem dicitur, et in omnibus et singulis in ipsa propositione contentis procedatur et fiat, et ea omnia presentis Consilii autoritate firmitatem habeant eo modo et forma et occasione ibi expressa et prout et secundum quod in ipsa antedicta propositione plenius et latius est expressum.

Presentibus testibus domino Aldrico de Cropello, Iudice et Assessore dicti domini Potestatis, Ser Francisco Fortis de Certaldo notario, Lippo Nasi et Donato Ormanecti preconibus dicti Communis, et aliis.

Et ego Bonsegnore olim Guezzi, civis Mutinentis, imperiali auctoritate notarius et nunc pro Comuni predicto ad ipsius Communis scribenda Consilia deputatus, hiis omnibus interfui et ea publice scripsi.

In dei omnipotentis nomine et beate Marie semper virginis et beati Johannis Batiste et sancte Reparate et sancti Zenobii et omnium sanctorum et sanctarum Dei, et ad salutem et bonum statum et pacificum civitatis Florentie et comitatus et districtus eiusdem. Infrascripta sunt ordinamenta et stantiamenta, provisiones et constitutiones facta et facte noviter per officium xiiiij^{clm} bonorum virorum positorum super bono statu civitatis predictae, de voluntate et conscientia et assensu dominorum Maffei de Madiis, Potestatis, et Nicholucci de Esio, Capitanei civitatis Florentie, cum consilio sapientum virorum de mense iulii, currentibus annis domini incarnationis eiusdem Millesimo. cc^o. lxxxj^o., indictione nona.

Quia ex generalibus et specialibus abbolitionibus et absolutiionibus bannorum et condempnationum, que de facili facte sunt et fieri consueverunt et fiunt cotidie in Comuni Florentie, aperta est via malefactoribus ad peccandum et maleficia committendum, sperantium de facili a bannis et condempnationibus liberari et absolvi; et quia ex hac precipue causa presertim hoc tempore multa et gravia maleficia et homicidia et ferite et alia orrenda crimina in civitate et districtu Florentie sunt commissa et cotidie commictuntur, ex quibus bonus et pacificus status civitatis et districtus Florentie perturbatur non modicum et durius perturbari posset et oriri scandalum in eadem; et cum multis grassantibus et delinquentibus oporteat et utile ac necessarium videatur et sit penas Statutorum Communis Florentie exacerbari et augeri, et etiam ad confirmationem huiusmodi bannorum et condempnationum que dabuntur et fient intendere, et etiam alias pro conservatione salubris status dicte civitatis comitatus et districtus ipsius opportuno remedio et utili provideri debere; ideo ad terrendos malefactores et ad bonum et pacificum statum Communis Florentie conservandum, infrascripta ordinamenta stantiamenta provisiones et constitutiones facta et facte sunt per officium xiiiij^{clm} predictorum cum consilio et assensu multorum bonorum et sapientum virorum, quos ad hec habere et eligere voluerunt, pro legibus et statutis dicti Communis valitura perpetuo ut inferius continetur:

[1]. In primis ordinatum et stabilitum est quod nobilis et magnificus vir dominus Maphes de Madiis, honorabilis Potestas floren-

tinus, in maleficiis et super maleficiis excessibus et delictis, que in ante committi contigerint, habeat liberum amplum et plenum arbitrium in inquirendo cognoscendo procedendo et puniendo et penas augendo et novas penas imponendo, consideratis personis et maleficiis, excessibus et delictis et locis et aliis prout honori suo et Communi Florentie viderit convenire; duraturum per unum mensem a die publicationis et concessionis ipsius arbitrii computandum, et insuper ultra quando et prout et quantum videbitur dominis xiii^o presentibus vel futuris et Capitulinibus septem maiorum Artium Civitatis Florentie et decem viris bonis ad hoc habendis pro quolibet sextu et eligendis per xiii^o antedictis sine aliquo Consilio vel Consiliis. Item quod dictus dominus Potestas per se et suos iudices malleficiorum possit ex vigore dicti arbitrii etiam absque aliqua denuntiatione vel accusatione investigare inquirere procedere cognoscere et punire et penas augere et novas imponere de omnibus et super omnibus maleficiis excessibus et delictis, que committi contigerint infra dictum mensem sui arbitrii vel si ultra fuerit ipsum arbitrium prorogatum vel datum modo predicto; ita tamen quod de maleficiis excessibus et delictis que committi contigerint infra dictum mensem sui arbitrii vel ultra si dictum arbitrium prorogetur vel daretur, intelligatur habere ipsum arbitrium ex concessione predicta donec ipsa maleficia sint punita, dummodo condemnationes fiant infra tempora Statutorum Communis Florentie et domini Capitanei. Et si super aliquo malleficio dicti temporis processum fuerit vel inceptum procedi ordinario iudicio de iure vel constituto, non intelligatur propterea dicto arbitrio in aliquo derogari. Et de hiis que dictus dominus Potestas et sui Iudices malleficiorum fecerint ex vigore dicti arbitrii non possint vel debeant sindicari; set tam ipse dominus Potestas et Capitaneus et sui Iudices quam etiam Syndicus et Sindici Communis Florentie, qui eos syndicare debebunt, sint ex nunc quo ad predicta liberaliter absoluti.

[II]. Item quod processus et banna et condemnationes, qui sive que fient per ipsum dominum Potestatem et Indices malleficiorum predictos ex vigore et auctoritate dicti arbitrii, valeant et teneant et in perpetuum plenam habeant et obtineant firmitatem, non obstante aliquo capitulo Constituti vel iure aut ordinamento facto vel faciendo; et non obstante aliqua solempnitate ommissa vel causis nullitatum; et non obstante beneficio alicuius pacis generalis vel specialis vel qualitercumque facte vel faciende; et non obstante quod in ipsa condemnatione vel banno non reperiatur nomen denuntiatoris vel accusatoris, et non obstante aliquo alio beneficio iuris vel Constituti; que omnia benefica, solempnitates, iura et cause quantum ad predicta sint et intelligantur esse correcta mutata et absoluta, ita quod omnis spes et intellectus alicuius absolutionis future ma-

lefactoribus auferatur. Et ipse condemnationes et banna donec integraliter soluta fuerint Comuni Florentie et Camerariis ipsius Communis in pecunia numerata et non per compensationem sive depositum, in dicta permaneant firmitate. Et de eis et super eis nulla in posterum aliquo tempore petitio recipiatur vel committatur vel procedatur vel iudicetur ex vigore alicuius capituli Constituti Communis vel Capitanei seu stantiamenti facti vel faciendi. Et Notarii Camere Communis Florentie vel aliqui alii dicta banna vel condemnationes de actis et libris Communis Florentie non cancellent et teneantur non cancellare nisi per solutionem que fieret ut dictum est, sub pena centum librarum florenorum parvorum et cancellatio aliter facta habeatur et sit ipso iure pro nulla et non facta, et ea cancellatione non obstante banna et condemnationes huiusmodi in sua permaneant firmitate et executioni mandentur.

[III]. Item statutum et ordinatum est pro bono statu et utilitate Communis Florentie et ad precludendam viam malefactoribus delinquendi, quod omnia banna et condemnationes que in antea dabuntur et fient per Potestatem vel Capitaneum vel eorum Iudices vel per aliquod regimen seu officiale Communis Florentie iurisdictionem habentem, pro aliquibus vel super aliquibus maleficiis excessibus vel delictis, que post publicationem et approbationem presentium constitutionum committerentur, sive fuerint data et facta seu facta infra tempora Constituti ex vigore alicuius arbitrii sive per formam alicuius statuti vel ordinamenti Communis Florentie vel domini Capitanei seu iuris, valeant et teneant et observentur et executioni mandentur, et omni, qua supra dictum est et etiam infra dicetur in aliis capitulis, firmitate consistant. Non obstante lapsu temporis, beneficio pacis, vel quod in eis vel altero eorum non reperiat nomen denunciatoris vel denunciatorum vel aliquo alio beneficio iuris vel Constituti. Et quantum ad predicta quodlibet capitulum Constituti Communis vel Capitanei quod contradicere videretur intelligatur et sit mutatum atque correctum.

[IV]. Item quia inter crimina illud potissimum enorme censetur, temporalis domini vel patrie sue aut divinam offendere maiestatem maxime cum ex hoc subversio pacis et patrie dubitetur; ideo statutum et ordinatum est quod omnes et singuli de civitate vel comitatu vel districtu Florentie, cuiuscumque conditionis aut status, iverint vel steterint contra Romanam Ecclesiam vel gentem eius aut contra Comune Florentie vel gentem et insignia dicti Communis in partibus Romandiole vel alibi ubicumque, puniantur et puniri debeant personaliter et in rebus et bonorum publicatione ad voluntatem Potestatis Florentie, considerata qualitate personarum et factorum et considerata conditione ac statu dictae Ecclesie vel Communis Florentie et qualitate et effectu offensionis et culpe. Et contra

tales et eorum bona dominus Potestas per se et suos et alios fide dignos possit investigare, procedere, inquirere cognoscere et punire cum accusatione vel denuntiatione et sine ad sue voluntatis arbitrium. Et quod fecerit valeat et conservetur; non obstante aliquo capitulo Constituti dicti Communis vel ordinamento facto vel faciendo. Et hoc capitulum habeat suum robur et respiciat in futurum post quindecim dies a die publicationis ipsius. Et ut melius sciri possit etiam per precones Communis Florentie publice hanniatur, salvis aliis ordinamentis et stantiamentis factis et faciendis per Comune Florentie et preceptis Romane Ecclesie et domini Pape factis et faciendis.

[V]. Item quod regimem et officium domini Capitanei et Conservatoris pacis civitatis Florentie sibi concessum et commissum per capitula sui Statuti, que non sint per consilia ipsius domini Capitanei et Communis Florentie correcta vel mutata sive suspensa, in suo robore perseveret. Et ex arbitrio Potestati concessio vel concedendo non intelligatur quantum ad exercitium ipsius regiminis et officii diminutum vel eidem in aliquo derogatum, nisi in quantum correctio vel absolutio sive mutatio alienius capituli dicti domini Capitanei ad firmitatem constitutionum presentium utilis et necessaria videretur. Immo ad evidentiam pleniorum sui regiminis et arbitrii sibi dati ad conservationem pacis et pacium iam facte et factarum inter partes Guelforum et Ghibillinorum civitatis Florentie et districtus, et inter Guelfos et Guelfos et Ghibillos et Ghibillos et speciales ipsarum partium et cuilibet (*sic*) earum et alias quascunque personas civitatis Florentie vel districtus per aliqua capitula sui Statuti vel sententiam domini Cardinalis, possit idem dominus Capitaneus ex vigore ipsius Statuti et sententie sicut potest et ex vigore presentis ordinamenti circa conservationem dictarum pacis et pacium iam facte et factarum, ut dictum est, vigilantiter intendere, et omnia facere circa ipsas paces conservandas que ad salutem et bonum statum civitatis Florentie viderit pertinere, sic tamen quod ex hoc nulla etiam diminuto fieri intelligatur regimini et officio Potestatis. Et salvis et firmis remanentibus ordinamentis et stantiamentis factis super suspensione pacium singularium, et salvo capitulo domini Capitanei in eo quod potest cognoscere et punire si Potestas infra viginti dies non condemnaret vel reformaret. Cui capitulo in hac parte per precedentia vel sequentia non derogetur.

[VI]. Item quia homines devii et male conditionis et male vite et maxime non habentes artem vel patrimonium unde vivant, et utentes in tabernis et ludis et se exercentes in furando et alia mala committendo et maxime assessini, desiderant malum statum et subversionem boni et pacifici status civitatis et districtus Florentie; et ad hoc inducunt alios, si quos possunt, maxime Magnates et

Potentes utriusque partis verbis ignominiosis et impropriis et instigationibus et aliis verbis et modis ad guerram et scandulum inductivis, ut ex hoc rapinare valeant et furare et alia mala committere; ideo recte provisum et ordinatum est, quod civitas et comitatus Florentie, in quantum est possibile, mundetur atque purgetur talibus malis viris, ut pacata quiescat florentina provincia, hiis expulsis. Et quod dominus Potestas Florentiae et dominus Capitaneus tam presentes quam futuri possint et eis liceat et etiam teneantur de talibus malis hominibus inquisitionem facere diligenter palam et secrete per se et suam familiam et homines fide dignos; et contra eos procedere, quosdam perpetuis vinculis vel ad tempus carcerando, quosdam de civitate et districtu Florentie expellendo, quosdam sub securitatibus compescendo, et quosdam aliter puniendo et gravando, prout personarum et vite qualitas exegerit et ipsi domino Potestati et Capitaneo pro bono et tranquillo statu civitatis Florentie videbitur convenire. Et quecumque fecerint ipsi vel alter eorum contra tales valeant et teneant et serventur et sint firma non obstante aliquo capitulo Constituti. Et propterea Potestas vel Capitaneus vel sui non possint vel debeant sindicari. Set ab officio sindicandi tam ipsi quam Sindici Communis Florentie, quod ad predicta, sint penitus absoluti.

[VII]. Item provisum ordinatum et stabilitum est quod in offensionibus et iniuriis iudicum et advocatorum legistarum civitatis Florentie eis a quorumque illatis, Potestas habeat arbitrium speciale in inquirendo, cognoscendo, procedendo et puniendo et penas augendo et novas imponendo secundum personarum et offense qualitatem; et processus et banna et condemnationes que propterea fierent vel darentur omni, qua supra dictum est in aliis capitulis, firmitate consistent. Non obstante aliquo capitulo Constituti Communis vel Capitanei vel ordinamento facto vel faciendo. Et hoc capitulum sit precisum et trabatur ad futura tantum.

[VIII]. Item statutum et ordinatum est pro bono et pacifico statu civitatis Florentie et ad minuendas offensas, quod dominus Potestas compellat omnes et singulos de civitate habentes inter se hodium inimicitiam ex aliqua offensa commissa vel que in antea committi contingeret, securare idonee de non inferendo maiorem iniuriam vel offensam quam accepta fuerit, salvis capitulis Constituti que imponunt penam delinquentibus; ita quod per hoc capitulum nullus intelligat incitari ad vindictam; et salvis capitulis Statutorum que mutata vel suspensa non essent, loquentibus de quibuslibet aliis securitatibus faciendis Comuni; nec habeat locum in hiis, qui fecerint vel fecerint pacem vel treguam, infra tempus in tregua contentum. Et hoc teneatur facere Potestas ex suo officio ad petitionem cuiuscumque petentis.

[IX]. Item ad hoc ut dicti dominus Potestas et dominus Capitaneus et successores eorum in regimine Florentie liberius et efficacius et potentius suum valeant regimen et officium exercere, statutum et ordinatum est quod per presens officium dominorum xiiij^{tim} cum illis sapientibus, quos ad hoc habere voluerint, eligantur et eligi debeant mille boni et probi viri de ipsa civitate, qui revera sint amatores et zelatores boni et pacifici status dicte civitatis, videlicet de sextu Ultrarni duocenti, et de sextu Sancti Petri Scarradii alii duocenti, et de quolibet alio sextu centum quinquaginta, cum uno Vexillifero pro quolibet sextu bono et ydoneo. Quorum Vexilliferorum quilibet habeat unum vexillum de insignia sui sextus vel alia prout placuerit officio dominorum xiiij^{tim}. Et predicti mille viri et eorum Confalonerii teneantur iurare et iurare debeant et iurent observare et observent sequimentum domini Potestatis et domini Capitanei et officii dominorum xiiij^{tim}, et trahere cum armis et sine armis ad ipsum dominum Potestatem vel Capitaneum de die et de nocte et ubi et quando et quotiens voluerint vel mandaverint et convocari fecerint ipsi vel alter eorum per sonum campane ad hoc ordinatum vel per bannum preconis seu per requisitionem nuntiorum. Et sic convocati ire et stare debeant et observare et facere quecumque eis vel aliquibus ex eis pro bono et salubri statu et conservatione eorum regiminis et honore Communis Florentie mandata fuerint et iniuncta per ipsum dominum Potestatem vel Capitaneum, sive per officium dominorum xiiij^{tim} tunc existentium. Et infra quindecim dies a die prestiti iuramenti de predictis, quilibet dictorum mille pingi et fieri faciat et habere et tenere debeat unum pavensem seu scutum vel targiam sive tabulacium magnum et elmu sive bacinetum cum ea insignia que per officium xiiij^{tim} fuerit ordinatum. Et cum dictis armis trahere sequi stare et ire et parere debeant ut dictum est, sub pena et penis et bannis que fuerint ordinata et iniuncta per dictum dominum Potestatem vel Capitaneum aut officium dominorum xiiij^{tim}. Et dominus Potestas et dominus Capitaneus fieri faciant incontinenti per Camerarios Communis Florentie sex vexilla, et ea quam citius poterunt dare debeant dictis Vexilliferis, presentibus xiiij^{tim} in publico parlamento, ubi dicti mille sint ad hec specialiter convocati. Et predicti sic electi compellantur ad omnia et singula suprascripta facienda et exequenda penis et bannis prout per officium dominorum xiiij^{tim} fuerit ordinatum. Et si contigerit dictos mille convocari occasione officii Potestatis, convocentur et congregentur ad mandatum Potestatis; et si occasione officii Capitanei, ad mandatum Capitanei. Et si alias de voluntate officii xiiij^{tim} eos oporteret congregari, congregentur ad mandatum ipsius officii. Et si occasione officii Potestatis et Capitanei eodem tempore haberi eos oporteret,

illi de sextu Ultrarni, Burgi et Sancti Pancratii conveniant ad mandatum Capitanei, et alii aliorum sextuum ad mandatum Potestatis, et aliter et etiam in illo modo ad voluntatem dominorum xiii^{iesim}, prout viderint convenire. Et nullus audeat alicui de predictis contradicere aut vetare vel prohibere ire vel stare ad congregationem predictam ante ipsam congregationem vel tempore ipsius congregationis; nec tunc vel postea aliquem ex eis offendere vel offendi facere in persona vel rebus, aut alicui eorum minas inferre vel iniuriam facere dicto vel facto sub pena dupla eius quantitatis que possit imponi, si talis offensio vel iniuria foret commissa in persona alterius, et plus ad voluntatem Potestatis vel Capitanei. Et de verbis et minis vel aliis, que per Statutum non puniuntur seu non est pena determinata, Potestas vel Capitaneus et quilibet eorum qui primo fuerit requisitus, punire debeat ad sue arbitrium voluntatis. Item quod tempore quo dicti mille vel pars ex eis convenirent cum armis mandato Potestatis vel Capitanei vel officii dominorum xiii^{iesim}, alii de civitate et omnes qui tunc in Civitate forent non trahant cum armis vel sine armis ad domum vel domos aliorum maxime Potentum sive Magnatum extra suam viciniam. Et nulli alii maxime Potentes vel Magnates faciant congregationem vel coadunationem hominum armatorum, qui non sint de vicinia sua, ad domos suas vel in aliquibus aliis locis. Et non assaliant alios nec exeant de sua contrata nisi quando et qualiter eis iniunctum foret per ipsum regimen civitatis Florentie, ut dictum est. Et contrafacientes Potestas et Capitaneus et quilibet eorum, cuius mandato fuerint convocati, puniat et punire possit et debeat in avere et persona ad suam voluntatem, considerata qualitate et conditione facti et personarum et status tunc tempore civitatis.

[X]. Item statutum et ordinatum est quod nulla de septem Artibus vel aliis quibuscumque Artibus de civitate Florentie, possit vel debeat aut ei liceat eligere vel ordinare sibi aliquem vel aliquos in Potestatem vel Potestates, Capitaneum vel Capitaneos, vel ad alium suum privatum regimen, cum sufficiat Potestas et Capitaneus et regimen civitatis Florentie; salvo quod ipsis Artibus et cuique ipsarum, cui vel quibus non sit expresse prohibitum per Commune Florentie, liceat habere Consules et Rectores de se ipsis more solito. Facienti contra puniatur Ars in libris quinquaginta et minus ad voluntatem Potestatis pro parvitate Artis. Et quilibet de ipsa Arte ad hoc consentiens in libris viginti quinque et minus eodem respectu. Et electio sit inutilis et irrita ipso iure. Et nullus de civitate Florentie vel districtu vel aliunde talem Potestariam vel Capitaneariam vel regimen (*sic*) prohibitum audeat recipere vel receptum exercere, sub pena quingentarum librarum florenorum parvorum et minus pro parvitate Artis ad arbi-

trium Potestatis. Et istud capitulum extendatur ad futura, et etiam a kalendis ianuarii proxime preteriti citra quantum ad electionem que non valeat.

[XI]. Item ordinatum et statutum est pro bono statu et utilitate Communis Florentie et ad tollendum materiam multis qui affettant esse in officio xiiij^{em} et ad componenda Statuta Communis Florentie et domini Capitanei; quod omnes qui fuerint in dictis officiis vel aliquo eorum et procuraverint vel fecerint vel ordinaverint quod pecunia Communis Florentie contra Statuta dicti Communis vel in fraudem eorum donetur detur vel concedatur vel compensetur vel reddatur vel remittatur alicui persone vel loco vel sic data stantiaverint ordinaverint sive firmaverint quod non repetatur aut repetitionis vel recuperationis via precludetur Comuni, teneatur talem pecuniam restituere Comuni Florentie, et tantumdem pro pena; de quibus sindacari debeant per sex bonos et legales viros eligendos per Capitulum septem maiorum Artium civitatis Florentie, prestito prius novo iuramento ab ipsi Capitulinibus de eligendo ad predicta meliores et legaliores viros quos cognoverint pro Comuni. Et dicti Sindici habeant liberum arbitrium inquirendi et investigandi predicta omni modo et via quibus melius potuerint et viderint convenire. Et novus Potestas primo mense sui regiminis predictam electionem fieri faciat per Capitulum antedictas. Salvo quod si tempore talis expense ordinande sive fiende pro Comuni aliquo de predictis modis fuerint (*sic*) observata solemnitas Statutorum, non teneantur qui fecerint predicta modo predicto. Et hoc statutum sit precisum et truncum et absolvi non possit, nec de absolute proposita vel reformatio possit fieri vel scribi. Et si fieret non valeat ipso iure. Et qui proponeret vel reformaret vel aringaret vel scriberet puniatur et sindicetur per Syndicos antedictos in libris trecentis qui proposuerit vel reformaverit, et in libris ducentis qui aringaverit, et in libris centum qui scripserit. Salvo etiam quod non trahatur hoc capitulum nec intelligatur in parvis summis et quantitibus que interdum expedita occurrunt quinquaginta librarum vel abinde infra, in quibus alia Statuta Communis Florentie debeant observari. Et si aliquando contingeret quod aliqui presidentes Comuni Florentie in officio xiiij^{em} vel alio regimine civitatis ex aliquo vitio corruttele contra predictum capitulum ad solvendum ipsum procedere attentarent, hec forma debeat observari et non alia, que scripta reperietur in aliquo Constituto Communis Florentie vel domini Capitanei; videlicet quod per Syndicum et Conservatorem averis Communis Florentie fiat prior propositio in Consilio suo Centum virorum in quo sint omnes Centum. Et si quis ex eis interesse non posset, ponatur loco eius alius idoneus pro Comuni per Capitulum antedictas. Et si ex ipsis Centum octuaginta fue-

rint in concordia ad pixides et pallottas de mutatione vel absolute vel prorogatione dicti Statuti, tum idem Syndicus congregari faciat Consilium Generale ecc^{torum} et Speciale nonaginta Communis Florentie et Capitudinum predictarum, ubi et quando voluerint; et in ipso Consilio absque Potestate vel aliquo de sua familia eodem modo proponat et reformat ad pixides et pallottas. Et eodem modo obtineant de quinque partibus quatuor partes ad minus. Et alio modo vel forma fieri non possit contra dictum capitulum sub pena predicta. Et hoc capitulum in Constituto Communis Florentie et domini Capitanei infra tertium diem postquam fuerit publicatum poni et scribi debeat pro lege et statuto Communis Florentie perpetuo valiturum. Et hoc capitulum intelligatur habere locum a die publicationis et confirmationis ipsius in antea, in hiis tantum que fierent in futurum.

[XII]. Item statutum et ordinatum est quod omnia predicta stantiamenta et ordinamenta pro statutis et legibus Communis Florentie in perpetuum observentur et valere debeant. Et in Statuto dicti Communis scribi et poni debeant incontinenti infra tertium diem a die publicationis eorum. Et tam Potestas quam Capitaneus et quilibet eorum, prout unumquemque tangit, et omnes alii, quos predicta ordinamenta tangunt, ea debeant et teneantur inviolabiliter observare pro lege et statuto dicti Communis perpetuo valitura.

Anno incarnationis domini millesimo ducentesimo ottuagesimo primo, indictione nona, die decimo intrante iulio.

Consilium Generale ecc^{torum} et Speciale nonaginta virorum et Capitudinum septem maiorum Artium Civitatis Florentie, preconia convocatione campaneque sonitu, nobilis vir dominus Mapheus de Madiis Potestas Florentinus fecit in palatio dicti Communis more solito congregari. In quo quidem Consilio idem dominus Potestas in presentia auctoritate et voluntate dominorum xiiij^{tim} bonorum virorum positorum super bono statu civitatis eiusdem, super infrascriptis consilium postulans, proposuit si placet Consilio antedicto providere ordinare statuere ac firmare aprobare et confirmare omnia et singula suprascripta ordinamenta provisiones stantiamenta et statuta et omnia et singula que in eis et quolibet eorum scripta et contenta sunt. Et quod in eis procedatur et fiat et totaliter exequantur per Potestatem Capitaneum et Comune Florentie secundum continentiam ipsorum et tenorem. Salvo quod ipsa omnia et singula ordinamenta et provisiones et que in ipsis continentur, trahantur et solummodo locum habeant et extendantur ad futura et non preterita, excepto suprascripto ordinamento et provisione incipientis (*sic*): « Item statutum et ordinatum est quod nulla de

septem Artibus vel aliis quibuscumque Artibus de civitate Florentie » et finitur: « quantum ad electionem que non valeat »; in quo prohibetur de ipsis Artibus de Potestate vel Capitaneo seu alio privato regimino eligendo; quod quidem ordinamentum et provisio extendantur et locum habeant in preteritis et futuris secundum ipsius ordinamenti et provisionis continentiam et tenorem. Et hoc cum predicta omnia simili modo et in hanc formam deliberata provisiva ordinata firmata et aprobata sint per Generale et Speciale Consilium domini Capitanei et Conservatoris pacis civitatis predictæ, super hiis per ipsum dominum Capitaneum voluntate et auctoritate officii predictorum xiiiij celebratum; habita etiam prius et optenta absolute mutatione et correctione omnium capitulorum et statutorum tam dicti Communis quam domini Capitanei contradicentium eisdem ordinamentis et provisionibus per oportuna Consilia, ut de hiis constat aperte in reformatione Consiliorum super hiis factorum. Que quidem ordinamenta supra proxime scripta sunt et incipiuntur: « In dei omnipotentis nomine et beate Marie semper virginis », etc. et finiuntur: « pro lege et statuto dicti Communis perpetuo valitura ». Et lecta fuerunt per me Bousegnorem notarium suprascriptum in presenti Consilio de verbo ad verbum.

In reformatione predicti Consilii, facto et voluto partito secundum formam statutorum ad sedendum et levandum per predictum dominum Potestatem super predictis propositis, placuit quattuor partibus et ultra Consilii antedicti, et per ipsas quattuor partes et ultra optentum et firmatum fuit quod huius auctoritate Consilii suprascripta omnia ordinamenta provisiones et statuta et omnia et singula que in ipsis continentur, deliberata provisiva et firmata et aprobata sint et totaliter et effectualiter per Potestatem Capitaneum et Comune Florentie exequantur. Et in hiis fiat et procedatur eo modo et forma prout et secundum quod in ipsis ordinamentis et provisionibus et in propositione predicta super hoc facta in omnibus et per omnia plenius et latius continetur.

Hec omnia et singula suprascripta acta et completa fuerunt in palatio Communis et Populi Florentie, presentibus testibus dominis Alderigo de Gropello iudice et assessore dicti domini Potestatis, domino Federigo de Palatio milite et socio ipsius domini Potestatis, ser Francischo Fortis de Certaldo notario, et Duccio Paganelli precone dicti Communis, et aliis.

Ego Bousegnore olim Guezi civis Mutinensis imperiali auctoritate notarius et nunc pro Comuni predicto ad ipsius Communis scribenda Consilia deputatus hiis omnibus interfui et ea omnia publice scripsi et legi.

(b)

In dei nomine amen. Hec sunt quedam ordinamenta provisio-
nes et deliberationes facta et facte per officium dominorum xiii^{j^o}^o^o,
qui sunt super bono et pacifico statu civitatis et comitatus Flo-
rentie deputati, tempore potestarie sive regiminis domini Maffei
de Madiis Potestatis Florentie et domini Niccoluceij domini Bal-
ligani de Esio Capitanei et Conservatoris pacis civitatis eiusdem,
cum consilio sapientum virorum ad hoc specialiter vocatorum,
currentibus annis domini Mccclxxxj^o, ind. nona, die xxvj^o iulii.

[I]. Providerunt siquidem prefati domini xiii^{j^o}^o^o, stabilierunt et
firmaverunt quod illi qui sunt electi de numero mille pro bono statu
et custodia civitatis Florentie, quando convocati fuerint per vocem
bannitorum seu preconum Communis Florentie vel per sonum Cam-
pane Communis vel domini Capitanei vel per nuntios, debeant ire
sub pena xxv librarum florenorum parvorum et plus et minus,
sicut negotii qualitas exegerit, nisi fuerit infirmus vel absent vel
alias iusta causa impeditus. Et excepto quod iudices et medici ci-
vitatatis Florentie, qui sunt de dicto numero, possint servire per
substitutos prout voluerint et a iuramento sint immunes, dum-
modo serviant per substitutum vel per se ipsos ut dictum est; et
etiam sexagenarii et ab inde supra qui sunt de dicto numero pos-
sint servire per substitutum.

[II]. Item quod Gonfalonerii et quilibet eorum, cum fuerint re-
quisiti, ut dictum est, cum gonfalone sui sextus sibi dato debeant
ire ad ecclesiam sui Populi, et ibidem expectare debeant illos qui
essent de dicto numero ipsorum mille sui sextus cum suo vexillo, [et?]
cum eis et ipsi cum eo ire ad locum ad quem fuerint convocati,
ut dictum est. Et ipsi Gonfalonerii et illi, qui sequi debuerint eos,
non debeant se discedere sine licentia de loco ad quem iverint de
mandato Potestatis vel Capitanei vel xiii^{j^o}^o^o; et predicta et quod-
libet predictorum teneantur observare predicti Gonfalonerii et qui-
libet eorum et quotiens.

[III]. Item quod sex vexilla, que dari debent unum pro quoli-
bet sextu, fiant et sint ad modum et de coloribus vexilli Carroccii
Communis Florentie; que tamen vexilla inter sextus ita debeant di-
visari et decerni: videlicet quod vexilla sextus Ultrarni et Burgi
et Porte Sancti Pancrazii habeant album de super et vermillium
de subter, et in albo quodlibet habeat insigniam sui sextus: si-
licet voxillum Ultrarni unum ponticellum vermillium, et vexillum
sextu Burgi unam caprettam nigram, et vexillum sextus Sancti
Pancrazii unam brancham leonis vermilliam. Alii tres sextus, sili-
cet Sancti Petri Scradii, Porte Sancti Petri et Porto Domus, ha-

beant sua vexilla cum vermilio de super et cum albo de subter; et in vermilio Sancti Petri Scradii sit unum correctum burdiuum sive celestrum sive azurrinum, et in vermillum Porte Sancti Petri claves giane seu gianu coloris, et in vermilio Porte Domus insignia beati Iohannis; et eodem modo diversentur et pingantur pavenses et alia arma que pingi debent.

[IV]. Item quod quilibet ex dictis mille faciat pingi sua arma, de quibus fit mentio in stantiamento novo loquente de dictis mille, de insignia supradicta infra novum terminum et dilationem unius mensis a die quo ipsa vexilla dabuntur in parlamento, sub pena solidorum xx pro quolibet, nisi terminus fuerit prorogatus.

[V]. Item quod dicti Vexilliferi et quilibet eorum habeant et habere debeant pro quolibet sextu duos Consiliarios et duos Distringintores; et quod tam ipsi Vexilliferi, Consiliari et Distringintores quam etiam omnes dicti mille renoventur et renovari debeant de mense martii proxime venturi per novum Potestatem et Capitaneum et officium dominorum xiiij tunc temporis existentium, per se et alios quos ad hoc habere voluerint, ita quod de ipso mense martii iurent; et vexilla dentur in parlamento et durent per unum annum proxime continuum; et quicumque fuerit ex dictis mille et eorum Gonfaloneriis et Consiliariis et Distringitoribus nunc electis, non possit compelli esse de aliis pro sequenti anno eligendis, et sic successive procedat et fieri debeat.

[VI]. Item quod dicta vexilla dentur per dominos Potestatem et Capitaneum vel alterum eorum in Parlamento, prout placuerit officio dominorum Quattuordecim.

[VII]. Item si contingerit aliquem ex dictis sex Vexilliferis fore absentem vel aliter impeditum, sine fraude, tempore congregationis faciende, teneatur et debeat relinquere et substituere et mittere loco sui cum vexillo sibi dato alium ydoneum de domo sua ad beneplacitum officii dominorum xiiij tunc existentium; qui substitutus iurare debeat omnia facere prout principales Ghonfalonerii facere debent.

Adunanza del Consiglio dell'Arte di Por Santa Maria
del 14 giugno 1283.¹

MCClxxxiiij, ind. xj, die xiiij iunii.

De mandato Consulium convocati fuerunt Consiliarii dicte Artis in Ecclesia Sancti Stefani ad Pontem, ut moris est; ad quod Consilium interfuerunt Rectores seu Consules Sartorum et Copertariorum et (?) Artis Sete. Coram quibus Iacobus Giambolarius, Consul predictus de Porta Sancte Marie, narravit et exposuit, quod dominus Defensor precepit suprascripte sotietati quod hinc ad diem iouis proxime venturi una cum Consulibus et Rectoribus predictis et hominibus dictarum Artium eligant unum Gonfalonarium, tres Consiliarios et duos Distringitores et unum gonfalonem album cum porta vermiglia in eo. Super quibus omnibus idem Iacobus consilium postulavit.

Neri Corsini consuluit quod Gonfalonarius eligatur per Consiliarios ad scrutinium, et quod Consules dividant expensas gonfalonis cum Rectoribus et Consulibus dictarum Artium et quod Consules eligant Consiliarios et Distringitores.

Ubaldinus Daudi consuluit quod eligantur iiij^{or} de melioribus huius (?) artis, et de eis fiant iiij^{or} scripte et ponantur in uno berreto seu cappello et unus puer extrahat unum de predictis de dicto berreto seu cappello, et illo quem extraheret sit Gonfalonarius.

Filippus Bonacose consuluit quod Consules Porte Sancte Marie.... contrata unum in scriptis de qualibet contrata; et quilibet

¹ Diplomatico, *Strozzianc-Uguccioni*, 1283, 14 giugno. È un foglio di pergamena appartenente una volta forse a un quaderno di deliberazioni dell'Arte di Por Santa Maria. La parte che pubblichiamo è preceduta da una lista poco leggibile di artefici « de Porta Sancto Mario », « de Sancta Cecilia », « de Porta Rubea », « de Callemala ».

Consulatus unum, et vadant ad scrutinium; et qui plures habebit voces sit Gonfalonarius.

In reformatione Consilii, facto partito per... [ad sedendum] et levandum placuit quasi omnibus¹

¹ Dopo la pergamena è così malandata che non se ne ricava più alcun senso.

VI.

Ordinamenti sulla libra del 20 maggio-25 giugno 1286.¹

(a)

In dei nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis M.^o CC.^o lxxxvj.^o ind. xiiij.^a die xx.^o intrante mense maij, per nobilem virum dominum Matheum de Foliano civitatis et Comunis Florentie Potestatem, et dominos Priores Artium civitatis eiusdem, auctoritate et balia et secundum formam reformationis Consilii Generalis cec^{torum} et Specialis lxxxx^{ta} virorum et Capitudinum septem maiorum Artium civitatis et Comunis eiusdem facte in ipso Consilio die penultimo ianuarii proxime preteriti, et pro executione capituli Constituti Comunis Florentie positi sub rubrica: « Ubi quis solvere debeat suas libras » etc.; electi fuerunt infrascripti sapientes viri ad providendum et firmandum ubi et in quo loco quis libras Comunis Florentie solvere compellatur, secundum quod in ipsa reformatione iandicti Consilii plenius continetur. Quorum sapientum nomina sunt hec:

Dominus Ugo Altoviti. Dominus Mapheus Tedaldi. Dominus Amadore de Rabbiacanina. Coppus Ioseppi. Manfredus Oderici. Matheus Demidedi.

Eodem die xx.^o mensis maij, suprascripti sex sapientes viri per predictos dominos Potestatem et Priores Artium ad predicta, ut dictum est, electi, unanimiter in domo Abbatie Florentine, in qua dicti Priores morantur, congregati, prehabita inter eos diligenti examinatione deliberatione et tractatu super infrascriptis, et considerata forma et effectu predictorum capituli Consilii Comunis Florentie et reformationis Consilii, de quibus supra mentio habetur, demum in presentia et voluntate officii dictorum dominorum Prio-

¹ *Protocolli-Provisioni*, I, 13^a-14^a.

rum Artium, auctoritate et vigore ipsorum capituli Constituti et reformationis Consilii concorditer super predictis et circa predicta in eos commissa per iamdictum Consilium, ut dictum est, et pro erroribus decidendis et tollendis qui sunt et esse possent occasione illorum qui in pluribus locis seu in diversis quantitatibus allibrati reperirentur, providerunt deliberaverunt ordinaverunt omnia et singula infrascripta:

[I]. In primis quod si quis civitatis fuerit allibratus in civitate Florentie burgis et suburgis in duobus Populis vel pluribus, et in uno ipsorum Populorum tantum habeat domum seu casolare et in eo Populo sit allibratus, in eo Populo tantum suas libras et factiones solvere compellatur secundum extimum sue libre in ipso Populo factum, et ab aliis absolvatur.

[II]. Si vero in diversis Populis civitatis burgorum vel suburgorum habeat domum vel casolaria et in ipsis Populis sit allibratus, in eo dictorum Populorum suas libras et factiones solvere compellatur, in quo habitabat de mense ianuarii et decembris et novembris vel de aliquo dictorum mensium, currentibus annis domini M^o cc^o lxxxiii^o, et ab aliis alterius Populi sit absolutus.

[III]. Si vero aliquis civis fuerit allibratus in pluribus Populis civitatis burgorum vel suburgorum et in nullo eorum habeat domum propriam vel casolare, in eo Populo solvere compellatur in quo habitabat de dictis mensibus ianuarii et decembris et novembris vel aliquo eorum currentibus annis domini M^o cc^o lxxxiii^o, et ab aliis sit absolutus.

[IV]. Si vero in uno et eodem Populo aliquis civis fuerit allibratus in duobus vel pluribus locis expresso suo nomine proprio, libram suam que est in maiore extimo solvere compellatur, et ab alio vel aliis sit absolutus.

[V]. Si vero aliquis de civitate vel comitatu fuerit allibratus in uno loco, proprio nomine expresso, et in alio sit allibratus, suo nomine non expresso, in uno Populo vel diversis; ut in hoc exemplo: Martinus filius Iohannis alibratus in tali Populo, et alibi in eodem Populo vel diversis reperiantur allibrati heredes Iohannis et est idem Martinus vel solus vel cum aliis heredibus dicti Iohannis; illam libram tantum solvere compellatur in eo Populo in quo est suo nomine proprio allibratus, et ab aliis absolvatur, et sua pars de libra hereditaria detrahatur.

[VI]. Si vero aliquis civis fuerit allibratus in civitate Florentie in quocumque loco, et in comitatu et in dicta civitate burgis vel suburgis habuerit domum vel casolare de dictis mensibus ianuarii, decembris et novembris, vel si sit orriginarius civis, in civitate tantum solvere compellatur suas libras et factiones et ab aliis sit absolutus. Et illi habeantur pro civibus, qui sunt orriginarii de

civitate Florentie vel hii qui per decennium ipsi vel eorum patres vel avi solverunt libras et factiones in civitate Florentie, et etiam hii qui de comitatu vel de alio loco se transtulerunt ad civitatem Florentie et in ea steterunt cum eorum familia a quinque annis citra, saltem duobus mensibus cuiuslibet anni, dummodo extra burgos vel suburgos terram alienam non laborent.

[VII]. Si vero aliquis comittatinus vel aliunde, qui habitaverit in comitatu, sit alibratus in duobus vel pluribus Populis et domum vel possessiones proprias habebat in uno dictorum Populorum tantum in dictis mensibus novembris decembris et ianuarii currentibus annis domini M^o CC^o lxxxiii^o, in eo Populo ubi habebat dictas possessiones, si ibi alibratus fuerit, suas libras et factionesolvere compellatur et ab aliis absolvatur.

[VIII]. Si vero in duobus Populis vel pluribus habuerit suas possessiones vel domos et in quolibet eorum fuerit allibratus, in eo Populoolvere compellatur ubi de dictis mensibus habitabat. Si autem in neutro dictorum Populorum habuerit domos vel possessiones, in eo Populoolvere compellatur in dictis Populis, ubi habitabat cum sua familia de dictis mensibus, et ab aliis absolvatur. Si autem habeat possessiones in uno vel pluribus locis comitatus, et in nullo eorum habitaverit de dictis mensibus novembris decembris et ianuarii, set in alio loco ubi non habebat possessiones habitabat de dictis mensibus, dictas libras et factionesolvere compellatur ubi habitabat de dictis mensibus.

[IX]. Nobiles vero comitatus et qui relati sunt pro Nobilibus comitatus et qui relati et alibrati sunt tanquam Nobiles comitatus, debeant esse et stare allibrati per se et ab ipsis Nobilibus ille libre exigantur in quibus inter Nobiles sunt allibrati et easolvere compellantur; et accipiantur fideiussores ab eis de eorum libris integraliter persolvendis ita quod eorum occasione alii Populi comitatus non graventur. Et si alibi in civitate vel comitatu invenirentur allibrati per se eum aliis hominibus, ab illis absolvantur et liberentur.

[X]. Predictae autem provisiones et ordinationes non preiudicent aliquibus sententiis prolatis per aliquos officiales Communis Florentie positos super erroribus allibratorum seu qui allibrarentur in pluribus locis ab eo tempore citra, quod tractatum fuit de novo extimo faciendo, silicet a mense aprilis preteriti citra, currentibus annis domini M^o CC^o lxxxv. Et de predictis questionibus secundum formam dictarum provisionum et ordinationum possint cognoscere et super eis sententiarum illi quos ad hoc domini Priores Artium duxerint elligendos. Qui possint et debeant de predictis sententiarum et sine strepitu indiciorum cognoscere et sententiarum sicut eis videbitur convenire, servato tenore dictarum provisionum et ordina-

tionum. Et ab eorum sententis non possit appellari vel contra ipsas vel processus earum aliquid de nullitate opponi. Et si interveniret quod aliqui casus emergent vel apparent qui non essent in dictis provisionibus et ordinationibus comprehensi, possint domini Priores super ipsis ordinationibus facere sicut viderint convenire. Et quod fiet et ordinabitur per eos habeat plenum robur.

Presentibus testibus ser Iacobino Bonaccursi notario dominorum Priorum et ser Lapo Bonanichi notario.

Et ego Bonsegnorus olim Guezzi civis mutinensis imperiali auctoritate notarius et nunc Consiliorum dicti Communis scriba hiis omnibus interfui et ea publice scripsi.

(b)

In dei nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis Millesimo cc.^o lxxxvj.^o ind. xij.^a die xxv.^o intrante mense iunii. Domini Priores Artium civitatis Florentie et infrascripti sapientes viri, quorum nomina inferius scripta sunt, per predictos dominos Priores electi ad providendum super infrascriptis, ex balia et auctoritate in eos concessa a Consilio Generali et Speciali domini Defensoris et Capitanei et Capitulum xij^{im} maiorum Artium civitatis Florentie, et ab aliis Consiliis et provisionibus circa hec alias per sapientes factis, unanimiter congregati in viridario domorum Gani Foresii et consortum, in quibus prefati domini Priores morantur pro eorum officio exercendo, inter eos diligenti examinatione deliberatione et tractatu prehabitis super infrascriptis provisio et firmatis super erroribus librarum non comprehensis in provisionibus et ordinationibus alias factis et firmatis tempore domini Mathei de Foliano nunc Potestatis Florentie super solutione librarum et super determinatione loci in quo quis solvere debeat suas libras, volentes questionibus ipsorum errorum in dictis provisionibus et ordinationibus alias factis non comprehensorum finem imponere, auctoritate et balia prescriptis, quasi omnes concorditer uno vel duobus exceptis, providerunt ordinaverunt:

[I]. Quod si in proprio nomine vel prenomine vel agnomine vel cognomine vel appellativo nomine alicuius allibrati vel aliquorum allibratorum dicatur fuisse erratum, possint officiales qui scripserunt novum extimum ipsum errorem corrigere, prout eisdem officialibus videbitur convenire, summam sine strepitu et figura iudicii. Possint etiam ipsi officiales ponere prenomina ubi non essent prout viderint convenire sine aliquo salario petendo vel recipiendo ab aliquo predictorum.

[II]. Item quod omnis mulier, que habitabat de mensibus novembris decembris ianuarii currentibus annis domini Millesimo

cc.º lxxxiiiº, et nunc habitet una cum filio vel filiis suis allibrato vel allibratis et libram solventi vel solventibus, vivens de bonis talis vel talium filiorum, tractetur et habeatur ut allibrata et ab omni libra et allibratione, qua sine filio vel filiis allibrata esset, absolvatur et de ipsa libra cancelletur; dummodo dicta mulier non exegerit seu recuperaverit dotem suam a filiis suis vel heredibus viri sui, vel non sit mulier que habeat alias patrimonium proprium preter dotem. Filius tamen vel filii talis mulieris, qui esset vel essent simul cum matre vidua allibrati, cogantur integre libram solvere in qua fuerint allibrati, et super hiis possit cognosci et sententiari per illos officiales qui de aliis erroribus cognoverunt.

[III]. Item quod de omnibus aliis erroribus allibratorum possit cognosci et terminari et sententiari per officiales, qui de aliis erroribus cognoverunt, secundum formam aliorum ordinamentorum et provisionum alias, ut supra dictum est, factorum et factarum et secundum formam presentium ordinamentorum et Statutorum Communis Florentie; et ubi Statuta et ordinamenta predicta non loquerentur, possit super ipsis erroribus per ipsos officiales cognosci, terminari et sententiari, procedendo de similibus ad similia. Et ubi similia non reperirentur, possit cognosci terminari et sententiari secundum quod iustum et equum eis videbitur convenire.

Nomina vero sapientum virorum, qui una cum predictis dominis Prioribus Artium providerunt et firmaverunt predicta, ut supra proxime scriptum est, et de quibus supra mentio habetur sunt hec:

Dominus Lopus Salterelli. Dominus Ugo Altoviti. Dominus Ubertinus Strozze. Dominus Andreas de Cerreto. Dominus Ruchus de Fighino. Rubeas Fornarii. Bonacursus Villanuzzi. Ser Spiliatus Aldobrandini. Ser Iacobinus Bonacursi.

Presentibus testibus ser Benincasa de Altomena notario Priorum et ser Lapo Bonamichi notario et aliis.

Ego Bonsegnore olim Guezzi civis mutinensis imperiali auctoritate notarius et nunc Consiliorum dicti Communis scriba hiis omnibus interfui et ea publice scripsi.

Statuto sulle possessioni del maggio 1284-gennaio 1285.

QUOD NULLUS DE MAGNATIBUS EMAT VEL ALIO TITULO QUERAT PARTEM
REI IMMOBILIS ALTERIUS INREQUISITO CONSORTE.¹

Statutum et ordinatum est quod nullus de Magnatibus civitatis vel districtus possit audeat vel presumat aliquam immobilem rem vel rei partem vel particulam pro indiviso ab aliqua persona vel loco alterius inrequisito consorte in eadem re emere, vel aliquo alienationis titulo acquirere per se vel per alium vel ex causa conductionis ad modicum vel non modicum tempus accipere, nisi de expressa voluntate et assensu consortis et consortium patente per publicum instrumentum. Et quod nullus de Magnatibus possit audeat vel presumat aliquas actiones vel iura ab aliquo creditore accipere vel acquirere aliquo acceptionis vel acquisitionis titulo, preter quam in ultima voluntate scilicet testamento vel codicillo, contra aliquem Popularem civitatis vel districtus Florentie, nisi tales Magnates essent in debito principaliter vel fideiussorio seu mandatario nomine obligati vel nisi consentiente debitore. Si autem contra predicta vel aliquod predictorum factum fuerit, non valeat nec teneat ipso iure. Et insuper puniatur talis Magnas contrafaciens in libris quonquaginta f. p. pro qualibet [vice], et expresse renuntiare teneatur talibus instrumentis et iuribus sic acquisitis, et hec locum habeant et trahantur ad futura tantum a die kal. maii sub anno domini M^oCC^olxxx^oiiij^o. Et quod nulla persona cuiuscumque conditionis possit audeat vel presumat huiusmodi emptiones vel acquisitiones facere ad petitionem vel preces seu in obsequium alicuius Magnatis. Et si contrafecerit puniatur in libris centum pro

¹ *Statuto del Capitano del 1322-25, II, 12.*

qualibet vice. Et quod contra factum fuerit non valeat ipso iure. Et in predictis et quolibet predictorum dominus Capitaneus et Defensor habeat liberum et merum arbitrium investigandi et inquirendi per famam et alia inditia ad instantiam cuiusque petentis. Et ut predicta perveniant ad notitiam singulorum, dominus Capitaneus et Defensor hoc capitulum in suo Consilio Generali primo mense sui regiminis legi facere teneatur. Et nullus alius debeat emere seu acquirere aliquo titulo aliquam consorteriam rei immobilis nisi secundum formam traditam in capitulo Constituti Comunis Florentie quod est sub rubrica « de reverendis domibus vel possessionibus »; sub pena librarum centum f. p. Et intelligatur esse consors quicumque habet murum communem cum alio. Et Magnas intelligatur emisse in consorteria si emerit domum in qua sit murus comunis. Et hoc locum habeat, quod dicitur de muro communi, ab anno domini M^oCC^olxxx^oiiiij^o indictione ottava, die quintodecimo mensis ianuarii.

VIII.

Provisione sui sodamenti dei Magnati del 28 agosto 1286.¹

Cum dicatur quamplures Magnates civitatis et comitatus Florentie penes Comune Florentie non satisdedisse secundum formam Statutorum et provisionum factarum super satisfactionibus Magnatum, de quo dampnum et periculum posset Comuni Florentie ac specialibus personis non modicum imminere; cumque rei publice intersit providere quod malleficia non committantur, et quod ea committere volentibus obvietur et maxime per fideiussorum prestationes, que ad reprimendam maliciam et peximum propositum malignorum non modicum conferre noscuntur; cumque super hiis facta debita provisione per officium dominorum Priorum Artium predictorum et postmodum facta de hiis propositione in Consilii Speciali et Generali domini Defensoris et Capitanei et Capitudinum XII^{tim} maiorum Artium civitatis Florentie solempniter et successive celebrata et facta secundum formam Statutorum super predictis et predictorum occasione in ipsis Consiliis provisum et firmatum fuit: quod per dominos Potestatem Capitaneum et Priores Artium possit et liceat provideri et ordinari et firmari super dictis satisfactionibus prestandis et prestari faciendis apud Comune Florentie ab illis Magnatibus civitatis et comitatus Florentie qui tales satisfactiones non prestitissent pro anno presenti et ab aliis quibuscumque personis prout et secundum quod eisdem dominis Potestati Capitaneo et Prioribus videbitur expedire; et quod hii de quibus predicti Potestas Capitaneus et Priores providerint et voluerint pro anno presenti apud ipsum Comune Florentie per bonos et ydoneos fi-

¹ *Protocolli-Provvisioni*, I, 36^t. Provisione approvata il 28 agosto 1286 nel Consiglio Generale dei 300 e Speciale dei 90 e delle Capitadini delle sette Arti maggiori. Abbiamo ommesso in principio e in fine le formule solite delle provvisioni.

deiussores effectualiter satisfacere, cogantur de quantitate et per tempus et secundum modum et formam a predictis auctoritate predicta providendum et firmandum. Et valeant et teneant et conserventur omnia et singula que in predictis et circa predicta providerint ordinaverint et firmaverint ac si provisiva ordinata et firmata essent per ipsa Consilia antedicta. Et hoc non obstante capitulo Constituti Comunis Florentie posito sub rubrica: « de securitatibus prestandis a Magnatibus civitatis », et incipit: « Cum pro bono et pacifico statu » etc., seu provisione et reformatione Consilii in anno presenti secundum formam ipsius statuti facta super predictis, si in aliquo contradicerent in predictis.

Le leggi dell'ottobre 1286.¹

In dei nomine amen. Anno sue salutifero incarnationis Millesimo cc° lxxxvj°, indictione quintadecima, die secundo mensis octobris. Nobilis vir dominus Monaldus domini Citadini de Monaldeschis de Urbeveteri, Defensor Artificum et Artium Capitaneus et Conservator pacis civitatis et Comunis Florentie, Consilium Speciale et Generale domini Defensoris et Capitanei et Capitudinum xij^{sim} maiorum Artium civitatis Florentie, precona convocacione companeque sonitu, in ecclesia Sancti Petri Scradij fecit more solito congregari. In quo quidem Consilio ante omnia per me B. notarium subscriptum lecta fuerunt infrascripta capitula Constituti Comunis Florentie et etiam domini Defensoris et Capitanei, que infrascriptis infra propositis seu in aliquo infrascriptorum contradicere videbantur.

Quorum capitulorum Constituti Comunis lectorum, ut dictum est, primum positum est sub rubrica « de iuramento Potestatis » et incipit: « Ego qui sum electus Potestas » etc.; secundum est sub rubrica « de securitatibus prestandis a Magnatibus civitatis » et incipit: « Cum pro bono et pacifico statu civitatis Florentie » etc.; tertium est sub rubrica « de electione Iudicis appellationum et Sindici et eius officio » etc. et incipit: « Teneantur domini Piores » etc.; quartum est sub rubrica « de cogendo fratres et consortes eligere arbitros » et incipit: « Statutum et ordinatum est quod si qua discordia » etc.

Capitulorum vero Constituti domini Defensoris et Capitanei etiam lectorum ut dictum est, primum positum est sub rubrica « de iuramento Defensoris Artium et artificum » etc. et incipit: « Dominus Defensor Artium » etc.; secundum est sub rubrica « de cogni-

¹ *Provisioni*, I, 27-32.

tione domini Defensoris et suorum iudicium » et incipit: « Possit cognoscere » etc.; tertium est sub rubrica « quod teneatur dominus Defensor observare Statuta Communis Florentie » et incipit: « Statutum et ordinatum est » etc.

Quibus capitulis et statutis lectis, ut dictum est, post debitam provisionem et deliberationem super infrascriptis per dominos Priores Artium solempniter factam, predictus dominus Defensor et Capitaneus, presentibus et volentibus dominis Prioribus Artium, in dicto solummodo Consilio Speciali et Capitulum predictarum secundum formam Statutorum separatim a dicto Generali Consilio ab una parte Ecclesie congregato infrascripta proponens, in hiis et super hiis infrascriptis sibi pro Comuni consilium dari petiit sub hac forma videlicet: si placet et videtur iam dicto presenti Consilio Speciali et Capitulum utile fore pro Comuni predicto teneri et fieri omnia Consilia opportuna de infrascriptis et super infrascriptis omnibus et singulis infra particulariter et immediate propositis et expressis; ac etiam de absolutione et correctione et super absolutione et correctione predictorum statutorum lectorum, ut dictum est, et aliorum quorumlibet statutorum et ordinamentorum et reformationum Consiliorum infrascriptis seu in aliquo infrascriptorum quomodolibet contradicentium, ita et taliter facienda quod ab eisdem et eorum observatione dominus Potestas et Capitaneus eorumque familiares, Priores, Consilarii utriusque Consilii, ego B. notarius infrascriptus et omnes quos predicta seu infrascripta tangerent vel ad ea quomodolibet tenerentur, quo ad ea et eorum occasione et in quantum in hiis contradicerent vel obstarent sint liberaliter et totaliter absoluti.

(a)

Primo videlicet:

Super infrascripta provisione super infrascriptis per officium dominorum Priorum Artium facta et in presenti Consilio per me B. notarium seriatim lecta, et super ordinando et firmando omnia et singula que in ipsa provisione continentur et scripta sunt. Cuius provisionis tenor talis est:

Cum ad officium dominorum Priorum Artium precipuo spectet se opponere et modis omnibus procurare quod violentie et iniurie non fiant artificibus et Popularibus et impotentibus civitatis Florentie vel districtus et maxime a Magnatibus civitatis Florentie vel districtus; nec non ad idem officium spectare noscatur lites et discordias et questiones que vertuntur inter homines et personas dicto civitatis et districtus ad concordiam reducere, finem litibus et differentiis imponendo; sique coram officio dominorum Priorum

Artium presentium exposita querela et notificatio negotio super aliquibus litibus et questionibus motis et agitatis coram domino Defensore et Capitaneo civitatis Florentie vel aliquo ex iudicibus suis, prefatum officium dominorum Priorum presentium, exequendo ea ad que tenetur ut dictum est, se opposuerit in hiis et ipsas lites et questiones ad concordiam reduxerit, seu tantum fecerit super hoc quod quisquis litigantium fuit vel esse potuit contentus, habendo unusquisque integraliter ius suum; et non videatur esse conveniens nec ad honorem ipsius officii et Communis Florentie redundare quod in hiis et super hiis de quibus se dictum officium intromisit ulterius procedatur; et ut Magnatibus oprimendi minores et impotentes omnino materia amputetur; ideoque per officium predictorum dominorum Priorum Artium solempni scriptinio inter eos ad pissides et balloctas iuxta formam Statutorum super hiis solempniter celebrato; provisum deliberatum et firmatum fuit ipsorum officii auctoritate et vigore, quod de omnibus et super omnibus et singulis questionibus litibus seu differentiis denuntiationibus vel accusis factis vel motis habitis seu agitatis a kalendis augusti proxime preteritis citra usque in hodiernam diem inter aliquem Magnatem vel Magnates ex una parte et aliquem vel aliquos artificem vel Popularem seu artifices vel Populares ex altera parte, coram domino Defensore et Capitaneo predicto vel aliquo ex iudicibus suis, et de omnibus et singulis inquisitionibus testificationibus et processibus in hiis et super hiis vel circa ea seu eorum occasione factis infra predictum tempus de quibus condempnatio vel absolutio nundum facta est, predictus dominus Defensor et Capitaneus habeat plenum et merum abitrium tam in absolvendo quam in condempnando; hoc modo videlicet quod in hiis et super hiis idem dominus Defensor et Capitaneus licite et impune possit teneatur et debeat absolutiones vel condempnationes facere prout et secundum quod officio dictorum dominorum Priorum Artium presentium placuerit et videbitur, negotii qualitate inspecta. Et quod ex hiis, de quibus quis vel qui absoluti fuerint secundum dictam modum, ulterius vel aliquo tempore per aliquod regimen seu officialem dicti Communis presentem vel futurum non possint nec debeant condempnari gravari seu in aliquo molestari; non obstantibus aliquibus statutis seu ordinamentis vel reformationibus Consiliorum in hiis quomodolibet contradicentibus; et quod utile est pro Comuni predicto de predictis omnibus et singulis sic ordinandis et firmandis pro Comuni predicto teneri et fieri omnia Consilia opportuna.

(h)

Item super infrascripta provisione super infrascriptis per officium dominorum Priorum Artium facta et in presenti Consilio per

me B. notarium subscriptum seriatim lecta, et super ordinando et firmando omnia et singula que in ipsa provisione continentur et scripta sunt. Cuius provisionis tenor talis est:

Per officium dominorum Priorum Artium provisum et deliberatum est inter eos super infrascriptis secundum Statutorum sollempni scrupitino celebrato, quod domini Potestas et Capitaneus et eorum iudices et quilibet eorum, qui requisitus fuerit, possit teneatur et debeat iuramento compellere realiter et personaliter quemlibet Potentem iniuriantem vel molestantem vel iniuriari vel molestari facientem aliquas possessiones vel domos, ne laborentur vel inhabitentur, emere tales possessiones vel domos iniurias ab iniuriato si eas vendere voluerit pro iusto pretio, et ultra prout et sicut videbitur dominis Prioribus Artium; et possit probari de iniuria et molestia per iuramentum iniurati et unum testem vel per iuramentum iniuriati et publicam famam vel per aliam probationem seu presumptionem vel inditia, que videbuntur dominis Prioribus Artium. Et etiam presummatum res iniuriata, si podere vel res steterit soda vel sine labore vel si domus steterit inhabitata vel podere vel res seu domus teneretur per ipsum iniuriantem vel alium aliquem nomine ipsius iniuriantis. Et in predictis domini Potestas et Capitaneus et quilibet eorum habeant plenum arbitrium et liberam potestatem. Et hec locum habeant in hiis que contingerent ab hodie in antea Millesimo cc^o lxxxvj^o, ind. xv^o, die secundo octobris usque ad kallendas ianuarii proxime venturi. Et nihilo minus procedatur contra tales talia commictentes et puniantur secundum formam aliorum statutorum de hac materia loquentium; non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus statutis [Comunis] vel domini Defensoris et Capitanei in predictis quomodolibet contradicentibus. Et insuper quod utile est pro Comuni predicto de predictis et super predictis omnibus et singulis sic ordinandis et firmandis pro Comuni iamdicto teneri et fieri omnia Consilia opportuna.

[e]

Item super infrascriptis provisionibus et capitulis ac additionibus capitulorum per officium dominorum Priorum Artium et per alios Sapientes et bonos viros ad hoc per ipsum Prioratus officium electos et habitos, pro evidenti utilitate dieti Communis et non cum modica examinatione et deliberatione provisus et editis; et super ordinando approbando et firmando ipsas provisiones capitula et additiones capitulorum et omnia et singula que in eis continentur et scripta sunt; nec non super ordinando et firmando quod huiusmodi provisiones capitula et additiones capitulorum ponantur et

scribantur et licite et impune possint et debeant poni et scribi in Statuto novo dicti Communis Florentie valituro et per ipsum Comune obserbatur a kallendis mensis ianuarii proxime venturi in antea. Quarum provisionum capitulorum et additionum tenor talis est:

DE SECURITATIBUS PRESTANDIS A MAGNATIBUS CIVITATIS FLORENTIE.
RUBRICA.

Ut infrenata (*sic*) precipue Magnatum et Potentum de civitate et comitatu Florentie audax presumptio refrenetur, statuimus et ordinamus pro tranquillo statu et pacifico civitatis et Communis Florentie, quod omnes et singuli homines a quindecim annis supra infrascripti et do infrascriptis domibus et casatis et omnes alii qui placuerint dominis Prioribus, qui pro tempore fuerint, cum consilio quod habere voluerint et sine consilio, securare debeant et prestare pro se et filiis et fratribus, ut infra continetur, securitatem Comuni Florentie pro ipso Comuni et specialibus personis cum bonis et ydoneis fideiussoribus de duabus milibus libris f. p. secundum modum et tenorem infrascriptum, se et fideiussores obligando et etiam de maiori et duriori forma et modo prout placuerit Prioribus Artium in aliquibus expedire. Et ad inveniendum homines infrascriptarum domorum et casatum, ut nullus celletur, debeat dominus Potestas mictere pro duobus vel pluribus, ut ei placuerit, de quolibet domo et cum iuramento et penis a quolibet eorum, si secus fecerint vel si cellaverint aliquem de eorum domo vel casato exigendis per eum, invenire omnes et singulos masculos a dicta etate supra, exigendo cum effectu ab eis et quolibet eorum pro quolibet celato vel non relato libras quinquaginta f. p. Et nihilominus celatos huiusmodi faciat satisfacere vel satisfacari pro eis secundum infrascriptum modum. Et hec Potestas faciat omnibus modis et viis quibus melius potest. Et predicta et infrascripta securitas prestita Potestati sufficiat pro domino Defensore et Capitanei usque ad annum et ultra per duos menses a die presteite satisfactionis huiusmodi computandis. Salvo tamen quod etiam ultra duos menses predictos possit condempnari qui fecerit contra promissionem vel satisfactionem quam faciet, si infra tempus securitatis deliquerit. Et quicumque ad dictam causam requisitus non securaverit, possit dominus Potestas eum condempnare Comuni Florentie in libr. quingentis f. p. et ipsam condempnationem exigat. Et ad exactiorem talis condempnationis possit procedere ad destructionem bonorum eius, domorum scilicet et aliorum bonorum, non obstante capitulo quod loquitur « quod domus non destinantur nisi certis ex causis », quod quantum ad hoc sit cassum. De qua condempnatione nullo modo nec aliqua ratione vel causa aliquo tempore possit exire vel extrahi, nisi solutione tantum. Nec in solutione talis condempnationis computetur aliquod extimum vasti. Et hoc capitulum

intelligatur speciale et derogatorium ad illud generale. Et talis qui cessaverit securare, ut dictum est vel ut infra dicitur, et condemnatus fuerit ob dictam causam possit ut exbannitus pro mallefitio offendi a quocumque realiter et personaliter et sine pena. Et quicumque deffenderet bona talis condemnati possit per Potestatem puniri et instrumenta cassari suo arbitrio, de quo sindicari non debeat. Et pater pro filio dicte etatis non emancipato sodare et securare teneatur pro eo dicto modo; et etiam pro emancipato filio, qui se aliquo privilegio vel exceptione vel modo vel iure defenderet et non securaret, pater compellatur; et frater pro fratre carnali, qui securare cessaret aliquo modo iure privilegio vel causa, teneatur et compellatur taliter ut dictum est securitatem prestare et facere. Et nichilominus talis filius emancipatus et frater cessans securare, impune possit a quocumque offendi realiter et personaliter, statuto aliquo non obstante. Et in hiis licite possit condemnari pater et frater, ac si ipsi per se cessarent securare, et in hoc casu filius emancipatus debeat partem habere secundum aliud statutum in rebus et de rebus immobilibus, nec in sua parte computetur si pecunia vel res mobilis data fuerit ei vel adsignata per patrem tempore emancipationis et ante et post.

Item nullus qui fuerit Prior sive in officio Prioratus a kalendis ianuarii citra Millesimo ducentesimo octuagesimo tercio et etiam qui in antea fuerit, prestare dictas securitates cogatur; compellatur tamen facere tregnam ut alii. Et nullus compellatur ad treguas nisi evidens et manifesta sit causa quare petatur, et prestare tunc debeat secundum statuta. Et ut de predictis securitatibus facilius cum expedierit copia habeatur, et ne in eis aliqua committatur frans, de ipsis securitatibus fiant quatuor libri; quorum primus publice et auctentice per ordinem scribatur per Notarium Potestatis qui dictam securitatem recipiet, alii vero tres libri scribantur et exemplentur ex ipso autentico per notarium vel notarios ad hoc per officium dominorum Priorum Artium eligendos cum salario eisdem a dictis Prioribus ordinando. Quorum quattuor unus, videlicet auctenticus, stet penes Potestatem suo durante regimine; alius vero stet penes dominum Defensorem et Capitaneum; tertius penes officium Priorum; quartus ad Cameram Comunis Florentie. Et ut predicta fiant et inviolabiliter observentur Potestas seu eius collateralis Assessor teneatur proprio iuramento predicere officio dominorum Priorum Artium quolibet mense duobus diebus ante exitum mensis, ut predictas securitates factas et receptas in ipso mense in dictis tribus libri ex ipso auctentico scribere faciant et ut predicatur exemplare.

Forma autem securitatis predictae, de qua supra dicitur, est hec:
Talis filius talis de tali loco - ponendo nomen et prenomen ipsius -

iuravit promisit et convenit pro se et filiis et fratribus, pro quibus tenetur ex forma statutorum, per solempnem stipulationem et per pactum michi tali notario infrascripto, - ponendo nomen notarii - stipulanti et recipienti vice et nomine domini talis Potestatis Florentie et cuiuslibet eius iudicis et assessoris seu de familia sua, et vice et nomine domini Defensoris et Capitanei et Conservatoris pacis et boni status civitatis et comitatus Florentie presentium et futurorum et cuiuslibet eius iudicis vel de familia sua, et vice et nomine dominorum Priorum presentium et . . . futurorum¹ et Communis Florentie, et omnium et singulorum hominum seu omnium personarum, quorum et quarum interest vel intererit in futurum seu interesse poterit, stare et parere et obedire et curare et facere ita quod filii et fratres et alie persone, pro quibus tenetur per statutum, stabunt parebunt et obedient omnibus et singulis preceptis domini Potestatis et dicti domini Capitanei et cuiuslibet predictorum Dominorum et Communis Florentie semel et pluries alte basse et se personaliter presentare et presentabunt coram dictis dominis Potestate et Capitaneo et quolibet eorum et quolibet de ipsorum familia et dominis Prioribus (et Vexillifero Iustitie)² et Comuni Florentie totiens quotiens fuerit requisitus vel citatus qualitercumque personaliter vel ad domum suam seu vicinos per nuntium vel licteras.

Item promisit facere pro se et pro dictis, pro quibus tenetur, quod ipsi facient trengnam et securitatem et illam servare et servari facere cuilibet petenti secundum formam statutorum.

Item promisit facere et curare quod predicti vel aliquis eorum, pro quibus promittit et tenetur, non facient conspirationem iuram vel societatem vel congregationem conventiculam seditionem exclamationem turbationem monopolium vel aliquid aliud quocumque nomine censeatur, per quos vel per quam vel per quod turbatio pacis vel boni status civitatis vel districtus Florentie esse possit vel offensus alicuius persone vel scandalum oriri.

Item promisit non receptare nec tenere set se facturum et curaturum ita quod predicti vel aliquis eorum, pro quibus promittit et tenetur, non receptabunt nec tenebunt per se vel alium aliquem exbannitum vel aliquos exbannitos Communis Florentie vel predictorum Dominorum vel alicuius eorum vel exbannitos Communis Floren-

¹ Le parole che seguono, fino alle formole dell'approvazione, sono prese dallo *Statuto del Potestà del 1322-25*, IV, 15; c. 167 e seg. Ved. p. 136.

² Le parole, che mettiamo fra parentesi curve, furono interpolate nella legge dopo l'ottobre del 1286. Il Gonfaloniere fu certo interpolato dopo il gennaio '93.

tie vel exbanniendos seu diffidandos in futurum, nec eis vel alicui eorum dabunt auxilium consilium vel favorem in aliquo loco per se vel alium, immo ad ipsos capiendos et captos in fortiam domini Potestatis et Communis Florentie presentandos suo posse operam dabit quilibet ipsorum.

Item promisit non tenere nec receptare et se facturum et curaturum ita quod predicti vel aliquis eorum, pro quibus promittit et tenetur secundum statutum, non tenebunt nec receptabunt publice et occulte per se vel per alium in domo sua vel alibi aliquem assessinum vel assessinos, rubatorem strate, falsatorem, incendiarium, furem, homicida, vel aliqua alia mallefitia committentem vel aliquam aliam personam infamatam vel per statutum teneri prohibitam.

Item promisit non offendere nec offendi facere et se facturum et curaturum ita quod predicti vel aliquis eorum, pro quibus promittit et tenetur, non offendet in personis vel rebus dicto vel facto predictos Dominos vel aliquem eorum vel aliquem de ipsorum familia, et non esse in tractatu vel operatione quod honor ipsorum diminuat, immo dabunt adiutorium auxilium consilium et favorem quod quilibet eorum regimen et officium complere et exercere possit per totum tempus sui regiminis.

Item promisit non offendere et se facturum et curaturum ita quod predicti vel aliquis eorum, pro quibus promittit et tenetur secundum statutum, non offendent aliquam personam de civitate vel districtu civitatis Florentie vel aliunde et non committent aliquod maleficium vel aliquem excessum.

Item promisit servare et se facturum et curaturum ita quod predicti et quilibet predictorum, pro quibus promittit et tenetur secundum statutum, servabunt bonam pacem omnibus de Florentia vel eius districtu et etiam non turbare. Item non facere vel venire et se facturum et curaturum ita quod predicti et quilibet predictorum, pro quibus promittit et tenetur secundum statutum, non facient et non venient contra aliquod statutum vel ordinamentum Communis Florentie factum vel faciendum, immo ea et quodlibet eorum servabunt.

Item promisit facere et observare et observari facere per predictos et quemlibet eorum, pro quibus promittit et tenetur secundum statutum, omnia et singula de quibus dicti Domini vel alter eorum tenetur ab eo recipere promissionem instrumentum vel satisfactionem.

Item promisit non opponere et se facturum et curaturum ita quod aliquis predictorum pro quibus tenetur et promittit secundum statutum, non opponent se contra aliquem de predictis Dominis et ipsorum familia dicto vel facto quominus suum officium liberali-

ter et perfecte exercere et facere possint secundum formam ordinariorum et Statuti Communis Florentie; et si aliquis se opponeret, contra opponentem erunt cum suo posse et fortia et potestate, et quemlibet de predictis Dominis et famulis adiuvabunt bona fide sine fraude.

Item si habebunt vel habent terram domum castrum vel fortilitia, consignabunt ea domino Potestati vel domino Capitaneo et domino Defensori et Comuni Florentie ad eorum voluntatem. Et nunquam erunt rebelles predictis vel alteri eorum vel Comuni Florentie; et quod nuntios vel licteras non recipient vel mictent contra honorem predictorum Dominorum vel alicuius eorum; et si sciverint aliquem velle turbare pacem vel bonum statum Communis Florentie vel facere contra honorem predictorum Dominorum vel alicuius eorum, eos quam citius proterunt eis nuntiabunt.

Item si habent castrum vel locum, loca et territoria dicti castri facere custodiri ita quod robatio vel malleficia non committantur ibidem; et si committerentur, committentes in fortiam Communis Florentie presentabunt.

Item promisit solvere et solvi facere per predictos et quemlibet predictorum, pro quibus promisit, condempnationes que fierent de ipsis vel altero eorum ex predictis causis vel aliqua alia earum.

Item promisit non portare et se facturum et curaturum ita quod aliquis predictorum, pro quibus promittit, non portabit arma offensibilia per statuta prohibita.

Item promisit non tenere et facere quod aliquis predictorum, pro quibus promittit, non tenebunt preter famulum publicum et consuetum qui serviat eis ad lectum et coquinam et stabulum, et non cum armis aliquem in sua familia vel secum qui faciat aliquod malleficium vel excessum; et si faceret promisit illum talem presentare et presentari facere per predictos et quemlibet eorum, pro quibus promittit, domino Potestati vel solvere illam penam vel condemnationem quam pro illo excessu ille solvere deberet.

Item promisit se facturum quod omnes ille persone, pro quibus ipse tenetur ex forma statutorum, servabunt et facient que dicit statutum. Que omnia et singula suprascripta promisit per solennem stipulationem et pactum michi notario, stipulanti et recipienti vice et nomine dicti domini Potestatis et domini Capitanei et dominorum Priorum (et Vexilliferi Iustitie) et cuiuslibet predictorum et Communis Florentie, attendere et observare toto tempore presentis regiminis et Potestatis et per duos menses ultra suum regimen in tempore sui successoris et in pena et sub pena librarum duarum milium f. p. Quam penam promisit solvere pro quolibet capitulo non servato et totiens quotiens contra factum fuerit sive ventum, et pena soluta semel et pluries et non soluta nichilominus omnia

supradicta et infra dicenda rata maneant cum stipulatione et adiectione dicte pene duarum milium librarum. Et pro predictis omnibus et singulis et pro pena et penis obligavit personam suam et eius bona mobilia et immobilia; et ipso facto incidat penam predictam quotiens contravenerit, et ex tunc quando faceret vel veniret contra predicta vel aliquod predictorum possit condemnari in predicta pena Comuni Florentie persolvenda, sicut fieri potest de qualibet alia pena in statutis contenta. Et si aliqua dubietas vel obscuritas esset vel oriretur in predictis vel aliquo eorum, voluit quod stetur et stari possit dicto interpretationi et simplici verbo dicti domini Potestatis et Capitanei et cuiuslibet seu alterius eorum.

Item voluit quod pro observatione predictorum possit personaliter capi et detineri et bona sua etiam ad voluntatem dictorum Dominorum vel alicuius eorum, dando potestatem cuilibet eorum apprehendendi corporalem possessionem dictorum bonorum et ea se constituendi possidere pro Comuni Florentie donec corporalem possessionem fuerint ipsi Domini vel alter eorum seu Comune Florentie adepti. Et si aliquid esset dictum vel positum in presenti contractu, per quod vitiaretur, pro non adiecto et non dicto vel posito habeatur, nullo hic dicto vel posito obstante. Et si aliquid esset obmissum non dictum vel non positum quod dici vel poni debuisset, pro dicto et posito et expresso habeatur, nullo obmisso vel non posito obstante. Et renuntiavit exceptioni et actioni doli mali et infactum, conditioni sine causa vel ex iniusta causa, legi ob es alienum, et autentico offeratur, et legiptime probationi, et legi que dicit penas conventionales non posse peti nisi certo modo.

Item renuntiavit omni appellationi interposite vel interponende et per pactum promisit non appellare nec aliquid de nullitate opponere super predictis vel aliquo predictorum vel ab aliqua condemnatione vel processu que vel qui fieret in futurum ex causis predictis vel aliqua earum contra predicta vel aliquod predictorum.

Item renuntiavit supplicationi et reductioni ad arbitrium boni viri et omnibus legibus et decretalibus, iuribus et statutis, que de appellationibus supplicationibus et reductionibus ad arbitrium boni viri locuntur.

Item renuntiavit licetis impetratis vel impetrandis, immunitatem vel gratiam vel privilegium continentibus vel aliquid aliud in favorem ipsius promissoris, et omni privilegio futuro per quod se posset tueri a predictis vel aliquo predictorum sive infrascriptorum.

Item promisit non petere libellum nec litem contestari vel aliquam solemnitatem fieri vel servari nec opponere exceptionem vel exceptiones iuris vel facti, per quas posset defendere se ab obser-

vatione predictorum vel alicuius eorum ante sententiam vel post, vel defendere se a pactis et processibus, qui opponerentur vel qui fierent contra eum occasione predictorum non servatorum vel alicuius eorum.

Item promisit non venire contra, pretextu minoris etatis vel alicuius privilegii seu beneficii sibi competentis vel in posterum competituri. Item renunciavit omni iuri civili canonico et municipali, hoc est consuetudinario, et beneficio statutorum factorum et faciendorum et reformationibus Consiliorum specialium et generalium factorum et faciendorum per pactum, stantiammentum et ordinamentorum, et modis et adlectionibus sapientum, et omni iuri dicto et non dicto pro qualicumque hominum intellectu possit comprehendere, et iuri futuro per pactum, et Consilii dictis et reformationibus dominorum Priorum (et Vexilliferi) et eorum Consiliis presentibus et futuris.

Insuper talis et talis — ponendo nomina et prenomina eorum et de quo Populo sunt — et quilibet eorum, in solidum precibus et mandato dicti talis se principaliter obligando, promiserunt mihi tali notario recipienti et stipulanti pro dominis Potestate et Capitaneo et omnibus et singulis officialibus Comunis Florentie et pro quolibet eorum et pro Comunis Florentie et pro omnibus et singulis quorum interest vel interesse posset vel poterit aut intererit, se facturos et curaturos ita quod predictus principalis — ponendo ipsius nomen — observabit adimplebit et faciet omnia et singula suprascripta promissa per eum et contra non veniet nec venire attemptabit nec faciet; et quod ipse principalis solvet omnem condemnationem que fieret seu fiet occasione promissionis facte per eum que diceretur non servata, seu occasione alicuius mallefitii vel excessus quod vel quem diceretur commisisse, sub pena et ad penam predictam librarum duorum milium f. p.; que pena totiens committatur et exigi possit quotiens contra predicta vel aliquod predictorum factum fuerit seu ventum. Et si predicta et infrascripta vel aliquod eorum integre ut dicta sunt et infra dicentur non fuerint observata, promiserunt etiam dicti fideiussores et quilibet eorum in solidum mihi dicto notario recipienti et stipulanti ut dictum est, solvere omnem condemnationem que fiet de dicto principali, si ipse principalis ipsam condemnationem non solverit infra tempus quindecim dierum post tempus ipsius condemnationis facte; et ad ipsam condemnationem solvendam et pro ipsa condemnatione integraliter persolvenda promiserunt obedire mandatis dicti domini Potestatis et dicti domini Capitanei et domini Defensoris et officialium Comunis Florentie; et voluerunt et consenserunt quod pro ipsa condemnationibus dominus Potestas et dominus Defensor et Capitaneus et alii officiales Comunis Florentie possint et eis liceat

eos et quemlibet eorum capere et detinere in persona ad eorum et cuiusque eorum voluntatem usque ad integram solutionem ipsarum condemnationum. Et voluerunt et consenserunt quod ipsi Potestas et Defensor et Capitaneus et alii officiales Comunis Florentie et quilibet eorum possint capere et apprehendere bona et res ipsorum fideiussorum et cuiusque eorum pro dictis condemnationibus Comunis Florentie persolvendis et ipsa bona et res vendere et alienare et obligare et destruere ad voluntatem et mandatum domini Potestatis vel domini Defensoris et Capitanei; pro quibus omnibus et singulis observandis et firmis tenendis, ut dictum est, obligaverunt se suosque heredes et bona sua omnia presentia et futura principaliter et in solidum. Renuntiantes omnibus et singulis statutis, exceptionibus defensionibus et de pluribus reis debendi et nove constitutionis beneficio et divi Adriani epistule et conditioni exceptioni sine causa vel in iniusta causa, et quod non possit dicere vel allegare se obligatos esse in duriolem causam quam sit predictus principalis, et legibus dicentibus quod fideiussor non possit obligari in duriolem causam, et omni privilegio et beneficio et exceptioni que dantur fideiussoribus vel mandatariis. Renuntiantes etiam et promittentes mihi dicto notario recipienti et stipulanti, ut dictum est, et quilibet eorum in solidum in omnibus et per omnia, ut promisit et se obligavit et renuntiavit et fecit dictus principalis. Quod si fideiussores representaverint personaliter principalem in fortiam Comunis Florentie et domini Potestatis quod amplius non graventur occasione condemnationis pro qua eum representaverint. Et domini Priores (et Vexillifer Iustitiæ) in predictis et super predictis tam circa personas que sodare debent quam circa promissiones ipsorum providere debeant et quod quicquid per eos provisum fuerit habeat firmitatem. (Salvis clarificationibus et modificationibus factis super dicto capitulo per Consilia domini Defensoris et Capitanei et Comunis Florentie de consilio sapientum, ut scriptum est et apparet per ser Bonsignorem Guezzi notarium et scribam reformationum Consiliarum de mense ianuarii proxime preteriti sub anno domini Millesimo ducentesimo octuagesimo sexto).

¹ Exquisita igitur voluntate predicti Consilii Specialis et Capitulum predictarum super predictis omnibus in dicto presenti Consilio supra propositis, et prius per predictum dominum Defensorem et Capitaneum in hiis et super hiis factis et revolutis partitis ad sedendum et levandum, et postmodum ad pissides et

¹ Ricomincia il testo delle Provvisioni a c. 32.

balloctas secundum formam Statutorum, in ipsius Consilii reformatione placuit et visum fuit quadraginta quattuor ex dictis Consiliariis et Capitudinibus ponentibus balloctas in pisside alba in qua scriptum est *sic*, et per eos provisum et obtentum fuit utile fore pro Comuni predicto teneri et fieri omnia Consilia opportuna super predicta provisione per predictos dominos Priores Artium facta super facto predictarum questionum litium et differentiarum accusationum et denunciationum habitarum et factarum a kallendis augusti proxime preteritis citra coram dicto domino Defensore et Capitaneo; que quidem provisio incipit: « Cum ad officium dominorum Priorum Artium » etc.; ac etiam super hiis que super ipsa provisione et circa ipsam provisionem supra proposita et expressa sunt modo et forma ibidem expressis. Illi vero quibus predicta displicuerunt ponentes balloctas in contrarium in pisside rubea, in qua scriptum est *non*, fuere solummodo sex numero computati.

Item placuit et visum fuit quadraginta octo ex dictis Consiliariis et Capitudinibus ponentibus balloctas in pisside alba, in qua scriptum est *sic*, et per eos provisum et obtentum fuit utile fore pro Comuni predicto teneri et fieri omnia Consilia opportuna de predicta et super predicta provisione per dictos dominos Priores Artium facta super possessionibus et domibus iniuriatis vel molestatis, incipiente: « Per officium dominorum Priorum Artium provisum et deliberatum est » etc., ac etiam super hiis que super ipsa provisione et circa ipsam provisionem supra proposita et expressa sunt modo et forma ibidem expressis; uno solummodo, cui predicta displicerunt, balloctam unam in pisside rubea, in qua scriptum est *non*, in contrarium apponente.

Item placuit et visum fuit quadraginta sex ex dictis Consiliariis et Capitudinibus ponentibus balloctas in pisside alba, in qua scriptum est *sic*, et per eos provisum et obtentum fuit utile fore pro Comuni predicto teneri et fieri omnia Consilia opportuna de predictis et super predictis provisionibus capitulis et additionibus capitulorum per predictos dominos Priores Artium et alios sapientes, ut predicatur, provisus et editus, que quidem incipiunt: « Ut ineffrenata » etc., ac etiam de hiis et super hiis que super ipsis provisionibus capitulis et additionibus et super absoluteione et correctione statutorum ordinamentorum et reformationum Consiliorum in hiis contradicentium, nec non circa ea [que] supra proposita et expressa sunt modo et forma ibidem expressis. Illi vero quibus predicta displicerunt ponentes balloctas in contrarium in pisside rubea, in qua scriptum est *non*, fuere solummodo quatuor numero computati.

Presentibus testibus domino Aldobranduccio milite dicti domini Capitanei, ser Simone Guidalocci notario Priorum et Tuccio Paganelli precone eiusdem domini Capitanei et aliis.

(d)

Item incontinenti et immediate. In eisdem anno indictione et die et presentibus testibus suprascriptis. In predicto Consilio Generali et Speciali domini Defensoris et Capitanei et Capitudinum Artium predictarum, ut prescriptum est, in dicta Ecclesia congregato, predictus dominus Defensor et Capitaneus, presentibus et volentibus dominis Prioribus Artium, utile consilium sibi pro Comuni dari petens, suprascripta et infrascripta proposuit sub hac forma, videlicet quid et quomodo videtur et placet dicto presenti Consilio providere ordinare et firmare in predictis et super predictis omnibus et singulis supra proxime et immediate in predicto Consilio Speciali et Capitudinum propositis deliberatis et expressis. Que quidem omnia per me B. notarium subscriptum etiam in presenti seriatim lecta fuerunt.

Item si videtur et placet iamdicto presenti Consilio providere et ordinare et firmare quod per dominos Priores Artium presentialiter in officio Prioratus residentes per se vel alios possint provideri exprimi poni et scribi domus et casata, que predictam satisfactionem et securitatem prestare et facere debebunt secundum formam predictam in dicta provisione et capitulo suprascripto, ut prescriptum est, novitur edito traditam et expressam. Et quod huiusmodi domus et casata postmodum possint boni et scribi licite impune in novo Statuto Communis Florentie valituro et observaturo a kallendis mensis ianuarii proxime venturi in antea.

(e)

¹ Il 18 gennaio 1287, nel Consiglio Generale dei 300 o Speciale dei 90 e delle Capitadini delle 7 Arti maggiori, letto lo statuto del Comune « de iuramento Potestatis », che comincia: « Ego qui sum electus Potestas » etc.; l'altro « de securitatibus prestandis a Magnatibus civitatis Florentie » cominciante: « Ut ineffronata » etc.; l'altro « de Constituto Communis Florentie corrigendo », che comincia: « De mense iunii », etc.; e letta la forma della promessa dei detti Magnati e dei loro mallevadori notata nello Statuto; « cum coram domino Potestate et officio dictorum dominorum Priorum Artium non cum modica instantia per quamplures bonos viros civitatis Florentie querelando expositum fuerit quod capitulum Constituti Communis Florentie, de quo supra mentio habetur, loquens de securitatibus exigendis a Magnatibus civitatis et comitatus Florentie, et forma promissionis et securitatis quo fieri debet

¹ *Provisioni*, I, 41.

ab ipsis Magnatibus eorumque fideiussoribus iuxta dictum capitulum in dicto Statuto scripta et notata, in pluribus eorum partibus continent impossibilitatem, et in tantum sunt periculosa et prejudicialia et dura ac intollerabilia ea que continentur in eis, quod quasi impossibile foret ditioribus et potentioribus civitatis Florentie posse fideiussores invenire qui se secundum ipsam formam obligare vellent; et sic multi immo quasi omnes predicti Magnates propter impossibilitatem non satisfacientes licet contra iustitiam condemnari et gravari possent per Commune iudicium; et hiis non semel immo pluries per predictum officium dominorum Priorum auditis et intellectis, et, pro veritate exquirenda et cognoscenda de predictis sic expositis, visis et examinatis diligenter et pluries dicto capitulo loquente de dictis satisfactionibus et forma predictae securitatis, non solum per predictos dominos Priores immo per alios sapientes viros iuris peritos et alios ad hec habitos et vocatos; et per ipsos sapientes cum diligenti examinatione et provisione dictis capitulo et forme promissionis et securitatis ipsorum Magnatum facte fuerint aliquae additiones detractiones mutationes correctiones et modificationes ac declarationes infra de verbo ad verbum scripte »; ed essendo state le dette correzioni approvate nei Consigli Speciale e Generale del Difensore, M. Guido da Tossignano giudice e assessore collaterale del Potestà ne propone l'approvazione al Consiglio.

Quarum additionum detractionum mutationum correctionum modificationum et declarationum tenor talis est:

In dei nomine amen. Hec sunt additiones detractiones mutationes correctiones modificationes declarationes et interpretationes per quosdam sapientes viros convocatos et habitos per officium dominorum Priorum Artium super infrascriptis providendis, facte circa promissiones et securitates que prestantur a Magnatibus et per Magnates civitatis et comitatus et districtus Florentie et eorum fideiussoribus.

In primis in forma promissionis, quam predicti facere debent, et in forma capituli Constituti Communis Florentie de hoc loquentis declaratum et interpretatum est per ipsos sapientes, quod ubi pater securaverit pro filio filius non teneatur securare, et ex converso. Et si filius securaverit, pater non teneatur securare pro eo. Et idem intelligatur et conservetur in fratribus. Item in forma dicte promissionis ubi dicit: « item si habent castrum » etc., tollatur ex ipsa promissione verbum ibi positum *vel mallefitia*. Item in fine illius membri quod incipit: « item promisit non portare et se facturum ut curaturum ita quod aliquis predictorum pro quibus promittit non portabit arma defensibilia vel offensibilia » etc., addatur: « nisi secundum formam concessam per Statutum Communis

Florentie ». Item in articulo ubi dicit: « preter famulum publicum et consuetum » etc., addatur *vel famulos*. Item ubi dicit: « sub pena duorum milium librarum pro quolibet capitulo non servato » etc. declaratum interpretatum et determinatum est per ipsos sapientes, quod ex vigore vel occasione dicte promissionis nullus principalis vel fideiussor teneatur vel condemnari possit pro aliquo malleficio vel excessu secundum formam statutorum vel ordinatorum Communis Florentie. Et hec declaratio et determinatio intelligatur et locum habeat in qualibet parte promissionis et obligationis tam principalium quam fideiussorum. Item in fine promissionis fideiussoris declaratum interpretatum et determinatum est per ipsos sapientes, quod fideiussores sic solventes occasione talis promissionis ulterius non graventur, set dominus Potestas nichilominus teneatur ipsum principalem cogere ad satisfaciendum de novo secundum formam dicti statuti. Item quod tales fideiussores non teneantur occasione trenguarum faciendarum per principales vel de quibus fit mentio in promissione principalium, nisi infra tempus in promissione comprehensum vel specificatum videlicet per duos menses ultra tempus regiminis Potestatis vel Rectoris coram quo dictas promissiones faciunt seu fecerint vel fecerunt. Item quod hec declarationes interpretationes et omnia et singula suprascripta trahantur et extendantur ad promissiones et satisfaciones iam factas et etiam faciendas.

Do po consulta favorevole di Arrigo del Boccaccio le riforme sono approvate.

(f)

Come abbiamo veduto a p. 200-201 e 232, a noi sono pervenuti due elenchi delle famiglie dichiarate grandi: uno del Priorato di Giano della Bella (15 febr.-15 aprile 1293) e uno del luglio 1295. Il primo ci è stato conservato dal Campi; il secondo è pubblicato a illustrazione della Cronichetta di Neri Strinati. Tanto l'elenco del Campi quanto quello pubblicato con la Cronichetta dello Strinati, sono preceduti da un sunto della legge sulle fideiussioni dell'ottobre 1286. Il Campi intitola il tutto: « chopia degli statuti e hordini fatti contro alle famiglie fatte e chiarite de' Grandi, fatti l'anno 1292, tratto de' libri degli Statuti e hordini del Potestà di Firenze ». La copia del '95 è così intitolata: « ordini sopra i Grandi secondo una carta hae Adovardo Acciaiuoli fatta nel 1295 a di 9 di luglio scritta per ser Cambio d'Aldobrandino e per ser Aldobrandino suo figliolo, e per ser Neri, che fu di Santolo da Signa, ciascuno soseritto a piè di detta carta ».

La lista del Campi dà solo i nomi dei Grandi cittadini; la lista del '95 dà anche i nomi dei Grandi del contado. Noi ripro-

1293	1295		1293	1295	
41	44	Giandonati g, t, c.	59	—	Agli g, c.
45	45	Bostichi g, t, c.	60	59	Strinati gh, c.
46	46	Soldanieri gh, c.	61	60	DaCastiglione gh,t,c. ¹
47	47	Gianfigliazzi g.	62	61	Agolanti gh, t, b.
48	48	Scali g, c, b.	63	62	Sommarensi gh.
49	49	Spini g, b.	64	63	Amieri gh, c, b. ²
50	50	Gualterotti gh.			
51	51	Scolari gh, c.			<i>Sesto di Por San Piero</i>
52	52	Cappiardi gh, t, c.			
53	53	Petriboni g.	65	64	Adimari g, c.
54	54	Corbizzi i, t, c. ^{b)}	66	65	Abati gh, t, c, b.
		<i>Sesto di Porta del Duomo</i>	67	66	Cerchi g, t, c, b. ³
			68	67	Pazzi g, c, b.
55	55	Della Tosa g, t, c.	69	68	Tedaldini gh, c, t.
56	56	Caponsacchi gh,t,c,b.	70	69	Visdomini g, t, c, b.
57	57	Arrigucci g, t, c.	71	70	Donati g, t, c, b.
58	58	Brunelleschi gh, c.	72	—	Alisei gh, c, t.

b) « Ma non s'intenda gli Altoviti, che sono popolani e famiglia da per sè » (1293 e 1295).

¹ Elenco del '93 Castiglione; elenco del '95 Castiglionchio; elenco del 1322-25, Castiglione.

² Elenco del 1295, Alieri.

³ Elenco del '93, Oravoli; elenco del '95, Orchi; corruzione evidente di « Circulis », che si trova nello *Stat. del Potestà 1322-25*.

Il Consiglio di Dino Mugellano sulle soddisfazioni dei Magnati.¹

Questio et articulus talis est: an domus et casatum de Cyprianis et homines dicte domus sint populares et non magnates. Non obstante quod opponatur et verum sit quod domus de Cyprianis reperiatur scripta inter domos Magnatum, que securitatem debent pro Magnatibus, per infrascriptum modum et infrascriptam rubricam et intitulationem, videlicet: « Infrascripte sunt domus Nobilium et Potentium que debent securitatem pro Magnatibus et Nobilibus: de sexto Ultrarni, domus de Rubeis, domus de Goccalis² etc.; de sexto Sancti Pangracii, domus de Ameriis,^{a)} domus de Cyprianis » etc. Et non obstantibus (*sic*) quod aliqui de domo de Cyprianis, silicet duo vel unus ex eis, reperiantur securasse pro Magnatibus ante Ordinamenta Iustitie per v annos, facta et composita sub annis domini Mccclxxxij, inditione vj, die xvij intrante mense ianuarii; et non obstante quod omnes de domo de Cyprianis securaverint pro Magnatibus post Ordinamenta Iustitie, excepto uno qui se excusavit pro maiori lxx annorum. Et pro parte illorum de

a) Ed. 1402: *Amōriis*.

¹ *Lecture auree* DYNI DE MUGELLO *de regulis iuris cum consiliis eiusdem et tractatu interesse et tectura de actionibus ac lectura arboris* etc., Piscie, impresse impensis nobilium iuvenum Bastianum (*sic*) et Rapaell. Orlandis de Piscia. Anno nativitatis domini 1492 die 24 mensis martii. Amen. — Consilium xxvij. — Non ci è stato possibile collazionare il testo, in molti luoghi evidentemente corrotto, di questa edizione con quello di alcun codice. Dove la corruzione era evidente, abbiamo tentato di toglierla col confronto di altre fonti.

² Questo nome non appare nelle liste a noi pervenute. In un documento del 1260 (*Delizie Eruditi toscani*. IX, 34) si trova un D. Baldus quond. D. Guido Palmerii Goccioli, il quale sarebbe ghibellino. Bisogna ammettere o che « Goccalis » sia corruzione di un altro nome, per esempio, « Manelis », oppure che la famiglia Goccali o Goccioli, contenuta nell'elenco dei Grandi del gennaio '93, sia stata messa fuori di tale elenco al tempo di Giano della Bella.

Ciprianis quod sint populares ^{a)} deducitur, quod lex municipalis et statutum limitat que domus et qui sunt magnates, silicet « domus ubi miles est, vel ubi fuit a xx annis citra, vel quos opinio vulgo appellat et tenet vulgariter potentes nobiles vel magnates ». At in domo de Ciprianis nullam predictarum conditionum concurrere posse nisi ut supra opponitur.

In contrarium contra Cyprianos, quod sint de Magnatibus, videtur dicendum articulo supra facto quod reperiuntur sic intitulasi et scripti in dicto libro securitatum Magnatum; et etiam dicitur quod sunt magnates quia aliquis de dicta domo securavit infra quinque annos ante Ordinamentum Iustitie positum sub rubrica: « de satisfactionibus Magnatum civitatis et comitatus ^{b)} Florentie »; in quo dicitur quod omnes et singuli de domibus et casatis scriptis et expressis in capitulo ubi sunt enumerate domus, que debent satisfacere pro Magnatibus, compellantur et debeant satisfacere non obstante quod ipsi vel ^{c)} aliquis eorum de dictis domibus sint artifices. Salvo et expresse premissis quod si aliqua de dictis domibus, que sunt scripte et expresse in libro securitatum Magnatum, esset in qua omnes et singuli de dicta domo non satisfacderunt vel ipsi non fuerint compulsi vel se excusaverunt a securitate predicta prestanda, ad ipsam securitatem faciendam nullo modo teneantur. Et insuper ipsi omnes quo ad omnia tractentur et sint populares.

Igitur diligenter examinatis et intellectis Statutis Communis et domini Defensoris et Ordinamenti Iustitie facientibus ad predicta, rationabiliter dici potest et de iure consuli quod domus de Ciprianis non sit iudicanda de numero Magnatum civitatis Florentie set de numero Popularium, nec agravanda sit aliquo onere de his que Magnatibus imminet, nisi satisfactionis prestande tantum; quia cum lex disponit et deducit aliquid in esse, omne quod non est secundum formam legis dispositum, videtur prohibere et extra conditionem et dispositionem legis constituere; quod patet; quia si testator confirmat certi generis codicillos, omnes videtur possidere extra formam et vires codicillorum, qui iuxta formam predictam facti non reperiuntur; ut ff. de iure codicillorum l. conficiuntur § fi. (?) Item ad hoc accedit quia lege cavetur, quod dispositio a contrario sensu legis precepta lex est, et pro lege habetur; ut ff. de testamentis (?) l. qui testamento § mulier; et de testamento militis ^{d)} l. ex eo.

Si ergo lex municipalis disposuit quod certi generis homines sint magnates, idest in quorum domibus sunt milites de presenti et fuerint a xx annis citra et qui dicuntur vulgariter potentes no-

a) Ed. 1492: *pupillares*.

b) Ed. 1492: *comunis*.

c) Ed. 1492 manca *vel*.

d) Ed. 1492: *de testis*; correcto con *Digest.*, lib. XXIX, tit. 1, 42.

biles et quos vulgi opinio appellat et tenet magnates, sequitur quod omnes qui non sunt de numero generis predictorum intelligatur postuisse extra numerum et conditionem Magnatum et prohibuisse ne appellatione Magnatum intelligantur. Si ergo in alio statuto Communis reperiuntur scripti in numero Magnatum vel Potentium, sequitur quod illa scriptura nihil operatur; quia aut statutum illud, quod limitat aut declarat qui debent dici de numero Magnatum, precedit illud quod postea Magnates enumerat, aut sequitur. Si precedit: cum videatur et sit expresse prohibitorium et derogatorium nec inveniatur per illud sequens specialiter revocatum, sequitur quod sequens, cui derogatum est per precedens specialiter non revocatum, nullum effectum habeat: ut^{a)} ff. de acquirenda vel omittenda hereditate^{b)} l. qui in aliena § Celsus; et de legatis et fidei commissis^{c)} I l. si mihi et tibi § interdum; et de legatis et fidei commissis III l. si quis in principio; et de contrahenda emptione l. cum mancant. Item ex hoc resultat aliud in conveniens, quia ex quo precedit derogatorium et sequitur aliud, qui derogare^{d)} videtur, et derogatorium specialiter non revocatur, videtur posterius potius per errorem et ex oblivione potius post precedentem scriptum esse quam ex certa scientia, et ideo pro non dicto et pro non scripto habetur; ea enim, que per errorem verum vel a lege prescriptum proferuntur vel scribuntur, pro non latis et pro non scriptis habentur, ut ff. de suppellectile legata l. Labeo § Tubero;^{e)} et de heredibus instituendis l. quotiens circa principium; et de legatis et fidei commissis I l. si quis in fundi vocabulo. Item si derogatorium fuit posterius et illud cui derogatur prius, tunc nulla questio est, quia per posterius simpliciter tollitur et removetur effectus prioris; ut Institutiones de iure naturali § pe(?); et ut^{f)} ff. de iure codicillorum l. divi § licet; et de legatis et fidei commissis I l. si mihi et tibi § in legatis; et de conditionibus et demonstrationibus l. quod traditum. Preterea dispositio in numero Magnatum non facit illum magnatem qui vere non est magnas et Magnatum conditiones non habet; ut ff. de iure immunitatis l. semper § quibusdam, ibi nec omnibus promiscue etc.; et de decurionibus l. Herennius Modestinus.^{g)}

Preterea constat Cyprianos non habere conditiones que requiruntur per statuta ad constituendos Magnates, quia in domo illa non est miles nec fuit ab annis xx citra nec vulgi opinio appellat eos potentes vel magnates. Immo e contra appellat eos populares:

a) Ed. 1492: ar.
b) Ed. 1492: de acquirenda hereditate; completato con Digest., lib. XXIX.

c) Ed. 1492: de legatis; completato con Digest., lib. XXX.

d) Ed. 1492: cui derogari.

e) Ed. 1492: quidam Tubero; corretto con Digest., lib. XIII, t. N, 7, § 1.

f) Ed. 1492: ar.

g) Ed. 1492: modestinus; corretto con Digest., l. L, tit. II, 10.

ut plene probatum est per testium depositiones. Ergo descriptio in numero Magnatum qui satisfacere tenentur nihil operatur. Preterea constat quod voluntas testatoris idem operatur quod lex ut in Auctentico de nuptiis § disponat; et C. de rebus alienis § si. Set si testator illud, quod certum est comuni opinione esse in uno genere, solitus sit referre in aliud genus, illa relatio nihil operatur quia videtur erronea; ut ff. de suppellectile legata l. Labeo in verbis verum si ea; set probatum est quod comuni opinione Cypriani habentur de numero Popularium et etiam per statutum Communis et ordinamentum domini Defensoris, ergo relatio in numero Magnatum videtur erronea et nihil operari.

Preterea statutum Iustitie, includendo eos in numero Magnatum quantum ad unum onus, silicet satisfactionis prestande, non videtur eos includere set potius excludere quantum ad alia onera que Magnatibus incumbunt; ut ff. de fundo instruc. l. quesitum § idem respondit; et de conditionibus et demonstrationibus l. cum ita; et C. de procur. l. maritus; et de pactis conventis l. fi.; maxime cum tractetur de odio restringendo quod inductum est contra Magnates per Ordinamenta Iustitie. Constat enim ambiguum^{a)} esse propter varietatem statutorum Communis et Ordinamenta Iustitie an Cypriani sint de numero Magnatum vel Popularium, et ideo in ambiguo benigniorem interpretationem idest que favorem continet sequi non minus iustus est quam tutius; ut ff. de his que in testamento delentur l. proxime; et de rebus dubiis l. si fuerit; et de regulis iuris l.^{b)} ea que in partes § in re dubia. Item lege cavetur quod cum una persona variis artificiis deputetur ei artificio debet adiudicari, in quo plerumque versatur; ut de legatis iij l. legatis servis § si unus. Cum ergo Cypriani plerumque versentur in artificio Popularium et quantum ad unum tantum reperiantur Magnatibus per ordinamentum associari, idest ad onus satisfaciendi, etiam si artem vel mercantiam exercent, relinquuntur necessario quod quantum ad alia omnia censeri debeant populares et de numero Popularium et tanquam populares tractari.

a) Ed. 1492: *benignum*. b) Ed. 1492: *manca l.*

Il tumulto del 23 gennaio 1295.¹

In dei nomine amen — Omissis — Sub millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione octava.

die lune ultimo ianuarii

Pro domino Simone Novello de Donatis Populi Sancte Marie Alberici, condemnato per dominum Iohannem de Lucino Potestatem Florentie, quoniam calumpniatus inculpatus et accusatus fuit per Puccium filium condam Ionte Populi Sancti Michaelis Vicedominorum, qui erat civis et popularis et de Populo florentino, percussisse cum uno gladio dictum Puccium in spatulis, ex qua percussione multus sanguis exivit et ex predicta percussione mortuus est ipse Puccius, ut legitime probatum est; quod vulnus eidem Puccio illatum fuit per suprascriptum dominum Symonem Novellum hoc anno die mercurii decimonono ianuarii in platea Sancti Petri Maioris; et repertum fuit per suprascriptum dominum Potestatem et dominum Ulpianum eius iudicem et probatum fuit legitime per sacramentum dicti Puccii et per testes receptos per suprascriptum Iudicem, qui dixerunt et testificaverunt quod erat publica vox et fama dictum dominum Symonem Novellum de Donatis percussisse in spatulis dictum Puccium cum uno gladio sive cultello, ex qua percussione multus sanguis exivit, et etiam probatum fuit ipsum Puccium ex dicto vulnere mortuum esse; quod si aliquo semper pervenerit in fortiam domini Potestatis et Communis Florentie amputetur ei capud ita quod moriatur; et quod bona eius debeant devastari et devastata perveniant in Comuni. Et nichilominus fideiussores ipsius domini Symonis qui pro ipso fideiusserunt apud Comune Florentie compellantur et compelli debeant per dominum Potestatem solvere Comuni Florentie illam quantitatem

¹ DIPLOMATICO, *Santa Maria degli Angeli*, 1294, 31 gennaio.

pecunie pro qua fideiussissent pro ipso domino Symone. Et ipsi fideiussores pro ipsa quantitate pecunie quam solverint habeant regressum in bonis ipsius domini Symoni devastatis et destructis, facta diligenti examinatione de illius bonis prout hec omnia et alia plura plenius et latius continentur in forma condemnationis facta de eo die dominico vigesimo tertio ianuarii. Dominus Donatus condam domini Donati de Donatis, dominus Martellus condam domini Donati de Donatis, dominus Lopus Rubens de Adimaribus, dominus Bindus condam domini Bonaccursi de Adimaribus, Cantinus filius domini Guerre de Adimaribus pro ipso domino Guerra patre suo, et dominus Symon de Gioctis, fideiussores dicti domini Simonis, ut dixerunt, qui fideiusserunt pro ipso tamquam magnate apud Comune Florentie, coacti, ut dixerunt, de ipsorum propriis denariis et pecunia, spe et animo rehabendi etc. (*sic*) dederunt et solverunt predictis Camerariis recipientibus pro Comuni, silicet quilibet predictorum fideiussorum libras ducenti viginti duas et solidos quattuor et denarios sex florenorum parvorum, qui fuerunt et ceperunt in summa lib. Mille Trecentas triginta tres et solidos septem f. p.

Gli Ordinamenti di Giustizia del 6 luglio 1295.¹

[c. 1]. QUONIAM IUSTITIA EST CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS IUS
SUUM UNICUIQUE TRIBUENS; IDEO INFRASCRIPTA QUE MERITO IUSTITIE
ORDINAMENTA APPELLANTUR PRO REIPUBLICE UTILITATE EDITA SUNT. R.

Ad honorem laudem et reverentiam domini nostri Iesu Christi
et beate Virginis Marie matris sue et beati Iohannis Baptiste et
sancte Reparate et beati Zenobii, sub quorum vocabulo et patro-
cinio Florentina civitas gubernatur, et aliorum sanctorum et sanc-
tarum dei. Et ad honorem exaltationem et fortificationem et aug-
mentum regiminum domini Potestatis et domini Defensoris et
Capitanei et officii dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Iu-
stitie, nec non ad veram et perpetuam concordiam et unionem con-
servationem et augmentum pacifici et tranquilli status artificum
et Artium et omnium Popularium et etiam totius Communis et ci-
vitatatis et districtus Florentie.

Infrascripta sunt Ordinamenta, que merito et non sine causa
Ordinamenta Iustitie de cetero nuncupentur, per nobiles et sapientes
viros dominum Tebaldum de Bruxatis de Brixia Potestatem et do-
minum Corradum de Sorexina de Mediolano Defensorem et Capita-
neum civitatis et Communis Florentie, ac etiam sapientes viros Pelam
Gualducci, Masum Lamberti de Antilla, dominum Palmerium con-
dam domini Ugonis de Altovitis iuris peritum, Monpuccium Salvi
del Chiaro, Lapum Pratensis et Gaddum Foresis de Falchoneriis,

¹ Magliabechiana, II, f. 153; codice membranaceo 26¹/₂ cm. × 38¹/₂ cm.,
larghi margini, c. 33 num. moderna, più due di guardia in principio e una in
fondo, legato con assi di legno dipinte con croce rossa in campo bianco (arme
del Popolo Fiorentino); rubriche in rosso. Ved. innanzi p. 170, n. 3. Tutti i
passi contenuti fra i segni || || sono interpolazioni del 6 luglio 1295; ved. in-
nanzi p. 171 e 230.

Priores Artium civitatis Florentie, et alios sapientes et bonos viros eiusdem civitatis ad hoc habitos et vocatos; auctoritate et balia eisdem dominis Potestati, Defensori et Capitaneo, Prioribus Artium et sapientibus exhibita et concessa per solempnia Consilia domini Capitanei et Communis Florentie, sicut de ipsis auctoritate et balia publice scriptum est per me infrascriptum Bonsegnorem notarium et scribam predictorum Consiliorum, ac etiam ipsorum Consiliorum auctoritate [c. 1^a] et vigore cum solempni deliberatione examinatione et provisione pro necessaria causa et utilitate rei publice evidenti, nec non pro vere Iustitie observatione, sub ꝑelici nomine provisiva edita et firmata. Sub annis salutifere incarnationis domini nostri Iesu Christi Millesimo Ducentesimo Nonagesimo secundo, indictione sexta, die decimo octavo intrante mense ianuarii.

[I]. DE SOCIETATE UNIONE PROMISSIONE ET IURAMENTO ARTIUM INFRASCRIPTO ORDINAMENTO EXPRESSIS.

Quoniam illud perfectissimum approbatur quod consistit ex omnibus suis partibus et omnium inditio comprobatur; ideo per predictos dominos Potestatem, Defensorem et Capitaneum, Priores Artium et sapientes, auctoritate balia et virore (*sic*) iam dictis, ordinatum et provisum est quod duodecim maiores Artes, videlicet:

- Ars Iudicum et Notariorum,
- Ars Mercatorum Kallismale,
- Ars Campsorum,
- Ars Lane,
- Ars Mercatorum Porte Sancte Marie,
- Ars Medicorum et Spetiariorum,
- Ars Pellipariorum,
- Ars Beccariorum,
- Ars Calzolariorum,
- Ars Fabrorum,
- Ars Magistrorum lapidum et lignaminum,
- Ars Rigatteriorum,

et etiam omnes alie infrascripte Artes civitatis Florentie, quo sunt hec scilicet:

- Ars Vinacteriorum,
- Ars Albergatorum maiorum,
- Ars Vendentium salem et oleum et casum,
- Ars Calligariorum grossorum,
- Ars Corazzariorum et Spadariorum,
- Ars Clavaiolorum et Ferraiolorum novorum et veterum,
- Ars Coregiariorum et Tavolactiariorum et Scudariorum,
- Ars Lingnaiuolorum grossorum, et
- Ars Fornariorum,

que vexilla habent et habere solent a Comuni Florentie a quinque annis citra, et artifices ipsarum Artium, quarum et quorum presidio certum est civitatem et Comune Florentie defensari, debeant et teneantur Syndicos ydoneos et sufficientes instructos ad omnia et singula infrascripta constituere legiptime infra tempus Rectoribus sive Consulibus cuiuslibet ipsarum Artium per dominum Defensorem et Capitaneum perfigendum (quod facere teneantur de presenti mense ianuarii in quo sumus), scilicet quod quelibet ipsarum Artium unum de Arte [c. 2] sua. Qui Sindici cum pleno et sufficienti mandato compareant et comparere debeant coram domino Capitano et Defensore civitatis Florentie cum eorum sindicatibus penes ipsum dominum Defensorem et Capitaneum remansuris. Et iurent, libro corporaliter tacto, prout dictus dominus Capitaneus eiusdem Sindicis et cuilibet eorum deferre voluerit sacramentum. Et etiam dicti Sindici sibi ad invicem promittant facere et curare quod Artes, quarum sunt et erunt Sindici, et homines ipsarum Artium facient et observabunt aliis Artibus predictis et hominibus Artium ipsarum bonam et puram et fidelem societatem et compagniam. Et quod simul ad invicem erunt unanimes et concordēs circa honorem et defensionem et exaltationem et pacificum et tranquillum statum dominorum Potestatis Capitanei et Defensoris et officii dominorum Priorum et Vexilliferi Iustitie et Artium et artificum civitatis et comitatus Florentie et totius Populi Florentini. Et iurabunt etiam et promittent dicti Sindici sibi ad invicem facere et curare ita et taliter quod Artes, quarum erunt Sindici, et homines ipsarum Artium obedient dominis Potestati, Capitano, Prioribus et Vexillifero Iustitie in omnibus et per omnia, que ad honorem predictorum Dominorum et exaltationem et defensionem et bonum et pacificum statum Comunis et Populi et Artium et artificum dicte civitatis pertinebunt et spectabunt. Et quod etiam prebebunt dicte Artes et Vexilliferi et homines ipsarum Artium et dabunt consilium auxilium adiutorium et favorem dominis Potestati, Capitano, Prioribus et Vexillifero Iustitie, quotiens et quando expediens fuerit vel requisiti fuerint a predictis, parendo obediendo cum armis et sine armis eisdem et cuilibet eorum pro eorum officiis liberaliter et viriliter et favorabiliter exequendis et pro infrascriptis Ordinamentis et eis que continentur in eis et quolibet ipsorum inviolabiliter observandis et effectualiter adimplendis [c. 2^a]. Qui etiam iurent et promittant inter se ad invicem, ut dictum est, quod dicte Artes et homines ipsarum Artium se ad invicem defendent. Et iurabunt pro manutenendis et defendendis ipsorum iustitia et iure, ita et taliter quod ab aliquo vel aliquibus non graventur vel opprimantur indebite. Et si quis Magnas vel Potens civitatis vel comitatus Florentie sive districtus gravaret vel mo-

lestaret aliquam ex dictis Artibus vel aliquem ex Artificibus ipsarum Artium in persona vel rebus, Rectores sive Consules Artium, de qua fuerit talis gravatus, teneantur et debeant, ad requisitionem et voluntatem talis gravati vel iniuriati seu alterius pro eo predicta petentis et requirentis, et etiam, si expedierit, Rectores et Consules omnium ipsarum Artium, accedere quando et quotiens opus fuerit, ad presentiam dominorum Potestatis, Capitanei, Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie et cuiuslibet eorum vel alterius cuiuslibet officialis Communis Florentie et exponere gravamen sive iniuriam vel offensam tali artificio illatam; et petere et supplicare et effectualiter procurare, quod ipsa regimina et quodlibet eorum et quilibet officialis cum effectu et celeritate provideant et faciant, quod tale gravamen et iniuria cesset et sibi non fiat, et quod in suo iure et libertate servetur, et quod realiter et personaliter puniatur, secundum excessus qualitatem, talis Magnas seu Potens, qui predictum gravamen offensam vel iniuriam intulisset aut inferri fecisset. Salvis semper in omnibus suprascriptis et infrascriptis honore et reverentia (*sic*) dominorum Potestatis, Capitanei, Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie et Communis Florentie. Qui etiam Sindici expresse renuntient omnibus et singulis societatibus et compagniis, coniurationibus, promissionibus et obligationibus et sacramentis, quas et que hactenus dicte Artes vel earum alique [c. 3] seu ipsarum vel alicuius earum Sindici quancumque vel qualitercumque inter se ad invicem et vicissim fecissent et promisissent vel inivissent quocumque modo vel causa. Et promittant inter se ad invicem solemniter nullas coniurationes promissiones obligationes vel posturas vel conventiones¹ aut iuramenta facere vel servare inter se nisi hanc presentem societatem et compagniam, sacramentum et unionem universalem inter omnes ipsas Artes ut predicatur iniendam. Et quod predicta omnia et singula promittant dicti Sindici et quilibet eorum pro sua Arte, cuius erit Sindicus, attendere et observare facere ab hominibus sue Artis cum effectu ad penam et sub pena librarum mille f. p., que pena totiens committatur et exigi possit et debeat per dominum Defensorem et Capitaneum pro Comuni Florentie quotiens contra predicta vel aliquid predictorum feret, vel predicta omnia et singula effectualiter, ut dictum est, non fuerint observata. Et quod in predictis et de predictis omnibus dominus Defensor et Capitaneus possit et teneatur inquirere et culpabiles repertos punire eo modo quo sibi videbitur, ita quod predicta omnia et singula sortiantur effectum et inviolabiliter observantur. Que omnia scilicet iuramenta, promissiones et obligatio-

¹ Corretto da *coniurationes*.

nes fiant per predictos Syndicos in omnibus et per omnia modo predicto in Consilio Generali et Spetiali domini Defensoris et Capitanei et Capitulum duodecim maiorum Artium.

[II]. QUOD PROMISSIONES CONVENTIONES POSTURE ET MONOPOLIA OBLIGATIONES ET IURAMENTA PER ARTES NON FIANT NEC OBSERVENTUR.

Item ordinatum et provisum est quod omnes promissiones et conventiones et posture et monopolia et pacta et obligationes et iuramenta, que facta et facte essent hactenus per aliquam Artem seu aliquas Artes civitatis Florentie seu Syndicos, Consules vel Rectores aut homines ipsarum Artium vel alicuius earum cum scriptura vel sine scriptura, et instrumenta inde confecta sint cassa et vana et nullius valoris [c. 3^a]. Et quod quelibet ipsarum Artium et Syndici et Rectores et homines earum ab ipsis talibus pactis promissionibus conventionibus posturis et monopoliis obligationibus et iuramentis sint et esse debeant penitus absoluti. Et quod de cetero aliqua ipsarum Artium vel Syndicus Rector seu Consules vel homines ipsarum Artium vel alicuius earum non audeant vel presumant aliqua pacta promissiones vel posturas vel monopolia aut iuramenta facere inire vel exercere publice vel secrete cum scriptura vel sine scriptura aliqua de causa, que dici vel excogitari possit, cum aliqua vel aliquibus ex ipsis Artibus vel Syndicis sive Rectoribus earum vel alicuius earum, nisi ut supra dictum est in proxime precedenti ordinamento. Et qui contra faceret vel facere attentaret condempnetur et puniatur per dominum Capitaneum et Defensorem: Ars que contra faceret in libris mille f. p.; et quelibet persona que Syndicum vel Procuratorem faceret vel constitueret ad predicta in libris quinquaginta f. p.; et Syndicus seu Procurator qui syndicatam vel procuram ad predicta acceptaret vel aliquo modo exerceat et etiam quilibet alius qui tamquam capitaneus seu dominus, sub quocumque vocabulo diceretur, in predictis se immisceret, pena capitis puniatur ita quod moriatur; et notarius qui de predictis conficeret instrumentum puniatur in libris quingentis f. p. Et Rectores seu Consules facientes consulatus vel rectorio nomine contra predicta vel aliquod predictorum, vel etiam procurantes et quilibet eorum condempnentur in libris quingentis f. p. et quotiens. Et quod dominus Defensor et Capitaneus in predictis et quolibet predictorum habeat arbitrium inquirendi et investigandi et procedendi secrete et palam contra omnes, qui contra predicta vel aliquod predictorum facerent vel facere modo aliquo attentarent secrete vel palam, ut sibi videbitur, et condempnandi et puniendi quos invenerit culpabiles in penis predictis et plus et minus, considerata qualitate Artis et personarum et delicti, et ipsas condempnationes cum effectu exigendi. Et quod dominus

Capitaneus presens post approbationem et publicationem horum Ordinamentorum infra quindecim dies et quilibet [c. 4] alius Capitaneus et Defensor, qui pro tempore fuerit, infra quindecim dies ab introitu sui regiminis, precise teneatur et debeat in Generali Consilio eiusdem domini Defensoris corporaliter ad sancta dei Evangelia facere iurare Consules sive Rectores ipsarum Artium, quod predictum Ordinamentum in qualibet sui parte inviolabiliter observabunt et contra ipsum nullo modo facere attentabunt, set contra facientes denuntiabunt domino Capitaneo supradicto.

[III]. DE ELECTIONE ET OFFITIO DOMINORUM PRIORUM ARTIUM.

Item volentes in electione et offitio et circa electionem et offitium dominorum Priorum Artium pro artificibus Artibus et Popularibus ac etiam pro republica utiliter providere; provisum et ordinatum est, considerata forma capituli Constituti domini Capitanei de electione Priorum loquentis, quod futurorum Priorum Artium electio modo et forma infrascriptis de cetero celebretur. Videlicet quod dominus Defensor et Capitaneus civitatis Florentie cum conscientia et voluntate dominorum Priorum Artium in loco quo ipsis Prioribus videbitur, per unam diem ante exitum Priorum, qui pro tempore fuerint, vel prius si dominis Prioribus videbitur, convocari faciat Capitudines duodecim maiorum Artium et illos sapientes et bonos viros artifices, quos et quot ipsi domini Priores Artium ad hoc eligere voluerint et habere. Et in presentia ipsorum dominorum Priorum predictus dominus Defensor et Capitaneus coram ipsis Capitudinibus et sapientibus proponat et consilium petat quomodo et qua forma electio futurorum Priorum Artium — qui sint et esse debeant sex numero, unus videlicet de quolibet sextu — pro duobus mensibus tunc futuris fieri et celebrari debeat pro Comuni predicto. Et secundum modum et formam a dictis Capitudinibus et sapientibus ibidem ordinandam ipsorum futurorum Priorum electio, ante quam ipse Capitudines et sapientes de ipso loco secedant, in presentia dominorum Capitanei et Priorum sub felici (c. 4) nomine celebretur et fiat. Illi igitur sex, qui secundum modum et formam ut predicatur providendam tunc eligentur, sint et esse debeant pro Comuni Florentie Priores Artium et artificium Civitatis predicto pro duobus mensibus tunc futuris initiandis die quintodecimo mensis, quo celebratur et fiet electio antedicta. Sicque quolibet anno singulis duobus mensibus predicto tempore super electione Priorum faciendam, proponendo semper quo modo et qua forma in ipsa electione procedendum sit, de cetero observetur et fiat: primo in qualibet electione ipsorum futurorum Priorum, ante quam super ea aliquid proponatur vel fiat, sorte dirempto et terminato in quo sextu primo, in quo sextu secundo, et

sic de ceteris sextibus ipsa electio debeat celebrari. Et subsequenter per predictas Capitulines et sapientes corporali iuramento prestito de bona et utili forma et modo ipsius electionis Priorum facienda pro Artibus artificibus et Popularibus et etiam pro Comuni Florentie secundum formam super ipsa electione traditam de illis solummodo personis, quas cognoverint et putaverint fore magis idoneas et sufficientes ad huiusmodi Prioratus officium exercendum; et de non nominando vel eligendo seu vocem dando alicui, qui preces porrexerit vel porrigi fecerit ut in ipso Prioratus officio eligatur, nisi verisimiliter presumeretur quod tales preces porrecte et facte fuerint fictitie eo quod talis nollet eligi in Priorem. Illi autem, qui nominabunt seu in scriptis dabunt illos quos voverint in Priores eligi, teneantur et debeant nominare et in scriptis dare de prudentioribus melioribus et legalioribus artificibus civitatis Florentie continue artem exercentibus, || vel qui scripti sint in libro seu matricula alicuius Artis civitatis Florentie, || dummodo non sint milites; et debeant etiam declarare et exprimere pro qua Arte ipsos et quemlibet eorum nominabunt et dabunt et ipsos et quemlibet (*sic*) eorum pro ea Arte quam vere exeruerint, || vel in cuius Artis libro seu matricula [c. 5] enla scriptus fuerit, ut dictum est, || nominare et dare solummodo teneantur. Et si contigerit aliquem vel aliquos nominari et in scriptis dari per dictos electores pro artifice duarum vel plurium Artium, tunc ante quam in ipsa electione procedatur, in ipso Consilio provideatur et terminetur pro qua Arte talis vel tales reducti pro pluribus Artibus debeant remanere. Et ut in electionibus ipsorum futurorum Priorum debita convenientia et condecens equalitas observetur, aliquis ex Capitulinibus duodecim maiorum Artium vel ex sapientibus ad hoc vocatis, vel aliquis qui sit de domo sive casato alicuius qui ipsius electionis tempore fuerit in Prioratus officio, vel aliquis qui quocumque fuisset in ipsius Prioratus officio infra tempus duorum annorum tunc proxime preteritorum, vel aliquis qui continue Artem non exerceat, || vel qui scriptus non sit in libro seu matricula alicuius Artis civitatis Florentie, || vel aliquis miles non possit nec debeat modo aliquo eligi vel esse in dicto officio Prioratus; nec etiam possint eodem tempore eligi vel esse duo vel plures Priores de una et eadem Arte. Et si contra predicta ipsorum Priorum vel alicuius eorum fieret electio, non valeat nec teneat; immo dominus Defensor et Capitaneus eam revocare et revocari facere proprio iuramento omnimode teneatur. Et omnia ordinamenta et capitula, que huic provisioni et ordinamento quomodolibet contradicerent vel obstarent, sicut cassa et irrita in quantum in hiis contradicerent vel obstarent, Facta autem dicta electione predicto modo, dominus Defensor et Capitaneus prima die introitus officii

ipsorum Priorum summo mane in Consilio sive Contione, ubi Vexillum Iustitie dabitur, ante ipsius Vexilli dationem, iurare faciat Priores noviter electos eorum officium sollicitè legaliter ac fideliter exercere, secundum quod eis dictum computari fecerit iuramentum. Et nullus ex Prioribus, qui secundum dictam formam electus fuerit renuntiare possit vel debeat officio iam dicto modo aliquo seu causa. Quicquid autem per ipsos sex Priores [c. 5¹] et Vexilliferum Iustitie vel saltem per quinque ex eis in ipso Prioratus officio provisum deliberatum et firmatum fuerit, valeat et teneat ac si factum et provisum esset per omnes predictos Priores et Vexilliferum. Et ipsi Priores omnes cum Vexillifero Iustitie insimul morari stare dormire et comedere debeant in una domo ubi voluerint et quam viderint habiliorem pro eorum officio commodius exercendo. Et nullus ex civitate vel comitatu Florentie possit vel audeat cum dictis Prioribus vel Vexillifero Iustitie vel altero eorum loqui, nisi saltim quando dicti Priores cum Vexillifero omnes vel maior pars eorum starent et sederent in publica audientia. Et in omnibus et singulis circa eorum officium fideliter continue honeste et honorabiliter exercendum, formam capitulorum Constituti domini Capitanei de eorum officio et observantia eorum officii loquentium proprio iuramento et inviolabiliter debeant (sic) observare.

Electionem quoque eorum Notarii et Scribe et sex Nuntiorum iamdicti domini Prioribus Artium et Vexillifer Iustitie faciant et facere possint de illis personis et prout et secundum quod eisdem dominis Prioribus et Vexillifero videbitur convenire et utile fore pro Comuni ac etiam pro eorum officio utiliter exercendo; qui Notarius et Scriba dominorum Priorum et Vexilliferi solummodo devetum habeat in dicto officio per unum annum non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus statutis seu ordinamentis vel Consiliorum reformationibus in predictis vel aliquod predictorum quomodolibet contradicentibus vel obstantibus quoquo modo. || Hoc etiam addito proviso et declarato quod quilibet Popularis, dummodo non sit miles, qui scriptus reperietur in libro seu matricula alicuius Artis civitatis Florentie in numero hominum dicte Artis, in omnibus et singulis sit habeatur et tractetur ac etiam ad omnia officia et beneficia admittatur pro artifice et tamquam artifex qui continue Artem exerceat || [c. 6].

[IV]. DE ELECTIONE ET OFFITIO VEXILLIFERI IUSTITIE ET MILLE PEDITUM.

Item provisum est quod de cetero ea die qua eligentur domini Priores Artium, dominus Defensor et Capitaneus et domini Priores, qui pro tempore fuerint, convocent coram se Capitandines duode-

cum maiorum Artium in loco in quo predicti domini Priores voluerint, et etiam duos probos viros pro quolibet sextu per ipsos dominos Priores eligendos; qui post iuramentum ab eis prestitum de infrascripta electione legaliter facienda, eligant et nominent ad breviam sextum de quo esse debeat Vexillifer infrascriptus; quo sextu nominato, eligant sex probos viros populares artifices de sextu predicto; et demum de ipsis sex fiat per eos secretum scriptinium, dummodo Capitudines et sapientes electi, qui fuerint de sexto in quo ipsius Vexilliferi electio fieri debet, non intersint scriptinio predicto, nec in eo vocem habeant. Et qui plures voces habuerit sit Vexillifer Iustitie pro duobus mensibus incipiendis ea die, qua novi Priores suum initiabunt officium. Et sit talis Vexillifer de maioribus Popularibus artificibus civitatis Florentie et qui pacificum et tranquillum statum diligit puro corde. Et qui non sit de Magnatibus civitatis predictae. Et habeat dictus Vexillifer officium et voces inter Priores sicut unus ex Prioribus et cum eis moretur et comedat et dormiat prout et sicut Priores morantur et faciunt. Et valeat et teneat id quod fiet per quinque ex eis computata persona Vexilliferi inter Priores predictos. Et non possit esse talis Vexillifer de aliqua domo vel casato unde esset aliquis ex Prioribus cum quibus morari debet, vel unde esset aliquis ex Prioribus, qui tempore ipsius electionis fuerint in officio Prioratus. Qui Vexillifer una cum Prioribus possit et debeat visitare dominos Potestatem et Capitaneum et eos inducere debeat et ortari [c. 6¹] quod omnibus iustitiam reddant et malefactores puniant prout delicti qualitas sua debet. Debeant (*sic*) etiam ipsos hortari et inducere quod ipsorum regimina exercent sollicite et attente ita et taliter quod pacificus et tranquillus status civitatis Florentie conservetur. Cuius officium duret duobus mensibus, quibus finitis alterius Vexilliferi de alio sextu fiat electio supradicto modo et forma. Qui moretur cum dictis dominis Prioribus ut dictum est, et idem officium habeat et duobus mensibus duret eius officium, et sic de singulis duobus mensibus deinceps in perpetuum observetur et fiat; ita tamen quod in quolibet anno ipsius Vexilliferi electio in quolibet sextu semel celebretur et fiat donec omnium sextuum numerus compleatur. Qui Vexillifer devetum habeat per | duos |¹ annos a die depositionis sui officii. Et debeat habere dictus Vexillifer et secum tenere in domo dominorum Priorum quoddam magnum Vexillum de bono et solido zendado albo cum una cruce magna rubea in medio per totum Vexillum extensa. Qui Vexillifer habeat et habere debeat a Comuni

¹ 6 luglio '95: « in ordinamento iustitie loquente de electione et officio Vex. Iust. provisum declaratum et additum est quod Vexillifer habeat devetum per duos annos, et de ipso ordinamento cancelletur devetum unius anni ».

Florentie pro suo salario et omnibus suis expensis duorum mensium quolibet die soldos decem f. p. tantum communicandos cum salario dominorum Priorum. Quod Vexillum dari debeat per dominum Capitaneum in publica contione in presentia dominorum Priorum veterum et novorum sub felici [nomine] dicto Vexillifero ea die qua dicti domini novi Priores eorum initiabunt officium in loco quem dicti Priores elegerint; convocatis etiam illis quos ipsi domini Priores voverint. Quod Vexillum portetur ad domum dominorum Priorum Artium et ibidem teneatur ut dictum est. Duo autem Vexilla magna, que appellari solent Vexilla iustitie, penitus deinceps sint cassa, et duo milia etiam pedites, qui deputati erant ad sequendum dicta duo Vexilla, etiam sint cassi deinceps. Vexilla vero Artium civitatis Florentie non sint cassa, set dari debeant prorsus artificibus civitatis Florentie [c. 7] tempore et modo consueto. Qui Vexillifer habeat expensis Communis Florentie et teneat in domo dominorum Priorum pro Comuni dictum Vexillum, centum pavenses seu scutos vel targias, et centum elmos seu cappellos de ferro pictos de insignis Vexilli Iustitie, et centum lanceas et viginti quinque balistas cum quadrellis et aliis fornimentis necessariis. Quod Vexillum et que arma custodire teneatur et debeat et ipsa integre consignari successori suo per publicum instrumentum. Et quod quolibet anno dicto mense februarii domini Capitanei, Priores et Vexillifer predicti quam citius poterunt eligant seu eligi faciant per quemcumque modum viderint convenire mille pedites ex Popularibus seu artificibus civitatis Florentie, qui sint amatores pacifici et tranquilli status civitatis Florentie. Qui sic electi iurent trahere ad domum dominorum Priorum et dicti Vexilliferi tempore cuiuslibet rumoris et etiam quotienscumque fuerint requisiti per nuntium vel sonum campane vel bannum; et sequi Vexilliferum, qui tunc in officio erit, et stare et morari cum eo, et omnia alia et singula effectualiter observare, que pro honore et defensione ac etiam exaltatione Communis et Populi Florentini mandabuntur eisdem per dominos Potestatem, Capitaneum vel per dominos Priores et Vexilliferum supradictos; et debeant trahere et venire ad dictum palatium sive domum muniti omnibus armis et etiam sine armis prout precipietur eisdem. Qui mille pedites habeant et habere debeant pavensem targiam sive scutum signatum signo Vexilli Iustitie, et cum aliis armis opportunis trahere et sequi, ut dictum est, ad defensionem et statum pacificum et tranquillum Communis et Populi Florentini; sub pena librarum viginti quinque f. p. pro quolibet eorum et quolibet vice et plus et minus ad voluntatem domini Capitanei [c. 7^o]

[V] DE PENA TRACTANTUM SEU PRECES PORRIGENTUM SUPER ELECTIONE POTESTATIS, CAPITANEI, PRIORUM SEU VEXILLIFERI IUSTITIE.

Item provisum et ordinatum est, quod nulla Ars nullique Consules vel Rectores alicuius Artis aut aliqui alii cuiuscunque conditionis existant, audeant vel presumant de cetero in aliquo loco convenire vel se invicem congregare ad tractandum seu procurandum vel providendum de habendo eligendo seu eligi procurando aliquem vel aliquos in Potestatem vel Capitaneum seu Priores Artium aut Vexilliferum Iustitie civitatis Florentine; nec preces super hiis porrigere vel porrigi facere pro aliquo vel aliquibus occasione predicta. Possint tamen illi, qui ad predictos Rectores seu officiales eligendos debito modo et ordine electi seu vocati fuerint, die et loco quo convenerint pro huiusmodi electionibus vel aliqua earum faciendis debita provisione et solempni deliberatione ordinare et firmare de huiusmodi electionibus et qualibet earum faciendis et ad utilitatem dicti Communis salubriter celebrandis iuxta formam Statutorum domini Capitanei seu Communis Florentie vel reformationem solempnium Consiliorum super hiis edendam. Si quis autem aliter vel contra formam predictam super predictis vel aliquo predictorum tractatum seu ordinationem fecerit aut procuraverit vel preces porrexerit vel porrigi fecerit, in libris centum f. p. pro quolibet contrafaciente et totiens Comuni Florentie per dominum Potestatem vel Capitaneum condempnetur. Et in qualibet predictarum electionum huiusmodi electores corporaliter ad sancta dei Evangelia iurare teneantur de bona et utili electione pro Comuni Florentie facienda, remotis hodie amore pretio precibus et qualibet humana gratia.

[VI]. DE PENIS IMPOSITIS ET ORDINATIS CONTRA MAGNATES OFFENDENTES POPULARES.

Ordinatum est etiam et provisum, quod si aliquis de Magnatibus civitatis vel districtus Florentie quomodocumque, || scilicet studiose vel premeditate || interficeret vel interfici faceret seu vulneraret vel vulnerari faceret aliquem Popularem [c. S] civitatis vel comitatus Florentie, ita quod de ipsis vulneribus seu vulnere mors sequeretur, dominus Potestas ipsum talem Magnatem facientem seu fieri facientem tale malfectum et quemlibet eorum, scilicet tam facientem quam fieri facientem, condempnet in capite et capud ei et eis faciat amputari ita quod moratiur, si in fortiam Communis Florentie pervenerit; et nichilominus eorum et cuiusque ipsorum bona omnia debeat et teneatur facere devastari et destrui et eis destructis et devastatis publicentur Comuni Florentie et ad Comune Florentie faciat pervenire. Si vero in fortiam Communis Florentie tales malefactores non pervenerint nichilominus pena capitis condempnentur,

ita quod si aliquo tempore pervenerint in fortiam Communis Florentie capud amputetur ei vel eis ita quod moriantur, et omnia eorum bona devastentur et destruantur et eis devastatis perveniant in Comuni Florentie. Et nichilominus fideiussores talis Magnatis et malefactoris, qui pro ipsis malefactoribus fideiussissent apud Comune Florentie, compellantur et compelli debeant per dominum Potestatem solvere Comuni Florentie illam quantitatem pecunie pro qua fideiussissent pro ipso Magnate et malefactore vel altero eorum. Et quod talis fideiussor pro ipsa quantitate pecunie quam solveret habeat regressum in bonis talis malefactoris devastatis et destructis, facta diligenti estimatione de talibus bonis. Et illud quod superfuerit de talibus bonis perveniat in Comuni Florentie.

|| Hoc expresso intellecto addito et declarato in omnibus supradictis, quod ille solummodo qui ut infra dicitur fiet capitaneus homicidii penis supradictis puniatur. Reliqui vero Magnates, qui dicto homicidio interfuerint et percussissent huiusmodi Popularem, in libris duobus milibus f. p. pro quolibet eorum Comuni Florentie condempnentur. Alii vero Magnates qui aliter de dicto homicidio culpabiles fuerint, in libris mille f. p. pro quolibet eorum Comuni Florentie condempnentur. Et procedatur ad exactionem ipsarum condempnationum per compulsionem ipsorum fideiussorum et destructionem bonorum, ut supra dictum est. Et quod pro dicto homicidio feri possit unus capitaneus tantum de facientibus et unus capitaneus tantum de fieri facientibus dictum [c. 8^l] homicidium, qui pena capitis et in destructione suorum bonorum puniatur, ut supra dictum est. Et fiat ipse capitaneus dicti homicidii a coniuncto vel coniunctis occisi. Et si ipsi coniuncti requisiti per Regimen Florentie non facerent dictum capitaneum, tunc Potestas vel Capitaneus, coram quo fieret dictus processus, faciat et facere teneatur ipsum capitaneum per suam inquisitionem et offitium et ipsum capitaneum punire et condempnare modo predicto ||.

Si vero aliquis Magnas vulneraret seu vulnerari faceret cum aliquo genere ferramenti seu armorum aliquem Popularem civitatis vel comitatus Florentie || studiose vel premeditate || in vultu ita quod sanguis exiret de ipso vulnere || et vulnus esset enorme ||, vel in aliquo membro || studiose vel premeditate vulneraverit seu vulnerari fecerit || ita quod de ipso membro debilitatus remaneret, si in fortiam Communis Florentie pervenerit, tam faciens quam fieri faciens per Potestatem condempnetur in libris duobus milibus f. p.; quam condempnationem, si non solveret, infra decem dies a die condempnationis amputetur ei manus dextra ita quod separetur a brachio. Si vero non venerit in fortiam Communis per dictum dominum Potestatem in libris duobus milibus condempnetur, et si aliquo tempore in fortiam Communis Florentie pervenerit et infra

decem dies condemnationem non solverit, amputetur ei manus ita quod a brachio separetur omnino. In quo casu, scilicet si non venerit in fortiam Communis, bona omnia ipsius talis Magnatus non venientis destruantur et devastentur et devastata deveniant in Comuni. Et nichilominus fideiussores illius, qui non pervenerit in fortiam Communis, compellantur et compelli debeant per dominum Potestatem solvere Comuni Florentie illam quantitatem pecunie, pro qua fideiussissent pro eis apud Comuni Florentie; habituri regressum in bonis sic devastatis pro quantitate, quam solverint, facta tamen extinctione dictorum bonorum, ut dictum est, et residuum bonorum remaneat apud Comune Florentie. Salvo quod si fideiussor talis condemnati solverit infra decem dies a die condemnationis integre dictam condemnationem, bona talis condemnati existentia extra civitatem, burgos et suburgos Florentie non devastentur vel publicentur; et regressum habeant [c. 9] dicti fideiussores, ut dictum est, solventes in bonis talis condemnati; et nichil amplius tales fideiussores ratione sue fideiussionis solvere compellantur ipsa de causa scilicet, si solverint dicto Comuni integre quantitatem pro qua fideiussissent, ut dictum est.

|| Hoc expresso intellecto et declarato et addito, quod pro uno vulnere vultus vel debilitatione membri, ut dictum est, non possint vel debeant condemnari penis predictis nisi solummodo duo, scilicet faciens et fieri faciens ipsum vulnus. Alii vero, qui reperientur culpabiles de predictis, puniantur penis Statuti Communis Florentie ||.

Si vero aliquis Magnas civitatis vel comitatus Florentie || studiose vel premeditate || vulneraret vel percuteret vel vulnerari vel percuti faceret aliquem Popularem civitatis vel comitatus Florentie cum aliquo genere armorum, ita quod sanguis exiret ex vulnere, nec mors fuerit secuta nec etiam vulnus || enorme fuerit || illatum in vultu, nec membri debilitatio inde fuerit subsecuta; in hoc casu condemnentur per dominum Potestatem in libris mille f. p. pro quolibet vulnere seu percussione; et si sanguis non exiret in libris quingentis f. p. tam faciens quam fieri faciens.

|| Hoc expresso intellecto declarato et addito in omnibus supradictis, quod pro uno vulnere seu percussione cum effusione seu sine effusione sanguinis, non possint vel debant condemnari penis predictis nisi duo, scilicet faciens et fieri faciens ipsum vulnus seu percussionem. Alii vero, qui reperientur culpabiles de predictis, puniantur penis Statuti Communis Florentie ||.

Et si vacuis manibus || studiose vel premeditate || percuteret vel percuti faceret ipsum Popularem, condemnentur in libris trecentis f. p., si in fortiam Communis Florentie pervenerit; et si non pervenerit in fortiam Communis, condemnari debeat in dictis quantita-

libus, ut dictum est, et eorum bona debeant devastari et eis devastatis perveniant in Comune; et nichilominus eorum fideiussores, qui pro eis vel aliquo eorum fideiussissent Comuni Florentie, compellantur solvere Comuni Florentie usque in dictas quantitates si pro tanta quantitate fideiussores extitissent; et si non [c. 9^a] fideiussissent pro tanta, pro ea quantitate pro qua fideiussissent, solvere compellantur; habituri regressum in bonis eius pro quo solverint usque in illa quantitate quam solverint. Salvo quod si fideiussores talis condempnati condempnationem factam solverint infra decem dies, bona talis condempnati non devastentur vel publicentur, set regressum habeant tales fideiussores adversus talem condempnatum et bona eius usque in quantitatem quam solverint pro eodem.

Et in omnibus predictis casibus non prosit aliqua pax que redderetur ab aliquo dicto tali offendenti vel offendi facienti vel condempnato vel alteri pro eo recipienti quandocumque; et sufficiat probatio in predictis omnibus et quolibet predictorum contra ipsos tales Magnates facientes et fieri facientes et quemlibet eorum mallefitia supradicta vel aliquod eorum, || saltem || per || tres || testes probantes de publica fama, et per sacramentum offensi si viveret; et si non viveret per sacramentum filii vel filiorum suorum, si filium vel filios haberet; et si filium vel filios non haberet vel si haberet filium vel filios et essent minores quattuordecim annis, per sacramentum patris vel fratris offensi; vel alterius proximioris in gradu, si patrem vel fratrem non haberet. || Dummodo ad probandum dictam famam non admittantur vel recipiantur aliqui de domo passi iniuriam nec inimici illius qui diceretur offendisse, quorum testimonium de iure non admittitur. || Et quod talis Magnas etiam si solveret condempnationem de eo factam, nichilominus infra quinquennium non habeat aliquod officium vel beneficium vel honorem a Comuni vel pro Comuni Florentie.

Et in predictis omnibus et singulis dominus Potestas habeat liberum arbitrium inquirendi et investigandi et cognoscendi; et teneatur et debeat ipsa mallefitia et quodlibet eorum investigare et condempnare contrafacientes ut dictum est infra quintam diem post commissum mallefitium et postquam denuntiatum ei fuerit vel ad eius notitiam pervenerit, scilicet mallefitia mortis et vulneris || enormis || in vultu et debilitationis membri; quod si non faceret, cadat et privatus sit a Regimine suo potestarie. Alia vero mallefitia supra specificata teneatur inquirere [c. 10] et punire infra octo dies postquam ei denuntiatum esset vel ad eius notitiam pervenisset; quod si non faceret, perdat de suo salario libras quingentas f. p. Et si infra dicta tempora dominus Potestas predicta executioni non mandaverit, ut dictum est, post ipsos terminos dominus Defensor et Capitaneus ipsa mallefitia teneatur inquirere et punire,

postquam ei denunciatum esset vel ad eius notitiam pervenisset modo predicto; infra alios quinque dies scilicet mallefitia mortis et vulnerum ¶ enormium ¶ vultus et debilitationis membri; alia vero mallefitia predicta infra octo dies, ut dictum est. Quod si non faceret et negligens fuerit, in predictis tribus casibus, scilicet mortis, vulneris ¶ enormis ¶ vultus et debilitationis membri, sit privatus sua iurisdictione et officio capitaneie, et in aliis casibus perdat de suo salario libras quingentas f. p. ¶ Hoc declarato intellecto et addito quod si contigerit aliquod predictorum mallefitiorum per aliquem Magnatem vel Magnates committi extra civitatem et comitatum seu districtum Florentie, Potestas vel Capitaneus, coram quo de ipso mallefitio cognoscetur, possit teneatur et debeat inquirere et punire ipsum mallefitium infra terminum et dilationem competentem, qui et que per ipsum Potestatem vel Capitaneum cum consilio Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie assignatus fuerit secundum loci distantiam in quo diceretur mallefitium commissum fuisse. ¶ Et [si] dicta mallefitia punita non fuerint per dominum Potestatem, ut dictum est, apothecae omnes artificium civitatis Florentie stare et teneri debeant clause et firmate per omnes artifices civitatis Florentie. Et quod interim nullum laborerium fiat, set ipsi artifices armati et muniti stent et permaneant donec predicta omnia effectui demandentur, ut supra dictum est, sub pena librarum viginti quinque f. p. auferenda per dominum Capitaneum contrafacienti. Et contra omnes et singulos artifices predicta non servantes dominus Capitaneus habeat merum et purum arbitrium in inquirendo, cognoscendo et puniendo. Et Vexillifer Iustitie teneatur et debeat cum effectu facere et procurare quod predicta et quodlibet predictorum effectui demandentur infra tempus et tempora suprascripta; sub pena [c. 10^l] librarum ducentarum f. p. eidem Vexillifero auferenda per dominum Capitaneum. ¶ Hoc declarato intellecto et addito quod post absolutionem factam de aliquo Magnate occasione alicuius mallefitii, quod diceretur commissum fuisse in persona vel possessionibus alicuius Popularis, de quo mallefitio cognosci poterat secundum Ordinamenta Iustitie, amplius de ipso mallefitio inquiri vel procedi non possit contra ipsum Magnatem nisi constiterit per acta primi processus ipsum indebite seu contra Ordinamenta Iustitie absolutum fuisse. ¶

Hoc tamen salvo et specialiter addito quod domino Tebaldo de Briscia Potestati Florentie, si predicta mallefitia investigare et inquirere non potuerit et Magnates et committentes seu committi facientes non puniet infra predictos terminos, ut dictum est, liceat toto tempore sui regiminis et post dictos terminos de predictis inquirere investigare et punire, ut dictum est, dummodo pre-

dicta effectui mandentur infra tempora sibi per Constitutum Communis assignata. Ita quod idem dominus Tebaldus presens Potestas in aliquam penam non incidat predictis occasionebus, si predicta faceret infra terminum in Statuto contentum.¹

Et ut temeraria audacia illorum, qui talia committere non formidant, sicut expedit refrenetur et pro honore Regiminis domini Potestatis et pro libertate et bono statu Popularem conservando, provisum et ordinatum est, quod si contigerit aliquem ex Magnatibus civitatis vel comitatus Florentie committere vel committi facere aliquod mallefitium in personam alicuius Popularis civitatis vel comitatus Florentie, ex quo malleficio mors sequatur vel faciei vituperatio ex enormi vulnere seu membri abscisio ita quod ipsum membrum a reliquo corpore separaretur, dominus Potestas civitatis Florentie teneatur et debeat proprio sacramento incontinenti sine dilatione aliqua, cum ad ipsius notitiam pervenerit dictum mallefitium fore commissum, de conscientia Vexilliferi Iustitie facere pulsari ad martellum campanam suam et banniri facere publice per civitatem quod dicti mille pedites electi armati concurrant et ire sine mora [c. 11] festinent ad domum dicti Vexilliferi; et incontinenti ipse Vexillifer Iustitie una cum predictis peditibus armatis et cum Vexillo Iustitie ad domum sive palatium domini Potestatis vadant. Et tunc dominus Potestas mittat et mictere teneatur et debeat omni occasione et dilatione remotis unum vel plures ex iudicibus seu militibus suis cum illis ex suis familiaribus, quos voluerit, cum dictis Vexillifero et peditibus viriliter et potenter ad domos et bona talis Magnatis committentis vel committi facientis mallefitium aliquod ex proxime predictis; et ipsas domos et bona in civitate burgis et suburgis Florentie existentia funditus et radicitus destruere et devastare et destrui et devastari totaliter facere ante quam a loco discedant ubi erunt posita dicta bona. In aliis vero ceteris malleficiis suprascriptis per Magnates in Populares, ut predictur, commissis, ex quibus mors seu membri a reliquo corpore separatio vel faciei ex enormi vulnere vituperatio non sequeretur, pro quibus bona dictorum Magnatum iam dicta malleficia committentium vel committi facientium destrui et devastari deberent secundum modum prescriptum, illud idem observetur et fiat per predictos dominum Potestatem et Vexilliferum et pedites et familiam Potestatis post decem dies elapsos a die condemnationis facte de tali malefactore Magnate ipsa malleficia vel eorum aliquod committente vel committi faciente, nisi infra decem dies predictos dicta condemnatio fuerit Comuni Florentie integraliter exsoluta.

¹ In margine a questo periodo è scritto: « vacat quia superfluum ».

Et semper cum dictus Vexillifer ibit cum dictis familia Potestatis et pedibus ad dicta bona destruenda, ut dictum est, Vexilliferi omnium suprascriptarum Artium cum hominibus suarum Artium esse et stare debeant armati et parati ad accedendum ad dominum Capitaneum viriliter et potenter ad ipsius mandata in omnibus obediendum (*sic*) sicut de ipsius domini Capitanei voluntate ac mandato processerit [c. 11].

[VII]. || QUOD ORDINAMENTA IUSTITIE NON HABEANT LOCUM IN OFFENSIONIBUS POPULARIUM SE IMMISCENTIUM IN RIXIS MAGNATIUM.

Item provisum ordinatum et declaratum est quod si duo vel plures Magnates inimici rixarentur ad invicem, et aliquis vel aliqui Populares in dicta rixa studiose se immiscerent, et tunc unus vel plures eorum offenderentur, in eo casu non vendicent sibi locum Ordinamenta Iustitie, et remaneat iuri comuni et Statutis Communis Florentie et domini Capitanei ||.

[VIII]. || QUOD ORDINAMENTA IUSTITIE NON HABEANT LOCUM IN OFFENSIONIBUS FACTIS PER DOMINUM VEL DOMINAM MAGNATEM IN FAMILIUM VEL FAMILIAM.

Item cum multotiens contingat dominos et dominas suos scutiferos et famulos et famulas propter eorum culpas et inobedientiam castigare, provisum et ordinatum et declaratum est, quod si contigerit huiusmodi scutiferos et famulos et famulas cum aliquo Magnate commorantes offendi per dominum suum vel dominam vel aliquem de sua familia, in eo casu non vendicent sibi locum Ordinamenta Iustitie, set remaneat iuri comuni et Statutis Communis Florentie et domini Capitanei, dummodo appareat per publicum instrumentum quod talis offensus vel offensa ante ipsam offensam fuerit scutifer famulus vel famula eiusdem domini vel domine |.

[IX]. DE PENIS MAGNATUM INFERENTIUM VIOLENTIAM TURBATIONEM VEL INURIAM IN DOMIBUS TERRIS VEL POSSESSIONIBUS POPULARIUM.

Item provisum et deliberatum est quod si aliquis de Magnatibus civitatis vel comitatus Florentie per violentiam domos terras vel possessiones alicuius Popularis civitatis vel comitatus Florentie occuparet seu invaderet, puniatur et condempnetur per dominum Defensorem et Capitaneum in libris mille f. p. et quotiens. Et domos et terras et possessiones sic occupatas seu invasas faciat restitui cum fructibus inde perceptis et qui percipi potuerunt, infra decem dies postquam hoc ad notitiam domini Capitanei pervenerit. Si vero talis Magnas turbaret molestaret seu iniuriaret [c. 12] seu turbari molestari vel iniuriari faceret quocumque modo terras vel possessiones alicuius Popularis civitatis vel districtus Florentie vel

interdiceret inquilinis seu colonis vel laboratoribus huiusmodi Popularium ne habitarent vel colerent ipsas domos terras vel possessiones, infra decem dies postquam hoc ad notitiam dicti domini Defensoris et Capitanei pervenerit, condempnetur per dictum dominum Defensorem et Capitaneum Comuni Florentie in libris quingentis f. p. et quotiens. Et quod talis Magnas a tali molestia turbatione et iniuria omnino desistat et nichilominus ad restitutionem dampnorum tali iniuriato et molestato condempnetur. Et credatur et stetur in quolibet predictorum casuum sacramento iniuriati seu molestati et sui laboratoris seu inquilini sive coloni, vel sacramento ipsius iniuriati vel molestati cum duobus testibus probantibus de publica fama. In quibus omnibus casibus dictus dominus Defensor et Capitaneus habeat purum et liberum et merum arbitrium investigandi inquirendi cognoscendi et procedendi contra tales Magnates invasores occupatores violatores seu iniuriantes et condempnandi ut dictum est cum accusa et sine accusa sicut eidem domino Capitaneo placuerit et visum fuerit.

[X]. DE PENA MAGNATIS REM IMMOBILEM IN QUA POPULARIS FUERIT CONSORS EMENTIS VEL ACQUIRENTIS.

Item provisum et ordinatum est quod capitulum Constituti domini Defensoris et Capitanei, quod est sub rubrica « quod nullus de Magnatibus emat vel alio titulo acquirat partem rei immobilis alterius inrequisito consorte », et incipit: « Statutum et ordinatum est quod nullus de Magnatibus » etc., per dominum Potestatem et per dominum Capitaneum et quamlibet eorum effectualiter debeat observari. Et si contigerit quod de cetero aliquis ex Magnatibus fecerit vel fieri fecerit quomodolibet contra formam ipsius capituli contra aliquem Popularem seu in re vel parte rei immobilis alicuius Popularis, civitatis vel comitatus Florentie, condempnetur talis Magnas contra predicta faciens per dominum Potestatem [c. 12^a] vel Capitaneum in libris quingentis f. p. et quotiens, et nichilominus cogatur ipsam rem immobilem acquisitam vel emptam seu conductam contra formam dicti capituli et eius possessionem restituere Populari predicto et renuntiare iuri acquisito et cetera omnia facere secundum quod in ipso capitulo plenius continetur.

[XI]. DE IURIBUS NON ACQUIRENDIS PER MAGNATES IN BONIS IMMOBILIBUS POPULARIUM OCCASIONE FIDEISSIONIS NISI CERTA SOLEMNITATE SERVATA.

Item provisum et ordinatum est, ad hoc ut Magnates bona Popularium indebite non rapiant vel usurpent, quod si aliquis Magnas civitatis vel comitatus Florentie sit vel fuerit in posterum obligatus pro aliquo Populari civitatis vel comitatus Florentie Comuni Florentie vel alicui universitati vel etiam alicui singulari

persone pro aliqua fideiussione vel promissione vel quocunque alio obligationis nomine, et oportuerit talem Magnatem solvere et solverit dicto Comuni vel universitati aut singulari persone aliquam pecunie quantitatem pro dicto Popolari, pro quo fideiusserit vel se alio modo, ut dictum est, obligaverit, non possit vel debeat deinceps talis Magnas qui solverit pro dicto Popolari, ut dictum est, ratione alicuius iuris vel actionis quod vel quam acquireret contra talem Popularem vel eius bona ratione talis solutionis, accipere vel adipisci per se vel alium, auctoritate propria vel alicuius rectoris iudicis vel officialis Communis et civitatis Florentie, aliquam tenutam seu possessionem in bonis et super bonis immobilibus quibuscumque dicti talis Popularis, nisi servatis modis et ordine infrascriptis. Videlicet, quod postquam solverit talis Magnas pro tali Popolari, ut dictum est, infra decem dies a die solutionis huiusmodi computandos teneatur et debeat ipse Magnas dicto Popolari, pro quo solverit, denunciare et ei notum facere sive fieri et denunciari facere in persona per publicum instrumentum qualiter pro eo solverit tantam quantitatem pecunie, et quod sibi debeat satisfacere de pecunia quam pro eo solverit et etiam de expensis legitimis necessariis et opportunis quas fecerit occasione solutionis predictae. Et si dictus Popularis personaliter inventus non fuerit, possit fieri talis denuntiatio et notificatio publice et palam domui ecclesie et vicinis et tribus ad minus ex proximioribus consanguineis vel consortibus Popularis [c. 13] predicti. Et si dictus Popularis vel alter pro eo dictam quantitatem pecunie pro eo sic solutam cum expensis legitimis et necessariis, ut dictum est, dicto Maguati vel alii pro eo recipienti solverit restituerit vel solvi et restitui fecerit sive depositum apud aliquem mercatorem legalem pro solvenda dicta pecunia fecerit infra decem dies a die huiusmodi denuntiationis computandos, teneatur et debeat dictus Magnas per se vel alium dicto tali Popolari vel alii pro eo recipienti reddere omnia instrumenta iura et actiones, que vel quas habuerit contra eundem Popularem vel bona et in bonis huiusmodi Popularis. et ei vel alteri pro eo finem facere vel fieri facere solemnem de omni eo, quod adversus dictum Popularem et super bonis dicti Popularis petere vel exigere posset ratione talis solutionis fideiussionis iuris et actionis; et dictus Magnas, si sibi non fuerit satisfactum ut dictum est infra predictos decem dies, possit et sibi liceat impune et libere uti omni suo iure super bonis et in bonis talis Popularis secundum formam iuris et Statutorum Communis et Populi Florentini. Et si contingeret talem Magnatem post ipsis decem dies in bonis et super bonis talis Popularis aliquam tenutam vel possessionem acquirere vel habere vel ipsa bona emere a quocunque occasione predicta, teneatur et debeat ipse Magnas predicta bona et tenutam sive possessionem et

iura dictorum bonorum reddere et restituere libere et expedite eidem Populari vel eius propinquieribus sive consortibus, si infra unum mensem initiandum a die ultima predictorum decem dierum dicto Magnati restituere voluerint et integraliter solverint ipsi vel aliquis eorum pecuniam, quam dictus Magnas pro dicto Populari solvisset cum expensis legiptimis ut dictum est, vel etiam depositum fecerint vel fieri fecerint de dicta pecunia et expensis restituendis dicto tali Magnati apud sufficientem mercatorem. Et si aliqui ex predictis Magnatibus contra predicta vel aliquod predictorum fecerit puniatur et condempnetur per dominum Potestatem vel Capitaneum in libris quingentis f. p. pro qualibet vice; et nichilominus teneatur et de facto et effectualiter compellatur talis Magnas per predictos dominos Potestatem vel Capitaneum predicta bona et tenutam et possessionem predictorum bonorum dicto Populari vel alii pro eo recipienti reddere dimittere et restituere et omni iuri renuntiare quod acquisivisset in bonis [c. 13^a] et super bonis dicti Popularis ut dictum est, sub pena superius denotata eidem Magnati per dominum Potestatem vel Capitaneum auferenda.

Ordinatum est etiam et provisum quod nullus ex Magnatibus civitatis vel comitatus Florentie possit vel debeat emere vel emi facere vel aliquo alio modo acquirere vel acquiri facere a Comuni Florentie aliquam rem immobilem vel aliquod ius super ea alicuius Popularis ratione vel occasione alicuius condemnationis facte vel fiende de ipso Populari per aliquod regimen civitatis Florentie nisi secundum formam traditam in predicto ordinamento. Salvis tamen capitulis Constituti in eo casu quo conceditur et licitum est consortibus alicuius condempnati partem talis condempnati redimere.

[XII]. DE PENA POPULARIS PER MAGNATEM OFFENSI VEL INIURIATI NON DENUNTIANTIS INIURIAM VEL OFFENSAM.

Item provisum et ordinatum est quod in omnibus et singulis suprascriptis casibus quilibet qui offenderetur teneatur et debeat denunciare domino Potestati ea que ad ipsius officium spectant et domino Defensori ea que ad suum officium pertinent; videlicet filius vel filii mortui seu occisi si maior vel maiores fuerint quattuordecim annis; vel si minores essent eorum tutores; et si tutores non haberent eorum fratres; et si fratres non haberent eorum propinqui; infra tertiam diem post commissum mallefitium in civitate Florentie; si vero commissum fuerit in comitatu, infra decem dies; sub pena librarum centum f. p. per dominum Potestatem vel Capitaneum auferenda ei qui contrafecerit. Et si viveret vulneratus vel offensus in persona, teneatur denunciare seu denunciari facere Potestati iniuriam sibi factam infra tertiam diem, si offensus vel vulneratus fuerit in civitate burgis vel suburgis civitatis Florentie; si vero in

comitatu infra decem dies; sub pena librarum quinquaginta f. p. eidem per dominum Potestatem auferenda et quotiens. Illi vero quibus iniuria violentia seu molestia illate essent in possessionibus domibus seu terris seu eorum laboratoribus inquilinis seu colonis, teneantur denuntiare domino Defensori infra quindecim dies post talem iniuriam et violentiam et molestiam factam sive illatam, sub pena librarum quinquaginta f. p. eidem qui contra fecerit per dominum Capitaneum auferenda. Et nichilominus predicta omnia et singula malleficia predicti domini Potestas et Capitaneus teneantur inquirere et investigare et punire eorum arbitrio, ut predictum est. [c. 14].

[XIII]. || DE MODO PROCEDENDI SUPER FALSIS ET CALUMPNIOSIS ACCUSATIONIBUS ET DENUNTIATIONIBUS ET FALSIS TESTIBUS.

Item ad malitias et fraudes refrenandas, provisum ordinatum et declaratum est quod in arbitrio et provisione dominorum Potestatis et Capitanei et Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie pro tempore existentium sit et remanent si aliquis vel aliqui facerent falsas et calumpnias accusationes et denuntiationes vel notificationes occasione Ordinamentorum Iustitie de aliquo vel aliquibus Magnatibus, vel testes falsos producerint contra Magnates, ut exinde fiat et procedatur ad eorum voluntatem ed arbitrium. Et quod Potestas et Capitaneus facta eis vel alicui eorum denuntiatione de aliquo mallefitio vel excessu per Magnates commisso in persona vel possessionibus alicuius Popularis, ante quam faciant aliquem processum, teneantur notificare dominis Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie. ||

[XIV]. DE ARBITRIO POTESTATIS ET CAPITANEI CONTRA MAGNATES VERBA INIURIOSA DICENTES.

Item quod si quis ex Magnatibus civitatis vel comitatus Florentie presumpserit dicere vel proferre aliqua verba iniuriosa seu contententia superbiam et arrogantiam contra dominum Potestatem Capitaneum Priores Artium et Vexilliferum Iustitie vel aliquem seu aliquos ex eisdem, et in eorum vel alicuius eorum presentia et conspectu, que verba redundare videantur in detractionem et dedecus regiminis et offitii predictorum vel aliquorum sive alicuius eorum, possit dominus Potestas vel dominus Capitaneus talem Magnatem ad confinia mittere et tenere extra civitatem et comitatum Florentie, ubi et pro tempore quo sibi placuerit et ipsum punire et condempnare ipsorum arbitrio et voluntate inspecta persone verborum et superbie qualitate. Et illud idem facere possint de quocunque, qui in aliquo Consilio, quod fierit per dominum Potestatem vel per dominum Capitaneum aut per dominos Priores et Vexil-

liferum Iustitie, verba iniuriosa et turpia dixerit contra aliquem in dictis Consiliis vel eorum aliquo existentem.

[XV]. QUOD MAGNATES NON ACCEDANT AD CONSILIUM DOMINI CAPITANEI.

Item ordinatum et provisum est quod aliquis ex Magnatibus civitatis Florentie non possit vel debeat aliqua de causa ire seu accedere ad Consilium domini Capitanei, postquam dominus Capitaneus fuerit in loco in quo Consilium celebrari debet, absque expressa licentia vel mandato domini Capitanei vel offitii dominorum Priorum Artium, ad penam librarum vigintiquinque f. p. pro quolibet eorum et qualibet vice ipsi Magnati per dominum Capitaneum pro Comuni Florentie auferenda [c. 14^l].

[XVI]. DE ACCATTO NON FACIENDO PER ALIQUEM MAGNATEM CONDEMPNATUM.

Item provisum et firmatum est quod nullus de Magnatibus civitatis vel comitatus Florentie, qui condempnatus esset vel condempnaretur deinceps, possit vel debeat occasione condempnationis de ipso facte vel fiende petere vel peti facere ab aliquo cive vel comitatino Florentie aliquam pecuniam vel aliquem acceptum vel aliquid aliud accipere in pecunia vel rebus pro ipsa condempnatione de ipso facta vel occasione ipsius condempnationis. Et talis Magnas qui contra fecerit puniatur per dominum Potestatem vel Capitaneum in libris quingentis f. p.; et qui pro eo iret pro ipso accattu et pro eo reciperet seu peteret vel qui dicto Magnati vel alii pro eo dicta de causa aliquid dederit vel miserit, condempnetur in libris centum pro quolibet et quotiens. Et in predictis et contra predictos sufficiat probatio per publicam famam. Et dicti dominus Potestas et Capitaneus et quilibet eorum teneantur et debeant quandocumque condempnaverint aliquem ex Magnatibus inquirere et investigare quocumque modo voluerint de predictis et contra predictos, et super hiis debeant ponere et habere exploratores sive denuntiatores secretos, qui explorent et inquirent et denuntient eo modo quo viderint convenire omnes illos qui fecerint contra predicta vel aliquod predictorum. Et fiant duo tambura, quorum unum stet in palatio domini Potestatis sub logia noviter facta, et aliud tanburum in palatio domini Defensoris in loco publico et aperte; in quibus tanburis sit licitum cuilibet mittere eculam continentem illos tales qui fecerint contra predicta vel aliquod predictorum in presenti ordinamento contentorum. Et dominus Potestas et Defensor et quilibet eorum contra tales Magnates et dantes et recipientes sive dari et recipi facientes habent liberum arbitrium investigandi et inquirendi predicta et puniendi con-

trafacientes ut dictum est, Et si alie cedule de aliis factis in dictis tanburis mitterentur pro nichilo habeantur.

[XVII]. DE SATISDATIONIBUS MAGNATUM CIVITATIS ET COMITATUS FLORENTIE.

Item pro multis fraudibus evitandis, que per quamplures Magnates et Nobiles civitatis et comitatus Florentie committuntur cotidie circa satisfactiones et sodamenta que per eos fiunt et fieri debent per formam et secundum formam capituli Constituti Communis Florentie positi sub rubrica « de securitatibus prestandis a Magnatibus civitatis Florentie, et incipit: Ut ineffrenata precipue Magnatum » etc.; provisum et ordinatum est quod omnes et singuli legiptimi et naturales sive naturales tantum sive qui vulgo bastardi appellantur de domibus et casatis scriptis et expressis in dicto capitulo Constituti a quindecim annis supra et a septuaginta [c. 15] infra, omnino teneantur et debeant et per dominum Potestatem effectualiter compellantur ad promittendum sodandum et cum bonis et sufficientibus fideiussoribus satisfidandum Comuni Florentie seu alicui officiali dicti Communis pro ipso Comuni de quantitate et omnibus et singulis in dicto capitulo contentis et secundum ipsius capituli continentiam et tenorem. Non obstante quod ipsi vel aliquis eorum de dictis domibus et casatis vel aliquo eorum sint artifices seu artem et mercantiam exerceannt vel exerquerint. Salvo tamen et expresse proviso quod si reperiretur aliqua ex dictis domibus et casatis de quibus supra dicitur, de qua seu quo omnes et singuli de ipsa domo seu casato a quinque annis proxime preteritis citra per dictum tempus quinque annorum quomodocunque et quacunque de causa se excusaverint seu exempti vel liberi seu immunes fuerint ab huiusmodi sodamento et satisfactione vel non compulsi fuerint infra dictum tempus satisfidare secundum formam dicti capituli Constituti seu fuerint et steterint absque dicto sodamento et satisfactione faciendis per tempus iam dictum, ipsi omnes de huiusmodi domo et casato vel aliquis eorum ad predictam satisfactionem et sodamentum predictum faciendum seu prestandum deinceps aliquo tempore nullo modo teneantur vel quomodolibet compellantur seu compelli possint vel debeant per aliquem regimen vel officiales dicti Communis; non obstante quod talis domus et casatum scripta sint in dicto capitulo Constituti Communis. Et insuper ipsi omnes et singuli de huiusmodi domo et casato in omnibus et singulis et quo ad omnia et singula habeantur et teneantur et tractentur solummodo pro Popularibus nec pro Magnatibus in aliquo habeantur teneantur vel tractentur modo aliquo seu causa, non obstante capitulo Constituti domini Capitanei posito sub rubrica « qui debeant appellari et in-

telliguntur nobiles et magnates », et incipit: « Item ut de Potentibus » etc., vel aliquo alio statuto vel ordinamento quomodolibet contradicente. Reservato etiam et proviso quod si videbitur offitio dominorum Priorum Artium, qui pro tempore fuerint, quod aliquis seu aliqui ex domibus et casatis, que ut predicatur sodare et satisfacere tenentur et debent, essent insufficientes et impotentes propter paupertatem ad securandum et satisfacendum de quantitate in dicto capitulo contenta, ipsi domini Priores, non obstantibus antedictis, possint eisque liceat providere et determinare et deliberare quantitatem et super quantitatem, de qua huiusmodi, qui eisdem dominis Prioribus insufficientes et impotentes, ut dictum est, videbuntur, sodare et satisfacere teneantur et de [c. 15^a] beant Comuni iam dicto. Possint etiam dicti domini Priores eisque liceat providere et deliberare super promissiones, quas facere teneantur illi qui dictas promissiones satisfactiones et sodamenta fecerint secundum quod eisdem dominis Prioribus videbitur convenire. Quicquid autem per ipsos dominos Priores Artium super hiis, ut predicatur, sibi commissis provisum determinatum et deliberatum fuerit, valeat et teneat et effectualiter observetur; non obstantibus aliquibus capitulis Constituti domini Capitanei vel Communis Florentie seu aliquibus ordinamentis in predictis vel aliquo predictorum aliquid contradicentibus vel eisdem repugnantibus quoquo modo. Salvo quod supra dicitur de hominibus et personis domorum sive casatorum, que satisfacere non debeant ut dictum est, locum non habeat in hominibus et personis qui sive que sunt vel fuerunt rebelles Communis Florentie a dictis quinque annis citra.

|| Hoc in predictis intellecto addito proviso et declarato quod nulla domus vel casatum que vel quod non sit hodie, scilicet millesimo ducentesimo nonagesimo quinto indictione octava die vi mensis iulii, scriptum vel scripta in capitulo Constituti Communis Florentie, quod est sub rubrica « de securitatibus prestandis a Magnatibus civitatis Florentie », quod incipit: « Ut ineffrenata Magnatum » etc., nec etiam illi qui excluduntur seu exceptantur esse de casatis predictis ex forma statuti predicti, set alia domus appellantur ex forma dicti Statuti, habeantur vel tractentur pro Magnatibus, nec homines talis domus vel casati habeantur vel tractentur ut Magnates, set sint et tractentur ut Populares et pro Popularibus in omnibus habeantur; licet aliquis vel aliqui de tali domo et casato aliquoties semel vel plures satisfecerint; nisi in tali domo vel casato hodie sint vel fuerint ultra quam duo milites a viginti annis proxime preteritis citra; non obstante aliquo vel aliquibus statutis vel Ordinamentis Communis Florentie vel domini Capitanei in predictis vel aliquo predictorum quomodolibet contradicentibus ||.

[XVIII]. DE SATISDATIONE MAGNATUM INFRA CERTUM TEMPUS FACIENDA.

Item quod Magnates civitatis et districtus Florentie qui debent sodare, satis [c. 16] dationes suas debeant prestare de mense ianuarii vel februaryi ad plus ad penam librarum centum pro quolibet qui non satisdederit infra dictum tempus. Stuatuentes quod duo pro quolibet casato eligantur per officium dominorum Priorum in principio mensis ianuarii, qui omnes de eorum casatu qui satisfacere debent in scriptis reducant et dent domino Potestati, ad hoc ut nullus pretermittatur de hiis qui satisfacere debent. Et si tales reducentes pretermiserint aliquem de ipsorum casatu, quem debuerint reducere, et talis pretermisus commiserit aliqua mallefitia, compellantur tales pretereuntes et qui ipsum obniserint solvere illam penam in qua talis preteritus fuerit condemnatus.

[XIX]. QUOD PRO MAGNATIBUS SE EXCUSANTIBUS VEL DEFENDENTIBUS A SODAMENTIS VEL NON SATISDANTIBUS COGANTUR EORUM PROXIMIORES SATISDARE.

Item quod si quis ex Magnatibus civitatis vel comitatus Florentie se defenderet vel quomodolibet excusaret a sodamentis, que prestare debent Magnates, vel cessaret a satisfacendo seu non satisfaceret, dominus Potestas precise compellat patres pro filiis, et filios pro patribus, et fratres pro fratribus ex eodem patre, et patruos pro nepotibus, et nepotes pro patris, et avos paternos pro nepotibus secundum ordinem satisfacere et securitatem prestare, quam prestare debent alii Magnates de non offendendo, qualibet exceptione reiecta. Et si tales se excusantes vel excusatione utentes vel cessantes a satisfacendo vel non satisfacentes, commiserint aliqua mallefitia, condemnentur pecuniaria pena tales satisfacentes pro eis, et procedatur contra eos pecuniariter et contra eorum bona et fideiussores ipsorum prout et sicut procederetur et procedi deberet si ipsi idem satisfacentes talia mallefitia commisissent. Et nichilominus tales Magnates non satisfacentes vel a satisfactione se quomodolibet excusantes vel cessantes satisfacere vel non satisfacentes, habeantur et tractentur pro exbannitis pro mallefitio Communis Florentie, et tamquam exbanniti pro mallefitio impune possint offendi. Item quod si aliquis [c. 16¹] ex Magnatibus civitatis comitatus vel districtus Florentie, qui satisfacere tenetur tanquam Magnas vel pro quibus satisfacere debet secundum ordinem huius ordinamenti, nondum prestita satisfactione delinqueret, quod talis delinquens et etiam pater pro filio, et filius pro patre, et frater pro fratre ex eodem patre, et patruus pro nepote et nepos pro patruo et avus paternus pro nepote et nepos pro avo paterno secundum ordinem teneantur ad solvendum condemnationem de ipso delinquente factam, si ipse

delinquens eam non solveret infra terminum in condemnatione contentum. Et si non compareret delinquens et personaliter condemnaretur ad mortem, in eo casu predicti consanguinei secundum ordinem supradictum teneantur ad solvendum Comuni Florentie libras tria milia florenorum parvorum pro tali delinquente, condemnatione personali facta de tali delinquente in sua firmitate durante. Salvo quod predicta non extendantur ad eos nec pro eis aliquis possit cogi satisfacere, qui dicerentur clerici et essent in sacris ordinibus constituti et in ecclesiis continuam moram haberent et divinis officiiis deservirent, clericalem deportantes habitum et tonsuram. || Hoc in predictis addito intellecto proviso et declarato, quod si talis Magnas vel Magnates, quem et quos dictum est teneri ad solvendum pro alio Magnate delinquente et sibi coniuncto secundum ordinem parentele ut supra dictum est, representaverit seu representaverint vel representari fecerit vel fecerint in fortiam Communis Florentie, ante condemnationem de tali delinquente non bastardo vel naturali vel non clerico vel converso fiendam vel post condemnationem infra decem dies tunc proxime secuturos, dictum Magnatem delinquentem non bastardum vel naturalem et non clericum vel conversum, non graventur occasione ipsius delicti vel condemnationis facte de tali Magnate non bastardo vel naturali et non clerico vel converso delinquente. Salvo quod in bonis patris filii delinquentis possit et debeat assumi pars pro Comuni secundum formam capituli Constituti Communis. Et insuper proviso addito intellecto et declarato, quod si appareret evidens inimicitia mortis vel vulneris inter dictas partes seu personas, pro [c. 17] quibus unus pro altero tenetur satisfacere et condemnationem solvere ut supra dictum est, nec pax facta sit inter eos, in eo casu pro tali vel talibus inimicis alii coniuncti, ut dictum est, dictas inimicitias habentes non graventur vel compellantur ad satisfacendum vel ad condemnationem seu aliquid aliud pro eo vel eius condemnatione solvendum ||.

[XX]. QUOD MAGNATES QUI OFFENDERENT VEL OFFENDI FACERENT PRIORES ARTIUM VEL VEXILLIFERUM IUSTITIE VEL EORUM NOTARIUM PUNIANTUR.

Item quod si acciderit, quod deus avertat, quod aliquis ex Magnatibus civitatis comitatus vel districtus Florentie offenderet vel offendi faceret aliquem ex Prioribus seu Vexilliferum Iustitie vel eorum Notarium, qui nunc sunt vel fuerunt a kalendis ianuarii proxime preteritis citra sub Millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indictione sexta, vel fuerint in futurum, vel eorum patres filios vel fratres vel nepotes ex filio seu fratre vel eorum avum vel patruum vel consobrinos seu cuginos eorum vel alterius ipsorum

ex latere patris, puniatur dupla pena qua condemnaretur vel condemnari deboret talis Magnas ex forma Ordinamentorum Iustitie si offendisset alium Popularem. Ad quam penam solvendam teneantur predicti delinquentes et eorum fideiussores et eorum propinqui secundum formam supradictam.

[XXI]. DE EXBANNITIS VEL CONDEMPNATIS NON REBANNIENDIS NISI CERTO MODO.

Item provisum et ordinatum est quod nullus exbannitus vel condemnatus in persona vel rebus possit eximi de bannis vel condemnationibus Comunis Florentie vel de ipsis cancellari pretextu causa vel ratione alicuius privilegii sive beneficii vel aliqua alia ratione vel causa, nisi in casibus specialiter et nominatim expressis in capitulo Constituti Comunis Florentie quod est sub rubrica: « de exbannitis rebanniendis », et incipit: « Quicumque » etc., vel in casibus expressis et specificatis in capitulo Statuti domini Defensoris quod est sub rubrica « de exbannitis rebanniendis » etc. Et in aliis casibus omnibus qui nominati et specialiter in dictis [c. 17^o] capitulis non continentur, domini Potestas et Capitaneus et ipsorum et utriusque ipsorum iudices et officiales nullam petitionem recipiant vel ammittant nec aliquos exbannitos vel condemnatos cancellari faciant vel permittant de bannis et condemnationibus ipsorum, nisi in casibus qui in dictis capitulis specialiter exprimuntur, ad penam librarum quingentarum f. p. pro quolibet qui contra fecerit et quotiens. In qua pena quicumque commiserit tales petitiones condemnari debeat per Syndicos qui indicabunt eundem.

Salvo tamen et expresso quod nichilominus illi omnes et singuli, qui actenus per Comune Florentie oblati et a carceribus per viam oblationis relaxati fuerint, ac etiam omnes et singuli qui per ipsum Comune de cetero offerentur et per viam oblationis a carceribus relaxabuntur, licite et impune possint et debeant eximi et cancellari de bannis et condemnationibus, de quibus et pro quibus oblati et ut dictum est relaxati a carceribus fuerunt vel [fuerint] in futurum, non obstantibus antedictis vel aliquo predictorum; et hoc, si constiterit oblationes huiusmodi factas vel fiendas factas esse legitime secundum formam capitulorum Constituti vel reformationum sollempnium Consiliorum Comunis et domini Defensoris. Hoc etiam in hiis addito et expresse proviso quod nullus de Magnatibus civitatis vel comitatus Florentie, qui de cetero per Comune Florentie condemnatus vel exbannitus fuerit pro aliquo malfitio vel offensa facto vel facta in persona vel rebus alicuius Popularis, possit vel debeat quomodolibet offerri seu a carceribus dicti Comunis per viam oblationis relaxari statutorum vel reformationum alicuius Consilii beneficio vel favore.

[XXII]. DE MAGNATIBUS QUI CONDENNABUNTUR VEL EXBANNIENTUR PRO OFFENSIONIBUS POPULARIUM NON REBANNIENDIS.

Item ad hoc ut malefactores, de quibus supra facta est mentio, cum effectu penis debitis comprimantur, provisum et ordinatum est quod nullus de Magnatibus qui aliqua ex causis supradictis in predictis Ordinamentis vel aliquo eorum contentis de cetero fuerit condemnatus vel exbannitus, possit vel debeat [c. 18] eximi vel cancellari de banno vel condemnatione Communis Florentie, pretextu alicuius pacis vel alia aliqua ratione beneficio privilegio vel iure vel causa, nisi integraliter solverit condemnationes de eo factas; et pretextu vel occasione pacis vel privilegii vel beneficii vel aliqua alia ratione iure vel causa, condemnatio sive condemnationes de eo facta seu facte differri redardari vel impediri non possint quin executioni mandentur in persona et rebus ipsius exbanniti sive condemnati. Hoc etiam expresse addito quod si quis Magnas fuerit condemnatus in amputatione capitis propter aliquod malfitium quod commiserit in personam alicuius Popularis, ex quo secundum formam predictorum Ordinamentorum vel alicuius eorum capud sibi debeat amputari, non possit redimi per aliquam pecuniam vel aliquem alium modum quin capud amputetur eidem.

[XXIII]. DE OCCUPANTIBUS POSSESSIONES ET BONA ECCLESiarUM MONASTERIORUM VEL HOSPITALIUM.

Item cum occasione ecclesiarum et possessionum ad ecclesiam pertinentium multa scandala oriantur et in preteritum orta fuerint ex quibus, maxime ratione Magnatum, posset dissentionis materia nasci; idcirco provida deliberatione provisum et ordinatum est quod si aliquis et maxime ex Magnatibus aliquas possessiones vel bona vel etiam res pertinentes ad aliqua monasteria ecclesias vel hospitalia occupaverit seu detinuerit indebite et iniuste, et maxime existentibus questionibus de dictis ecclesiis monasteriis vel hospitalibus inter aliquos clericos qui dicant se ius habere in dictis ecclesiis monasteriis vel hospitalibus vel de bonis dictarum ecclesiarum; dominus Capitaneus habeat et habere debeat plenum arbitrium et potestatem inquirendi et procedendi contra tales occupatores seu detentores talium bonorum vel rerum, et etiam compellendi tales occupatores vel detentores ad restitutionem faciendam talium bonorum et rerum dictis ecclesiis vel possessoribus dictarum ecclesiarum, dummodo de voluntate sui episcopi dicto ecclesie possesse vel quasi possesse fuerint per illos qui reperiantur dictas ecclesias possidere; et etiam punire possit [c. 18⁴] quoslibet tales occupatores vel detentores bonorum et rerum, nisi ad suum mandatum restituerent ea et eas possessoribus supradictis; et talia in-

strumenta inde confecta cassare et revocare prout et sicut secundum iustitiam videbitur convenire.

[XXIV]. QUOD ILLI QUI CONDEPNABUNTUR PRO BAR[RA]TTERIA QUAM COMMITTERE[N]T CONTRA COMUNE FLORENTIE DE CETERO NON POSSINT HABERE OFFICIUM A COMUNI.

Item quod quicumque deinceps fuerit condepnatus pro aliqua baratteria, quam committeret vel faceret contra Comune Florentie in aliquo officio Communis Florentie vel occasione custodie alicuius castri seu castellanie, de cetero non habeat vel habere possit aliquod beneficium vel officium a Comuni vel pro Comuni Florentie, de quo officio vel beneficio possit aliquod salarium vel utilitatem sive premium consequi vel habere.

[XXV]. DE ALIENIGENIS NON ADMITTENDIS AD ADVOCATIONES FACIENDAS.

Item statutum et ordinatum est ad hoc ut domini Potestas et Capitaneus possint liberius et absque suspicionem reprehensione vel corruptione ipsorum officia exercere, ut ne quibusdam Artibus civitatis Florentie immisceantur alienigene vel homines male fame; quod omnes et singuli qui diffamati vel qui publica laborant infamia de baracteriis, vel qui baracterias faciunt, vel committunt vel committi faciunt, amoveantur et repellantur procul a palatiis dominorum Potestatis et Capitanei aliorumque officialium Communis Florentie. Et quod coram eis comparere non possint vel debeant vel coram eis morari vel stare. Et quod etiam possint confinari prout placuerit eisdem dominis vel alteri eorum et eos condepnare ad eorum libitum et voluntatem. Et quia alienigene et qui non sunt oriundi de civitate vel districtu seu comitatu Florentie tales baracterias et corruptelas frequenter committunt et committere consueverunt ac etiam corrumpere officiales Communis Florentie, ut iam didicimus ab experto, que omnia redundant in dampnum et detrimentum Popularem et artificium Communis Florentie et in vituperium et dedecus et abhominacionem regiminum Communis Florentie et etiam bonorum et honorabilium hominum Artium civitatis Florentie [c. 19] quarum Artium tales alienigene se esse fatentur; provisum et ordinatum est quod nullus alienigena vel qui non sit oriundus de civitate vel comitatu Florentie possit officium advocacionis exercere in civitate Florentie aliqua ratione vel causa, vel commissionem recipere per se vel per interpositam personam, vel consilia reddere super aliqua questione vel causa, vel ministerium aliquod vel patrociniium vel officium prebere vel exercere coram aliquo officiali Communis Florentie in aliqua causa vel questione. Et quod dicti dominus Potestas et Capitaneus et quilibet eorum

et ipsorum iudices et officiales et ceteri officiales Communis Florentie non patiantur tales alienigenas coram se advocare vel postulare, nec eisdem possint sive debeant aliqua consilia seu aliis pro eis recipientibus committere vel committi facere et si commissa fuerint non valeant. Et sint cassa et vana omnia et singula capitula Constituti Communis vel Populi Florentie, que in aliquo predicto ordinamento contradicerent vel quomodolibet obviarent in aliqua sui parte. Salvo tamen et reservato quod hoc presens ordinamentum in aliqua sui parte non preiudicet nec locum habeat seu vendicet sibi locum in aliquo vel aliquibus notariis seu contra aliquem vel aliquos notarios, cui vel quibus actenus per Consilia dicti Communis concessum vel ordinatum esset ipsum vel ipsos posse exercitium et artem notarie et alia facere et exercere in civitate Florentie secundum ipsorum Consiliorum tenorem et formam; cui concessionem vel ordinamento in favorem ipsorum notariorum factis, per predicta non intelligatur esse in aliquo derogatum.

[XXVI]. QUOD CONTRA PROCESSUS ET SENTENTIAS QUI ET QUE FIENT AUCTORITATE PREDICTORUM ORDINAMENTORUM NON POSSIT APPELLARI NEC DE NULLITATE OPPONI.

Item ne in predictis excessibus vel aliquo predictorum in inquirendo investigando procedendo precipiendo condepnando et puniendo alicuius exceptionis sive protelationis obstaculum valeat interponi, ordinatum est quod si per dominos Potestatem vel Capitaneum aliquis processus inquisitio aut preceptum sive condepnatio facte fuerint contra aliquem vel alicui vel de aliquo ex predictis committente vel committi faciente contra predicta vel aliquod predictorum, non possit a tali inquisitio[n]e processu sententia vel precepto punimento sive condepnatione appellari sive de nullitate opponi vel quomodolibet contradici; set talis processus inquisitio preceptum sive condepnatio valeat teneat et plenam obtineat firmitatem, non obstante quod in predictis vel aliquo predictorum iuris vel statutorum sollempnitas non fuerit observata; set executioni mandentur et mandari debeant per predictos. Nec etiam possit vel debeat per dominum Potestatem vel Capitaneum vel aliquem ex suis officialibus fieri aliqua commissio de predictis, et si fieret non valeat; non obstante aliquo capitulo Constituti Communis vel domini Capitanei quod loqueretur quod predicti officiales vel alter eorum deberent committere ad petitionem alicuius aliquas questiones.

[XXVII]. DE GENERALI CONCLUSIONE ET OBSERVATIONE PREDICTORUM ORDINAMENTORUM IUSTITIE.

Provisum etiam et ordinatum est quod omnia et singula predicta

Ordinamenta et provisiones debeant observari et prevalere et prevalere debeant omnibus aliis statutis ordinamentis reformationibus et provisionibus actenus factis vel fiendis deinceps per Comune Florentie vel per Consilia Comunis vel Populi Florentini, et quod non possint tolli vel removeri vel absolvi vel prorogari vel diminui aliquo modo ratione vel causa; nec possit teneri Consilium publicum vel occultum nec deliberari per dominos Priores Artium vel Vexilliferum Iustitie quod sit utile teneri Consilium super absoluteione vel prorogatione suspensione sive diminutione predictorum Ordinamentorum vel alicuius eorum. Et quod dominus Potestas et dominus Capitaneus vel aliquis eorum non possint vel debeant tenere aliqua Consilia propter que predicta Ordinamenta vel aliquod eorum tollantur suspendantur corrigantur vel prorogentur seu diminuuntur. Et si contra fieret per ipsos Dominos vel aliquem eorum, perdat de suo salario Potestas vel Capitaneus qui contra fecerit libras mille f. p.; quas Camerarii qui pro tempore fuerint ei retinere de predicto suo salario teneantur et ei non solvere ullo modo; et nichilominus talis Potestas vel Capitaneus contra faciens suo regimino et officio sit privatus. Et Priores [c. 20] et Vexillifer qui contrafacerent et quilibet Consiliarius qui contra predicta arrearaverit; condempnetur in libris quingentis f. p. Et quilibet alius qui contra faceret in libris trecentis f. p. Et ex nunc prout ex tunc pro condepnatis habeantur et insuper sint infames. Et quod omnia capitula Constituti Comunis Florentie et domini Defensoris et omnia alia capitula et ordinamenta facta et fienda, que essent contraria predictis, sint cassa in quantum obstarent vel contradicerent predictis Ordinamentis vel alicui eorum. Salvo quod capitula Constituti Comunis et domini Capitanei de predictis vel aliquo predictorum loquentia, in eo quod non contradicerent predictis provisionibus et Ordinamentis, in sua inlesa permaneant firmitate. Hoc specialiter expresso et etiam intellecto quod si in predictis capitulis Constituti Comunis vel domini Defensoris committentibus predictos excessus vel aliquem eorum maior seu gravior pena esset inposita quam in prescriptis Ordinamentis et provisionibus continentur, seu brevior vel levior via in eis ordinata sive posita esset in inquirendo procedendo vel probando contra committentem vel committi facientem predicta mallefitia vel excessus, ipsa capitula in ea parte per quoscumque officiales Comunis Florentie, quorum officium fuerit, inviolabiliter observentur et effectui demandentur. Et quod domini Potestas et Capitaneus, Priores Artium et Vexillifer Iustitie et quicumque alius, qui predictorum Ordinamentorum auctoritate seu pro ipsorum vel alicuius eorum executione aliquid fecerint pronuntiaverint seu executioni mandaverint, non possint neque debeant dicta occasione vel causa gra-

vari vel quomodolibet molestari officio eorum durante vel postea per quemcumque vel quoscumque officiales Communis Florentie vel alios ad petitionem alicuius vel sine petitione. Salvo quod si minus fecerint (*sic*) in predictis vel obmiserint, puniri possint et debeant ut supra dictum est. Et Statutarii, qui pro tempore eligentur ad corrigendum et reformandum Statuta domini Potestatis et etiam domini Defensoris, vel quicumque alii [c. 20⁴] non debeant nec possint facere aliquod statutum vel ordinamentum vel aliquid aliud, per quod predicta Ordinamenta vel aliquod eorum tollantur prorogentur vel in aliquo minuantur, sub pena librarum ducentarum f. p. cuilibet Arbitro qui contrafecerit per dominum Capitaneum auferenda. Et teneatur dominus Capitaneus qui pro tempore fuerit facere iurare Arbitros, qui electi erunt ad Statutum domini Capitanei corrigendum vel reformandum, quod predicta omnia Ordinamenta et provisiones secundum ordinem quo scripta sunt superius in Statuto ipsius domini Capitanei ponent et approbabit et quod contra ea vel aliquod eorum non facient ullo modo; et insuper eis et cuilibet eorum precipere quod omnia predicta observent nec in aliquo contra faciant sub pena predicta, quam predicti domini Potestas vel Capitaneus ei qui contrafecerit auferat atque tollat. Et Capitales Artium et quilibet alii, quibus capitula Statuti domini Capitanei facta per Arbitros corrigenda sive approbanda secundam formam Statuti domini Capitanei committuntur, non possint vel debeant dicta Ordinamenta vel aliquod eorum cassare, corrigere sive diminueri in totum vel in parte; et ea prout superius scripta sunt, approbare teneantur et debeant, sub pena librarum quingentarum f. p. cuilibet qui contra arrennaverit dixerit seu fecerit per dominum Capitaneum auferenda. Et quilibet artifex seu Popularis, qui aliquid contra predicta Ordinamenta vel aliquod eorum arrennaverit dixerit pronuntiaverit vel fecerit in totum vel in partem, omni privilegio et beneficio contento in dictis Ordinamentis vel altero predictorum totaliter sit privatus nec dicta capitula in aliquo sibi valeant suffragari, ut qui contra legem committit ipsius legis beneficium non expectet.

[XXVIII]. DE IURAMENTO PER POTESTATEM CAPITANEUM PRIORES ET VEXILLIFERUM SUPER OBSERVATIONE ORDINAMENTORUM IUSTITIE PRESTANDO.¹

Item provisum ordinatum et firmatum est addendo Ordinamentis Iustitie noviter per Comune Florentie editis et ipsa Ordinamenta

¹ Questo titolo non è scritto in rosso come tutti gli altri; ma al suo posto c'è un rigo bianco, o il titolo è scritto da un'altra mano in nero nel margine inferiore.

fortificando et augmentando, quod domini Potestas et Defensor et Capitaneus et Priores Artium et Vexilliferi Iustitie, qui de cetero eligentur pro Comuni Florentie, et quilibet eorum, quando de eorum regiminibus et officiis faciendis prestabunt [c. 21] et facient iuramentum, expressim et specificatim iurent et iurare teneantur et debeant predicta Ordinamenta Iustitie effectualiter et inviolabiliter observare. Et sic eisdem et cuilibet eorum dictum iuramentum, si cut melius et plenius fieri poterit, computetur.

[XXIX]. ORDINAMENTA IUSTITIE AD FORTIFICATIONEM ALIORUM ORDINAMENTORUM IUSTITIE NOVITER EDITA.

In dei nomine amen. Ad honorem laudem et reverentiam domini nostri Iesu Christi et beate Virginis Marie matris sue et beati Iohannis Baptiste et beate Reparate, sub quorum patrocinio florentina civitas gubernatur, et aliorum sanctorum et sanctarum dei, et ad honorem et exaltationem regiminum dominorum Potestatis, Capitanei et Defensoris, Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie, et ad pacificum et tranquillum statum Populi et totius Communis Florentie, et ad fortificationem et augmentum felicium Ordinamentorum Iustitie pro tranquillitate Populi et Communis Florentie editorum.

[XXX]. DE RESTITUTIONE VEL EMENDATIONE NON FACIENDA DE REBUS ET BONIS DEVASTATIS PRO EXECUTIONE ORDINAMENTORUM IUSTITIE.

Quia populariter credi debet et sine dubitatione teneri quod omnes et singuli processus et executiones facti et facte actenus et de cetero fiendi et fiende per Vexilliferos Iustitie vel aliquem eorum seu eorum vel alicuius eorum mandato vel ipso Vexillifero existente in aliquo loco cum Vexillo Iustitie pro executione Ordinamentorum Iustitie vel alicuius eorum facienda, iuxta et recta intentione pro bono pacifico et tranquillo statu Populi et Communis Florentie facti et facte sunt et fient in futurum; ad hoc ut Populares civitatis Florentie in eorum iustitia et tranquillitate conserventur et crescant et in ea aliquatenus non ledantur, quod quidem ad commune bonum totius civitatis noscitur pertinere; et ideo provisum et ordinatum est quod a Comuni Florentie seu ab aliquo regimine seu officio vel officiali civitatis Florentie vel a Vexillifero Iustitie, qui fuit vel pro tempore fuerit, seu ab aliqua alia persona nullo iure modo vel causa petatur aut peti possit vel debeat aliqua emendatio [c. 21'] vel restitutio pro aliquo dampno dato vel facto, dando vel fiendo in aliquibus seu de aliquibus domibus hedificiis bonis et rebus quomocumque destructis et vastatis seu deterioratis aut destruendis vastandis vel deteriorandis modo et tempore predicto. Et quod reginina et officia Communis Florentie non possint vel debeant aliquam personam audire, que peteret aliquam emendatio-

nem vel restitutionem sibi fieri de predictis vel predictorum occasione, vel aliquam petitionem super hiis admictere vel deliberare; et si contra fieret non valeat ipso iure.

[XXXI]. DE PRIVILEGIO BENEFICIO ET IMMUNITATE VEXILLIFERI IUSTITIE.

Item provisum et ordinatum est quod Vexillifer Iustitie, qui nunc est et qui fuerint in dicto officio in futurum, habeant et habere debeant a Comuni et Populo et pro Comuni et Populo Florentino omne privilegium beneficium et immunitatem, quod et quam per formam et secundum formam statutorum et ordinamentorum domini Capitanei et Communis Florentie habent Priores Artium civitatis Florentie; ita quod Vexilliferi et Priores vicissim simili privilegio immunitate et beneficio decorentur. Salvo et excepto quod que in Ordinamento Iustitie loquente de electione Vexilliferi continentur circa devetum et tempus deveti ipsius Vexilliferi et circa alia omnia in ipso Ordinamento descripta, in sua permaneant firmitate.

[XXXII]. DE ELECTIONE MILLE PEDITUM MAGISTRORUM ET PICCONARIORUM ET BANDERARIORUM ET DE ALIIS AD PREDICTA FACIENDA.

Item ad fortificationem augmentum et conservationem felicitum Ordinarum Iustitie actenus editorum, provisum et ordinatum est quod ultra numerum mille peditum, de quorum electione in dictis Ordinamentis Iustitie mentio habetur, alii mille pedites boni et probi et centum quinquaginta magistri de lapide et lignamine et quinquaginta picconarii fortes et robusti cum bonis picconibus habeantur et sint, et per illos, quos domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie ad hoc habere voluerint, eligantur. Qui omnes, quando et [c. 22] quotiens per nuntios vel bannum preceptum vel bannitum fuerit seu ad sonum campane vel alio quocumque modo vocati fuerint, ire et trahere debeant ad Vexilliferum Iustitie cum armis et sine armis secundum quod preceptum fuerit vel bannitum; et omnia et singula facere et observare teneantur et debeant, ad que observanda et facienda tenentur alii mille pedites de quibus supra dicitur, sub pena librarum viginti quinque f. p. et plus vel minus arbitrio domini Capitanei cuilibet contrafacienti auferenda et Comuni Florentie applicanda.

Et ut predictorum omnium peditum electio et cerna per universam civitatem sicut convenit sortiatur et fiat, ex ipsis duobus milibus peditibus in sextu Ultrarni quattuorcenti, et in sextu Sancti Petri Scradii alii quattuorcenti, et in quolibet aliorum sextuum trecenti eligantur et habeantur; quorum omnium peditum magistrorum et picconariorum electio fiat tempore, quo fieri debet electio

dictorum mille peditum eligendorum secundum formam Ordinamentorum Iustitie actenus editorum. Et ut predicti duo milia pedites et centum quinquaginta magistri et quinquaginta picconarii, ut supra dicitur eligendi et habendi, quotiens fuerit opportunum melius convenire valeant et ad Vexilliferum Iustitie serventius trahero et accedere debeant, pro quibuslibet centum peditibus in quolibet sextuum detur et pro Comuni assignetur una banderia coloris albi cum cruce vermilia; uni videlicet ex hiis peditibus, cui videbitur et secundum quod videbitur dominis Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie qui pro tempore fuerit. Predictis insuper centum quinquaginta magistris et quinquaginta picconariis detur et assignetur pro Comuni una banderia sub qua et cum qua dicti magistri et picconari conveniro et trahere debeant cum securibus picconibus et aliis ad predicta necessariis. Ipsi autem omnes banderarii bene muniti et quilibet eorum cum peditibus magistris et picconariis, qui sunt vel erunt de [c. 22¹] putati ad conveniendum et trahendum cum talibus banderiis, accedere et trahere teneantur et debeant quotiens et quando opportunum fuerit et quandocumque vocati fuerint cum ipsis banderiis viriliter et potenter ad Vexilliferum Iustitie iam dictum et dicto Vexillifero in omnibus obedire. Et quotiens fiet electio predictorum peditum magistrorum et picconariorum, fiat electio dictorum banderariorum per dominos Priores Artium et Vexilliferum Iustitie, et etiam tunc sub qualibet banderia deputentur illi centum pedites, quos ipsi domini Priores et Vexillifer Iustitie cum sapientibus, si quos ad hec habere voluerint, crediderint et cognoverint melius et facilius posse cum ipsa banderia convenire et trahere. Si vero contigerit aliquem dictorum banderariorum modo predicto non ire et trahere ad Vexilliferum antedictum, talis banderarius per dictum Capitaneum Comuni Florentie in libris trecentis f. p. et plus vel minus suo arbitrio condempnetur, quam condempnationem idem dominus Capitaneus facere teneatur omnino et eam effectualiter exigere pro Comuni. Salvo tamen quod si aliquando domino Potestati et Vexillifero Iustitie videbitur quod omnes predicti pedites magistri et picconarii non deberent trahere et accedere ad dictum Vexilliferum, possint providere super convocanda minori quantitate peditum magistrorum et picconariorum secundum quod considerata qualitate negotii viderint convenire; dummodo ad minus mille pedites sine magistris et picconariis, quacumque de causa contigerit ipsos debere congregari, faciant convocari secundum formam Ordinamentorum Iustitie. Et quando congregatio predictorum quacumque de causa fieret, dominus Defensor et Capitaneus teneatur et debeat mittere tres ad minus ex notariis suis cum Vexillifero iam dicto ad consignandum illos pedites magistros et picconarios qui vocati fuerint ad predicta. Et ex illis

peditibus magistris et picconariis, qui in dicta consignatione tunc inventi non fuerint, dominus Defensor et Capitanens teneatur et debeat omni occasione et dilatione cessante facere condemnationes modo predicto infra decem dies proximos post consignationem predictam; nisi legip [c. 23] tima et sufficiens defensio infra dictos decem dies facta fuerit per eosdem, que quidem defensio solummodo per familiam domini Capitanei recipiatur et non per alios. Magistris vero et picconariis iam dictis, qui vocati fuerint et traxerint, ut dictum est, provideatur et satisfiat de avere Communis pro eorum laboris et exercitii remuneratione secundum ipsorum dominorum Priorum et Vexilliferi provisionem et deliberationem, quam omnino super hoc facere teneantur.

[XXXIII]. QUOD POPULARES NON VADANT VEL MORENTUR TEMPORE ALICUIUS RUMORIS AD DOMUM MAGNATUM.

Item pro libertate et tranquillitate boni et pacifici status Populi, provisum et ordinatum est quod ea die vel nocte quo vel qua, quod absit, aliqua briga rixa rumor vel tumultus esset in civitate Florentie, vel quando Vexillifer Iustitie iret vel traheret ad aliquem locum pro suo officio exequendo, nullus Popularis civitatis vel comitatus Florentie aliquo modo vel causa audeat vel presummat ire vel trahere, esse vel stare cum armis vel sine armis ad domum alicuius Nobilis vel Magnatis civitatis Florentie vel districtus. Et qui contra fecerit in libris ducentis f. p. per dominum Capitaneum pro qualibet vice Comuni Florentie condempnetur. Quam condemnationem omnino facere teneatur idem dominus Capitanens et eam cum effectu exigere omni occasione et dilatione cessante.

[XXXIV]. QUOD MAGNATES NON SINT DE ALIQUO CONSILIO DOMINI CAPITANEI VEL CAPITUDINIBUS ARTIUM.

Item cum Res publica et Populus tunc recte gubernetur et iuste quando ab illis consilia recipit qui statum tranquillum et pacificum Populi et Communis diligunt et affectant, provisum et ordinatum est quod aliquis de Nobilibus seu Magnatibus civitatis vel comitatus Florentie nullo modo vel causa possit vel debeat eligi vel esse de Consilio Spetiali vel Generali domini Capitanei vel de Consilio Centum virorum, nec etiam eligi vel esse possit Consul Capitudo vel Rector alicuius Artis civitatis Florentie. Et si quis reperiretur esse electus ad predicta vel aliquod predictorum contra formam predictam, removeatur et cassetur de predictis omnino. Et si iuraverit vel receperit electionem seu se inmiscuerit in predictis vel aliquo predictorum, Comuni [c. 23] Florentie in libris vigintiquinque per dominum Capitaneum condempnetur; Ars vero, que contra formam predictam aliquem in Consulem Capitudinem vel

Rectorem eligeret, in libris ducentis f. p. per dominum Capitaneum Comuni Florentie condempnetur. Et deinde ad duos annos talis Ars omni Consulatu Capitudine et Rectoria careat et privetur.

[XXXV]. DE CONSILIARIIS VEXILLIFERI IUSTITIE ELIGENDIS ET HABENDIS.

Item provisum et ordinatum et firmatum est quod Vexillifer Iustitie habeat sex Consiliarios, qui sint de Popularibus et artificibus civitatis, silicet unum pro quolibet sextu, quorum officium duret per duos menses. Qui Consiliarii eligantur per novos Priores et Vexilliferum Iustitie prima die qua ipsi Priores et Vexillifer eorum assumment officium.

[XXXVI]. DE FAMILIA POTESTATIS VEL CAPITANEI HABENDA PRO DISTRINGENDIS PEDITIBUS ARMATIS.

Item si contigerit Vexilliferum Iustitie ire cum Vexillo ad aliquas partes vel loca, quod pro distringendis armatis qui erunt cum eo, habeantur de familia domini Potestatis seu domini Defensoris et Capitanei prout et sicut et in ea quantitate, que videbitur dominis Prioribus et Vexillifero tunc in officio residentibus.

[XXXVII]. QUOD INERMES SE NON MISCEANT CUM PEDITIBUS IUSTITIE ARMATIS TEMPORE ALICUIUS RUMORIS.

Item si continget pedites Iustitie convenire cum armis in aliquo loco occasione alicuius mallefitii vel rumoris vel aliqua alia occasione vel causa, quod inermes non debeant se simul miscere cum eis ad penam librarum decem f. p. pro quolibet contrafaciente; exceptis familiaribus dominorum Priorum et Vexilliferi et Consiliariorum eius et aliorum armatorum, quos presens capitulum non astringat.

[XXXVIII]. QUOD SIGNA SEXTUUM APPONANTUR IN BANDERIS PEDITUM IUSTITIE.

Item quod in qualibet banderiarum Iustitie, que datur per sextum, apponatur signum parvulum sui sexus, ad hoc ut banderia unius sextus possit discerni ab aliis alterius sextus [c. 24].

[XXXIX]. DE QUINGENTIS PEDITIBUS ELIGENDIS IN QUINQUE PLEBATIBUS COMITATUS.

Item quod de Plebatibus sancti Iohannis de Florentia, de Ripolis, de Fesulis, de Sancto Stefano in pane et de Iogole habeantur et eligantur quingenti pedites, qui habeant in armis insignia Iustitie et sint de sequimento Vexilliferi Iustitie, qui debeant obedire mandato Priorum et Vexilliferi Iustitie. Et quod in quolibet

dictorum Plebatuum habeatur unus banderarius, que banderie habeant insigna Iustitie. Et in qualibet banderia sit siguum parvulum sui Plebatus.

[XL]. QUOD MILLE PEDITES PER SEXTUM ELIGANTUR IN COMITATU.

Item quod in quolibet sextu in comitatu, extra predictos quinque Plebatus, habeantur mille pedites qui sint probi et valentes et sint de sequimento Vexilliferi Iustitie et habeant in armis insigna Iustitie. Qui teneantur et debeant obedire preceptis dominorum Priorum et Vexilliferi Iustitie. Et quod in quolibet sextu habeantur duo banderarii, quorum unus sit banderarius quingentorum peditum et alius aliorum quingentorum. Et in qualibet banderia sint insigna Iustitie et signum parvulum sui sextus. Et fiant omnes dicte banderie expensis Communis Florentie et de pecunia Camere dicti Communis.

[XLI]. DE SALARIO ET DE REMUNERATIONE PEDITUM COMITATUS.

Item quandocumque continget predictos pedites de comitatu vel aliquos ex eis trahere vel ire ad aliquem locum vel aliquid facere mandato dominorum Priorum et Vexilliferi Iustitie, quod tales pedites pro quolibet eorum habeant solidos quattuor f. p. per diem, de bonis illorum vel illius quorum seu cuius occasione dicti pedites convenirent vel ad aliquem locum irent vel aliquid facerent. Et si bona talium seu talis non sufficerent, suppleatur eius defectus de pecunia Communis Florentie, ita quod predicta stipendia ipsis peditibus sine mora et integraliter persolvantur, et ea Camerarii Communis Florentie de pecunia dicti Communis sol- [c. 24¹] vant et solvere teneantur, non obstante aliquo statuto vel ordinamento Communis vel Populi Florentini.

[XLII]. QUOD ULTRA NUMERUM DUORUM MILIUM PEDITUM IUSTITIE ALII DUO MILIA PEDITES EX POPULARIBUS TANTUM CIVITATIS FLORENTIE ELIGANTUR.

Item ad hoc ut Populus Florentinus maiori firmitate firmetur et gaudeat et de bono in melius augmentetur, et ut domini Potestas et Capitaneus, Priores Artium et Vexillifer Iustitie civitatis Florentie melius et liberalius possint et valeant eorum officia exercere, ad honorem et exaltationem et bonum et pacificum et tranquillum statum Communis et Populi supradicti; provisum ordinatum et firmatum est quod ultra numerum duorum milium peditum, de quorum electione in Ordinamentis Iustitie habetur mentio specialis, alii duo milia pedites boni et probi ex Popularibus tantum civitatis Florentie eligantur per illos homines populares, quos domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie ad dictam electionem facien-

dam duxerint eligendos; inter quos sint cum gualdis sive lanceis quadringenti pedites ex predictis, et centum cum arcubus et balistis. Qui omnes pedites quando et quotiens per nuntium vel bannum vel preceptum vel bannitum fuerit seu ad sonum campane vel alio quocumque modo vocati fuerint, ire et trahere debeant ad Vexilliferum Iustitie cum armis et sine armis, secundum quod preceptum fuerit vel bannitum, de die vel de nocte, et omnia et singula facere teneantur et debeant, que precepta fuerint eis per dominos Potestatem Capitaneum Priores Artium et Vexilliferum Iustitie vel per dominos Priores et Vexilliferum tantum. Et quod si aliquis ex Magnatibus reperiretur scriptus in dicto numero duorum milium peditum, habeatur pro non scripto et teneatur et debeat se inde facere elevari sub pena librarum quinquaginta f. p., quam penam dominus Capitaneus, si contra fieret, exigere teneatur nisi talis Magnas faceret se de dicto numero et scriptura elevari. Et dominus Capitaneus et eius iudices teneantur tales Magnates exinde facere elevari ad eorum vel alterius petitionem [c. 25].

[XLIII]. QUOD ARCATORES ET BALISTARII HABEANT FORUM INSIGNAM.

Ad hoc ut acies peditum deinceps ordinate procedant, provisum et ordinatum est quod balistarii et arcatores Iustitie de omnibus sextibus habeant et habere debeant unam banderiam coloris albi cum cruce rubea et una balista et arcu consitis in ea, que uni ex ipsis detur, et designetur per dominum Capitaneum Florentinum. Sub quo banderario convenient omnes et singuli arcatores et balistarii muniti bonis et ydoneis arcubus et balistis et sagittamentis; et semper alios pedites precedant in sui gressibus ad voluntatem Vexilliferi Iustitie.

[XLIV]. QUOD INSIGNE SEXTUM DISSIMULENTUR.

Item ut unusquisque de peditibus Iustitie cruce signatus facile cognoscat suam banderiam, provisum est et ordinatum quod intersigne (?) cuiuslibet sextus, quod est in singulis banderiis, fiat et varietur sub dissimilitudine et varietate colorum, ita quod una ab altera facile dignoscatur.

[XLV]. QUOD NUMERUS PEDITUM DEFUNCTORUM RESTAURETUR.

Item quod quolibet anno semel vel pluries, quando et sicut placuerit dominis Prioribus et Confalonerio, circari debeat utrum numerus peditum Iustitie sit plenus, et restaurari et reimpleri debeat per aliorum substitutionem numerus defunctorum.

[XLVI]. QUOD APOTHECE CIVITATIS FIRMATE TENEANTUR DIE QUAE VEXILLIFER IUSTITIE IBIT AD ALIQUEM LOCUM PRO SUO OFFICIO EXERCENDO.

Item si continget Vexilliferum Iustitie occasione alicuius maleficii vel excessus vel etiam aliqua alia occasione arma Iustitie assumere et cum Vexillo Iustitie ad aliquem locum ire contra aliquem Magnatem vel Potentem; quod ea die et illis diebus, quo et quibus Vexillifer Iustitie traheret vel iret ad aliquem locum occasionibus supradictis vel aliqua earum, apotheca civitatis Florentie non debeant aperiri set firmate persistere [c. 25⁴] et manere, sub pena librarum vigintiquinque f. p. pro quolibet contrafaciente.

[XLVII]. QUOD MAGNATES DIE QUAE VEXILLIFER IUSTITIE IBIT AD ALIQUEM LOCUM PRO SUO EXERCENDO OFFITIO NON VADANT AD LOCUM IN QUO ERIT DICTUS VEXILLIFER.

Item quod ea die et illis diebus quo et quibus Vexillifer Iustitie ibit ad aliquem locum cum armis et Vexillo Iustitie occasione alicuius maleficii vel excessus contra aliquem Popularem commissi per aliquem de Magnatibus, nullus de Magnatibus civitatis vel districtus Florentie audeat vel presummat ire ad illum locum ubi fuerit Vexillifer Iustitie, vel ad domum malefactoris, ad penam librarum quingentarum f. p. Statuentes etiam quod ea die et illis diebus nullus de Magnatibus civitatis vel districtus Florentie congregationem faciat cum aliquibus aliis Magnatibus in aliquo loco publice vel private, ad penam librarum mille f. p. pro quolibet qui contra fecerit.

[XLVIII]. DE TREGUIS PER POPULARES MAGNATIBUS PRESTANDIS.

Item ne Populares graventur plus debito per Magnates, provisum et ordinatum est quod si aliquis Popularis civitatis vel districtus Florentie ad petitionem alicuius Magnatis impeteretur super securitate de non offendendo prestando vel tregua faciendo alicui Magnati, quod unam solam securitatem prestare in anno vel treguam facere teneatur; quo securitas et tregua sufficiat pro omnibus aliis de domo et casato talis Magnatis et ad omnes de ipso casato extendatur; nec ab eis vel aliquo eorum occasione tregue vel securitatis in eo anno seu infra dictum tempus, quod talis tregua duraret, plus possit quomodolibet impeti vel gravari; et quod dictam securitatem facere vel treguam prestare teneatur solummodo secundum vires facultatum suarum. Salvo semper capitulo seu capitulis quo vel quibus cavetur quod offensorebus non fiat tregua vel securitas, cui capitulo seu capitulis per hoc non intelligatur nec sit in ea parte, in qua dicitur quod offendentibus non fiat tregua [c. 25] vel securitas, in aliquo derogatum.

[XLIX]. DE PENA TESTIUM PER POPULARES CONTRA MAGNATES INDUCTORUM.

Item ad hoc ut maleficia que contra Populares per Magnates committuntur non occultentur set patefiant, provisum et ordinatum est quod quicumque ex Popularibus productus in testem ad probandum maleficia per Magnates contra Populares commissa, negaverit se facto interfuisse vel negaverit se scire mallefitium fuisse commissum; et postea convincatur interfuisse mallefitio vel scivisse maleficio fuisse commissum, condempnetur in libris ducentis f. p. et quotiens. Et intelligatur, sit exbannitus et condempnatus pro malefitio. Et si non comparuerit, sit exbannitus et condempnetur in quantitate predicta et ab inde in antea habeatur et tractetur in omnibus tanquam exbannitus Communis Florentie pro maleficio. Et in predictis Potestas et dominus Capitaneus et quilibet eorum plenissimum habeant arbitrium inquirendi et cognoscendi.

[L]. DE DEVETO VEXILLIFERI PRIORUM ET ARBITRORUM.

Item cum membra capiti et capud membris debeat convenire, provisum et ordinatum est quod nullus possit vel debeat eligi in Priorem seu Vexilliferum Iustitie seu ad arbitratum vel correctionem Statutorum Communis Florentie vel domini Capitanei vel ad aliquod predictorum officiorum assummi, qui per formam Ordinariorum Iustitie vetetur esse de Consilio domini Capitanei vel de Capitadinibus Artium civitatis Florentie; et si contra fieret non valeat ipso iure et nichilominus nominantes et recipientes condempnentur in libris quingentis pro quolibet. Et in predictis dominus Capitaneus plenissimum habeat arbitrium inquirendi secundum quod sibi placuerit, et ad veritatem indagandam compellere possit Priores et Vexilliferum Iustitie et eorum Notarium, qui predictis interfuerint, non obstante aliquo privilegio Prioribus et Vexillifero Iustitie et eorum Notario concesso per aliquod capitulum Constituti Communis vel Populi Florentini [c. 26^o].

[LI]. QUOD CAPITULA ET ORDINAMENTA DANTIA ET CONCEDENTIA PRIVILEGIUM ET IMMUNITATEM PRIORIBUS ET VEXILLIFERO ET EORUM NOTARIO OBSERVENTUR CUM EFFECTU.

Item ad hoc ut domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie civitatis Florentie, qui nunc sunt vel pro tempore erunt, eorum officia possint et audeant serventius et securius exercere et facere; provisum et ordinatum et deliberatum est, quod capitula Constituti Communis Florentie et domini Defensoris et Capitanei et ordinamenta dantia et concedentia privilegium et immunitatem Prioribus et Vexillifero et eorum Notario observentur et observari debeant cum effectum per dominos Potestatem et Capitaneum et

eorum familias et per ceteros officiales Communis Florentie. Et illa videlicet capitula magis prevaleant et observentur, que magis visa fuerint utilia alleganti Priori Vexillifero et Notario existentibus in officio vel post infra tempus, infra quod privilegium ei conceditur per formam Statuti seu ordinamentorum Communis. Et quod predicta omnia statuta et ordinamenta locum habeant etam et extendantur in persona Vexilliferi Iustitie, qui nunc est vel pro tempore fuerit.

[LII]. QUOD EXBANNITI A QUOCUMQUE ET QUANDOCUMQUE IMPUNE POSSINT OFFENDI.

Item quod cum exbanniti pro mallefitio Communis Florentie et maxime in terra Prati vel eius districtu morantes seu in aliis locis circumstantibus comitatu Florentino actenus commiserint plura scelerosa et gravia maleficia et committant cotidie in civitate Florentie et eius districtu; ad hoc ne propter talia turbari possit tranquillitas et pacificus status Populi Florentini; provisum et ordinatum est quod quicumque offenderit vel offendi fecerit quomodocumque vel qualitercumque et per quoscumque aliquem exbannitum pro mallefitio Communis Florentie, quod ille talis offendens vel offendi faciens nullo modo vel causa possit vexari inquietari vel gravari in persona vel rebus occasione predicta; et quod hoc ordinamentum intelligatur simpliciter sicut iacet et glosari vel interpretari non possit nec in fraudem eius aliquid attemptari. Et quod hoc [c. 27] ordinamentum deroget omnibus et singulis statutis domini Capitanei et Defensoris et Communis Florentie, que predictis quomodolibet obviarent; ita quod post ostensionem banni talis offensi per quemcumque factam contra tales offendentes vel offendi facientes nullus possit fieri processus.

[LIII]. DE PENA COMMITTENTIUM FALSITATEM VEL PREDICTIONEM SEU FRAUDE[M] IN CUSTODIA CASTRORUM SEU OFFICIIS COMUNIS FLORENTIE.

Item ad hoc ut malefactores a maleficiis terreatur, provisum et ordinatum est quod dominus Capitaneus et quilibet eorum plenam arbitrium habeant inquirendi procedendi et puniendi in avere et persona contra omnes et singulos, qui committerent fraudem predictionem falsitatem vel baracteriam in custodia et circa custodiam et occasione custodie castrorum terrarum et locorum, que tenentur vel custodiuntur per Comune Florentie. Et quod si quis deinceps culpabilis reperiretur in predictis vel aliquo predictorum, perpetuo sit exbannitus Communis Florentie et in perpetuum ipse et eius filii habitare vel morari non possint in civitate Florentie, et nichilominus eius bona et que tenebat et possidebat tempore maleficii perpetrati confiscentur Comuni et ad Comune Florentie pleno iure de-

veniant. Statuentes etiam quod si quis deinceps baracteriam fraudem vel falsitatem commiserit in offitiis Camere vel in aliquo alio offitio Communis Florentie, quod ille talis condeмпnetur in avere et persona prout exegerit facti qualitas ad arbitrium predictorum Dominorum et cuiuslibet eorum; et quod ille talis in perpetuum non possit habere in civitate Florentie aliquem honorem offitium vel beneficium; de quibus omnibus et singulis predicti Domini et quilibet eorum, ut dictum est, possint inquirere et procedere et punire delinquentes prout superius est expressum. Et quod bona talium seu que tenebant vel possidebant possint inveniri per publicam famam.

[LIV]. DE TERRIS ET POSSESSIONIBUS ET BONIS COMITUM POSITIS IN COMITATU FLORENTIE ALLIBRANDIS.

Item cum Comune Florentie sit enormiter defraudatum per dominos Comites et fideles [c. 27^a] ipsorum habentes terras et possessiones in comitatu Florentie ex quibus libras actenus non solverunt; provisum et ordinatum est quod terre et possessiones et bona dominorum Comitum et ipsorum fidelium, que posita sunt in comitatu Florentie, debeant allibrari in illis Populis et Comunibus in quorum territoriis sita sunt et ex eis libre persolvi Comuni Florentie. Quas libras solvere debeant laboratores ipsarum terrarum et possessionum, si domini Comites eas non solverent vel si fideles ipsorum extra districtum Florentie habitantes non solverent; ad quas etiam libras solvendas pro dominis Comitibus teneantur eorum fideles habitantes in districtu Florentie. Statuentes quod nullus de civitate vel districtu Florentie possit emere vel aliquo alio alienationis titulo acquirere terras possessiones et bona dominorum Comitum, que sita sunt in districtu Florentie, nec etiam fideles ipsorum commorantes in districtu Florentie, vel terras ipsorum fidelium positas in districtu Florentie, vel aliqua alia iura ipsorum in dicto districtu residentia, sine licentia et expresso consensu Communis Florentie; et tunc talis emptor vel alio titulo querens dicta bona terras et possessiones et iura, primo satisdet et legitime promictat solvere libras Comuni Florentie pro dictis bonis et rebus et iuribus sic quesitis. Statuentes etiam quod nullus de Comitibus, qui extra districtum Florentie commoratur, possit de cetero per se vel per alium emere vel aliquo alio alienationis titulo querere in Comitatu Florentie vel districtu aliquas terras possessiones vel bona, fideles accomandatos vel aliqua alia iura ad penam mille marcarum argenti. Et quod nullus de civitate vel districtu Florentie vendat vel aliquo alio alienationis titulo concedat dictis Comitibus vel alteri eorum vel alicui alteri recipienti pro eis vel altero eorum terras possessiones vel redditus, que sita vel posita essent in di-

stricto Florentie ad penam librarum mille f. p.; decernentes nichilominus ex nunc tales contractus irritos et inanes et etiam ad cautelam ipsos cessantes et irritantes; prohibentes [c. 25] etiam ne aliquis ex Magnatibus civitatis vel districtus Florentie pro ipsis Comitibus vel aliquo eorum aliquid dicat vel proponat pro ipsis Comitibus vel aliquo eorum coram Rectoribus civitatis Florentie seu Vexillifero Iustitie ad penam librarum centum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice. In quibus omnibus et singulis domini Potestas et Capitaneus et uterque eorum plenissimum habeant arbitrium inquirendi puniendi et procedendi; non obstante aliquo privilegio Prioribus vel Vexillifero Iustitie indulto.

[LV]. DE LICTERIS VEL NUNTIIS NON MITTENDIS AD INIMICOS COMUNIS FLORENTIE.

Item quod nullus de civitate Florentie vel districtu audeat vel presumat mittere Pisas vel ad alios inimicos Comunis Florentie licteras nuntios denarios equos vel arma, vel aliquod eis auxilium consilium vel favorem prebere tacite vel occulte per se vel per alium, vel licteras vel nuntios ab eis recipere ad penam averis et persone prout exegerit facti qualitas. Et quod domini Potestas et Capitaneus et cuilibet (*sic*) eorum contra omnes et singulos culpabiles de predictis vel aliquo predictorum plenissimum arbitrium habeant inquirendi procedendi et puniendi prout eis videbitur convenire ad honorem ipsorum et ad honorem et statum Comunis Florentie et ad mortem inimicorum. Statuentes etiam quod nullus audeat vel presumat mittere per se vel per alium arma vel equos armigeros ad civitatem Aretii, ad penam librarum quingentarum pro quolibet qui contra faceret et pro qualibet vice. Et quod domini Potestas et Capitaneus plenum arbitrium habeant inquirendi et procedendi contra culpabiles et maxime contra infamatos.

[LVI]. DE PACE CUM INIMICIS COMUNIS FLORENTIE SINE VOLUNTATE COMUNIS NON TRATTANDA.

Item quod nullus de civitate Florentie vel districtu audeat vel presumat tractare pacem vel concordiam cum inimicis Comunis Florentie tacite vel occulte per se vel per alium, ad penam averis et persone nisi talis tractatus fieret [c. 25⁴] de voluntate et expresso consensu Comunis Florentie; cum ex talibus baracteriis Comune Florentie fuerit actenus frustratum et enormiter lesum et inimici exaltati; quod in predictis et circa predicta domini Potestas et Capitaneus et quilibet eorum plenum arbitrium habeant inquirendi et procedendi et etiam puniendi prout exegerit facti qualitas et maxime contra infamatos.

[LVII]. QUOD FIAN'T SINDICI POPULORUM CIVITATIS ET PLEBATUM
COMITATUS HABENTES PLENUM MANDATUM AD INFRASCRIPTA.

Provisum et deliberatum et firmatum est quod omnes et singuli Populi civitatis Florentie et omnes et singuli Plebatus comitatus et districtus Florentie teneantur et debeant Sindicos idoneos et sufficientes constituere et creare: infra quindecim dies a publicatione capitulorum huiusmodi illi de civitate, et infra unum mensem illi de comitatu; excepto et salvo quod in huiusmodi sindicatibus nullus de Magnatibus et qui non sit popularis secundum formam Ordinamentorum Iustitie actenus editorum ullatenus se scribi faciat, sub pena librarum centum f. p. pro quolibet contrafaciente. Qui Sindici, scilicet quilibet pro suo Populo civitatis et Plebatu comitatus Florentie, cum pleno et sufficienti mandato compareant et comparere teneantur et debeant coram domino Defensore et Capitaneo civitatis Florentie cum dictis sindicatibus, penes dominum Defensorem et Capitaneum remansuris vel ubi domini Priores et Vexillifer Iustitie duxerint ordinandum. Et promittant, scilicet quilibet Sincicus pro suo Populo civitatis et Plebatu comitatus, parere mandatis dominorum Potestatis et Capitanei et Defensoris et officii dominorum Priorum et Vexilliferi Iustitie, et in omnibus que ad honorem et exaltationem et defensionem et bonum et pacificum et tranquillum statum civitatis et comitatum Florentie et totius Populi Florentini spectabunt et pertinebunt, quotiens et quando expediens fuerit vel requisiti fuerint, parendo et obbediando eisdem cum armis et sine armis et cuilibet eorundem pro eorum officiis viriliter et potenter exequendis, pro Ordinamentis Iustitie observandis et hiis que continentur [c. 29] in eis et quolibet eorum effectualiter adimplendis. Et predicta omnia et singula promittant dicti Sindici, scilicet quilibet dictorum Sincicorum pro suo Populo civitatis et Plebatu comitatus cuius erit Sincicus, attendere et observare et attendi et observari facere ab hominibus Populorum civitatis et Plebatuum comitatus, quorum erit Sincicus; ad penam librarum ducentarum f. p. pro quolibet infrascriptorum Populorum civitatis: videlicet Populorum Sancti Petri Maioris, Sancti Laurentii, Sancte Trinitatis, Sancti Fridiani, Sancti Jacobi Ultrarnum et Sancte Felicitatis et Sancti Petri Scradii. Et ad penam librarum centum f. p. pro quolibet Canonica civitatis, et ad penam librarum quinquaginta pro quolibet Cappella civitatis. Et ad penam librarum centum f. p. pro Plebatu quolibet comitatus; et ad penam librarum quinquaginta f. p. pro quolibet Plebatu comitatus parvo, in quo essent a ducentis hominibus infra. Et ad penam librarum vigintiquinque f. p. pro quolibet speciali persona Populorum civitatis inobbediente; et librarum decem pro quolibet speciali persona Plebatuum comitatus inobbediente. Et ad penam

librarum quinquaginta f. p. pro quolibet Sindico Populorum civitatis et librarum viginti quinque f. p. pro quolibet Sindico Plebatuum comitatus inobediente; et minus inspecta personarum et negotii qualitate. Salvo quod ad predictas penas non teneantur obediētes nec alii iustam causam vel impedimentum habentes. Que pene totiens comictantur et exigi possint et debeant cum effectu quotiens fuerit contra factum et, ut dictum est, non observatum. Qui etiam Sindici pro observatione predictorum et pene seu penarum solutione, scilicet quilibet eorum pro suo Populo civitatis et Plebatu comitatus, possit obligare Populos et Plebatus, quorum erunt Sindici, et bona et res ipsorum Populorum et Plebatuum, quorum erunt Sindici. Et quod de predictis omnibus dominus Defensor et Capitaneus possit et teneatur inquirere et culpabiles repertos punire eo modo quo sibi videbitur, ita quod predicta omnia et singula sortiantur effectum et inviolabiliter observentur. De quibus promissionibus et scripturis fieri debeant duo libri, unus quorum contineat promissiones [c. 29^o] faciendas per Sindicos Populorum civitatis Florentie; alter vero promissiones Sindicorum Plebatuum comitatus. Qui libri ponantur in eo loco in quo videbitur et placuerit officio dominorum Priorum et Vexilliferi pro tempore existentium.

[LVIII]. QUOD OMNES POPULARES A XVIII^o ANNIS SUPRA ET A SEPTUAGINTA ANNIS INFRA FACIANT SE SCRIBI IN SINDICATIBUS POPULORUM EXCEPTIS MAGNATIBUS.

Item quod quilibet Popularis Populorum civitatis et Plebatuum comitatus iurisdictionis florentine, a decem et octo annis supra et a septuaginta annis infra, teneatur et debeat facere se scribi in dictis sindicatibus sub pena librarum decem f. p. pro quolibet cive populari; et soldorum centum f. p. pro quolibet comitatino populari, qui se scribi non faceret in eisdem sindicatibus, et plus et minus ad voluntatem domini Defensoris et Capitanei, inspecta persone ac negotii qualitate. Et quod nullus de Magnatibus civitatis faciat se scribi in dictis sindicatibus sub pena librarum centum f. p. Et si scriptus reperiretur, habeatur pro non scripto et se inde faciat elevari. Et dominus Capitaneus et eius iudices talium Magnatem inde faciant elevari ad eius petitionem vel alterius cuiuscumque persone. Et illud idem servetur et fiat de Magnatibus comitatus. Salvo quod absentes Populares ad dictas penas nullatenus teneantur; dummodo infra quindecim dies postquam fuerint reversi ad civitatem vel comitatum Florentie faciant in dictis sindicatibus se conscribi. Que promissiones conscriptiones et sindicatus singulis duobus annis debeant renovari, scilicet de mense novembris.

[LIX]. QUOD SINDICI POPULORUM ET PLEBATUM REQUISITI A POPULARI OFFENSO VEL ALIA PERSONA CUM HOMINIBUS POPULI SEC PLEBATUS QUOS VOLUERINT TENEANTUR EUM IUVARE CORAM POTESTATE ET CAPITANEO ITA QUOD OFFENSIO REMANEAT ET OFFENSOR PUNIATUR.

Item quod si alicui Populari dictorum Populorum civitatis vel Plebatuum comitatus Florentie fierent aliquę offensiones impressio- nes violentie vel exactiones [c. 30] inique per aliquos Magnates civitatis vel comitatus Florentie, Sindici predicti requisiti ab of- fenso vel ab alia quacumque persona, Sindici videlicet in quorum Populo civitatis et Plebatu comitatus tales offensiones violentie impressiones vel exactiones inique fierent, teneantur et debeant, sub pena librarum quinquaginta f. p. pro Sindico civitatis et li- brarum vigintiquinque pro Sindico comitatus, cum aliquibus bonis viris Populorum civitatis et Plebatuum comitatus, quorum erunt Sindici, quos secum ducere et habere voluerint, usque octo, coram Potestate vel Capitaneo seu aliis officialibus Communis Florentie accedere et ipsos Populares sic oppressos iuvare et eis prebere au- xilium consilium et favorem ad procurandum quod talis excessus remaneat et puniatur. Et quod dicti a Sindico requisiti tenean- tur ire et esse cum eo ad predicta facienda, sub pena librarum vi- gintiquinque pro quolibet cive et soldorum centum pro comitatino, qui Sindico non obediret. Et de predictis stetur et credatur iu- ramento Sindici cum probatione unius testis.

[LX]. QUOD SINDICI POPULORUM ET PLEBATUM SINT DE MELIORI- BUS ET POTENTIORIBUS POPULARIBUS.

Item quod dicti Sindici Populorum civitatis et Plebatuum co- mitatus sint et creari debeant per Populares dictorum Populorum et Plebatuum de melioribus et potentioribus Popularibus ipsius Populi civitatis vel Plebatus comitatus Florentie, in quo creabuntur et constituentur. Et quod tales Sindici sic creati compellantur re- cipere sindicatum sui Populi civitatis vel Plebatus comitatus per dominum Capitaneum et eius iudices.

[LXI]. DE OBSERVATIONE QUARUMDAM PROVISIONUM DECLARATIONUM ET ADDITIONUM NOVITER SUPER ORDINAMENTIS IUSTITIE EDITARUM ET DE PENA IMPOSITAS (*sic*) CONTRA EAS NON SERVANTES.

Item provisum et ordinatum est quod provisiones et declara- tiones et additiones in Ordinamentis et super Ordinamentis Iustitie in millesimo ducesimo no[c. 30⁴]nagesimo quinto, indictione octava, die vj mensis iulii, edite facte et firmate per Consilium Cen- tum Virorum et etiam per Consilia domini Capitanei et Comunis Florentie, que notate et per ordinem in actis reformationum dic- torum Consiliorum scripte sunt per Bonsegnorem olim Guezzi no-

tarium pro Comuni Florentie scriba dictorum Consiliorum, et que secundum ipsarum tenorem et formam iam posite et scripte sunt in presenti volumine Ordinamentorum Iustitie, et omnia et singula que circa ipsas provisiones declarationes et additiones die predicta per iam dicta Consilia provisiva ordinata et firmata fuerunt in ipsis Ordinamentis Iustitie, ut dictum est, iam posita et scripta et scripta (*sic*) sunt; Ordinamenta Iustitie et tamquam Ordinamenta Iustitie et pro Ordinamentis Iustitie habeantur teneantur et observentur et valeant et teneant et plenissimam perpetuo obtineant firmitatem. Et omnibus aliis quibuscumque ordinamentis provisionibus Consiliorum reformationibus et etiam capitulis Constituti debeant prevallere. Et ad ipsorum omnium observationem et executionem domini Potestas Capitaneus et Defensor eorumque familie, Priores Artium et Vexillifer Iustitie et ceteri officiales dicti Communis tam presentes quam futuri omnimode et inviolabiliter teneantur, ad penam et sub pena librarum mille f. p. pro quolibet rectore seu officiali contrafaciente vel predicta et quodlibet predictorum non servante Comuni Florentie applicanda; in quam penam et quantitatem mille librarum condemnari possint et debeant per Iudicem Syndicum Communis Florentie etiam durante eorum et cuiuslibet eorum officio, ac etiam postea per Syndicos qui deputati erunt ab ipsis vel aliquem eorum iudicandos. Et quod Camerarii qui pro tempore fuerint teneantur eisdem et cuilibet eorum dictam quantitatem de eorum salario retinere, et a predictis penis et condemnationibus absolvi non possint per aliqua Consilia Communis vel Populi Florentini vel quocumque alio modo vel causa que dici vel excogitari possit. Et quod nullus cuiuscumque conditionis vel gradus existat audeat vel presumat contra ea quomodolibet dicere vel allegare seu opponere vel obicere quod ipse provisiones declarationes et additiones et omnia predicta vel aliquod eorum non valeant et teneant vel quod non poterant provideri declarari et addi et fieri modo [c. 31] predicto, nec etiam aliquid dicere opponere vel obicere seu attentare quomodolibet predictorum occasione contra illos vel in preiudicium seu gravamen illorum qui predicta providerunt vel fecerunt seu scripserunt vel qui ad predicta providenda consulenda facienda seu scribenda interfuerunt seu in hiis quomodolibet immiscuerunt. Si quis autem quomodolibet contra fecerit, per Potestatem vel Capitaneum in libris duobus milibus f. p. Comuni Florentie condemnatur. Et si dictam condemnationem non solverit integraliter infra decem dies post ipsius condemnationis publicationem, si tunc fuerit vel aliquo tempore pervenerit in fortiam dicti Communis pena personali scilicet in amputatione capitis puniatur. Et Potestas et Capitaneus predictiones condemnationes facere teneantur sub dicta pena librarum mille pro quolibet eorum. Non obstantibus aliquibus statutis pro-

visionibus seu ordinamentis vel Consiliorum reformationibus in predictis vel aliquo predictorum quomodolibet contradicentibus vel eis quomodolibet repugnantibus, et etiam non obstante quod in ipsis ordinamentis provisionibus seu statutis dicatur vel contineatur quod contra ea non possit quomodolibet provideri deliberari ordinari vel fieri seu ex hoc Consilium fieri vel teneri.

[LXII]. DE GENERALI CONCLUSIONE ET OBSERVATIONE PREDICTORUM ORDINAMENTORUM.

Item quod suprascripta omnia et singula in qualibet eorum parte sint Ordinamenta Iustitie et tanquam Ordinamenta Iustitie et pro Ordinamentis Iustitie habeantur teneantur et inviolabiliter observentur et in libro et volumine ipsorum Ordinamentorum conscribantur et poni et scribi possint et debeant licite et impune; et quod omnia et singula, que in suprascriptis Ordinamentis Iustitie locuntur et continentur de observatione et executione ipsorum Ordinamentorum et de ipsis non mutandis vel absolvendis seu corrigendis et de inquirendo et procedendo contra committentes vel facientes contra ipsa Ordinamenta vel aliquod eorum, in omnibus et per omnia in suprascriptis omnibus Ordinamentis locum habeant et inviolabiliter observentur [c. 31⁴].

Explicit liber Ordinamentorum Iustitie secundum hoc novum volumen compilatus, cum suis additionibus declarationibus et novis Ordinamentis et capitulis reformatus, pro tranquillo et felici stati Populi et Communis Florentie ac etiam pro vera et iusta executione et observantia secundum ethimologiam nominis ipsorum Ordinamentorum Iustitie effective mancipanda; sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, die vi mensis iulii, feliciter. Deo gratias. Ammen.¹

¹ Segue in bianco il resto della pagina 31⁴ e la pagina 32; nelle pagine 32¹ e 33 sono trascritte alcune provvisioni sui Magnati del 21 marzo 1297 8, che noi non riproduciamo, perchè non entrano nei limiti del nostro lavoro.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI IN FIRENZE

OPERE PUBBLICATE

Sezione di FILOSOFIA E FILOLOGIA

VOLUME I. (1-6). — *Lire 10*

1. **Illustrazione di due iscrizioni arabe** delle quali possiede i gessi l'Istituto di Studi superiori in Firenze, per MICHELE AMARI.
2. **L'Inno dell'Atarvaveda alla Terra** [XII, 1], per FRANCESCO LORENZO PULLE.
3. **L'Evoluzione del Rinascimento**. Studio del prof. ADOLFO BARTOLI.
4. **Corso di Letteratura greca** dettato da GREGORIO

UGULENA nel R. Istituto di Perfezionamento in Firenze, l'anno 1867-68.

5. **Il Tumulto dei Ciompi**. Studio storico di CARLO FOSSATI (con l'aiuto di nuovi Documenti), presentato per tesi di laurea nel R. Istituto di Studi superiori in Firenze il 15 giugno 1873.
6. **Elenco delle OPERE PUBBLICATE DAI PROFESSORI DELLA SEZIONE DI FILOSOFIA E FILOLOGIA DEL R. ISTITUTO SUPERIORE.**

VOLUME II (7-12)

7. **Sull'autenticità della Epistola ovidiana di Saffo a Faone e sul valore di essa per le Questioni saffiche**. Studio critico del professor DOMENICO COMPARETTI. — *Lire 1,75.*
8. **In Hegesippi oratione de Halonneso**, Codicum florentinorum lectionis discrepantiam descripsit HIERONYMUS VITELLI. — *Lire 1.*
9. **Enciclopedia Sinico-Giapponese** (Fascicolo primo). Notizie estratte dal *Wa-kan san-sai te-ye* intorno al Buddismo, per CARLO PUINI. — *Lire 4.*
10. **Sei Tavolette Cerate**, scoperte in un'antica Torre di casa Maiori in via Porta Rossa in Firenze, per LUIGI ADRIANO MILANI. — *Lire 1.*
11. **Miscellanea** [ad Cic. p. Sex. Rosc. 23, 64; p. Sest. 51, 110; Brut. 8, 31; de Legg. 1, 2, 6. Horat. A. P. 29; Epigramm. an. Demosth. de Cor. § 289, pag. 322 R.], del prof. GIROLAMO VITELLI. — *Lire 1.*
12. **Le Origini della Lingua poetica italiana**. Principii di Grammatica storica italiana ricavati dallo studio dei Manoscritti con una introduzione sulla formazione degli antichi Canzonieri Italiani del dott. C. N. CAIX. (*Esaurito*).
13. **Intorno ad alcuni luoghi della Ifigenia in Aulide di Euripide**. Osservazioni di GIROLAMO VITELLI, con una nuova collezione del Cod. Laur. pl. 32, 2 e sette tavole fotolitografiche. — *Lire 5.*
14. **Del Papiro specialmente considerato come materia che ha servito alla scrittura**. Memoria del Prof. CESARE PAOLI. — *Lire 3.*
15. **Il Mito di Filottete nella Letteratura classica e nell'Arte figurata**. Studio monografico di LUIGI ADRIANO MILANI, con una eromolitografia e tre tavole fotolitografiche. — *Lire 6.*
16. **Della Interpretazione panteistica di Platone**, tesi di laurea di ALESSANDRO CHIAPPPELLI. — *Lire 8.*
17. **L'invito di Eudossia a Genserico**, studio critico del prof. GIUSEPPE MOROSI. — *Lire 3.*
18. **Stato e Chiesa negli scritti politici** dalla fine della lotta per le investiture, sino alla morte di Ludovico il Bavaro [1122-1347], studio storico di FRANCESCO SCADUTO. — *Lire 4,50.*

19. **I più antichi frammenti del Costituto Fiorentino**, raccolti e pubblicati da GIUSEPPE RONDONI. — *Lire 4,50.*
20. **Le seconde nozze del coniuge superstite**. Studio storico di ALBERTO DEL VECCHIO. — *Lire 12.*
21. **Maestri e Scolari nell'India Brahmanica**. Saggio di GIROLAMO DONATI. *Lire 2,50.*
22. **Le Opere Latine di Giordano Bruno**, esposte e confrontate con le italiane dal prof. P. TOCCO. — *Lire 10.*
23. **La Filosofia dell'Incosciente, Metafisica e Morale**. Contributo alla storia del pessimismo, per ADOLFO FAGGI. — *Lire 5.*
24. **Notizie storico-biografiche intorno al conte Baldassare Castiglione** con Documenti inediti, studio del dott. CAMILLO MARTINATI. — *Lire 2,50.*
25. **Studi sul Panormita e sul Valla**. — R. SABBADINI: **Cronologia della Vita del Panormita e del Valla**; L. BAROZZI: **Lorenzo Valla**. — *Lire 7.*
26. **La Carta Nautica di Conte di Ottomanno Freducci d'Ancona** conservata nel R. Archivio di Stato in Firenze, illustrata dal dott. EUGENIO CASANOVA. (Con una fotozincografia). — *Lire 3,50.*
27. **La Questione della riforma del Calendario nel quinto Concilio Lateranense (1512-1517)**. — Con una fotozincotipia. — Per cura del dott. DEMETRIO MARZI. — *Lire 6,00.*
28. **Il Paradiso Terrestre Danesco**. Studio di EDUARDO COLI (Con 25 incisioni in legno). — *Lire 12.*
29. **Theodori Ducae Lascaris Epistulae CCXVII**. Nunc primum editid NICOLAUS FESTA. Accedunt Appendices IV: I. Theodori Litterae de Pace a Bulgariae per russos petita. — II. Eiusdem sermo adversus maledicos. — III. Nicephori Blemmidae epistulae XXXIII. — IV. Sabae ad Nicephorum Blemmidam epistula. — *Lire 22,00.*
30. **Nelson e Caracciolo e la Repubblica Napoletana (1799)** per FRANCESCO LEMMI. — *Lire 2,50.*
31. **I Tempi, la Vita e il Canzoniere della poetessa araba al Hansa**. Saggio di studio sulla Storia della Letteratura Araba presentato come tesi di laurea nel 1855 dall'Alunno GIUSEPPE GABRIELI. — *Lire 7.*
32. **Magnati e Popolani Fiorentini dal 1280 al 1295**. Lavoro dell'Alunno GABRIANO SALVEMINI presentato dalla R. Accademia dei Lincei nel Consiglio Ministeriale del 1899. *Lire 10,00.*

Accademia Orientale

1. Il Commento medio di Averroè alla Retorica di Aristotele, pubblicato per la prima volta nel Testo arabo dal prof. FAUSTO LAMINO. — Fascicoli I, II, e III, pag. 1-96 del Testo arabo. — Lire 6.
2. Repertorio Sino-Giapponese, compilato dai professori A. SEVERINI e C. PUINI. — Lire 50.
3. La Ribellione di Masacado e di Sumitomo. Testo giapponese riprodotto in caratteri cinesi quadrati e in catalana per cura di LUDOVICO NOCENTINI. — Lire 3.
4. Detto. Traduzione italiana con Proemio e Tavola geografica del Giappone. — Lire 2.
5. Il Santo Editto di K'an-hi e l'amplificazione di Yun-Cen, tradotti con note filologiche da LUDOVICO NOCENTINI. — Lire 4.
6. Detto. Versione mancata riprodata a cura di LUDOVICO NOCENTINI. — Lire 10.
7. Il Commento del Donnolo sul Libro della Creazione, pubblicato per la prima volta nel testo ebraico, con note critiche e introduzione, dal prof. DAVID CASTELL. — Lire 8.
8. Il primo sinologo Padre Matteo Ricci, per LUDOVICO NOCENTINI. — Lire 2, 50.
9. Il LI-KI o Istituzioni, Usi e Costumanze della Cina antica. Traduzione, Commento e Note del prof. CARLO PUINI. (Fascicolo primo contenente i Capitoli I e II). — Lire 2, 50.
10. Tre Capitoli del LI-KI concernenti la Religione. Traduzione, Commento e Note. Contribuzioni allo studio comparativo delle Istituzioni Sociali nelle Antiche Civiltà, del prof. CARLO PUINI. — Lire 4.
11. Le Origini della Civiltà secondo la Tradizione e la Storia dell'Estremo Oriente. Contributo allo studio dei tempi primitivi del genere umano del prof. CARLO PUINI. — Lire 7.

Sezione di MEDICINA E CHIRURGIA e SCUOLA DI FARMACIA

VOLUME I (1-6). — Lire 10.

1. Della non attività della Diastole Cardiaca e della Dilatazione Vasale. Memorie quattro del prof. RANIERI BELLINI.
2. Storia compendiata della Chirurgia Italiana dal suo principio fino al Secolo XIX, del prof. CARLO BURCI.
3. Due Osservazioni raccolte nella Clinica delle Malattie della Pelle durante l'anno accademico 1874-75 dai dottori CESARE NERAZZINI e DOMENICO BARDUZZI sulla Elephantiasi degli Arabi e sulla Sclerodermia, e pubblicate per cura del professore AUGUSTO MICHELACCI.
4. Sopra un Caso di Sclerodermia. Studio clinico del dott. DOMENICO BARDUZZI.
5. Studi Chimici effettuati durante l'anno accademico 1874-75 dagli Studenti di Farmacia di terzo anno nel Laboratorio di Chimica-Farmacologica sotto la direzione del prof. LUIGI GUERRI.
6. Elenco delle OPERE PUBBLICATE DAI PROFESSORI DELLA SEZIONE DI MEDICINA E CHIRURGIA DEL R. ISTITUTO SUPERIORE.
7. De' Processi morbosi del Colera Asiatico, ecc. Memoria del Dott. FILIPPO PACINI. Lire 2, 50.
8. Il primo anno della Clinica Ostetrica diretta dal prof. VINCENZO BALOCCHI nella Nuova Maternità di Firenze. Rendiconto del Dott. ERNESTO GRASSI aiuto alla Clinica stessa. — Lire 2, 50.
9. Archivio della Scuola d'Anatomia Patologica, diretto dal prof. GIORGIO PELLIZZARI. Volume I. (Con 10 Tavole). Lire 10.
— — — Volume II. (Con 8 Tavole). — Lire 8.
— — — Volume III. (Con 87 incisioni intercalate nel testo). — Lire 12.
— — — Volume IV. (Con 8 Tavole doppie eromolitografate). — Lire 18.
— — — Volume V. fasc. 1.º — Lire 2.
— — — — fasc. 2.º. — Lire 4, 50.
10. Eseggesi medico-legale sul Methodus Testificandi di Giovan Battista Codronchi pel prof. ANGELO FILIPPI — Lire 1, 80.
11. Il Triennio 1883-85 nella Clinica Ostetrica e Ginecologica di Firenze, diretta dal prof. cav. uff. DOMENICO CHIARA. Rendiconto clinico del dott. EMILIO FASOLA, Libero docente in Ostetrica e Aiuto Professore. (Con 8 Figure e la Pianta dello Spedale di Maternità). — Lire 15.
12. L'acido carbonico dell'aria e del suolo di Firenze. Indagini sistematiche eseguite nel 1886, dal prof. dott. GIORGIO ROSTER (Con XVI tavole, 6 figure nel testo e con XXVII prospetti). — Lire 5.
13. Sul Lichen rosso. Studio del dottore ALFONSO MISCITI. (Con una tavola in zineotipia e due tavole in eromolitografia). — Lire 2, 50.
14. Rendiconto sommario dell'Istituto Ostetrico-Ginecologico (Maternità) di Firenze, per cura del prof. GIOVANNI INVERARDI. — Lire 3, 50.
15. Contribuzioni allo studio dello sviluppo dei nervi encefalici nei Mammiferi in confronto con altri Vertebrati del prof. GIUSTO CHIAREGGI.
Parte I, II, III. — Lire 3, 00.
Parte IV. — Lire 4, 50.
16. Sulla struttura dell'Ovidotto del GEOTRITON FUSCUS. Ricerche istologiche del Dott. UMBERTO ROSSI aiuto e libero docente di Anatomia umana normale. — Lire 1, 80.
17. Contributo allo studio della struttura, della maturazione e della distruzione delle uova degli Anfibi (*Salmandrina perspicillata* e *Geotriton fuscus*) del Dott. UMBERTO ROSSI aiuto e libero docente di Anatomia umana normale (con due tavole). — Lire 2.
18. Osservazioni Comparative sullo Sviluppo e sui Caratteri Definitivi della Cavità del Quarto Ventricolo al suo estremo caudale, del Dott. RUTILIO STADERINI. — Lire 2, 50.
19. Ricerche citologiche sul midollo delle ossa nella difterite. (Contributo allo Studio della Fisiopatologia cellulare) per A. TRAMBUSTI, libero docente di patologia generale. — Lire 2, 50.
20. Risultati delle ricerche fatte in India negli Animali e nell'Uomo intorno alla Vaccinazione preventiva contra la Peste bubbonica e alla Sieroterapia. Relazione del Prof. D. ALESSANDRO LUSTIG. — Lire 2, 00.
21. Intorno alla Struttura della Trachea. Ricerche di istologia comparata del Dott. FERDINANDO LIVINI, Aiuto (Con una tavola). — Lire 3, 00.
22. Sui primi 175 casi di Peste bubbonica trattati nel 1898 in Bombay col Siero preparato nel Laboratorio di Patologia Generale di Firenze. Relazione con Tavole del Dott. G. GALEOTTI e G. POLVERINI con una Prefazione del Prof. LUSTIG. — Lire 5, 00.

Sezione di SCIENZE FISICHE E NATURALI

1. Zoologia del Viaggio interno al Globo della Regia Pirocorvetta *Magenta* durante gli anni 1865-68. — **Crostacei Brachiuri e Anomouri** per ADOLFO TARGIONI-TOZZETTI. - Un Vol. (con 13 Tavole) — Lire 20.
2. Studi e ricerche sui Picnogonidi. Parte Prima: *Anatomia e Biologia* (con 2 Tavole). — **Descrizione di alcuni Batraci ed Anuri Polimeliani e Considerazioni intorno alla Polimelia** (con 1 Tavola). Due Note del dottor G. CAVANNA — Lire 3.
3. Sulla Teoria fisica dell'Elettrotone nei Nervi. Esperienze del dott. A. ECCHER (con 2 Tavole). — Lire 1,50
4. Sulle Forze Elettromotrici sviluppate dalle Soluzioni Saline a diversi gradi di concentrazione coi metalli che ne costituiscono la base, del dottore A. ECCHER (con 2 Tavole). — Lire 1,50
5. Ancora sulla Polimelia dei Batraci anuri (con una Tavola). — **Sopra alcuni Visceri del Gallo cedrone** (*Tetrao Urogallus* Linn.) (con una Tavola). Due note del dottore G. CAVANNA. — Lire 2.
6. Il Globo Celeste Arabico del secolo XI, esistente nel Gabinetto degli strumenti antichi di Astronomia, di Fisica e di Matematica del R. Istituto di Studi superiori, illustrato da F. MECCI. — Lire 2,80.
7. Ricerche sulle Fermele di costituzione dei Composti ferrici. — Parte Prima: *Idrati ferrici*. — Nota del Dottore DONATO TOMMASI. — Lire 1,50.
8. Tavole per una « Anatomia delle Pianta Acquatiche » Opera rimasta incompiuta di FILIPPO PARLATORE. — Lire 5.
9. Sulle Convulsioni epilettiche per veleni. Ricerche critico-sperimentali per A. ROVIGI e G. SANTINI fatte nel laboratorio di Fisiologia diretto dal prof. L. LUCIANI. — Lire 1,50.
10. Linee generali della Fisiologia del Cervelletto. Prima Memoria del prof. LUIGI LUCIANI. — Lire 2.
11. Osservazioni continue della Elettricità Atmosferica Istituite a Firenze dal prof. ANTONIO ROITI, in collaborazione col dott. LUIGI PASQUALINI. — Lire 3,50.
12. Saggio sperimentale sul Meccanismo dei Movimenti volentari nella Testuggine palustre (*Emys Europaea*) del dott. GIULIO FANO. — Lire 2.
13. Osservazioni continue della Elettricità Atmosferica fatte a Firenze nel 1884. Seconda Memoria di L. PASQUALINI ed A. ROITI. — Lire 1.
14. Osservazioni continue della Elettricità Atmosferica fatte a Firenze negli anni 1883, 1884, 1885, 1886. Memoria del dott. FRANCO MAGRINI. — Lire 1.
15. Fisiologia del Diguno. Studi sull'Uomo per LUIGI LUCIANI (con due tavole litografate e sette figure intercalate). — Lire 6.
16. Le pieghe delle Alpi Apuane. Contribuzione agli studi sull'origine delle Montagne, per CARLO DE-STEFANI (Con una carta geologica, due tavole di spaccati ed incisioni nel testo). — Lire 12.
17. Sopra i resti di un **Coccodrillo scoperti nelle Ligniti mioceniche di Montebamboli** (Maremma toscana). Nota paleontologica del dott. GIUSEPPE RISTORI. — Lire 2.
18. Sull'origine e decorso dei peduncoli cerebellari e sui loro rapporti cogli altri centri nervosi, pel dott. VITTORIO MARCHI. Memoria premiata dal R. Istituto lombardo di scienze e lettere (con 5 tavole cromolitografiche). — Lire 5.
19. Sul decorso delle vie afferenti del midollo spinale, studiate col metodo delle degenerazioni dai dottori RUGGERO ODDI ed UMBERTO ROSSI (con 4 tavole cromolitografiche e 3 figure intercalate nel testo). — Lire 3,50.
20. Il Cervelletto. Nuovi studi di Fisiologia Normale e Patologica per LUIGI LUCIANI (con 48 figure intercalate nel testo). — Lire 10.
21. **Cheloniani fossili di Montebamboli e Casteani**. Memoria Paleontologica del prof. GIUSEPPE RISTORI con Appendice sui Cheloniani fossili del Casino (Siena). — Lire 6.
22. L'Equatoriale di Arcetri. Notizie del Prof. ANTONIO ABETTI. — Fascicolo 1.º — Lire 2.
23. Il Micrometro doppio dell'Equatoriale. Notizie del Prof. ANTONIO ABETTI. — Fascicolo 2.º — Lire 2.
24. Osservazioni di Asteroidi fatte ad Arcetri nel 1895 dal Prof. ANTONIO ABETTI. — Fascicolo 3.º — Lire 2,50.
25. Tavole di Riduzione delle Osservazioni all'Equatoriale calcolate dal Prof. ANTONIO ABETTI. — Fascicolo 4.º Lire 2,50.
26. L'Asteroido (315) *Terridina*. Relazione sugli Elementi ottenuti per la IV Opposizione dal Dott. B. VIARO. — Fascicolo 5.º — Lire 1,50.
27. Osservazioni astronomiche fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1896 dal Prof. ANTONIO ABETTI. — Fascicolo 6.º — Lire 3,50.
28. Sulle sviluppo embrionale della funzione motoria negli organi a cellule muscolari, del dott. FILIPPO BOTTAZZI. — Lire 10.
29. Contributi alla fisiologia del tessuto di cellule muscolari (Parte I, II e III), del Dott. FILIPPO BOTTAZZI. — Lire 5.
30. Il Piccolo Meridiano di Arcetri. Primi studi del Prof. ANTONIO ABETTI. — Fascicolo 7.º — Lire 5,50.
31. Posizioni di 21 Stelle fra la 5.ª e 7.ª grandezza, determinate per differenza al Cerchio Meridiano di Padova dai Dott. A. ANTONIAZZI e B. VIARO. — Fascicolo 8.º — Lire 4,50.
32. Osservazioni astronomiche fatte all'Equatoriale di Arcetri dal Prof. ANTONIO ABETTI. — Fascicolo 9.º — Lire 3,50.
33. Cenni cronologici sugli Orti botanici di Firenze, per il Prof. ORESTE MATTIROLI. — Lire 1,00
34. Osservazioni astronomiche fatte all'Equatoriale di Arcetri nel 1898 dal Prof. ANTONIO ABETTI. — Fascicolo 10.º — Lire 1,50.

COLLEZIONE SCOLASTICA

1. **Le Curiosità di Jochama.** Testo Giapponese trascritto e tradotto da A. SEVERINI. — Parte Prima. Testo riprodotto in Fotolitografia. — *Lire 3.*
— **Detto.** Parte Seconda e Terza, Trascrizione, Traduzione e Note di A. Severini. — *Lire 4.*
2. **La Via della Pietà Filiale.** Testo Giapponese trascritto, tradotto ed annotato da CARLO VALENZIANI. — Parte Prima, Testo riprodotto in Fotolitografia. *Lire 6.*
— **Detto.** Parte Seconda, trascrizione, traduzione e Note. — (*Seconda edizione riveduta e corretta.*) — *Lire 3.*
3. **Elementi della Grammatica Mongolica,** di CARLO PRINI. — *Lire 2.*
4. **Il Taketori Monogalari ossia la Fiaba del Nonno Tagliabambù.** Testo di Lingua Giapponese del nono secolo, tradotto, annotato e pubblicato per la prima volta in Europa da A. SEVERINI — Parte Prima, Traduzione. — *Lire 2.*
5. **Grammatica Mancese,** compendiate dall'opera cinese Zing-ven-ki-mung, e pubblicata per cura di GIOVANNI HOFFMANN. — Parte Prima. *Lire 1,80.*
6. **Programma di Paleografia latina e di Diplomatica,** esposto sommariamente da CESARE PAOLI. — *Lire 1,75. (Esaurito)*
7. **Crestomazia Ebraica e Caldaica con Note e Vocabolario,** di FRANCESCO SCLERO, allievo del R. Istituto di Studi Superiori. — *Lire 8.*
8. **Le abbreviature nella Paleografia latina nel Medio-Evo;** saggio metodico pratico di CESARE PAOLI — *Lire 1,50.*
9. **Crestomazia del Rāmāyana di Vālmichi,** con notizie bibliografiche ecc. per cura di PAOLO EMILIO PAVOLINI. — *Lire 1,50.*

COLLEZIONE FIORENTINA DI FACSIMILI PALEOGRAFICI GRECI E LATINI

ILLUSTRATI DAI PROF. GIROLAMO VITELLI E CESARE PAOLI

Fascicolo	I	<i>Lire 50,00</i>
»	II	» 50,00
»	III parte I	» 25,00
»	» » 2 ^a	» 25,00
»	IV » 1 ^a	» 25,00
»	» » 2 ^a	» 25,00



DG Salvemini, Gaetano
737 Magnati e popolani in Firenze
.22
S3

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

